MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati contro la Pubblica Amministrazione

rev. novembre 2025

Sommario

1. Premesse 3
2. Nozione di Pubblica Amministrazione 4
3. Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio 5
4. Elenco dei Reati Presupposto previsti dal d.lgs 231/2001 in materia di P.A. 6
5. Aree di attività a rischio (Aree Aziendali Sensibili) 17
   5.1. L'attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. 17
   5.2. Le fattispecie rilevanti 18
   5.3. Individuazione delle aree di attività a rischio 18
   5.4. Il sistema organizzativo in generale 19
   5.5. Principi generali di comportamento 21
   5.6. Il sistema di deleghe e procure 24
   5.7. Principi generali di controllo 25
6. Principi di riferimento per la regolamentazione delle singole attività sensibili 27
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 37
8. Diffusione e informazione 38
0. Sanzioni 39

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
Con specifico riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che, nell'ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
(iii) i potenziali enti pubblici coinvolti (a livello esemplificativo);
(iv) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".
Ai fini dell'applicazione del Decreto 231, si è tenuto conto dell'attività specifica svolta da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. e della circostanza che i rapporti con la Pubblica Amministrazione intrattenuti da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. possono comprendere precipuamente:

- la presentazione di domande per licenze, contributi, finanziamenti, bandi relativi alla attività esercitata;
- eventuali ispezioni, verifiche da parte di Enti in relazione alla attività esercitata;
- gli ordinari rapporti con enti quali Agenzia delle Entrate, INPS, ATS (ad es., in quest'ultimo caso per la richiesta di certificati sanitari e di origine)

2. NOZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Sono pertanto aree di attività sensibili, tutte quelle attività che comportano, in qualunque forma o modo, rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
Tale definizione ricomprende anche le Pubbliche Amministrazioni estere, le Aziende Pubbliche e le società di capitali c.d. in house a partecipazione pubblica.
Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "*tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici"*.
Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.
Per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutte le autorità, gli organi ed i soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pubblici, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:

- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività;
- i pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da un altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, amministrativa o giudiziaria;
- gli incaricati di pubblici servizi o di pubbliche funzioni che svolgono attività di interesse pubblico.

Ad ulteriore esemplificazione, si precisa che per "Pubblica Amministrazione" si intendono anche gli enti privati che svolgono una funzione pubblicistica a presidio della tutela di interessi generali, gli enti governativi (italiani ed esteri), le agenzie amministrative indipendenti (italiane ed estere), gli organismi dell'Unione Europea, i dipendenti di tali enti e tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio".
Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal d.lgs. 231/2001. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

3. PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso). Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato **pubblico ufficiale** "*agli effetti della legge penale*" colui che "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "*sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue:

1) Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.
2) Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della P.A., o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale (ad es. integra pertanto il reato di peculato l'appropriazione dei compensi dovuti all'Enel per la fornitura di energia elettrica ad opera dell'incaricato dell'Ente alla riscossione dei suddetti pagamenti con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura).
3) Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

4. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS 231/2001 IN MATERIA DI P.A.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
I reati presupposto previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 in tema di Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

Rapporti con la P.A. - Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)

Concussione (art. 317 c.p.) - "*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".*

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

*

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - *"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni"*

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) – "*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) - "*La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi"*

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad aggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro o altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale.
È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.
Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria.
La corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio; la corruzione è impropria se la compravendita ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.
La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto.
Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 esclude la punibilità del corruttore.
Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.
La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il

pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa.
Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p.

*

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) - "(1) *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (2) Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".*

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie. In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

*

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) – "*[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. [2] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".*

Nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.
In applicazione del principio, la S.C. ha qualificato come induzione indebita, ad esempio, le condotte di un carabiniere che si era fatto consegnare delle somme di danaro, in un caso, dalla persona cui poche ore prima aveva contestato una violazione del codice della strada con sequestro amministrativo del veicolo, ed alla quale aveva prospettato l'opportunità di evitare, in tal modo, ulteriori controlli stradali nella zona; e, nell'altro caso, da un cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, in cambio del rilascio di una formale dichiarazione di ospitalità sottoscritta da un terzo, al fine di non dare impulso all'attivazione della procedura di espulsione.

*

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - "*[1] Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. [2] In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

*

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - "*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

*

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - "*[1] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. [2] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. [3] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. [4] La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".*

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

"*[1] Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità

europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

[2] Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

[3] Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì - e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati - tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322- bis.2.2)

Il comma primo attua un'estensione soggettiva di alcuni tra i più significanti delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. a soggetti operanti su un pian comunitario e internazionale.

Il comma 1 è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha modificato anche la rubrica della norma.

*

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)- *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.*

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

La fattispecie criminosa in esame, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.
Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.
Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.
In entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio., alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.
A differenza del delitto di millantato credito (art. 346), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.
Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.
La norma, già modificata dall'art. 1 comma 1 lett. t) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 e stata da ultimo rivista dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L. 9 agosto 2024, n. 114

*

Peculato (art. 314 c.p.) – "*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.*
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita"
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) – "*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"

Queste due fattispecie (in origine era richiamato anche l'abuso d'ufficio, oggi abrogato) sono rilevanti ai sensi del d.lgs 231/2001, richiamate dall'art. 25 così come modificato dal d.lgs 75 del 14.7.2020 **quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea**.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
Si tratta di un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.
È un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.
In seguito a vari contrasti giurisprudenziali, sembra ormai pacifica la parificazione tra condotte di distrazione (ovvero imprimere alla cosa una destinazione differente da quella prevista) ed appropriazione,

dato che quest'ultimo elemento ingloba anche la distrazione, dato che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.
L'appropriazione è infatti quel comportamento uti dominus, destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interversio possessionis*, e quindi interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.
Presupposto della condotta è innanzitutto quindi il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento.
Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio.
Ultimo requisito è l'altruità della cosa (denaro o altra cosa mobile altrui).
Al secondo comma è prevista la punibilità del c.d. peculato d'uso, quando il colpevole ha agito esclusivamente al fine di usare momentaneamente la cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Precisando che il peculato d'uso viene qualificato unanimemente come figura di reato autonoma, e non come semplice circostanza attenuante, per esso è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di fare uso momentaneo della cosa.
Per configurare il peculato d'uso è comunque necessario un certo grado di offensività della condotta e quindi una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio, pregiudicando in modo apprezzabile i beni giuridici protetti.

Quanto al "**Peculato mediante profitto dell'errore altrui**", nonostante la norma parli di "peculato", è stato osservato che trattasi di un uso improprio del termine, dato che non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato.
Specularmente, si è altresì escluso che trattasi di una forma particolare di concussione (art. 317), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato.
Esso rappresenta un reato proprio, in quanto tale commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.
Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato).
Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo).
Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore.
L'errore del soggetto passivi deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.
Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

*

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) – "*Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".

Questa fattispecie di reato è stata introdotta con la Legge 8.8.2024 n. 112, contestualmente alla abrogazione dell'abuso d'ufficio.

L'abrogazione di tale norma e l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 314bis c.p. sono strettamente correlate.
Trattasi del c.d. nuovo "peculato per destinazione diversa".
Non è sufficiente, per l'integrazione del delitto, l'impressione alla cosa (denaro od altro bene, chiarirà la disposizione in seguito), di un uso diverso da quello stabilito, risultando necessario anche che il vincolo di destinazione sia previsto o dalla fonte normativa primaria (specifiche disposizioni di legge) ovvero atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità (si riproducono, dunque, i vincoli normativi introdotti all'art. 323 c.p. dall'art. 23 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76).
Tale precipitato, dunque, circoscrive un vincolo più stringente, già limitativo della portata dell'abuso d'ufficio, atteso che la fonte di disciplina più usata nel contesto amministrativo è quella secondaria, del regolamento, delle delibere e delle circolari. La violazione di tali fonti, tuttavia, risulta irrilevante nella verifica della legittimità (rectius, liceità) dell'operato del pubblico amministratore che, sostanzialmente, rimarrà completamente libero di muoversi impunemente.
Non va sottovalutata la rubrica della disposizione che qualifica la destinazione come "indebita" (dunque, non coerente, non lecita, anche in tal caso mettendo in dubbio che il riferimento sia circoscritto solo alle condotte prima qualificabili come abuso di ufficio per la compresenza di finalità pubblica e privata).
Da sottolinearsi la c.d. clausola di sussidiarietà con cui si apre l'art. 314 bis c.p.: "*Fuori dei casi previsti dall'art. 314*".
Tale locuzione lascia supporre che le condotte già recuperate dalla giurisprudenza nell'alveo di quelle a contenuto appropriativo siano rimaste punite dalla disciplina del peculato tradizionale.

* * *

Rapporti con la P.A. - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) – *"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".*

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità.
Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.
Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

*

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) – "*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato). Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue chela condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.

*

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) – "*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter".

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale. In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore. Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

*

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) – "*[1] La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"*

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da

contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

*

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) – "*[1] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [3] La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. [4] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante".*

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

*

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) – *"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.
Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.
Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.
Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto.
Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.
Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifizi o raggiri.
Per espresso richiamo, si applicano le circostanze aggravanti speciali di cui all'articolo precedente qualora la fornitura abbia ad oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

*

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) – *"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o*

notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili".

*

turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) – "*Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

Questa fattispecie è stata ricompresa nel novero dei reati presupposto 231 in data 4.10.2023 in sede di conversione del d.l. 10.8.2023 n. 105 che ha modificato l'art. 24 co. 1 d.lgs 231/2001.
Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.
Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.
Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.
Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.
Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

*

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) – "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".*

Questa fattispecie è stata ricompresa nel novero dei reati presupposto 231 in data 4.10.2023 in sede di conversione del d.l. 10.8.2023 n. 105 che ha modificato l'art. 24 co. 1 d.lgs. 231/2001.

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.
La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

5. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (AREE AZIENDALI SENSIBILI)

5.1. L'attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.

MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. è una società che ha statutariamente, come oggetto:

- la fornitura di servizi per lo sviluppo e l'innovazione del settore del commercio dei prodotti per l'edilizia e le costruzioni, quali realizzazione di accordi quadro commerciali nel settore della produzione edile e delle finiture per l'edilizia, nonché la gestione dei servizi stessi;
- lo studio, la consulenza e la realizzazione di piani di marketing, di pubblicità, di strategie di comunicazione di vendita, di meeting, convegni e corsi di formazione, di attività promozionale in genere, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche legate a nuovi prodotti per l'edilizia e per le costruzioni;
- la progettazione, lo studio e la realizzazione di piattaforme di acquisto per l'erogazione di servizi tecnico-logistici nel settore del commercio dei prodotti legati all'edilizia ed alle costruzioni, quali manufatti, materie prime, prefabbricati, materiale elettrico, idraulico, termoidraulico, finiture e arredi per la casa, nonché l'attività di trading o compravendita degli stessi prodotti a favore di soggetti aderenti alle suddette piattaforme d'acquisto e/o ai servizi erogati dalla società;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di organizzazione aziendale specifica del settore del commercio dei prodotti per l'edilizia e le costruzioni, compresa la ricerca, la formazione e riqualificazione di personale per conto terzi secondo caratteristiche professionali predefinite;
- l'ideazione, la produzione e la vendita di programmi informatici, gestionali ed interattivi, nonché' la fornitura di servizi a soggetti operanti nel settore del commercio edile e per le costruzioni in generale, nel campo delle nuove tecnologie, della rete internet ed ogni eventuale derivato, con possibilità di nolo a terzi dei sistemi relativi, rilascio delle licenze d'uso, per i suddetti programmi ed eventuali sub-licenze, per ogni altra possibile utilizzazione commerciale;
- la possibilità di concessione in licensing dell'uso dei propri marchi e dei propri servizi;
- l'organizzazione di servizi per il noleggio di attrezzature, tecnologie e similari, sia proprie che di terzi;
- il servizio di consulenza in materia ambientale, fonti rinnovabili e risparmio energetico, relativamente all'attività dei cantieri edili e delle rivendite di materiale edile, nonché' il servizio di centro elaborazione dati contabili e amministrativi in genere;
- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiali e prodotti legati al settore edile e costruzioni in genere quali manufatti, materie prime,
- prefabbricati, attrezzature e macchinari per l'edilizia, materiali elettrico, idraulico, termoidraulico, finiture ed arredi per la casa ed aree verdi.

Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale come sopra individuato, la società potrà anche compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo di amministrazione. ai fini di cui sopra potrà altresì, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere

operazioni finanziarie ed assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nonché rilasciare garanzie anche reali e fidejussioni ed avallo a favore di soci o società collegate.

5.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "aree di attività a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.
Le fattispecie di reato potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio sono le seguenti:

- malversazione a danno dello Stato;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- truffa ai danni dello Stato;
- frode informatica in danno della Pubblica Amministrazione;
- corruzione per l'esercizio della funzione;
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- concussione (con riferimento alla concussione, la responsabilità di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. è da considerarsi remota, atteso che il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concessore);
- induzione indebita a dare o promettere utilità; con riferimento a questa nuova fattispecie di reato introdotta dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (c.d. "legge anticorruzione") costituisce reato anche la condotta di colui che viene indotto a pagare il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio)
- istigazione alla corruzione;
- peculato;
- traffico di influenze illecite;
- frode in pubbliche forniture;
- turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

5.3. Individuazione delle aree di attività a rischio

Nel presente documento tutte le fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e, in genere, ogni fattispecie di reato corruttivo sono collettivamente citate con il termine "corruzione".
Con la "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili", sono state identificate le seguenti macro aree di attività a rischio reato ed i reati potenzialmente associabili:

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25 decies del d.lgs. 231/2001.
Qui di seguito sono elencate le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

(i) ***trattativa pubblica e privata con la P.A.;***
(ii) ***gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze;***
(iii) ***gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di contributi, erogazioni, finanziamenti e/o crediti di imposta;***
(iv) ***gestione di verifiche, accertamenti e ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti (es. verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria, Inps, Inail, verifiche sul trattamento/smaltimento rifiuti, verifiche in materia di sicurezza e igiene sul lavoro);***
(v) ***gestione, anche tramite consulente esterno, degli adempimenti previdenziali/assicurativi (Inps, Inail e altri istituti)***
(vi) ***gestione degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie e negoziazione/sottoscrizione di convenzioni con gli enti;***
(vii) ***gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza per la verifica dei requisiti previsti dalle attestazioni ricevute e rappresentanza della società nei procedimenti con le amministrazioni pubbliche abilitate all'accertamento di imposte, tasse e tributi;***
(viii) ***installazione, manutenzione, attività di presidio e di gestione di sistemi informativi o software per la P.A. durante l'esecuzione dell'attività aziendale;***
(ix) ***contatti con potenziali clienti pubblici durante le attività di marketing comunicazionale;***
(x) ***gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali e procedimenti arbitrali.***

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

(xi) ***approvvigionamento;***
(xii) ***consulenze;***
(xiii) ***contratti con partner commerciali per la costituzione di ATI;***
(xiv) ***gestione dei flussi finanziari;***
(xv) ***gestione dei processi di assunzione e incentivazione del personale;***
(xvi) ***gestione di omaggi, donazioni, borse di studio, convegni e congressi, spese di rappresentanza.***

5.4. Il sistema organizzativo generale

Tutte le fattispecie di attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

a) chiara descrizione delle linee di riporto;
b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della Pubblica Amministrazione; gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.

5.5. Principi generali di comportamento

MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ("**Decreto 231**") e un sistema organizzativo e procedure specifiche (che integrano le disposizioni del Codice Etico e, in genere, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.) atti a regolamentare l'attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231.
Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.
In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, qui integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere*;*
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

Gli Organi Sociali e i dirigenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (in via diretta) - i lavoratori dipendenti e i Consulenti e Partner (limitatamente) rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate

(artt. 24, 25 e 25 decies del d.lgs);

- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Fermo quanto sopra, nella gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano in MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. si ispira sempre a principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, in qualunque modo o forma, pratiche corruttive;
- porre in essere comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato considerate nel Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo nel presente Protocollo, nonché nel Decreto 231 o nella legislazione recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Si precisa, inoltre, che è fatto, tra l'altro, espresso divieto di:

a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
b) qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
i) promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

In nessun caso le assunzioni e, in generale, la gestione del personale possono costituire occasioni di possibili "scambi di favore" con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

I contatti con le autorità competenti in materia di lavoro devono avvenire in condizioni di correttezza e trasparenza e devono essere documentati dai soggetti coinvolti (consulenti esterni e/o funzioni aziendali a seconda dei casi).
In caso di controlli, ispezioni ed attività simili da parte della Pubblica Amministrazione, è fatto obbligo predisporre adeguata documentazione (se possibile); i rapporti con le autorità sono gestiti esclusivamente dai soggetti autorizzati da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.
È fatto obbligo a tutti di rispettare le procedure aziendali per la gestione e approvazione degli ordini d'acquisto, per la gestione del ciclo fatture passive, per l'acquisizione degli ordini e relative attività e, in genere, ogni regola o policy aziendale applicabile alla selezione e gestione dei partner, agenti, fornitori e consulenti o collaboratori e la stipulazione dei relativi contratti.
In caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione gestiti tramite soggetti esterni (ad esempio, professionisti, consulenti), gli stessi devono impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. e nelle disposizioni di leggi (nazionali ed estere).
Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) (es. clausole risolutive espresse, penali).

I rapporti con i consulenti o i professionisti devono essere formalizzati per iscritto ed i relativi compensi devono essere conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal consulente/professionista in linea con le condizioni di mercato, tenuto anche conto della relativa area geografica.

Nei contratti con tali soggetti deve essere disciplinata (anche tramite documenti separati) la conseguenza della violazione del Decreto 231.
Parimenti, (se applicabile) gli incarichi a legali sono conferiti in base ad un mandato scritto.
Nel rispetto delle norme professionali, devono essere formalizzati l'oggetto del mandato ed i criteri per la determinazione degli onorari, per quanto possibile.
Lo svolgimento delle prestazioni deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza e del divieto di attuare qualsiasi forma di corruzione in atti giudiziari.
Periodicamente, i legali devono informare sull'attività svolta.

5.6. Il sistema delle deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. è (e deve essere) strutturato in modo da garantire l'attribuzione di responsabilità, la segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che contabilizzano e coloro che controllano le operazioni svolte all'interno di attività a rischio reato e il rispetto di una serie di principi di controllo adottati da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., il tutto in conformità al sistema di *corporate governance* e al sistema organizzativo attuato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
In ogni caso, nessuno può gestire in autonomia un intero processo in applicazione del principio di separazione di funzioni attuato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
L'Organo Amministrativo, i Dirigenti, i responsabili delle funzioni coinvolte nelle attività a rischio reato e nei relativi processi strumentali, nonché i collaboratori coinvolti nella gestione di attività a rischio, sono ritenuti "responsabili" e referenti diretti di ogni singola operazione a rischio compiuta direttamente o nell'ambito della funzione di riferimento.
Con riferimento alle deleghe e procure, coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di una delega in tal senso, in cui sono specificati in modo chiaro i limiti e l'oggetto della delega.
Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.
Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.
I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso e - ove occorra - anche di procura;
b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
   - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
   - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

A nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti in base alla funzione ricoperta dal soggetto interessato, valutato il relativo livello gerarchico, e nel rispetto delle procedure aziendali e dei livelli di poteri ed autorizzazione ivi previsti.

Il sistema delle deleghe e delle procure deve conciliare la posizione di ciascun soggetto e la relativa responsabilità con i poteri conferiti. In ogni caso, qualora un soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

5.7. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- ***segregazione delle attività:***
  si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ***esistenza di procedure/norme/circolari:***
  devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ***poteri autorizzativi e di firma:***
  i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ***tracciabilità:***
  Ogni operazione, transazione ed azione deve essere sempre verificabile, documentata, coerente e congrua.
  Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di procedere all'effettuazione di controlli sulle caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e di individuare il soggetto che ha autorizzato, registrato, effettuato e verificato l'operazione stessa.

Al fine di salvaguardare i dati da rischi di distruzione, di perdita, di diffusione non autorizzata, di uso improprio, è possibile avvalersi delle misure di sicurezza attuate per la protezione dei dati personali e per l'utilizzo dei sistemi informatici applicato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

I responsabili di ciascuna funzione aziendale svolgono un'attività di controllo e monitoraggio sulle attività svolte all'interno della propria funzione, con particolare riguardo a quelle attività sensibili a rischio reato e sulle relative aree di supporto individuate nella Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili.
Tale attività riguarda, tra l'altro, le seguenti aree:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (in senso lato);
- acquisti di materiali e servizi, rapporti con partner, agenti, consulenze ed incarichi professionali;
- selezione, assunzione e gestione del personale; rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- flussi monetari e finanziari.

In aggiunta agli obblighi informativi di carattere generale previsti nel Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo e nel Codice Etico, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:

- all'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi;
- al ricevimento di richieste od offerte, esplicite od implicite, da parte di interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- all'inizio di un'ispezione, di un controllo o alla richiesta di documentazione da parte di Pubbliche Amministrazioni od Autorità di Vigilanza;
- agli aspetti più significativi che emergono dalle predette attività;
- agli aspetti più significativi:
  (i) degli incarichi di consulenza o gestione del personale;
  (ii) della gestione dei rimborsi spese ed anticipi o delle donazioni ed altre liberalità;
  (iii) della gestione dei flussi monetari e finanziari;
  (iv) degli esiti dei controlli effettuati (ad esempio, segnalando eventuali anomalie, atipicità, eventuali sospetti);
- ad eventuali cambiamenti organizzativi ed agli aggiornamenti delle deleghe o procure;
- ad eventuali mutamenti nelle aree a rischio reato e nelle relative aree di supporto;
- a tutte le più significative operazioni effettuate nelle aree a rischio reato e nelle relative aree di supporto, non contemplate nel presente elenco;
- ogni altra notizia, di cui si sia a conoscenza, relativa ad illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al paragrafo che precede, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

(i) trattativa pubblica e privata con la PA

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili*:*

- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa privata).
- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa pubblica).

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- una chiara descrizione di compiti, ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
- la segregazione delle funzioni titolari delle attività di analisi della richiesta del cliente, elaborazione e approvazione dell'offerta;
- la formale autorizzazione come previsto dal sistema di deleghe e procure;
- la segregazione delle funzioni incaricate delle attività di negoziazione con i clienti delle varianti contrattuali (modifica di ordine precedentemente emesso);
- la priorità di utilizzo delle piattaforme telematiche deputate dalla P.A. in relazione agli adempimenti per cui la Società viene in contatto con l'Ente e solo in via sussidiaria, tramite contatto personale (verbale, telefonico, via email);
- la tracciabilità dell'attività svolta, per quanto concerne le attività su nuovi clienti o per nuovi servizi su clienti in portafoglio, con il supporto dell'Ufficio Amministrativo e della Funzione Tecnico Commerciale;
- l'archiviazione della documentazione delle varie fasi in cui si articola lo svolgimento dell'attività sensibile;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- le modalità di gestione della sicurezza dei dati e della struttura di accesso a tali sistemi;
- il monitoraggio periodico del servizio erogato in sede di esecuzione del contratto.

(ii) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazione, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali;
(iii) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di contributi, erogazioni, finanziamenti e/o crediti di imposta;

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la priorità di utilizzo delle piattaforme telematiche deputate dalla P.A. in relazione agli adempimenti per cui la Società viene in contatto con l'Ente e solo in via

sussidiaria, tramite contatto personale (verbale, telefonico, via email);

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e di presentazione della domanda e di gestione della concessione e/o dell'autorizzazione, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- la definizione, chiara e precisa di ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni e/o autorizzazioni e/o certificazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la concessione e/o autorizzazione e/o la certificazione (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione della concessione e/o autorizzazione);
- l'individuazione della funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della Pubblica Amministrazione concedente, cui conferire apposita delega e procura;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la formalizzazione delle attività di elaborazione dei dati e predisposizione della documentazione da trasmettere, di controllo sulla correttezza e completezza di dati e documentazione prima della presentazione al soggetto pubblico;
- l'archiviazione di tutta la documentazione e la modulistica trasmessa nell'ambito della gestione dei rapporti con soggetti pubblici ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni e licenze.

(v) gestione di verifiche, accertamenti e ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- Gestione degli adempimenti relativi alla attività e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti in tema di sicurezza, trasporto e gestione rifiuti;
- Gestione visite ispettive da parte dell'Amministrazione Tributaria e Organi di Polizia Tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.);
- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con organi di controllo della Pubblica Amministrazione nell'ambito di accertamenti e verifiche ispettive;
- il conferimento di una procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- l'indicazione dei casi in cui interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Organismo di Gestione, con l'individuazione delle modalità;
- la formalizzazione delle modalità di gestione di accertamenti e visite ispettive;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

Per il dettaglio relativamente alla "gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni" si rinvia espressamente a quanto stabilito nella Parte Speciale "Salute e Sicurezza".

Per quanto concerne, invece, le visite ispettive si specifica quanto segue:

- il responsabile della reception riceve l'ispettore e accerta il motivo e la natura dell'ispezione;
- il responsabile della reception provvede, quindi, a contattare il referente interno in funzione della natura dell'ispezione;
- in caso di assenza del referente il responsabile della reception contatta il referente stesso telefonicamente o, nel caso di irreperibilità, i vertici aziendali;
- il personale della reception attende l'arrivo del referente insieme all'ispettore o, in alternativa, invita l'ispettore ad accomodarsi in sala di aspetto;
- nessun'altro dipendente dell'azienda in questa fase è autorizzato ad intrattenere rapporti con gli ispettori;
- al ricevimento degli ispettori il referente accerta le loro generalità, acquisendo l'eventuale documentazione relativa all'ispezione (ad es. atti della procura), le ragioni che giustificano la verifica e l'oggetto della medesima;
- il referente, in funzione della natura e dell'oggetto dell'ispezione, contatta eventuali altri responsabili di Funzione qualificati per supportare gli ispettori nell'esercizio della loro attività;
- il referente è tenuto ad informare immediatamente i vertici aziendali dell'avvio

dell'attività ispettiva e a relazionare, durante l'esecuzione dell'ispezione, sull'avanzamento della stessa;

- al termine dell'ispezione è obbligo del referente, in funzione delle modalità di verbalizzazione relative alle differenti tipologie di ispezioni, curare la redazione di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- il referente è tenuto a verificare che il verbale di ispezione o di constatazione riporti fedelmente e correttamente le evidenze riscontrate e ad informare conseguentemente il legale rappresentante o il procuratore delegato alla sottoscrizione del verbale su eventuali inesattezze riportate in sede di verbalizzazione;
- la sottoscrizione del verbale di ispezione o constatazione è riservata in via esclusiva alla persona del legale rappresentante o di un procuratore a ciò espressamente delegato;
- la Società predispone apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza.

(vi) gestione, anche tramite consulente esterno, degli adempimenti previdenziali/assicurativi (Inps, Inail e altri istituti)

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: attività relative alla selezione e gestione del personale.
La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- la priorità di utilizzo delle piattaforme telematiche deputate dalla P.A. in relazione agli adempimenti per cui la Società viene in contatto con l'Ente e solo in via sussidiaria, tramite contatto personale (verbale, telefonico, via email);
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui conferire apposita delega e procura.

(vii) gestione degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie e negoziazione/sottoscrizione di convenzioni

Anche le attività sensibili in oggetto sono riconducibili alla attività relative alla selezione e gestione del personale.
La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- la priorità di utilizzo delle piattaforme telematiche deputate dalla P.A. in relazione agli adempimenti per cui la Società viene in contatto con l'Ente e solo in via sussidiaria, tramite contatto personale (verbale, telefonico, via email);
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla Pubblica Amministrazione (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, con conseguente conferimento di apposita delega e procura ad personam.

(viii) gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza per la verifica dei requisiti previsti dalle attestazioni ricevute e rappresentanza della società nei procedimenti con le amministrazioni pubbliche abilitate all'accertamento di imposte, tasse e tributi.

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali.
La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con Autorità Giudiziaria e Autorità di Vigilanza nei casi di trasmissione di informative disciplinate da specifiche normative ovvero di trasmissione di dati su formali richieste;
- la formalizzazione delle attività di analisi e valutazione delle richieste di dati inoltrate;
- dall'Autorità Giudiziaria e dalle Autorità di Vigilanza, di elaborazione e predisposizione dei dati richiesti, di controllo sulla correttezza e completezza dei dati richiesti prima della trasmissione;
- la segregazione delle funzioni per lo svolgimento delle attività di produzione, controllo e trasmissione dei dati richiesti;
- l'attribuzione di una apposita delega per la sottoscrizione della documentazione

e della modulistica da inviare all'Autorità Giudiziaria e alle Autorità di Vigilanza;

- l'archiviazione di tutta la documentazione ricevuta e trasmessa nell'ambito della gestione dei rapporti con Autorità Giudiziaria e Autorità di Vigilanza.

(ix) installazione, manutenzione, attività di presidio e di gestione di sistemi informativi o software per la pubblica amministrazione durante l'esecuzione dell'attività aziendale

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica. La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la formalizzazione delle attività di valutazione delle richieste di modifica e aggiornamento, di approvazione e di esecuzione delle modifiche su dati o software;
- la segregazione delle funzioni relativamente alle attività di autorizzazione, effettuazione e controllo delle modifiche e degli aggiornamenti sui dati contenuti nei Registri o dei software per la gestione dei registri;
- la definizione di diversi livelli di autorizzazione in relazione alla periodicità/rilevanza/entità/motivazione della modifica su dati o software;
- l'esistenza di liste di abilitazione degli accessi ai sistemi informativi;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d. lgs. 196/03, nel Regolamento UE 2016/679 e nelle best practice internazionali.

(x) contatti con potenziali clienti pubblici durante le attività di marketing comunicazionale

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'individuazione della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, cui conferire apposita delega e procura;
- le regole comportamentali che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e massima collaborazione e lo svolgimento dell'attività nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

(xi) gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali e procedimenti arbitrali

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività.
- Gestione contenzioso tributario.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase

giudiziale;

- le modalità e i termini per la repentina trasmissione della contestazione dalla funzione deputata alla ricezione alla funzione Legale;
- la predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibili con finalità di verifica e coordinamento reciproco. La funzione Legale svolge compiutamente l'attività di coordinamento dalla segnalazione della contestazione, al contatto con i consulenti legali esterni sino alla chiusura del contenzioso giudiziale o extra-giudiziale;
- le modalità e i termini per la trasmissione della documentazione alla funzione Legale la quale provvederà ad inoltrarla al consulente esterno;
- le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura ad litem, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia. In particolare, è previsto che eventuali transazioni e/o conciliazioni vengano condotte dai vertici aziendali oppure da apposito soggetto da questi delegato tramite procura ad hoc;
- le modalità di selezione dei legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa. In particolare, i consulenti legali esterni sono scelti all'interno di professionisti altamente specializzati nei vari settori;
- le modalità di archiviazione della documentazione. A tal fine la Funzione Legale provvede ad archiviare copia - in formato cartaceo ed elettronico - di tutta la documentazione prodotta dai consulenti legali esterni e delle comunicazioni intercorse tra questi e la Società.

(xii) approvvigionamento

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Acquisto di beni e servizi di business.
La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare, nell'ambito delle macrocategorie (diretti, indiretti, servizi, ecc.);
- le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (RDA – richiesta di acquisto, selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni); in particolare il fabbisogno viene espresso dalla Direzione interessata mediante l'emissione di una RDA che viene presa in carico dalla Direzione Acquisti;
- la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- il monitoraggio dei limiti di subappalto previsti dalla legge;
- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

(xiii) consulenze

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: acquisto di servizi di consulenza e realizzazione di partnership commerciali.
La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno dell'Albo fornitori);
- la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- le modalità di determinazione dei compensi;
- l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- la definizione di una contrattualistica standard.

(xiv) contratti con partner commerciali per la costituzione di ATI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: acquisto di servizi di consulenza e realizzazione di partnership commerciali.
La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le modalità di esame e selezione dei partner utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- le modalità di determinazione delle quote di partecipazione;
- i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione dei partner commerciali;
- la formalizzazione del contratto ed il conferimento - laddove necessario - di una specifica procura a rappresentare la società dinanzi alla P.A., nella quale sono indicate le modalità ed i termini di esercizio della delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura. Si precisa che, nel caso in cui la Società decida di costituire una ATI, è prevista la possibilità di una verifica preliminare da parte della funzione Affari Legali (anche esterna) sull'adeguatezza del regolamento dell'Associazione;
- la definizione di una contrattualistica standard;
- l'obbligo di rendiconti periodici dell'attività svolta.

(xv) gestione dei flussi finanziari

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa privata).
- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa pubblica).
- Attività relative alla selezione e gestione del personale.
- Acquisto di servizi di consulenza e realizzazione di partnership commerciali

- Acquisto di beni e servizi di business.
- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali ed erogazioni liberali.
- Gestione delle spese di rappresentanza.

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie deve contenere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e di controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- una disciplina delle condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali. I limiti della gestione dovranno essere definiti dall'Organo amministrativo attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative della Società;
- la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

(xvi) gestione dei processi di assunzione e incentivazione del personale

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Attività relative alla selezione e gestione del personale.

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- un sistema strutturato di valutazione dei candidati, quadri e dirigenti, e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato. In particolare, il processo di selezione dei dipendenti deve essere basato sul principio della puntuale valutazione delle capacità tecnico-professionali del candidato e della tracciabilità delle informazioni acquisite ai fini di tale valutazione (es. curriculum vitae, eventuali test di valutazione delle capacità rispetto ai requisiti richiesti dall'Azienda, ecc.). Dovranno, inoltre, essere acquisite tutte le informazioni atte a valutare eventuali profili di sensibilità rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 nonché le dichiarazioni del candidato in merito all'assenza di conflitto di interessi;
- l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità alla Direzione Personale e Organizzazione;

- la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:
  (i) livelli professionali di applicazione;
  (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
  (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione.
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo;
- le regole per la disciplina delle modalità di gestione, ruoli e responsabilità del processo di assunzione di personale dipendente in caso di acquisizione di appalti pubblici.

(xvii) gestione di omaggi, donazioni, borse di studio, convegni e congressi, spese di rappresentanza

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali ed erogazioni liberali.
- Gestione delle spese di rappresentanza.

La regolamentazione deve prevedere:

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni e borse di studio;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell'attività di vigilanza.
L'Organismo di Vigilanza effettua verifiche periodiche, anche a campione, sul rispetto delle disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisponendo adeguata documentazione sulle verifiche e relativi esiti, con particolare riguardo ad eventuali anomalie, atipicità o non conformità riscontrate ed alle necessarie azioni correttive. L'attuazione da parte degli organi competenti delle azioni correttive è oggetto di un successivo controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.
In particolare, l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione:

- sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio dell'attività nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- sul rispetto del sistema di attribuzione della responsabilità, dei livelli autorizzativi e del sistema di deleghe e procure, nonché sull'aggiornamento tempestivo delle deleghe e procure, quando necessario;
- sul rispetto del principio di tracciabilità;
- sul rispetto dei poteri di spesa e, in generale, sulla gestione delle spese e dei flussi finanziari;
- sull'effettiva applicazione delle procedure in tema di rimborsi spesa ed anticipi;
- sulla congruità dei prezzi/corrispettivi/provvigioni/compensi ecc. praticati;
- sul rispetto delle procedure aziendali a presidio delle attività a rischio reato e dei processi strumentali alle attività a rischio.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.
A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.
I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale (se esistente), nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Regolamento omaggi e liberalità

Rev. novembre 2025

Sommario

I. Funzioni coinvolte 3
II. Iter autorizzativi 3
III. Procedura 3
1. Definizioni 3
2. Omaggi a favore di terzi 4
2.1. Principi in tema di omaggi a favore di terzi 4
2.2. Modalità operative in tema di omaggi a favore di terzi 5
3. Liberalità a favore di terzi 5
3.1. Principi in tema di liberalità a favore di terzi 5
3.2. Modalità operative in tema di liberalità a favore di terzi 6
4. Sponsorizzazioni a favore di terzi 6
4.1. Principi in tema di sponsorizzazioni a favore di terzi 6
4.2. Modalità operative in tema di sponsorizzazioni a favore di terzi 7
5. Omaggi e liberalità offerti da terzi 7
5.1. Principi in tema di omaggi offerti o ricevuti da terzi 7
5.2. Modalità operative in tema di omaggi offerti o ricevuti da terzi 8
6. Norme comportamentali 9
6.1. Omaggi liberalità e sponsorizzazioni da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. verso terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., pubbliche amministrazioni) 9
6.2. Omaggi liberalità e sponsorizzazioni da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. verso terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., pubbliche amministrazioni) 9
IV. Documentazione a supporto 10
V. Controllo 10

I. Funzioni coinvolte:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- I Consiglieri Delegati;
- CFO (Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo);
- Responsabile dell'ufficio commerciale;
- Responsabile di funzione.

II. Iter autorizzativi:

Tutte le proposte di omaggi, e/o di sponsorizzazioni e/o liberalità a favore di terzi devono essere sottoposte all'approvazione ultima:

- del Presidente per quanto riguarda gli omaggi;
- del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda le liberalità;
- del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda le sponsorizzazioni superiori a euro 50.000,00 per singola operazione;
- del Presidente per quanto riguarda le sponsorizzazioni inferiori o pari a euro 50.000,00 per singola operazione;

Una volta intervenuta, previo parere del CFO, l'autorizzazione da parte dell'Organo competente, spetterà a seguito della delibera:

- al Responsabile dell'ufficio acquisti, dare corso alla esecuzione, mediante acquisto degli omaggi;
- al Responsabile dell'ufficio Commerciale, dare corso alla esecuzione, mediante consegna degli omaggi o esecuzione delle sponsorizzazioni.

III. Procedura:

1. Definizioni:

a) per "*omaggio*" si intende:
   i. qualsiasi bene o utilità dato da un dipendente della Società, o da chiunque agisca su indicazione della Società stessa, a terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con la Società, Pubbliche Amministrazioni);
   ii. qualsiasi bene o utilità ricevuta da personale della Società da terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con la Società, Pubbliche Amministrazioni);

b) per "*liberalità*" si intendono le somme donate o elargite a favore di soggetti terzi (organismi, associazioni o privati) per il sostegno di iniziative di carattere umanitario e sociale volte a creare un valore aggiunto per la Società anche in termini etici, civili e morali;

c) per "*sponsorizzazione*" si intende il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società, con l'obiettivo ultimo di accrescere la notorietà ed il prestigio della stessa.

2. Omaggi a favore di terzi

2.1. Principi in tema di omaggi

Per incentivare la creazione di relazioni commerciali, il Presidente ha facoltà di autorizzare proposte di omaggi a favore di terzi.

Tali proposte possono essere formulate anche da un singolo Consigliere o da un responsabile di funzione che inoltrerà la richiesta al CFO, che fornirà il proprio parere, per la successiva sottoposizione al Presidente. Tutte le proposte devono essere sottoposte all'approvazione ultima da parte del Presidente.

Il CFO, prima di trasmettere la richiesta al Presidente, dovrà verificare preventivamente che:

a) gli omaggi oggetto della proposta non possano creare anche solo la semplice apparenza di un'eccessiva influenza. Tale restrizione si applica alla proposta di omaggi a clienti, rappresentanti di clienti, anche potenziali, a fornitori o ad altri partners commerciali, e a concorrenti nonché agli omaggi offerti ai loro ed ai propri familiari e ad altri soggetti con cui siano intercorse relazioni personali;
b) l'omaggio oggetto della proposta non deve mettere mai in difficoltà MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. né tantomeno creare nocumento alla reputazione della stessa. Gli omaggi offerti per conto di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. non devono mai includere elementi che il pubblico potrebbe trovare inaccettabili o inappropriati in un contesto commerciale;
c) i pranzi/cene e gli intrattenimenti di lavoro oggetto della proposta non siano frequenti e siano conformi alle pratiche commerciali accettate, nonché giustificate dallo scopo di creare ulteriori relazioni commerciali. Tali pranzi/cene ed intrattenimenti non dovranno essere stravaganti per natura e non devono superare il valore di 50 euro a persona;

In ogni caso, non sono mai ammesse le seguenti proposte di omaggi a favore di terzi:

- omaggi di valore superiore ai 250 euro;
- omaggi a personale della Pubblica Amministrazione e comunque inerenti beni non prodotti da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- denaro contante, prestiti, azioni o *stock options* (di qualsiasi valore);
- ogni omaggio o intrattenimento di lavoro offerto per ricevere in cambio un'offerta analoga (di qualsiasi valore);
- qualsiasi oggetto che sia illegale o sessualmente esplicito (di qualsiasi valore);
- qualsiasi oggetto che possa generare l'apparenza di una scorrettezza o di un conflitto di interessi (di qualsiasi valore);
- qualsiasi oggetto scambiato durante una gara o la negoziazione di un contratto (di qualsiasi valore).

Qualsiasi dipendente che venga a conoscenza o sospetti attività di corruzione, o a cui sia stato richiesto di effettuare un pagamento improprio, ha l'obbligo di comunicarlo all'organismo di vigilanza.

2.2. Modalità operative in tema di omaggi

Le modalità operative per la concessione di omaggi a favore di terzi sono così previste:

a) Il responsabile di funzione che intende proporre una richiesta di concessione di omaggi a favore di terzi, deve inoltrare al CFO, per la successiva sottoposizione al Presidente, una specifica richiesta che riporti la descrizione dell'omaggio, il costo unitario, la quantità, il nominativo dei beneficiari, la data dell'erogazione e le motivazioni.
b) Il CFO esamina la richiesta del proponente di cui al precedente punto a) e, eventualmente la sottopone al Presidente.
c) In caso di positiva autorizzazione della proposta di concessione di omaggi a favore di terzi, il responsabile dell'ufficio acquisti provvede a dar corso all'acquisto degli omaggi.
d) A seguire, il responsabile dell'ufficio commerciale provvede alla consegna degli omaggi acquistati. La consegna al beneficiario verrà effettuata alla contestuale presenza di almeno un altro dipendente della società.

Fanno eccezione, alle modalità operative di cui ai precedenti punti, i pranzi/cene e gli intrattenimenti di lavoro concesse a terzi. Queste potranno essere autorizzate dal Presidente a condizione che queste spese:

- non siano frequenti;
- siano conformi alle pratiche commerciali accettate;
- siano giustificate dallo scopo di creare ulteriori relazioni commerciali;
- non superino il valore di 50 euro a persona.

L'ufficio del personale tiene un registro di tutti gli omaggi erogati (omaggi, liberalità, pranzi/cene, intrattenimenti di lavoro) e dei relativi beneficiari, che aggiorna tempestivamente. Tale registro è a disposizione dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza per quanto di competenza.

3. Liberalità a favore di terzi

3.1. Principi in tema di liberalità

Al fine di sostenere iniziative di carattere umanitario e sociale volte a creare un valore aggiunto per la Società anche in termini etici, civili e morali, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di autorizzare proposte di concessione di liberalità a favore di terzi. Tali proposte possono essere formulate anche da un singolo Consigliere o dal Presidente o da un responsabile di funzione che inoltrerà la richiesta al CFO, per la successiva sottoposizione al Presidente. Tutte le proposte devono essere sottoposte all'approvazione ultima da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il CFO, prima di trasmettere la richiesta al Presidente, dovrà verificare preventivamente che:

a) le liberalità e oggetto della proposta non possano creare anche solo la semplice apparenza di un'eccessiva influenza;
b) la liberalità oggetto della proposta non deve mettere mai in difficoltà MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. né tantomeno creare nocumento alla reputazione della stessa. Le liberalità offerte non devono mai includere elementi che il pubblico potrebbe trovare inaccettabili o inappropriati;

c) che la liberalità non ecceda o non contribuisca ad eccedere il budget annuo stabilito dalla Società per quanto riguarda la massima spesa per liberalità.

In ogni caso, non sono mai ammesse le seguenti proposte di liberalità a favore di terzi:

- liberalità a personale della Pubblica Amministrazione;
- denaro contante, prestiti, azioni o *stock options* (di qualsiasi valore);
- ogni liberalità offerta per ricevere in cambio un'offerta analoga (di qualsiasi valore);
- qualsiasi liberalità che possa generare l'apparenza di una scorrettezza o di un conflitto di interessi (di qualsiasi valore);
- qualsiasi liberalità scambiato durante una gara o la negoziazione di un contratto (di qualsiasi valore).

Qualsiasi dipendente che venga a conoscenza o sospetti attività di corruzione, o a cui sia stato richiesto di effettuare un pagamento improprio, ha l'obbligo di comunicarlo all'organismo di vigilanza.

3.2. Modalità operative in tema di liberalità

Le modalità operative per la concessione di liberalità a favore di terzi sono così previste:

a) Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo massimo annuo di spesa relativa a liberalità a favore di terzi (budget per liberalità);
b) Il responsabile di funzione che intende proporre una richiesta di concessione di liberalità a favore di terzi deve inoltrare al CFO, per la successiva sottoposizione al Presidente, una specifica richiesta che riporti la descrizione e l'importo della liberalità, il nominativo dei beneficiari, la data dell'erogazione e le motivazioni.
c) Il CFO esamina la richiesta del proponente di cui al precedente punto a) e, eventualmente, la sottopone al Presidente.
d) Se il Presidente ritiene conveniente la proposta la sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
e) In caso di positiva autorizzazione della proposta di liberalità a favore di terzi, il CFO dà autorizzazione all'ufficio amministrativo di provvedere al pagamento, previa verifica degli estremi contrattuali.

L'ufficio del personale tiene un registro di tutte le liberalità erogate (omaggi, liberalità, pranzi/cene, intrattenimenti di lavoro) e dei relativi beneficiari, che aggiorna tempestivamente. Tale registro è a disposizione dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza per quanto di competenza.

4. Sponsorizzazioni a favore di terzi

4.1. Principi in tema di sponsorizzazioni

Per incentivare la creazione di relazioni commerciali e al fine di aumentare la visibilità della società, l'Organo Amministrativo ha facoltà di autorizzare proposte di sponsorizzazione a favore di terzi.

In particolare:

- le sponsorizzazioni non superiori a euro 50.000,00 per singola operazione possono essere autorizzate dal Presidente;
- le sponsorizzazioni superiori a euro 50.000,00 per singola operazione devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di sponsorizzazione possono essere formulate anche da un singolo Consigliere o dal Presidente o da un responsabile di funzione che inoltrerà la richiesta al CFO, per la successiva sottoposizione al Presidente e, ove necessario alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le proposte devono essere sottoposte all'approvazione ultima da parte dell'Organo Amministrativo con la distinzione di cui sopra.

Il CFO, prima di trasmettere la richiesta al Presidente, dovrà verificare preventivamente che:

a) le sponsorizzazioni oggetto della proposta non possano creare anche solo la semplice apparenza di un'eccessiva influenza. Tale restrizione si applica alla proposta di sponsorizzazioni a clienti, rappresentanti di clienti, anche potenziali, a fornitori o ad altri partners commerciali, e a concorrenti;
b) la sponsorizzazione oggetto della proposta non deve mettere mai in difficoltà MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. né tantomeno creare nocumento alla reputazione della stessa. Le sponsorizzazioni non devono mai includere elementi che il pubblico potrebbe trovare inaccettabili o inappropriati in un contesto commerciale;

4.2. Modalità operative in tema di sponsorizzazioni

Le modalità operative per le sponsorizzazioni a favore di terzi sono così previste:

a) Il responsabile di funzione che intende proporre una richiesta di sponsorizzazione, deve inoltrare al CFO, per la successiva sottoposizione al Presidente, una specifica richiesta che riporti la descrizione della sponsorizzazione, il costo, la durata, il nominativo dei beneficiari, la data dell'erogazione e le motivazioni.
b) Il CFO esamina la richiesta del proponente di cui al precedente punto a) e, eventualmente, la sottopone al Presidente.
c) Le sponsorizzazioni devono essere autorizzate/deliberate a seconda degli importi dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione secondo i limiti indicati al punto 4.1 che precede.
d) In caso di positiva autorizzazione della sponsorizzazione, il responsabile dell'ufficio commerciale provvede a dar corso alla formalizzazione delle sponsorizzazioni.
e) Dietro comunicazione di avvenuta formalizzazione da parte dell'ufficio commerciale, il CFO dà autorizzazione all'ufficio amministrativo di provvedere al pagamento, previa verifica degli estremi contrattuali.

5. Omaggi e liberalità offerti da terzi

5.1. Principi in tema di omaggi offerti o ricevuti da terzi

Non è mai ammissibile da parte del personale MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. richiedere un omaggio, o altra liberalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: un pranzo o una cena o intrattenimenti di lavoro, ecc.) ad un cliente o a un potenziale cliente, a un fornitore e/o partner commerciali, a personale delle pubbliche amministrazioni o a qualunque altro soggetto che abbia relazioni con MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

Per quanto attiene agli omaggi offerti da terzi, tutto il personale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. devono attenersi alle seguenti disposizioni:

a) *Omaggi di modico valore* (valutati dal ricevente di valore inferiore a 250 euro) – È il caso di regali natalizi e/o omaggi che indicativamente possono avere un valore (costo d'acquisto) inferiore a 250,00 euro (nel caso di personale della P.A., euro 50,00 di beni prodotti dall'azienda). In questi casi ogni dipendente/amministratore di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. può accettare l'omaggio offerto, ma al tempo stesso è obbligato a segnalare la circostanza al responsabile dell'ufficio del personale che annoterà l'omaggio ricevuto nell'apposito registro tenuto presso l'ufficio del personale. Il denaro contante non può essere mai ricevuto, indipendentemente dall'entità della somma.
b) *Omaggi superiore al modico valore* (valutati dal ricevente di valore superiore a 250 euro) - Non è mai ammissibile da parte del personale MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. accettare un omaggio di valore superiore a 250,00 euro.
c) *Liberalità* - L'azienda e i dipendenti tutti non possono per nessun motivo ricevere e accettare liberalità.
d) *Pranzi/cene ed intrattenimenti di lavoro* - Non è mai ammissibile da parte del personale MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. accettare pranzi e/o intrattenimenti di lavoro e/o che superino il valore di 250,00 euro a persona.

In ogni caso, non è mai ammissibile da parte del personale MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. l'accettazione dei seguenti omaggi e liberalità:

- omaggi di valore superiore ai 250,00 euro;
- liberalità (di qualsiasi valore);
- pranzi, cene ed intrattenimenti di lavoro (di importo singolo superiore a 250,00 euro a persona);
- denaro contante, prestiti, azioni o *stock options* (di qualsiasi valore);
- ogni omaggio o intrattenimento di lavoro offerto per ricevere in cambio un'offerta analoga (di qualsiasi valore);
- qualsiasi oggetto che sia illegale o sessualmente esplicito, compresi giochi d'azzardo (di qualsiasi valore);
- qualsiasi oggetto che possa generare l'apparenza di una scorrettezza o di un conflitto di interessi;
- qualsiasi oggetto scambiato durante una gara o la negoziazione di un contratto (di qualsiasi valore).

5.2. Modalità operative in tema di omaggi offerti o ricevuti da terzi

Tutti gli omaggi ricevuti e accettati nel rispetto delle presenti norme regolamentari devono essere immediatamente segnalati dal ricevente, senza eccezione di sorta, al

responsabile dell'ufficio del personale che annoterà l'omaggio ricevuto nell'apposito registro tenuto presso l'ufficio del personale.

L'ufficio del personale tiene un registro di tutti gli omaggi ricevuti e dei relativi beneficiari, che aggiorna tempestivamente. Tale registro è a disposizione dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza per quanto di competenza.

6. Norme comportamentali

6.1. Omaggi liberalità e sponsorizzazioni da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. verso terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., pubbliche amministrazioni)

Il personale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività in oggetto, è tenuto ad osservare quanto previsto nel presente protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate dal Codice Etico della Società, improntate a principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza, completezza e tempestività.

In particolare, è fatto divieto di:

- promettere o versare somme, promettere o concedere omaggi, beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni della stessa, nei rapporti con Funzionari Pubblici, rappresentanti delle forze politiche e di associazioni portatrici di interessi;
- eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- eludere in qualsiasi forma e modo le prescrizioni sopra riportate ed i principi ispiratori della presente policy;
- offrire direttamente o indirettamente denaro, omaggi, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi, anche a seguito di illecite pressioni.

Inoltre, si sancisce che:

- MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. può fornire contributi e sponsorizzazioni per sostenere iniziative proposte da Enti Pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge, e che promuovano i principi etici della Società;
- le sponsorizzazioni ed i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo ed artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per la Società;
- nel selezionare le iniziative da sostenere MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. opererà con estrema attenzione per evitare ogni possibile situazione di conflitto di interesse a livello personale o aziendale.

6.2. Omaggi ricevuti da personale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. da terzi parti

(partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., pubbliche amministrazioni)

Il personale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività in oggetto, è tenuto ad osservare quanto previsto nel presente protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate dal Codice Etico della Società, improntate a principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza, completezza e tempestività. In particolare:

- è fatto divieto di eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- eludere in qualsiasi forma e modo le prescrizioni sopra riportate ed i principi ispiratori della presente policy;

IV. Documentazione a supporto:

Deve essere conservata agli atti della società, sia in apposita cartella telematica, sia in cartaceo in apposito dossier dedicato, tutta la documentazione relativa alla procedura comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Autorizzazione dell'Organo Amministrativo competente;
- Parere del CFO;
- Documentazione inerente l'esecuzione dell'omaggio e/o liberalità e/o sponsorizzazione (in assenza: annotazione del responsabile delle operazioni compiute);
- Registro degli omaggi eseguiti e ricevuti.

V. Controllo:

La procedura rimane sottoposta alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati societari

rev. novembre 2025

Sommario

1. Premesse 3
2. Elenco dei Reati Societari Presupposto previsti dal d.lgs 231/2001 4
3. Principi di riferimento generali 12
   3.1. Il sistema organizzativo in generale 12
   3.2. Principi generali di comportamento 12
4. Le attività sensibili relative ai reati societari ai fini del d.lgs. 231/2001 14
5. Principi di riferimento relativi alle regolamentazione delle singole attività sensibili 16
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 21
7. Diffusione e informazione 22
8. Sanzioni 23

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati societari.
L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
Con specifico riferimento ai reati societari, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
(iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI REATI SOCIETARI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale "*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie* (…)".

Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) – "*[1] Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. [2] La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"*

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all' 1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art 2621 c.c.(così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

*

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) – "*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell´articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*".

*

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) - *[1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. [2] Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. [3] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all' 1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;

- nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell'art 2622 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa;
- nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

*

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) - *[1] Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. [2] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

*

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) - *[1] Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.
La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

*

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - *[1] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non*

possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. [2] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.
Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

*

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - *[1] Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. [2] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. [3] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

*

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - *[1] Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.
Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.
Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.
Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

*

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) - *[1] L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

L'art. 31 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile, prima dell'articolo 2630, l'art. 2629 bis.
La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del Organismo di Gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.
La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore o il componente dell'Organismo di Gestione, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli amministratori e al Organismo di Sorveglianza previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.
Si precisa inoltre che:

- soggetti attivi sono gli amministratori e i componenti dell'Organismo di Gestione;
- oggetto della comunicazione deve essere "ogni interesse in una determinata operazione della società" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale;
- l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

*

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - *[1] Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

*

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - *[1] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

*

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - *[1] Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato di cui all'art. 2636 prevede quindi una condotta caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno. Si qualifica come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l'effettiva determinazione della maggioranza assembleare.

*

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) – *[1] Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. [2] La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale"*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Questa particolare ipotesi di aggiotaggio si differenzia da quello comune di cui all'art. 501 c.p., in quanto reato proprio e si ritiene generalmente che le azioni o i titoli debbano essere della società di cui l'agente appartiene.
In merito alla condotta di "diffusione" si ritiene che sia sufficiente ad integrare il reato la comunicazione anche ad una sola persona la quale, successivamente, diffondi la notizia ad altre. La condotta tipica deve essere oggettivamente artificiosa, potendo essere realizzata sia in forma attiva che omissiva ma pur sempre con modalità di azione, di tempo e di luogo tali da poter incidere sul normale andamento dei titoli.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, a differenza dell'aggiotaggio comune che è punibile a titolo di dolo specifico, in questo caso il dolo è generico, in quanto il soggetto agente non deve operare al fine di turbare il mercato interno dei valori.
La fattispecie è qualificata come reato di pericolo, la cui consumazione non richiede la verificazione della effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma solo l'idoneità della condotta a produrre tale effetto.
Da rimarcare la modifica intervenuta con la Legge 132/2025 che ha introdotto la fattispecie aggravata dei fatti commessi mediante impiego di strumenti di intelligenza artificiale.

*

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) - *[1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette*

autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. [2] Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. [3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58. [3 bis] Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.
Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

L'art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma: "*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo*

*

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) – "*Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*.
In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".

*

Falso in prospetto (v. **art. 173-bis TUF** che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) – "*Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*"

Il reato di falso in prospetto consiste nella condotta posta in essere da chiunque esponga nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni od occulti dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto

La norma è diretta a tutelare l'integrità e la trasparenza dei mercati nonché il pubblico degli investitori.
L'illecito in esame si configura come reato comune e si realizza nell'esporre false informazioni, ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero all'interno dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.
L'elemento soggettivo del reato di falso in prospetto è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di ingannare i destinatari del prospetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri.
Il reato in esame rientra tra i reati di pericolo e, pertanto, si consuma con la sola esposizione di false informazioni o mediante l'occultamento di dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto.

*

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c. cfr. ora **art. 27 d.lgs 39/2010**) **-** "*1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.
5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' o promette l'utilità nonché' ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto".

Trattasi di ipotesi di falso prevista a carico dei responsabili della revisione legale che prevede il dolo specifico di ingiusto profitto, la consapevolezza della falsità, oltreché l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
3) il sistema disciplinare;
4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere*;*
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

3.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
c) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, dell'Organo di Sorveglianza;
i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI" AI FINI DEL D.LGS.231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

(i) predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi destinati al mercato;
(ii) gestione dei rapporti con gli organi di controllo;
(iii) operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
(iv) comunicazioni al mercato;
(v) comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee e riunioni Consiglio di Amministrazione;
(vi) principi generali di controllo

Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- ***segregazione delle attività***: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ***esistenza di procedure/norme/circolari***: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ***poteri autorizzativi e di firma***: i poteri autorizzativi e di firma devono:
  i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ***tracciabilità***: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari e che operano per conto o nell'interesse di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:
  a) essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
  b) contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto

della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto);

c) contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

d) contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali). Si vedano al riguardo gli esempi riportati nel paragrafo precedente.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

(i) Predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi destinati al mercato

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio.
La regolamentazione dell'attività prevede:

- funzioni interne di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del Bilancio e delle altre relazioni;
- modalità, tempi ed Enti coinvolti nella programmazione delle attività di chiusura;
- funzioni coinvolte nella redazione dei documenti allegati al Bilancio (Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione);
- modalità di trasmissione formale dei dati;
- la previsione di riunioni periodiche, possibilmente settimanali o bisettimanali, dei responsabili amministrativi con il Commercialista per la verifica della contabilità, delle registrazioni e delle valutazioni;
- la previsione di almeno una riunione tra Commercialista, i revisori, il collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima dell'approvazione del progetto di Bilancio da sottoporre all'Assemblea, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

- la definizione delle principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto, quali:
- la gestione della contabilità generale;
- la valutazione e stima delle poste di bilancio;
- la redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali;
- la predisposizione della documentazione relativa agli adempimenti fiscali;
- la definizione e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- la definizione di regole e responsabilità finalizzate alle verifiche dei valori di bilancio con specifici riferimenti alle attività di controllo sull'informativa finanziaria;
- la definizione di istruzioni rivolte alle Funzioni con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti alla Funzione Controllo, Amministrazione e

Finanza in relazione alle chiusure annuali e infrannuali, con quali modalità e la relativa tempistica;

- l'acquisizione da parte di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. della lettera che attesti la veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio consolidato e la previsione del medesimo sistema di attestazione per il bilancio civilistico della Società;
- lo svolgimento di una o più riunioni tra la società di revisione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, il responsabile contabilità e il CFO prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- l'obbligo di inoltrare all'ufficio amministrativo, eventuale richiesta motivata di modifica ai dati contabili da parte della Funzione che li ha generati. Deve essere, inoltre, data adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali;
- lo svolgimento, oltre che alle Funzioni/Strutture coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) alle Funzioni/Strutture coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio;
- l'utilizzo di un sistema (anche informatico) per la trasmissione di dati e informazioni alla funzione/struttura responsabile con procedure specifiche per la gestione degli accessi, con procedure, che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;
- l'attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione e approvazione dell'ipotesi di progetto di bilancio del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso, successiva all'approvazione dell'Assemblea, e alla relativa archiviazione.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. *25-ter* del Decreto (reati societari) si intendono inoltre richiamati i principi di controllo relativi alle aree a rischio "rapporti con i clienti (c.d. ciclo attivo)" e "rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo)" contenuti nella parte sociale, protocollo "corruzione privata" del presente modello.

In particolare, lo svolgimento dell'attività prevede altresì:

- esistenza di controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse;
- esistenza di regole formalizzate nei contratti infragruppo per la gestione della fatturazione tra le società del Gruppo;
- utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;

- la definizione e regolamentazione dei processi amministrativo-contabili della società nell'ambito di un modello di Governo e Controllo che garantisce la definizione dei ruoli, degli strumenti e delle modalità operative relative a tali processi e che preveda verifiche periodiche sull'attendibilità dei controlli previsti sulle principali fasi dei processi;
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (es. procedura piccola cassa);
- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- che i pagamenti siano effettuati: (a) previa autorizzazione scritta del Gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo, (b) solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto.

(ii) <u>Gestione dei rapporti con gli organi di controllo</u>

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio.
La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con la società di revisione prevede:

- una esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nella fattispecie di attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la

documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;

- l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal revisore o dal Collegio Sindacale;
- criteri di selezione della società di revisione contabile e norme per mantenere l'indipendenza del revisore o della società di revisione, nel periodo del mandato;
- la formalizzazione delle risultanze delle principali riunioni tenute con le società di revisione (ad esempio: quelli di apertura e chiusura lavori).

(iii) operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio, Gestione adempimenti in materia societaria.
La regolamentazione dell'attività prevede:

- una chiara identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla valutazione dell'operazione, predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali;
- il controllo della documentazione a supporto delle delibere degli Organi Sociali;
- l'esistenza di regole di gestione delle operazioni di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale;
- l'archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti.

(iv) comunicazioni al mercato

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio; comunicazioni sociali.
La regolamentazione dell'attività prevede:

- i soggetti autorizzati a fornire informazioni al mercato;
- la tipologia di informazioni;
- la tracciabilità delle informazioni fornite all'esterno.

(v) comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee e riunioni Consiglio di Amministrazione

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Gestione adempimenti in materia societaria.
La regolamentazione dell'attività prevede:

- devono essere strettamente osservate le norme di legge e statutarie sul funzionamento delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- devono essere adottate regole per l'esercizio: devono essere definite regole

formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;

- deve esistere una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di Assemblea.

(vi) altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Vengono inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- l'esistenza di direttive/norme comportamentali che prevedano l'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza;
- la tracciabilità e archiviazione nelle comunicazioni scritte alle autorità pubbliche di vigilanza nonché l'archiviazione delle richieste pervenute;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle previste dal d.lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e dalle *best practice* internazionali;
- esistenza di vincoli formalizzati (es. procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la Società.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.
Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.
L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

8. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati tributari

rev. novembre 2025

Sommario

1. Premesse 3
2. I reati tributari come richiamati dal d.lgs 231/2001 4
3. Funzione della parte speciale: i reati tributari 19
4. Principi di riferimento generali 20
   4.1. Il sistema organizzativo in generale 20
   4.2. Principi generali di comportamento 20
   4.3. Standard di controllo generali 22
   4.4. I contratti di servizio 23
5. Le attività sensibili relativi ai reati tributari ai fini del d.lgs 231/2001 24
6. Destinatari 25
7. Principi di comportamento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili 26
8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 32
9. Diffusione e informazione 33
10. Sanzioni 34

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati tributari.
L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
Con specifico riferimento ai reati di cui sopra, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che, nell'ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, pongono in essere attività critiche e a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
(iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. I REATI TRIBUTARI COME RICHIAMATI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati tributari, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
La rilevanza dei reati tributari quali reati presupposto che possono abilitare a una imputazione dell'ente è sancita dal recente art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001, articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 124/2019; modificato dalla L. n. 157/2019.
Tale norma prevede:
"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
[52-quinquies] Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, del DL 124/2019, convertito con modificazioni con la L. 157/2019".

Si riporta di seguito una descrizione dei reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001.

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 124/2019; modificato dalla L. n. 157/2019)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Natura del reato e bene giuridico protetto

L'art. 2 del DLGS 74/2000 individua un reato commissivo, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto (SU, 1235/2011), che si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi (Sez. 3, 37848/2017; Sez. 3, 52752/2014). La dichiarazione annuale, come è noto, è atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo, ma definitivo dell'evasione di quanto dovuto in forza della dichiarazione stessa; infatti la dichiarazione annuale "fraudolenta", ossia non solo mendace, ma caratterizzata altresì da un particolare "coefficiente di insidiosità" per essere supportata da un impianto contabile o documentale fittizio e non corrispondente alla realtà delle operazioni commerciali poste in essere, costituisce di certo la fattispecie criminosa ontologicamente più grave. È stato sottolineato che tale delitto di tipo commissivo e di mera condotta, ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non avendo rilievo le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse, con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si configura come ante factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito. Ciò in quanto il delitto di cui all'art. 2 citato è posto a tutela dell'interesse patrimoniale dello Stato a riscuotere ciò che è fiscalmente dovuto e nell'ambito e nei limiti in cui è dovuto in forza del diritto tributario (Sez. 3, 53318/2018).
L'interesse protetto dalla fattispecie di cui all'art. 2 DLGS 74/2000 è quello dell'Erario alla percezione dei tributi dovuti, prescindendo dalla realizzazione dell'evasione stessa, di qui l'illiceità penale della dichiarazione fraudolenta, trattandosi di reato di pericolo o di mera condotta (ed a consumazione istantanea), avendo il legislatore inteso rafforzare in via di anticipazione la tutela del bene giuridico protetto (SU, 1235/2011).

Consumazione del reato

I delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, DLGS 74/2000 si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Sez. 3, 43416/2019).
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (in applicazione di questo principio è stata considerato altresì irrilevante ai fini dell'estinzione del reato il fatto che l'imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle entrate della dichiarazione fraudolenta, ne avesse presentata un'altra corretta, entro il termine di cui all'art. 2, comma 7, DPR 322/1988, che sostituiva la precedente dichiarazione) (Sez. 3, 16459/2017).
In tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, DLGS 74/2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Sez. 3, 52752/2014).
Siccome per il perfezionamento del reato è necessario il dolo specifico, l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni

inesistenti deve sussistere al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, e non, invece, in quello, antecedente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa (Sez. 3, 37848/2017).

Elemento psicologico

Il fatto che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia costituito da una finalità (evasiva) ulteriore rispetto a quella diretta alla realizzazione dell'evento tipico (presentazione della dichiarazione fraudolenta) non esclude affatto, ma anzi presuppone, che il dolo richiesto per detta realizzazione sia invece quello generico, comprensivo, quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile appunto nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione materialmente posta in essere abbia ad oggetto fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, che detta azione sia finalizzata ad evadere le imposte dirette o l'IVA. Va anche ricordato, a questo proposito, che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (Sez. 3, 52411/2018).

Il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 DLGS 74/2000, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Sez. 3, 52411/2018).

Siccome per il perfezionamento del reato è necessario il dolo specifico, l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti deve sussistere al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, e non, invece, in quello, antecedente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa (Sez. 3, 37848/2017).

Il fatto che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia costituito da una finalità (evasiva) ulteriore rispetto a quella diretta alla realizzazione dell'evento tipico (presentazione della dichiarazione fraudolenta) non esclude affatto, ma anzi presuppone, che il dolo richiesto per detta realizzazione sia invece quello generico, comprensivo, quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile appunto nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione materialmente posta in essere abbia ad oggetto fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, che detta azione sia finalizzata ad evadere le imposte dirette o l'IVA. Va anche ricordato, a questo proposito, che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (Sez. 3, 25808/2016).

Il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all'art. 2 DLGS 74/2000, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extra-evasiva (Sez. 3, 27112/2015) e va ribadito che il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. Deve inoltre essere aggiunto che ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 2 non ha rilievo che non vi sia stata alcuna incidenza dell'annotazione in contabilità delle fatture per operazioni inesistenti quanto alla base imponibile ai fini delle imposte dirette (Sez. 3, 53318/2018).

Nel delitto di cui all'art. 2 DLGS 74/2000, il dolo è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima (in motivazione, la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti, donde è

esclusivamente al giudice penale che, sulla base degli elementi di fatto oggetto di libera valutazione ai fini probatori, compete accertare la configurabilità di eventuali illeciti penali) (Sez. 3, 19012/2015).

Nozione di operazioni inesistenti

Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'iva, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura; in definitiva, la fattispecie di cui all'art. 2 DLGS 74/2000 deve ritenersi ravvisabile, con riferimento all'evasione delle imposte dirette, solo laddove vengano in rilievo operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero vengano esposti nelle dichiarazioni dei costi mai sostenuti, mentre è solo in ordine all'evasione dell'IVA che rilevano, oltre alle operazioni oggettivamente inesistenti, anche quelle che integrino una simulazione soggettiva, cioè quando la fattura riporti l'indicazione di nominativi diversi rispetto agli effettivi partecipanti all'operazione imponibile; l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è infatti circostanza indifferente ai fini dell'IVA, dal momento che la qualità dei venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre, fondandosi il sistema dell'Iva sul presupposto che tale imposta sia versata a chi ha eseguito prestazioni imponibili, non entrando nel conteggio del dare ed avere ai fini Iva le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, per cui esporre dati fittizi anche solo soggettivamente significa creare le premesse per un rimborso al quale non si ha diritto (Sez. 3, 16768/2019).

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez. 3, 52411/2018).

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 2 DLGS 74/2000, assume rilievo anche l'inesistenza soggettiva dell'operazione, che si ha quando la prestazione oggetto di imposizione c'è stata, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nelle fatture (sul concetto di operazioni inesistenti in tema di reati tributari (Sez. 3, 38185/2017).

Concorso dell'extraneus

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 DLGS 74/2000 è reato proprio nel senso che di esso risponde colui che è tenuto, a norma delle leggi tributarie, alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ciò, peraltro, non esclude, alla stregua dei principi generali che regolano il concorso dell'extraneus nei reati propri, che anche costui possa essere chiamato a rispondere del reato in questione, essendo tuttavia necessario, a tale riguardo, che egli abbia posto in essere un comportamento che abbia contribuito, anche solo agevolandola, alla realizzazione della condotta posta in essere dall'autore principale (Sez. 3, 22304/2017).

L'amministratore della persona giuridica tenuta alla presentazione delle dichiarazioni tributarie, sebbene ricopra solo formalmente la predetta veste, è responsabile, se del caso in concorso con l'amministratore di fatto, quanto meno a titolo di dolo eventuale, nei reati fiscali derivanti dalla omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali, dovendo egli, per effetto della accettazione della carica rivestita, svolgere un'attività di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto (Sez. F, 42897/2018).

In tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal DLGS 74/2000 solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società. Deve, infatti, ricordarsi come il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell'operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 CC, in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi (Sez. 3, 47110/2013, richiamata adesivamente da Sez. F, 42897/2018).

Non risulta, almeno in giurisprudenza, alcuna controversia circa la configurabilità del concorso del commercialista con il contribuente né, in generale, nei reati previsti dal DLGS 74/2000, né, più in particolare, nei reati connessi a dichiarazioni. Invero, sin dall'entrata in vigore del DLGS 74/2000, si è affermato che il commercialista può concorrere, ex art. 110 CP, nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l'emittente di queste ultime (Sez. 3, 2834//2001). Lo stesso principio, inoltre, è stato affermato di recente in relazione al reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater DLGS 74/2000 (Sez. 3, 1999/2018). Più volte, inoltre, sono stati dichiarati inammissibili o rigettati ricorsi avverso decisioni di condanna del commercialista di una società per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quale concorrente con il legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, 7384/2019). Per quanto concerne l'individuazione delle modalità di partecipazione concorsuale rilevanti ex art. 110 CP, poi, è sufficiente rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (per un precedente in materia di concorso materiale, si confronti Sez. 4, 1236/2018, nonché, per precedenti in tema di concorso morale, SU,45276/2003, e Sez. 1, 7643/2015). Relativamente al profilo della colpevolezza, è incontestato, e condivisibile, l'indirizzo secondo cui il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 DLGS 74/2000, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (così, in particolare, Sez. 3, 52411/2018). Sulla base di tali principi, il contributo causale alla commissione dei reati di cui all'art. 2 DLGS 74/2000 può essere correttamente individuato già nelle azioni costituite dalla predisposizione e dall'inoltro delle dichiarazioni fiscali contenenti l'indicazione di elementi passivi fittizi supportati da fatture per operazioni inesistenti, trattandosi di condotte di sicura agevolazione materiale. Inoltre, un'ulteriore forma di contributo causale, rilevante se non altro come rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, è correttamente individuata nella complessiva attività di supporto per la "sistemazione" documentale di gravi violazioni contabili (Sez. 3, 28158/2019).

*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, DLGS 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

<u>Caratteristiche della fattispecie</u>

La fattispecie delineata dall'art. 3 DLGS 74/2000 è un reato a soggettività ristretta, potendo essere realizzato solo da coloro che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e a condotta bifasica che si articola in due segmenti: 1) la dichiarazione mendace e 2) l'attività ingannatoria a sostegno

del mendacio materializzato nella dichiarazione, attività ingannatoria che si risolve, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nella realizzazione di condotte tipiche tra loro alternative [= a) compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero b) ricorso a documenti falsi o c) ricorso a mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria] (Sez. 3, 15500/2019).

Elementi differenziali rispetto ad altri reati tributari

Il reato di frode fiscale ex art. 2 DLGS 74/2000 è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale, distinguendosi la frode sanzionata dall'art. 2 da quella di cui al successivo art. 3 non per la natura del falso, ma per il rapporto di specialità reciproca esistente tra le condotte previste dagli art. 2 e 3, nel senso che a un nucleo comune, costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, si aggiungono in chiave specializzante, da un lato (art. 2), l'utilizzazione di fatture e documenti analoghi relativi a operazioni inesistenti e, dall'altro (art. 3), una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie congiunta con l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, nonché la previsione di una soglia minima di punibilità. Tale orientamento deve essere ribadito anche all'indomani delle modifiche apportate dal DLGS 158/2015 all'art. 3 DLGS 74/2000. Mentre la disposizione previgente era articolata in tre segmenti distinti, ovvero una falsa dichiarazione dei redditi o Iva, una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie posta a base del predetto mendacio e una utilizzazione di "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento", con la modifica del comma 1 dell'art. 3, la struttura dell'illecito è stata semplificata, tramite l'eliminazione dell'elemento della "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" e una più articolata descrizione delle condotte artificiose. Dunque, la condotta illecita presenta ora una struttura "bifasica", passando attraverso l'effettuazione di operazioni simulate ovvero l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e, congiuntamente, a indurre in errore l'amministrazione finanziaria; peraltro, la soppressione del riferimento alle scritture contabili obbligatorie non significa che tale elemento abbia perso qualsiasi rilievo nella configurazione del reato, potendo la condotta essere integrata, oltre che compiendo operazioni simulate ovvero mediante mezzi fraudolenti, anche avvalendosi di "documenti falsi", i quali, ai sensi del nuovo comma secondo, valgono a integrare la condotta del reato solo in quanto "sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie" o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria". Il nuovo comma terzo dell'art. 3 stabilisce invece che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione o di emissione di altri documenti di rilievo probatorio analogo (come scontrini fiscali, documenti di trasporto, ecc.) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione nelle fatture o nei documenti ovvero nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali, dovendosi intendere che non sono sanzionati dalla norma comportamenti meramente omissivi, quali la sola mancata fatturazione o registrazione, essendo, invece, necessaria una condotta di natura commissiva nella quale il supporto fraudolento deve tradursi in espressioni (le operazioni simulate, l'utilizzo di documenti falsi o di altri artifici) oggettivamente distinte dalle mere violazioni contabili, funzionali a dare credibilità alla dichiarazione mendace e dotate dunque di una qualificata idoneità decettiva. Tanto premesso, deve tuttavia escludersi che il riferimento del nuovo comma 3 a talune ipotesi di fatturazione possa incidere sul rapporto tra i reati di cui agli art. 2 e 3 quale delineato sin qui dalla prevalente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, dovendosi innanzitutto evidenziare che è rimasta immutata la rubrica della norma incriminatrice, riferita alla "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", dove l'espressione "altri artifici" non può che essere letta in relazione alla norma precedente, ovvero l'art. 2, la cui rubrica è rimasta quella di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti", come pure non ha subito modifiche l'incipit dell'art. 3 ("Fuori dai casi previsti dall'articolo 2"), ciò a conferma della persistente natura residuale della fattispecie di cui all'art. 3 rispetto a quella prevista dall'art. 2. A ciò deve aggiungersi che non è cambiata neanche la definizione normativa cristallizzata nell'art. 1 lett. a) DLGS 74/2000, secondo cui per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, definizione questa che invero risulta riferibile sia alle falsità ideologiche che a quelle materiali, per cui tale distinzione, in tale ambito, non appare pertinente.

Viceversa, l'art. 1 lett. g-ter, introdotto dal DLGS 158/2015, definisce "mezzi fraudolenti", espressione richiamata dall'art. 3, le condotte artificiose attive, nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. Dunque, analizzando l'intero quadro normativo di riferimento, deve ritenersi che il profilo distintivo tra le fattispecie di cui agli art. 2 e 3 sia rimasto quello non dell'operazione compiuta, ma del modo in cui è documentata, rilevando dunque la natura dello strumento usato per commettere la dichiarazione fraudolenta, dovendosi cioè circoscrivere l'ambito applicativo dell'art. 2 alle ipotesi in cui la frode fiscale venga attuata mediante l'utilizzo di una fattura o altro documento avente "rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie", essendo indifferente in tal senso che la falsificazione sia di tipo ideologico o materiale. Il disvalore della condotta si incentrata infatti proprio nell'utilizzo, a supporto della dichiarazione fraudolenta di elementi passivi fittizi, di quella particolare documentazione contabile che corrisponda, sia pure apparentemente, ai requisiti precisati dall'art. 21, comma 2, DPR 633/1972, stante l'idoneità di tale strumento a trarre più facilmente in inganno l'amministrazione finanziaria. Del resto, è proprio la considerazione del particolare valore probatorio, sul piano tributario, dello strumento documentale utilizzato a supporto della dichiarazione fraudolenta di elementi passivi fittizi, che ha indotto il legislatore a non fissare alcuna soglia di evasione per la configurabilità di tale condotta illecita, soglia che invece compare e si giustifica nella residuale ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante "altri artifici", di cui all'art. 3 in ragione del fatto che, in tal caso, la condotta illecita viene realizzata attraverso comportamenti diversi dall'utilizzo di fatture o documenti equipollenti, cioè con il compimento di operazioni simulate o mediante l'avvalimento di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. I commi 2 e 3 dell'art. 3, a ben vedere, non smentiscono la previsione del comma 1, ma forniscono criteri interpretativi per l'individuazione dei documenti falsi o dei mezzi fraudolenti, criteri che, anche alla luce della loro portata esemplificativa, non consentono di affermare che la norma si applichi nel caso di frode fiscale realizzata tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, restando questo il campo applicativo esclusivo dell'art. 2, che a sua volta va letto congiuntamente alla norma definitoria di cui all'art. 1 lett. g-ter, suscettibile, come detto, di ricomprendere sia le falsità ideologiche che quelle materiali (Sez. 3, 6360/2019).

Tipologie di dichiarazioni rilevanti per il reato

L'art. 3 DLGS 74/2000 indica come strumenti dell'evasione le dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi senza ulteriori distinzioni, solo specificando in proposito che per dichiarazioni intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche (art. 1, lett. c). Assumono pertanto rilevanza in ambito penale tutte le dichiarazioni obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e tra esse - in assenza di qualsiasi specifica distinzione o riserva ad opera del legislatore - anche quella della fiscal unit presentata dall'ente controllante ai sensi degli artt. 122 TUIR e 9 DM 9.6.2004. Con essa la consolidante calcola il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti e liquida l'unica imposta dovuta o l'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo (art. 118, comma 1, TUIR). Le società controllate, secondo la disposizione di legge, sono tenute solamente a compilare il modello della propria dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società capogruppo la determinazione del proprio reddito complessivo (art. 121 TUIR); esse devono inoltre - ma solo per effetto della disciplina di esecuzione di cui all'art. 8 DM 9.6.2004, avente natura meramente amministrativa e non regolamentare secondo il disposto dell'art. 129 TUIR - presentare la stessa dichiarazione anche all'Agenzia delle entrate. La controllante è responsabile per la maggior imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione consolidata. Al di là dunque dalla questione teorica (definita in letteratura "tutta endotributaria") se la qualità di contribuente spetti o meno alla consolidante in quanto tale (a prescindere cioè dalla circostanza che sia dotata di una propria capacità reddituale), se essa possa attribuirsi a ciascuna consolidata e se si configuri autonomia soggettiva del gruppo societario rispetto ai singoli aderenti, le norme delineano un sistema in cui è con la dichiarazione consolidata che si assolve l'obbligo tributario della fiscal unit e si fornisce il parametro per la verifica dell'eventuale evasione in termini di differenza fra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata (Sez. 1, 43899/2013). Ne consegue che l'ipotesi delittuosa della dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 3 DLGS 74/2000 nell'ambito del consolidato fiscale può essere configurata con esclusivo riferimento alla dichiarazione consolidata, solamente con riguardo alla quale, dunque, può essere effettuata la verifica della sussistenza dell'elemento costitutivo del reato consistente nel superamento della duplice soglia di punibilità (Sez. 3, 3098/2016). Il delitto ha natura

istantanea e si perfeziona - secondo il principio costantemente affermato in tema di reati dichiarativi - nel momento e nel luogo in cui è presentata la dichiarazione consolidata del gruppo societario. Ciò posto - e richiamando ancora il valore della stretta legalità in campo penale - si deve rilevare come la struttura tipica del delitto in esame come delineata dalla norma incriminatrice si configuri complessa ("trifasica" ovvero, secondo la recente riforma di cui al DLGS 158/2015, "bifasica") ed implichi la realizzazione di condotte decettive diverse e di regola non contestuali ma realizzate in tempi successivi (in questo senso deve intendersi il richiamo effettuato dai giudici di merito al concetto di "progressione"), unificate dal fine di evasione: la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, l'avvalimento di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (ora il compimento di operazioni simulate o l'avvalimento di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento), l'indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. Sotto un profilo oggettivo, le condotte fraudolente così descritte possono essere realizzate in qualunque momento dell'iter di formazione della dichiarazione consolidata, cioè sia nel momento conclusivo sia in quello di predisposizione della dichiarazione della singola o delle singole partecipanti la cui falsità determini la falsità di quella unitaria e l'evasione fiscale superiore alle soglie di legge. È opportuno chiarire fin da subito che - a prescindere delle questioni sull'elemento soggettivo che saranno successivamente esaminate - nel gioco delle compensazioni fra profitti e perdite delle società consolidate, la rilevante falsità della dichiarazione di una di esse, che avrebbe potuto condurre in sé ad un'evasione penalmente rilevante, sia neutralizzata dalle perdite subite dalle altre partecipanti con la conseguenza che il saldo complessivo netto dell'imposta dovuta non superi la soglia che rende punibile l'evasione ed il fatto non assuma quindi rilievo penale: ma ciò, come sottolineato in premessa, è conseguenza della disciplina di sistema e corrisponde alle intenzioni del legislatore. La necessaria pluralità delle condotte, come descritta nella norma incriminatrice, non implica necessariamente una pluralità di soggetti attivi, atteso che esse possono essere poste in essere dalla medesima persona che agisca con la finalità di evasione. Nell'ipotesi in cui - come sotto un profilo meramente fattuale appare probabile possa con maggior frequenza verificarsi considerata la struttura del consolidato - più siano gli agenti che partecipano a realizzare la complessa condotta che integra la fattispecie criminosa, si rendono necessariamente applicabili le norme generali sul concorso di persone dettate dall'art. 110 CP: rispondono del reato tutti coloro che con azioni o omissioni abbiano partecipato alle condotte fraudolente agendo al fine di evasione con la consapevolezza del possibile superamento (cioè con accettazione dell'evento del superamento e non del relativo mero "rischio") delle soglie di punibilità nella dichiarazione consolidata, e ciò anche senza un accordo preventivo. E' infatti principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui la volontà di concorrere non presuppone necessariamente il previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza anche unilaterale (esclusa dunque la mera conoscibilità) del contributo recato alla condotta altrui. Dunque è responsabile del reato anche colui che, consapevole delle condotte e finalità altrui, avendo titolo, per legge, per statuto o ordinamento interno, ad intervenire nel rapporto dell'ente con l'amministrazione finanziaria, inserisca consapevolmente e finalisticamente la propria azione od omissione nella serie causale destinata all'evasione dell'imposta oltre le soglie di legge. Può accadere che si verifichi, come ipotizzato in dottrina, anche l'ipotesi del reato determinato dall'altrui inganno. Fermo restando quanto precedentemente rilevato, e cioè che il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione consolidata, la falsità di quest'ultima, così come può derivare da vizi propri, può conseguire anche al recepimento di falsi dati contabili - prodotto delle operazioni decettive descritte dalla norma incriminatrice - comunicati dalla società consolidata. In tal caso gli amministratori della controllante privi del potere di accertamento sulla veridicità dei dati trasmessi dalle controllate ed estranei a dette operazioni non rispondono della falsità fraudolenta della dichiarazione consolidata, la quale rimane addebitabile agli amministratori della controllata ai sensi dell'art. 48 CP, sempre che la falsità dei dati trasmessi abbia determinato il superamento delle soglie di punibilità (Sez. 2, 1673/2017).

*

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, DLGS 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni

inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Natura del reato

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, 25816/2016).

Il reato di cui all'art. 8 DLGS 74/2000, in palese controtendenza rispetto al principio di offensività che informa il suddetto decreto legislativo il cui impianto generale risulta diretto a sanzionare condotte evasive produttive attraverso la mancata riscossione di quanto dovuto di effettivo danno all'Erario, si configura come una norma che sottopone a tutela penale l'interesse giuridico, in quanto strumentale alla reale ricostruzione della posizione reddituale del contribuente, al corretto esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria. Avendo il legislatore ritenuto siffatto interesse esposto a pericolo dalla condotta di chi, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, realizzi una divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale della stessa, la fattispecie in esame risulta quindi finalisticamente orientata a contrastare le condotte di evasione fiscale, anticipando le soglie di intervento penale a comportamenti ritenuti prodromici e strumentali all'evasione medesima, ponendosi la suddetta disposizione in rapporto di unitarietà strutturale con la contrapposta figura delittuosa di cui all'art.2 del medesimo decreto che punisce invece l'utilizzatore delle fatture medesime. Ciò premesso, la condotta punibile si configura quanto all'elemento oggettivo solo mediante la condotta attiva di chi, secondo la descrizione normativa, emette o rilascia fatture o altri documenti ideologicamente falsi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui rediti o sul valore aggiunto, indipendentemente dall'effettivo uso che questi potranno farne, mero post-factum privo di rilievo penale nell'ambito del reato in esame. E poiché il significato dei termini "emissione" e "rilascio si ricava direttamente dal DPR 633/1973, il cui art. 21 dispone che "la fattura si ha per emessa all'atto della consegna o spedizione all'altra parte" dell'operazione commerciale, ne consegue che ai fini del perfezionamento del reato è sufficiente che il documento fuori esca dalla sfera individuale dell'emittente, ovverosia dalla sua disponibilità. Come infatti ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, 37091/2018).

Elemento psicologico

Il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi connota l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (Sez. 3, 7254/2019).

Non ha alcun rilievo il fatto che i destinatari delle false fatture non abbiano coltivato il proposito di evadere o conseguito il fine evasivo, perché il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (SU, 1235/2011).

Il fine di "consentire a terzi l'evasione", in quanto oggetto del dolo (specifico), non è evento del reato, tant'è che neppure la presenza di una ulteriore finalità nell'azione delittuosa incide sulla compiuta integrazione della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti, attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui configurabilità è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico (Sez. 3, 52411/2018).

L'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi, finalità che può anche concorrere con altri scopi, come quello di trarre un profitto personale (Sez. 3, 44449/2015).

Irrilevanza del tipo di falsità

Il reato ex art. 8 DLGS 74/2000 si realizza a prescindere dal tipo di falsità (ideologica o materiale), della fattura. Quello che rileva, infatti, è la sostanziale inesistenza delle operazioni - sia sotto il profilo oggettivo e sia soggettivo - di cui alla fattura (Sez. 3, 42458/2018).
Il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, finalità questa rivelatasi ben nota al ricorrente (Sez. 3, 25606/2018).
Fatture per operazioni inesistenti sono anche quelle che contengono importi divergenti rispetto a quelli che la medesima prestazione avrebbe giustificato; il rinvio, dunque, è a quella "sovrafatturazione qualitativa" che, per un verso, è stata valorizzata dalla costante giurisprudenza di legittimità proprio per configurare i delitti in esame e, per altro verso, trova preciso fondamento normativo nell'art. 1, comma 1, lett. a), DLGS 74/2000, che - a muover dal testo originario - stabilisce che per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (Sez. 3, 37054/2019).

Profitto del reato
Il profitto del delitto ex art. 8 DLGS 74/2000 è costituito dal prezzo ottenuto per l'emissione delle fatture, cioè dal compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, che può consistere tanto in un compenso in denaro, come per lo più accade, o in qualsiasi altra utilità, economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato (Sez. 3, 25061/2019).

Concorso tra emittente e utilizzatore
Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 CP, non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 DLGS 74/2000. Si è ulteriormente chiarito che la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 citato non si applica laddove il soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti coincida con l'utilizzatore delle stesse (Sez. 58331/2018).
L'art. 9 DLGS 74/2000, contenente una deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, 5434/2017).

*

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, DLGS 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Natura del reato
In tema di reati tributari, il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione» (Sez. 3, 5974/2013).

Condotte da cui deriva il reato
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta del reato previsto dall'art. 10 DLGS 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture

contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 5, 46169/2019).
La condotta del reato previsto dall'art. 10 DLGS 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 7, 56573/2018).

Impossibilità di ricostruzione del reddito o del volume d'affari
In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez. 7, 46775/2019).
L'irrilevanza - ai fini dell'esclusione del delitto ex art. 10 DLGS 74/2000 - della possibilità di ricostruzione alternativa dei redditi e del volume degli affari discende dalla ratio dell'incriminazione e dal bene giuridico tutelato dalla norma, da individuarsi nell'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente. L'art. 10 citato sanziona, dunque, l'obbligo di questi di non sottrarre all'accertamento fiscale le scritture ed i documenti contabili. Così individuato l'oggetto giuridico del reato, ne discende che non è rilevante che la ricostruzione delle operazioni prive di documentazione contabile sia possibile attraverso percorsi esterni all'impresa, quali i riscontri incrociati con gli altri soggetti economici con i quali vi sono stati rapporti commerciali, situazione nella quale è palese la violazione del bene giuridico alla trasparenza fiscale del contribuente. In altri termini, la norma sanziona la violazione dell'obbligo di trasparenza fiscale che ricorre in tutti i casi in cui la documentazione dell'impresa non consenta la ricostruzione delle operazioni in ragione della mancanza totale o parziale di questa, restando escluso il reato solo quanto il risultato economico delle operazioni prive di documentazione obbligatoria possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore (Sez. 3, 3057/2018).
In tema di reati tributari, il delitto di cui all'art. DLGS 74/2000, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova (Sez. 3, 20748/2016).
L'art. 10 DLGS 74/2000, ai fini dell'individuazione dell'oggetto materiale della condotta di occultamento o distruzione, rimanda, implicitamente, a quelle scritture contabili e a quei documenti che, alla stregua di altre norme, il cui novero è lasciato, peraltro, del tutto "aperto", devono essere obbligatoriamente conservate. Allo stesso tempo, occorre considerare che la ratio della norma incriminatrice, in continuità normativa con la precedente disposizione dell'art. 4 comma 1, lett. b) L. 516/1982, è quella di garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni tributarie, per cui i documenti e le scritture contabili in oggetto non possono che essere quelle (e solo quelle) aventi rilievo sotto il profilo fiscale. È per questo motivo, dunque, che ai fini della individuazione di tali documenti, deve guardarsi al DPR 600/1973, recante "disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e, in particolare, all'art. 22, ove si specifica, al comma secondo, che «le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice», dovendosi al riguardo evidenziare il predetto art. 2220 CC fissa in 10 anni il termine di conservazione delle scritture contabili, prevedendosi che per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie di tali documenti spediti. Quanto all'individuazione in concreto delle scritture contabili

obbligatorie, il comma secondo della norma sopra citata rimanda, a propria volta, tra le altre disposizioni normative, al codice civile; ne deriva, dunque, che, in forza dell'art. 2214 CC, da intendersi, per quanto appena detto, richiamato dal comma 2 dell'art. 22 DPR 600/1973, tra le scritture contabili obbligatorie devono ritenersi ricomprese, a norma del comma 1, il libro giornale e il libro degli inventari, oltre che, a norma del comma 2, le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (Sez. 3, 48269/2018).

Elemento psicologico

In tema di reati tributari, l'accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, 51836/2018).

Non sono necessari il profitto e il danno

L'art. 10 DLGS 74/2000 configura un delitto che, a differenza degli altri reati previsti dal medesimo decreto, non è ancorato all'esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabili, né prevede un meccanismo automatico di irrogazione di una sanzione amministrativa, ad esempio ai sensi del DLGS 471/1997, per cui rispetto a tale fattispecie il preventivo accertamento dell'estinzione integrale del debito o del ravvedimento operoso risulta inesigibile, a meno che non si verifichi che nei confronti dell'imputato, in relazione alla peculiare condotta illecita descritta dal predetto art. 10, sia eventualmente maturato uno specifico debito erariale che avrebbe potuto essere estinto dal contribuente con gli istituti all'uopo previsti dal sistema tributari (Sez. 3, 10800/2019).

*

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11, DLGS 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Natura del reato

La fattispecie prevista dall'art. 11 DLGS 74/2000 costituisce reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ente" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (tra le molte, Sez. 3, 46975/2018). Ai fini dell'integrazione del reato in esame - che sanziona la condotta di chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte o di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte - non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, considerato che nella previsione vigente il riferimento a tale procedura appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente dall'art. 97, comma 6, DPR 602/1973, come modificato dall'art. 15, comma 4, L. 413/1991, a mente della quale l'esecuzione tributaria coattiva la quale non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare (Sez. 7, 46523/2019).

L'art. 11 DLGS 74/2000, disposizione la quale mira ad evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche, creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario. La fattispecie

criminosa va qualificata come reato di pericolo concreto, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare, secondo un giudizio ex ante, l'attività recuperatoria della Amministrazione finanziaria. Oggetto giuridico del reato, pertanto, non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia rappresentata dai beni dell'obbligato, potendosi, pertanto, configurare il reato anche nel caso in cui, dopo il compimento degli atti fraudolenti, si verifichi comunque il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni (Sez. 3, 35853/2016).
Il delitto previsto dall'art. 11 DLGS 74/2000 è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, 46975/2018). Ed è evidente che tale giudizio ex ante non può che svolgersi attraverso una comparazione - seppure effettuata in via sommaria e allo stato degli atti - tra il valore del denaro o dei beni occultati e la pretesa dell'erario, dovendosi in ultima analisi valutare se la residua consistenza patrimoniale del debitore sia sufficiente a soddisfare tale pretesa (Sez. 3, 23467/2019).
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo e si consuma nel momento e nel luogo in cui venga posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria e la consumazione può prolungarsi sino a quando, in ipotesi di più atti tutti idonei a porre in essere una fraudolenta sottrazione, l'offesa permanga per tutto il tempo in cui tali atti vengano posti in essere atti (Sez. 3, 7645/2019).

Nozione di atto fraudolento

Con riguardo alla nozione di atto fraudolento contenuta nella disposizione dell'art. 11 DLGS 74/2000, laddove, con terminologia mutuata dall' art. 388 CP, si sanziona la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, deve essere considerato atto fraudolento ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno, ovvero che è tale ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione (SU, 12213/2018).
La fraudolenza o la simulazione richieste dall'art. 11 DLGS 74/2000 possono essere realizzate anche mediante il trasferimento di soldi all'estero (Sez. 3, 42936/2019).
Sul rilievo che il reato di cui all'articolo 11 DLGS 74/2000 è integrato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi e che tra tali mezzi fraudolenti vi sono anche le condotte che riguardano specificamente la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i beni della società - è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che anche lo spostamento di sede sociale, con tutte le conseguenze che determina anche in punto di giurisdizione dell'eventuale giudice procedente, costituisce un ostacolo a tale procedura in tutti i casi in cui esso sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo, costituendo il risultato finale delle manovre elusive (Sez. 3 , 46975/2018).
Pur integrando la fattispecie ex art. 11 DLGS 74/2000 un reato di pericolo concreto, il delitto si configura attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che un aumento del capitale sociale - effettuato per consentire ad una società di disporre dell'unico cespite immobiliare di proprietà del contribuente in modo da far apparire, contrariamente al vero, che i beni di detto contribuente non potessero formare oggetto di soddisfazione della pretesa creditoria - integra pienamente il delitto in esame (Sez. 3, 46975/2018).
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - qualora si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva - si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo (Sez. 3, 51837/2018).

Momento della consumazione

Il delitto previsto dall'art. 11, DLGS 74/2000 è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria. Ne consegue che per individuarne il momento di consumazione può farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco (Sez. 3, 49891/2019).

*

Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere
(art. 4 DLGS 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

*

Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere
(art. 5 DLGS 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

*

Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere
(art. 10-quater DLGS 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Con il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, sono state ulteriormente ampliate le fattispecie tributarie rilevanti ai fini 231, secondo le condizioni dettate dalla c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) relativa alla “lotta

contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale". Nello specifico, il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117), ha aggiunto al decreto 231 anche i seguenti ed ulteriori reati tributari:

- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).

In questo caso, le nuove fattispecie di reato sono state introdotte limitando la responsabilità dell'ente solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Esemplificazione delle condotte:

- Dichiarazione infedele (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 4, d.lgs. 74/2000): l'ente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, falsifica la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente stesso.
- Omessa dichiarazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 5, d.lgs. 74/2000): l'ente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presenta la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente stesso.
- Indebita compensazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000): l'ente, mediante il supporto di documentazione falsa, prospetta una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un vantaggio fraudolento per l'ente stesso.

Per una migliore comprensione dell'impatto dei reati tributari presupposto in termini di responsabilità amministrativa degli Enti ex d.lgs 231/2001 si richiama l'allegata circolare della Guardia di Finanza 1 settembre 2020 n. 216816 (allegato 3.1).

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – I REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché collaboratori esterni e partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre realtà esterne coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati tributari, così come descritti nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati sopra citati.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
3) il sistema disciplinare;
4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere*;*
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quinquesdecies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in

particolare di:

1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni fiscali della società e al pagamento delle imposte dirette e indirette;
3) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
c) omettere o ritardare il pagamento di qualsiasi tipo di imposta, tassa o contributo;
d) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
e) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
f) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
g) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
h) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, dell'Organo di Sorveglianza;
j) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
k) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche,

patrimoniali o finanziarie della Società;

l) emettere o ricevere documentazione contabile non corrispondente ad operazioni esistenti sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista soggettivo;

m) effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;

n) porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;

o) comunicare tali informazioni a soggetti terzi – salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

p) raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;

q) diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;

r) porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

4.3. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- ***Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate***: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ***Segregazione dei compiti***: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Esistenza di un ***sistema di deleghe coerente*** con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni. i poteri autorizzativi e di firma devono:
  - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ***tracciabilità***: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. Infine, nei confronti di

terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari e che operano per conto o nell'interesse di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

a) essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
b) contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto);
c) contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
d) contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali). Si vedano al riguardo gli esempi riportati nel paragrafo precedente.

4.4. I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili indicate sono gestite, in tutto o in parte, da personale di consulenti esterni in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI TRIBUTARI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Il rischio di commissione dei reati tributari contemplati nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

- ***(i) predisposizione di bilanci, relazioni, delle dichiarazioni fiscali, delle comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi destinati al mercato;***
- ***(ii) Gestione Adempimenti Fiscali-Tributari***
- ***(iii) Emissione di fatture***
- ***(iv) Rapporti con i fornitori (ricevimento di fatture)***
- ***(v) gestione dei rapporti con gli organi di controllo;***
- ***(vi) operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;***
- ***(vii) comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee e riunioni Consiglio di Amministrazione;***
- ***(viii) principi generali di controllo***

6. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre realtà esterne coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

7. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

(i) predisposizione di bilanci, relazioni, delle dichiarazioni fiscali, delle comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi destinati al mercato

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio e predisposizione adempimenti fiscali.
La regolamentazione dell'attività prevede:

- funzioni interne di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del Bilancio e delle altre relazioni;
- modalità, tempi ed Enti coinvolti nella programmazione delle attività di chiusura;
- funzioni coinvolte nella redazione dei documenti allegati al Bilancio (Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione);
- modalità di trasmissione formale dei dati;
- la previsione di riunioni periodiche, possibilmente settimanali o bisettimanali, dei responsabili amministrativi con il Commercialista per la verifica della contabilità, delle registrazioni e delle valutazioni;
- la previsione di almeno una riunione tra Commercialista, i revisori, il collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza, su convocazione di quest'ultimo, prima dell'approvazione del progetto di Bilancio da sottoporre all'Assemblea, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale.

Inoltre lo svolgimento dell'attività prevede:

- la definizione delle principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto, quali:
- la gestione della contabilità generale;
- la valutazione e stima delle poste di bilancio;
- la redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali;
- la predisposizione della documentazione relativa agli adempimenti fiscali;
- la definizione e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- la definizione di regole e responsabilità finalizzate alle verifiche dei valori di bilancio con specifici riferimenti alle attività di controllo sull'informativa finanziaria;

- la definizione di istruzioni rivolte alle Funzioni con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti alla Funzione Controllo, Amministrazione e Finanza in relazione alle chiusure annuali e infrannuali;
- l'acquisizione da parte di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. della lettera che attesti la veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio consolidato e la previsione del medesimo sistema di attestazione per il bilancio civilistico delle società partecipate;
- lo svolgimento di una o più riunioni tra la società di revisione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, il responsabile contabilità e il Direttore prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- l'obbligo di modifica ai dati contabili solo da parte della Funzione che li ha generati. Deve essere, inoltre, data adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali;
- lo svolgimento, oltre che alle Funzioni/Strutture coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) alle Funzioni/Strutture coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio;
- l'utilizzo di un sistema (anche informatico) per la trasmissione di dati e informazioni alla funzione/struttura responsabile con procedure specifiche per la gestione degli accessi, con procedure, che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;
- l'attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione e approvazione dell'ipotesi di progetto di bilancio del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso, successiva all'approvazione dell'Assemblea, e alla relativa archiviazione.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. *25-quinquiesdecies* del Decreto (reati tributari) si intendono inoltre richiamati i principi di controllo relativi alle aree a rischio "rapporti con i clienti (c.d. ciclo attivo)" e "rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo)" contenuti nella parte sociale, protocollo "corruzione privata" del presente modello.

In particolare, lo svolgimento dell'attività prevede altresì:

- esistenza di controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse;
- esistenza di regole formalizzate nei contratti infragruppo per la gestione della fatturazione tra le società del Gruppo;
- utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrare la

fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;

- la definizione e regolamentazione dei processi amministrativo-contabili della società nell'ambito di un modello di Governo e Controllo che garantisce la definizione dei ruoli, degli strumenti e delle modalità operative relative a tali processi e che preveda verifiche periodiche sull'attendibilità dei controlli previsti sulle principali fasi dei processi;
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (es. procedura piccola cassa);
- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- che i pagamenti siano effettuati: (a) previa autorizzazione scritta del Gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo, (b) solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto.

(ii) Gestione Adempimenti Fiscali-Tributari

In merito a tale attività, è vietato:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;

- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- effettuare operazioni finanziarie prive di rapporto sottostante, debitamente formalizzato, od effettuare pagamenti, anticipi o rinunce a debiti a fronte di prestazioni inesistenti o fittizie.

(iii) Emissione di fatture
(iv) Rapporti con i fornitori (ricevimento di fatture)

La Società pone in essene una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.
Anzitutto si richiamano i principi di controllo relativi alle aree a rischio "rapporti con i clienti (c.d. ciclo attivo)" e "rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo)" contenuti nella parte sociale, protocollo "corruzione privata" del presente modello.
In aggiunta:

- il l'ufficio amministrativo effettua giornalmente la riconciliazione tra le fatture emesse, i documenti di trasporto e gli ordini ricevuto/contratti stipulati;
- la Società si è dotata di una procedura che regola tutti i passaggi relativi all'acquisto di materiali e servizi quali: la richiesta di autorizzazione all'acquisto, la richiesta dei preventivi, l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura;

Ulteriori attività di controllo volte a mitigare il rischio di operazioni inesistenti sono inoltre costituite da:

- Analisi del responsabile amministrativo, del CFO e dell'Amministratore Delegato, con supporto del commercialista della bozza di bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione prima della sottoposizione al Consiglio di Amministrazione.
- Analisi semestrale del bilancio da inviare alla controllante.

La Società ha adottato una procedura che definisce le modalità di selezione, incarico, monitoraggio e gestione dei servizi di consulenza.
È ammesso l'uso di consulenti qualora non risulti conveniente che il servizio sia svolto da personale dipendente o qualora le capacità professionali specifiche non siano disponibili all'interno dell'azienda.
Nessuna attività può essere svolta da un consulente in assenza di un preventivo contratto scritto.
Nessun contratto può essere sottoscritto senza la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato a seconda dell'importo.
Al fine della contabilizzazione e del successivo pagamento delle fatture relative a servizi di consulenza, è necessario che le stesse siano approvate mediante firma da parte delle persone individuate nella specifica procedura aziendale.

(v) Gestione dei rapporti con gli organi di controllo

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio.
La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con la società di revisione e deve contenere:

- una esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nella Fattispecie di attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dai revisori o dal Collegio Sindacale;
- criteri di selezione della società di revisione contabile e norme per mantenere l'indipendenza del revisore o della società di revisione, nel periodo del mandato;
- la formalizzazione delle risultanze delle principali riunioni tenute con il revisore (ad esempio: quelli di apertura e chiusura lavori).

(vi) operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio.
La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- una chiara identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla valutazione dell'operazione, predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali;
- il controllo della documentazione a supporto delle delibere degli Organi Sociali;
- l'esistenza di regole di gestione delle operazioni di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale;

- l'archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti.

(vii) ***<u>comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee</u>***

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Gestione adempimenti in materia societaria.
La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- deve essere adottato un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso ai soci;
- devono essere adottate regole per l'esercizio: devono essere definite regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- deve esistere una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di Assemblea.

(viii) ***<u>Principi generali di controllo: altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati tributari in genere</u>***

Saranno inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- l'esistenza di direttive/norme comportamentali che prevedano l'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza;
- la tracciabilità e archiviazione nelle comunicazioni scritte alle autorità pubbliche di vigilanza nonché l'archiviazione delle richieste pervenute;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle previste dal d.lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e dalle *best practice* internazionali;
- esistenza di vincoli formalizzati (es. procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la Società.

8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle fattispecie di attività sensibili relative ai reati tributari che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.
Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.
Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo.

9. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

10. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. .

Guardia di Finanza
Prot: 0216816/2020
Data: 01/09/2020
Tipo: Uscita
AOO: COGE
UOR: RM0010000143

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate
Servizio Imposte Dirette e IVA – Sezione Imposte sui Redditi
Viale XXI Aprile, 51 Cap. 00162 Roma Tel. 0644221 – fax 0644223202 PEC: rm0010345p@pec.gdf.it

OGGETTO: Modifiche alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti.

OMISSIS

1. PREMESSA

Con la circolare a seguito, tenuto conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica sul tessuto economico e sociale del Paese, sono state impartite direttive volte a focalizzare l'attenzione dei Reparti sugli illeciti tributari maggiormente lesivi degli interessi erariali, **privilegiando l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria.**

Un forte impulso in questa direzione proviene dalle misure contenute nel **decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124** (c.d. "decreto fiscale"), convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che all'articolo 39 ha introdotto importanti novità alla **disciplina dei reati tributari** e della **responsabilità amministrativa degli enti per illeciti dipendenti da reato**[1].

[1] Per una panoramica generale delle novità recate dal "decreto fiscale" si rinvia alla scheda pubblicata sulla pagina intranet dell'Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale.

La novella legislativa è espressione di una politica di inasprimento delle sanzioni penali per i delitti in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto di cui al **decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**, che si è sostanziata, per un verso, nell'**elevazione delle cornici edittali di pena** e, per altro verso, nella **riduzione delle soglie di punibilità**.

A queste novità si affianca l'introduzione dell'**articolo 12-*ter***, con cui è stata **estesa ai delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 11** del decreto legislativo n. 74/2000 la "**confisca in casi particolari**" (c.d. confisca "allargata" o "per sproporzione"), disciplinata dall'**articolo 240-*bis* del codice penale**, al **superamento di specifiche soglie di evasione**.

Questa maggiore severità della nuova disciplina dei reati tributari è controbilanciata dall'ampliamento della **causa di non punibilità** di cui all'**articolo 13, comma 2**, del decreto legislativo n. 74/2000, che, precedentemente riferita alle sole fattispecie di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, è ora applicabile, al ricorrere delle condizioni previste, anche ai reati di **dichiarazione fraudolenta**.

Il "decreto fiscale" è intervenuto anche nei confronti delle **persone giuridiche**, inserendo alcune specifiche figure di **delitti tributari** nel catalogo dei **reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti** di cui al **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**.

Ulteriori modifiche alla normativa penal-tributaria sono state recentemente introdotte dal **decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75**, di **recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale** (c.d. "direttiva PIF").

Con la presente circolare, dopo un sintetico inquadramento delle novità dianzi richiamate, ne vengono evidenziati i principali riflessi sull'attività operativa del Corpo.

2. PRINCIPALI NOVITÀ

Vengono di seguito riepilogate, per ciascuna ipotesi delittuosa prevista dal decreto legislativo n. 74/2000, le novità introdotte dal decreto-legge n. 124/2019 e dal decreto legislativo n. 75/2020.

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)

L'art. 39 del decreto-legge n. 124/2019 ha **elevato la pena edittale** prevista per il delitto in esame, fissandola **tra 4 e 8 anni di reclusione** (in luogo della precedente "forbice" tra 18 mesi e 6 anni).

Al contempo, la norma incriminatrice è stata integrata con un nuovo comma 2-*bis*, che sanziona **in modo attenuato** (con la pena detentiva previgente, ossia da 18 mesi a 6 anni) l'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a 100.000 euro.

Al reato in esame è stata estesa, poi, la **causa di non punibilità** di cui all'art. 13, comma 2, a condizione che il contribuente provveda ad estinguere il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante il ravvedimento operoso, **prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali**.

Il delitto in parola è stato inserito, inoltre, tra i reati-presupposto della:

(1) **confisca penale "allargata"**, quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro[2];

(2) **responsabilità amministrativa degli enti**, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 o 400 quote[3], a seconda che l'ammontare degli elementi passivi fittizi risulti, rispettivamente, superiore o inferiore a 100.000 euro[4].

Più di recente, l'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ha introdotto la **punibilità, a titolo di tentativo**, del delitto in esame **quando gli atti diretti a commettere il reato sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al successivo art. 8**[5].

Tale eccezione è da ricondurre alla necessità di **evitare duplicazioni di pena**, in violazione del principio del *ne bis in idem* sanzionatorio, a carico dei **potenziali utilizzatori di fatture false** (ora astrattamente punibili a titolo di tentativo) che **già rispondono per l'emissione dei medesimi documenti fraudolenti**[6].

b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

Coerentemente con le modifiche *sub* a., l'art. 39 del decreto-legge n. 124/2019 ha inasprito il **trattamento sanzionatorio** del delitto in esame, fissando la pena edittale **tra un minimo di 3 e un massimo di 8 anni di reclusione** (anziché tra 18 mesi e 6 anni).

Del pari, anche l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta in discorso è stata inclusa nel campo di applicazione della **causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2**, sempreché l'integrale pagamento di imposte, interessi e sanzioni mediante ravvedimento operoso si perfezioni prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Altresì, la fattispecie delittuosa in rassegna è stata inserita tra i reati-presupposto della:

(1) **confisca penale "allargata"**, quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro[7];

(2) **responsabilità amministrativa degli enti**, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote[8].

Infine, l'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ha previsto la **punibilità a titolo di tentativo** del reato in esame alle stesse condizioni previste per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ossia in presenza di un **sistema fraudolento che interessi il territorio di**

---

[2] Art. 12-*ter*, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 74/2000.

[3] Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001, l'importo di una quota varia tra un minimo di 258 euro e un massimo di 1.549 euro.

[4] Art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 231/2001.

[5] Art. 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 74/2000.

[6] Cfr., tra le più recenti, Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2019, n. 41124, secondo cui "*il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 c.p., con l'emittente, non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9*".

[7] Art. 12-*ter*, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 74/2000.

[8] Art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 231/2001.

almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, finalizzato ad evadere l'IVA in misura non inferiore a 10 milioni di euro[9].

c. **Dichiarazione infedele (art. 4)**

L'art. 39 del decreto-legge n. 124/2019 ha modificato la cornice edittale del delitto in parola **elevando** la pena minima della **reclusione** a 2 anni e quella **massima a 4 anni e 6 mesi** (in luogo della previgente pena compresa tra 1 e 3 anni).

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 280 e seguenti del codice di procedura penale, il reato in esame rende ora applicabili alcune misure cautelari, tra cui il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, gli arresti domiciliari e le altre **misure coercitive differenti dalla custodia cautelare in carcere**, mentre restano **precluse le intercettazioni telefoniche**, a mente dell'art. 266 del codice di rito.

Inoltre, sono state **abbassate le soglie di punibilità** del reato intervenendo tanto sul valore dell'**imposta evasa** (da 150.000 a 100.000 euro), quanto su quello degli **elementi attivi sottratti all'imposizione** (da 3 a 2 milioni di euro).

In aggiunta, il "decreto fiscale" ha modificato **l'esimente** prevista dal comma 1-*ter*, in forza della quale si escludeva la punibilità delle **"valutazioni"** che, singolarmente considerate, differissero in misura inferiore al 10% da quelle corrette e non assumevano rilievo gli importi compresi in tale percentuale ai fini del superamento delle soglie di punibilità.

In particolare, il legislatore ha sostituito l'avverbio "singolarmente" con **"complessivamente"**, con l'effetto che, ai fini del computo dei maggiori imponibili rilevanti per l'integrazione del delitto in esame, tutte le valutazioni operate dal contribuente nella medesima annualità d'imposta, anche se relative a operazioni o fattispecie differenti, devono essere considerate in modo cumulativo e il calcolo della suddetta "franchigia" deve essere effettuato con riferimento al loro ammontare complessivo.

Rimane invariata, invece, la disposizione di cui al comma 1-*bis*, secondo cui, ai fini del reato in esame, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, nonché della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali.

Ulteriori novità sono state introdotte dagli articoli 2 e 5 del decreto legislativo n. 75/2020, che hanno, rispettivamente:

(1) introdotto la **punibilità a titolo di tentativo** del delitto in esame quando gli **atti propedeutici alla consumazione del reato sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro**[10];

(2) inserito il delitto in esame tra i **reati-presupposto** della **responsabilità amministrativa degli enti**, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 300 quote, **a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di**

---

[9] Art. 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 74/2000.
[10] Art. 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 74/2000.

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro[11].

d. Omessa dichiarazione (art. 5)

Per effetto delle modifiche recate dall'art. 39 del decreto-legge n. 124/2019, il delitto in esame è ora punito con una **pena detentiva da 2 a 5 anni** (in precedenza, da 18 mesi a 4 anni), anche con riguardo all'ipotesi di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta di cui al comma 1-*bis*.

Si evidenzia che la nuova misura del massimo edittale **non permette l'attivazione delle intercettazioni telefoniche** ma **consente l'applicazione delle misure cautelari personali coercitive**, ivi compresa la custodia cautelare in carcere.

L'art. 5 del decreto legislativo n. 75/2020 ha inserito, poi, il delitto in esame tra i reati-presupposto della **responsabilità amministrativa degli enti**, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, a condizione che il reato venga commesso **nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro**[12].

e. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)

Simmetricamente a quanto previsto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'art. 39 del c.d. "decreto fiscale" ha elevato i **limiti di pena edittali** previsti per il reato in esame fissandoli in un minimo di 4 anni e in un massimo di 8 anni di reclusione.

Anche in questo caso, è stata introdotta un'**ipotesi di reato attenuata**, disciplinata dal nuovo comma 2-*bis*, in base alla quale la pena della reclusione rimane compresa tra un minimo di 18 mesi e un massimo di 6 anni se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti inesistenti è, per anno d'imposta, inferiore a 100.000 euro.

Anche il delitto in parola è stato inserito, poi, tra i reati-presupposto della:

(1) **confisca penale "allargata"**, quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o in documenti equipollenti è superiore a 200.000 euro[13];

(2) **responsabilità amministrativa degli enti**, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 o 400 quote, a seconda che l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti inesistenti risulti, per anno d'imposta, rispettivamente, superiore o inferiore a 100.000 euro[14].

f. Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10)

La **pena detentiva** prevista per il delitto in rassegna è ora compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 7 anni di reclusione (in precedenza, tra 18 mesi e 6 anni).

Anche la fattispecie delittuosa in esame è ora ricompresa nel "catalogo" dei reati-presupposto della **responsabilità amministrativa degli enti** con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote[15].

---

[11] Art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1-*bis*, lett. a), del decreto legislativo n. 231/2001.
[12] Art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1-*bis*, lett. b), del decreto legislativo n. 231/2001.
[13] Art. 12-*ter*, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 74/2000.
[14] Art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. d) ed e), del decreto legislativo n. 231/2001.
[15] Art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 231/2001.

g. Indebita compensazione (art. 10-*quater*)

L'art. 5 del decreto legislativo n. 75/2020 ha inserito il delitto in rassegna tra i reati-presupposto della **responsabilità amministrativa delle società e degli enti**, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, **se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro**[16].

h. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)

Il delitto in esame è stato inserito tra i reati-presupposto della **confisca penale "allargata"** allorquando:

(1) per l'ipotesi di cui al comma 1, l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi risulti superiore a 100.000 euro[17];

(2) per l'ipotesi di cui al comma 2[18], l'importo degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro[19].

Inoltre, l'ipotesi delittuosa in rassegna può dar luogo alla **responsabilità amministrativa degli enti**, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote[20].

3. ESTENSIONE DELLA CONFISCA PENALE "ALLARGATA" AI REATI TRIBUTARI

a. Come noto, l'istituto della confisca è stato introdotto nel diritto penale tributario dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale, nel rinviare all'art. 322-*ter* c.p., ne ha previsto l'applicazione, anche nella forma per equivalente, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta *ex* art. 444 c.p.p. per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11 del decreto legislativo n. 74/2000.

In occasione della revisione del sistema sanzionatorio tributario, ad opera del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, è stato inserito nell'ambito del decreto legislativo n. 74/2000 l'art. 12-*bis* ("Confisca"), che, riproponendo, nella sostanza, la previgente disposizione, prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per uno dei reati previsti dal decreto, la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato ovvero, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca "diretta", la confisca dei beni, nella disponibilità del reo, per un valore equivalente a detto prezzo o profitto[21].

L'art. 39, comma 1, lett. q), del decreto-legge n. 124/2019 ha ora aggiunto, nel decreto legislativo n. 74/2000, l'**art. 12-*ter* ("Casi particolari di confisca")**, in forza del quale, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, si applica *anche* la **confisca "allargata" o "per sproporzione" di cui all'art. 240-*bis* del codice penale**[22].

---

[16] Art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1-*bis*, lett. c), del decreto legislativo n. 231/2001.

[17] Art. 12-*ter*, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 74/2000.

[18] Recante un'autonoma figura di sottrazione fraudolenta che si realizza attraverso una falsa rappresentazione della documentazione relativa alla procedura di transazione fiscale.

[19] Art. 12-*ter*, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 74/2000.

[20] Art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 231/2001.

[21] Al riguardo, si rinvia al "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali – circolare n. 1/2018" (vol. I, parte II, cap. 4).

[22] Norma in cui, in forza dell'art. 6 del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, è confluita la misura già prevista dall'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

b. Nel rinviare al **"Manuale operativo in materia di contrasto alla criminalità organizzata"**[23] per una puntuale disamina dell'istituto, appare utile ricordare che la **confisca prevista dall'art. 240-*bis* c.p.** presuppone:

(1) la **condanna** o l'**applicazione della pena su richiesta** ex art. 444 c.p.p.[24] per **uno dei reati tassativamente previsti dalla norma**;

(2) l'**individuazione** di un **complesso di elementi patrimoniali o di singoli beni** (immobili, mobili, aziende, disponibilità finanziarie, ecc.) di cui il condannato sia **titolare** o abbia, **anche per interposta persona fisica o giuridica**, la **disponibilità a qualsiasi titolo**;

(3) la **dimostrazione** che i **beni individuati** sono "**sproporzionati**" in termini di valore rispetto ai **redditi dichiarati** o all'**attività economica svolta**;

(4) la **mancata giustificazione della legittima provenienza** dei suddetti beni da parte del **condannato**.

c. Con riferimento al primo requisito, i reati tributari che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* art. 444 c.p.p., possono dar luogo all'applicazione della misura ablativa in esame sono:

(1) **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)**, quando l'**ammontare degli elementi passivi fittizi** è **superiore a 200.000 euro**;

(2) **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)**, quando l'**imposta evasa** è **superiore a 100.000 euro**;

(3) **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)**, quando l'**importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti** è **superiore a 200.000 euro**;

(4) **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)**, quando l'**ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a 100.000 o 200.000 euro** (per l'ipotesi di cui al comma 1) ovvero quando l'**ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi** è **superiore a 200.000 euro** (per l'ipotesi di cui al comma 2).

Per effetto della novella legislativa, le richiamate **fattispecie incriminatrici** sono caratterizzate, quindi, da un **regime di contrasto patrimoniale differenziato**: vi è una fascia di condotte sottoposte al *solo* regime "ordinario" della confisca, diretta e per equivalente, di cui all'art. 12-*bis* e un altro catalogo di condotte più gravi (allorquando, cioè, vengano superate le soglie indicate dall'art. 12-*ter*) rispetto alle quali è applicabile *anche* la confisca "allargata" *ex* art. 240-*bis* del codice penale, sempre che ne ricorrano i presupposti.

d. A quest'ultimo riguardo, giova ricordare che la confisca penale "allargata" è espressione di una "*scelta di politica criminale del legislatore, operata con l'individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua*

---

[23] Diramato con circolare n. 335160/13 in data 20 novembre 2013 del Comando Generale – III Reparto, di cui sarà a breve rilasciata una nuova edizione.

[24] Ovvero, in caso di prescrizione o amnistia, la ricostruzione in positivo della colpevolezza dell'imputato. Infatti, l'art. 578-*bis* c.p.p. dispone che "*Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato*".

volta possibile strumento di ulteriori delitti, e quindi col trame una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti". Pertanto, una volta intervenuta la condanna, "***la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose***", a nulla rilevando "*che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto, o che il loro valore superi il provento di quest'ultimo*"[25].

Nelle pronunce più recenti è stato precisato, tuttavia, che la presunzione di illegittima acquisizione deve trovare un limite applicativo sul piano temporale, al fine di evitare che i beni confiscati siano palesemente estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione.

In particolare, la Corte costituzionale[26] ha affermato che la confisca penale "allargata" deve essere ricondotta a un ambito di "**ragionevolezza temporale**", nel senso che "*il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna*"[27], evidenziando che "*la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria*"[28].

e. Quanto ai concetti di "**titolarità**" e "**disponibilità a qualsiasi titolo**", tali nozioni valgono a ricondurre nella sfera di operatività della misura **qualsiasi genere di rapporto esistente fra i beni e il soggetto** che risulti idoneo ad assicurare a quest'ultimo il **pieno godimento** e la libera destinazione dei beni medesimi, dovunque si trovino ed a chiunque siano intestati, sia nel caso in cui tale rapporto sia attestato da formalizzazione giuridica, sia ove si estrinsechi in un potere esercitato di fatto.

In aggiunta, il legislatore ha espressamente previsto **l'inopponibilità dell'intestazione formale** nell'ipotesi in cui sia provato che il condannato abbia riferito surrettiziamente a terzi (persone fisiche o giuridiche) la proprietà di beni nella sua effettiva disponibilità.

Tuttavia, come evidenziato dai giudici di legittimità, tale prova deve essere fornita **in modo rigoroso**, dovendosi dimostrare, sulla base di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva

---

[25] Cass. pen., SS.UU., 19 gennaio 2004, n. 920.

[26] Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33.

[27] Tale delimitazione temporale è assimilabile a quella operante per la misura affine della confisca di prevenzione antimafia di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 159/2011, applicabile soltanto ai beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto (Cass. pen. SS. UU., 2 febbraio 2015, n. 4880). Al riguardo, si veda il "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali – circolare n. 1/2016" (vol. I, parte II, cap. 4, par. 4.c.) e il "Manuale operativo in materia di contrasto alla criminalità organizzata" (vol. I, sez. III, cap. 1, par. 6.h.).

[28] In senso conforme, Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2020, n. 1778, che ha ritenuto illegittima una confisca penale "allargata" nei confronti di un soggetto condannato per un reato di usura commesso nel 1998, avente ad oggetto beni frutto di investimenti posti in essere a partire dal 1981, di cui era stata rilevata la "sproporzione" rispetto ai redditi dichiarati. Si veda anche Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre 2014, n. 41100, in cui la Corte ha ritenuto rispettato il requisito della "ragionevolezza temporale" in relazione ad un acquisto effettuato un anno prima rispetto al formale inizio dell'attività criminosa.

del bene, in modo che possa affermarsi, con ragionevole certezza, che il terzo intestatario si sia prestato ad assumere la titolarità apparente al fine di favorire l'acquisizione del bene da parte del condannato e di salvaguardarlo dal pericolo di confisca[29].

In tale ottica, la sproporzione fra il valore del bene al momento del suo acquisto a titolo derivativo da parte del terzo e i redditi di quest'ultimo costituisce solo un rilevante indizio di esistenza dell'interposizione, da solo non sufficiente per affermare che il terzo si sia prestato ad interporre la sua persona a quella del condannato per l'acquisto del bene[30].

Ovviamente, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un'ipotesi d'interposizione fittizia, la sproporzione va riferita al reddito dichiarato o all'attività economica del c.d. sostituito (o interponente), effettivo titolare del bene, e non del sostituto (o interposto).

f. Con riguardo al requisito della "**sproporzione**" dei beni rispetto al reddito dichiarato ai fini fiscali o all'attività economica svolta dal condannato, nel rinviare al "Manuale operativo in materia di contrasto alla criminalità organizzata" per le relative modalità di accertamento, può essere utile ricordare che tale condizione oggettiva non è ravvisabile in presenza di una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma solo ove sussista uno **squilibrio incongruo e significativo**.

Infatti, secondo la giurisprudenza, è solo questa forma d'incapienza a integrare il presupposto in forza del quale si presume "*che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone*"[31].

E' stato chiarito, inoltre, come tale "sproporzione" vada riferita "*non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che **i termini di raffronto** dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma **nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti***"[32].

I giudici di legittimità hanno precisato, altresì, che, una volta che la sproporzione risulti accertata, grava sulla controparte l'onere di fornire una **giustificazione**, plausibile e documentata, della **provenienza legittima dei singoli cespiti**[33].

A tal fine, **non è ritenuta sufficiente un'attestazione puramente formale**, come l'allegazione di un contratto di compravendita, occorrendo dimostrare, invece, che il bene sia stato acquisito grazie a legittime disponibilità finanziarie[34]. Ciò sul presupposto che la finalità della norma non risiede nell'ottenere una trasparente conoscenza della provenienza del bene, bensì nel porre in capo al soggetto destinatario della misura l'onere di fornire concrete evidenze circa la lecita acquisizione al patrimonio dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e/o all'attività economica esercitata.

---

[29] Cass. pen., Sez. I, 21 marzo 2001, n. 11049.
[30] Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 2014, n. 3620.
[31] Cfr., da ultimo, Corte cost., n. 33/2018.
[32] Cass. pen., SS.UU., n. 920/2004.
[33] Tale meccanismo non realizzerebbe, comunque, un'inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, ma un "onere di allegazione", che si deve concretizzare in una dimostrazione qualificata (ovvero credibile e circostanziata) della legittima provenienza dei beni, la cui attendibilità sarà oggetto di successiva valutazione da parte del giudice secondo il principio del libero convincimento (sullo specifico aspetto, cfr. Corte cost., n. 33/2018, che richiama Cass. pen., SS.UU., n. 920/2004).
[34] Cass. pen., Sez. II, 17 giugno 1994, n. 2761; Sez. I, 11 marzo 2009, n. 10756.

In tale contesto, una delle questioni maggiormente dibattute in dottrina e giurisprudenza riguarda la possibilità di giustificare la rilevata sproporzione con redditi sottratti a tassazione (e, quindi, non rilevabili in sede di ricostruzione delle entrate ufficiali).

Dopo un periodo di incertezza, il legislatore ha espressamente previsto che "*in ogni caso* ***il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge***"[35].

In sostanza, analogamente a quanto stabilito in tema di confisca di prevenzione[36], la legittima provenienza dei beni "sproporzionati" non può essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale, a meno che il contribuente non abbia sanato la propria posizione estinguendo legittimamente i propri debiti tributari[37].

Quest'ultima precisazione è volta ad evitare che il soggetto condannato per uno dei reati-presupposto tassativamente individuati dal legislatore, dopo aver estinto l'obbligazione tributaria nelle forme di legge, si trovi a dover subire un "prelievo" aggiuntivo rispetto a quello sostenuto con versamento volontario.

Tuttavia, sarà utile attendere, prudentemente, le prime interpretazioni della giurisprudenza per verificare se tale causa di giustificazione, ricollegata a fatti di evasione fiscale, sia effettivamente applicabile anche alla confisca penale "allargata" *ex* art. 12-*ter* del decreto legislativo n. 74/2000, il cui presupposto è rappresentato proprio dall'accertamento, con sentenza di condanna o di patteggiamento, di un reato tributario[38].

g. Si evidenzia, infine, che l'art. 240-*bis* c.p. contempla anche un'ipotesi di **confisca per equivalente** stabilendo, al secondo comma, che "*Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona*".

La disposizione in esame, come noto, ha l'obiettivo di assicurare gli effetti della confisca "allargata" attraverso l'applicazione, in via sussidiaria, della misura "per equivalente" a tutte le fattispecie delittuose previste dall'articolo 240-*bis* c.p.

---

[35] Cfr. art. 240-*bis*, primo comma, secondo periodo, c.p. In precedenza, la giurisprudenza si era prevalentemente espressa a favore dell'opponibilità dei redditi non dichiarati, ma comunque di fonte lecita, al fine di giustificare la sproporzione delle risorse accumulate da un soggetto condannato per uno dei reati-presupposto della confisca penale "allargata". In tal senso, Cass. pen., SS.UU., 29 luglio 2014, n. 33451, che ha escluso, invece, analoga possibilità ai fini della confisca di prevenzione.

[36] Cfr. art. 24, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

[37] Sotto questo profilo, la confisca "allargata" *ex* art. 12-*ter* del decreto legislativo n. 74/2000 si distingue dalla confisca diretta e per equivalente di cui all'art. 12-*bis* dello stesso decreto, la quale "*non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro*" e "*nel caso di mancato versamento è sempre disposta*". Come chiarito dalla giurisprudenza, quest'ultima disposizione non preclude l'adozione della confisca relativamente agli importi non ancora corrisposti dal contribuente ma ne sospende l'efficacia fino a quando l'impegno formalmente assunto con l'Agenzia delle entrate non viene rispettato e il versamento "promesso" non si verifica (Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 5728; id., 25 novembre 2019, n. 47837). Di contro, il nuovo art. 12-*ter* non reca alcun riferimento all'impegno del contribuente, sicché sembra ragionevole ritenere che tale circostanza, ove non accompagnata dall'effettiva restituzione all'Erario, non possa inibire l'operatività della confisca "allargata".

[38] In questo senso, si veda la relazione n. 3 del 9 gennaio 2020 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

allorquando i beni "sproporzionati" puntualmente individuati in fase di indagini patrimoniali non possano, poi, essere attinti al momento dell'esecuzione della misura, perché non più presenti nel patrimonio dell'indagato (ad es. perché dispersi, occultati o alienati a terzi in buona fede nel periodo intercorrente tra la richiesta del P.M. e l'applicazione del provvedimento cautelare da parte del giudice) o non aggredibili per ragioni oggettive (ad es., perché situati in Paesi esteri la cui legislazione non consente l'implementazione dell'azione ablativa o con i quali non esistono trattati di cooperazione giudiziaria).

4. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER ILLECITI DIPENDENTI DA REATO TRIBUTARIO

a. L'art. 39, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019 e l'art. 5 del decreto legislativo n. 75/2020 hanno ampliato il "catalogo" dei reati che possono dar luogo alla **responsabilità amministrativa degli enti collettivi**, ai sensi del **decreto legislativo n. 231/2001**[39].

Si tratta, come noto, di una specifica forma di responsabilità amministrativa ascrivibile agli **enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica**[40] in relazione ad alcuni **reati tassativamente indicati dal legislatore** commessi, nell'**interesse** o a **vantaggio dell'ente**, da **persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** ("apicali") o da **persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti** ("sottoposti"), i quali non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Perché l'ente sia sanzionabile è necessario dimostrare anche la c.d. "**colpa di organizzazione**", ossia un deficit dell'organizzazione o dell'attività dell'ente rispetto ad un modello di diligenza esigibile dalla persona giuridica nel suo insieme.

A tal fine, il legislatore ha diversificato i criteri di attribuzione soggettiva della responsabilità a seconda della categoria di appartenenza degli autori del reato.

Infatti, nel caso di **soggetti apicali**, l'ente è **esente da responsabilità** ove dimostri che:

(1) l'organo dirigente abbia **adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.**

In particolare, tale modello deve:

(a) mappare le **attività "sensibili"** nel cui ambito possono essere commessi reati tributari;

(b) prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati tributari da prevenire;

(c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei predetti reati;

(d) contemplare **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

---

[39] Per una disamina puntuale della disciplina si veda il Volume III del Manuale Operativo concernente "L'attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali", diramato con circolare n. 83607 in data 19 marzo 2012 del Comando Generale – II Reparto.

[40] Anche di diritto straniero in caso di reato presupposto commesso in Italia ovvero commesso all'estero ma comunque attratto dalla giurisdizione italiana (Cass. pen., Sez. VI, 7 aprile 2020, n. 11626).

(e) introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

(2) il **compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del predetto modello**, curandone l'aggiornamento, è stato **affidato a un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza)**[41];

(3) **le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione**;

(4) **non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.**

Invece, laddove il reato sia commesso da un **soggetto sottoposto**, l'ente è responsabile quando la commissione del fatto sia stata resa possibile dal **mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza** che ad esso fanno carico. In ogni caso, non sussiste inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, con conseguente **esonero da responsabilità**, quando l'ente, prima della commissione del reato, abbia **adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.**

b. In questo quadro generale, il nuovo art. 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231/2001 ("Reati tributari") prevede che, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto, si applica nei confronti dell'ente una **sanzione pecuniaria fino a:**

(1) **500 quote** per i delitti di:

(a) **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** quando l'**ammontare** degli **elementi passivi fittizi** indicati in dichiarazione è **pari o superiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000);

(b) **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000);

(c) **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** quando l'**importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta**, è **pari o superiore a 100.000 euro** (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000);

(2) **400 quote** per i delitti di:

(a) **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** quando l'**ammontare** degli **elementi passivi fittizi** indicati in dichiarazione è **inferiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 74/2000);

(b) **omessa dichiarazione**, ove commesso **nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro** (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000);

---

[41] Sul punto, è stato rimarcato in giurisprudenza che "*iniziativa e, principalmente, controllo, possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari", soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato*". Pertanto, "*non può ritenersi idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che prevede la istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato*" (Cass. pen., Sez. II, 9 dicembre 2016, n. 52316).

(c) **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** quando **l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro** (art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 74/2000);

(d) **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000);

(e) **indebita compensazione**, ove commesso **nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro** (art. 10-*quater* del D.Lgs. n. 74/2000);

(f) **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000);

(3) **300 quote** per il delitto di **dichiarazione infedele**, ove commesso **nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro** (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000).

c. Il nuovo articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231/2001 prevede, inoltre:

(1) **l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria** se a seguito del reato tributario l'ente ha conseguito un **profitto di rilevante entità;**

(2) **l'applicazione** delle **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del decreto legislativo n. 231/2001[42], concernenti, rispettivamente:

(a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

(b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

(c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

d. Una delle principali conseguenze operative della novella legislativa risiede nell'applicabilità agli enti collettivi, nel caso di accertamento della "colpa organizzativa" e degli altri presupposti per l'attribuzione della peculiare responsabilità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 19 del decreto legislativo n. 231/2001, della **confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato**[43].

---

[42] Applicabili anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (art. 45 d.lgs. n. 231/2001).

[43] Avente natura di sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre forme di confisca previste dal decreto legislativo n. 231/2001 (Cass. pen., SS.UU., 2 luglio 2008, n. 26654), ossia:

- la confisca del profitto del reato commesso da persone in funzioni apicali, conseguito dall'ente che vada esente da responsabilità per aver dimostrato l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi richiesti (art. 6, co. 5);
- la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività economica dell'ente, in caso di commissariamento dello stesso motivato da ragioni di tutela della continuità del servizio pubblico o del mantenimento dei livelli occupazionali (art. 15, co. 4);
- la confisca del profitto messo a disposizione dall'ente che voglia impedire l'applicazione delle sanzioni interdittive (art. 17, co. 2, lett. c);
- la confisca del profitto derivante dal reato di inosservanza delle sanzioni interdittive commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 23, co. 2).

Si tratta di un'importante novità dal momento che in precedenza, fuori dai casi in cui la persona giuridica rappresentava un mero "schermo" fittizio, la giurisprudenza di legittimità riteneva che i beni sociali fossero confiscabili (e, dunque, sequestrabili) soltanto attraverso la confisca diretta prevista dall'art. 240 del codice penale[44].

Dal nuovo assetto normativo, invece, si desume che al ricorrere dei presupposti previsti, la persona giuridica è considerata direttamente responsabile del reato tributario presupposto e da ciò discende la **possibilità di applicare la confisca per equivalente nei confronti dell'ente** a favore del quale il delitto è stato perpetrato.

Merita ricordare, in proposito, che:

(1) **il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca è ammesso solo se e in quanto permanga l'indebito arricchimento derivante dal reato, che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria o con l'integrale restituzione del prezzo o del profitto lucrato all'amministrazione finanziaria[45];**

(2) **è sequestrabile in forma "diretta" il saldo attivo esistente sul conto corrente della persona giuridica al momento della scadenza del termine previsto per l'adempimento dell'obbligazione tributaria[46];**

(3) **il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione dello stesso[47]. In tale ipotesi, tenuto conto della contestuale applicabilità dell'art. 19 del decreto legislativo n. 231/2001 e dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 74/2000, la misura reale può colpire, in maniera contestuale e indifferente, i beni dell'ente che dal reato ha avuto un vantaggio e quelli della persona fisica che ha commesso il delitto, anche se quest'ultima non ha conseguito personalmente il profitto del reato, fermo restando che il vincolo cautelare non deve eccedere, nel complesso, il profitto stesso[48].**

Si evidenzia che, per espressa previsione normativa, il sequestro preventivo di cui all'art. 53 ha ad oggetto esclusivamente la confisca prevista dall'art. 19.

[44] Cass. pen., SS.UU., 30 gennaio 2014, n. 10561.

[45] L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2001 contiene, infatti, la clausola per la quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta nei confronti dell'ente "*salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato*".

[46] Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2019, n. 6816, secondo cui "*In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è illegittima l'apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base ad un titolo lecito, ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non risultino allo stesso collegate, neppure indirettamente*". Conforme Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2019, n. 6348, ove si precisa che "*per accertare se il denaro costituisce profitto, cioè risparmio di spesa, del reato di omesso versamento (e sia quindi aggredibile in via diretta), è necessario avere riguardo esclusivamente alle disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento del debito tributario, avuto riguardo ovviamente non all'identità fisica delle somme, ma al loro valore numerario, che potrà essere oggetto di sequestro (e poi di confisca) in via diretta, solo se di segno positivo sia al momento della scadenza del termine per il versamento dell'imposta, che del sequestro, con l'ulteriore conseguenza che il profitto non può essere mai considerato "diretto" per la parte eccedente il saldo alla data della scadenza del termine di pagamento, anche se non corrispondente all'ammontare dell'imposta evasa*". Nello stesso senso Cass. pen., Sez. III, 24 settembre 2018, n. 41104, ove in tema di omessa dichiarazione ex art. 5 del decreto legislativo n. 74/2000 è stato escluso che le somme di denaro depositate sul conto corrente dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IVA potessero rappresentare il profitto derivante dall'evasione fiscale.

[47] Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2020, n. 9380.

[48] Per tutte, Cass. pen., Sez. III, 22 giugno 2016, n. 25845.

e. Un altro rilevante effetto della disposizione normativa in rassegna risiede nella necessità per gli enti collettivi di **aggiornare i modelli organizzativi**, al fine di implementare **efficaci sistemi di gestione del rischio fiscale**.

Invero, non si tratta di una novità in senso assoluto posto che i **reati tributari assumevano già nel decreto legislativo n. 231/2001 una rilevanza indiretta**, quali fattispecie prodromiche alla realizzazione di alcuni reati inclusi nel perimetro applicativo del decreto, sicché i modelli organizzativi degli enti già dovevano prevedere cautele atte a prevenire la commissione degli illeciti fiscali che potevano essere strumentali alla consumazione dei reati-presupposto[49].

È utile ricordare, inoltre, che l'accesso al regime dell'**adempimento collaborativo** di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 – volto a consentire ad alcune categorie di contribuenti una comune valutazione con l'Agenzia delle entrate delle situazioni suscettibili di generare rischi di natura tributaria – è subordinato alla condizione che, alla data di presentazione dell'istanza, l'interessato abbia adottato un efficace **sistema di controllo del rischio fiscale** inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno[50].

Occorre precisare, tuttavia, che i requisiti essenziali del c.d. *Tax Control Framework*[51] **non sono perfettamente sovrapponibili** a quelli dei modelli organizzativi previsti dal decreto legislativo n. 231/2001.

Infatti, mentre il sistema di gestione del rischio previsto dalla disciplina dell'adempimento collaborativo deve essere idoneo a prevenire il "*rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario*", nel paradigma della responsabilità amministrativa degli enti di cui si discute il rischio da prevenire è relativo ai soli reati in materia di imposte dirette e IVA espressamente richiamati dal nuovo articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231/2001.

Inoltre, la disciplina della *cooperative compliance* richiede che il controllo sull'effettività dei presidi adottati per misurare e gestire il rischio fiscale sia demandato ad una funzione aziendale interna mentre nel sistema della responsabilità degli enti il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento è affidato all'Organismo di Vigilanza, che è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Infine, a differenza del modello organizzativo, il *Tax Control Framework* delineato dal decreto legislativo n. 128/2015 non richiede l'introduzione di un sistema disciplinare né le previsioni in tema di segnalazione e tutela dei *whistleblower*[52].

---

[49] Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui la frode fiscale sia uno strumento per l'accantonamento di fondi extracontabili da utilizzare per la commissione dei reati di corruzione e falso in bilancio, oppure sia il reato-presupposto di condotte di riciclaggio o autoriciclaggio.

[50] Sul tema, si rinvia al "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali – circolare n. 1/2018" (vol. I, parte I, cap. 7, par. 5), ricordando che l'eventuale avvio di attività ispettive nei confronti dei contribuenti ammessi al regime in parola, da ritenersi ammissibile solo in caso di gravi e precisi indizi di consistente evasione fiscale o frode, deve essere previamente coordinato, per il tramite del Comando Generale – III Reparto – Ufficio Tutela Entrate, con la Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate. Si evidenzia che, per gli anni 2020 e 2021, la soglia dimensionale di volume d'affari o di ricavi per accedere al regime in esame, precedentemente pari a dieci miliardi di euro, è stata ridotta a cinque miliardi (cfr. art. 1 del D.M. 30 marzo 2020).

[51] Cfr. art. 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 54237 del 14 aprile 2016.

[52] Cfr. art. 6, comma 2, lett. e), e comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 231/2001.

Ciononostante, non pare esservi dubbio che, quantomeno con riguardo alle aree comuni ai due sistemi, il positivo giudizio espresso dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione all'adempimento collaborativo[53] possa costituire un utile elemento di valutazione dell'efficacia esimente del modello previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, da rimettere alle **autonome determinazioni della competente Autorità Giudiziaria**.

Vale ricordare, in ogni caso, che la tempestiva implementazione del modello organizzativo può essere considerata un elemento di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente medesimo solo nell'ipotesi di reato commesso da un sottoposto; diversamente, **quando il reato è posto in essere da un apicale**, l'ente deve dimostrare anche che l'autore dell'illecito abbia posto in essere una **condotta fraudolenta elusiva delle prescrizioni del modello**[54].

Al riguardo, per ulteriori indicazioni, si rinvia alle direttive impartite con **circolare n. 83607 in data 19 marzo 2012 del Comando Generale – III Reparto**[55].

5. DIRETTIVE OPERATIVE IN TEMA DI MISURE PATRIMONIALI

Come già evidenziato, **la confisca "tipica"** (diretta o per equivalente) **non si pone in rapporto di alternatività con la confisca penale "allargata"**: la prima riguarda un bene che ha un rapporto pertinenziale con il reato e, ove adottata per equivalente, ha natura tipicamente sanzionatoria; la seconda è una misura di sicurezza patrimoniale, sia pure atipica, finalizzata ad impedire la commissione di nuovi reati, che vede quale condizione per la sua applicazione l'ingiustificata sproporzione dei beni rispetto ai redditi del condannato e che risulta applicabile a prescindere da qualsiasi collegamento pertinenziale con il reato che funge da presupposto.

E' possibile, quindi, che, al ricorrere delle condizioni di legge, entrambi gli istituti trovino applicazione, avendo ambedue, peraltro, natura obbligatoria[56].

Ciò impone un attento e puntuale accertamento dei relativi presupposti allo scopo di consentire all'A.G. di disporre di tutti i necessari elementi di valutazione ai fini della proposta di sequestro preventivo.

In quest'ottica, nel caso della **confisca penale "allargata"**, occorrerà verificare, in primo luogo, il **superamento delle soglie di evasione previste dall'art. 12-*ter* del decreto legislativo n. 74/2000**, procedendo, in caso positivo, all'accertamento della **sproporzione** tra il denaro, i beni o le altre utilità acquisiti dall'indagato in un **arco temporale ragionevolmente prossimo alla commissione del reato tributario presupposto** e i redditi dichiarati o l'attività economica svolta.

Tale schema di partenza va arricchito, tuttavia, con ulteriori elementi di valutazione – anch'essi da condividere con il pubblico ministero – legati alle diverse caratteristiche della condotta dell'indagato.

Infatti, la Corte costituzionale ha recentemente evidenziato come "*quando si discuta di reati che, per loro natura, non implicano un programma criminoso dilatato nel tempo (...) e che non risultino altresì commessi in un ambito di criminalità organizzata – **il giudice conservi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso***

---

[53] L'elenco dei soggetti ammessi al regime è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 128/2015.

[54] Cfr. art. 6, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 231/2001.

[55] Manuale operativo recante "L'attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali" (vol. III, parte II, cap. 3).

[56] Cfr. Cass. pen. Sez. I, 12 aprile 2019, n. 16122, che ha escluso la violazione del principio del *ne bis in idem* allorché la confisca per sproporzione si aggiunga a quella già irrogata per equivalente.

concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato"[57].

Su queste basi, il ricorso alla **confisca per sproporzione** potrebbe risultare in linea con i principi sopra richiamati qualora dagli elementi probatori e/o indiziari acquisiti nel corso delle indagini risulti che le **condotte penal-tributarie** tassativamente previste dall'art. 12-*ter* del decreto legislativo n. 74/2000 siano state realizzate **in forma continuativa o professionale** (es. fatture per operazioni inesistenti utilizzate nelle dichiarazioni presentate per più periodi d'imposta).

Al contrario, d'intesa con la competente A.G., dovrebbe essere meglio approfondita e valutata l'applicazione della medesima misura a seguito della **commissione di un singolo reato non inserito in un contesto di crimine organizzato e/o professionale**.

In tali ipotesi, infatti, potrebbe risultare più idonea e commisurata all'entità complessiva del fatto-reato l'adozione della sola **confisca diretta e per equivalente**, a maggior ragione nel caso in cui il reato tributario abbia determinato un illecito risparmio d'imposta a beneficio di **compagini societarie ad elevata base partecipativa**, organizzate sul modello "corporativo" ovvero sulla presenza di diversi organi con funzioni rigidamente attribuite dalla legge (assemblea, organo amministrativo e collegio sindacale), come le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

In questi casi, infatti, la proprietà (i soci) non coincide, di norma, con l'organo amministrativo, con la conseguenza che, per un verso, il reato non è solitamente frutto di una scelta autonoma ed individuale del soggetto-persona fisica ma è funzionale al raggiungimento di un obiettivo criminoso del soggetto collettivo a vantaggio del quale viene commesso e, per altro verso, l'autore del reato non è, di regola, il "proprietario" dell'azienda ovvero, nel caso in cui abbia anche la titolarità di azioni o quote, lo è soltanto in "quota-parte".

Di contro, ferma restando ogni autonoma valutazione del pubblico ministero competente, l'applicazione della **confisca "allargata"** potrà essere riservata ai casi in cui l'autore del reato tributario abbia posto in essere la condotta illecita **in modo abituale e continuativo** nonché, in tutto o in parte, **nel proprio interesse**, come potrebbe avvenire, ad esempio, nelle compagini societarie a ristretta base partecipativa.

Ad ogni modo, allorquando, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarà inoltrata all'Autorità Giudiziaria una richiesta di sequestro preventivo "per sproporzione", risulterà sempre utile richiedere, contestualmente, anche il sequestro finalizzato alla peculiare forma di **confisca per equivalente prevista, in via sussidiaria, dall'art. 240-*bis*, secondo comma, c.p.**, non potendosi escludere che, al momento di eseguire la misura sui beni "sproporzionati" individuati in sede di indagini patrimoniali, emergano ostacoli operativi all'apprensione degli stessi perché non più presenti nel patrimonio dell'indagato o non aggredibili per ragioni oggettive.

Vale la pena ricordare, infine, che le richiamate misure ablative si inseriscono in un quadro normativo che prevede anche l'applicabilità:

---

[57] Cfr. Corte cost., n. 33/2018.

a. di **autonome ipotesi speciali di confisca** per **reati di matrice economico-finanziaria** che risultano sovente connessi alle **frodi fiscali** (es. riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, falso in bilancio, reati contro la P.A., ecc.), nonché per quelli aventi **natura transnazionale**[58];

b. delle **misure di prevenzione patrimoniali** nei confronti di **coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose**[59].

6. EFFICACIA TEMPORALE DELLE MODIFICHE NORMATIVE

Ai sensi dell'art. 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 124/2019, la confisca per sproporzione prevista dal nuovo art. 12-*ter* del decreto legislativo n. 74/2000 si applica esclusivamente alle **condotte poste in essere** successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia **dopo il 25 dicembre 2019**[60].

Ciò non esclude, tuttavia, che l'apprensione possa riguardare **anche i beni e le altre utilità acquisiti in epoca anteriore alla data di commissione del reato**, seppure – come osservato – entro il limite della **"ragionevolezza temporale"**.

Le **altre novità introdotte dal "decreto fiscale"**, ivi compresa l'applicazione dello speciale regime di responsabilità amministrativa degli enti, in base all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 124/2019, hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, vale a dire **dal 24 dicembre 2019**.

Quanto, invece, alle modifiche recate dal **decreto legislativo n. 75/2020, di recepimento della "direttiva PIF"**, le stesse trovano applicazione ai **reati tributari commessi a decorrere dal 30 luglio 2020**.

OMISSIS

[58] Per un quadro esaustivo, si veda il "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali – circolare n. 1/2018" (vol. I, parte II, cap. 3, par. 5 e 6, e cap. 4, par. 3.h.).

[59] Cfr. art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, su cui si rinvia al "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali – circolare n. 1/2018" (vol. I, parte II, cap. 4, par. 4).

[60] Tale precisazione esclude una possibile applicazione in senso retroattivo della confisca "allargata" che, diversamente, sarebbe derivata dalla sua qualificazione come misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 200 del codice penale.

OMISSIS

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati di corruzione tra privati

rev. novembre 2025

Sommario

1. Premesse 3
2. Il reato di corruzione tra privati come richiamato dal d.lgs 231/2001 4
3. Funzione della parte speciale: il reato di corruzione tra privati 6
4. Principi di riferimento generali 7
   4.1. Il sistema organizzativo in generale 7
   4.2. Principi generali di comportamento 7
5. Le attività sensibili relativi al reato di corruzione privata ai fini del d.lgs 231/2001 8
   5.1. Principi generali di controllo 8
   5.2. Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. 9
6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole attività sensibili 13
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 22
8. Diffusione e informazione 23
9. Sanzioni 24

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce al reato di corruzione tra privati.
L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
Con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che, nell'ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
(iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI COME RICHIAMATO DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione del reato di corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Corruzione privata Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
"*[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
2] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
[3] Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
[4] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
[5] Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi"

In virtù del richiamo al terzo comma dell'art. 2635 c.c. operato dall'art. 25-ter del Decreto, la corruzione tra privati costituisce fonte di responsabilità per l'ente al quale appartiene il corruttore.
Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o "sottoposto") dia o prometta denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio del proprio ente di appartenenza, alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2635 c.c. appartenenti a un'altra società.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato nel caso in cui un esponente della società dia, offra e/o prometta denaro o altra utilità:

(i) a un amministratore di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società a condizioni svantaggiose per quest'ultima;
(ii) nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore della società controparte per ottenere un accordo transattivo sfavorevole per quest'ultima;
(iii) con riferimento alla cessione di beni/asset e dismissioni in genere, a un amministratore della società controparte affinché acquisti un bene/asset dalla società a condizioni sfavorevoli per l'acquirente.

L'utilità data, promessa od offerta all'amministratore corrotto, potrebbe anche consistere a titolo esemplificativo:

(i) nell'assunzione di persone legate all'amministratore corrotto da vincoli di parentela o simili;
(ii) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (anche in connessione a ricorrenze socialmente riconosciute);
(iii) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dall'amministratore corrotto;
(iv) nella conclusione di contratti di consulenza con controparti segnalate dall'amministratore corrotto;

(v) nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dall'amministratore corrotto.

*

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) – "*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Il d.lgs. 38 del 15 marzo 2017, nel più generale contesto di riforma del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 C.c., ha introdotto al Titolo XI del Libro V del Codice civile la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, peculiare ipotesi speciale di tentativo procedibile a querela della persona offesa e sanzionata con la pena detentiva prevista per il reato di cui all'art. 2635, ridotta di un terzo.
Nel dettaglio, la disposizione punisce il fatto di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Vengono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati così come descritto nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
3) il sistema disciplinare;
4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, qui integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere*;*
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dai responsabili competenti e dai superiori gerarchici.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

5. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati contemplato nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

(i) Rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo);
(ii) Rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo);
(iii) Selezione e assunzione del personale;
(iv) Gestione del credito e del rischio aziendale;
(v) Gestione dei contenziosi;
(vi) Gestione dell'attività di marketing;
(vii) Gestione del rapporto con intermediari commerciali.

Con riferimento al punto *sub* **(i),** all'interno del ciclo attivo, il reato di corruzione tra privati potrebbe essere commesso da parte di un membro dell'Organo Amministrativo (apicali) e/o di Responsabili della Funzione interessata (sottoposti), nonché da sottoposti alla direzione e alla vigilanza di tali soggetti (sottoposti):

a) nella offerta di servizi ad altra società e/o ente e/o persona fisica, con lo scopo di ottenere dal cliente la conclusione di un contratto;
b) nell'esecuzione di prestazioni di servizi ad altra società e/o ente e/o persona fisica, al fine di corrompere un concorrente durante la partecipazione a una "gara privata" affinché lo stesso presenti condizioni peggiori.

Nel ciclo passivo di cui al punto **(ii)** - ma anche per connessione ai punti **(vi)** e **(vii)** - il reato di corruzione potrebbe essere integrato nei confronti dei fornitori della Società per ottenere beni/servizi a migliori condizioni e/o a prezzi più favorevoli.
Per quanto riguarda, invece, il punto *sub* **(iii),** la corruzione potrebbe essere commessa mediante l'assunzione da parte della Società di persone a conoscenza di informazioni riservate al fine di ottenere la rivelazione di tali informazioni.
Con riferimento, infine, ai punti *sub* **(iv)** e *sub* **(v),** il reato potrebbe essere commesso nei rapporti con i creditori, da un membro dell'Organo Amministrativo o da un sottoposto, al fine di evitare o ritardare l'escussione di un rapporto creditorio, oppure con lo scopo di concludere transazioni più vantaggiose per la Società ovvero al fine di ritardare l'azione esecutiva.

5.1. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- ***segregazione delle attività:*** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ***esistenza di procedure/norme/circolari:*** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- ***poteri autorizzativi e di firma:*** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ***tracciabilità:*** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5.2. Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

Preliminarmente, si evidenzia da un lato che il Modello 231 della Società ha una sezione dedicata ai rapporti illeciti con la P.A. (al cui interno hanno un ruolo preminente i reati di corruzione), dall'altro che MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati di corruttela espresse nel Codice Etico vigente.
Tali principi sono funzionali anche a impedire o limitare il reato di corruzione tra privati.
Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nei protocolli relativi ai Reato contro la P.A. e ai reati societari del Modello 231 di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione:

- la procedura di selezione del personale,
- la procedura di gestione degli omaggi,
- la procedura di gestione della tesoreria,
- la formalizzazione di un sistema di deleghe e procure per la gestione dei rapporti con le banche (per citare le principali).

È prevista un'apposita procedura concernente la "*selezione dei fornitori*", e la "*gestione dei rapporti con i creditori*".
Al fine, poi, di garantire il più possibile la prevenzione (*rectius* la riduzione massima) del compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare la fattispecie contemplata nella presente Parte Speciale, la Società adotta una serie di principi generali di comportamento, fermo restando il rigoroso rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali.

In generale, per tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili di cui alle Aree a Rischio sopra identificate, è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare la commissione del reato di corruzione tra privati;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto il reato di corruzione tra privati, possa in astratto diventarlo;

- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con privati, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:
  (i) eccedano un modico valore e il limite di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque,
  (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- corrispondere "*facilitation payments*", ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- elargire o promettere indebitamente denaro a un privato;
- distribuire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore a terzi non dipendenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di privati nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- effettuare prestazioni in favore dei fornitori e/o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito, al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti nella Società e/o in ambito locale o distribuire regalie od omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale;
- sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero, errati, falsi o incompleti a privati.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità della Società di redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire ed eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del *management*;

- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;
- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i *facilitation payments,* può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di *business* o nel Paese nel quale l'attività è svolta.

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società adotta idonee procedure aziendali prevedendo tra l'altro quanto segue:

- deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nell'ambito delle attività sensibili di cui alle aree a rischio reato sopra identificate, i rapporti con i privati sono gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e devono essere descritte le mansioni di ciascuno;
- gli incarichi conferiti ai consulenti, fornitori e collaboratori esterni sono:
  - (i) redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito,
  - (ii) sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute,
  - (iii) contengono clausole standard al fine di garantire il rispetto delle previsioni del Modello e del Decreto;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura e, in caso di pagamento in contanti, la relativa spesa è preventivamente autorizzata e avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti in contanti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività pongono attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione aziendale competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché in ogni caso al Collegio Sindacale, ai revisori e all'Organismo di Vigilanza;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun procuratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori non rispondono a obiettivi palesemente irraggiungibili e sono coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- il trattamento dei dati della Società deve essere conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003, del regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine della Società sono autorizzate, giustificate e documentate;
- nell'ambito delle attività sensibili, la Società prevede le seguenti attività, in caso di rapporti intrattenuti dalla Società con privati:
    (i) la preventiva redazione, da parte della persona fisica che intrattiene il rapporto, di una agenda dell'incontro (indicante a titolo esemplificativo luogo, partecipanti, ecc.);
    (ii) la formalizzazione di un memorandum interno al termine dell'incontro, contenente, tra le altre cose, i principali temi affrontati, le eventuali decisioni maturate, ecc.
- inoltre, la Società adotta una specifica procedura in cui sono disciplinate le attività relative alla partecipazione a gare e altre forme di confronto competitivo tra privati, in cui si prevedono, tra l'altro:
    (i) i soggetti/funzioni coinvolte;
    (ii) le modalità di gestione;
    (iii) i ruoli e le responsabilità;
    (iv) la documentazione a supporto;
    (v) gli iter autorizzativi.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5.1 e dei principi specifici di cui al paragrafo 5.2, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno altresì essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

(i) Rapporti con i clienti (c.d. ciclo attivo)

Con riferimento a questa area di rischio MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- la Società si dota di procedure specifiche atte a regolamentare i processi aziendali rilevanti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il ciclo attivo e il ciclo passivo;
- la Società si dota, altresì, di procedure in materia di: analisi dei costi e decisioni *pricing; risk management*; monitoraggio, pianificazione e implementazione dei servizi;
- la Società prevede regole formalizzate per l'esercizio dei poteri autorizzativi e di firma con previsione di meccanismi di firma abbinata (o doppia autorizzazione interna) conferiti a soggetti legittimati ad intrattenere rapporti anche con soggetti privati, oltre che con la PA;
- la Società adotta una procedura prevedendo tra l'altro:
  - (i) analisi di segmentazione del mercato;
  - (ii) gestione delle proposte d'acquisto;
  - (iii) la formalizzazione degli incontri con i clienti;
- la Società dispone di un listino prezzi per tutte le tipologie di servizi. Il listino è aggiornato periodicamente e, in seguito alla revisione del documento, il listino viene distribuito a tutti i dipendenti impegnati nel ciclo attivo. In caso di modifiche al listino è previsto un nuovo step autorizzativo da parte della struttura di vendita con la collaborazione delle funzioni aziendali competenti;
- la Società definisce una procedura nella quale vengono illustrate le soluzioni metodologiche utilizzate per la definizione del prezzo di vendita di un prodotto, servizio o soluzione a prescindere dal canale di vendita che può essere di tipo diretto o indiretto; tale procedura è gestita dal responsabile del controllo di gestione
- la politica commerciale della Società prevede specifiche tipologie di scontistica, definendone le condizioni applicabili, nel rispetto della segregazione delle funzioni tra chi propone e chi approva la richiesta; viene definito un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, anche in rapporti ai quantitativi ordinati. Ogni scontistica rispetto a detto prezzo minimo deve essere autorizzata dall'Organo Amministrativo. Sopra il prezzo minimo stabilito il settore commerciale mantiene invece libertà di definizione del prezzo;
- con riferimento al processo di vendita indiretta, la Società disciplina in una specifica procedura le modalità di prestazione dei servizi promozionali e delle tipologie di bonus/sconti utilizzati nell'ambito dei contratti con i distributori e i *select partners;*

- in caso di variazioni o modifiche delle condizioni commerciali standard, la funzione aziendale competente valuta le modifiche da apportare e le sottopone al processo di approvazione, così come descritto nelle procedure adottate dalla Società. La Società assicura l'archiviazione della documentazione relativa alle variazioni o modifiche effettuate;
- la Società regolamenta il sottoprocesso di gestione ordini di vendita attraverso specifiche procedure, tra cui quelle volte a regolare il processo di vendita diretta e le modalità di evasione degli ordini-cliente;
- l'attività di gestione ordini di vendita è regolata da una specifica procedura adottata dalla Società prevedendo tra l'altro:
  - (i) la verifica di congruenza tra i dati contenuti nell'ordine con i dati del contratto/offerta accettata, registrati precedentemente;
  - (ii) specifiche modalità di gestione delle non conformità sia per errori formali sia nel caso di non congruenza sostanziale dei dati;
  - (iii) la verifica di ciascun ordine è effettuata da una funzione diversa da quella che lo ha disposto;
  - (iv) l'archiviazione della documentazione;
- la Società disciplina un'apposita procedura a presidio del processo di assistenza e reclami che prevede tra l'altro:
  - (i) i ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
  - (ii) i poteri attribuiti nella definizione delle azioni da porre in atto;
  - (iii) le modalità operative di gestione degli eventuali resi da cliente;
- la Società adotta una procedura che descrive i processi e le relative attività per la gestione dei bandi di gara. La Società adotta ulteriori procedure per regolamentare le attività di analisi, qualificazione, valutazione dei rischi, iter autorizzativo, predisposizione dell'offerta e verifica del contratto;
- l'individuazione e selezione dei partner avviene previa verifica, in particolare, dei requisiti di onorabilità e dell'eventuale esistenza di relazioni privilegiate tra il partner medesimo e i clienti con i quali entrerà in contatto. Inoltre, la Società acquisisce preventivamente una dichiarazione del partner sulla provenienza non delittuosa di beni e/o denaro o altre utilità.

(ii) Rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo).

Con riferimento a questa area di rischio MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- La selezione di fornitori è effettuata dalla funzione competente nel rispetto del processo di acquisto e dell'iter autorizzativo previsto dalla procedura adottata dalla Società;
- la Società definisce quali fornitori di beni e servizi devono sottostare all'iter di omologazione, il quale prevede tra l'altro che:
  - (i) esso inizia formalmente attraverso la compilazione di una domanda scritta da parte della funzione richiedente;
  - (ii) l'effettuazione di diversi livelli di verifiche e quantomeno una valutazione preliminare del fornitore e un successivo audit sul campo;
  - (iii) l'obbligo di restituzione da parte del Fornitore dei documenti necessari debitamente compilati, sottoscritti e timbrati per accettazione entro il termine stabilito dalla Società;

(iv) la comunicazione dell'esito dell'omologazione al Richiedente ed al Fornitore;
(v) l'aggiornamento del Data Base Fornitori da parte della funzione aziendale competente.

- Il processo di omologazione si conclude solo al completamento delle azioni correttive (eventualmente riscontrate) vincolanti all'ottenimento dell'omologazione stessa. Tutti i documenti previsti dal processo di omologazione devono essere archiviati, come da procedura adottata dalla Società. Il Fornitore è oggetto di verifica periodica per la conferma di omologazione;
- la Società regola per iscritto le condizioni contrattuali da utilizzare con i fornitori che hanno superato il processo di omologazione, riportanti tra l'altro i riferimenti all'accettazione del Codice Etico della Società;
- la Società adotta una specifica procedura relativa alla gestione dei rapporti con i Fornitori prevedendo tra l'altro:
  (i) la coerenza tra le richieste di acquisto e i relativi ordini di acquisto;
  (ii) la segregazione delle funzioni tra chi richiede, chi dispone e chi autorizza un acquisto, una fornitura o comunque una spesa;
  (iii) le informazioni di carattere generale e specifico che consentano di individuare in modo esauriente e non ambiguo l'acquisto, la fornitura o la spesa e le modalità di erogazione della stessa;
  (iv) il contenuto minimo di qualsiasi richiesta e ordine di acquisto (quali ad es. riferimenti al numero/data di offerta del Fornitore; riferimenti all'Accordo Quadro, Contratto e/o Condizioni generali di Fornitura MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.; riferimenti alle attività di commessa per l'esecuzione delle quali viene emesso l'ordine; condizioni di pagamento; modalità di fatturazione; modalità di fornitura; luogo di consegna; termini di consegna; nome del richiedente o del responsabile di progetto/servizio, penali ecc.);
- la Società adotta procedure che prevedano i compiti e le responsabilità del "Richiedente della fornitura" di verificare l'avvenuta evasione della richiesta di acquisto effettuata prevedendo tra l'altro:
  (i) la verifica della conformità della fornitura e la richiesta di chiarimenti al Fornitore per eventuali non conformità riscontrate;
  (ii) la registrazione dell'entrata merci;
  (iii) la verifica che nulla osta al Fornitore per l'emissione della fattura fornendo, ove previsto, il numero di entrata merci.

  Nel caso in cui non vi siano documenti che attestino l'avvenuta fornitura, sarà cura del servizio richiedente notificare eventuali anomalie alla funzione competente e alla contabilità in modo da procedere tempestivamente al blocco a sistema del pagamento della prestazione. Più in dettaglio, per la fornitura di prodotti e servizi, la Società adotta una procedura, prevedendo tra l'altro:
  (i) le verifiche che devono essere effettuate sulla completezza e sui tempi di fornitura con richiesta ai fornitori della documentazione attestante i controlli di conformità eseguiti;
  (ii) le funzioni competenti ad effettuare dette verifiche;
- nel caso in cui emerga la necessità di affidare la gestione dei contenziosi a legali esterni, la funzione aziendale competente procede ad identificare lo studio a cui affidare l'incarico sulla base della:
  (i) tipologia di contenzioso;
  (ii) rapporto di qualità / prezzo;

(iii) storicità di rapporti;

- i consulenti esterni utilizzati dalla Società ai fini formativi possono essere scelti anche attraverso specifica indicazione del Responsabile dell'Ufficio che effettua la richiesta. In quest'ultimo caso occorre comunque attenersi alla procedura acquisti attualmente in vigore comprensiva ai fini della valutazione e delle autorizzazioni;
- la Società prevede, nell'ambito delle procedure dalla medesima adottate, uno specifico controllo, in occasione dell'inserimento anagrafico e in fase di richiesta di offerta e emissione dell'ordine di acquisto, nonché di rinnovo dell'omologazione, in merito alla corrispondenza dei nominativi dei fornitori in anagrafica con i nominativi di individui direttamente o indirettamente collegabili ad organizzazioni terroristiche elencati in apposite *black list* (OFAC/ONU/UE), come da riferimenti espressi contenuti nei D.Lgs. 109/07 e D.Lgs. 231/07;
- la Società prevede, nell'ambito di una procedura dalla medesima adottata l'implementazione di un controllo periodico effettuato sull'anagrafica fornitori volto a verificare che le variazioni apportate siano complete, giustificate da documentazione di supporto e accurate. Tale controllo è effettuato da parte di un soggetto diverso da chi si occupa della gestione dell'anagrafica, prevedendo l'estrazione periodica del report delle variazioni all'anagrafica ed effettuando un controllo volto a verificare che:
  a) tutte le variazioni apportate sono giustificate dalla presenza della documentazione di supporto;
  b) le variazioni sono apportate in maniera completa e accurata;
- la Società adotta una procedura per descrivere operativamente e regolamentare i processi tramite i quali la Società assicura l'attivazione, il monitoraggio e il controllo delle attività che eroga attraverso la sua rete di service partner e fornitori, nonché le modalità di controllo dei fornitori attivati per soddisfare le esigenze interne alla Società.

(iii) Selezione e assunzione del personale.

Con riferimento a questa area di rischio MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- la Società adotta una procedura a regolamentazione del processo di gestione delle risorse umane all'interno della quale si descrivono tutte le attività svolte per la gestione del personale dalla ricerca/selezione di nuove risorse fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
- le funzioni aziendali competenti definiscono la necessità di assunzioni anche per lavoratori stagionali/temporanei, che vengono sottoposte al responsabile del personale e poi approvate dall'Organo Amministrativo;
- l'avvio del processo di ricerca e selezione del personale avviene sulla base di:
  (i) richiesta del Responsabile di Direzione/Ufficio che necessita della relativa risorsa al responsabile del personale;
  (ii) budget approvato dall'Organo Amministrativo, dal responsabile del controllo di gestione e dalla funzione aziendale competente, come individuata nella procedura adottata dalla Società;
  (iii) autorizzazione all'avvio del processo di ricerca e selezione da parte dell'Organo Amministrativo e della predetta funzione aziendale competente;

- per il processo di ricerca e selezione del personale, la Società può avvalersi dell'ausilio di società esterne di *recruitment.* In ogni caso la Società svolge una pluralità di colloqui, almeno due, atti a valutare l'idoneità del candidato/a;
- la documentazione riepilogativa delle informazioni chiave del candidato/a (ad es. relativa al percorso di studi effettuato, alle esperienze pregresse e all'inquadramento salariale considerato) e inerente il processo di selezione è predisposta e archiviata, con accesso limitato solo al responsabile del personale e al personale della funzione aziendale competente;
- il contratto di assunzione, predisposto dal personale della funzione aziendale competente, è autorizzato sulla base delle procure in essere;
- in caso di assunzione del candidato, la Società richiede la consegna di documentazione idonea ad identificare il candidato stesso (ad es. copia della carta identità, codice fiscale, copia del CV aggiornato e recapiti telefonici). La Società comunica il nuovo inserimento al consulente esterno incaricato della gestione delle paghe che, a sua volta, provvede a gestire gli adempimenti normativi previsti;
- in caso di assunzione di lavoratori di Paesi terzi, la Società effettua una verifica del rispetto della normativa in materia di immigrazione;
- ai nuovi dipendenti, da parte della funzione aziendale competente, è fornita copia di:
  (i) disposizioni vigenti in termini di legge sulla privacy;
  (ii) procedura di utilizzo degli strumenti aziendali;
  (iii) Modello e Codice Etico della Società;

  Il dipendente sottoscrive per adesione ai contenuti e per ricezione della documentazione preliminare ottenuta contestualmente all'assunzione;
- in caso di cessazione di rapporto lavorativo, ove applicabile, il dipendente consegna al responsabile del personale, e per conoscenza al responsabile del settore di pertinenza, la lettera di dimissioni seguendo la normativa vigente. Il responsabile della funzione aziendale competente comunica l'uscita della persona dall'azienda alle direzioni e ai reparti coinvolti, alla struttura IT la data di cessazione concordata, al fine di permettere il blocco dell'utenza del dipendente sui sistemi aziendali e comunica la cessazione al fornitore esterno eventualmente incaricato della gestione delle paghe l'ultimo giorno di lavoro. Il dipendente riconsegna i beni aziendali utilizzati firmando il modulo di riconsegna materiali;
- la Società nell'ambito della gestione delle risorse umane adotta una procedura disciplinando i principali strumenti utilizzati per la valutazione della performance lavorativa e le attività formative correlate allo sviluppo delle competenze del personale;
- nel rispetto del CCNL applicato, la Società regolamenta le modalità di accesso ad aumenti retributivi e ad eventuali bonus, la cui erogazione è effettuata in ossequio alle prescrizioni di cui alla procedura adottata dalla Società;
- nell'ambito delle procedure specificamente adottate dalla Società viene regolamentato il processo di pianificazione e svolgimento delle attività di formazione; la funzione aziendale competente redige un piano formale di formazione annuale sulla base di:
  (i) un budget definito;
  (ii) esigenze e priorità definite dalle funzioni aziendali competenti, quali individuate nelle procedure;

(iii) contributi pubblici ottenuti. Il piano di formazione è rilasciato ed approvato nel rispetto di quanto stabilito dalle procedure aziendali adottate dalla Società;

- i rapporti con i sindacati e le relative decisioni in merito ad accordi sono gestiti dalle funzioni aziendali competenti, eventualmente anche con l'intervento dell'Organo Amministrativo, secondo quanto previsto dalla procedura adottata dalla Società. Gli incontri fra le parti vengono puntualmente verbalizzati ed archiviati;
- la Società, in termini di aumenti retributivi, opera secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento. La gestione degli aumenti retributivi è regolamentata da una procedura adottata dalla Società;
- le politiche retributive, oltre che sulla base di quanto previsto dal CCNL, sono gestite dal CDA che ha la responsabilità di effettuarne il monitoraggio;
- è previsto un piano valutativo sviluppato su base annua. Sulla valutazione annua non incidono gli obiettivi economici definiti ad inizio esercizio contabile. La Società si è, inoltre, dotata di uno strumento per la verbalizzazione delle valutazioni, per la revisione e l'approvazione del Management locale e per l'archiviazione dei dati registrati;
- le modalità di calcolo e di erogazione del bonus individuale sono disciplinate dalla procedura adottata dalla Società;
- la formulazione e l'iter di approvazione, da almeno due funzioni aziendali, delle proposte di avanzamento carriera sono disciplinati dalla procedura adottata dalla Società;
- la Società, in merito alla scelta dell'Istituto di formazione prescelto al fine di erogare la formazione, opera secondo quanto previsto dalla procedura adottata per la scelta dei fornitori;
- la Società prevede una procedura relativa al processo di selezione ed inserimento del personale della Società la quale prevede, *inter alia*:
  (i) l'identificazione delle funzioni coinvolte nel processo di selezione;
  (ii) l'iter autorizzativo da seguire;
  (iii) le modalità di definizione del profilo del candidato da selezionare;
  (iv) le modalità di screening della figura ricercata;
  (v) la formalizzazione dei giudizi espressi in fase di colloquio attraverso la redazione di appositi documenti;
  (vi) la documentazione da fornire al neo-assunto;
- la Società formalizza una procedura volta a disciplinare il processo di gestione di avanzamento carriera, definendo in particolare:
  (i) i ruoli;
  (ii) le responsabilità;
  (iii) la documentazione a supporto;
  (iv) i flussi autorizzativi.

(iv) Gestione del credito e del rischio aziendale.

Con riferimento a questa area di rischio MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- è effettuata dalla funzione aziendale competente, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalla Società, una valutazione sul rischio correlato alla fornitura di servizi relativamente a tutte le tipologie di clientela;
- la Società, ad eccezione dei clienti il cui fido risulta garantito da una società esterna di assicurazione del credito, gestisce internamente il processo di recupero crediti in base ai seguenti step obbligatori:
  a) monitoraggio continuo sull'esposizione del *credit limit* assegnato;
  b) valutazione caso per caso dello sforamento raggiunto da parte del cliente;
  c) valutazione ed aggiornamento continuo dell'*ageing*;
  d) sollecito informale con il cliente;
  e) lettera di sollecito;
  f) messa in mora del cliente;
  g) valutazione da parte dell'Organo Amministrativo per una eventuale causa;
- tutti gli step previsti per il processo di recupero crediti necessitano delle autorizzazioni formali delle funzioni competenti, come da procedura adottata dalla Società;
- i piani di rientro concordati con i clienti sono sottoscritti da almeno due funzioni aziendali competenti, come da procedura adottata dalla Società;
- gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti vengono monitorati e sono oggetto di supervisione *on-going* da parte delle funzioni aziendali competenti attraverso uno specifico strumento di monitoraggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla procedura adottata dalla Società;
- la Società definisce una procedura che disciplina il processo di gestione del credito e recupero crediti, la quale prevede, tra l'altro:
  (i) i ruoli;
  (ii) le responsabilità;
  (iii) la documentazione a supporto;
  (iv) i flussi autorizzativi;
  (v) la soglia di svalutazione dei crediti.

(v) Gestione dei contenziosi

La Società adotta una procedura per la gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali (ivi inclusa la gestione degli accordi transattivi) che prevede tra l'altro quanto segue:

(i) a fronte dell'avvio di un contenzioso, la nomina di un legale esterno, selezionato in base alla professionalità dello stesso, a cui viene affidata la gestione delle attività connesse al contenzioso;
(ii) predisposizione di report di monitoraggio dello stato dei contenziosi in essere inviati, con frequenza periodica, all'Ufficio legale;
(iii) lo svolgimento dell'attività di monitoraggio dei contenziosi in essere da parte dell'Ufficio legale, di concerto con altra funzione aziendale competente;
(iv) la gestione dei contenziosi del lavoro in capo alla funzione risorse umane, così come meglio individuata dalla procedura adottata dalla Società, la quale si occupa della trattativa con il dipendente e/o sindacati;
(v) l'autorizzazione da parte della funzione aziendale competente di concerto con l'organo amministrativo e/o il Direttore con riferimento alle decisioni da prendere in relazione al contenzioso;

(vi) la formale identificazione dei soggetti aziendali e dei livelli autorizzativi per la sottoscrizione degli accordi transattivi, incluso l'eventuale utilizzo di legali esterni;
(vii) la formalizzazione delle motivazioni sottostanti la decisione di stipulare accordi transattivi;
(viii) la definizione di specifiche attività di monitoraggio degli accordi transattivi stipulati e conservazione della relativa documentazione;
(ix) la tracciabilità degli eventuali flussi finanziari derivanti da accordi transattivi, incluse le remunerazioni riconosciute ai legali esterni eventualmente utilizzati.

(vi) Gestione dell'attività di marketing

Con riferimento a questa area di rischio, per quanto di marginale rilevanza stante la particolare situazione di società *in house*, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- le funzioni aziendali di marketing interessate inseriscono all'interno del sistema in uso da parte della Società le attività promozionali previste per l'anno, ai fini di condividerle all'interno della Società e con la competente funzione aziendale di Gruppo, e tracciarne le modalità di esecuzione;
- il piano di marketing annuale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. viene autorizzato dalla competente funzione aziendale della Società, così come di volta in volta previsto dalle procedure aziendali;
- le attività di comunicazione istituzionale possono essere affidate ad agenzie esterne, selezionate dalla competente funzione aziendale. I contenuti e le decisioni rilevanti sono definiti e/o approvati dalla competente funzione aziendale;
- il piano di attività relativo a eventi / congressi / iniziative promozionali organizzate in partnership con altre aziende rientra all'interno del piano di marketing annuale, definito in fase di elaborazione del budget advertising & promotion per l'anno successivo; qualsiasi scostamento dal budget deve essere preventivamente autorizzato dalla funzione aziendale competente;
- l'identificazione di partner commerciali esterni con cui organizzare eventi viene eseguita dal CDA su proposta della competente funzione aziendale;
- il rapporto con i partner coinvolti nell'organizzazione di eventi e congressi è regolato tramite apposito contratto predisposto e gestito dalla competente funzione aziendale;
- i clienti che hanno partecipato ad attività promozionali od eventi marketing sono tracciati nel sistema adottato dalla Società, che registra altresì tutte le opportunità individuate sul singolo Cliente e lo stato di avanzamento delle stesse ai fini della pianificazione dei Forecast e delle previsioni di business rispetto ai budget assegnati.

(vii) Gestione del rapporto con intermediari commerciali

Con riferimento a questa area di rischio adotta le seguenti misure di prevenzione:

- l'iter di collaborazione operativa con gli intermediari commerciali (agenti, subagenti e mediatori) considerati avviene nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- la Società definisce con una procedura specifica la regolamentazione del rapporto con gli intermediari commerciali, che prevede, tra l'altro:
  - (i) i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
  - (ii) la formalizzazione dei criteri che hanno portato alla scelta di un intermediario commerciale;
  - (iii) le modalità di determinazione del compenso;
  - (iv) le modalità di monitoraggio delle attività svolte;
  - (v) le verifiche sul compenso corrisposto rispetto a quanto accordato;
  - (vi) gli specifici controlli sui conti correnti degli intermediari volti a verificare che le sedi degli istituti bancari utilizzati dai fornitori siano nel Paese della controparte stessa (ovvero in altro Paese, previa autorizzazione di almeno due distinti esponenti della Direzione) e il conto corrente sia intestato all'intermediario;
  - (vii) gli specifici controlli sulla corrispondenza dei nominativi degli intermediari commerciali in anagrafica con i nominativi di individui elencati in apposite black list (OFAC/ONU/UE);

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle fattispecie di attività sensibili relative al reato di corruzione tra privati che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.
Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.
Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

rev. novembre 2025

Sommario

1. Premesse 3
2. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dal d.lgs 231/2001 4
3. Funzione della parte speciale - Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 5
4. Principi di riferimento generali 6
4.1. Il sistema organizzativo in generale 6
4.2. Principi generali di comportamento 7
5. Le attività sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ai fini del d.l.231/01 11
5.1. Principi generali di controllo 11
6. Principi di riferimento relativi alle regolamentazione delle singole attività sensibili 12
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 13
8. Diffusione e informazione 14
9. Sanzioni 15

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce al reato previsto dall'art. 377bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
Con specifico riferimento al reato di cui sopra, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
(iii) i potenziali enti pubblici coinvolti (a livello esemplificativo);
(iv) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PREVISTO DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito la descrizione del reato richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*

La norma in questione è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo, di cui al modificato art. 111 della Costituzione, e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.
Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).
I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.
Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fine della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicata attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.
È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie, che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile all'ente ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere con riferimento, ad esempio, ad attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della società.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Tutte le fattispecie di attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.
In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

a) chiara descrizione delle linee di riporto;
b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali, devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della Pubblica Amministrazione; gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

4.2. Principi generali di comportamento

MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ("Decreto 231") ed un sistema organizzativo e procedure specifiche (che integrano le disposizioni del Codice Etico e, in genere, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.) atti a regolamentare l'attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231.
Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere*;*
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

Gli organi sociali e i dirigenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (in via diretta) - i lavoratori dipendenti e i Consulenti e Partner (limitatamente) rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento

della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25 decies del d.lgs);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;

Fermo quanto sopra, nella gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano in MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. si ispira sempre a principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, in qualunque modo o forma, pratiche corruttive;
- porre in essere comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato considerate nel Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo nel presente Protocollo, nonché nel Decreto 231 o nella legislazione recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Si precisa, inoltre, che è fatto, tra l'altro, espresso divieto di:

a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;

b) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);

c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;

i) promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

In nessun caso le assunzioni e, in generale, la gestione del personale possono costituire occasioni di possibili "scambi di favore" con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

I contatti con l'ufficio di collocamento e con le autorità competenti in materia di lavoro devono avvenire in condizioni di correttezza e trasparenza e devono essere documentati dai soggetti coinvolti (consulenti esterni e/o funzioni aziendali a seconda dei casi).

In caso di controlli, ispezioni ed attività simili da parte della Pubblica Amministrazione, è fatto obbligo predisporre adeguata documentazione (se possibile); i rapporti con le autorità sono gestiti esclusivamente dai soggetti autorizzati da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

È fatto obbligo a tutti di rispettare le procedure aziendali per la gestione e approvazione degli ordini d'acquisto, per la gestione del ciclo fatture passive, per l'acquisizione degli ordini e relative attività e, in genere, ogni regola o policy aziendale applicabile alla selezione e gestione dei partner, agenti, fornitori e consulenti o collaboratori e la stipulazione dei relativi contratti.

In caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione gestiti tramite soggetti esterni (ad esempio, professionisti, consulenti), gli stessi devono impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. e nelle disposizioni di leggi (nazionali ed estere).

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) (es. clausole risolutive espresse, penali).

I rapporti con i consulenti o i professionisti devono essere formalizzati per iscritto ed i relativi compensi devono essere conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal consulente/professionista in linea con le condizioni di mercato, tenuto anche conto della relativa area geografica.
Nei contratti con tali soggetti deve essere disciplinata (anche tramite documenti separati) la conseguenza della violazione del Decreto 231.
Parimenti, (se applicabile) gli incarichi a legali sono conferiti in base ad un mandato scritto.
Nel rispetto delle norme professionali, devono essere formalizzati l'oggetto del mandato ed i criteri per la determinazione degli onorari, per quanto possibile.
Lo svolgimento delle prestazioni deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza e del divieto di attuare qualsiasi forma di corruzione in atti giudiziari.
Periodicamente, i legali devono informare sull'attività svolta.

5. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001:
In particolare, la condotta può essere realizzata da chiunque il quale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona (chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
In questo senso il reato ha valenza trasversale è può essere commesso in tutte le occasioni in cui un dipendente possa essere chiamato a rendere dichiarazioni in relazioni a vicende di interesse per la Società.
Le attività sensibili individuate, in riferimento al reato richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

(i) Ispezioni e controlli da parte di enti su mandato dell'Autorità Giudiziaria
(ii) Testimonianza in sede penale o sommarie informazioni di un dipendente avanti alla Autorità Giudiziaria o ente delegato
(iii) Testimonianza in sede civile

5.1. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- ***segregazione delle attività:*** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ***esistenza di procedure/norme/circolari:*** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ***poteri autorizzativi e di firma:*** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ***tracciabilità:*** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al precedente paragrafo 5.1, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

a) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.
b) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata presso MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
c) Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.
d) L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.
e) MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.
f) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ai destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
g) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.
h) Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità giudiziaria.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento del reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci alla A.G. che sia stato incluso nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.
Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.
L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo amministrativo.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati ambientali

rev. novembre 2025

Sommario

1. Premesse 3
2. Elenco dei Reati ambientali previsti dal d.lgs 231/2001 4
3. Funzione della parte speciale - i reati ambientali 23
4. Principi di riferimento generali 24
   4.1. Il sistema organizzativo in generale 24
   4.2. Principi generali di comportamento 24
5. Le attività sensibili relative ai reati ambientali ai fini del d.lgs. 231/2001 26
   5.1. Principi generali di controllo 27
6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili 29
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 36
8. Diffusione e informazione 37
9. Sanzioni 38

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati ambientali.
L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
Con specifico riferimento ai reati ambientali, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
(iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001:

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147]

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:
- *1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- *2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; (9)

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
- *1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;*
- *2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; (9)*

b) per i reati di cui all'articolo 256:
- *1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;*
- *2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- *3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;*
- *3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;*

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (10)

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

~~[f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;]~~ ABROGATO

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi. (14)

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b. per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c. per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto. (15)
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .

*

L'art. 25-undecies prevede che l'ente possa essere sanzionato in relazione a determinati reati ambientali, in particolare per quanto riguarda:

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**
  È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
  1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
  2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

  Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**
  Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
  1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
  2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
  3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

  Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**
  Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
  Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
  La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
  1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
  2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **impedimento di controllo (art. 452-septies c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**
  Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
  Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
  Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- **omessa bonifica (art. 452-quaterdecies c.p.)**
  1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
  2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
  3. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:
  a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
  4. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
  5. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
  6. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l´arresto da uno a sei mesi o con l´ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l´arresto fino a diciotto mesi e con l´ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

- **Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*":**
  - **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)**

    Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l´autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l´arresto da due mesi a due anni o con l´ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

    Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena èdell´arresto da tre mesi a tre anni.

    Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell´autorizzazione, o le altre prescrizioni dell´autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l´arresto fino a due anni.

    Chiunque violi le prescrizioni concernenti l´installazione e la gestione dei controlli in automatico o l´obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all´articolo 131 èpunito con la pena di cui al comma 3.

    Chiunque, nell´effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall´Autorità competente a norma dell´articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, èpunito con l´arresto fino a due anni e con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l´arresto da sei mesi a tre anni e l´ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

    Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell´effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

    Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all´obbligo di comunicazione di cui all´articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all´articolo 110, comma 5, si applica la pena dell´arresto da tre mesi ad un anno o con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

    Il titolare di uno scarico che non consente l´accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all´articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell´arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell´articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

    Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell´articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all´articolo 137, comma 1.

    Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall´autorità competente ai sensi dell´articolo 84, comma 4, ovvero dell´articolo 85, comma 2, è punito con l´ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

    Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l´arresto sino a tre anni.

    Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell´articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell´articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall´autorità competente ai sensi

dell´articolo 87, comma 3, è punito con l´arresto sino a due anni o con l´ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
Si applica sempre la pena dell´arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall´Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell´autorità competente.
Chiunque effettui l´utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all´articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all´ordine di sospensione dell´attività impartito a norma di detto articolo, èpunito con l´ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l´arresto fino ad un anno.
La stessa pena si applica a chiunque effettui l´utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

- **attività connessa connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 3);**

  La speciale tipologia di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3 A dell'Allegato 5 Testo Unico dell'Ambiente, comporta che, qualora l'autore dello scarico non rispetti le prescrizioni contenute nella autorizzazione e/o quelle imposte dalle Autorità d'ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 108 del T.U. Ambiente, si possa configurare un reato punibile tanto in capo alla persona fisica preposta al controllo delle prescrizioni in materia ambientale (RSPP-Direttore di Stabilimento – Responsabile Qualità) quanto nei confronti della persona giuridica, qualora venga provato che dal compimento di tale comportamento omissivo.
  Sinteticamente vale la pena segnalare che nel caso di specie, l'elemento discretivo utile a individuare tale illecito sia non solo la classificazione delle acque (necessariamente reflui industriali), ma anche l'inserimento delle sostanze scaricate nell'ambito di quelle delle due tabelle succitate.
  Peraltro, deve essere constatato come risulti radicata, quantomeno in dottrina, la convinzione secondo cui il richiamo alle sostanze contenute nelle due tabelle debba considerarsi tassativo. Si è di conseguenza fatto notare come la fattispecie *de qua* non sia ravvisabile per sostanze non contenute nelle citate tabelle pur se comunemente ritenute pericolose.
- **attività connessa al superamento dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali (art. 137 comma 5);**
- **attività connessa allo scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi od aeromobili (art. 137 comma 13);**
- **attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (art. 137 comma 2);**

  Per il verificarsi della presente fattispecie si rimanda all'illecito sopra descritto (art. 137 comma 3) con la differenza che, in questo caso, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose o non è stata concessa, o è stata sospesa o revocata dall'autorità (solitamente si tratta delle autorità provinciali incaricate del rilascio delle predette autorizzazioni).
- **attività connessa alla mancata osservazione dei divieti discarichi sul suolo di cui all'art 103 e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art 104 (art. 137 comma 11);**

  Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso ribadire l'opzione di sanzionare, piuttosto decisamente, la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104 del T.U.

- **abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255- bis D. lgs 152/2006)**

  Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
  a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)**

  Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

  a) con la pena dell´arresto da tre mesi a un anno o con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

  b) con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all´articolo 192, commi 1 e 2.

  Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell´arresto da uno a tre anni e dell´ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

  Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell´area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell´autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

  Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

  Chiunque, in violazione del divieto di cui all´articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

  Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all´articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell´arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

  Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

  I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l´obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all´adozione del decreto di cui all´articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

  Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

- **attività connessa alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 comma 1);**

Profilo soggettivo:

Non c'è dubbio che il reato di cui all'art. 256 cit., comma 1 non sia un reato proprio non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a "chiunque". È altrettanto indubitabile, però, che in presenza di una attività di gestione svolta da un'impresa vigono dei principi finalizzati alla specifica individuazione dei soggetti responsabili.

Si è così affermato all'interno della Giurisprudenza penale che "*in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda*" (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni" cfr. Cass. pen. sez. 3/11.12.2003, n. 47432).

Anche successivamente è stato ribadito che "*In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono*" (cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007).

Profilo oggettivo:

Viene punita l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

La raccolta consiste nell'attività di prelievo, di cernita di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto.

La Cassazione ha precisato che l'attività di raccolta si configura a prescindere dal fatto che le operazioni siano finalizzate al recupero o allo smaltimento (Cass. Sez. III, 16.6.2005, n. 33310).

Lo smaltimento si riferisce a qualsiasi operazione destinata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto da un circuito economico.

Profili sanzionatori:

Le pene previste dal presente articolo sono quella dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; viceversa, se si tratta di rifiuti pericolosi, la pena prevista è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

- **attività connessa alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 3);**
- **attività connessa alla miscelazione dei rifiuti (art. 256 comma 5);**

Il divieto di miscelazione si articola, sotto un duplice profilo: divieto di miscelazione di rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Quanto alla miscelazione dei rifiuti pericolosi rilevano non le categorie, ma le caratteristiche di pericolosità per individuare la miscelazione lecita.

La miscelazione di rifiuti diversi si rende spesso operazione essenziale per ottimizzare le fasi di trasporto e di successivo conferimento all'impianto di destinazione finale. Si profila quale operazione di gestione dalla quale si origina un rifiuto diverso dalle singole componenti, mutando la composizione o la natura. Quindi, è operazione di trattamento - operazione propedeutica a recupero o smaltimento - una trasformazione che, soprattutto per i rifiuti liquidi, è anche irreversibile.

La miscelazione è un trattamento particolare e critico, che comporta un impatto ambientale da valutare e questo giustifica la disciplina rigorosa cui è assoggettato.

Sembra chiara la ragione del divieto di miscelare rifiuti con diverse caratteristiche di pericolosità; infatti, le conseguenze per l'ambiente e la salute umana diverrebbero disastrose se si consentisse liberamente di formare miscele di rifiuti sommando le "qualità" pericolose.

- **attività connessa al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (art. 256 comma 6);**

- **combustione illecita di rifiuti (art. 256- bis D. lgs 152/2006)**
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.
  3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
  3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.
  4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

- **abbandono di rifiuti pericolosi (art. 256- ter D. lgs 152/2006)**
  1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
  3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)**
- **attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 comma 1);**

- **attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee causato da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);**
  Chiunque cagiona l´inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell´arresto da sei mesi a un anno o con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall´autorità competente nell´ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all´articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell´arresto da tre mesi a un anno o con l´ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
  Si applica la pena dell´arresto da un anno a due anni e la pena dell´ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l´inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
  Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
  L´osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari durante il trasporto dei rifiuti (art. 258 comma 4):**
  1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
  2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
  3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e

di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241 bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo

- **attività connessa al traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1):**

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell´articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell´Allegato II del citato regolamento in violazione dell´articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell´ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l´arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

- **aggravante dell'attività di impresa (art. 259-bis D. Lgs 152/2006)**
  Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **delitti colposi in materia dei rifiuti (art. 259-ter D. lgs 152/2006)**
  Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Testo unico ambientale, abrogato e sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p.):**
  Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
  Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
  Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
  È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- **False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)**
  I soggetti obbligati che omettono l´iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
  I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l´iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All´accertamento dell´omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l´anno da prendere in considerazione è quello dell´ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell´infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l´infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all´articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell´ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all´art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un´azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico

di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l´irrogazione delle sanzioni accessorie.

- **esercizio di un impianto o di una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5):**
  Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
  Fuori dai casi per cui trova applicazione l´articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell´articolo 29-quattuordecies,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l´esercizio con l´autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell´arresto da due mesi a due anni o dell´ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l´autorizzazione prevista dall´articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall´articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l´autorità competente.
  Chi, nell´esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall´autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all´articolo 271 o le
  prescrizioni altrimenti imposte dall´autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l´arresto fino ad un anno o con l´ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell´autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell´articolo 29-quattuordecies, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un´attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell´articolo 269, comma 6, o ai sensi dell´articolo 272, comma 1, è punito con l´arresto fino ad un anno o con l´ammenda fino a milletrentadue euro.
  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell´articolo 29-quattuordecies, comma 8,)) Chi non comunica all´autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell´articolo 269, comma 6, è punito con l´arresto fino a sei mesi o con l´ammenda fino a milletrentadue euro.
  Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell´arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell´aria previsti dalla vigente normativa.
  Chi, nei casi previsti dall´articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell´arresto fino ad un anno o dell´ammenda fino a milletrentadue euro.
  Per la violazione delle prescrizioni dell´articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell´articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All´irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

- **Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6):**
  Articolo 1:
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l´arresto da tre mesi ad un anno e con l´ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell´allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a. *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell´articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
b. *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
c. *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
d. *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
e. *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all´articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
f. *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell´ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell´esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L´importazione, l´esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Articolo 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l´ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l´arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell´articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di*

esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all´articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all´allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell´arresto da tre mesi a un anno e dell´ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell´esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L´introduzione nel territorio nazionale, l´esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all´articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell´articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall´articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 3-bis

Alle fattispecie previste dall´articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Articolo 6

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell´ambiente, di concerto con il Ministro dell´interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell´agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell´individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l´elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l´ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell´articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell´elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d´intesa con le autorità´ sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l´arresto fino a sei mesi o con l´ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a. *nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all´articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;*
b. *nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all´articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall´articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.*

- **Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 "***Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*" i seguenti articoli:
  - **inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 comma 1 e 2):**
    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell´equipaggio, il proprietario e l´armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell´art. 4 sono puniti con l´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
    Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l´arresto da uno a tre anni e l´ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
    Il danno si considera di particolare gravità quando l´eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
  - **inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 comma 1 e 2):**
    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell´equipaggio, il proprietario e l´armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell´art. 4, sono puniti con l´ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
    Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l´arresto da sei mesi a due anni e l´ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
    Il danno si considera di particolare gravità quando l´eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- **Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*", art. 3, comma 6: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art 3 comma 6):**
  La produzione, il consumo, l´importazione, l´esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l´autorizzazione di impianti che prevedano l´utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
  Con decreto del Ministro dell´ambiente, di concerto con il Ministro dell´industria, del commercio e dell´artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l´utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell´utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla

presente legge, e sono altresì´ individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l´utilizzazione, la commercializzazione, l´importazione e l´esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L´adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l´utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell´industria, del commercio e dell´artigianato e dell´ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all´articolo 10, con priorità correlata all´anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell´industria, del commercio e dell´artigianato, d´intesa con il Ministro dell´ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l´arresto fino a due anni e con l´ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell´autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l´attività costituente illecito.

L'art. 6 del DL 116/2025 ha ampliato in modo diretto la responsabilità amministrativa egli enti in relazione ai reati ambientali modificando l'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.
Le modifiche hanno introdotto nuovi reati rilevanti con riferimento a:

- Art. 452-quaterdecies c.p., omessa bonifica;
- Art. 452-septies c.p., impedimento di controllo;
- Art. 259-ter D. lgs 152/2006, delitti colposi in materia dei rifiuti;
- Art. 259-bis D. Lgs 152/2006, aggravante dell'attività di imprese;
- Art. 256- bis D. lgs 152/2006, combustione illecita di rifiuti;
- Art. 256- ter D. lgs 152/2006, abbandono di rifiuti pericolosi;
- Art. 255- bis D. lgs 152/2006, abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari.

È stato inoltre rafforzato il sistema sanzionatorio a carico degli enti per i reati ambientali, ampliando le condotte punibili, innalzando le sanzioni e prevedendo misure interdittive più severe e articolate:

- l'aumento delle sanzioni pecuniarie: sono stati innalzati gli importi minimi e massimi delle sanzioni per numerose fattispecie di reati ambientali, come ad esempio per i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-terdecies e 452-quaterdecies c.p., nonché per le violazioni degli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.lgs. n. 152/2006.
- l'ampliamento delle ipotesi sanzionatorie: sono state inserite nuove lettere (e-bis, e-ter, e-quater, a-bis, a-ter, b-bis) che prevedono ulteriori fattispecie sanzionate, tra cui nuovi reati ambientali come la violazione degli artt. 452-septies, 452-terdecies e 452-quaterdecies c.p. e di diverse disposizioni del D.lgs. n. 152/2006.
- la riformulazione e abrogazione di alcune disposizioni: alcune lettere sono state riscritte (es. lettera e) o abrogate (es. lettera f).
- il coordinamento normativo: modificato il comma 1-bis per includere nuove lettere e semplificare la formulazione, eliminando alcune limitazioni temporali.
- la riduzione delle sanzioni in casi particolari: introdotto il nuovo comma 2-bis che prevede una riduzione delle sanzioni da un terzo a due terzi in presenza delle condizioni di cui all'art. 259-ter del D.lgs. n. 152/2006.
- l'innalzamento delle sanzioni interdittive. Sono state ridefinite le ipotesi e la durata delle sanzioni interdittive, specificando i casi in cui si applicano per sei mesi o fino a un anno, e prevedendo l'interdizione definitiva dall'attività per gli enti che facilitano sistematicamente determinati reati ambientali.

Tabella di sintesi:

Ambito di modifica	Descrizione sintetica

Aumento delle sanzioni pecuniarie	Innalzamento degli importi minimi e massimi delle sanzioni per vari reati ambientali (es. artt. 452-bis, 452-quater e altri c.p.; artt. 255-bis, 256-bis D.lgs. 152/2006).
Ampliamento delle ipotesi sanzionatorie	Introduzione di nuove lettere (es. e-bis, e-ter, a-bis, b-bis) e nuove fattispecie di reato ambientale (es. artt. 452-septies, nuove disposizioni D.lgs. 152/2006).
Riformulazione/abrogazione di disposizioni	Riscrittura di alcune lettere (es. lettera e) e abrogazione di altre (es. lettera f).
Coordinamento normativo	Modifiche al comma 1-bis per inserire nuove lettere e semplificare la formulazione, rimuovendo limitazioni temporali.
Riduzione delle sanzioni in casi particolari	Nuovo comma 2-bis: riduzione delle sanzioni da un terzo a due terzi in presenza delle condizioni previste dall'art. 259-ter D.lgs. 152/2006.
Innalzamento delle sanzioni interdittive	Ridefinizione di ipotesi e durata delle sanzioni interdittive (da sei mesi fino a un anno, interdizione definitiva per reati ambientali sistematici).

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – I REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
3) il sistema disciplinare;
4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
i) il documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008;
j) le disposizioni di cui alla norma ISO 14001:2015 (mod. 2019).

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa o assumere comportamenti potenzialmente a rischio in relazione alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti

sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione della sicurezza ambientale e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
2) individuare se del caso, attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)[1] la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento;
3) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza[2] non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

---

[1] Attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) è possibile individuare la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento. I rifiuti sono identificati da un codice composto da tre coppie di cifre che individuano rispettivamente:

- *la classe, ossia il processo produttivo di provenienza del rifiuto;*
- *la sottoclasse, approfondimenti riguardanti il processo produttivo o il rifiuto*
- *la categoria, ulteriori precisazioni sulla tipologia del rifiuto.*

Il CER è compilato e soggetto a periodica revisione da parte della Commissione UE

[2] Perché un sistema possa considerarsi efficacemente attuato, occorre stabilire degli interventi di verifica del suo corretto funzionamento e (soprattutto) del rispetto del medesimo. Si dovrà valutare quale sia il soggetto maggiormente indicato per lo svolgimento di tali attività di monitoraggio anche attribuendo alla stessa direzione (tramite soggetti appositamente nominati) il compito di supervisionare il sistema e provvedere alle necessarie revisioni dello stesso.

5. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI FINI DEL D.LGS.231/2001

MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. svolge attività di vendita di materiale edile e finiture di arredo, presso n. 7 punti vendita a Cambiago (MI), Casorezzo (MI), Ceriano Laghetto (MB), Lissone (MB), Milano Affori (MI), Pianezza (TO) e Vercelli (VC).
MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. si configura come:

- produttore di rifiuti speciali non pericolosi presso le proprie unità locali;
- produttore iniziale di rifiuti non pericolosi che effettua operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, iscritto nella categoria 2-bis nell'Albo Gestori Ambientali (n. iscrizione MI/080541);
- centro preliminare alla raccolta (CPR), quale consorziato del consorzio REC (Recupero Edilizia Circolare), presso la propria unità locale di Cambiago (MI) (in previsione anche per il sito di Pianezza), per i seguenti CER:
  - 17.01.07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
  - 17.04.07 - metalli misti
  - 17.08.02 - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

  Presso l'unità locale di Cambiago (MI) i rifiuti prodotti dall'azienda in deposito temporaneo sono separati dai rifiuti in deposito temporaneo originati dall'attività di raccolta come consorziato REC.
  Occorre verificare che per tutti
  A tutti i lavoratori coinvolti nella gestione dei rifiuti destinati al CPR viene somministrata e formalizzata formazione in merito alle corrette procedure di gestione del CPR (accettazione materiali, verifica documentale, corretto conferimento, etichettatura aree di deposito, …).
- produttore di rifiuti urbani affidati al servizio municipale.

Al momento non sussiste l'obbligo per la società (operatore) di iscrizione al Rentri, così come l'obbligo di dichiarazione ambientale MUD, dal momento che l'attività svolta è commercio / servizi ed i rifiuti speciali movimentati sono solo non pericolosi.
La società è registrata sulla piattaforma Rentri per la sola vidimazione di formulari di identificazione rifiuti (FIR).
I lavoratori di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. interessati all'emissione del FIR vidimato digitalmente (n. 6 store manager) sono stati istruiti in occasione di apposita riunione formativa in videoconferenza.
L'Azienda rispettare l'obbligo di iscrizione al Rentri, con conseguente tenuta di registro di carico e scarico rifiuti e presentazione di dichiarazione ambientale MUD, in caso di produzione e avvio a recupero / smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, quali i seguenti:

CER	Descrizione	Nota
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Vernici scadute o fuori specifica generalmente rese al fornitore

08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Adesivi di scarto generalmente rese al fornitore
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	Eventuali oli esausti prodotti dal manutentore
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Eventuali oli esausti prodotti dal manutentore
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	Solventi fuori specifica generalmente resi al fornitore
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Rifiuto al momento non previsto in relazione alle attività svolte
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	Bombolette spray fuori specifica generalmente rese al fornitore
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Rifiuto potenziale, prodotto in caso di emergenza ambientale (es: sversamento a terra di olio da rottura circuito oleo dinamico carrello elevatore o sponda camion)
16 01 07*	filtri dell'olio	Eventuali filtri esausti prodotti dal manutentore
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi [1] diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	Rifiuto potenziale (es: monitor). Generalmente consegnato al fornitore di AEE (1 contro 1).
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	Bombolette spray fuori specifica generalmente rese al fornitore
16 06 01*	batterie al piombo	Eventuali batterie esauste prodotte dal manutentore o rese al fornitore
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	Rifiuto potenziale
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Rifiuto potenziale, da manutenzione straordinaria impianto di illuminazione

L'Azienda si occupa delle operazioni di carico e scarico oltre che di trasporto di merce pericolosa per il trasporto su strada, fra cui:

- Pitture e vernici, a base solvente;
- Gasolio per autotrazione (rifornimento mezzi aziendali, quali carrelli elevatori);
- Adesivi e sigillanti, etichettati come pericolosi;
- Bombolette spray.

Viene somministrata adeguata formazione agli addetti al carico / scarico e trasporto, oltre che adeguata etichettatura della merce movimentata.
In merito alla gestione delle emergenze ambientali, l'azienda si è dotata di kit di pronto intervento ambientale, per i quali i lavoratori interessati vengono formati e addestrati (esercitazione ambientale raccomandata annuale).

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

(i) Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze

(ii) Attività di raccolta e smaltimento rifiuti eseguita nell'ambito del Consorzio REC

(iii) Manutenzioni

(iv) Tenuta registri obbligatori e formulari

(v) Gestione misure di emergenza

5.1. Principi generali di controllo

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- ***segregazione delle attività:*** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ***esistenza di procedure/norme/circolari:*** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ***poteri autorizzativi e di firma:*** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ***tracciabilità:*** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5.1, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

- ***(i) Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze***
- ***(ii) Attività di raccolta e smaltimento rifiuti eseguita nell'ambito del Consorzio REC***
- ***(iii) Manutenzioni***
- ***(iv) Tenuta registri obbligatori e formulari***
- ***(v) Gestione misure di emergenza***

Vi è da segnalare che le indicazioni utili per la definizione di sistemi di gestione ambientale si possono ritrovare innanzitutto negli *standard* internazionali della serie ISO 14000, ed in particolare nella norma ISO 14001:2015 (integrata nel 2019).
Tali norme, elaborate con lo scopo di fornire una guida pratica per l'attuazione e il miglioramento di un sistema di gestione ambientale nonché di offrire strumenti di valutazione degli aspetti specifici della propria gestione ambientale, sono definite al fine di essere recepite in un sistema di gestione ambientale.
MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. non possiede allo stato una certificazione ISO 14001 ma ritiene comunque di fare riferimento a detta normativa tecnica, laddove applicabile, al fine di uniformare i propri comportamenti in materia ambientale.
Inoltre, le regole imposte dalla partecipazione al Consorzio REC (a titolo esemplificativo dallo Statuto, dal Disciplinare e da ogni altro documento vincolante per i consorziati), contribuiscono a integrare la politica ambientale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.
Tale documentazione è da considerarsi parte integrante del presente protocollo.
Inoltre, a livello preliminare, è importante considerare la politica ambientale dell'azienda, che sia idonea alla natura ed alla dimensione della stessa quanto all'impatto che l'attività della stessa implica a livello ambientale. Tale politica ambientale, non solo individua il quadro di riferimento anche per la valutazione degli obiettivi ambientali, ma altresì deve essere esteriorizzata e comunicata a tutti coloro che lavorano per l'azienda (anche a livello di collaboratori esterni, agenzie, ecc.) e, se resa pubblica, rappresenta il biglietto da visita "ambientale" dell'impresa.
La valutazione delle prescrizioni legali applicabili, oltre a tenere conto delle disposizioni normative (leggi nazionali e regionali, norme internazionali, regolamenti locali o di autorità specifiche), potrà utilmente considerare anche profili ulteriori, quali eventuali accordi con altre pubbliche amministrazioni o con la clientela, *best practices* o codici di condotta di settore, fino a giungere agli impegni volontari assunti dall'impresa di fronte al pubblico (ad es. gestione sostenibile, etichettatura ambientale, ecc.).

Tutti coloro che sono coinvolti in attività con rilevanza nel settore ambientale devono essere destinatari non solo di interventi di formazione (da definirsi in base alle necessità formative individuate con riferimento ai profili ambientali rilevati in azienda), ma anche di procedure specifiche mirate alla maggiore consapevolezza dell'importanza della conformità alla politica ambientale ed alle relative procedure di attuazione, come pure dell'importanza degli aspetti ambientali significativi per l'impresa[3].
Si riporta di seguito una elencazione schematica dei principi generali di comportamento che devono essere evitati dai Destinatari del presente Modello.
È fatto espresso divieto di:

1) Distruggere o deteriorare l'habitat all'interno di un sito protetto;
2) Effettuare attività connesse alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
3) Realizzare o gestire una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
4) Miscelare i rifiuti senza distinzione di categoria;
5) Inquinare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee superando le concentrazioni relative alla soglia di rischio relativa alle singole sostanze scaricate ovvero con sostanze pericolose;
6) Violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari durante il trasporto dei rifiuti;
7) Predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso;
8) Esercitare un impianto o una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, determinando altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria;
9) Produrre, consumare, importare, esportare, detenere, commercializzare, cessare e ridurre l'impiego di sostanze lesive dell'ozono in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 5, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali.
Tali regole generali sono articolate in presidi di controllo trasversali a tutte le tipologie di impatto ambientale ed in presidi di controllo rilevanti per la gestione dei singoli aspetti ambientali nei quali è possibile la commissione dei reati.
I presidi di controllo trasversali a tutte le tipologie di impatto ambientale sono qui di seguito indicati:

a) Ruoli e responsabilità

[3] *Altro elemento fondamentale da considerare da parte dell'impresa è la gestione delle emergenze. In tema di precauzione rispetto al danno ambientale, appare altamente consigliabile che l'impresa si doti di procedure che individuino le potenziali situazioni di emergenza (unitamente ai relativi rischi) e definiscano dei sistemi di risposta pronti quanto efficaci volti a prevenire o comunque mitigare gli impatti ambientali negativi.*

La Società ha adottato, con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate; inoltre, sono previsti:

(i) un organigramma che include le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;

(ii) formali attribuzioni di compiti, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle regole generali di organizzazione gestione e controllo e per l'attuazione dei presidi di controllo definiti nel presente elaborato;

(iii) requisiti minimi specifici delle singole funzioni – da verificare periodicamente – coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);

(iv) un documento che descrive le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione.

Di seguito l'organigramma dei soggetti delegati in materia di salute, sicurezza e emergenze aggiornato:

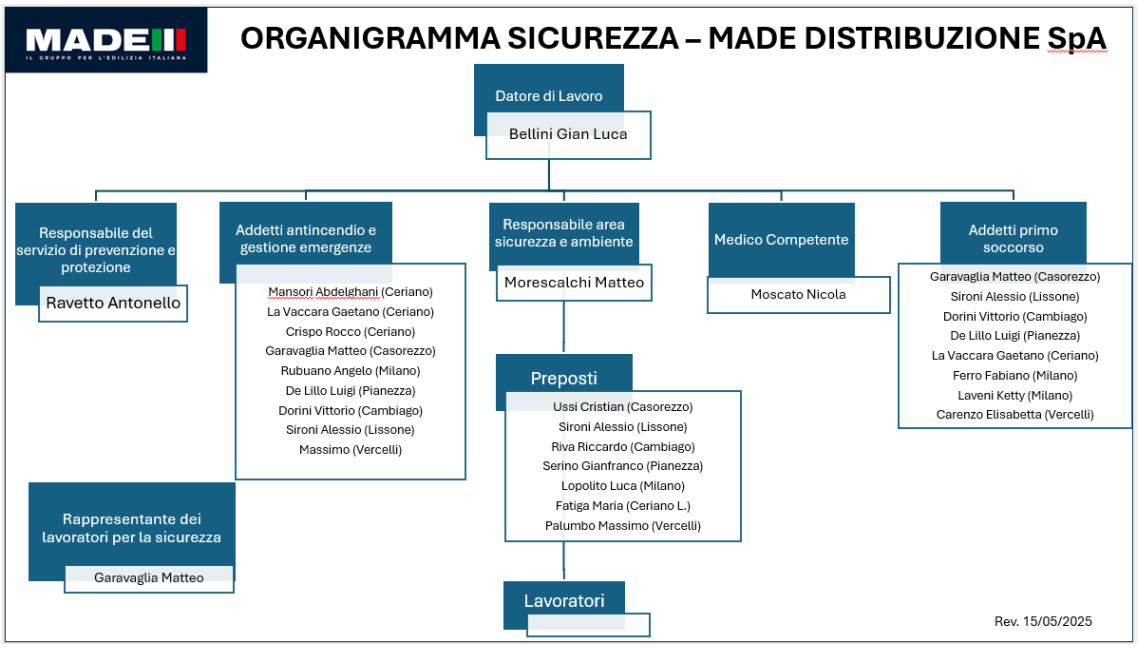

b) Controllo della legislazione

La Società ha adottato un sistema formalizzato che definisce:

(i) criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;

(ii) criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione della pertinente normativa in materia ambientale.

c) Gestione della documentazione

La Società ha adottato un sistema formalizzato che definisce:

(i) modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione (ad es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).

d) Gestione degli acquisti

La Società ha adottato una procedura che descrive le modalità di selezione dei fornitori e stabilisce:

(i) la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (ad es. iscrizione all'Albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
(ii) previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice di Condotta;
(iii) modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di lavori, beni e servizi.

e) Competenza, formazione e consapevolezza

La Società ha adottato una procedura che regolamenta il processo di formazione e addestramento del personale, anche in materia ambientale, definendo in particolare:

(i) criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
(ii) contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa;
(iii) strumenti per la pianificazione degli interventi formativi.

f) Controllo operativo

Sono definiti i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali, nonché criteri organizzativi per:

(i) individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
(ii) definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei Reati ambientali;
(iii) individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

g) Gestione delle emergenze ambientali

Il rischio di una emergenza ambientale nell'ambito dell'attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. è del tutto marginale e pertanto la società ha ritenuto non necessario dotarsi di un una specifica procedura per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente.

h) Attività di audit

Con riferimento alle attività di audit sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per la conduzione delle stesse, nonché le modalità di:

(i) individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;

(ii) comunicazione dei risultati.

I presidi di controllo rilevanti per la gestione dei singoli aspetti ambientali sono qui di seguito riportati:

(I) Protezione dell'habitat

Con riferimento alla tutela dell'habitat, sono definiti criteri e modalità per verificare, con riferimento a macchinari, impianti ed attrezzature, il possesso ed il mantenimento dei prescritti requisiti ambientali.

(II) Gestione dei rifiuti

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, la società è dotata, di una specifica procedura "gestione dei rifiuti prodotti da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.", qui da intendersi richiamata a formare parte integrante del presente protocollo.

Sono definiti criteri e modalità affinché:

(i) nell'ambito della ***produzione dei rifiuti***:

a. al momento della definizione dei requisiti degli strumenti, dei macchinari e degli impianti da acquistare sia tenuto in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;

b. sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;

c. siano disciplinati i criteri adottati dalla Società per definire e classificare correttamente i propri rifiuti, se del caso avvalendosi del supporto di eventuali soggetti a cui affidare il controllo analitico degli stessi;

d. sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti e definite idonee misure che prevengano ogni miscelazione illecita;

e. sia assicurata la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;

f. sia valutata l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad es. stoccaggi) e attivate le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;

g. sia assicurata la corretta archiviazione della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);

(ii) nell'ambito delle attività di ***trasporto dei rifiuti:***

a. siano disciplinati ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti possegga i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;

b. sia assicurato, nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
c. sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e sistema di tracciabilità);
d. sia monitorata periodicamente la corretta compilazione dei registri di carico e scarico, dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) e l'effettiva riconsegna della quarta copia di essi secondo le tempistiche e le modalità definite dalla norma, anche avvalendosi di database e di strumenti di riepilogo per codice CER;
e. sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
f. sia assicurata la compilazione e l'invio del MUD secondo la periodicità di legge;

(iii) nell'ambito delle attività di ***smaltimento dei rifiuti***:

a. siano disciplinati ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possegga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
b. sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
c. sia assicurata corretta archiviazione della documentazione relativa.

(III) Protezione dei suoli dall'inquinamento

Con riferimento alla protezione dei suoli dall'inquinamento, è previsto un sistema organizzativo che:

(i) disciplina ruoli e responsabilità per:

a. individuare le necessarie misure per evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
b. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata su attrezzature, impianti ed eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente;
c. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
d. assicurare l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;

(ii) definisce, ove necessario, un idoneo programma di monitoraggio del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee per controllare eventuali fenomeni di inquinamento;

(iii) definisce le idonee misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;

(iv) assicura la corretta archiviazione della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);

(v) pianifica e assicura il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti.

(IV) Protezione dell'aria dall'inquinamento

Con riferimento alla protezione dell'aria dall'inquinamento, è previsto uno strumento organizzativo che:

(i) disciplina ruoli e responsabilità per:
   a. individuare le attività che possono comportare emissioni in atmosfera e assicurare
   b. l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
   c. assicurare il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
   d. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
   e. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria;

(ii) assicura che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;

(iii) assicura la corretta archiviazione della documentazione pertinente (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

(V) Protezione dell'ozono dall'inquinamento

Con riferimento alla protezione dell'ozono dall'inquinamento, sono definiti criteri e modalità per:

(i) censire le apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e mantenerne aggiornati gli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;

(ii) disciplinare ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento possegga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati ambientali che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.
Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.
L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/338419

NORMA EUROPEA

Sistemi di gestione ambientale
Requisiti e guida per l'uso

UNI EN ISO 14001

SETTEMBRE 2015

Versione italiana
del settembre 2015

Corretta il
30 luglio 2019

Environmental management systems
Requirements with guidance for use

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali. La norma è destinata ad un'organizzazione che desidera gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico che contribuisce al pilastro ambientale della sostenibilità. La norma aiuta un'organizzazione a raggiungere gli esiti attesi dal proprio sistema di gestione ambientale, che forniscono valore aggiunto per l'ambiente, per l'organizzazione stessa e per le parti interessate.
Coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione, gli esiti attesi di un sistema di gestione ambientale comprendono:
- il raggiungimento delle prestazioni ambientali;
- l'adempimento degli obblighi di conformità;
- il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente da dimensione, tipo e natura e si applica agli aspetti ambientali delle sue attività, dei prodotti e servizi che l'organizzazione determina di poter controllare o influenzare, considerando una prospettiva del ciclo di vita. La norma non stabilisce alcun criterio specifico di prestazione ambientale. La norma può essere utilizzata, in tutto o in parte, per migliorare in modo sistematico la gestione ambientale. Le dichiarazioni di conformità alla presente norma, tuttavia, non sono accettabili a meno che tutti i requisiti della norma non siano incorporati in un sistema di gestione ambientale dell'organizzazione e soddisfatti senza esclusione.

TESTO ITALIANO

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 14001 (edizione settembre 2015).

La presente norma sostituisce la UNI EN ISO 14001:2004.

ICS 13.020.10

ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE

© UNI
Riproduzione vietata. Legge 22 aprile 1941 N° 633 e successivi aggiornamenti.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell'UNI.

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/338419

PREMESSA NAZIONALE

La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN ISO 14001 (edizione settembre 2015), che assume così lo status di norma nazionale italiana.

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI
Ambiente

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 16 settembre 2015.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.
È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.
Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/338419

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 14001

September 2015

ICS 13.020.10

Supersedes
EN ISO 14001:2004

English version

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)

Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour son utilisation (ISO 14001:2015)

Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 14001:2015)

This European Standard was approved by CEN on 14 September 2015.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2015 CEN

All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.

Ref. No. EN ISO 14001:2015:E

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/338419

INDICE

	PREMESSA	1
	INTRODUZIONE	2
figura 1	Relazione tra PDCA e il quadro di riferimento nella presente norma internazionale	3
1	**SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**	4
2	**RIFERIMENTI NORMATIVI**	5
3	**TERMINI E DEFINIZIONI**	5
3.1	Termini relativi all'organizzazione e alla leadership	5
3.2	Termini relativi alla pianificazione	6
3.3	Termini relativi al supporto e al funzionamento	7
3.4	Termini relativi alla valutazione della prestazione e al miglioramento	8
4	**CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE**	9
4.1	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	9
4.2	Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate	9
4.3	Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale	9
4.4	Sistema di gestione ambientale	9
5	**LEADERSHIP**	9
5.1	Leadership e impegno	9
5.2	Politica ambientale	10
5.3	Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	10
6	**PIANIFICAZIONE**	10
6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità	10
6.1.1	Generalità	10
6.1.2	Aspetti ambientali	11
6.1.3	Obblighi di conformità	11
6.1.4	Attività di pianificazione	12
6.2	Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento	12
6.2.1	Obiettivi ambientali	12
6.2.2	Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali	12
7	**SUPPORTO**	12
7.1	Risorse	12
7.2	Competenza	13
7.3	Consapevolezza	13
7.4	Comunicazione	13
7.4.1	Generalità	13
7.4.2	Comunicazione interna	14
7.4.3	Comunicazione esterna	14
7.5	Informazioni documentate	14
7.5.1	Generalità	14
7.5.2	Creazione e aggiornamento	14
7.5.3	Controllo delle informazioni documentate	14
8	**ATTIVITÀ OPERATIVE**	15
8.1	Pianificazione e controllo operativi	15
8.2	Preparazione e risposta alle emergenze	15

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/338419

9	**VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**	16
9.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	16
9.1.1	Generalità	16
9.1.2	Valutazione della conformità	16
9.2	Audit interno	16
9.2.1	Generalità	16
9.2.2	Programma di audit interno	17
9.3	Riesame di direzione	17
10	**MIGLIORAMENTO**	18
10.1	Generalità	18
10.2	Non conformità e azioni correttive	18
10.3	Miglioramento continuo	18
APPENDICE A (informativa)	**GUIDA ALL'USO DELLA PRESENTE NORMA INTERNAZIONALE**	19
APPENDICE B (informativa)	**CORRISPONDENZA TRA LA ISO 14001:2015 E LA ISO 14001:2004**	33
prospetto B.1	Corrispondenza tra la ISO 14001:2015 e la ISO 14001:2004	33
	BIBLIOGRAFIA	35
	INDICE ALFABETICO DEI TERMINI	36

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/338419

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/338419

PREMESSA

Il presente documento (EN ISO 14001:2015) è stato elaborato dal Comitato Tecnico ISO/TC 207 "Gestione ambientale".

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, al più tardi entro marzo 2016, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate al più tardi entro marzo 2016.

Si richiama l'attenzione alla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possano essere oggetto di brevetti. Il CEN (e/o il CENELEC) non deve(devono) essere ritenuto(i) responsabile(i) di avere citato tali brevetti.

Il presente documento sostituisce la EN ISO 14001:2004.

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito di un mandato conferito al CEN dalla Commissione Europea e dall'Associazione Europea di Libero Scambio ed è di supporto ai requisiti essenziali della(e) Direttiva(e) dell'UE.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

NOTIFICA DI ADOZIONE

Il testo della ISO 14001:2015 è stato approvato dal CEN come EN ISO 14001:2015 senza alcuna modifica.

INTRODUZIONE

0.1 Background

Il raggiungimento di un equilibrio tra ambiente, società ed economia è considerato essenziale per soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie. Lo sviluppo sostenibile come obiettivo si raggiunge mediante l'equilibrio dei tre pilastri della sostenibilità.

Le aspettative della società a favore dello sviluppo sostenibile, trasparenza e affidabilità si sono evolute a seguito di una legislazione sempre più rigida, di crescenti pressioni sull'ambiente da parte dell'inquinamento, dell'uso inefficiente delle risorse, gestione impropria dei rifiuti, del cambiamento climatico, del degrado degli ecosistemi e della perdita della biodiversità.

Ciò ha portato le organizzazioni ad adottare un approccio sistematico alla gestione ambientale mediante l'attuazione di sistemi di gestione ambientale con lo scopo di dare il proprio contributo al pilastro ambientale della sostenibilità.

0.2 Scopo di un sistema di gestione ambientale

La presente norma internazionale si propone di fornire alle organizzazioni un quadro di riferimento per proteggere l'ambiente e rispondere al cambiamento delle condizioni ambientali in equilibrio con le esigenze del contesto socio-economico. Essa specifica i requisiti che consentono a un'organizzazione di raggiungere gli esiti attesi e da essa stessa definiti per il proprio sistema di gestione ambientale.

Un approccio sistematico alla gestione ambientale può fornire all'alta direzione informazioni per costruire successo a lungo termine e creare opportunità per contribuire allo sviluppo sostenibile:

- proteggendo l'ambiente mediante la prevenzione o mitigazione di impatti ambientali negativi;
- mitigando il potenziale effetto negativo delle condizioni ambientali sull'organizzazione;
- supportando l'organizzazione nell'adempimento dei propri obblighi di conformità;
- migliorando le prestazioni ambientali;
- controllando o influenzando il modo in cui i prodotti e servizi dell'organizzazione sono progettati, fabbricati, distribuiti, consumati e smaltiti utilizzando una prospettiva di ciclo di vita che possa evitare lo spostamento involontario in un'altra fase del ciclo di vita degli impatti ambientali;
- raggiungendo benefici finanziari e operativi che possono derivare dall'attuazione di valide alternative per l'ambiente in grado di rafforzare la posizione di mercato dell'organizzazione;
- comunicando informazioni ambientali alle parti interessate rilevanti.

La presente norma internazionale, come altre norme internazionali, non ha lo scopo di incrementare o modificare i requisiti legali dell'organizzazione.

0.3 Fattori di successo

Il successo di un sistema di gestione ambientale dipende dall'impegno di tutti i livelli e le funzioni dell'organizzazione, guidati dall'alta direzione. Le organizzazioni possono sfruttare opportunità per prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi e migliorare gli impatti ambientali positivi, in particolare quelli con implicazioni di tipo strategico e competitivo. L'alta direzione può indirizzare in modo efficace i propri rischi e opportunità integrando la gestione ambientale nei processi di business dell'organizzazione, negli indirizzi strategici e nelle attività decisionali, allineandole ad altre priorità di business e incorporando la governance ambientale nel proprio sistema di gestione globale. La dimostrazione di aver correttamente applicato la presente norma internazionale può essere utilizzata per assicurare alle parti interessate che è stato attuato un appropriato sistema di gestione ambientale.

L'adozione della presente norma internazionale, tuttavia, non garantisce, di per sé, risultati ottimali per l'ambiente. L'applicazione della presente norma internazionale può differire da una organizzazione all'altra secondo il contesto dell'organizzazione. Due organizzazioni possono svolgere attività simili ma avere differenti obblighi di conformità, differenti impegni nella propria politica ambientale, differenti tecnologie ambientali e obiettivi di prestazione ambientale, e ciò nonostante possono entrambe essere conformi ai requisiti della presente norma internazionale.

Il livello di dettaglio e la complessità del sistema di gestione ambientale variano in funzione del contesto dell'organizzazione, del campo di applicazione del suo sistema di gestione ambientale, dei suoi obblighi di conformità e della natura delle sue attività, prodotti e servizi, compresi i suoi aspetti ambientali e gli impatti ambientali associati.

0.4 Modello Plan-Do-Check-Act

Alla base di questo approccio vi è un sistema di gestione ambientale fondato sul concetto di Plan-Do-Check-Act (PDCA). Il modello PDCA fornisce un processo iterativo utilizzato dalle organizzazioni per raggiungere il miglioramento continuo. Esso può essere applicato a un sistema di gestione ambientale e a ciascuno dei suoi singoli elementi. Può essere brevemente descritto nel modo seguente.

- Plan: stabilire gli obiettivi ambientali e i processi necessari per fornire risultati conformi alla politica ambientale dell'organizzazione.
- Do: attuare i processi come pianificati.
- Check: monitorare e misurare i processi a fronte della politica ambientale, compresi i suoi impegni, degli obiettivi ambientali e dei criteri operativi, e riferire i risultati.
- Act: intraprendere azioni per migliorare in continuo.

La figura 1 illustra come il quadro di riferimento introdotto nella presente norma internazionale potrebbe essere integrato all'interno di un modello PDCA, in grado di aiutare gli utilizzatori attuali e futuri a comprendere l'importanza di un approccio ai sistemi.

figura 1 **Relazione tra PDCA e il quadro di riferimento nella presente norma internazionale**

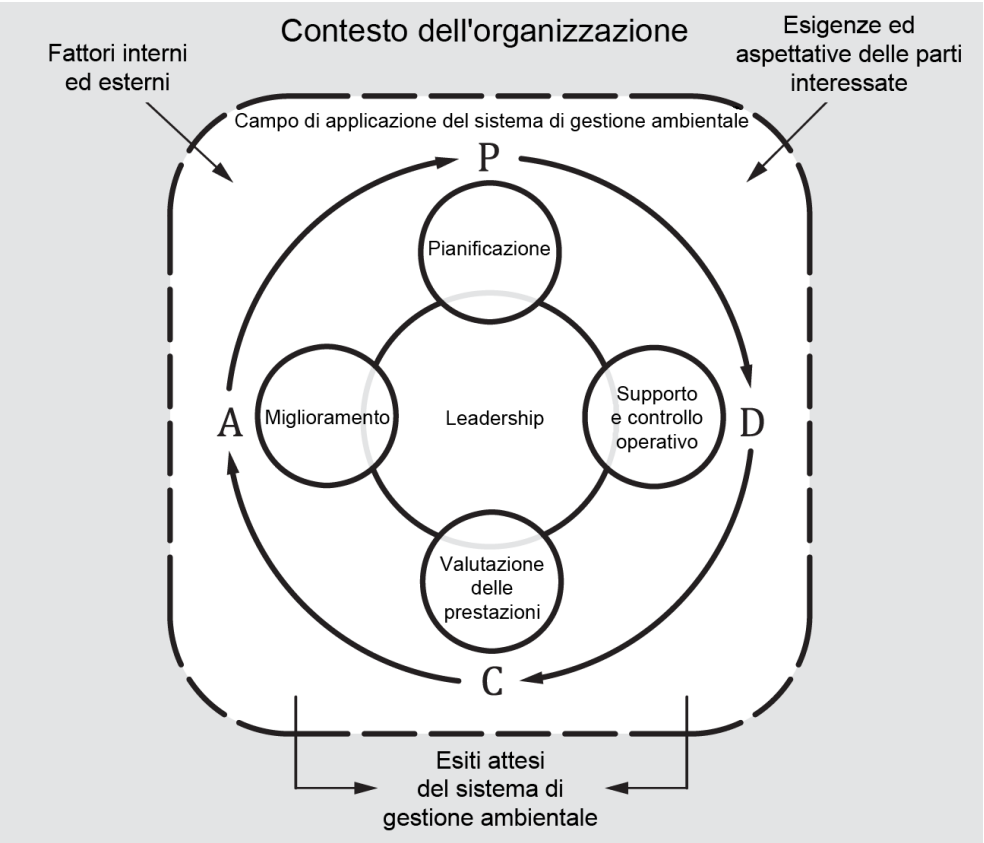

0.5 Contenuti della presente norma internazionale

La presente norma internazionale è conforme ai requisiti ISO per le norme sui sistemi di gestione. Questi requisiti comprendono una struttura di alto livello, testo e definizioni di base, progettati a beneficio degli utilizzatori che implementano diverse norme ISO sui sistemi di gestione.

La presente norma internazionale non comprende requisiti specifici di altri sistemi di gestione, quali quelli di gestione per la qualità, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di gestione energetica o finanziaria. Tuttavia, la presente norma internazionale consente a un'organizzazione di utilizzare un approccio comune e il risk-based thinking per integrare il proprio sistema di gestione ambientale con i requisiti di altri sistemi di gestione.

La presente norma internazionale contiene i requisiti utilizzati per valutare la conformità. Un'organizzazione che desidera dimostrare la conformità alla presente norma internazionale può farlo:

- effettuando una auto-valutazione e auto-dichiarazione, oppure
- richiedendo la conferma della propria conformità ad altri soggetti che hanno un interesse nell'organizzazione stessa, come per esempio dei clienti, oppure
- richiedendo ad una parte esterna rispetto all'organizzazione la conferma della propria auto-dichiarazione, oppure
- richiedendo la certificazione/registrazione del proprio sistema di gestione ambientale ad un organismo esterno.

L'appendice A fornisce informazioni di chiarimento per evitare l'interpretazione errata dei requisiti della presente norma internazionale. L'appendice B illustra l'ampia corrispondenza tecnica tra l'edizione precedente della presente norma internazionale e la presente edizione. Una guida all'attuazione dei sistemi di gestione ambientale è contenuta nella ISO 14004.

Nella presente norma internazionale sono utilizzate le seguenti forme verbali:

- “deve” indica un requisito;
- “dovrebbe” indica una raccomandazione;
- “può” (may)*) indica un permesso;
- “può” (can)*) indica una possibilità o una capacità.

Le informazioni contrassegnate come “NOTA” intendono contribuire alla comprensione o utilizzo del documento. Le “Note” utilizzate nel punto 3 forniscono informazioni aggiuntive che integrano i dati terminologici e possono contenere disposizioni relative all'utilizzo di un termine.

I termini e le definizioni nel punto 3 sono disposti in ordine concettuale, con un indice alfabetico riportato alla fine del documento.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma internazionale specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un’organizzazione può utilizzare per migliorare le proprie prestazioni ambientali. La presente norma internazionale è destinata all'utilizzo da parte di un'organizzazione che cerca di gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico, che contribuisca al pilastro ambientale della sostenibilità.

La presente norma internazionale aiuta un'organizzazione a raggiungere gli esiti attesi del proprio sistema di gestione ambientale, che forniscano valore per l'ambiente, per l'organizzazione stessa e per le parti interessate. Coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione, gli esiti attesi di un sistema di gestione ambientale comprendono:

- miglioramento delle prestazioni ambientali;
- soddisfacimento degli obblighi di conformità;
- raggiungimento degli obiettivi ambientali;

*) Nota nazionale - Nella presente norma è utilizzato lo stesso verbo per la traduzione in italiano di "may" e "can". La diversa accezione è desumibile dal contesto relativo alla specifica frase.

La presente norma internazionale è applicabile a qualsiasi organizzazione, a prescindere dalle dimensioni, tipo e natura, e si applica agli aspetti ambientali delle attività, prodotti e servizi che l'organizzazione determina di poter controllare o influenzare, considerando una prospettiva del ciclo di vita. La presente norma internazionale non stabilisce alcun criterio specifico di prestazione ambientale.

La presente norma internazionale può essere utilizzata, in tutto o in parte, per migliorare in modo sistematico la gestione ambientale. Le dichiarazioni di conformità alla presente norma internazionale, tuttavia, non sono accettabili a meno che tutti i requisiti della norma non siano incorporati in un sistema di gestione ambientale di una organizzazione e soddisfatti senza esclusione.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Non ci sono riferimenti normativi.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni seguenti.

3.1 Termini relativi all'organizzazione e alla leadership

3.1.1 **sistema di gestione**: Insieme di elementi correlati o interagenti di un'*organizzazione* (3.1.4) finalizzato a stabilire politiche, *obiettivi* (3.2.5) e *processi* (3.3.5) per conseguire tali obiettivi.

Nota 1 Un sistema di gestione può riferirsi a una o più discipline (per esempio gestione della qualità, dell'ambiente, della salute e sicurezza sul posto di lavoro, gestione energetica e finanziaria).

Nota 2 Gli elementi del sistema comprendono la struttura, i ruoli e le responsabilità, la pianificazione e il funzionamento, la valutazione della prestazione e il miglioramento dell'organizzazione.

Nota 3 Il campo di applicazione di un sistema di gestione può comprendere l'intera organizzazione, funzioni specifiche ed identificate dell'organizzazione, settori specifici ed identificati dell'organizzazione, oppure una o più funzioni nell'ambito di un gruppo di organizzazioni.

3.1.2 **sistema di gestione ambientale**: Parte del *sistema di gestione* (3.1.1) utilizzata per gestire *aspetti ambientali* (3.2.2), adempiere gli *obblighi di conformità* (3.2.9) e affrontare *rischi e opportunità* (3.2.11).

3.1.3 **politica ambientale**: Orientamenti e indirizzi di un'*organizzazione* (3.1.4) relativi alla *prestazione ambientale* (3.4.11), come formalmente espressi dalla sua *alta direzione* (3.1.5).

3.1.4 **organizzazione**: Persona o gruppo di persone avente funzioni proprie con responsabilità, autorità e interrelazioni per conseguire i propri *obiettivi* (3.2.5).

Nota 1 Il concetto di organizzazione comprende, in termini non esaustivi, singoli operatori, società, gruppi, aziende, imprese, autorità, partnership, enti di beneficenza o istituzioni, o loro parti o combinazioni, costituiti in persona giuridica o meno, pubblici o privati.

3.1.5 **alta direzione**: Persona o gruppo di persone che, dal livello più elevato, guidano e tengono sotto controllo un'*organizzazione* (3.1.4).

Nota 1 L'alta direzione ha il potere di delegare le autorità e mettere a disposizione le risorse all'interno dell'organizzazione.

Nota 2 Se il campo di applicazione del *sistema di gestione* (3.1.1) copre solo parte di un'organizzazione, l'alta direzione si riferisce a coloro che guidano e tengono sotto controllo quella parte dell'organizzazione stessa.

3.1.6 **parte interessata**: Persona od *organizzazione* (3.1.4) che può influenzare, essere influenzata, o percepire se stessa come influenzata da una decisione o attività.

Esempio:

Da clienti, comunità, fornitori, enti regolatori, organizzazioni non governative, investitori e dipendenti.

Nota 1 "Percepire se stessa come influenzata" significa che la percezione è stata resa nota all'organizzazione.

3.2 Termini relativi alla pianificazione

3.2.1 **ambiente**: Contesto nel quale un'*organizzazione* (3.1.4) opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.

Nota 1 Il contesto può estendersi dall'interno di un'organizzazione al sistema locale, regionale e globale.

Nota 2 Il contesto può essere descritto in termini di biodiversità, ecosistemi, clima o altre caratteristiche.

3.2.2 **aspetto ambientale**: Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un'*organizzazione* (3.1.4) che interagisce o può interagire con l'*ambiente* (3.2.1).

Nota 1 Un aspetto ambientale può causare (un) *impatto(i) ambientale(i)* (3.2.4). Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha, o può avere, uno o più impatti ambientali significativi.

Nota 2 Gli aspetti ambientali significativi sono determinati da parte dell'organizzazione applicando uno o più criteri.

3.2.3 **condizione ambientale**: Stato o caratteristica dell'*ambiente* (3.2.1) come determinato in un momento (definito) stabilito nel tempo.

3.2.4 **impatto ambientale**: Modificazione dell'*ambiente* (3.2.1), negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli *aspetti ambientali* (3.2.2) di un'*organizzazione* (3.1.4).

3.2.5 **obiettivo**: Risultato da conseguire.

Nota 1 Un obiettivo può essere strategico, tattico od operativo.

Nota 2 Gli obiettivi possono riguardare differenti discipline (quali obiettivi finanziari, di salute e sicurezza, e ambientali) e si possono applicare a livelli differenti (come quello strategico, dell'intera organizzazione, di progetto, di prodotto e di *processo* (3.3.5)).

Nota 3 Un obiettivo può essere espresso in altre forme, per esempio come un esito atteso, una finalità, un criterio operativo, come un *obiettivo ambientale* (3.2.6), o ancora attraverso l'utilizzo di altre parole di significato analogo (per esempio intento, scopo, o traguardo).

3.2.6 **obiettivo ambientale**: *Obiettivo* (3.2.5) deciso dall'*organizzazione* (3.1.4) coerente con la sua *politica ambientale* (3.1.3).

3.2.7 **prevenzione dell'inquinamento**: Utilizzo di *processi* (3.3.5), prassi, tecniche, materiali, prodotti, servizi o fonti di energia per evitare, ridurre o tenere sotto controllo (separatamente o in combinazione) la produzione, l'emissione o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto, al fine di ridurre gli *impatti ambientali* (3.2.4) negativi.

Nota 1 La prevenzione dell'inquinamento può comprendere la riduzione o l'eliminazione alla fonte, modifiche di processo, prodotto o servizio, l'uso efficiente delle risorse, la sostituzione di materiali o fonti di energia, il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, la bonifica o il trattamento.

3.2.8 **requisito**: Esigenza o aspettativa che può essere esplicita, generalmente implicita, oppure obbligatoria.

Nota 1 "Generalmente implicita" significa che è uso o prassi comune, per l'*organizzazione* (3.1.4) e per le *parti interessate* (3.1.6), che l'esigenza o l'aspettativa in esame sia implicita.

Nota 2 Un requisito esplicito è un requisito che è specificato, per esempio, in *informazioni documentate* (3.3.2).

Nota 3 I requisiti diversi da prescrizioni legali diventano obbligatori qualora l'organizzazione decida di rispettarli.

3.2.9 **obblighi di conformità** (termine preferito)**; requisiti legali e altri requisiti** (termine ammesso): I *requisiti* legali (3.2.8) che un'*organizzazione* (3.1.4) deve soddisfare e altri requisiti che un'organizzazione deve o ha scelto di soddisfare.

Nota 1 Gli obblighi di conformità sono correlati al *sistema di gestione ambientale* (3.1.2).

Nota 2 Gli obblighi di conformità possono derivare da requisiti obbligatori quali leggi e regolamenti applicabili, oppure da impegni volontari quali norme organizzative e di settore, rapporti contrattuali, codici di pratica e accordi con gruppi rappresentativi delle comunità o con organizzazioni non governative.

3.2.10 **rischio**: Effetto dell'incertezza.

Nota 1 Un effetto è uno scostamento da quanto atteso - positivo o negativo.

Nota 2 L'incertezza è lo stato, anche parziale, di carenza di informazioni relative alla comprensione o conoscenza di un evento, delle sue conseguenze o della loro probabilità.

Nota 3 Il rischio è spesso caratterizzato dal riferimento a potenziali "*eventi*" (come definito nella Guida ISO 73:2009, punto 3.5.1.3) e "*conseguenze*" (come definito nella Guida ISO 73:2009, punto 3.6.1.3), o ad una loro combinazione.

Nota 4 Il rischio è spesso espresso in termini di combinazione delle conseguenze di un evento (compresi cambiamenti nelle circostanze) e della "*probabilità*" (come definito nella Guida ISO 73:2009, punto 3.6.1.1) associata al suo verificarsi.

3.2.11 **rischi e opportunità**: Potenziali effetti negativi (minacce) e potenziali effetti positivi (opportunità).

3.3 Termini relativi al supporto e al funzionamento

3.3.1 **competenza**: Capacità di applicare conoscenze ed abilità per conseguire gli esiti attesi.

3.3.2 **informazioni documentate**: Informazioni che devono essere tenute sotto controllo e mantenute da parte di un'*organizzazione* (3.1.4) ed il mezzo che le contiene.

Nota 1 Le informazioni documentate possono essere in qualsiasi formato, su qualsiasi mezzo e provenire da qualsiasi fonte.

Nota 2 Le informazioni documentate possono riferirsi a:

- il *sistema di gestione ambientale* (3.1.2), compresi i relativi *processi* (3.3.5);
- le informazioni prodotte per il funzionamento dell'organizzazione (documentazione);
- l'evidenza dei risultati conseguiti (registrazioni).

3.3.3 **ciclo di vita**: Fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotti (o servizi), dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali fino allo smaltimento finale.

Nota 1 Le fasi del ciclo di vita comprendono l'acquisizione delle materie prime, la progettazione, la produzione, il trasporto/consegna, l'utilizzo, il trattamento di fine vita e lo smaltimento finale.

[FONTE: ISO 14044:2006, punto 3.1, modificato - Le parole "(o servizio)" sono state aggiunte alla definizione così come la Nota 1.]

3.3.4 **affidare all'esterno** (verbo): Fare un accordo nel quale un'*organizzazione* (3.1.4) esterna effettua parte di una funzione o di un *processo* (3.3.5) di un'organizzazione.

Nota 1 Un'organizzazione esterna è fuori dal campo di applicazione del *sistema di gestione* (3.1.1), anche se la funzione o il processo affidato all'esterno ricade nel campo di applicazione stesso.

3.3.5 **processo**: Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano input in output.

Nota 1 Un processo può essere documentato o meno.

3.4 Termini relativi alla valutazione della prestazione e al miglioramento

3.4.1 **audit**: *Processo* (3.3.5) sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti.

Nota 1 Un audit interno è condotto dall'*organizzazione* (3.1.4) stessa o da una parte esterna per suo conto.

Nota 2 Un audit può essere un audit combinato (che combina due o più discipline).

Nota 3 L'indipendenza può essere dimostrata attraverso la libertà da ogni responsabilità per l'attività oggetto dell'audit o libertà da pregiudizi e conflitto di interessi.

Nota 4 Le "evidenze dell'audit" consistono in registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni che sono pertinenti ai criteri dell'audit e sono verificabili; i "criteri dell'audit" sono un insieme di politiche, procedure o *requisiti* (3.2.8) utilizzati come riferimento rispetto ai quali le evidenze dell'audit sono confrontate, come specificato nella ISO 19011:2011, nei punti 3.3 e 3.2 rispettivamente.

3.4.2 **conformità**: Soddisfacimento di un *requisito* (3.2.8).

3.4.3 **non conformità**: Mancato soddisfacimento di un *requisito* (3.2.8).

Nota 1 Non conformità riguardante i requisiti della presente norma internazionale e i requisiti aggiuntivi del *sistema di gestione ambientale* (3.1.2) che un'*organizzazione* (3.1.4) stabilisce per se stessa.

3.4.4 **azione correttiva**: Azione per eliminare la causa di una *non conformità* (3.4.3) e per prevenirne la ripetizione.

Nota 1 Una non conformità può dipendere da più cause.

3.4.5 **miglioramento continuo**: Attività ricorrente per accrescere le *prestazioni* (3.4.10).

Nota 1 L'accrescimento delle prestazioni riguarda l'utilizzo del *sistema di gestione ambientale* (3.1.2) per accrescere le *prestazioni ambientali* (3.4.11) coerentemente con la *politica ambientale* (3.1.3) dell'*organizzazione* (3.1.4).

Nota 2 L'attività non deve necessariamente essere applicata simultaneamente a tutte le aree, o senza interruzione.

3.4.6 **efficacia**: Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati.

3.4.7 **indicatore**: Rappresentazione misurabile della condizione o stato delle operazioni, della gestione o delle condizioni.

[FONTE: ISO 14031:2013, punto 3.15]

3.4.8 **monitoraggio**: Determinazione dello stato di un sistema, di un *processo* (3.3.5) o di un'attività.

Nota 1 Per determinare lo stato può essere necessario verificare, sorvegliare o osservare criticamente.

3.4.9 **misurazione**: *Processo* (3.3.5) per determinare un valore.

3.4.10 **prestazioni**: Risultati misurabili.

Nota 1 Le prestazioni possono riguardare risultanze sia quantitative sia qualitative.

Nota 2 Le prestazioni possono riguardare la gestione di attività, *processi* (3.3.5), prodotti (compresi i servizi), sistemi o *organizzazioni* (3.1.4).

3.4.11 **prestazione ambientale**: *Prestazione* (3.4.10) relativa alla gestione degli *aspetti ambientali* (3.2.2).

Nota 1 Per un *sistema di gestione ambientale* (3.1.2), i risultati possono essere misurati rispetto alla *politica ambientale* (3.1.3) dell'*organizzazione* (3.1.4), agli *obiettivi ambientali* (3.2.6) o ad altri criteri, utilizzando gli *indicatori* (3.4.7).

4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto

L'organizzazione deve determinare i fattori esterni ed interni rilevanti per le sue finalità e che influenzano la sua capacità di conseguire gli esiti attesi per il proprio sistema di gestione ambientale. Tali fattori devono includere le condizioni ambientali che sono influenzate o in grado di influenzare l'organizzazione.

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate

L'organizzazione deve determinare:

a) le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione ambientale;

b) le esigenze e aspettative (cioè i requisiti) rilevanti di tali parti interessate;

c) quali di queste esigenze e aspettative diventano suoi obblighi di conformità.

4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale

L'organizzazione deve determinare i confini e l'applicabilità del sistema di gestione ambientale per stabilirne il campo di applicazione.

Nel determinare il campo di applicazione, l'organizzazione deve considerare:

a) i fattori esterni ed interni di cui al punto 4.1;

b) gli obblighi di conformità di cui al punto 4.2;

c) le sue unità organizzative, funzioni e confini fisici;

d) le sue attività, prodotti e servizi;

e) la sua autorità e abilità ad esercitare controllo e influenza.

Una volta definito il campo di applicazione, tutte le attività, tutti i prodotti e tutti i servizi dell'organizzazione che rientrano in tale campo di applicazione devono essere compresi nel sistema di gestione ambientale.

Il campo di applicazione deve essere mantenuto come informazione documentata ed essere disponibile alle parti interessate.

4.4 Sistema di gestione ambientale

Per raggiungere gli esiti attesi, compreso l'accrescimento delle proprie prestazioni ambientali, l'organizzazione deve stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo un sistema di gestione ambientale, compresi i processi necessari e le loro interazioni, in conformità ai requisiti della presente norma internazionale.

L'organizzazione deve considerare la conoscenza che deriva dai punti 4.1 e 4.2 quando stabilisce e mantiene il sistema di gestione ambientale.

5 LEADERSHIP

5.1 Leadership e impegno

L'alta direzione deve dimostrare leadership e impegno nei riguardi del sistema di gestione ambientale:

a) accettando di rendere conto dell'efficacia del sistema di gestione ambientale;

b) assicurando che siano stabiliti la politica e gli obiettivi ambientali e che essi siano compatibili con gli indirizzi strategici e il contesto dell'organizzazione;

c) assicurando l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione ambientale nei processi di business dell'organizzazione;

d) assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione ambientale;

e) comunicando l'importanza di una gestione ambientale efficace e della conformità ai requisiti del sistema di gestione ambientale;

f) assicurando che il sistema di gestione ambientale consegua gli esiti attesi;

g) guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano all'efficacia del sistema di gestione ambientale;

h) promuovendo il miglioramento continuo;

i) supportando gli altri rilevanti ruoli gestionali nel dimostrare come attuare la propria leadership nelle rispettive aree di responsabilità.

Nota L'espressione "business" nella presente norma internazionale può essere intesa, in senso ampio, come riferita a quelle attività che caratterizzano la ragion d'essere dell'organizzazione.

5.2 Politica ambientale

L'alta direzione deve stabilire, attuare e mantenere una politica ambientale che, all'interno del campo di applicazione definito del proprio sistema di gestione ambientale:

a) sia appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione, compresi la natura, la dimensione e gli impatti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi;

b) costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi ambientali;

c) comprenda un impegno alla protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione dell'inquinamento e altri impegni specifici pertinenti al contesto dell'organizzazione;

Nota Altri impegni specifici per proteggere l'ambiente possono comprendere l'utilizzo di risorse sostenibili, la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, e la protezione della biodiversità e degli ecosistemi.

d) comprenda un impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità;

e) comprenda un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale per accrescere le prestazioni ambientali.

La politica ambientale deve:

- essere mantenuta come informazione documentata;
- essere comunicata all'interno dell'organizzazione;
- essere disponibile alle parti interessate.

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione

L'alta direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate e comunicate all'interno dell'organizzazione.

L'alta direzione deve assegnare le responsabilità e autorità per:

a) assicurare che il sistema di gestione ambientale sia conforme ai requisiti della presente norma internazionale;

b) riferire all'alta direzione sulle prestazioni del sistema di gestione ambientale, compresa la prestazione ambientale.

6 PIANIFICAZIONE

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

6.1.1 Generalità

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere il(i) processo(i) necessario(i) per soddisfare i requisiti di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.4.

Nel pianificare il sistema di gestione ambientale, l'organizzazione deve considerare:

a) i fattori di cui al punto 4.1;

b) i requisiti di cui al punto 4.2;

c) il campo di applicazione del suo sistema di gestione ambientale;

e determinare i rischi e le opportunità correlati ai suoi aspetti ambientali (vedere punto 6.1.2), obblighi di conformità (vedere punto 6.1.3), altri fattori e requisiti, identificati nei punti 4.1 e 4.2, che è necessario affrontare per:

- fornire assicurazione che il sistema di gestione ambientale possa conseguire gli esiti attesi;
- prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati, compresa la possibilità che le condizioni ambientali esterne influenzino l'organizzazione;
- conseguire il miglioramento continuo.

All'interno del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l'organizzazione deve determinare potenziali situazioni di emergenza, comprese quelle che possono avere un impatto ambientale.

L'organizzazione deve mantenere informazioni documentate dei suoi:

- rischi e opportunità che è necessario affrontare;
- processo(i) richiesto(i) nei punti da 6.1.1 a 6.1.4, nella misura necessaria ad avere fiducia che siano effettuati come pianificato.

6.1.2 Aspetti ambientali

All'interno del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l'organizzazione deve determinare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi che può tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può esercitare un'influenza, e i loro impatti ambientali associati, considerando una prospettiva di ciclo di vita.

Nel determinare gli aspetti ambientali, l'organizzazione deve tenere conto:

a) del cambiamento, che comprende sviluppi pianificati o nuovi e attività, prodotti e servizi nuovi o modificati;

b) delle condizioni anomale e di situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili.

L'organizzazione deve determinare quegli aspetti che hanno o possono avere un impatto ambientale significativo, cioè gli aspetti ambientali significativi, utilizzando criteri stabiliti.

L'organizzazione deve comunicare i propri aspetti ambientali significativi fra i differenti livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione, per quanto appropriato.

L'organizzazione deve mantenere informazioni documentate dei propri:

- aspetti ambientali e impatti ambientali associati;
- criteri utilizzati per determinare i propri aspetti ambientali significativi;
- aspetti ambientali significativi.

Nota Gli aspetti ambientali significativi possono risultare in rischi e opportunità associati con impatti ambientali negativi (minacce) o impatti ambientali positivi (opportunità).

6.1.3 Obblighi di conformità

L'organizzazione deve:

a) determinare e avere accesso agli obblighi di conformità relativi ai propri aspetti ambientali;

b) determinare come questi obblighi di conformità si applicano all'organizzazione;

c) tenere conto di questi obblighi di conformità nell'istituzione, attuazione, mantenimento e miglioramento continuo del proprio sistema di gestione ambientale.

L'organizzazione deve mantenere informazioni documentate dei propri obblighi di conformità.

Nota Gli obblighi di conformità possono dare luogo a rischi e opportunità per l'organizzazione.

6.1.4 Attività di pianificazione

L'organizzazione deve pianificare:

a) di intraprendere azioni per affrontare i propri:
   1) aspetti ambientali significativi;
   2) obblighi di conformità;
   3) rischi e opportunità identificati nel punto 6.1.1;

b) in che modo:
   1) integrare e attuare le azioni nei processi del proprio sistema di gestione ambientale (vedere punto 6.2, punto 7, punto 8 e 9.1) o in altri processi di business;
   2) valutare l'efficacia di tali azioni (vedere punto 9.1).

Nel pianificare queste azioni, l'organizzazione deve considerare le proprie opzioni tecnologiche e i propri requisiti finanziari, operativi e aziendali.

6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento

6.2.1 Obiettivi ambientali

L'organizzazione deve stabilire gli obiettivi ambientali relativi alle funzioni e ai livelli pertinenti, tenendo conto degli aspetti ambientali significativi e degli obblighi di conformità associati, e considerando i propri rischi e opportunità.

Gli obiettivi ambientali devono essere:

a) coerenti con la politica ambientale;
b) misurabili (se praticabile);
c) monitorati;
d) comunicati;
e) aggiornati per quanto appropriato.

L'organizzazione deve mantenere informazioni documentate sugli obiettivi ambientali.

6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali

Nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi ambientali, l'organizzazione deve determinare:

a) cosa sarà fatto;
b) quali risorse saranno richieste;
c) chi ne sarà responsabile;
d) quando sarà completato;
e) come saranno valutati i risultati, compresi gli indicatori per monitorare il progresso verso il raggiungimento dei propri obiettivi ambientali misurabili (vedere punto 9.1.1).

L'organizzazione deve considerare in che modo le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi ambientali possono essere integrate nei processi di business dell'organizzazione.

7 SUPPORTO

7.1 Risorse

L'organizzazione deve determinare e fornire le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale.

7.2 Competenza

L'organizzazione deve:

a) determinare le competenze necessarie per le persone che svolgono attività lavorative sotto il suo controllo e che influenzano le sue prestazioni ambientali e la sua capacità di adempiere agli obblighi di conformità;

b) assicurare che queste persone siano competenti sulla base di istruzione, formazione o esperienza appropriate;

c) determinare le esigenze di formazione associate ai propri aspetti ambientali e al proprio sistema di gestione ambientale;

d) ove applicabile, intraprendere azioni per acquisire le necessarie competenze e valutare l'efficacia delle azioni intraprese.

Nota Le azioni applicabili possono comprendere, per esempio, il provvedere alla formazione, il tutoraggio, o la riallocazione delle persone attualmente impiegate; oppure l'assunzione o l'incarico a contratto di persone competenti.

L'organizzazione deve conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza delle competenze.

7.3 Consapevolezza

L'organizzazione deve assicurare che le persone che svolgono un'attività lavorativa sotto il controllo dell'organizzazione siano consapevoli:

a) della politica ambientale;

b) degli aspetti ambientali significativi e degli impatti ambientali effettivi o potenziali correlati, associati alla loro attività lavorativa;

c) del proprio contributo all'efficacia del sistema di gestione ambientale, compresi i benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni ambientali;

d) delle implicazioni derivanti dal non essere conformi ai requisiti del sistema di gestione ambientale, compreso il mancato adempimento degli obblighi di conformità.

7.4 Comunicazione

7.4.1 Generalità

L'organizzazione deve attuare e mantenere il(i) processo(i) necessario(i) per le comunicazioni interne ed esterne pertinenti al sistema di gestione ambientale, includendo:

a) cosa vuole comunicare;

b) quando comunicare;

c) con chi comunicare;

d) come comunicare.

Nello stabilire i propri processi di comunicazione, l'organizzazione deve:

- tenere conto dei propri obblighi di conformità;
- assicurare che l'informazione ambientale comunicata sia coerente con l'informazione generata all'interno del sistema di gestione ambientale, e che sia affidabile.

L'organizzazione deve rispondere alle comunicazioni pertinenti riguardanti il proprio sistema di gestione ambientale.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza delle proprie comunicazioni, per quanto appropriato.

7.4.2 Comunicazione interna

L'organizzazione deve:

a) comunicare internamente informazioni pertinenti al sistema di gestione ambientale fra i differenti livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione, compresi i cambiamenti al sistema di gestione ambientale, per quanto appropriato;

b) assicurare che i propri processi di comunicazione consentano alle persone che svolgono un'attività lavorativa sotto il controllo dell'organizzazione di contribuire al miglioramento continuo.

7.4.3 Comunicazione esterna

L'organizzazione deve comunicare esternamente informazioni pertinenti al sistema di gestione ambientale, come stabilito dai processi di comunicazione dell'organizzazione e come richiesto dai propri obblighi di conformità.

7.5 Informazioni documentate

7.5.1 Generalità

Il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione deve comprendere:

a) le informazioni documentate richieste dalla presente norma internazionale;

b) le informazioni documentate che l'organizzazione determina siano necessarie per l'efficacia del sistema di gestione ambientale.

Nota L'estensione delle informazioni documentate del sistema di gestione ambientale può variare da un'organizzazione all'altra in base a:

- la dimensione dell'organizzazione e il suo tipo di attività, processi, prodotti e servizi;
- la necessità di dimostrare l'adempimento dei propri obblighi di conformità;
- la complessità dei processi e delle loro interazioni;
- la competenza delle persone che svolgono attività lavorative sotto il controllo dell'organizzazione.

7.5.2 Creazione e aggiornamento

Nel creare e aggiornare le informazioni documentate, l'organizzazione deve assicurare appropriata:

a) identificazione e descrizione (per esempio titolo, data, autore o numero di riferimento);

b) formato (per esempio lingua, versione del software, grafica) e supporto (per esempio cartaceo, elettronico);

c) riesame e approvazione in merito all'idoneità e all'adeguatezza.

7.5.3 Controllo delle informazioni documentate

Le informazioni documentate richieste dal sistema di gestione ambientale e dalla presente norma internazionale devono essere tenute sotto controllo per assicurare che:

a) siano disponibili e idonee all'utilizzo, dove e quando necessario;

b) siano adeguatamente protette (per esempio da perdita di riservatezza, utilizzo improprio, o perdita d'integrità).

Per tenere sotto controllo le informazioni documentate, l'organizzazione deve intraprendere le seguenti attività, per quanto applicabile:

- distribuzione, accesso, reperimento e utilizzo;
- archiviazione e preservazione, compreso il mantenimento della leggibilità;
- tenuta sotto controllo delle modifiche (per esempio controllo delle versioni);
- conservazione ed eliminazione**).

**) Nota nazionale - Il termine "eliminazione" dovrebbe essere inteso in senso ampio per indicare decisioni che, dopo il tempo stabilito per la "conservazione" delle informazioni documentate, possono riguardare il loro trasferimento in archivi remoti oppure la loro distruzione.

Le informazioni documentate di origine esterna, ritenute necessarie dall'organizzazione per la pianificazione e per il funzionamento del sistema di gestione ambientale, devono essere identificate per quanto appropriato, e tenute sotto controllo.

Nota L'accesso può comportare una decisione in merito ai permessi di sola visione delle informazioni documentate, o ai permessi e autorità per visualizzarle e modificarle.

8 ATTIVITÀ OPERATIVE

8.1 Pianificazione e controllo operativi

L'organizzazione deve stabilire, attuare, tenere sotto controllo e mantenere i processi necessari per soddisfare i requisiti del sistema di gestione ambientale e per attuare le azioni identificate nei punti 6.1 e 6.2:

- stabilendo i criteri operativi per i processi;
- attuando il controllo(i)***) del(i) processo(i), in conformità ai criteri operativi.

Nota I controlli possono comprendere controlli e procedure ingegneristici. I controlli possono essere attuati seguendo una gerarchia (per esempio eliminazione, sostituzione, amministrazione) e possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione.

L'organizzazione deve tenere sotto controllo le modifiche pianificate e riesaminare le conseguenze dei cambiamenti involontari, intraprendendo azioni per mitigare ogni effetto negativo, per quanto necessario.

L'organizzazione deve assicurare che i processi affidati all'esterno siano tenuti sotto controllo o influenzati. Il tipo e l'estensione del controllo o l'influenza da applicare ai processi devono essere definiti all'interno del sistema di gestione ambientale.

Coerentemente con una prospettiva di ciclo di vita, l'organizzazione deve:

a) stabilire controlli, per quanto appropriato, per assicurare che il(i) proprio(i) requisito(i) ambientale(i) sia(siano) affrontato(i) nei processi di progettazione e sviluppo per il prodotto o servizio, tenendo conto di ciascuna fase del ciclo di vita;

b) determinare i propri requisiti ambientali per l'approvvigionamento di prodotti e servizi, per quanto appropriato;

c) comunicare i propri requisiti ambientali pertinenti ai fornitori esterni, compresi gli appaltatori;

d) considerare la necessità di fornire informazioni sui potenziali impatti ambientali significativi associati a trasporto o consegna, utilizzo, trattamento di fine vita e smaltimento finale dei propri prodotti e servizi.

L'organizzazione deve mantenere informazioni documentate nella misura necessaria ad avere fiducia che i processi siano stati effettuati come pianificato.

8.2 Preparazione e risposta alle emergenze

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attivo(i) il(i) processo(i) necessario(i) per prepararsi a come dovrà affrontare e rispondere alle potenziali situazioni di emergenza identificate nel punto 6.1.1.

L'organizzazione deve:

a) prepararsi a rispondere pianificando azioni per prevenire o mitigare impatti ambientali negativi derivanti da situazioni di emergenza;

b) rispondere alle situazioni di emergenza reali;

c) intraprendere azioni per prevenire o mitigare le conseguenze di situazioni di emergenza, appropriate all'importanza dell'emergenza e del potenziale impatto ambientale;

d) sottoporre periodicamente a prova le azioni di risposta pianificate, ove praticabile;

e) riesaminare e revisionare periodicamente i processi e le azioni di risposta pianificate, in particolare dopo che si sono verificate situazioni di emergenza o di prova;

***) Nota nazionale - Il termine "controllo" deve essere inteso in questo documento come un'attività per la gestione dei processi e non la semplice acquisizione delle informazioni che li caratterizzano, coperta dal punto 9.1.

f) fornire informazioni e formazione pertinenti in relazione alla preparazione e risposta alle emergenze, per quanto appropriato, alle parti interessate pertinenti, comprese le persone che svolgono attività lavorative sotto il suo controllo.

L'organizzazione deve mantenere informazioni documentate nella misura necessaria ad avere fiducia che i processi siano stati effettuati come pianificato.

9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione

9.1.1 Generalità

L'organizzazione deve monitorare, misurare, analizzare e valutare la propria prestazione ambientale.

L'organizzazione deve determinare:

a) cosa è necessario monitorare e misurare;

b) i metodi per il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione, per quanto applicabile, per assicurare risultati validi;

c) i criteri rispetto ai quali l'organizzazione valuterà la propria prestazione ambientale, e gli indicatori appropriati;

d) quando il monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti;

e) quando i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere analizzati e valutati.

L'organizzazione deve assicurare che l'attrezzatura di sorveglianza e misurazione tarata o verificata sia utilizzata e sottoposta a manutenzione, per quanto appropriato.

L'organizzazione deve valutare la propria prestazione ambientale e l'efficacia del sistema di gestione ambientale.

L'organizzazione deve comunicare pertinenti informazioni relative alla prestazione ambientale sia internamente sia esternamente, come identificato nei propri processi di comunicazione e come richiesto dai propri obblighi di conformità.

L'organizzazione deve conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza dei risultati di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione.

9.1.2 Valutazione della conformità

L'organizzazione deve istituire, attuare e mantenere il(i) processo(i) necessario(i) per valutare l'adempimento dei propri obblighi di conformità.

L'organizzazione deve:

a) determinare con che frequenza valutare la conformità;

b) valutare la conformità e intraprendere azioni se necessario;

c) mantenere conoscenza e comprensione del proprio stato di conformità.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate come evidenza del(i) risultato(i) della valutazione della conformità.

9.2 Audit interno

9.2.1 Generalità

L'organizzazione deve condurre, ad intervalli pianificati, audit interni allo scopo di fornire informazioni per accertare se il sistema di gestione ambientale:

a) è conforme ai:

   1) requisiti propri dell'organizzazione per il suo sistema di gestione ambientale;

   2) requisiti della presente norma internazionale;

b) è efficacemente attuato e mantenuto.

9.2.2 Programma di audit interno

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere (un) programma(i) di audit interno comprensivo(i) di frequenza, metodi, responsabilità, requisiti di pianificazione e reporting dei propri audit interni.

Nello stabilire il proprio programma di audit interno, l'organizzazione deve tenere in considerazione l'importanza ambientale dei processi coinvolti, dei cambiamenti che influenzano l'organizzazione e dei risultati degli audit precedenti.

L'organizzazione deve:

a) definire i criteri dell'audit e il campo di applicazione per ciascun audit;

b) selezionare gli auditor e condurre gli audit in modo tale da assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit;

c) assicurare che i risultati degli audit siano riportati al pertinente livello direzionale.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza dell'attuazione del programma di audit e dei risultati di audit.

9.3 Riesame di direzione

L'alta direzione deve, a intervalli pianificati, riesaminare il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione, per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Il riesame di direzione deve includere considerazioni su:

a) lo stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami di direzione;

b) i cambiamenti:

   1) nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema di gestione;

   2) nelle esigenze e aspettative delle parti interessate, compresi gli obblighi di conformità;

   3) nei propri aspetti ambientali significativi;

   4) nei rischi e nelle opportunità;

c) il grado di realizzazione degli obiettivi ambientali;

d) le informazioni sulla prestazione ambientale dell'organizzazione, compresi gli andamenti relativi:

   1) alle non conformità e alle azioni correttive;

   2) ai risultati del monitoraggio e della misurazione;

   3) al soddisfacimento dei propri obblighi di conformità;

   4) ai risultati di audit;

e) l'adeguatezza delle risorse;

f) le comunicazioni pertinenti provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami;

g) le opportunità per il miglioramento continuo.

Gli output del riesame di direzione devono comprendere:

- conclusioni sulla continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione ambientale;
- decisioni relative alle opportunità di miglioramento continuo;
- decisioni relative a ogni necessità di modifiche al sistema di gestione ambientale, comprese le risorse;
- azioni, se necessarie, qualora gli obiettivi ambientali non siano stati raggiunti;
- opportunità di migliorare l'integrazione del sistema di gestione ambientale con altri processi aziendali, se necessario;
- tutte le implicazioni per la direzione strategica dell'organizzazione.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami di direzione.

10 MIGLIORAMENTO

10.1 Generalità

L'organizzazione deve determinare opportunità di miglioramento (vedere punti 9.1, 9.2 e 9.3) e intraprendere le azioni necessarie al conseguimento degli esiti attesi del proprio sistema di gestione ambientale.

10.2 Non conformità e azioni correttive

Quando si verifica una non conformità, l'organizzazione deve:

a) reagire alla non conformità, e, per quanto applicabile:
   1) intraprendere azioni per tenerla sotto controllo e correggerla;
   2) affrontarne le conseguenze, compresa la mitigazione di impatti ambientali negativi;

b) valutare l'esigenza di azioni per eliminare le cause della non conformità, in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove:
   1) riesaminando la non conformità;
   2) determinando le cause della non conformità;
   3) determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili;

c) attuare ogni azione necessaria;

d) riesaminare l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa;

e) effettuare, se necessario, modifiche al sistema di gestione ambientale.

Le azioni correttive devono essere adeguate all'importanza degli effetti delle non conformità riscontrate, compresi gli impatti ambientali.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza:

- della natura delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa;
- dei risultati di ogni azione correttiva.

10.3 Miglioramento continuo

L'organizzazione deve migliorare in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione ambientale per migliorare la prestazione ambientale.

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/338419

APPENDICE A (informativa) GUIDA ALL'USO DELLA PRESENTE NORMA INTERNAZIONALE

A.1 Generalità

Le informazioni esplicative indicate nella presente appendice hanno lo scopo di evitare errori di interpretazione dei requisiti contenuti nella presente norma internazionale. Sebbene si riferiscano a questi requisiti e siano coerenti con essi, tali informazioni non hanno lo scopo di aggiungere, sottrarre o modificare in alcun modo i requisiti.

I requisiti contenuti nella presente norma internazionale necessitano di essere visti da una prospettiva olistica o di sistema. L'utilizzatore non dovrebbe leggere una frase o un punto particolare della presente norma internazionale in modo isolato dagli altri punti. Esiste un'interrelazione tra i requisiti in alcuni punti e i requisiti in altri punti. Per esempio, è necessario che l'organizzazione comprenda la relazione tra gli impegni specificati nella propria politica ambientale e i requisiti specificati in altri punti.

La gestione del cambiamento è una parte importante del mantenimento del sistema di gestione ambientale per garantire che l'organizzazione possa conseguire gli esiti attesi del proprio sistema di gestione ambientale su base continua. La gestione del cambiamento è affrontata in vari requisiti della presente norma internazionale, tra cui

- il mantenimento del sistema di gestione ambientale (vedere punto 4.4);
- gli aspetti ambientali (vedere punto 6.1.2);
- la comunicazione interna (vedere punto 7.4.2);
- il controllo operativo (vedere punto 8.1);
- il programma di audit interno (vedere punto 9.2.2); e
- il riesame della direzione (vedere punto 9.3).

Come parte della gestione del cambiamento, l'organizzazione dovrebbe affrontare cambiamenti pianificati e non pianificati per assicurare che le conseguenze involontarie di tali cambiamenti non abbiano un effetto negativo sugli esiti attesi del sistema di gestione ambientale. Esempi di cambiamento sono:

- modifiche pianificate a prodotti, processi, attività operative, attrezzature o installazioni;
- cambiamenti nello staff o fornitori esterni, compresi appaltatori;
- nuove informazioni correlate agli aspetti ambientali, agli impatti ambientali e alle relative tecnologie;
- modifiche negli obblighi di conformità.

A.2 Chiarimenti della struttura e della terminologia

La struttura dei punti e di alcuni termini della presente norma internazionale è stata modificata per meglio allinearla con le altre norme sui sistemi di gestione. Non sussistono tuttavia requisiti nella presente norma internazionale che richiedano di applicare la struttura dei rispettivi punti o termini alla documentazione del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione. Non sussistono requisiti di sostituzione dei termini utilizzati da una organizzazione con i termini utilizzati nella presente norma internazionale. Le organizzazioni possono scegliere di utilizzare i termini idonei al loro settore, per esempio “registrazioni”, “documentazione” o “protocolli”, piuttosto che “informazioni documentate”.

A.3 Chiarimento di concetti

Oltre ai termini e alle definizioni indicati nel punto 3, di seguito sono riportati dei chiarimenti di concetti selezionati allo scopo di evitare errori di interpretazione.

- Nella presente norma internazionale, l'utilizzo della parola “qualsiasi/ogni” implica una selezione o una scelta.
- Le parole “appropriato” e “applicabile” non sono intercambiabili. “Appropriato” significa idoneo (per, a) e implica un certo grado di libertà, mentre “applicabile” significa pertinente o possibile da applicare e implica che se è possibile farlo, è necessario che sia fatto.
- La parola “considerare” significa che è necessario pensare all'argomento ma che può essere escluso, mentre “tenere conto” significa che è necessario pensare all'argomento ma che non è possibile escluderlo.
- “Continuativo” (continual) indica una durata che si verifica per un periodo di tempo, ma con intervalli di interruzione (a differenza di “continuo” (continuous) che indica una durata senza interruzione). “Continuativo” (continual) è pertanto una parola appropriata da utilizzare quando ci si riferisce a un miglioramento.
- Nella presente norma internazionale, la parola “effetto” è utilizzata per descrivere il risultato di una modifica all'organizzazione. L'espressione “impatto ambientale” si riferisce in modo specifico al risultato di una modifica all'ambiente.
- La parola “assicurare” significa che la responsabilità può essere delegata ma non l’obbligo di rendere conto.
- La presente norma internazionale utilizza il termine “parte interessata”; il termine “stakeholder” è un sinonimo in quanto rappresenta lo stesso concetto.

La presente norma internazionale utilizza alcuni termini nuovi. Di seguito è riportata una breve spiegazione a favore sia dei nuovi utilizzatori sia di coloro che hanno utilizzato versioni precedenti della presente norma internazionale.

- L'espressione “obblighi di conformità” sostituisce l'espressione “prescrizioni legali e altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive” utilizzata nell'edizione precedente della presente norma internazionale. L'intento di questa nuova espressione non è diverso da quello dell'edizione precedente.
- “Informazioni documentate” sostituisce i vocaboli “documentazione”, “documenti” e “registrazioni” utilizzati nelle edizioni precedenti della presente norma internazionale. Per distinguere l'intento del termine generico “informazioni documentate”, la presente norma internazionale ora utilizza l'espressione “conservare informazioni documentate quale evidenza di ....” per indicare le registrazioni e utilizza “mantenere informazioni documentate” per indicare la documentazione diversa dalle registrazioni. L'espressione “quale evidenza di….” non è un requisito volto a soddisfare requisiti legali in termini di evidenze probatorie; il suo intento è solo di indicare l'esigenza di conservare una evidenza oggettiva.
- L'espressione “fornitore esterno” significa un fornitore esterno all'organizzazione (compreso appaltatore) che fornisce un prodotto o un servizio.
- La sostituzione di “identificare” con “determinare” ha lo scopo di una armonizzazione con la terminologia normalizzata dei sistemi di gestione. Il verbo “determinare” implica un processo di scoperta che risulta in una conoscenza. L'intento non differisce da quello delle edizioni precedenti.
- L'espressione “esiti attesi” è ciò che l'organizzazione intende raggiungere mediante l'attuazione del proprio sistema di gestione ambientale. Gli esiti minimi previsti comprendono il miglioramento della prestazione ambientale, l'adempimento degli obblighi di conformità e il conseguimento degli obiettivi ambientali. Le organizzazioni possono fissare esiti attesi aggiuntivi per il proprio sistema di gestione ambientale. Per esempio, coerentemente con il proprio impegno di protezione dell'ambiente, un'organizzazione può stabilire un esito atteso per impegnarsi verso lo sviluppo sostenibile.

- L'espressione “persona(e) che svolge(svolgono) attività lavorative sotto il suo controllo” include persone che svolgono attività per l'organizzazione e quelle che svolgono attività per conto di essa, per le quali è l'organizzazione che ha la responsabilità (per esempio appaltatori). Sostituisce l'espressione “persone che lavorano per l'organizzazione e per conto di essa” e “persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa” utilizzata nelle versioni precedenti della presente norma internazionale. L'intento di questa nuova espressione non è diverso da quello dell'edizione precedente.
- Il concetto di “traguardo” utilizzato nelle versioni precedenti della presente norma internazionale è stato inglobato all'interno del termine “obiettivo ambientale”.

A.4 Contesto dell'organizzazione

A.4.1 Comprensione dell'organizzazione e del suo contesto

L'intento del punto 4.1 è di fornire una comprensione concettuale ad alto livello dei fattori importanti che possono influenzare, positivamente o negativamente, il modo in cui l'organizzazione gestisce le proprie responsabilità ambientali. I fattori sono argomenti importanti per l'organizzazione, problemi da affrontare e discutere o circostanze mutevoli che influenzano la capacità dell'organizzazione di raggiungere gli esiti attesi definiti per il proprio sistema di gestione ambientale.

Esempi di fattori interni ed esterni che possono essere pertinenti al contesto dell'organizzazione comprendono:

a) condizioni ambientali correlate al clima, alla qualità dell'aria, alla qualità dell'acqua, all'utilizzo del terreno, alla contaminazione esistente, alla disponibilità di risorse naturali e alla biodiversità che possono influenzare le finalità dell'organizzazione o essere influenzate dai suoi aspetti ambientali;

b) circostanze culturali esterne, sociali, politiche, legali, normative, finanziarie, tecnologiche, economiche, naturali e competitive, internazionali, nazionali, regionali o locali;

c) caratteristiche o condizioni interne dell'organizzazione, come le sue attività, prodotti e servizi, orientamento strategico, culturale e capacità (per esempio conoscenze, processi, sistemi).

La comprensione del contesto di un'organizzazione è utilizzata per istituire, attuare, mantenere e migliorare continuamente il suo sistema di gestione ambientale (vedere punto 4.4). I fattori interni ed esterni che sono determinati nel punto 4.1 possono portare rischi e opportunità all'organizzazione o al sistema di gestione ambientale (vedere punti da 6.1.1 a 6.1.3). L'organizzazione determina quelli che è necessario trattare e gestire (vedere punti 6.1.4, 6.2, punto 7, punto 8 e punto 9.1).

A.4.2 Comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate

Un'organizzazione si suppone che acquisisca una comprensione generale (cioè ad alto livello, non dettagliata) delle esigenze e delle aspettative espresse da quelle parti interessate interne ed esterne che sono state determinate dall'organizzazione come rilevanti. L'organizzazione considera la conoscenza acquisita nel determinare quali di queste esigenze e aspettative deve o sceglie di soddisfare, ovvero i propri obblighi di conformità (vedere punto 6.1.1).

Nel caso di una parte interessata che percepisce se stessa come influenzata dalle decisioni o attività dell'organizzazione correlate alla prestazione ambientale, l'organizzazione prende in considerazione le esigenze e aspettative pertinenti che sono messe a conoscenza o che sono state rivelate dalla parte interessata all'organizzazione.

I requisiti della parte interessata non sono necessariamente requisiti dell'organizzazione. Alcuni requisiti delle parti interessate riflettono esigenze ed aspettative che sono obbligatorie in quanto sono state incorporate in leggi, regolamenti, permessi e licenze mediante decisioni governative o giudiziarie. L'organizzazione può decidere di accettare o di adottare volontariamente altri requisiti delle parti interessate (per esempio entrando in un rapporto contrattuale, sottoscrivendo un'iniziativa volontaria). Una volta che l'organizzazione li adotta, essi diventano requisiti dell'organizzazione (cioè obblighi di conformità) e sono da tenere in considerazione al momento della pianificazione del sistema di gestione ambientale (vedere punto 4.4). Un'analisi di livello più dettagliato dei propri obblighi di conformità è effettuata nel punto 6.1.3.

A.4.3 Determinazione dello scopo e campo di applicazione del sistema di gestione ambientale

Lo scopo e campo di applicazione del sistema di gestione ambientale è previsto per chiarire i confini fisici e organizzativi ai quali si applica il sistema di gestione ambientale, specialmente se l'organizzazione fa parte di un'organizzazione più ampia. Un'organizzazione ha la libertà e la flessibilità di definire i propri confini. Si può scegliere di applicare la presente norma internazionale all'intera organizzazione, oppure solo a (una) specifica(e) parte(i) dell'organizzazione, purché l'alta direzione di tale(i) parte(i) abbia l'autorità di stabilire un sistema di gestione ambientale.

Nella definizione dello scopo e campo di applicazione, la credibilità del sistema di gestione ambientale dipende dalla scelta dei confini dell'organizzazione. L'organizzazione considera il grado di controllo o di influenza che può esercitare sulle attività, prodotti e servizi considerando una prospettiva di ciclo di vita. La definizione dello scopo e campo di applicazione non dovrebbe essere utilizzata per escludere attività, prodotti, servizi o strutture che hanno o possono avere aspetti ambientali significativi o per sfuggire ai propri obblighi di conformità. Lo scopo e campo di applicazione è una definizione effettiva e rappresentativa delle operazioni dell'organizzazione comprese entro i confini del proprio sistema di gestione ambientale che non dovrebbe essere fuorviante per le parti interessate.

Una volta che l'organizzazione afferma di conformarsi alla presente norma internazionale, si applica il requisito di rendere la dichiarazione dello scopo e campo di applicazione disponibile alle parti interessate.

A.4.4 Sistema di gestione ambientale

L'organizzazione conserva l'autorità e la responsabilità di decidere come soddisfare i requisiti della presente norma internazionale, compreso il livello di dettaglio e la misura in cui essa:

a) stabilisce uno o più processi per avere fiducia che essi siano tenuti sotto controllo, eseguiti come pianificato e che raggiungano i risultati desiderati;

b) integra i requisiti del sistema di gestione ambientale nei vari processi aziendali, come progettazione e sviluppo, definizione dei contratti, risorse umane, vendite e marketing;

c) incorpora fattori associati con il contesto dell'organizzazione (vedere punto 4.1) e requisiti delle parti interessate (vedere punto 4.2) all'interno del proprio sistema di gestione ambientale.

Se la presente norma internazionale è attuata per una o più parti specifiche di un'organizzazione, le politiche, i processi e le informazioni documentate sviluppati da altre parti dell'organizzazione possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti della presente norma internazionale, purché siano applicabili a quella(e) parte(i) specifica(specifiche).

Per informazioni sul mantenimento del sistema di gestione ambientale come parte della gestione del cambiamento, vedere il punto A.1.

A.5 Leadership

A.5.1 Leadership e impegno

Per dimostrare leadership e impegno vi sono delle responsabilità specifiche relative al sistema di gestione ambientale in cui l'alta direzione dovrebbe essere coinvolta personalmente o che dovrebbero essere guidate dall'alta direzione. L'alta direzione può delegare la responsabilità per queste azioni ad altri, ma trattiene l'obbligo di rendere conto, per assicurare che le azioni siano eseguite.

A.5.2 Politica ambientale

Una politica ambientale è un gruppo di principi definiti come impegni nei quali l'alta direzione sottolinea le intenzioni dell'organizzazione di supportare e migliorare la propria prestazione ambientale. La politica ambientale consente all'organizzazione di fissare i propri obiettivi ambientali (vedere punto 6.2), di intraprendere azioni per conseguire gli esiti attesi del sistema di gestione ambientale e di raggiungere il miglioramento continuo (vedere punto 10).

Tre impegni basilari per la politica ambientale sono specificati nella presente norma internazionale per:

a) proteggere l'ambiente;

b) soddisfare gli obblighi di conformità dell'organizzazione;

c) migliorare continuamente il sistema di gestione ambientale per migliorare la prestazione ambientale.

Questi impegni sono quindi riflessi nei processi che un'organizzazione stabilisce per affrontare i requisiti specifici della presente norma internazionale, per garantire un sistema di gestione ambientale solido, credibile e affidabile.

L'impegno di proteggere l'ambiente ha lo scopo non solo di prevenire impatti ambientali negativi attraverso la prevenzione dell'inquinamento, ma di proteggere l'ambiente naturale dal danno e dal degrado derivanti da attività, prodotti e servizi dell'organizzazione. Gli impegni specifici che un'organizzazione persegue dovrebbero essere pertinenti al contesto dell'organizzazione, comprese le condizioni ambientali locali o regionali. Questi impegni possono affrontare, per esempio, la qualità dell'acqua, il riciclaggio o la qualità dell'aria e possono comprendere anche impegni correlati alla mitigazione e adattamento del cambiamento climatico, alla protezione della biodiversità e di ecosistemi e al ripristino.

Mentre tutti gli impegni sono importanti, alcune parti interessate si preoccupano in modo particolare dell'impegno dell'organizzazione di adempiere ai propri obblighi di conformità, in particolare ai requisiti legali applicabili. La presente norma internazionale specifica una serie di requisiti interconnessi correlati a questo impegno. Essi comprendono la necessità di:

- determinare gli obblighi di conformità;
- assicurare che le operazioni siano effettuate in conformità a tali obblighi di conformità;
- valutare l'adempimento degli obblighi di conformità;
- correggere le non conformità.

A.5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione

Coloro che sono coinvolti nel sistema di gestione ambientale dell'organizzazione dovrebbero avere compreso con chiarezza il proprio ruolo, le responsabilità e le autorità per conformarsi ai requisiti della presente norma internazionale e conseguire gli esiti attesi.

I ruoli e le responsabilità specifici identificati nel punto 5.3 possono essere assegnati a un individuo, talvolta denominato il “rappresentante della direzione”, condivisi da più individui o assegnati a un membro dell'alta direzione.

A.6 Pianificazione

A.6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

A.6.1.1 Generalità

L'intento generale dei processi stabiliti nel punto 6.1.1 è di assicurare che l'organizzazione sia in grado di conseguire gli esiti attesi del proprio sistema di gestione ambientale, per evitare o ridurre effetti indesiderati e per raggiungere il miglioramento continuo. L'organizzazione può assicurare ciò determinando rischi e opportunità che è necessario affrontare e pianificando le azioni per affrontarli. Questi rischi e opportunità possono essere correlati ad aspetti ambientali, ad obblighi di conformità o ad altri fattori o esigenze e aspettative delle parti interessate.

Gli aspetti ambientali (vedere punto 6.1.2) possono creare rischi e opportunità associati ad impatti ambientali negativi, ad impatti ambientali positivi e ad altri effetti sull'organizzazione. I rischi e le opportunità correlati agli aspetti ambientali possono essere determinati come parte della valutazione della significatività o determinati separatamente.

Gli obblighi di conformità (vedere punto 6.1.3) possono creare rischi e opportunità, come il mancato rispetto della conformità (che può danneggiare la reputazione dell'organizzazione o portare ad un'azione legale) o un rispetto superiore a quello dei propri obblighi di conformità (che può accrescere la reputazione dell'organizzazione).

L'organizzazione può anche avere rischi e opportunità correlati ad altri fattori, comprese le condizioni ambientali o le esigenze e aspettative delle parti interessate, che possono influenzare la capacità dell'organizzazione di raggiungere gli esiti attesi del proprio sistema di gestione ambientale, per esempio:

a) sversamenti ambientali dovuti a barriere di istruzione o linguistiche tra i lavoratori che non possono comprendere le procedure di lavoro locali;

b) aumento di inondazioni dovuto al cambiamento climatico che potrebbe influenzare le sedi dell'organizzazione;

c) mancanza di risorse disponibili per mantenere un sistema di gestione ambientale efficace a causa di vincoli economici;

d) introduzione di nuova tecnologia finanziata da concessioni governative, che potrebbe migliorare la qualità dell'aria;

e) scarsità idrica durante i periodi di siccità che potrebbe influenzare la capacità dell'organizzazione di far funzionare la propria attrezzatura di controllo delle emissioni.

Le situazioni di emergenza sono eventi non pianificati o inaspettati che richiedono l'applicazione urgente di competenze, risorse o processi specifici per evitare o mitigare le loro conseguenze effettive o potenziali. Le situazioni di emergenza possono avere come conseguenza impatti ambientali negativi o altri effetti sull'organizzazione. Nel determinare le potenziali situazioni di emergenza (per esempio incendi, fuoriuscite di sostanze chimiche, agenti atmosferici severi), l'organizzazione dovrebbe considerare:

- la natura dei pericoli in sito (per esempio liquidi infiammabili, serbatoi di stoccaggio e gas compressi);
- il tipo e la dimensione più probabile di una situazione di emergenza;
- la possibilità che si verifichino situazioni di emergenza presso una struttura vicina (per esempio stabilimento, strada, linea ferroviaria).

Sebbene i rischi e le opportunità necessitano di essere determinati e affrontati, non sussistono requisiti di gestione del rischio formale o di un processo documentato della gestione del rischio. Spetta all'organizzazione selezionare il metodo che essa utilizza per determinare i propri rischi e opportunità. Il metodo può implicare un semplice processo qualitativo o una valutazione quantitativa completa in funzione del contesto in cui opera l'organizzazione.

I rischi e le opportunità identificati (vedere punti da 6.1.1 a 6.1.3) sono l'input per le azioni di pianificazione (vedere punto 6.1.4) e per stabilire gli obiettivi ambientali (vedere punto 6.2).

A.6.1.2 Aspetti ambientali

Un'organizzazione determina i propri aspetti ambientali e gli impatti ambientali associati e determina quelli che sono significativi e che, pertanto, necessitano di essere affrontati dal sistema di gestione ambientale.

I cambiamenti all'ambiente, negativi o positivi, totali o parziali, conseguenti agli aspetti ambientali sono denominati impatti ambientali. L'impatto ambientale può verificarsi su scala locale, regionale e globale e inoltre può essere di natura diretta, indiretta o cumulativa. La relazione che intercorre tra aspetti e impatti ambientali è quella di causa ed effetto.

Nel determinare gli aspetti ambientali l'organizzazione considera la prospettiva di un ciclo di vita. Ciò non richiede una valutazione dettagliata del ciclo di vita; è sufficiente pensare attentamente alle fasi del ciclo di vita che possono essere controllate o influenzate dall'organizzazione. Le fasi tipiche del ciclo di vita di un prodotto (o servizio) comprendono l'acquisto delle materie prime, la progettazione, la produzione, il trasporto/consegna, l'utilizzo, il trattamento di fine vita e lo smaltimento finale. Le fasi del ciclo di vita che sono applicabili variano in funzione dell'attività, del prodotto o del servizio.

Un'organizzazione necessita di determinare gli aspetti ambientali che rientrano nello scopo e campo di applicazione del proprio sistema di gestione ambientale. Essa tiene conto dei flussi in ingresso e in uscita (intenzionali e non) associati alle proprie attività, prodotti e servizi, sia attuali sia passati se pertinenti; agli sviluppi nuovi o pianificati o ad attività, prodotti e servizi nuovi o modificati. Il metodo utilizzato dovrebbe considerare le condizioni operative normali e anomale, le condizioni di fermata e di avviamento, nonché le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili identificate nel punto 6.1.1. Si dovrebbe prestare attenzione alle precedenti situazioni di emergenza verificatesi. Per informazioni sugli aspetti ambientali come parte della gestione del cambiamento, vedere il punto A.1.

Un'organizzazione non deve considerare individualmente ciascun prodotto, componente o materia prima per determinare e valutare i propri aspetti ambientali; può raggruppare o suddividere in categorie le attività, i prodotti e i servizi quando hanno caratteristiche comuni.

Nel determinare i propri aspetti ambientali l'organizzazione può considerare:

a) emissioni in atmosfera;

b) scarichi in acqua;

c) rilasci nel suolo;

d) utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;

e) utilizzo dell'energia;

f) energia emessa (per esempio calore, radiazioni, vibrazioni (rumore), luce);

g) generazione di rifiuti e/o sottoprodotti;

h) utilizzo di spazio.

Oltre agli aspetti ambientali che può tenere sotto controllo direttamente, un'organizzazione determina se vi sono aspetti ambientali sui quali essa può esercitare un'influenza. Essi possono essere relativi a prodotti e servizi utilizzati dall'organizzazione che sono forniti da altri, così come prodotti e servizi che essa fornisce ad altri, compresi quelli associati a processi affidati all'esterno. Rispetto a quelli che un'organizzazione fornisce ad altri, essa può esercitare un'influenza limitata sull'utilizzatore e sul trattamento di fine vita dei prodotti e servizi. In tutte le circostanze, tuttavia, è l'organizzazione che determina il grado di controllo che essa è in grado di esercitare, gli aspetti ambientali che può influenzare e in che misura sceglie di esercitare tale influenza.

Bisognerebbe pertanto tenere in giusta considerazione quegli aspetti ambientali relativi ad attività, prodotti e servizi dell'organizzazione, quali:

- progettazione e sviluppo delle sue strutture, processi, prodotti e servizi;
- acquisizione di materie prime, compresa l'estrazione;
- processi operativi o manifatturieri, compreso lo stoccaggio;

- attività operative e manutenzione di strutture, beni dell'organizzazione e infrastrutture;
- prestazione ambientale e pratiche dei fornitori esterni;
- trasporto del prodotto e consegna dei servizi, compreso l'imballaggio;
- immagazzinamento, utilizzo e trattamento di fine vita dei prodotti;
- gestione dei rifiuti, compreso il riutilizzo, il ricondizionamento, il riciclaggio e lo smaltimento.

Non esiste un singolo metodo per determinare gli aspetti ambientali significativi, tuttavia, il metodo e i criteri utilizzati dovrebbero fornire risultati coerenti. L'organizzazione fissa i criteri per determinare i propri aspetti ambientali significativi. I criteri ambientali sono i criteri primari e minimi per valutare gli aspetti ambientali. I criteri possono essere relativi all'aspetto ambientale (per esempio tipo, misura, frequenza) o all'impatto ambientale (per esempio dimensioni, gravità, durata, esposizione). Possono essere utilizzati anche altri criteri. Un aspetto ambientale potrebbe non essere significativo qualora si considerino solo i criteri ambientali. Esso può tuttavia raggiungere o superare la soglia per la determinazione della significatività qualora si considerino altri criteri. Questi altri criteri possono comprendere fattori dell'organizzazione quali requisiti legali o preoccupazioni delle parti interessate. Questi altri criteri non sono destinati ad essere utilizzati per declassare un aspetto che è significativo in base al suo impatto ambientale.

Un aspetto ambientale significativo può avere come conseguenza uno o più impatti ambientali significativi, e può pertanto portare a dei rischi e delle opportunità che è necessario affrontare per assicurare che l'organizzazione possa conseguire gli esiti attesi del proprio sistema di gestione.

A.6.1.3 Obblighi di conformità

L'organizzazione determina, a un livello sufficientemente dettagliato, gli obblighi di conformità identificati nel punto 4.2 che sono applicabili agli aspetti ambientali e come si applicano all'organizzazione. Gli obblighi di conformità comprendono i requisiti legali che un'organizzazione deve soddisfare e altri requisiti che l'organizzazione deve soddisfare o sceglie di soddisfare.

I requisiti legali obbligatori relativi agli aspetti ambientali di un'organizzazione possono comprendere, se applicabili:

a) requisiti da enti governativi o altre autorità pertinenti;

b) leggi e regolamenti nazionali e locali;

c) requisiti specificati in permessi, licenze o altre forme di autorizzazione;

d) ordini, regole o linee guida degli enti di controllo;

e) sentenze di corti o tribunali amministrativi.

Gli obblighi di conformità comprendono anche altri requisiti delle parti interessate correlati al proprio sistema di gestione ambientale che l'organizzazione deve adottare o sceglie di adottare. Essi possono comprendere, se applicabili:

- accordi con gruppi rappresentativi delle comunità o con organizzazioni non governative;
- accordi con autorità pubbliche o clienti;
- requisiti dell'organizzazione;
- principi volontari o codici di buona pratica;
- impegni volontari di etichettatura o ambientali;
- obblighi derivanti da accordi contrattuali con l'organizzazione;
- norme di settore o dell'organizzazione pertinenti.

A.6.1.4 Attività di pianificazione

L'organizzazione pianifica, a un alto livello, le azioni che devono essere intraprese nel contesto del sistema di gestione ambientale per affrontare i propri aspetti ambientali significativi, i propri obblighi di conformità e i rischi e le opportunità identificati nel punto 6.1.1 che sono prioritari per il conseguimento da parte dell'organizzazione degli esiti attesi del proprio sistema di gestione ambientale.

Le azioni pianificate possono comprendere di stabilire obiettivi ambientali (vedere punto 6.2) o possono essere incorporate in altri processi del sistema di gestione ambientale, individualmente o in combinazione. Alcune azioni possono essere affrontate tramite altri sistemi di gestione, come quelle relative alla salute e sicurezza sul posto di lavoro o alla continuità aziendale, o tramite altri processi aziendali relativi alla gestione del rischio, delle risorse umane o finanziarie.

Al momento delle scelte tecnologiche, un'organizzazione dovrebbe considerare l'uso delle migliori tecniche disponibili, laddove economicamente sostenibile, vantaggioso e giudicato appropriato. Ciò non implica che le organizzazioni siano obbligate a ricorrere a metodi di contabilità analitica per l'ambiente.

A.6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro conseguimento

L'alta direzione può stabilire obiettivi ambientali a livello strategico, a livello tattico o a livello operativo. Il livello strategico comprende i livelli più alti dell'organizzazione e gli obiettivi ambientali possono essere applicabili all'intera organizzazione. I livelli tattico e operativo possono comprendere obiettivi ambientali per unità o funzioni specifiche all'interno dell'organizzazione e dovrebbero essere compatibili con il suo orientamento strategico.

Gli obiettivi ambientali dovrebbero essere comunicati alle persone che svolgono attività sotto il controllo dell'organizzazione che hanno la capacità di influenzare il conseguimento degli obiettivi ambientali.

Il requisito “tener conto degli aspetti ambientali significativi” non significa che si deve definire un obiettivo ambientale per ciascun aspetto ambientale significativo, tuttavia, essi hanno un'alta priorità nella definizione degli obiettivi ambientali.

“Coerente con la politica ambientale” significa che gli obiettivi ambientali sono largamente allineati e armonizzati con gli impegni presi dall'alta direzione nella politica ambientale, compreso l'impegno di miglioramento continuo.

Gli indicatori sono selezionati per valutare il raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili. “Misurabile” significa che è possibile utilizzare metodi quantitativi o qualitativi in relazione a una scala specificata per determinare se l'obiettivo ambientale è stato raggiunto. Specificando “se praticabile”, si riconosce che possono esistere situazioni in cui la misurazione di un obiettivo non è praticabile, tuttavia, è importante che un'organizzazione sia in grado di determinare se l'obiettivo è stato raggiunto o meno.

Per informazioni aggiuntive sugli indicatori ambientali, vedere la ISO 14031.

A.7 Supporto

A.7.1 Risorse

Le risorse sono necessarie per il funzionamento e potenziamento efficace del sistema di gestione ambientale e per migliorare la prestazione ambientale. L'alta direzione dovrebbe assicurare che coloro che detengono responsabilità nell’ambito del sistema di gestione ambientale siano supportati con le risorse necessarie. Le risorse interne possono essere integrate da uno o più fornitori esterni.

Le risorse possono comprendere risorse umane, risorse naturali, infrastrutture, tecnologia e risorse finanziarie. Esempi di risorse umane comprendono conoscenze e abilità specializzate. Esempi di risorse di infrastrutture comprendono edifici, attrezzature, serbatoi e reti interrate.

A.7.2 Competenza

I requisiti di competenza della presente norma internazionale si applicano alle persone che svolgono un'attività lavorativa sotto il controllo dell'organizzazione che possono influenzare la sua prestazione ambientale, comprese le persone:

a) la cui attività lavorativa ha il potenziale di causare un impatto ambientale significativo;

b) alle quali sono state assegnate responsabilità nell'ambito del sistema di gestione ambientale, comprese quelle che:

   1) determinano e valutano gli impatti ambientali o gli obblighi di conformità;

   2) contribuiscono al conseguimento di un obiettivo ambientale;

   3) rispondono alle situazioni di emergenza;

   4) effettuano audit interni;

   5) effettuano valutazioni di conformità.

A.7.3 Consapevolezza

La consapevolezza della politica ambientale non dovrebbe essere intesa come necessità di memorizzare gli impegni o di fare in modo che le persone che svolgono un'attività sotto il controllo dell'organizzazione abbiano una copia della politica ambientale documentata. Ma piuttosto queste persone dovrebbero essere consapevoli della sua esistenza, della sua finalità e del loro ruolo nel raggiungimento degli impegni, compreso il modo in cui la loro attività lavorativa può influenzare la capacità dell'organizzazione di soddisfare i propri obblighi di conformità.

A.7.4 Comunicazione

La comunicazione consente all'organizzazione di fornire e ottenere informazioni pertinenti al proprio sistema di gestione ambientale, comprese le informazioni relative agli aspetti ambientali significativi, alla prestazione ambientale, agli obblighi di conformità e alle raccomandazioni per il miglioramento continuo. La comunicazione è un processo bidirezionale, in entrata e in uscita dall'organizzazione.

Nel definire i propri processi di comunicazione, si dovrebbe considerare la struttura interna dell'organizzazione per assicurare una comunicazione con i livelli e le funzioni più appropriati. Può essere adeguato un singolo approccio per affrontare le esigenze di gran parte delle varie parti interessate o potrebbero essere necessari più approcci per affrontare le esigenze specifiche delle singole parti interessate.

Le informazioni che riceve l'organizzazione possono contenere richieste dalle parti interessate di informazioni specifiche relative alla gestione dei suoi aspetti ambientali, oppure possono contenere impressioni generali o punti di vista sul modo in cui l'organizzazione conduce la gestione. Queste impressioni o punti di vista possono essere positivi o negativi. In quest'ultimo caso (per esempio reclami) è importante che l'organizzazione risponda in modo rapido e chiaro. Una successiva analisi di tali reclami può fornire informazioni preziose per individuare opportunità di miglioramento per il sistema di gestione ambientale.

La comunicazione dovrebbe:

a) essere trasparente, ovvero l'organizzazione è aperta sul modo in cui ottiene le informazioni riportate;

b) essere appropriata, in modo che le informazioni soddisfino le esigenze delle parti interessate pertinenti, consentendo la loro partecipazione;

c) essere veritiera e non fuorviante per coloro che si affidano alle informazioni riportate;

d) essere basata sui fatti, accurata e credibile;

e) non escludere informazioni pertinenti;

f) essere comprensibile alle parti interessate.

Per informazioni sulla comunicazione come parte della gestione del cambiamento, vedere il punto A.1. Per informazioni aggiuntive sulla comunicazione, vedere la ISO 14063.

A.7.5 Informazioni documentate

Un'organizzazione dovrebbe creare e mantenere informazioni documentate in un modo sufficiente ad assicurare un sistema di gestione ambientale idoneo, adeguato ed efficace. L'attenzione principale dovrebbe essere orientata all'attuazione efficace del sistema di gestione ambientale e alla prestazione ambientale, non ad un complesso sistema di controllo delle informazioni documentate.

Oltre alle informazioni documentate richieste nei punti specifici della presente norma internazionale, un'organizzazione può scegliere di generare informazioni documentate aggiuntive per finalità di trasparenza, rendicontabilità, continuità, coerenza, addestramento o facilitazione nello svolgimento degli audit.

Si possono utilizzare informazioni documentate generate originariamente per finalità diverse dal sistema di gestione ambientale. Le informazioni documentate associate al sistema di gestione ambientale possono essere integrate con altri sistemi di gestione delle informazioni attuati dall'organizzazione. Non devono essere necessariamente sotto forma di un manuale.

A.8 Attività operative

A.8.1 Pianificazione e controllo operativi

Il tipo e il grado di realizzazione dei controlli operativi dipende dalla natura delle attività operative, dai rischi e dalle opportunità, dagli aspetti ambientali significativi e dagli obblighi di conformità. Un'organizzazione ha la flessibilità di selezionare il tipo di metodi di controllo operativo che sono necessari, individualmente o in combinazione, per assicurare che i processi siano efficaci e raggiungano i risultati desiderati. Tali metodi possono comprendere:

a) la progettazione di uno o più processi in modo tale da evitare errori e da assicurare risultati coerenti;

b) l'utilizzo di tecnologia per controllare i processi ed evitare risultati negativi (per esempio controlli ingegneristici);

c) l'utilizzo di personale competente per assicurare i risultati desiderati;

d) l'esecuzione in un modo specifico di uno o più processi;

e) il monitoraggio o la misurazione dei processi per controllare i risultati;

f) la determinazione dell'utilizzo e della quantità di informazioni documentate necessarie.

L'organizzazione decide la misura del controllo necessario all'interno dei propri processi aziendali (per esempio processo di approvvigionamento) per tenere sotto controllo o esercitare un'influenza su uno o più processi affidati all'esterno o su uno o più fornitori di prodotti e servizi. La sua decisione dovrebbe basarsi su fattori quali:

- conoscenze, competenza e risorse, compreso:
  - la competenza del fornitore esterno di soddisfare i requisiti del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione;
  - la competenza tecnica dell'organizzazione nel definire controlli appropriati o valutare l'adeguatezza dei controlli;
- l'importanza e il potenziale effetto che il prodotto e i servizi hanno sulla capacità dell'organizzazione di conseguire gli esiti attesi del proprio sistema di gestione aziendale;
- in che misura il controllo del processo è condiviso;
- la capacità di raggiungere il controllo necessario attraverso l'applicazione del proprio processo di approvvigionamento generale;
- le opportunità di miglioramento disponibili.

Quando un processo è affidato all'esterno, o quando prodotti e servizi sono forniti da uno o più fornitori esterni, la capacità dell'organizzazione di esercitare controllo o influenza può variare dal controllo diretto ad una influenza limitata o assente. In alcuni casi, un processo affidato all'esterno effettuato in sito potrebbe essere sotto il controllo diretto di un'organizzazione; in altri casi, la capacità di un'organizzazione di influenzare un processo affidato all'esterno o un fornitore esterno potrebbe essere limitata.

Nel determinare la misura e il tipo di controlli operativi relativi ai fornitori esterni, compresi appaltatori, l'organizzazione può considerare uno o più fattori tra cui:

- aspetti ambientali e impatti ambientali associati;
- rischi e opportunità associati alla fabbricazione dei suoi prodotti o alla fornitura dei suoi servizi;
- obblighi di conformità dell'organizzazione.

Per informazioni sul controllo operativo come parte della gestione del cambiamento, vedere il punto A.1. Per informazioni sulla prospettiva del ciclo di vita, vedere il punto A.6.1.2.

Un processo affidato all'esterno è un processo che soddisfa quanto segue:

- rientra nello scopo e campo di applicazione del sistema di gestione ambientale;
- è integrato nel funzionamento dell'organizzazione;
- è necessario per il conseguimento degli esiti attesi da parte del sistema di gestione ambientale;
- la responsabilità di conformarsi ai requisiti è conservata da parte dell'organizzazione;
- l'organizzazione e il fornitore esterno hanno un rapporto in cui il processo è percepito dalle parti interessate come se fosse effettuato da parte dell'organizzazione.

I requisiti ambientali sono le esigenze e le aspettative legate all'ambiente che l'organizzazione stabilisce e comunica alle proprie parti interessate (per esempio una funzione interna come gli acquisti, un cliente, un fornitore esterno).

Alcuni degli impatti ambientali significativi dell'organizzazione possono verificarsi durante il trasporto, la consegna, l'utilizzo, il trattamento di fine vita o lo smaltimento finale del suo prodotto o servizio. Fornendo informazioni, un'organizzazione può potenzialmente prevenire o mitigare impatti ambientali negativi durante queste fasi del ciclo di vita.

A.8.2 Preparazione e risposta alle emergenze

È responsabilità di ogni organizzazione essere preparata a rispondere a situazioni di emergenza in un modo appropriato alle proprie esigenze specifiche. Per informazioni sulla determinazione delle situazioni di emergenza, vedere il punto A.6.1.1.

Nel pianificare uno o più processi di preparazione e risposta alle emergenze, l'organizzazione dovrebbe considerare:

a) il(i) metodo(i) più appropriato(i) di risposta a una situazione di emergenza;

b) i processi per la comunicazione interna ed esterna;

c) l'azione/(le azioni) richiesta(e) per prevenire o mitigare gli impatti ambientali;

d) l'azione/(le azioni) di mitigazione e risposta da intraprendere per differenti tipologie di situazioni di emergenza;

e) la necessità di una valutazione post-emergenza per stabilire ed attuare azioni correttive;

f) le prove periodiche della(e) procedura(e) di azioni di risposta alle emergenze pianificate;

g) la formazione del personale per la risposta alle emergenze;

h) un elenco di persone chiave e agenzie di soccorso, compresi i riferimenti dettagliati (per esempio: vigili del fuoco, servizi di intervento specializzati);

i) i percorsi di evacuazione e punti di raccolta;

j) la possibilità di mutua assistenza con le organizzazioni vicine.

A.9 Valutazione delle prestazioni

A.9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione

A.9.1.1 Generalità

Nel determinare cosa dovrebbe essere monitorato e misurato, oltre allo stato di raggiungimento degli obiettivi ambientali, l'organizzazione dovrebbe tener conto dei propri aspetti ambientali significativi, obblighi di conformità e controlli operativi.

I metodi utilizzati dall'organizzazione per monitorare e misurare, analizzare e valutare dovrebbero essere definiti nel sistema di gestione ambientale, al fine di assicurare che:

a) la periodicità del monitoraggio e della misurazione sia coordinata con l'esigenza di risultati di analisi e di valutazione;

b) i risultati del monitoraggio e della misurazione siano affidabili, riproducibili e tracciabili;

c) l'analisi e la valutazione siano affidabili e riproducibili e consentano all'organizzazione di rilevare le tendenze.

I risultati dell'analisi e valutazione della prestazione ambientale dovrebbero essere riportati a coloro che hanno la responsabilità e l'autorità di intraprendere l'azione appropriata.

Per informazioni aggiuntive sulla valutazione della prestazione ambientale, vedere la ISO 14031.

A.9.1.2 Valutazione della conformità

La frequenza e periodicità delle valutazioni di conformità possono variare in base all'importanza del requisito, a variazioni nelle condizioni operative, a cambiamenti degli obblighi di conformità e a prestazioni precedenti dell'organizzazione. Un'organizzazione può utilizzare svariati metodi per tenere aggiornate le conoscenze e la comprensione del proprio stato di conformità, tuttavia, è necessario che tutti gli obblighi di conformità siano valutati periodicamente.

Se i risultati della valutazione di conformità indicano che non si è riusciti a soddisfare un requisito legale, è necessario che l'organizzazione determini e attui le azioni necessarie per raggiungere la conformità. Ciò potrebbe richiedere la comunicazione con un ente di controllo e l'accordo su un piano di adeguamento per soddisfare i propri requisiti legali. Ove sia messo in atto un tale accordo, esso diventa un obbligo di conformità.

Una mancanza di conformità non è necessariamente elevata a non conformità se, per esempio, è identificata e corretta mediante i processi del sistema di gestione ambientale. Le non conformità correlate al rispetto delle prescrizioni necessitano di essere corrette, anche se tali non conformità non derivano dal mancato rispetto delle prescrizioni associate ai requisiti legali.

A.9.2 Audit interni

Gli auditor dovrebbero essere indipendenti dall'attività che deve essere sottoposta ad audit, laddove praticabile, e dovrebbero in tutti i casi agire senza pregiudizi e conflitto di interessi.

Le non conformità identificate durante audit interni sono soggette ad azione correttiva appropriata.

Nel considerare i risultati di audit precedenti, l'organizzazione dovrebbe includere:

a) le non conformità precedentemente identificate e l'efficacia delle azioni intraprese;

b) i risultati di audit interni ed esterni.

Per ulteriori informazioni sullo stabilire un programma di audit interno, effettuare audit del sistema di gestione ambientale e valutare la competenza del personale di audit, vedere la ISO 19011. Per informazioni sul programma di audit interno come parte della gestione del cambiamento, vedere il punto A.1.

A.9.3 Riesame della direzione

Il riesame di direzione dovrebbe essere ad alto livello; non è necessario che sia un riesame esaustivo di informazioni dettagliate. Non è necessario che gli argomenti del riesame della direzione siano affrontati tutti allo stesso tempo. Il riesame può svolgersi nel corso del tempo e può far parte delle normali attività di gestione programmate, come riunioni del consiglio di amministrazione o operative; non è necessario che sia un'attività separata.

I reclami pertinenti ricevuti dalle parti interessate sono riesaminati dall'alta direzione per determinare opportunità di miglioramento.

Per informazioni sul riesame della direzione come parte della gestione del cambiamento, vedere il punto A.1.

“Idoneità” è riferito a come il sistema di gestione ambientale si adatta all'organizzazione, alle sue attività operative e sistemi aziendali. “Adeguatezza” del sistema di gestione ambientale è riferito alla possibilità di soddisfare i requisiti della presente norma internazionale e di essere attuato nel modo appropriato. “Efficacia” è riferito alla possibilità di raggiungere i risultati desiderati.

A.10 Miglioramento

A.10.1 Generalità

L'organizzazione dovrebbe considerare i risultati ottenuti dalle analisi e dalla valutazione della prestazione ambientale, dalla valutazione della conformità, dagli audit interni e dal riesame di direzione quando intraprende azioni di miglioramento.

Esempi di miglioramento possono includere azioni correttive, miglioramento continuo, cambiamento sostanziale, innovazione e riorganizzazione.

A.10.2 Non conformità e azione correttiva

Una delle finalità principali di un sistema di gestione ambientale è agire come strumento di prevenzione. Il concetto di azione preventiva si può cogliere nel punto 4.1 (cioè nel comprendere l'organizzazione e il suo contesto) e nel punto 6.1 (cioè nelle azioni per affrontare rischi e opportunità).

A.10.3 Miglioramento continuo

Il tasso di crescita, l'estensione e i tempi dell'azione che supporta il miglioramento continuo sono determinati dall'organizzazione. La prestazione ambientale può essere migliorata mediante l'applicazione del sistema di gestione ambientale nel suo complesso o migliorando uno o più dei suoi elementi.

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/338419

APPENDICE B (informativa) CORRISPONDENZA TRA LA ISO 14001:2015 E LA ISO 14001:2004

Il prospetto B.1 illustra la corrispondenza tra la presente edizione della presente norma internazionale (ISO 14001:2015) e l'edizione precedente (ISO 14001:2004).

prospetto B.1 **Corrispondenza tra la ISO 14001:2015 e la ISO 14001:2004**

ISO 14001:2015		ISO 14001:2004	
Titolo del punto	Numero del punto	Numero del punto	Titolo del punto
Introduzione			Introduzione
Scopo e campo di applicazione	1	1	Scopo e campo di applicazione
Riferimenti normativi	2	2	Riferimenti normativi
Termini e definizioni	3	3	Termini e definizioni
Contesto dell'organizzazione (solo titolo)	4		
		4	Requisiti del sistema di gestione ambientale (solo titolo)
Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	4.1		
Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate	4.2		
Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale	4.3	4.1	Requisiti generali
Sistema di gestione ambientale	4.4	4.1	Requisiti generali
Leadership (solo titolo)	5		
Leadership e impegno	5.1		
Politica ambientale	5.2	4.2	Politica ambientale
Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	5.3	4.4.1	Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
Pianificazione (solo titolo)	6	4.3	Pianificazione (solo titolo)
Azioni per affrontare rischi e opportunità (solo titolo)	6.1		
Generalità	6.1.1		
Aspetti ambientali	6.1.2	4.3.1	Aspetti ambientali
Obblighi di conformità	6.1.3	4.3.2	Prescrizioni legali e altre prescrizioni
Attività di pianificazione	6.1.4		
Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento (solo titolo)	6.2	4.3.3	Obiettivi, traguardi e programma(i)
Obiettivi ambientali	6.2.1		
Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali	6.2.2		
Supporto (solo titolo)	7	4.4	Attuazione e funzionamento (solo titolo)
Risorse	7.1	4.4.1	Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
Competenza	7.2	4.4.2	Competenza, formazione e consapevolezza
Consapevolezza	7.3		

prospetto B.1 **Corrispondenza tra la ISO 14001:2015 e la ISO 14001:2004** (Continua)

ISO 14001:2015		ISO 14001:2004	
Titolo del punto	Numero del punto	Numero del punto	Titolo del punto
Comunicazione (solo titolo)	7.4	4.4.3	Comunicazione
Generalità	7.4.1		
Comunicazione interna	7.4.2		
Comunicazione esterna	7.4.3		
Informazioni documentate (solo titolo)	7.5	4.4.4	Documentazione
Generalità	7.5.1		
Creazione e aggiornamento	7.5.2	4.4.5	Controllo dei documenti
		4.5.4	Controllo delle registrazioni
Controllo delle informazioni documentate	7.5.3	4.4.5	Controllo dei documenti
		4.5.4	Controllo delle registrazioni
Attività operative (solo titolo)	8	4.4	Attuazione e funzionamento (solo titolo)
Pianificazione e controllo operativi	8.1	4.4.6	Controllo operativo
Preparazione e risposta alle emergenze	8.2	4.4.7	Preparazione e risposta alle emergenze
Valutazione delle prestazioni (solo titolo)	9	4.5	Verifica (solo titolo)
Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (solo titolo)	9.1	4.5.1	Sorveglianza e misurazione
Generalità	9.1.1		
Valutazione della conformità	9.1.2	4.5.2	Valutazione del rispetto delle prescrizioni
Audit interno (solo titolo)	9.2	4.5.5	Audit interno
Generalità	9.2.1		
Programma di audit interno	9.2.2		
Riesame di direzione	9.3	4.6	Riesame della direzione
Miglioramento (solo titolo)	10		
Generalità	10.1		
Non conformità e azioni correttive	10.2	4.5.3	Non-conformità, azioni correttive e azioni preventive
Miglioramento continuo	10.3		
Guida all'uso della presente norma internazionale	Appendice A	Appendice A	Guida all'uso della presente norma internazionale
Corrispondenza tra la ISO 14001:2015 e la ISO 14001:2004	Appendice B		
		Appendice B	Corrispondenza tra la ISO 14001:2004 e la ISO 9001:2008
Bibliografia			Bibliografia
Indice alfabetico dei termini			

BIBLIOGRAFIA

[1]	ISO 14004	Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and support techniques
[2]	ISO 14006	Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign
[3]	ISO 14031	Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines
[4]	ISO 14044	Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines
[5]	ISO 14063	Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples
[6]	ISO 19011	Guidelines for auditing management systems
[7]	ISO 31000	Risk management - Principles and guidelines
[8]	ISO 50001	Energy management systems - Requirements with guidance for use
[9]	ISO Guide 73	Risk management - Vocabulary

INDICE ALFABETICO DEI TERMINI

affidare all'esterno	3.3.4
alta direzione	3.1.5
ambiente	3.2.1
aspetto ambientale	3.2.2
audit	3.4.1
azione correttiva	3.4.4
ciclo di vita	3.3.3
competenza	3.3.1
condizione ambientale	3.2.3
conformità	3.4.2
efficacia	3.4.6
impatto ambientale	3.2.4
indicatore	3.4.7
informazioni documentate	3.3.2
miglioramento continuo	3.4.5
misurazione	3.4.9
monitoraggio	3.4.8
non conformità	3.4.3
obblighi di conformità	3.2.9
obiettivo	3.2.5
obiettivo ambientale	3.2.6
organizzazione	3.1.4
parte interessata	3.1.6
politica ambientale	3.1.3
prestazione ambientale	3.4.11
prestazioni	3.4.10
prevenzione dell'inquinamento	3.2.7
processo	3.3.5
requisiti legali e altri requisiti	3.2.9
requisito	3.2.8
rischi e opportunità	3.2.11
rischio	3.2.10
sistema di gestione	3.1.1
sistema di gestione ambientale	3.1.2

© UNI

Riproduzione vietata
Legge 22 aprile 1941 N° 633
e successivi aggiornamenti.

ERRATA CORRIGE	**N° 1 alla versione in lingua italiana**
DEL	**30 luglio 2019**
NORMA	**UNI EN ISO 14001 (settembre 2015)**
TITOLO	**Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso**

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
0.1	2	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire "Le prospettive" con "Le aspettative"
0.5	4	Testo	Nel primo paragrafo sostituire "testo principale identico e termini comuni con definizioni principali, progettati a beneficio degli utilizzatori che attuano diverse norme ISO" con "testo e definizioni di base, progettati a beneficio degli utilizzatori che implementano diverse norme ISO"
3.1.5	5	Nota 2	Sostituire "solo una parte di un'organizzazione" con "solo parte di un'organizzazione"
3.4.1	8	Nota 3	Sostituire "oggetto dell'audit o libertà da scostamento sistematico di laboratorio e conflitto di interessi" con "oggetto dell'audit o libertà da pregiudizi e conflitto di interessi"
3.4.5	8	Nota 2	Sostituire "aree di attività, o senza interruzione" con "aree, o senza interruzione"
4.3	9	Testo lettera e)	Sostituire "esercitare controllo e ad influenzare" con "esercitare controllo e influenza"
4.4	9	Testo	Nell'ultimo paragrafo sostituire "stabilisce a mantiene" con "stabilisce e mantiene"
5.1	9	Testo lettera a)	Sostituire "tenendo conto" con "accettando di rendere conto"
5.1	10	Testo lettera i)	Sostituire l'intera frase del punto con la seguente "supportando gli altri rilevanti ruoli gestionali nel dimostrare come attuare la propria leadership nelle rispettive aree di responsabilità"
6.1.2	11	Testo	Nel primo paragrafo sostituire "gli aspetti ambientali delle sue attività" con "gli aspetti ambientali delle proprie attività"
6.1.2	11	Testo	Nel terzo paragrafo sostituire "ovvero gli aspetti ambientali" con "cioè gli aspetti ambientali"
6.1.2	11	Testo	Nel quarto paragrafo sostituire "comunicare i suoi aspetti ambientali" con "comunicare i propri aspetti ambientali" "come appropriato" con "per quanto appropriato"

© UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
6.1.2	11	Testo	Nel quinto paragrafo sostituire “documentate dei suoi” con “documentate dei propri” Nel secondo testo trattino sostituire “determinare i suoi aspetti” con “determinare i propri aspetti”
6.1.4	12	Testo lettera a)	Sostituire “affrontare i suoi” con “affrontare i propri”
6.1.4	12	Testo lettera b) 1)	Sostituire “altri processi aziendali” con “altri processi di business”
6.1.4	12	Testo	Nell’ultimo paragrafo sostituire “le sue opzioni tecnologiche e i suoi requisiti” con “le proprie opzioni tecnologiche e i propri requisiti”
6.2.1	12	Testo	Sostituire il secondo paragrafo e il testo lettera da a) ad e) con il seguente “Gli obiettivi ambientali devono essere: a) coerenti con la politica ambientale; b) misurabili (se praticabile); c) monitorati; d) comunicati; e) aggiornati per quanto appropriato.”
6.2.2	12	Testo lettera e)	Sostituire il testo con il seguente “e) come saranno valutati i risultati, compresi gli indicatori per monitorare il progresso verso il raggiungimento dei propri obiettivi ambientali misurabili (vedere punto 9.1.1).”
6.2.2	12	Testo	Nell’ultimo paragrafo sostituire “nei processi aziendali dell’organizzazione” con “nei processi di business dell’organizzazione”
7.2	13	Nota	Sostituire “il mentoring” con “il tutoraggio”
7.4.1	13	Testo	Nell’ultimo paragrafo sostituire “come appropriato” con “per quanto appropriato”
7.4.2	14	Testo lettera a)	Sostituire “come appropriato” con “per quanto appropriato”
7.4.2	14	Testo lettera b)	Sostituire “assicurare che i suoi processi di comunicazione permettano alle persone” con “assicurare che i propri processi di comunicazione consentano alle persone” “contribuiscano al miglioramento” con “di contribuire al miglioramento”
7.5.2	14	Testo	Nel primo paragrafo sostituire “appropriati” con “appropriata”
7.5.3	14	Testo trattino	All’ultimo trattino inserire il riferimento alla Nota nazionale **) “- conservazione ed eliminazione**).” e a piè di pagina inserire la Nota nazionale “ **) Nota nazionale – Il termine “eliminazione” dovrebbe essere inteso in senso ampio per indicare decisioni che, dopo il tempo stabilito per la “conservazione” delle informazioni documentate, possono riguardare il loro trasferimento in archivi remoti oppure la loro distruzione.”

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
8.1	15	Testo trattino	Al secondo trattino modificare il testo e inserire il riferimento alla Nota nazionale ***) "- attuando il controllo***) del(i) processo(i), in conformità ai criteri operativi." e a piè di pagina inserire la Nota nazionale " ***) Nota nazionale – Il termine "controllo" deve essere inteso in questo documento come un'attività per la gestione dei processi e non la semplice acquisizione delle informazioni che li caratterizzano, coperta dal punto 9.1."
8.1	15	Nota	Sostituire "amministrativa" con "amministrazione"
8.1	15	Testo lettera a) e b)	In entrambi sostituire "come appropriato" con "per quanto appropriato"
8.2	15	Testo lettera c)	Sostituire "azioni di emergenza" con "situazioni di emergenza"
8.2	16	Testo lettera f)	Sostituire "come appropriato" con "per quanto appropriato" "sotto il loro controllo" con "sotto il suo controllo"
9.1.1	16	Testo	Nel primo paragrafo successivo al testo lettera e) sostituire "come appropriato" con "per quanto appropriato"
9.1.1	16	Testo	Nel penultimo paragrafo sostituire "comunicare le informazioni pertinenti la propria prestazione" con "comunicare pertinenti informazioni relative alla prestazione"
9.2.2	17	Testo	Nel primo paragrafo sostituire "audit interni comprensivo(i)" con "audit interno comprensivo(i)"
9.3	17	Testo lettera b) 2)	Sostituire "comprendenti obblighi" con "compresi gli obblighi"
9.3	17	Testo lettera b) 3)	Sostituire "nei rispettivi aspetti" con "nei propri aspetti"
A.1	19	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire "essere guardati da una prospettiva di sistemi oppure olistica" con "essere visti da una prospettiva olistica o di sistema"
A.1	19	Testo trattino	Nel sesto trattino sostituire "il riesame di gestione" con "il riesame della direzione"
A.3	20	Testo trattino	Nel primo trattino sostituire "qualsiasi" con "qualsiasi/ogni"
A.3	20	Testo trattino	Nel quarto trattino, in tutta la frase, sostituire " "Continuativo"" con " "Continuativo" (continual)" " "continuo"" con " "continuo" (continuous)"
A.3	20	Testo trattino	Nel sesto trattino sostituire "la rendicontabilità" con "l'obbligo di rendere conto"
A.3	20	Testo trattino	Nel nono trattino sostituire "non è un requisito per soddisfare requisiti in termini di documenti legali;" con "non è un requisito volto a soddisfare requisiti legali in termini di evidenze probatorie;"

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
A.4.1	21	Testo	Nel primo paragrafo sostituire “gli esiti attesi che fissa per il proprio sistema” con “gli esiti attesi definiti per il proprio sistema”
A.4.3	22	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire “L’organizzazione considera la quantità di controllo” con “L’organizzazione considera il grado di controllo”
A.4.4	22	Testo	Nel primo paragrafo sostituire “la rendicontabilità” con “la responsabilità”
A.5.1	23	Testo	Sostituire “la rendicontabilità per assicurare” con “l’obbligo di rendere conto”
A.5.2	23	Testo	Nel quarto paragrafo sostituire “ecosistemi e alla restaurazione” con “ecosistemi e al ripristino”
A.5.2	23	Testo	Nel quinto paragrafo sostituire “parti interessate si occupano in modo speciale dell’impegno” con “parti interessate si preoccupano in modo particolare dell’impegno”
A.6.1.1	24	Testo	Nel primo paragrafo sostituire “pianificando l’azione” con “pianificando le azioni”
A.6.1.1	24	Testo	Nel terzo paragrafo sostituire “o risultare in un’azione legale” con “o portare ad un’azione legale”
A.6.1.1	24	Testo lettera a)	Sostituire “fuoriuscite ambientali dovute a barriere” con “sversamenti ambientali dovuti a barriere”
A.6.1.2	25	Testo	Nel quinto paragrafo sostituire “valutare i loro aspetti ambientali” con “valutare i propri aspetti ambientali”
A.6.1.2	26	Testo trattino	Nell’ultimo trattino sostituire “la rimessa a nuovo” con “il ricondizionamento”
A.6.1.3	26	Testo lettera d)	Sostituire “da agenzie regolatorie” con “degli enti di controllo”
A.6.1.4	27	Testo	Nel primo paragrafo sostituire “i suoi aspetti ambientali significativi, i suoi obblighi di conformità” con “i propri aspetti ambientali significativi, i propri obblighi di conformità”
A.6.1.4	27	Testo	Nel terzo paragrafo sostituire “economicamente realizzabili, tenendo conto dell’efficienza economica e se giudicate appropriate” con “economicamente sostenibile, vantaggioso e giudicato appropriato”
A.7.1	27	Testo	Nel primo paragrafo sostituire “responsabilità dal sistema di gestione ambientale” con “responsabilità nell’ambito del sistema di gestione ambientale”
A.7.1	27	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire “cisterne sotterranee e sistema di drenaggio dell’organizzazione” con “serbatoi e reti interrate”
A.7.2	28	Testo lettera b)	Sostituire “responsabilità per il sistema” con “responsabilità nell’ambito del sistema”
A.7.4	28	Testo	Nel primo paragrafo sostituire “comprese informazioni” con “comprese le informazioni”
A.7.4	28	Testo lettera a)	Sostituire “è aperta nel modo di ottenere le informazioni e di riportarle” con “è aperta sul modo in cui ottiene le informazioni riportate”

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
A.7.4	28	Testo lettera b)	Sostituire “consentendo loro di partecipare” con “consentendo la loro partecipazione”
A.7.4	28	Testo lettera d)	Sostituire “e in grado di essere creduta” con “e credibile”
A.8.1	29	Testo	Nel primo paragrafo sostituire “metodi di controllo operativi, individualmente o in combinazione, che sono necessari” con “metodi di controllo operativo che sono necessari, individualmente o in combinazione,”
A.8.1	29	Testo trattino	Nel sesto trattino sostituire “del suo processo” con “del proprio processo”
A.8.1	30	Testo	Nel primo paragrafo di pagina 30 sostituire “controllo diretto a quello limitato all’assenza di influenza” con “controllo diretto ad una influenza limitata o assente” “all’esterno o a un fornitore esterno” con “all’esterno o un fornitore esterno”
A.8.1	30	Testo	Nel penultimo paragrafo sostituire “come un approvvigionamento” con “come gli acquisti”
A.9.1.1	31	Testo	Nel primo paragrafo sostituire “oltre al progresso sugli obiettivi” con “oltre allo stato di raggiungimento degli obiettivi”
A.9.1.1	31	Testo lettera c)	Sostituire “riportare le tendenze” con “rilevare le tendenze”
A.9.1.2	31	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire “la comunicazione con un’agenzia regolatoria e l’accordo su un corso d’azione” con “la comunicazione con un ente di controllo e l’accordo su un piano di adeguamento”
A.9.1.2	31	Testo	Nel terzo paragrafo sostituire “prescrizioni con requisiti legali” con “prescrizioni associate ai requisiti legali”
A.9.2	31	Testo	Nel primo paragrafo sostituire “agire in modo esente da scostamenti sistematici di laboratorio” con “agire senza pregiudizi”
A.9.2	31	Testo	Nell’ultimo paragrafo sostituire “sull’effettuare audit” con “effettuare audit” “sul valutare la competenza” con “valutare la competenza”
A.9.3	32	Testo	Nel primo paragrafo sostituire “può avvenire durante un periodo di tempo” con “può svolgersi nel corso del tempo”
A.10.1	32	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire “azione correttiva, miglioramento continuo, cambiamento decisivo” con “azioni correttive, miglioramento continuo, cambiamento sostanziale”

STATUTO DEL CONSORZIO

Art. 1. Natura e sede

1. È costituito il Consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO REC" (di seguito «Consorzio»).

2. Il Consorzio ha sede legale ed ufficio consortile in Milano, Corso Venezia n. 47/49.

3. Il Consorzio non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente statuto si intende per:

a) "Centro di vendita di materiali edili": il punto vendita o magazzino edile dove vengono commercializzati materiali e prodotti edili merceologicamente simili ai materiali che costituiscono i rifiuti da costruzione e demolizione.

b) "Materiali edili": Sono tutti quei materiali, di origine naturale o artificiale, che vengono utilizzati nella costruzione o ristrutturazione degli edifici e nelle opere ingegneristiche. Si dividono in principali e accessori: ai primi appartengono materiali naturali (come pietre e ghiaie) e materiali artificiali (come cemento, laterizi, ceramiche); ai secondi appartengono rivestimenti, vetri, vernici e tutti quei materiali destinati a preservare dagli agenti atmosferici i manufatti edilizi.

c) "Rifiuti da costruzione e demolizione" (C&D): Sono i rifiuti generati dalle attività di costruzione, ristrutturazione e demolizione. In generale tali rifiuti sono individuati dalla classe 17 dell'elenco europeo dei rifiuti.

d) "Deposito preliminare alla raccolta": l'operazione di deposito temporaneo di cui

all'articolo 185-bis, Dlgs 152/2006.

e) "Centro Preliminare alla Raccolta": l'area di pertinenza, all'interno del centro di vendita di materiali edili, destinata al deposito preliminare alla raccolta.

f) "Produttore dei rifiuti da costruzione e demolizione": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale). A titolo esemplificativo e non esaustivo: imprese di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, imprese di ristrutturazione e manutenzione dei medesimi edifici, imprese di demolizione e preparazione del cantiere edile, imprese di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione, imprese di completamento e finitura di edifici ecc.

g) "Impianto di recupero e riciclo": l'impianto autorizzato al quale vengono destinati tutti i rifiuti che pervengono ai Centri Preliminari alla Raccolta.

h) "Disciplinare per una gestione condivisa": il documento, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 15 del presente Statuto ed adottato dal Consorzio, nel quale sono richiamati i principi di riferimento e indicati i criteri operativi per le buone pratiche che tutti i consorziati si impegnano ad adottare.

Art. 3. Durata

1. Il Consorzio ha durata fino al 31(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e

con le modalità indicate nel presente statuto

Art. 4. Finalità e oggetto

1. Il Consorzio ha la finalità di orientare e supportare le modalità di conduzione dei Centri Preliminari alla Raccolta dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione prodotti da terzi, nonché le attività connesse svolte dagli impianti di recupero e riciclo, in omaggio a quanto previsto dalla disciplina legislativa di riferimento di cui al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto degli orientamenti dell'Economia circolare.

2. Il Consorzio, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, su tutto il territorio nazionale, le seguenti attività:

a. Indirizza i Centri Preliminari alla Raccolta ad avviare al trattamento, al riutilizzo, al recupero e al riciclo, secondo i principi dell'economicità, dell'efficienza e della sostenibilità ambientale, i rifiuti da C&D che vengono loro conferiti, favorendo attività di riciclo che utilizzino le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

b. Supporta gli impianti di recupero e riciclo nella produzione di materiali ecosostenibili che possano essere efficientemente utilizzati nelle attività di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione degli edifici.

c. Facilita la diffusione e l'impiego in edilizia di tali materiali ecosostenibili attraverso la commercializzazione, nei Centri di vendita di materiali edili, dei prodotti riciclati e certificati risultanti dalle attività degli impianti di recupero e riciclo, favorendo così processi di Economia circolare.

d. Effettua assistenza all'allestimento delle superfici dedicate a deposito preliminare presso le aree di pertinenza nei Centri di vendita di materiali edili.

e. Effettua assistenza tecnica e normativa personalizzata nei confronti dei Consorziati.

f. Effettua iniziative di comunicazione, per promuovere l'attività dei Centri di vendita di materiali edili nel territorio, nonché azioni di rendicontazione per documentare le buone pratiche del Consorzio.

g. Organizza una rete di servizi informatici tra i Consorziati al fine di raccogliere dati quantitativi e qualitativi sulla movimentazione dei flussi di rifiuti, razionalizzare la logistica e contenere i costi di raccolta e recupero.

h. Eroga servizi di ricerca e sviluppo tecnico-scientifico per il miglioramento tecnologico del ciclo di deposito, raccolta, trattamento, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti da C&D conferiti alla propria rete.

3. Il Consorzio può altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni, anche complementari e sussidiarie, comunque strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui agli articoli precedenti. In particolare può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- sottoscrivere apposite convenzioni con strutture interessate alla valorizzazione di specifiche frazioni di rifiuti da C&D;
- stipulare contratti per lo svolgimento delle attività consortili, ivi compresi accordi e contratti con persone fisiche o giuridiche, enti locali territoriali e loro aziende in coerenza con le finalità del Consorzio;
- effettuare operazione immobiliari, mobiliari e finanziarie;
- promuovere azioni dirette a pubblicizzare la opportunità e/o la necessità della raccolta e del riciclo dei rifiuti da C&D, in particolare provenienti dalle attività dei piccoli cantieri;
- collaborare con enti nazionali o stranieri per valorizzare le attività di raccolta e riciclo dei rifiuti da C&D;
- limitatamente alle proprie finalità consortili, rappresentare le imprese consorziate

presso le autorità locali, regionali, nazionali, europee ed extraeuropee.

4. Il Consorzio REC si costituisce anche grazie alle attività promosse da Federcomated - Confcommercio e riconosce a tale associazione un ruolo di rappresentanza nazionale delle imprese di rivendita di materiali per l'edilizia. Analogamente il Consorzio riconosce ad ANPAR un analogo ruolo di riferimento per gli impianti di recupero e riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 5. Consorziati e facoltà di recesso

1. Il Consorzio è aperto alla partecipazione di imprese di rivendita di materiali per l'edilizia, di imprese di produzione di materiali per l'edilizia nonché di imprese-impianti di recupero e riciclo di rifiuti C&D. Il numero dei Consorziati è illimitato.

2. Le imprese appartenenti alle categorie indicate al precedente comma possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale dichiarano di possedere i requisiti previsti da Disciplinare adottato dal Consorzio e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio stesso. La domanda di ammissione dovrà inoltre contenere la denominazione, ragione sociale o ditta dell'impresa e la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante o titolare, l'attività effettivamente svolta, l'indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta, nonché la categoria (impresa di rivendita di materiali per l'edilizia, impresa di produzione di materiali per l'edilizia, impresa-impianto di recupero e riciclo di rifiuti C&D) a cui appartengono.

3. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante Consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in

presenza di giustificate e comprovate ragioni. In caso di ammissione, il Consorziato provvede al versamento della quota così come stabilita ai sensi del vigente statuto.

4. La facoltà di recesso dei Consorziati può essere esercitata in qualsiasi momento, previa comunicazione da inviarsi al Consorzio, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi di finanziamento - assunte dal recedente in relazione all'esercizio in corso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata e/o mail certificata (PEC), al Consorzio con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Il recesso avrà validità per il Consorziato recedente che abbia assolto a tutte le proprie obbligazioni verso il Consorzio. Il Consorziato che esercita il recesso ha diritto solo alla restituzione della quota versata al momento della sua adesione al Consorzio, secondo il valore nominale delle stessa in tale momento e decade contestualmente da tutte le qualifiche legate all'appartenenza al Consorzio.

5. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il partecipante perde i requisiti fissati dal Disciplinare, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa, se non ottempera alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti, del Disciplinare ed in genere delle deliberazioni validamente adottate dagli organi consortili qualora l'inadempimento non sia di scarsa importanza e se compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità del Consorzio.

Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione deve essere comunicata, entro 30 (trenta) giorni al Consorziato e diventa efficace dal momento della ricezione della comunicazione stessa. L'esclusione comporta per il Consorziato escluso la perdita di ogni diritto relativo alla partecipazione al Consorzio. Rimangono salve le obbligazioni assunte verso il Consorzio ed il Consorziato escluso sarà al-

tresì tenuto a risarcire al Consorzio gli eventuali danni provocati dalla violazione degli obblighi che ha portato alla sua esclusione. Il Consorziato sottoposto ad esclusione ha diritto solo alla restituzione della quota versata al momento della costituzione o successiva adesione al consorzio, secondo il valore nominale delle stessa in tale momento, salva la facoltà per il Consorzio di compensare, anche solo parzialmente, tale somma con quanto dovuto al Consorzio per eventuali danni.

Art. 6. Diritti e obblighi

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. I partecipanti possono fruire dei servizi e delle prestazioni offerte dal Consorzio.

2.I Consorziati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e in particolare sono tenuti a:

a) versare il contributo consortile annuo ed ogni altro contributo previsto;

b) trasmettere al Comitato Tecnico Scientifico e/o al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questi richiesti, attinenti all'oggetto consortile;

c) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare il puntuale adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei Consorziati;

d) osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti, il Disciplinare e le deliberazioni degli organi del Consorzio;

e) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei partecipanti degli obblighi di cui al comma 2 e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere le

violazioni a tali obblighi.

Art. 7. Fondo consortile - contributi

1. Il fondo consortile è costituito dalle quote versate dai Consorziati al momento della sua costituzione o della successiva adesione, come determinate dal Consiglio di amministrazione. In assenza di diversa determinazione la quota da versare è pari a nominali euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Il Consiglio di amministrazione potrà inoltre richiedere ai Consorziati versamenti per contributi, tenendo conto delle esigenze finanziarie ed operative del Consorzio per fare fronte alle spese generali e di promozione e per quant'altro si rendesse necessario ai fini consortili. I Consorziati dovranno provvedere ai versamenti dei contributi nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione.

I contributi si distinguono in:

a) contributi periodici determinati su base annua a carico di ciascun Consorziato in relazione ai servizi di interesse generale erogati dal Consorzio a tutti i Consorziati;

b) contributi per attività specifiche svolte dal Consorzio, anche in relazione a singole iniziative, determinati solo a carico dei Consorziati nel cui interesse tali attività sono svolte; tali contributi dovranno essere corrisposti con le modalità stabilite e determinate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione della specifica iniziativa.

3. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione. Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo.

Art. 8. Organi

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Comitato Tecnico Scientifico

Art.9. Funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione (composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri secondo quanto previsto in sede di nomina), tranne il Presidente dello stesso consiglio di amministrazione, la cui nomina e revoca è riservata esclusivamente ai consorziati "FRERI TRAMIT - S.R.L." (c.f 01566930150), "CO.MAT.ED. SRL" (c.f. 02214130961), "SERCOMATED CENTRO SERVIZI PROMOZIONALE COMMERCIO MATERIALI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" (c.f. 03314800156), "RIGOLDI - S.R.L." (c.f. 03718190154), "TOPHAUS S.P.A." (c.f. 02560430213), CASAOIKOS S.P.A."(c.f. 00184720043) e "DE MASI S.R.L." (c.f. 04904351006), che potranno esercitare tale facoltà solo se e fino a quando parteciperanno al Consorzio. Qualora uno o più dei suddetti consorziati titolari del diritto in oggetto, cessi per qualsiasi ragione di far parte del Consorzio, il diritto di nomina e revoca del Presidente del consiglio di amministrazione di cui innanzi spetterà automaticamente al consorziato, appartenete alla categoria dei rivenditori di materiali edili, da più tempo iscritto al Consorzio al momento della cessazione. Lo stesso criterio di sostituzione si applicherà per ogni consorziato, avente diritto di nomina e revoca del Presidente del Consiglio di amministrazione, che cessi di fare parte del Consorzio;

b) approva il rendiconto relativo ad ogni esercizio;

c) delibera circa l’eventuale assegnazione di un’indennità di carica al Presidente e ai consiglieri delegati se nominati, nonché l’eventuale emolumento annuale e l’inden-

nità di rimborso spese ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico;

d) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10. Assemblea ordinaria

1. Ogni Consorziato ha diritto ad un voto, salvo quanto precisato all'articolo 9 circa la nomina del Presidente del consiglio di amministrazione. Possono partecipare all'Assemblea ed esercitare diritto di voto solo i Consorziati in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi secondo le risultanze dei libri contabili.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto di esercizio.

3. La convocazione deve aver luogo a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di otto giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede del consorzio, purché in Italia. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputerà regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i Consorziati aventi diritto e tutti i membri del Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario od opportuno. La convocazione può essere inoltre richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di consorziati pari almeno

al 25% (venticinque per cento) degli stessi.

5. Il consorziato interviene all'Assemblea in persona del proprio titolare o legale rappresentante o di un proprio delegato. Il partecipante può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse più di cinque deleghe allo stesso soggetto.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti in proprio o per delega almeno la metà dei consorziati aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati aventi diritto presenti.

7. L'Assemblea delibera in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

9. Il verbale dell'assemblea è redatto da un segretario nominato da chi presiede oppure, ove necessario per legge o ritenuto opportuno, da un notaio. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi la presiede e dal segretario o dal notaio.

10. Le adunanze dell'assemblea dei Consorziati possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede e dove pure deve trovarsi il

segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

11. Per quanto riguarda la nomina del Presidente del consiglio di amministrazione, i consorziati aventi diritto ai sensi dell'articolo 9, vi provvederanno in sede di assemblea che nomina gli altri membri dello stesso, con voto a maggioranza degli aventi diritto medesimi, qualsiasi sia il numero dei presenti. Tale votazione è comunque presieduta dal soggetto nominato a sensi del comma 8 del presente articolo, dovrà constare nel verbale di cui al comma 9 e vi potranno partecipare i consorziati aventi diritto anche per tele/video conferenza ai sensi del comma 10, mentre è espressamente escluso ogni intervento per delega ai sensi del comma 5 del suddetto articolo. Qualora sia necessario provvedere solo alla nomina del Presidente la stessa avverrà, con le medesime maggioranze, da parte degli aventi diritto riuniti in assemblea convocata ad hoc, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, anche a cura di uno degli aventi diritto medesimi ove non vi provveda l'organo amministrativo. Si applica anche a tale assemblea quanto previsto dal presente articolo in quanto compatibile e salvi i dovuti adattamenti.

12. La revoca del Presidente del consiglio di amministrazione avverrà, con le stesse maggioranze di cui al comma 11, da parte degli aventi diritto riuniti in assemblea già convocata per la revoca di altri membri del consiglio o riuniti in un'assemblea convocata ad hoc per la sola revoca del Presidente, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, anche a cura di uno degli aventi diritto medesimi ove non vi provveda l'organo amministrativo. Si applica anche a tale assemblea quanto previsto dal presente articolo in quanto compatibile e salvi i dovuti adattamenti. Al momento della revoca si provvederà anche alla nomina di un nuovo Presidente.

Art. 11. Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando

sono presenti in proprio o per delega, almeno due terzi dei Consorziati aventi diritto e delibera con voto favorevole di più della metà dei Consorziati aventi diritto. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti in proprio o per delega, almeno la metà dei Consorziati aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto;

b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti;

c) sulla proroga del termine di durata di cui all'articolo 3, comma 1;

d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

3. Si osservano per il resto le disposizioni di cui all'articolo 10 in materia di Assemblea ordinaria.

Art. 12. Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di sette e massimo di nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria, salvo quanto precisato circa la nomina del Presidente ai precedenti articoli 9 e 10.

2. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio, salvo quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea.

A titolo esemplificativo il Consiglio di amministrazione:

- elegge il Presidente ove non vi si sia provveduto al momento dell'Assemblea che nomina i membri del Consiglio di Amministrazione o comunque ai sensi dei precedente articoli 9 e 10;

- determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente e/o ai Consi-

glieri Delegati;

- convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;

- conserva il libro dei Consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

- redige la situazione patrimoniale annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- predispone gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- redige il Disciplinare su proposta del Comitato Tecnico Scientifico;

- delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione;

- delibera sull'esclusione dei Consorziati;

- determina le quote che i Consorziati devono versare per il fondo consortile al momento della loro adesione e l'entità degli eventuali contributi nonché le modalità del relativo versamento;

- vigila sul puntuale adempimento degli obblighi dei Consorziati nei confronti del Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione si avvale del supporto consultivo del Comitato Tecnico Scientifico.

3. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e/o ad uno o più consiglieri talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o ai consiglieri specifici incarichi.

Non possono essere oggetto di delega la redazione dei bilanci e le decisioni inerenti l'ammissione o l'esclusione dei Consorziati.

Art. 13. Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere anche non consorziati e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla Assemblea ordinaria successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea ordinaria affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea ordinaria per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata anche da un solo membro già in carica o in mancanza anche da un solo Consorziato.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario e anche quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso. In tale ultimo caso, se il Presidente non vi provvedesse entro venti giorni, la convocazione potrà essere validamente effettuata dai membri richiedenti.

5. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data ed ora della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima

dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza, di almeno cinque consiglieri. La riunione si considera, altresì, valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori.

6. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.

7. Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri pari, a parità di voto prevale il voto del Presidente della seduta. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un segretario nominato da chi presiede oppure, ove necessario per legge o ritenuto opportuno, da un notaio. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi la presiede e dal segretario o dal notaio.

8. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

Art. 14. Presidente e consiglieri delegati.

1. Il Presidente è nominato ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10 o in mancanza dal

Consiglio di amministrazione stesso fra i propri componenti. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto dai componenti del Consiglio di amministrazione e dura in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente da parte degli aventi diritto ai sensi degli articoli 9 e 10.

Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ivi compresi i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;
- la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
- la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

2. La rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta anche ai consiglieri delegati, nei limiti della delega.

Art. 15. Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo del Consorzio con funzioni di carattere consultivo, di indirizzo e coordinamento nonché di supporto tecnico e scientifico alle decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie oggetto dell'attività del Consorzio.

2. Il consiglio di Amministrazione nomina, in numero non superiore a dodici e per tre anni, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico scelti tra rappresentanti di associazioni datoriali nonché persone fisiche e giuridiche particolarmente qualificate in

ambito tecnico-professionale, economico e/o giuridico. Il Comitato così costituito elabora un proprio regolamento per l'esercizio delle funzioni previste.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico fornisce, con periodicità trimestrale, al Consiglio di Amministrazione, anche su specifica richiesta, gli orientamenti derivanti dal confronto tra i soggetti che compongono il Comitato in ordine agli aspetti operativi e tecnici per la gestione dei rifiuti da C&D, unitamente alla individuazione delle migliori procedure per consentirne la conformità normativa e la massima tracciabilità di flusso.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico si occupa altresì di ricevere ed elaborare i dati relativi a tutti i rifiuti da C&D che i Consorziati avviano alla raccolta a fini di recupero nonché i dati del loro effettivo recupero e riciclo presso gli impianti. Sulla base delle elaborazioni il Comitato redige:

- entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo,
- entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno la relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente.

5. Il Comitato Tecnico Scientifico trasmette la documentazione di cui al comma 4 del presente articolo al Consiglio di amministrazione il quale, entro 30 giorni dal loro ricevimento, li inoltra alla Direzione generale Economia Circolare presso il Ministero della Transizione ecologica, all'analoga Direzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, all'ISPRA, alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali competenti per territorio in ordine alla presenza dei Consorziati, nonché alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Art. 16. Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio consortile ha durata annuale e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno. Il Consiglio di amministrazione, nei centoventi giorni successivi, provvederà alla predisposizione del rendiconto annuale che, accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione consortile, dovrà essere sottoposto senza indugio all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati. Detto rendiconto sarà redatto secondo i principi e la disciplina indicata dal Codice Civile e dalle leggi in materia di società di capitali non quotate. Gli avanzi eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i Consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo, per essere reinvestiti negli esercizi successivi a quello in cui sono stati conseguiti, anche mediante contenimento del contributo ordinario.

2. Si osservano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2615-bis del Codice Civile.

Art. 17. Regolamenti consortili

1. Nei casi previsti dallo statuto l'Assemblea straordinaria approva i regolamenti consortili, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 18. Scioglimento e liquidazione

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia consortile.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura a chi è comparso, che lo ha approvato.

Scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me notaio, esso

consta di trenta pagine di otto fogli.

Si sottoscrive alle ore sedici e minuti venticinque.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bergamo, 13 maggio 2021

Documento riservato ai soci del consorzio REC.
Non divulgabile.

RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

Disciplinare
per una gestione condivisa dei rifiuti prodotti da terzi e depositati in modo preliminare presso le attività di vendita dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 185-bis, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006

VISTO

- il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", e sue successive modifiche e integrazioni e da ultimo quella relativa al recepimento della direttiva 851/2018/Ce in materia di economia circolare, di riduzione della produzione dei rifiuti, di riutilizzo dei beni a fine vita, come recepita dal Dlgs 3 settembre 2020, n. 161 entrato in vigore il 26 settembre 2020;

CONSIDERATO CHE:

– l'articolo 183, comma 1, lett. *bb*), Dlgs 152/2006 definisce il *"deposito temporaneo prima della raccolta"* come *"il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 bis;"*

– in esito a quanto previsto da tale articolo 183, comma 1, lett. *bb*), Dlgs 152/2006, l'articolo 185-bis, Dlgs 152/2006 disciplina il deposito temporaneo prima della raccolta;

– in particolare, tale articolo 185-bis, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006 stabilisce che "*per i rifiuti da costruzione e demolizione, ..., il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti";*

– tale articolo 185-bis, al comma 3 altresì stabilisce che tale *"deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente";* pertanto, tale attività, anche in ragione del combinato disposto delle previsioni degli allegati B e C alla Parte quarta, Dlgs 152/2006 quanto, rispettivamente, alle operazioni D15 e R13, non integra gli estremi di un'operazione di gestione dei rifiuti;

– come affermato dalla Corte europea di giustizia, IV Sezione, con sentenza 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e C-177/98, *Lirussi e Bizzaro*, *"La nozione di «deposito temporaneo» si distingue da quella di «deposito preliminare» di rifiuti e non rientra nella nozione di «operazione di gestione» ai sensi dell'art. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE"*. Questo perché il deposito temporaneo si pone *"come un'operazione preliminare ad un'operazione di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. d), della direttiva 75/442";*

CONSORZIO REC
Corso Venezia n.47/49 - 20121 Milano
Tel. + 39 02 7750383-203
CF e P.IVA 11773860967

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

– In quella sede, la Commissione Ue ha affermato che, poiché il deposito temporaneo deroga ai principi comunitari di protezione dell'ambiente, la relativa nozione "*deve essere interpretata in senso restrittivo*" (Conf. Cass. Pen. Sez. III Sentenza n. 39544 /2006 cit.; v. anche Cass. Sez. 3, n. 4957 del 21.1.2000, Rigotti, rv. 215946).

– Sulla scorta della giurisprudenza europea, la Corte di Cassazione Corte (Sez. III penale, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 8061; Conf. 11 ottobre 2006, n. 39544) ha affermato che *"il deposito temporaneo è libero, anche se è pur sempre soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva che le direttive comunitarie impongono agli stati nazionali in forza dell'art. 130 (ora art. 174) del Trattato CE"*. È proprio tale richiamo che suggerisce l'adozione del presente Disciplinare per meglio dettagliare l'attività di deposito temporaneo prima della raccolta.

PREMESSO CHE:

– la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

– occorre favorire la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti, nonché, in ordine di priorità la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio limitando lo smaltimento a una fase eventuale e residuale della gestione dei rifiuti;

– in ragione della nuova disposizione di cui all'art. 185-bis, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006, gli esercizi commerciali, ove sono venduti materiali da costruzione – da qui in poi indicati come Centri Preliminari alla Raccolta, CPR – possono dare luogo al deposito preliminare alla raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da soggetti terzi;

– di conseguenza si rende necessario promuovere un corretto sistema di conduzione di tale deposito che, pur non autorizzabile, risponda a regole specifiche le quali uniformino e semplifichino le condotte dei gestori dei centri di vendita in relazione ai rifiuti non pericolosi prodotti da terzi.

VISTI IN PARTICOLARE:

– l'art. 184, comma 3, lett. b), Dlgs 152/2006 che classifica come rifiuti speciali *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;*

– l'art. 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*" convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12 il quale ha istituito il Registro elettronico nazionale (REN) come individuato dall'articolo 188-bis, Dlgs 152/2006 con rinvio ad apposito decreto di cui al suo comma 1-bis;

– il comma 3 dell'art. 189, Dlgs 152/2006 il quale non contempla i detentori di rifiuti non pericolosi in forma di deposito preliminare alla raccolta e prodotti da terzi tra i soggetti obbligati alla comunicazione annuale alla Ccia di cui alla Legge 70/1994;
– il comma 1 dell'art. 190, Dlgs 152/2006 il quale non contempla i detentori di rifiuti non pericolosi in forma di deposito preliminare alla raccolta e prodotti da terzi tra i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e di scarico;

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

– il comma 11 dell'articolo 193 Dlgs 152/2006 secondo il quale la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.

CONSIDERATO CHE:

– il totale dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti in Italia nel 2018 (Fonte Rapporto Rifiuti Speciali 2018 ISPRA) ammonta a 135,1 milioni di tonnellate e che circa 60 milioni di tonnellate sono rappresentati dai rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;

– occorre massimizzare la raccolta dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, poiché l'articolo 181, comma 4, lett. b), Dlgs 152/2006 stabilisce che "*b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso";*

– il formulario di identificazione del rifiuto, previsto dalla normativa nazionale, in attesa del decreto di cui al comma 1, articolo 188-bis, Dlgs 152/2006, costituisce documento a prova della tracciabilità del rifiuto, con consegna della quarta copia al produttore quale conferma dell'arrivo a destinazione del rifiuto, anche ai fini della responsabilità nella gestione dei rifiuti medesimi;

– il detentore dei rifiuti deve sempre (ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 193, commi 7 e 8, Dlgs 152/2006) compilare, datare, firmare e conservare il formulario di identificazione del rifiuto.

RITENUTO CHE

In ragione della novità dell'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'art. 185-bis, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006, sia opportuno:

– individuare un Disciplinare specifico per coadiuvare i gestori dei punti vendita dei prodotti per l'edilizia nella conduzione dell'indicato deposito temporaneo, anche al fine di:

– favorire il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da costruzione e demolizione presso i centri di vendita dei materiali di costruzione garantendone la corretta gestione da parte di tali centri, ottimizzando le procedure e i controlli interni e chiarendo gli adempimenti amministrativi cui sono sottoposti;

– delineare corrette pratiche di gestione dei rifiuti prodotti da terzi e recapitati presso il deposito preliminare alla raccolta gestito dal commerciante di materiali da costruzione e demolizione;

– incrementare la raccolta dei rifiuti non pericolosi prodotti dalle imprese di costruzione e demolizione, al fine di ottimizzarne i flussi attraverso il loro conferimento da parte dei medesimi soggetti produttori presso i centri di vendita dei materiali edili;

– favorire, pertanto, il recupero e il riciclaggio di tali rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi assicurando una elevata protezione ambientale, per limitarne lo smaltimento e l'abbandono;

– attuare, per ciascuno dei CPR e degli impianti di recupero associati al Consorzio, efficaci pratiche di tracciabilità dei rifiuti nella loro movimentazione dai produttori fino agli impianti di recupero e riciclo, anche al fine di redigere periodicamente documenti di rendicontazione delle attività svolte che possano essere inviati al Ministero dell'ambiente, a ISPRA e alle amministrazioni locali nella cui competenza sono ubicati i CPR e gli impianti di recupero associati.

Tutto ciò premesso, il presente Disciplinare indica i criteri e le regole generali e specifiche che tutti gli associati al Consorzio si impegnano a rispettare per quanto di loro competenza.

In particolare negli Allegati Tecnici, che sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, sono dettate le procedure di carattere ambientale e tecnico nonché i suggerimenti di buona pratica che – in omaggio al decreto legislativo 152 del 2006 e sue norme d'attuazione e nella loro rigorosa osservanza – costituiscono punto di riferimento permanente per l'operatività concreta dei Consorziati.

Le indicazioni contenute nel presente Disciplinare sono riferite esclusivamente al deposito temporaneo preliminare alla raccolta realizzato presso i Centri di vendita di materiali edili ex articolo 185-bis, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006 e non hanno valore esaustivo ma meramente indicativo.

Pertanto, il rispetto delle indicazioni ivi contenute non esime l'interessato dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente che, con riferimento alla tutela delle matrici acqua, aria, suolo, rumore e odori, prevedono il possesso di specifiche autorizzazioni.

Il presente Disciplinare è redatto e periodicamente aggiornato a cura del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio, anche alla luce delle indicazioni e dei suggerimenti forniti dalle associazioni di categoria e dagli esperti presenti nel Comitato stesso.

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO 1
Oggetto del disciplinare e definizioni

ALLEGATO 2
Produzione e trasporto dei rifiuti da C&D avviati a recupero presso i Centri Preliminari alla Raccolta (CPR)

ALLEGATO 3
Deposito temporaneo dei rifiuti da C&D e requisiti dei Centri Preliminari alla Raccolta

ALLEGATO 4
I codici EER abilitati per il conferimento di rifiuti da C&D presso i CPR

ALLEGATO 5
Tracciabilità e scritture ambientali.

ALLEGATO 6
Procedure gestionali per disciplinare l'attività di deposito temporaneo prima della raccolta da parte del gestore del CPR.

ALLEGATO 7
Trasparenza, rendicontazione e comunicazione

ALLEGATO 8
Scheda di accompagnamento al conferimento dei rifiuti da C&D presso i CPR

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

ALLEGATO 1
Oggetto del Disciplinare e definizioni

1. Oggetto

Oggetto del presente Disciplinare è la definizione delle caratteristiche di un sistema di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione organizzato presso i centri di vendita dei materiali edili a seguito dell'accesso presso tali centri dei soggetti produttori di tali rifiuti, a prescindere dall'acquisto di materiali edili nuovi, al fine di favorirne il recupero e il riciclaggio assicurando una elevata protezione ambientale, per limitare i flussi di smaltimento e di abbandono.

2. Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

– ***Centro di vendita di materiali edili***: il punto vendita o magazzino edile dove vengono commercializzati materiali e prodotti edili merceologicamente simili ai materiali che costituiscono i rifiuti da costruzione e demolizione.

– ***Materiali edili:*** sono tutti quei materiali, di origine naturale o artificiale, che vengono utilizzati nella costruzione o ristrutturazione degli edifici e nelle opere ingegneristiche. Si dividono in principali e accessori: ai primi appartengono materiali naturali (come pietre e ghiaie) e materiali artificiali (come cemento, laterizi, ceramiche); ai secondi appartengono rivestimenti, vetri, vernici e tutti quei materiali destinati a preservare dagli agenti atmosferici i manufatti edilizi.

– ***Rifiuti da costruzione e demolizione (C&D):*** sono i rifiuti generati dalle attività di costruzione, ristrutturazione e demolizione. In generale tali rifiuti sono individuati dalla classe 17 dell'Elenco europeo dei rifiuti.

– ***Deposito preliminare alla raccolta:*** l'operazione di deposito temporaneo di cui all'articolo 185-bis, Dlgs 152/2006.

– ***Centro Preliminare alla Raccolta (CPR)****:* l'area di pertinenza, all'interno del centro di vendita di materiali edili, destinata al deposito preliminare alla raccolta. Le caratteristiche dell'area, delle attrezzature e dei contenitori sono identificate e descritte nell'Allegato 3.

– ***Produttore dei rifiuti da C&D:*** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale). A titolo esemplificativo e non esaustivo: imprese di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, imprese di ristrutturazione e manutenzione dei medesimi edifici; imprese di demolizione e preparazione del cantiere edile, imprese di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione, imprese di completamento e finitura di edifici ecc.

– ***Impianti di recupero e riciclo rifiuti C&D:*** gli impianti autorizzati ai quali vengono destinati tutti i rifiuti che pervengono ai Centri Preliminari alla Raccolta.

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

ALLEGATO 2
Produzione e trasporto dei rifiuti da C&D avviati a recupero presso i Centri Preliminari alla Raccolta (CPR)

I soggetti che sono produttori iniziali dei rifiuti C&D non pericolosi e che effettuano la raccolta e il trasporto di tali rifiuti da sé stessi prodotti dal luogo di loro produzione fino ai centri preliminari di raccolta, devono:

a) essere regolarmente iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006. In tale qualità, non sono soggetti agli obblighi relativi al registro cronologico di carico e scarico (art. 190, comma 5, Dlgs 152/2006)

b) accompagnare il trasporto con il formulario di cui all'art. 193, Dlgs 152/2006. In tale formulario

- nello spazio dedicato al "produttore" occorre indicare l'impresa che ha prodotto i rifiuti;
- nello spazio dedicato al "trasportatore" occorre indicare l'impresa che effettua il trasporto e che coincide con il "produttore";
- nello spazio dedicato al "destinatario" occorre indicare il centro vendita di materiali edili presso cui il produttore/trasportatore di cui ai punti precedenti si sta recando per porre i rifiuti da costruzione e demolizione da lui prodotti nel "deposito temporaneo prima della raccolta" (ai sensi dell'art. 185-bis, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006);
- nello spazio dedicato alle "annotazioni" occorre indicare che il "trasporto è effettuato ai sensi dell'art. 185-bis, comma 1, lett c), Dlgs 152/2006 per la realizzazione del deposito temporaneo prima della raccolta presso il centro vendita di materiale edile indicato nello spazio del 'destinatario'."

c) conservare per tre anni presso la propria sede:

i. la prima copia del formulario, in quanto produttore;
ii. la seconda copia del formulario, in quanto trasportatore;
iii. la quarta copia del formulario, in quanto produttore;

la terza copia, invece, viene conservata dal Centro Preliminare di Raccolta.

NOTA

Solo nel caso in cui il trasporto riguardi rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi e sia effettuato in modo occasionale e saltuario, il formulario non è richiesto.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Pertanto, ai fini di esenzione dal formulario, non si ritiene possibile effettuare un trasporto con computo cumulativo (es. 150 chilogrammi o litri in un unico trasporto) - art. 193, comma 7, Dlgs 152/2006.

Si tratta di un regime di favore che deroga al regime generale e del quale il produttore iniziale dei rifiuti di cui al presente Disciplinare deve fornire adeguata prova. Una prova siffatta può essere fornita con un registro cronologico simile a quello di carico e scarico di cui all'art. 190, Dlgs 152/2006 oppure con la scheda di cui all'Allegato 8. Il regime di prova è fondamentale poiché l'assenza di prova circa il rispetto dei parametri relativi a occasionalità e saltuarietà del trasporto, espone

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

l'impresa alle sanzioni per l'omessa tenuta del formulario di cui all'art. 258, Dlgs 152/2006.

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

ALLEGATO 3
Deposito temporaneo dei rifiuti da C&D e requisiti dei Centri Preliminari alla Raccolta

1. Deposito temporaneo preliminare alla raccolta

I soggetti che gestiscono i centri di vendita dei materiali edili e che, ai sensi dell'art. 185-bis, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006 allestiscono un Centro Preliminare alla Raccolta, ricevono rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi per raggrupparli nella forma del deposito preliminare alla raccolta, devono rispettare le previsioni di cui all'art. 185-bis, comma 2, Dlgs 152/2006 e precisamente:

a) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del gestore del CPR:
   - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
   - quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi.
   - In ogni caso, anche se il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito non supera i 30 metri cubi all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

b) i rifiuti sono raggruppati:
   - per categorie omogenee che corrispondono ai Codici dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e non devono mai essere miscelati tra loro (quindi, vanno suddivisi e tenuti separati in ragione del Codice);
   - per ulteriori differenziazioni, all'interno di tali categorie omogenee, separando così particolari frazioni valorizzabili destinate a recuperi specifici (ad esempio, separando i rifiuti in pvc da altre frazioni plastiche);
   - nel rispetto delle relative norme tecniche.

Un'accurata differenziazione dei rifiuti a deposito preliminare, sulla base delle indicazioni che progressivamente emergeranno dalle buone pratiche adottate, è determinante affinché gli impianti di recupero e riciclo possano a loro volta produrre materiali riciclati di alta qualità, tali da essere efficacemente impiegati nelle opere di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione degli edifici.

A questo proposito va sottolineato che il Consorzio promuove la diffusione e l'impiego in edilizia di materiali ecosostenibili attraverso la commercializzazione, nei Centri di vendita di materiali edili, dei prodotti riciclati e certificati risultanti dalle attività degli impianti di recupero e riciclo, favorendo così processi di Economia circolare.

2. Requisiti dei Centri Preliminari alla Raccolta

I soggetti che gestiscono i centri di vendita di materiali edili assicurano l'allestimento presso il proprio punto vendita di Centri Preliminari alla Raccolta che possono ritirare rifiuti da costruzione e demolizione elencati in Allegato 4, finalizzati al trasporto dei rifiuti stessi esclusivamente presso impianti di trattamento debitamente autorizzati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) Il Centro Preliminare alla Raccolta occupa una superficie di almeno 40 metri quadri

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

complessivi ed è realizzato presso i rivenditori di materiali per l'edilizia con superficie di punto vendita di almeno 400 metri quadrati complessivi;

2) il Centro Preliminare alla Raccolta deve essere organizzato per categorie omogenee di rifiuti non pericolosi e nel rispetto delle relative norme tecniche, ove esistenti, secondo le caratteristiche seguenti:
   - adeguata viabilità interna;
   - pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
   - idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
   - area di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate;
   - Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e segnaletica di sicurezza di cui al Dlgs 493/1996;
   - dotazione di mezzi di estinzione del fuoco proporzionata alle quantità e qualità dei rifiuti da detenere;
   - Tutte le operazioni di raggruppamento, movimentazione e manipolazione dei rifiuti devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3) Il deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato alle condizioni indicate e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente (art. 185-bis, comma 3).
4) Il deposito preliminare alla raccolta di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione presso i centri di vendita deve essere effettuato "presso le aree di pertinenza" di tali punti vendita.

NOTA

Le "pertinenze" sono definite dall'art. 817 C.c. come "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".

La durevolezza della destinazione è, dunque, saliente e sta a significare che il rapporto di pertinenza con la cosa principale (il locale di vendita) non può essere né occasionale né temporaneo.

Il Consiglio di Stato ha costantemente ritenuto che ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è: preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio in quanto privo di autonoma destinazione; sfornito di un autonomo valore di mercato; non incide sul "carico urbanistico" mediante la creazione di un nuovo volume (Cons. di Stato VI n. 51280/2017, IV n. 615/2012).

La ***pertinenza edilizia*** *ha, pertanto, una connotazione diversa rispetto all'analoga nozione civilistica e la eventuale realizzazione di una tettoia di copertura deve rispettare gli indicati requisiti. Diversamente, occorre il titolo edilizio. In ogni caso, è consigliabile sempre un confronto con il Comune territorialmente competente.*

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

NOTA

Nel caso in cui i rifiuti da costruzione e demolizione provengano da attività poste in essere su impianti industriali, è possibile la presenza di PCB, fitofarmaci, diossine e furani cioè di inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, anche se in concentrazioni limite che non li rendono pericolosi ai sensi del regolamento Ue 1357/2014. In tal caso, occorre che i rifiuti siano depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

ALLEGATO 4

I Codici EER abilitati per il conferimento di rifiuti da C&D presso i Centri Preliminari alla Raccolta

1. I rifiuti conferiti al centro preliminare di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del CPR, per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche.

2. Possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

E.E.R.	***DESCRIZIONE***	***TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE***
17 01 01	*Cemento*	***Inerti***
17 01 02	*Mattoni*	
17 01 03	*Mattonelle e ceramiche*	
*17 01 07**	*Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06*	
17 02 01	*Legno*	***Legno***
17 02 02	*Vetro*	***Vetro***
17 02 03	*Plastica*	***Plastica***
17 04 01	*Rame, bronzo, ottone*	***Metalli***
17 04 02	*Alluminio*	
17 04 05	*Ferro e acciaio*	
17 04 07	*Metalli misti*	
*17 08 02**	*materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*	***Gesso e cartongesso***
15 01 01	*Imballaggi di carta e cartone*	***Imballaggi***
15 01 02	*Imballaggi di plastica*	
15 01 03	*Imballaggi di legno*	
15 01 06	*Imballaggi in materiali misti*	

Tabella 1 *- Rifiuti ammissibili ai Centri Preliminari di Raccolta*

3. Il conferimento presso i CPR dei rifiuti classificati con codice a specchio (170107, 170802) deve essere accompagnato da analisi dirette a verificare l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nei rifiuti in esame.

4. Le presenti indicazioni sui codici abilitati per il conferimento ai CPR potranno essere aggiornate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, sulla base di indicazioni

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

fornite dal Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio medesimo, in relazione ad eventuali modifiche della normativa in materia.

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

ALLEGATO 5
Tracciabilità e scritture ambientali

Il comma 3 dell'art. 189, Dlgs 152/2006 non contempla i detentori di rifiuti non pericolosi in forma di deposito preliminare alla raccolta e prodotti da terzi tra i soggetti obbligati alla comunicazione annuale alla Ccia di cui alla Legge 70/1994 (MUD).

Il comma 1 dell'art. 190, Dlgs 152/2006 non contempla i detentori di rifiuti non pericolosi in forma di deposito preliminare alla raccolta e prodotti da terzi tra i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e di scarico.

Pertanto, i gestori dei CPR che ricevono i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da terzi, nella loro qualità di detentori di rifiuti prodotti da terzi e in considerazione del fatto che il deposito preliminare alla raccolta non è un'operazione di gestione dei rifiuti, non sono soggetti alle regole sul registro e sul MUD.

Per quanto riguarda il formulario di cui all'art. 193, Dlgs 152/2006, esso deve essere compilato, datato, firmato dal gestore del Centro Preliminare alla Raccolta secondo le formule seguenti:

- per i rifiuti avviati al recupero tramite terzi, presso impianti debitamente autorizzati; in questo caso nel formulario il gestore del CPR figura in qualità di "detentore";
- per i rifiuti raccolti e trasportati dal medesimo gestore del CPR verso impianti di recupero debitamente autorizzati; in questo caso nel formulario il gestore del CPR figura in qualità sia di "detentore" che di "trasportatore".

Il gestore del CPR provvede alla conservazione dei formulari per tre anni.

Le presenti procedure di tracciabilità potranno essere aggiornate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, sulla base di indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio medesimo, in relazione ad eventuali modifiche della normativa in materia.

NOTA
Nel caso il trasporto sia effettuato dal gestore del CPR, questi deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 4 poiché trasportatore di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e, in tale qualità, deve tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art. 190, Dlgs 152/2006.
Tale registro cronologico di carico e scarico va conservato per tre anni.
L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali dispiega i suoi effetti per cinque anni.

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

ALLEGATO 6

Procedure gestionali per disciplinare l'attività di deposito temporaneo prima della raccolta da parte del gestore del CPR

1. il raggruppamento dei rifiuti di cui al punto 2 tabella 1 dell'Allegato 4 è effettuato presso il CPR, avendo cura di tenere separate, per quanto possibile le diverse tipologie di materiali (es. inerti, legno, metallo, plastiche, vetro, cartongesso), nel rispetto del divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. i rivenditori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti di cui al punto 2 tabella 1 dell'Allegato 4 giungano all'impianto di recupero nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di trattamento o di selezione, che si configurerebbero come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

3. Per i rifiuti classificati con codice EER 17.01.01 Cemento, 17.01.02 Mattoni, 17.01.03 Mattonelle e ceramiche, 17.01.07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 è consentito lo scarico a terra su superfice cementizia impermeabile.

4. il gestore del CPR mette a disposizione uno o più contenitori per la raccolta separata dei rifiuti, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
   a) essere fruibili da parte del produttore di rifiuti;
   b) essere adeguatamente segnalati;
   c) essere preferibilmente ubicati in prossimità del punto di accesso o di uscita;
   d) essere predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito avvengano in condizioni di sicurezza e senza rischio per l'ambiente e la salute umana, anche in relazione alle emissioni polverulente;
   e) riportare visibilmente l'indicazione delle tipologie di rifiuti C&D di cui all'Allegato 4 conferibili.

5. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri.

6. Le presenti procedure gestionale potranno essere aggiornate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, sulla base di indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio medesimo, in relazione ad eventuali modifiche della normativa in materia.

NOTA
Si ricorda che se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento (cfr. punto 4.1.3. Delibera 27 luglio 1984 sullo stoccaggio provvisorio di rifiuti (ex) tossici e nocivi. Il punto 4 di tale delibera reca inoltre disposizioni sulle caratteristiche dei contenitori. Ad oggi le uniche censite da una disciplina normativa).

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

ALLEGATO 7
Trasparenza, rendicontazione e comunicazione

Tutti i gestori dei CPR aderenti al Consorzio si impegnano, per ciascuna unità locale nella quale viene effettuato il deposito preliminare alla raccolta, a registrare e comunicare mensilmente al Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio stesso i dati riguardanti i flussi di rifiuti da C&D che vengono conferiti agli impianti di recupero.
Analogamente gli impianti di recupero aderenti al Consorzio si impegnano a registrare e comunicare mensilmente l'entità e la composizione dei flussi di rifiuti provenienti dai CPR nonché le relative destinazioni finali.
Il Comitato Tecnico Scientifico si occupa di elaborare tutti i dati relativi ai rifiuti che i Consorziati avviano alla raccolta a fini di recupero, nonché i dati del loro effettivo recupero e riciclo presso gli impianti. Sulla base di tali elaborazioni il Comitato redige:

– entro il 30 novembre di ogni anno, un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo;
– entro il 30 giugno di ogni anno, la Relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente;

e li trasmette al Consiglio di amministrazione perché vengano inoltrati alle istituzioni di riferimento e alle amministrazioni locali competenti per territorio in rapporto alla presenza di Consorziati.

Tali rapporti sono il frutto di un'attività volontaria del Consorzio e hanno una funzione puramente informativa, che qualifica l'attività dei Consorziati, migliora la loro reputazione e favorisce il consenso nel territorio.
Il Consorzio promuove manifestazioni ed eventi, in collaborazione con le autorità nazionali e locali, per promuovere la propria attività.

Pertanto i CPR, per ciascuna unità locale, sono tenuti a:

1. Conservare in ordine cronologico copie dei formulari e delle schede di caratterizzazione dei rifiuti (Allegato 8), redatte a cura del produttore del rifiuto per ciascun conferimento;

2. Adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine dell'impostazione di bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesature;

3. Trasmettere mensilmente i dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita al Comitato Tecnico Scientifico affinché il Consorzio possa effettuare le comunicazioni volontarie previste alle istituzioni di riferimento e alle autorità locali competenti.

Documento riservato ai soci del consorzio REC. Non divulgabile.

ALLEGATO 8
Scheda di accompagnamento
al conferimento dei rifiuti da C&D presso i CPR

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 DPR n.445/2000)

Il sottoscritto:

della azienda:

Denominazione sociale:	CF/P.IVA:

Indirizzo Sede Legale	Numero civico

CAP	Comune	Provincia

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di atti falsi

DICHIARA

che i rifiuti provenienti dal cantiere/unità locale sito in:

Indirizzo	Numero civico

Comune	Provincia

conferiti presso il Centro Preliminare alla Raccolta dell'azienda

Denominazione sociale:

sita in

Indirizzo	Numero civico

Comune	Provincia

posseggono le seguenti caratteristiche:
(indicare le informazioni relative alla tipologia di rifiuto conferito)

Codice EER	Descrizione	Peso (quantità)
_ _ _ _ _ _		
_ _ _ _ _ _		
_ _ _ _ _ _		

Descrizione *(precisare se utile le componenti merceologiche costituenti il rifiuto)*

Provenienza:

	Attività di demolizione, costruzione, ristrutturazione ed interventi edili generici in cantieri civili per immobili di tipo residenziale
	Attività di demolizione, costruzione, ristrutturazione ed interventi edili in immobili e/o manufatti assimilabili ai residenziali (uffici, negozi, ecc.)
	Attività di demolizione, costruzione, ristrutturazione ed interventi edili in immobili e/o manufatti di tipo produttivo/industriale
	Attività di demolizione di pavimenti, piazzali e strade da siti non soggetti a bonifica
	Piccoli interventi di manutenzione reti in ambito urbano
	Altre attività (specificare):

Tipo di demolizione eseguita

	Selettiva

Esclusioni:

	privo di amianto
	privo di lana di vetro e di roccia
	privo di carte catramate e guaine bituminose
	non contaminato da sostanze pericolose, in relazione all'origine, al processo produttivo di provenienza e/o ad altri processi incidenti sulla natura e composizione del rifiuto
	assenza di rifiuti abbandonati o sotterrati o provenienti da siti contaminati

e pertanto:

– sono classificati come **RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI;**

– sono conformi alla definizione di rifiuti C&D di cui all'Allegato 1, punto 2, del presente Disciplinare;

– sono conformi ai codici abilitati per il conferimento di cui all'Allegato 4 e alle relative procedure previste in riferimento ai codici a specchio.

Luogo e data di conferimento

_____

Firma

_____

Allegato: copia del documento di identità del sottoscrittore

Compilazione della Piattaforma REC

Procedura di compilazione dei RIFIUTI IN INGRESSO e dei RIFIUTI IN USCITA sulla piattaforma del Consorzio REC

RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

Ingresso in piattaforma

Ingresso nell’area di inserimento dei dati

INGRESSO PIATTAFORMA

Per accedere alla piattaforma collegarsi al sito www.consorziorec.com

INGRESSO PIATTAFORMA

Cliccare su **ACCEDI**, inserire le credenziali di accesso impostate in fase di registrazione – USERNAME e PASSWORD

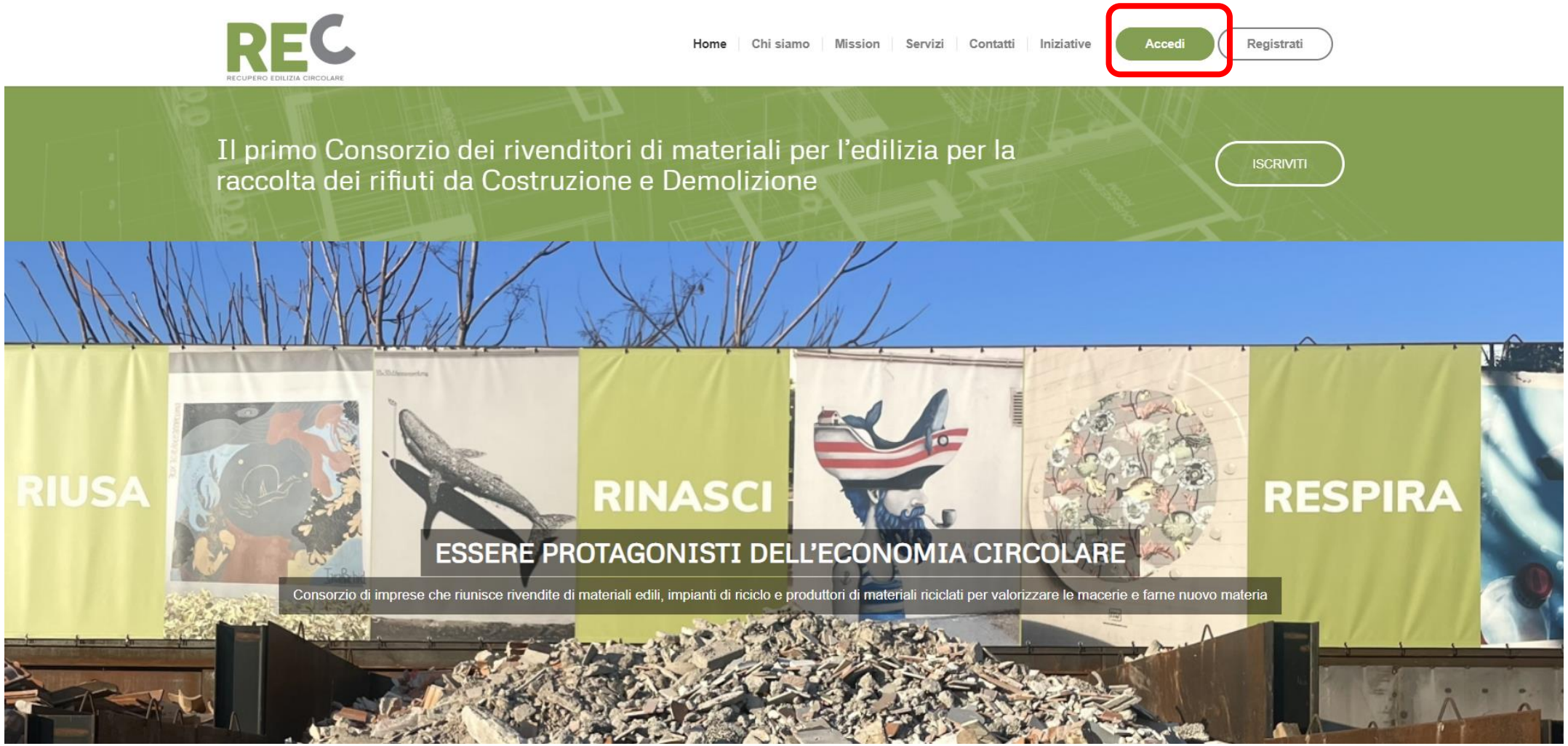

INGRESSO PIATTAFORMA

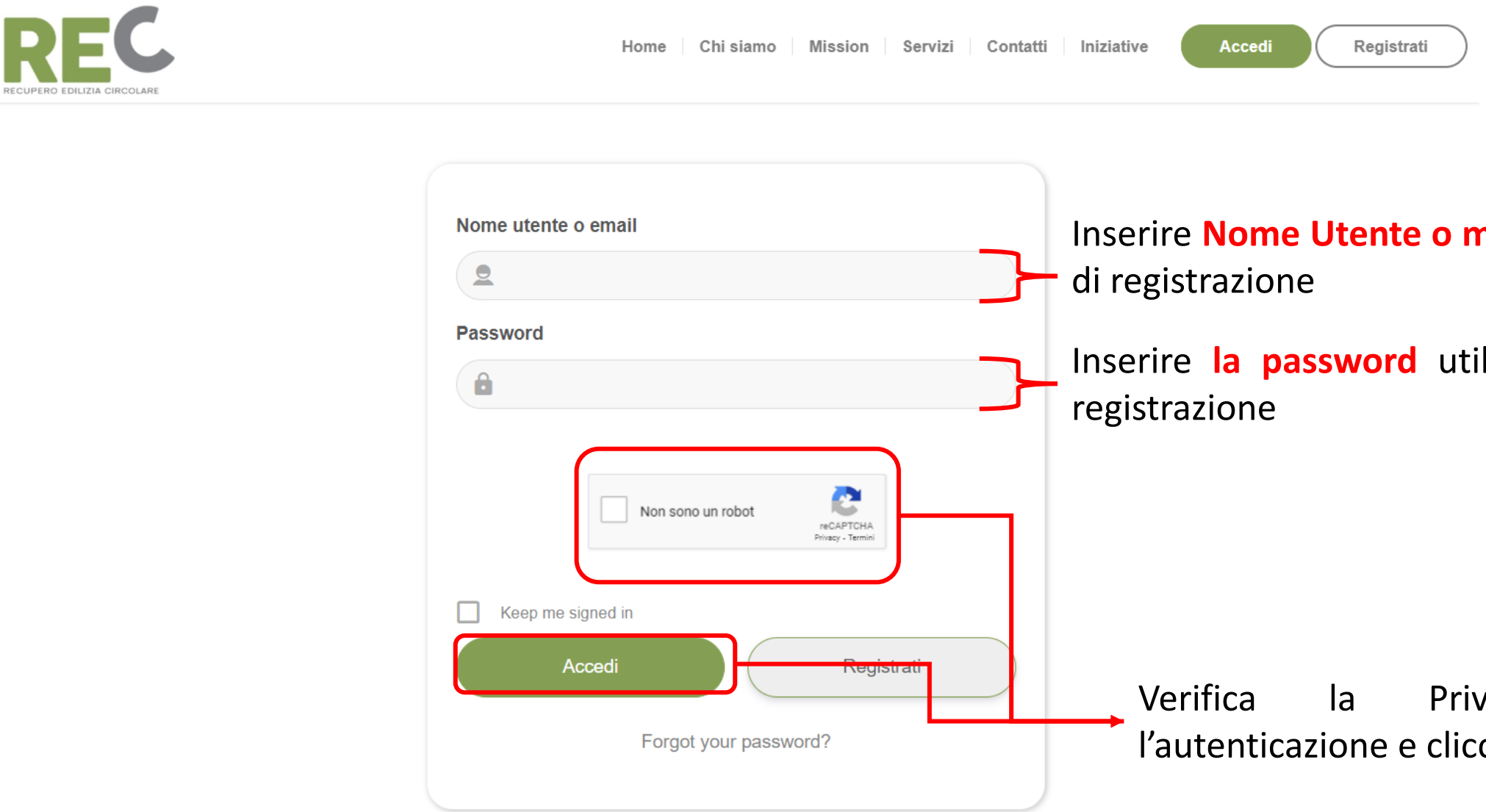

Inserire **Nome Utente o mail** utilizzata in fase di registrazione

Inserire **la password** utilizzata in fase di registrazione

Verifica la Privacy Policy e l'autenticazione e clicca su **Accedi**

INGRESSO PIATTAFORMA

Si ritorna al portale del sito e cliccare su **DASHBOARD**

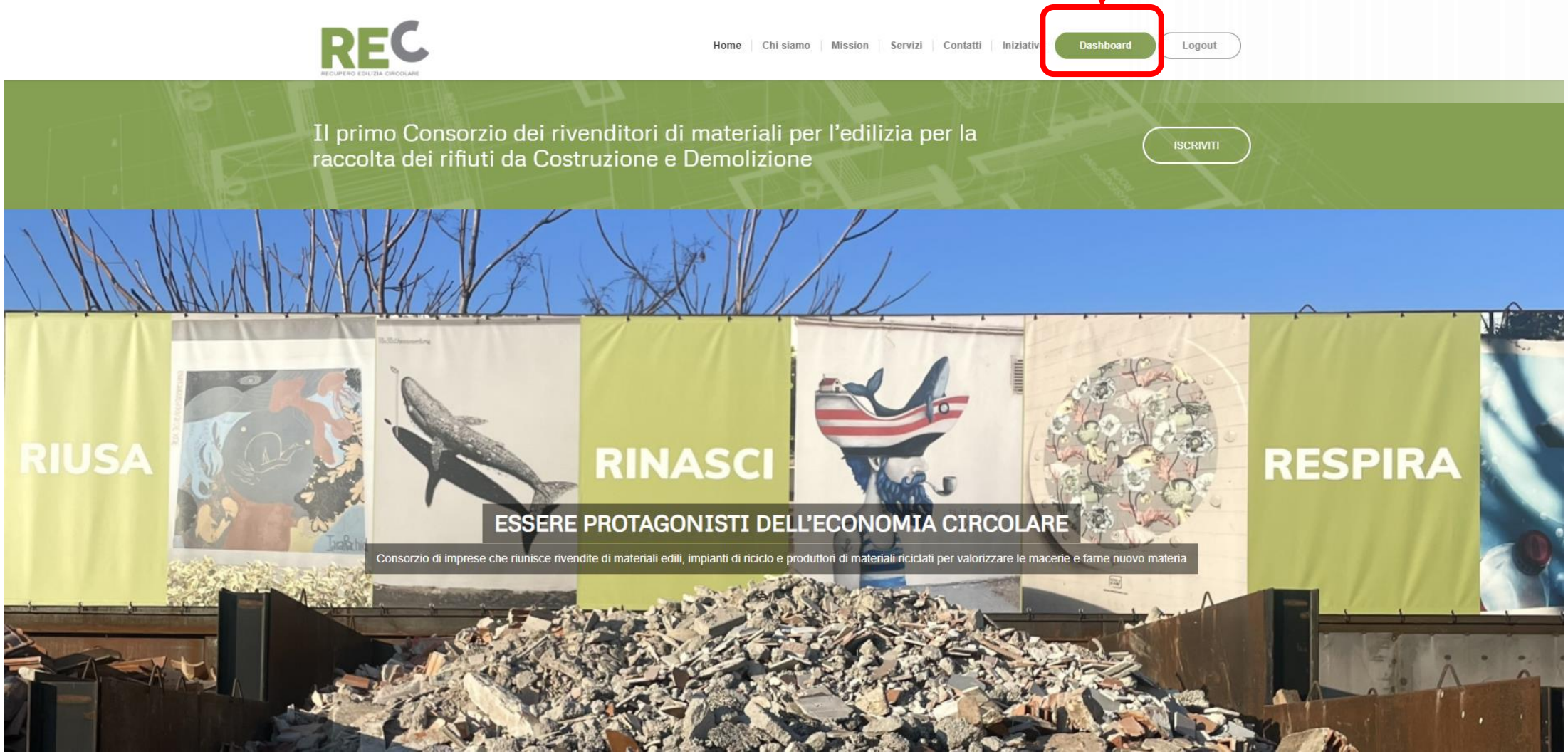

INGRESSO PIATTAFORMA

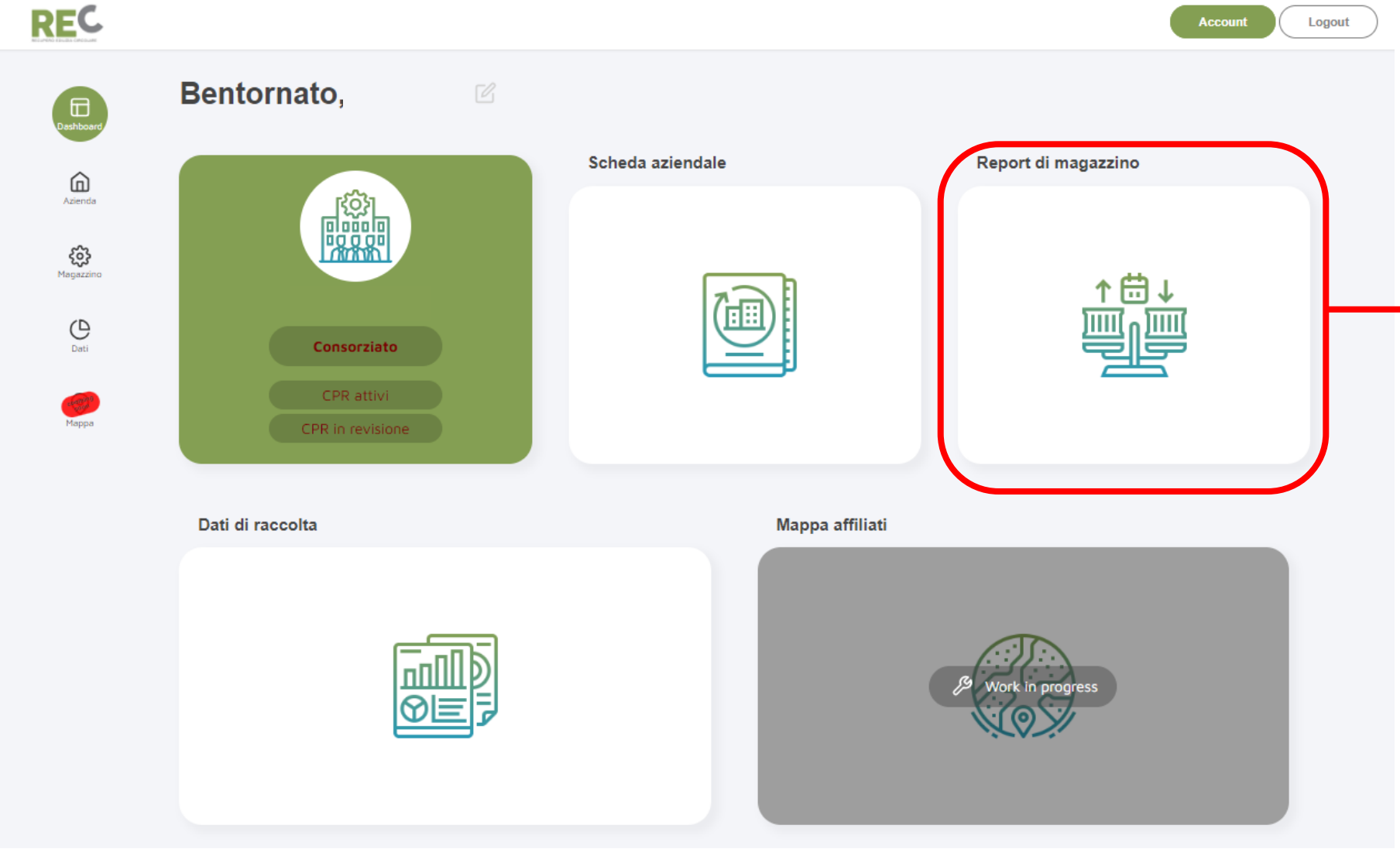

Per inserire i dati di conferimento dei rifiuti sia in INGRESSO che in USCITA, bisogna cliccare sull'area **REPORT DI MAGAZZINO**

INGRESSO PIATTAFORMA

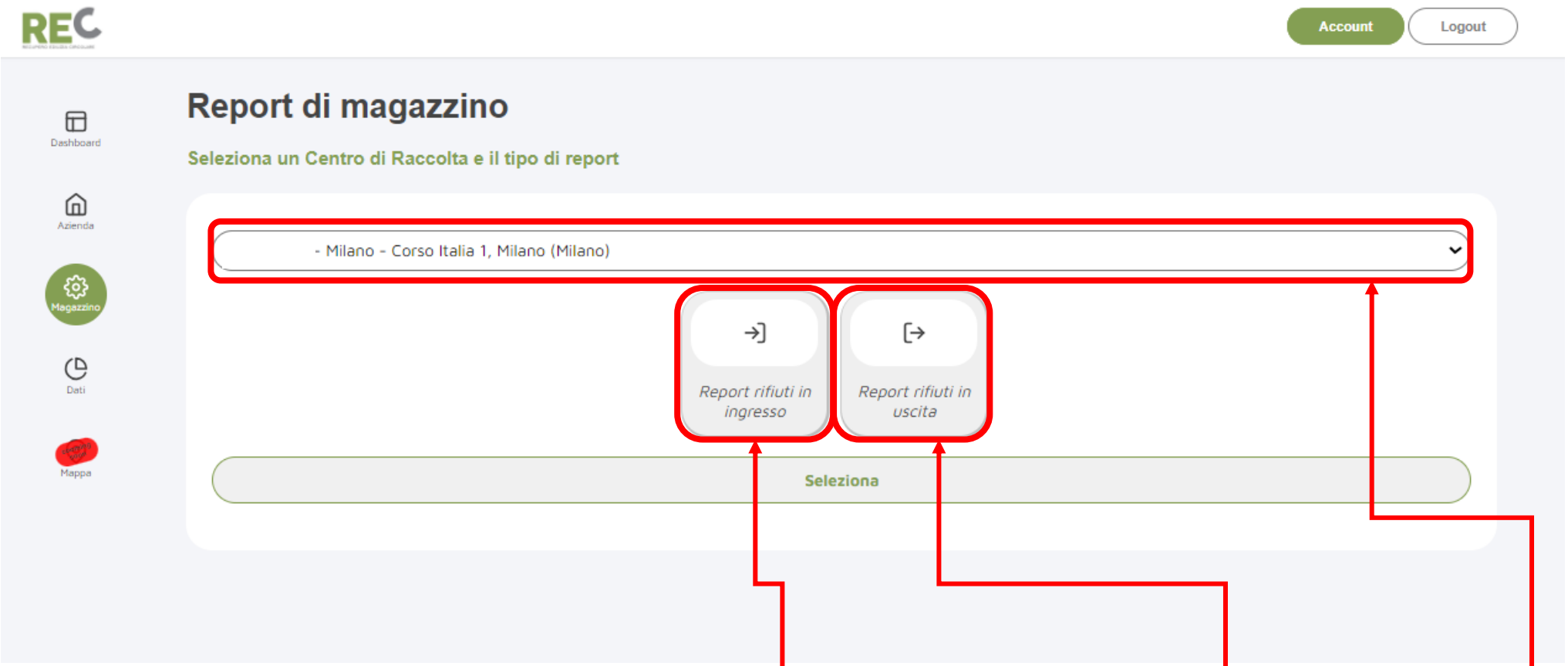

Questa è la schermata di inserimento dei dati per i **RIFIUTI IN INGRESSO** e per i **RIFIUTI IN USCITA** dal proprio CPR.

Nel caso in cui un utente gestisce **più di un CPR**, si deve selezionare in questo **menù a tendina il CPR corretto** per cui si stanno inserendo i dati.

RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

Rifiuti in INGRESSO

Inserimento dei dati dei rifiuti in ingresso al CPR

RIFIUTI IN INGRESSO

STEP 1

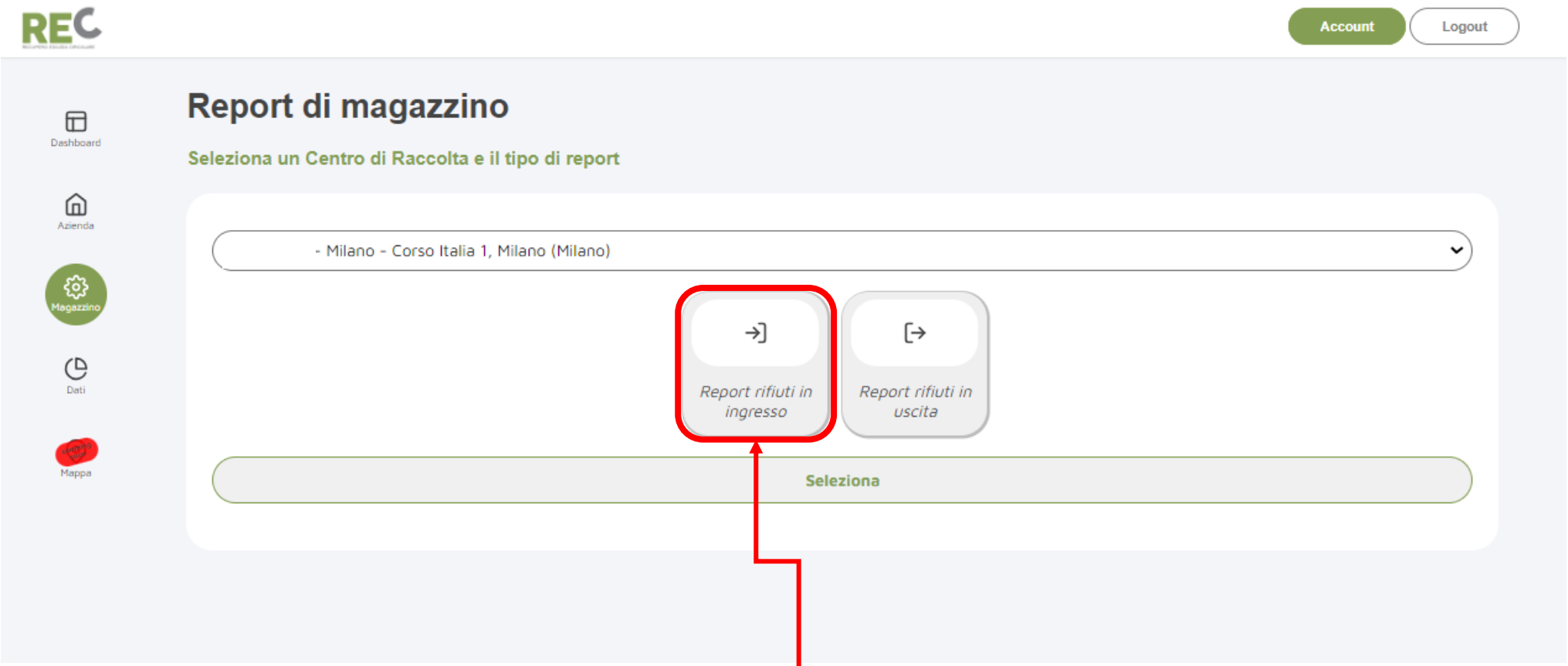

Per iniziare a inserire i dati dei rifiuti ricevuti dalle imprese edili in ingresso al proprio CPR, dopo aver selezionato il CPR corretto, cliccare su **REPORT RIFIUTI IN INGRESSO →** il quadrato diventa cerchiato di verde, poi cliccare su **SELEZIONA.**

N.B: si ricorda che tutti i rifiuti in ingresso al proprio CPR devono essere obbligatoriamente conferiti accompagnati dal Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR, ''foglio giallo''), compilato dal produttore del rifiuto. Controllare nella propria pianificazione ricevuta dal Consorzio REC, quali sono i rifiuti che oltre al FIR devono essere accompagnati dall'Allegato 3. I cittadini privati (non in possesso di P.IVA) possono conferire minime quantità di rifiuti compilando l'Allegato 3.

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN INGRESSO

STEP 2

La prima informazione richiesta da inserire è la **PARTITA IVA** o **RAGIONE SOCIALE** del conferitore del rifiuto.

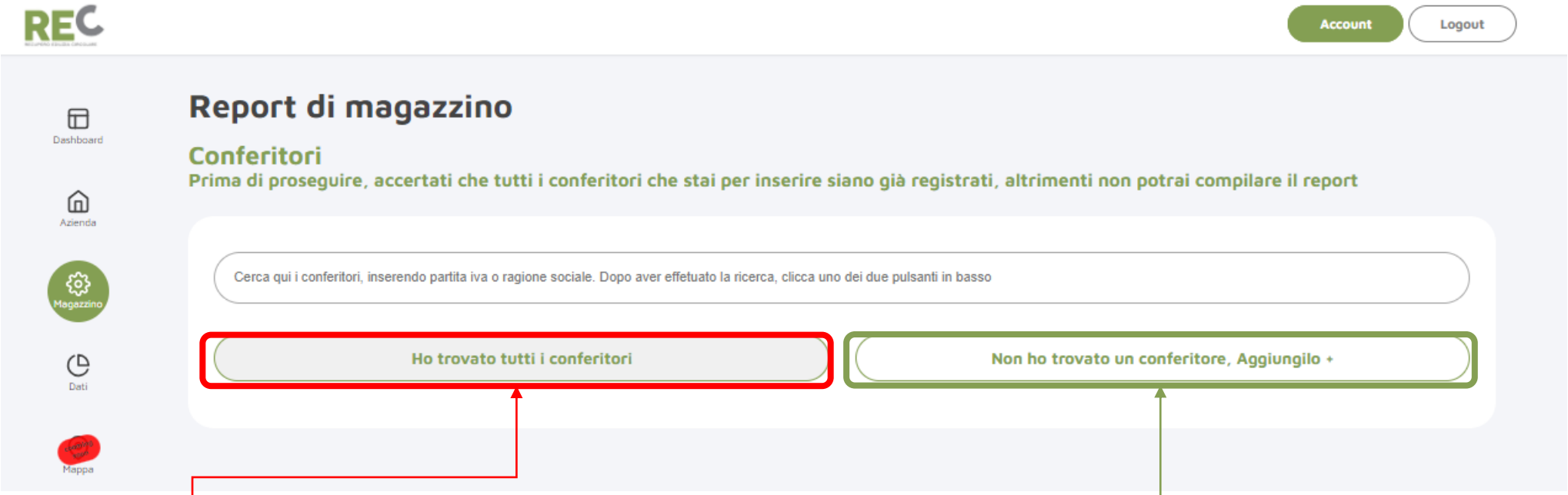

A

B

È IL PRIMO INSERIMENTO PER QUELLA PARTITA IVA?

NO

Inserire la P.IVA o la RAGIONE SOCIALE dell'impresa che conferisce, apparirà un menù a tendina, selezionare il nome corrispondente, cliccare su **HO TROVATO TUTTI I CONFERITORI (vedi pagine successive)**

SI

Cliccare su **NON HO TROVATO UN CONFERITORE, AGGIUNGILO + (vedi pagine successive)**

N.B: tutti i dati da inserire sono presenti sul Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR). Se non sono presenti vuol dire che il formulario non è stato compilato correttamente quindi il rifiuto non può essere accettato in ingresso al CPR

REC RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN INGRESSO – già cliente del CPR

STEP 2 - A

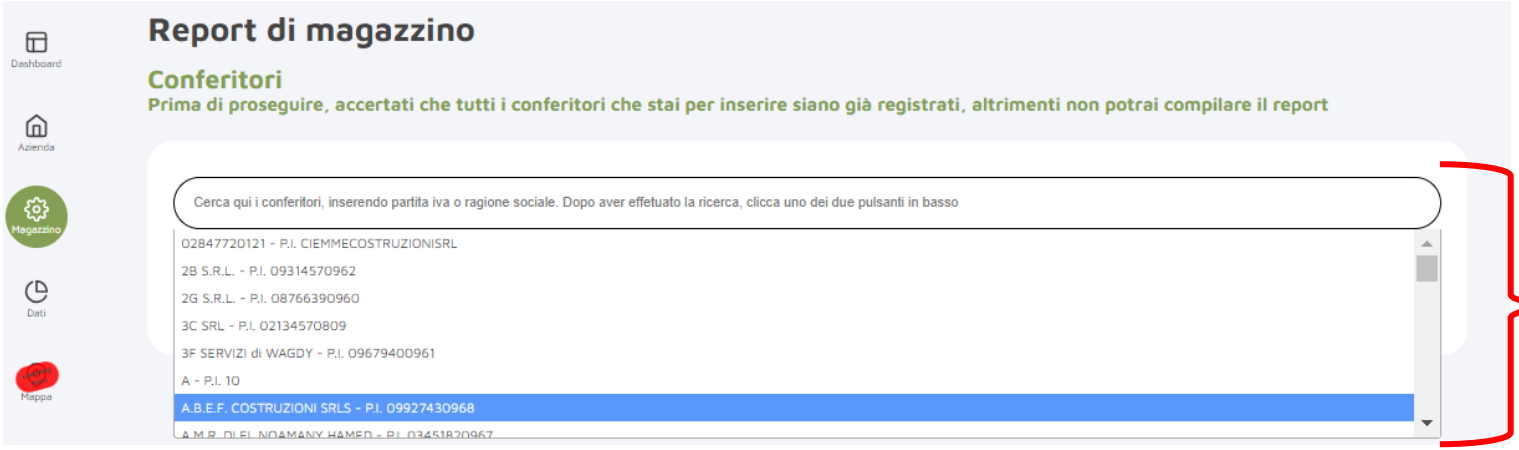

Se il cliente è già stato registrato nella piattaforma REC, basta scrivere **P.IVA** o **RAGIONE SOCIALE** nella casella predisposta → appare un elenco a tendina → selezionare la **RAGIONE SOCIALE** corrispondente

Una volta apparsa la **P.IVA e RAGIONE SOCIALE** nella casella predisposta → cliccare su **HO TROVATO TUTTI I CONFERITORI**

N.B: tutti i dati da inserire sono presenti sul Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR). Se non sono presenti vuol dire che il formulario non è stato compilato correttamente quindi il rifiuto non può essere accettato in ingresso al CPR

REC RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN INGRESSO – cliente NON REGISTRATO al CPR

STEP 2 - B

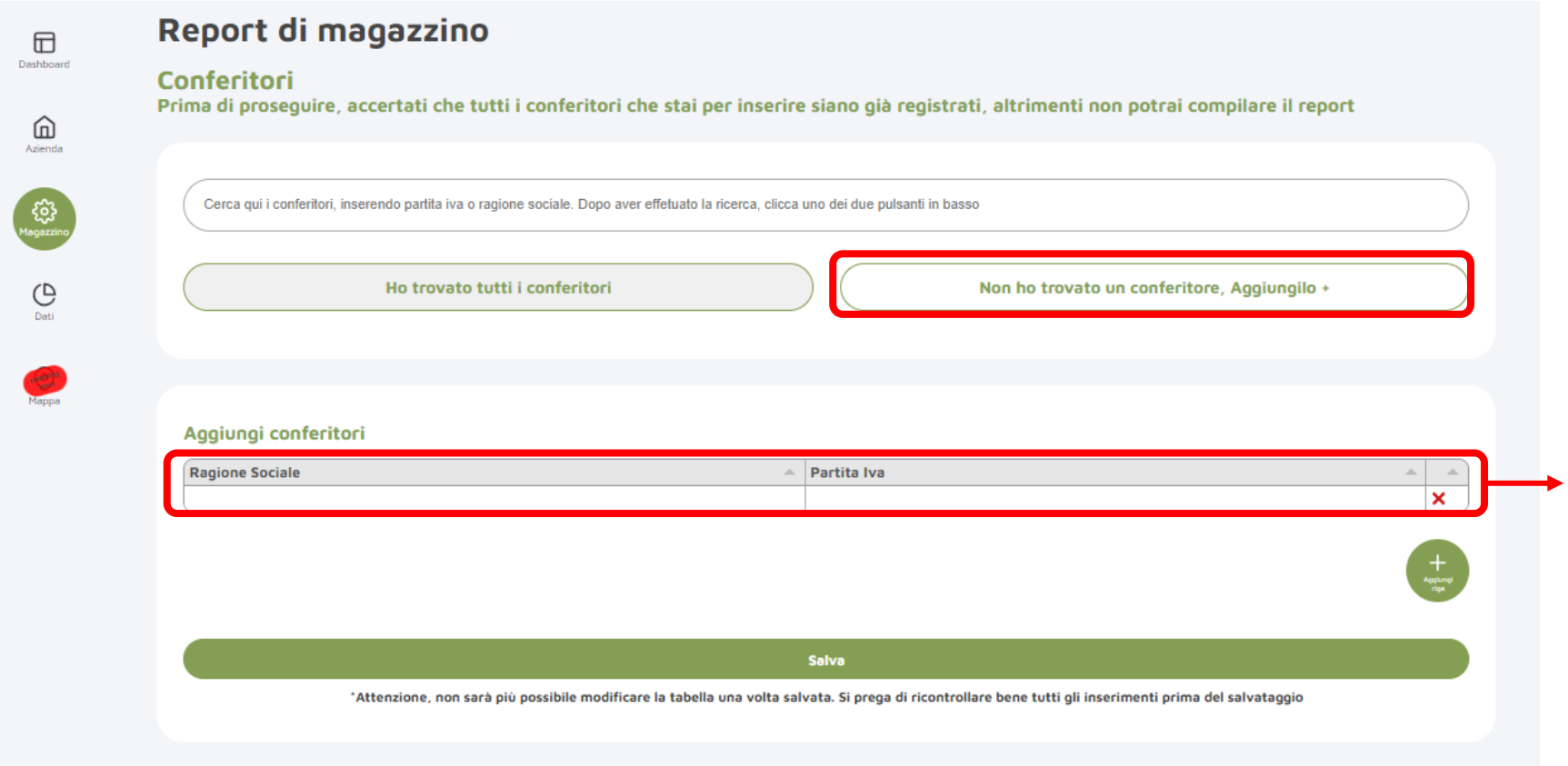

Se il cliente non è mai entrato nel vostro CPR, cliccate su **NON HO TROVATO UN CONFERITORE, AGGIUNGILO +** → apparirà la parte sottostante.

Inserire la **RAGIONE SOCIALE e P.IVA** del nuovo cliente nelle caselle predisposte → cliccare su **SALVA.**

Una volta salvate la **RAGIONE SOCIALE e PARTIVA IVA** del nuovo cliente si ritorna alla fase precedente, seguire quindi le istruzioni delle pagine precedenti.

N.B: tutti i dati da inserire sono presenti sul Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR). Se non sono presenti vuol dire che il formulario non è stato compilato correttamente quindi il rifiuto non può essere accettato in ingresso al CPR

REC RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN INGRESSO – inserimento dati formulario

STEP 3

Come compilare il report dei rifiuti in ingresso.

Inserire il **N° FORMULARIO** dei rifiuti conferiti nel CPR

Inserire il **N° ALLEGATO 3** se è richiesto per quei specifici rifiuti (la numerazione è personale per ogni CPR)

Inserire la **DATA CONFERIMENTO** dei rifiuti conferiti. È la data presente sul formulario, NON la data di registrazione in piattaforma

Selezionare dal menù a tendina il **CODICE CER** corrispondente ai rifiuti conferiti nel CPR

Inserire le **QUANTITÀ ESPRESSE IN KILOGRAMMI**, dei rifiuti conferiti. Se sul formulario non è presente un peso, bisogna scrivere una stima sul formulario e riportarlo in questo form.

Inserire dal menù a tendina la RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA del **CONFERITORE DEL RIFIUTO**. Il nome sarà presente perché inserito nelle fasi precedenti. Se non è presente bisogna rifare le fasi precedente.

Inserire dal menù a tendina la possibile **PROVENIENZA DEL RIFIUTO.** Se non si conosce la provenienza lasciare la casella vuota.

Inserire eventuali **NOTE** che accompagnano il rifiuto. Ad esempio: rifiuto bagnato, rifiuto omogeneo, ecc.

N.B: tutti i dati da inserire sono presenti sul Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR). Se non sono presenti vuol dire che il formulario non è stato compilato correttamente quindi il rifiuto non può essere accettato in ingresso al CPR

REC RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN INGRESSO – inserimento dati formulario

STEP 4

Stampa i dati inseriti in formato **PDF**

Scarica i dati inseriti in formato **EXCEL**

Stampa **l'ALLEGATO 3** nel caso servisse per il conferimento dei rifiuti specifici

Si **CANCELLA** l'intera riga

Aggiungi una **RIGA NUOVA** per inserire altri formulari di conferimento rifiuti in INGRESSO

Una volta inseriti **tutti i dati del formulario** (o di più formulari), cliccare su **SALVA**. Le righe scompariranno perché saranno registrate nel database della piattaforma.

L'operazione di inserimento dei RIFIUTI IN INGRESSO è CONCLUSA

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

Rifiuti in USCITA

Inserimento dei dati dei rifiuti in uscita dal CPR

RIFIUTI IN USCITA

STEP 1

La procedura è pressoché identica all'inserimento dei rifiuti in ingresso, dove al posto delle imprese conferenti, bisogna inserire le informazioni di RAGIONE SOCIALE e P.IVA degli **IMPIANTI DI DESTINO** e del **TRASPORTATORE**.

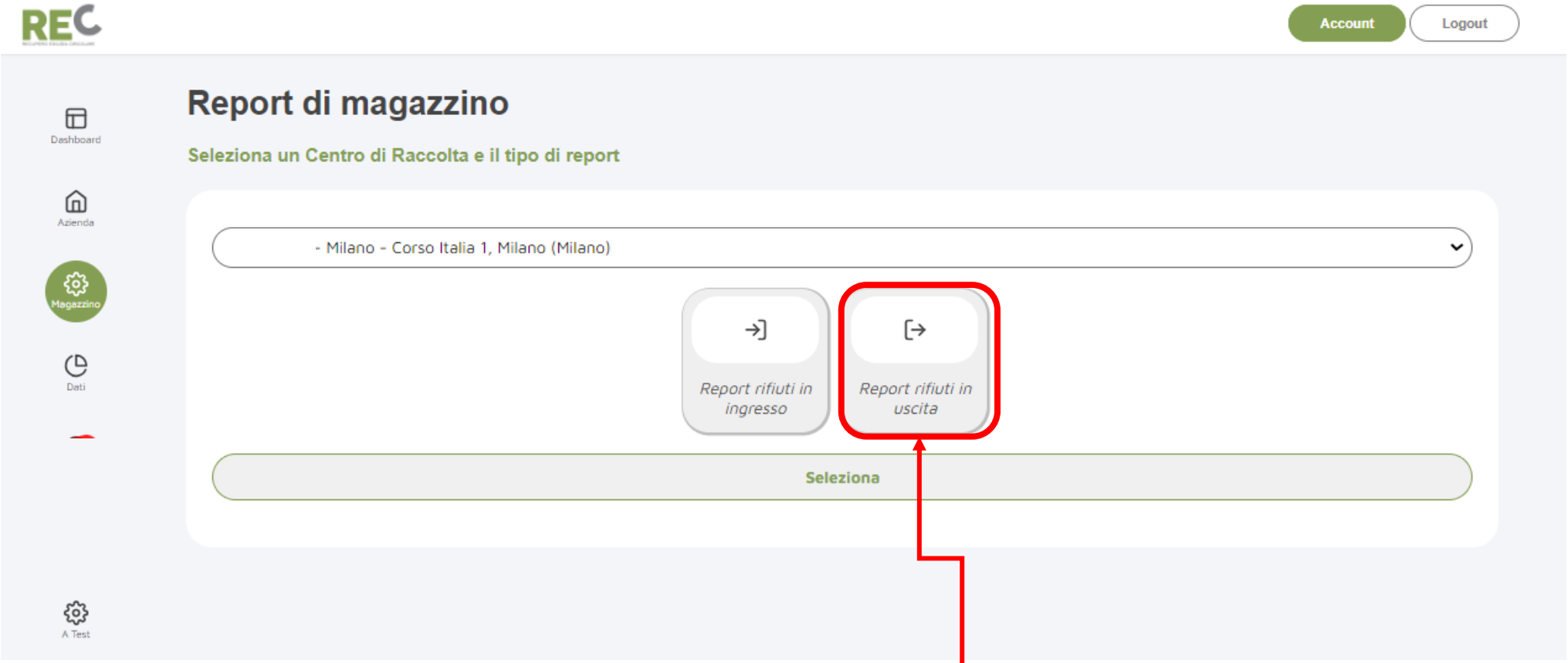

Per iniziare a inserire i dati dei rifiuti in uscita dal proprio CPR verso un impianto di trattamento autorizzato, cliccare su **REPORT RIFIUTI IN USCITA** → il quadrato diventa cerchiato di verde, poi cliccare su **SELEZIONA.**

N.B: si ricorda che tutti i rifiuti in uscita dal proprio CPR devono essere obbligatoriamente conferiti accompagnati dal Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR, foglio giallo), compilato dal punto vendita che sarà indicato sul formulario come DETENTORE DEL RIFIUTO.

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN USCITA – impianto

STEP 2

La prima informazione richiesta da inserire è la **PARTITA IVA** o **RAGIONE SOCIALE** **dell'impianto di destino**.

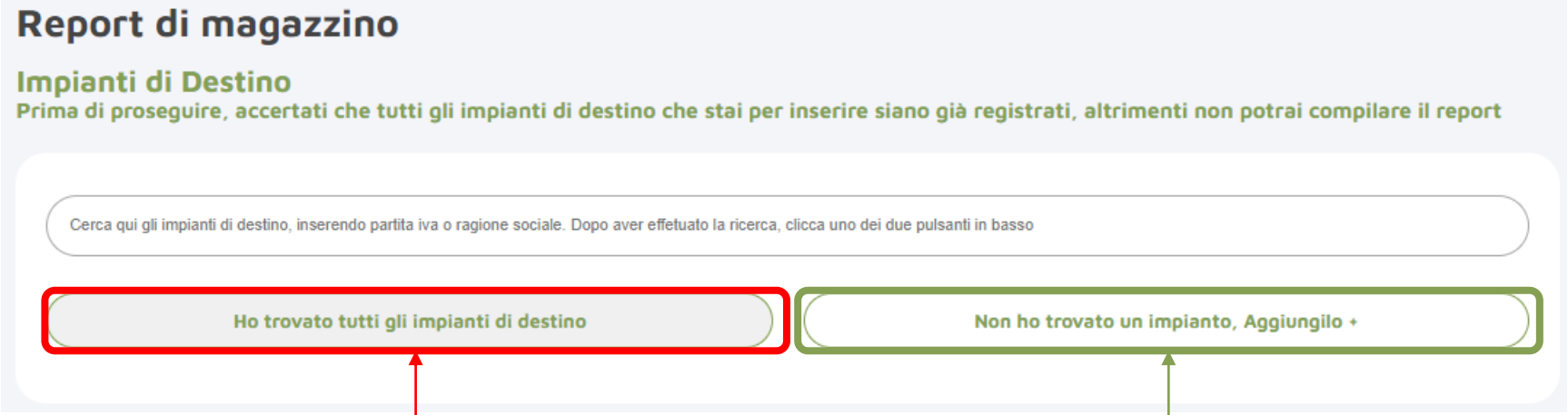

È IL PRIMO INSERIMENTO PER QUELL'IMPIANTO?

NO

A

Inserire la P.IVA o la RAGIONE SOCIALE dell'impianto di destino, apparirà un menù a tendina, selezionare il nome corrispondente, cliccare su **HO TROVATO TUTTI GLI IMPIANTI DI DESTINO (vedi pagine successive)**

SI

B

Cliccare su **NON HO TROVATO UN IMPIANTO, AGGIUNGILO + (vedi pagine successive)**

N.B: tutti i dati da inserire devono essere presenti sul Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR).

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN USCITA – impianto GIÀ REGISTRATO

STEP 2 - A

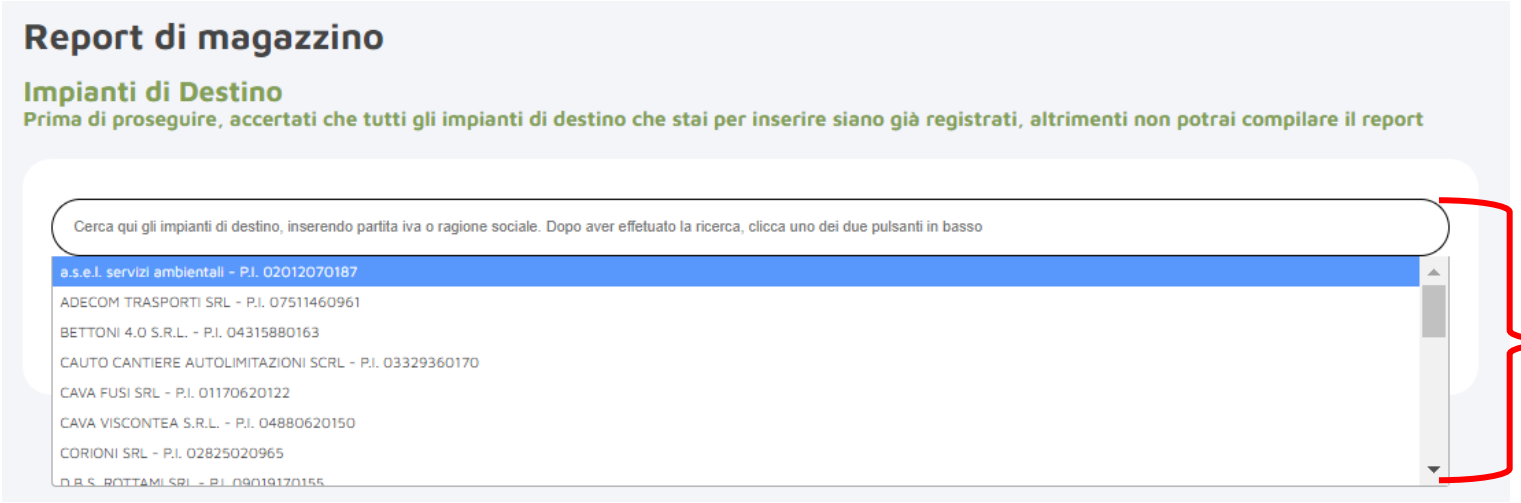

Se l'impianto è già stato registrato nella piattaforma REC, basta scrivere **P.IVA** o **RAGIONE SOCIALE** nella casella predisposta → appare un elenco a tendina → selezionare la **RAGIONE SOCIALE** corrispondente

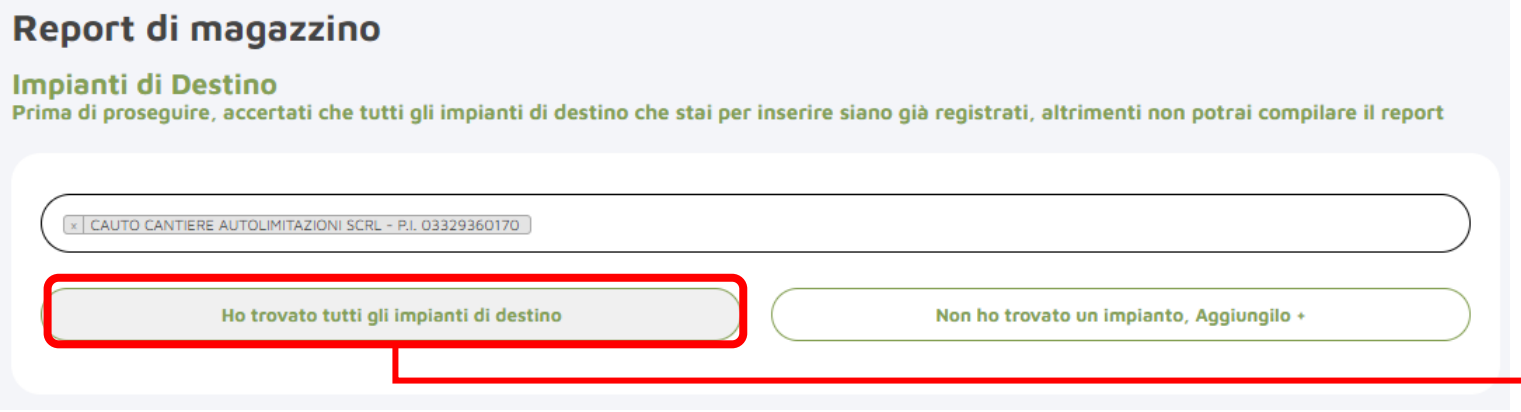

Una volta apparsa la **P.IVA e RAGIONE SOCIALE** nella casella predisposta → cliccare su **HO TROVATO TUTTI GLI IMPIANTI DI DESTINO**

N.B: tutti i dati da inserire devono essere presenti sul Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR).

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN USCITA – impianto NON REGISTRATO

STEP 2 - B

Se l'impianto non è mai stato un destino del vostro CPR, cliccate su **NON HO TROVATO UN IMPIANTO, AGGIUNGILO +** → apparirà la parte sottostante.

Inserire la **RAGIONE SOCIALE e PARTIVA IVA** del nuovo impianto nelle caselle predisposte → cliccare su **SALVA.**

Una volta salvate la **RAGIONE SOCIALE e PARTIVA IVA** del nuovo impianto di destino si passa alla fase di registrazione/selezione del TRASPORTATORE

N.B: tutti i dati da inserire devono essere presenti sul Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR).

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN USCITA – trasportatore

STEP 3

La seconda informazione richiesta da inserire è la **PARTITA IVA** o **RAGIONE SOCIALE** **del trasportatore** utilizzato per il trasporto dei rifiuti dal CPR all'impianto di destino.

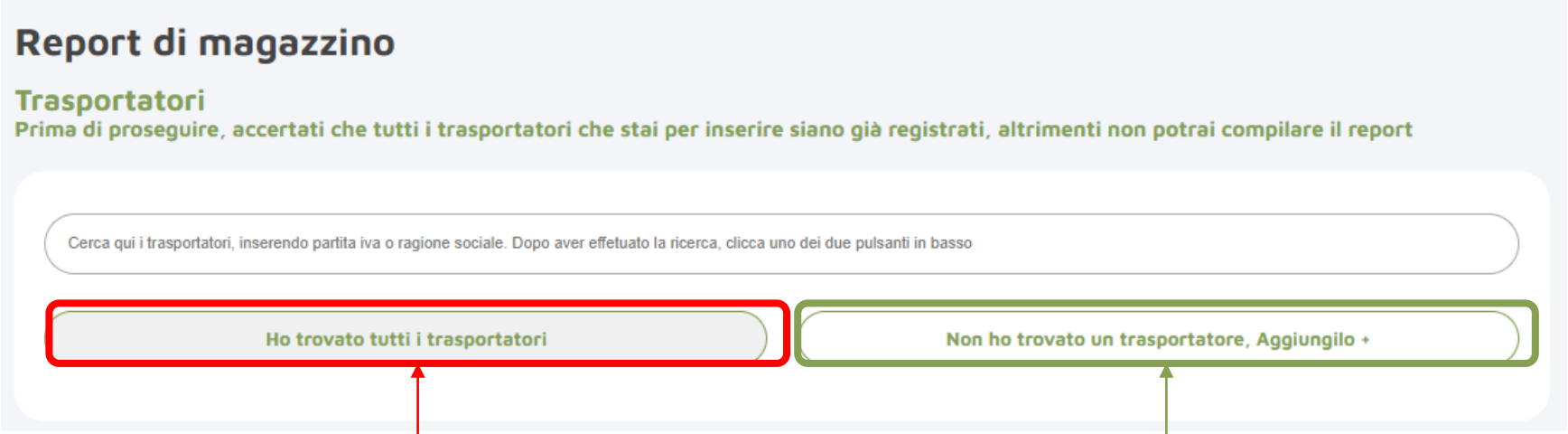

È IL PRIMO INSERIMENTO PER QUEL TRASPORTATORE?

NO → **A**

Inserire la P.IVA o la RAGIONE SOCIALE del trasportatore, apparirà un menù a tendina, selezionare il nome corrispondente, cliccare su **HO TROVATO TUTTI I TRASPORTATORI (vedi pagine successive)**

SI → **B**

Cliccare su **NON HO TROVATO UN TRASPORTATORE, AGGIUNGILO + (vedi pagine successive)**

N.B: tutti i dati da inserire devono essere presenti sul Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR).

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN USCITA – trasportatore GIÀ REGISTRATO

STEP 3 - A

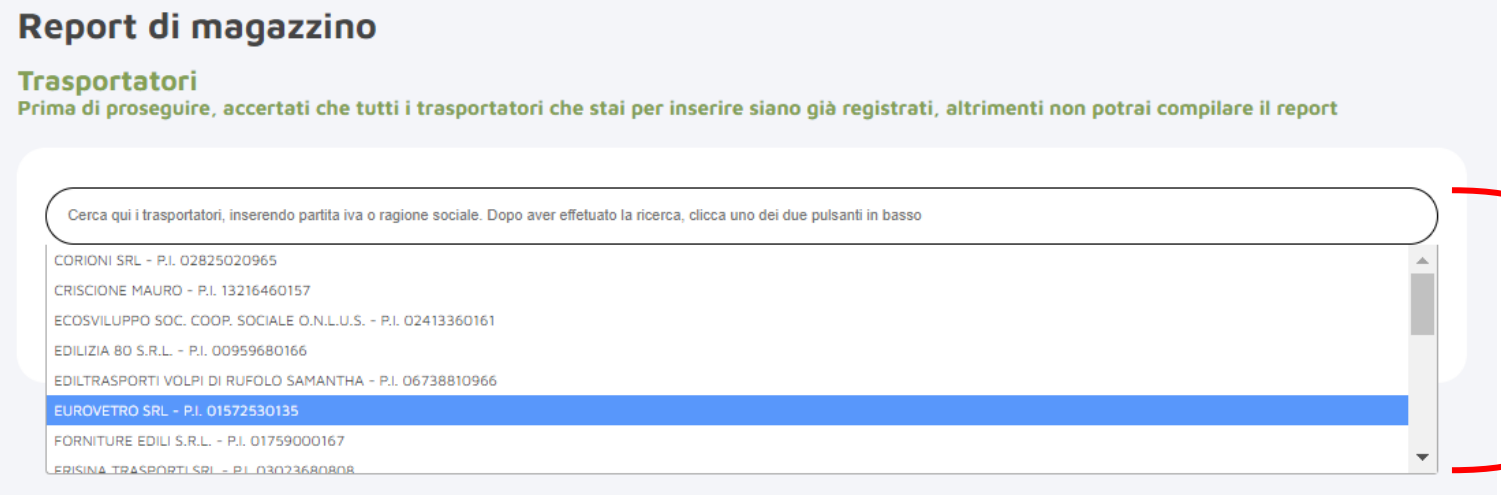

Se il trasportatore è già stato registrato nella piattaforma REC, basta scrivere **P.IVA** o **RAGIONE SOCIALE** nella casella predisposta → appare un elenco a tendina → selezionare la **RAGIONE SOCIALE** corrispondente

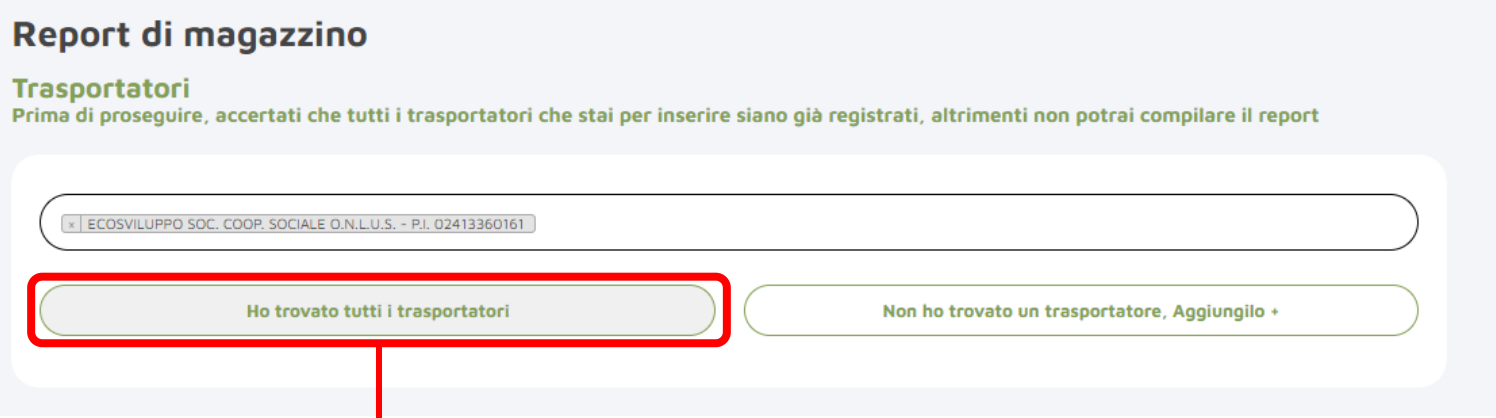

Una volta apparsa la **P.IVA e RAGIONE SOCIALE** nella casella predisposta → cliccare su **HO TROVATO TUTTI I TRASPORTATORI**

N.B: tutti i dati da inserire devono essere presenti sul Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR).

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN USCITA – trasportatore NON REGISTRATO

STEP 3 - B

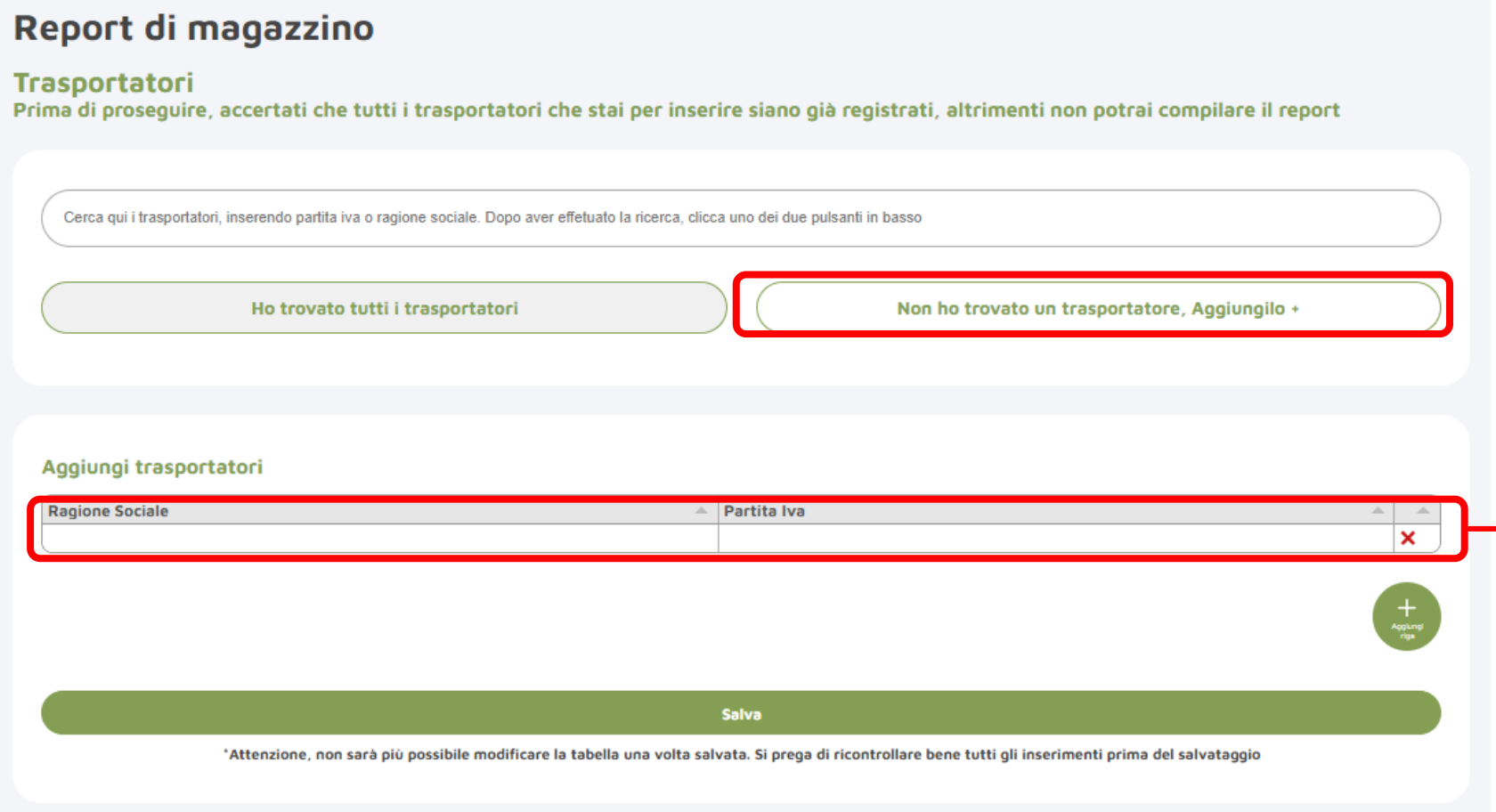

Se il trasportatore non è mai stato utilizzato, cliccate su **NON HO TROVATO UN TRASPORTATORE, AGGIUNGILO +** → apparirà la parte sottostante.

Inserire la **RAGIONE SOCIALE e PARTIVA IVA** del nuovo trasportatore nelle caselle predisposte → cliccare su **SALVA.**

Una volta salvate la **RAGIONE SOCIALE e PARTIVA IVA** del nuovo trasportatore si passa alla fase inserimento dei dati del formulario di trasporto dei rifiuti in uscita dal CPR

N.B: tutti i dati da inserire devono essere presenti sul Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR).

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN USCITA – inserimento dati formulario

STEP 4

Come compilare il report dei rifiuti in uscita.

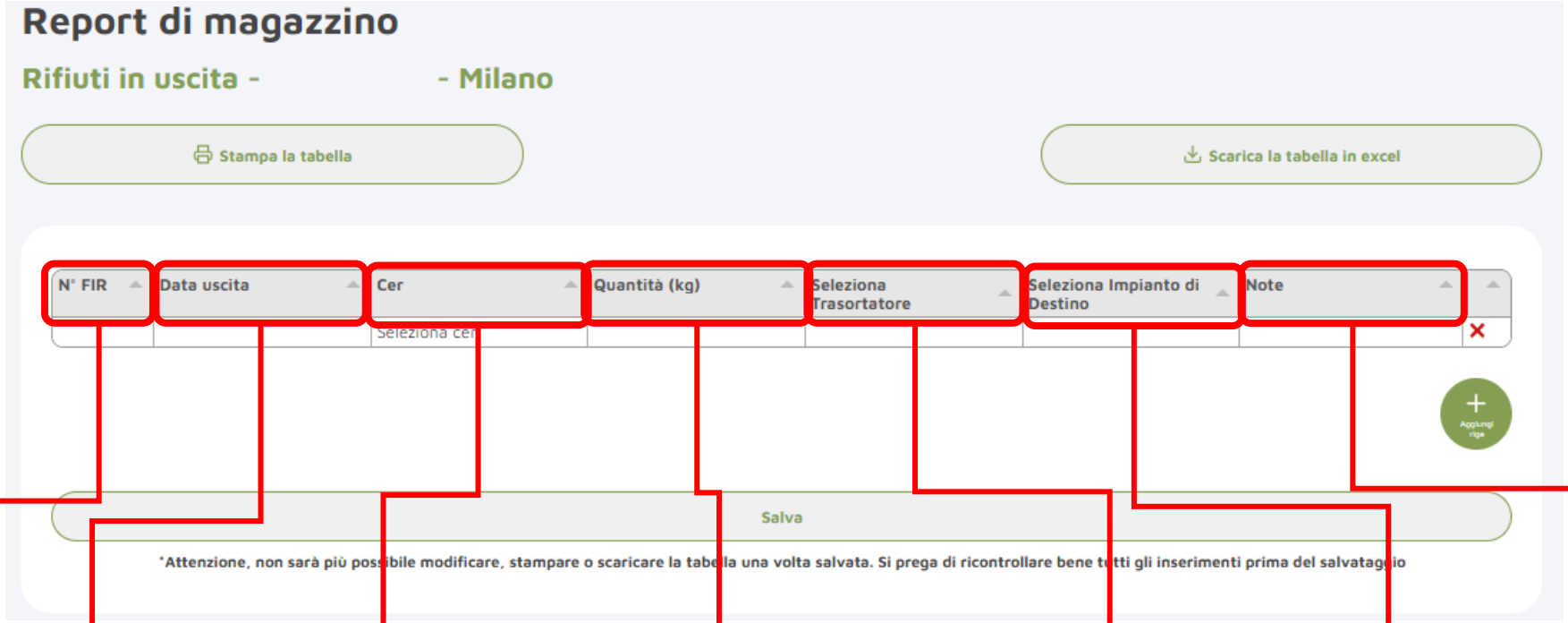

Inserire il **N° FORMULARIO** dei rifiuti conferiti all'impianto

Inserire la **DATA USCITA** dei rifiuti conferiti all'impianto. È la data presente sul formulario, NON la data di registrazione in piattaforma

Selezionare dal menù a tendina il **CODICE CER** corrispondente ai rifiuti conferiti all'impianto di destino

Inserire le **QUANTITÀ ESPRESSE IN KILOGRAMMI**, dei rifiuti conferiti all'impianto. Se sul formulario non è presente un peso, bisogna scrivere una stima sul formulario e riportarlo in questo form. Se si aspetta il ritorno della quarta copia del formulario per l'inserimento del dato, inserire il peso riportato in quarta copia.

Inserire dal menù a tendina la RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA del **TRASPORTATORE DEL RIFIUTO**. Il nome sarà presente perché inserito nelle fasi precedenti. Se non è presente bisogna rifare le fasi precedente.

Inserire dal menù a tendina la RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA dell'**IMPIANTO DI DESTINO**. Il nome sarà presente perché inserito nelle fasi precedenti. Se non è presente bisogna rifare le fasi precedente.

Inserire eventuali **NOTE** che accompagnano il rifiuto. Ad esempio: rifiuto bagnato, rifiuto omogeneo, ecc.

N.B: tutti i dati da inserire devono essere presenti sul Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR).

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RIFIUTI IN INGRESSO – inserimento dati formulario

STEP 4

Stampa i dati inseriti in formato **PDF**

Scarica i dati inseriti in formato **EXCEL**

Si **CANCELLA** l'intera riga

Aggiungi una **RIGA NUOVA** per inserire altri formulari di conferimento rifiuti in uscita

Una volta inseriti **tutti i dati del formulario** (o di più formulari), cliccare su **SALVA**. Le righe scompariranno perché saranno registrate nel database della piattaforma.

L'operazione di inserimento dei RIFIUTI IN USCITA è CONCLUSA

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

Report DATI

Come scaricare i propri dati dei rifiuti in INGRESSO e USCITA

REPORT DATI

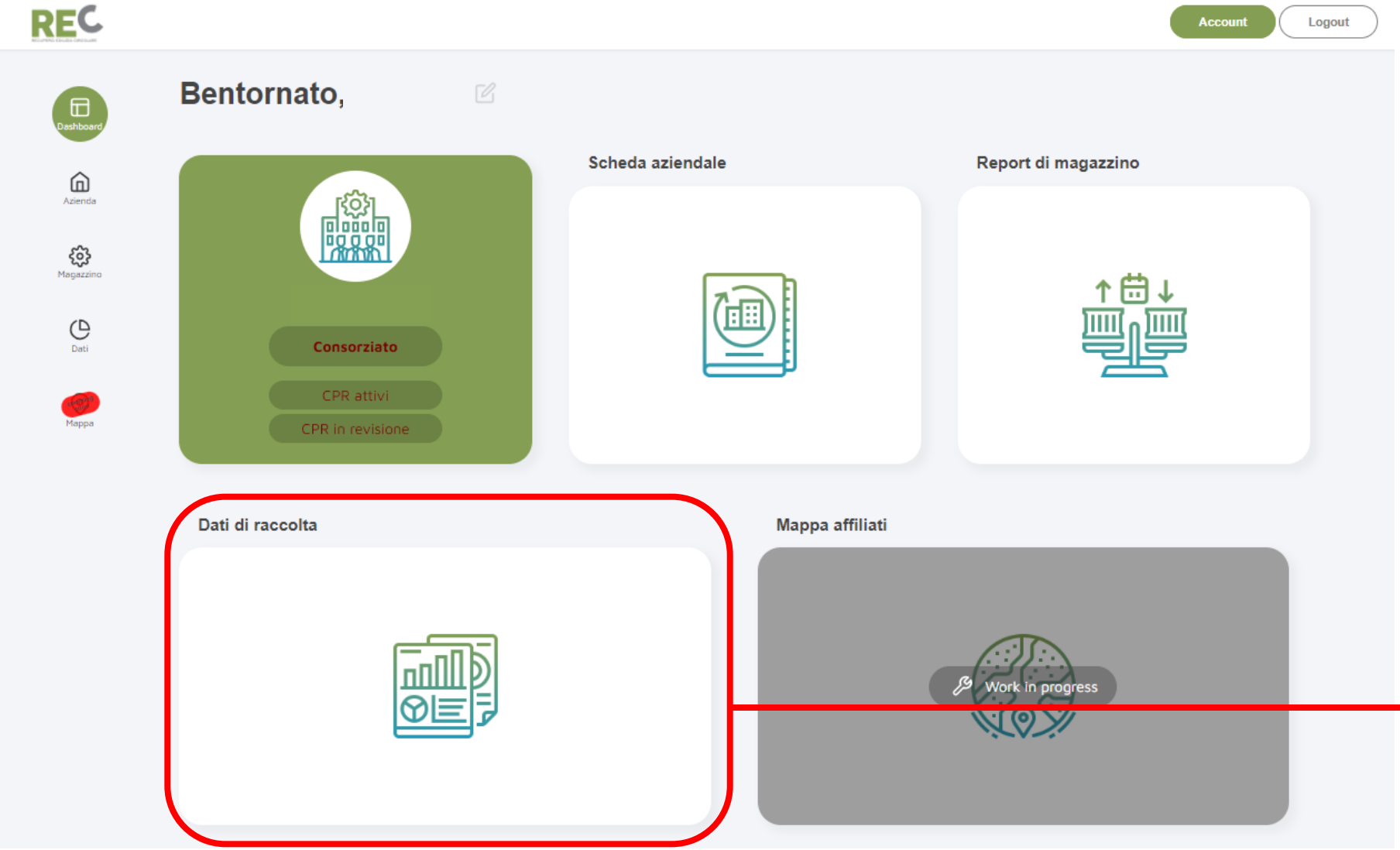

Per visualizzare i dati di conferimento dei rifiuti sia in INGRESSO che in USCITA, bisogna cliccare sull'area **DATI DI RACCOLTA**

REPORT DATI

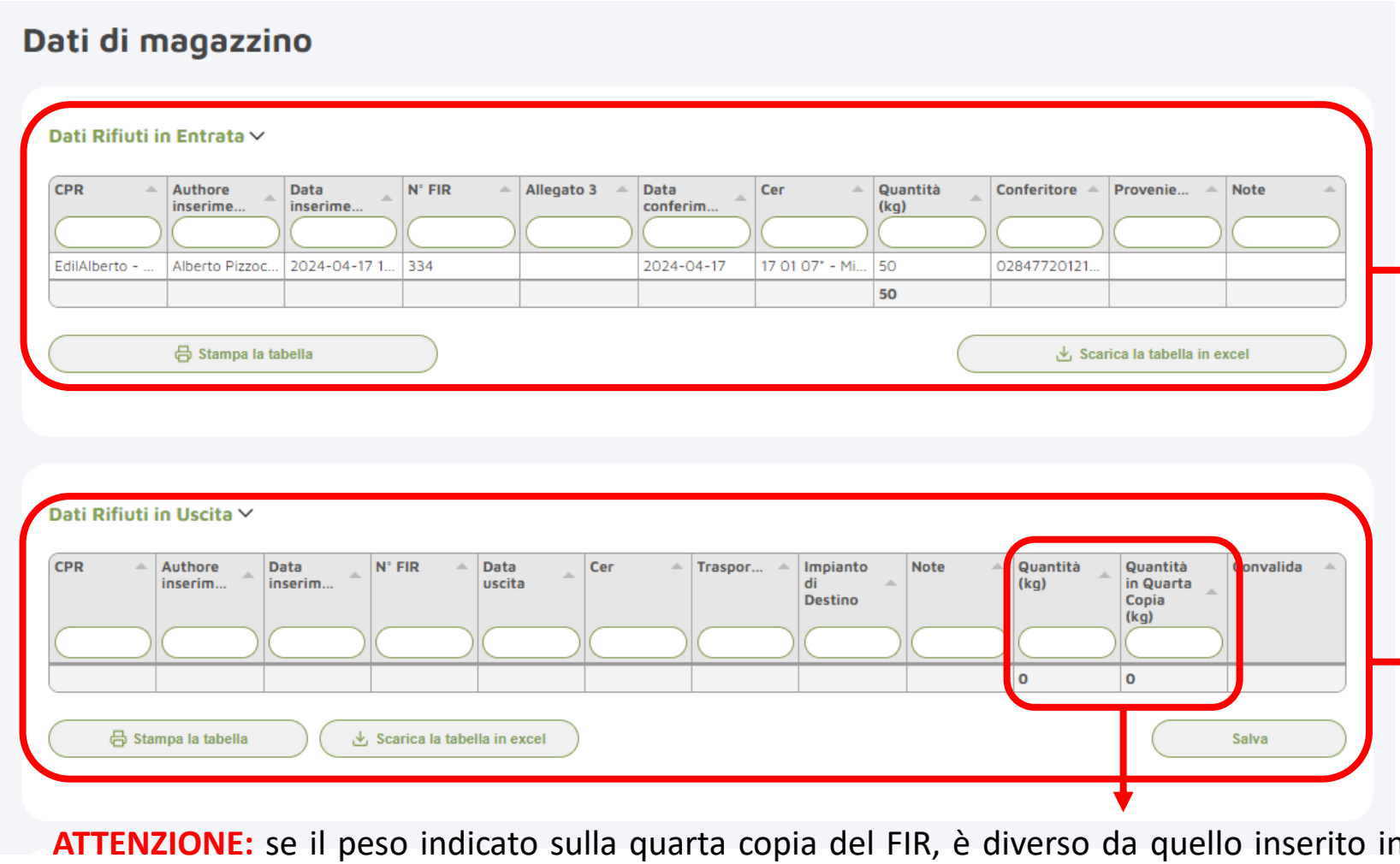

Appariranno tutte le righe dei formulari dei **RIFIUTI IN INGRESSO** inserite nel tempo. La tabella è scaricabile in formato Excel o stampa diretta in formato PDF.

Appariranno tutte le righe dei formulari dei **RIFIUTI IN USCITA** inserite nel tempo. La tabella è scaricabile in formato Excel o stampa diretta in formato PDF.

ATTENZIONE: se il peso indicato sulla quarta copia del FIR, è diverso da quello inserito in fase di registrazione, in questa area è possibile modificare il peso e inserire quello corretto (quello riportato sulla quarta copia). Basta scrivere il peso espresso in kg nella riga corretta corrispondente al formulario → cliccare SALVA. Automaticamente il nuovo peso registrato per quel formulario registrato nel database sarà quello della quarta copia.

REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

REC

RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati di Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e trasferimento illecito di valori

rev. novembre 2025

Sommario

1. Premesse 3
2. I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio come richiamati dal d.lgs 231/2001 4
3. Funzione della parte speciale: i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio 10
   3.1. L'autoriciclaggio 10
   3.2. Delitti in grado di generare profitto investibile e reati presupposto ex D.lgs 231/01 10
4. Principi di riferimento generali 12
   4.1. Il sistema organizzativo in generale 12
   4.2. Principi generali di comportamento 12
5. Le attività sensibili relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio ai fini del d.lgs 231/2001 13
6. Destinatari 14
7. Principi generali di comportamento e standard di controllo generali 15
   7.1. Principi generali di comportamento 15
   7.2. Standard di controllo generali 19
   7.3. I contratti di servizio 20
8. Principi di comportamento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili 21
9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 25
10. Diffusione e informazione 26
11. Sanzioni 27

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nonché trasferimento fraudolento di valori.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati di cui sopra, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;

(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che, nell'ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);

(iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI COME RICHIAMATI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori richiamati dall'art. 25-octies e dall'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell´articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell´articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Da 200 a 800 quote.
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

Si precisa che per la ricorrenza di tale fattispecie criminosa è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad. es. furto, rapina ecc..) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire, per sé o per terzi, un profitto che può essere anche di carattere non patrimoniale. Sotto il profilo soggettivo, si tratta di un reato doloso.

Casistica:
Quanto alle modalità delle condotte rilevanti ai fini di cui al Decreto, a titolo esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui, omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse della società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.
Si pensi al caso in cui, nonostante il responsabile degli acquisti sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda comunque all'acquisto del bene in quanto risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

*

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:
- Da 200 a 800 quote.
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:
- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:
Come per il delitto di ricettazione, anche per l'ipotesi di riciclaggio è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo che ne costituisce il presupposto.
La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento dell'illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi.
L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione tesa ad ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle utilità, consiste con qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.
Casistica:
In concreto, il delitto di riciclaggio può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, la Società compia operazioni quali:
- nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso la Società. Si pensi alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un'altra società del Gruppo;

- nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società. Si pensi all'utilizzo di somme proveniente da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della società.

*

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Da 200 a 800 quote.
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.
Condotta:
È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
Casistica:
Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

*

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono

da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica:
- sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.
- In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

La nuova fattispecie di reato-presupposto (in vigore dall'1.1.2015) si sostanzia nella condotta di occultamento dei proventi derivanti da un delitto non colposo commesso dal medesimo autore.
È auto-riciclatore colui il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto che egli stesso ha commesso, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La punibilità è esclusa laddove detti proventi illeciti vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:
a) sostituzione;
b) trasferimento;
c) impiego;
in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.
La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.
In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).
Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.
Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p.
L'elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all' utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.
Con specifico riferimento alla sopracitata ipotesi di esclusione della punibilità, è stato osservato come

sia tutt'altro che agevole distinguere i casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità siano oggetto di "mero utilizzo" piuttosto che di "godimento personale", ovvero possa configurarsi effettivamente la fattispecie dell'"impiego" in attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, sanzionata dall'articolo in esame.
Si evidenzia, inoltre, che la norma prevede un inasprimento della pena allorquando i fatti siano commessi all'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di "altra attività professionale".
Elemento psicologico:
Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.
Casistica:
Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.
Bene giuridico tutelato:
Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.
Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.
Come osservato in Dottrina, la disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo e generati attraverso modalità a loro volta alterative della concorrenza), ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole.
In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato presupposto o in un mero *post factum* non punibile, ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio in quanto tale, autonomamente punibile.
Soggetto attivo:
L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo da cui è derivato il provento, oggetto di reinvestimento.
A tal proposito, si evidenzia come il contributo possa riguardare sia la fase ideativa sia la fase realizzativa del reato. Nel primo caso si parlerà di "concorso morale", che sussiste ove un soggetto faccia sorgere in altri la volontà criminosa ovvero ne rafforzi l'intento. Nel secondo caso si parlerà invece di "concorso materiale".
Vale la pena evidenziare, inoltre, che il contributo è punito sia se prestato sin dall'inizio, sia se interviene nel corso dell'attività delittuosa.

*

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
(richiamato dall'art. 25octies.1 del D.lgs 231/2001)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Questa fattispecie è stata ricompresa nel novero dei reati presupposto 231 in data 4.10.2023 in sede di conversione del d.l. 10.8.2023 n. 105 che ha modificato l'art. 25octies-1 d.lgs 231/2001.
La norma sanziona penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.
Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.
Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito.
La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110, non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.
Il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché collaboratori esterni e partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio, così come descritti nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati sopra citati.

3.1. L'autoriciclaggio

Preliminarmente è opportuno precisare alcune caratteristiche dei reati in questione dell'autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.) in particolare.
Se, infatti, l'art. 648 ter c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.
Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

(i) sia creata o si sia concorso a creare − attraverso un primo delitto non colposo − una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
(ii) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
(iii) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.
È del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

3.2. Delitti in grado di generare profitto investibile e reati presupposto ex D.lgs 231/01

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.
A tal proposito, si possono individuare le seguenti macrocategorie di reati:

a) i delitti contro il patrimonio;
b) i delitti contro la pubblica amministrazione;
c) i reati societari;
d) i delitti contro l'industria e il commercio;
e) i reati tributari/finanziari;
f) i delitti contro la fede pubblica;
g) i reati di criminalità organizzata.

Con riferimento alle categorie sopramenzionate, si deve effettuare una ulteriore distinzione tra:

1) reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs. 231/01, di cui l'azienda ha già provveduto alla mappatura in considerazione del loro potenziale rischio di verificazione.
   Fanno parte di tali categorie i reati sub a), b), c) ed e) in relazione ai quali si richiamano tutti i principi di comportamento e i presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, rimandando anche alle relative parti speciali del modello;
2) reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs. 231/01, di cui l'azienda non ha provveduto alla mappatura, in considerazione della remota possibilità di verificazione dei medesimi, in relazione all'attività aziendale svolta.
   Fanno parte di questa categoria i reati sub d), sub f) e sub g);

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i dipendenti e gli organi sociali devono adottare e rispettare:

1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
3) il sistema disciplinare;
4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere*;*
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori contemplati nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

(i) Approvvigionamenti di beni e servizi
(ii) Gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)
(iii) Gestione adempimenti fiscali e tributari
(iv) Gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni
(v) Rapporti "intragruppo"

Con riferimento al punto *sub* **(i),** all'interno del ciclo passivo, i reati di cui si discute potrebbero essere commessi in caso di acquisto di beni usati o comunque di acquisto di beni da fornitori non abituali senza assicurarsi della lecita provenienza dei prodotti.
Con riferimento al punto *sub* **(ii),** i reati potrebbero configurarsi nel caso di ricevimento di pagamenti da parte di soggetti non legati direttamente da rapporti commerciali.
Per quanto riguarda, invece, il punto *sub* **(iii),** è evidente che viene a rilevare soprattutto il delitto di autoriciclaggio, allorché si reinvesta o riutilizzi il profitto di eventuali reati tributari presupposto all'interno dell'attività aziendale.
Con riferimento, al punto *sub* **(iv)** le dazioni gratuite potrebbero essere l'occasione per la cessione da parte di terzi di beni o utilità di provenienza illecita.
Infine, per i rapporti intragruppo sub **(v)** il reato può rilevare in caso di trasferimento di risorse (finanziamenti, prestiti, pagamenti) tra la società e le società controllanti/controllate/collegate.

6. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

7.1. Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.
La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.
Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di documentazione di supporto e di benestare da parte del responsabile;
- accedere alle risorse finanziarie in autonomia.

A ciò si aggiunga che **è obbligatorio**:

- rispettare tutte le procedure adottate dalla Società con particolare riferimento a quelle che regolamentano le attività a rischio sopra individuate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori;
- rispettare la normativa anti-riciclaggio;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- acquistare beni di provenienza garantita e ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti) sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- formalizzare per iscritto i contratti/accordi economici con i fornitori;
- eseguire giornalmente il controllo della corrispondenza degli incassi con le risultanze contabili; il controllo deve essere eseguito prima dal cassiere e poi verificato dall'ufficio amministrativo.

In generale, per tutte le operazioni che concernono le attività sensibili di cui alle aree a rischio sopra identificate, è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con privati, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:
  - (i) eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque,
  - (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- corrispondere "*facilitation payments*", ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- elargire o promettere indebitamente denaro a un privato o a un ente;
- distribuire o promettere omaggi e regali a terzi non dipendenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di privati nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- effettuare prestazioni in favore dei fornitori e/o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito, al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti nella Società e/o in ambito locale o distribuire regalie od omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale;

- sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero, errati, falsi o incompleti a privati;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.
È, infatti, responsabilità della Società redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire ed eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del *management*;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;
- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Nessuna pratica riconducibile ai reati di cui si discute, inclusi i *facilitation payments,* può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di *business* o nell'area geografica nel quale l'attività è svolta.
Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.
Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società adotta idonee procedure aziendali prevedendo tra l'altro quanto segue:

- deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;

- nell'ambito delle attività sensibili di cui alle aree a rischio reato sopra identificate, i rapporti con i privati sono gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e devono essere descritte le mansioni di ciascuno;
- gli incarichi conferiti ai consulenti, fornitori e collaboratori esterni:
  - (i) sono redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito,
  - (ii) sono sottoscritti a seguito di procedura di affidamento consentita dalla legge e conformemente alle deleghe ricevute,
  - (iii) contengono clausole standard al fine di garantire il rispetto delle previsioni del Modello e del Decreto;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura e, in caso di pagamento in contanti, la relativa spesa è preventivamente autorizzata e avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti in contanti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività pongono attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione aziendale competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché in ogni caso al Collegio Sindacale, al soggetto incaricato del controllo contabile e all'Organismo di Vigilanza;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun procuratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori non rispondono a obiettivi palesemente irraggiungibili e sono coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- il trattamento dei dati della Società deve essere conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003, del regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni;

- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine della Società sono autorizzate, giustificate e documentate;
- nell'ambito delle Attività Sensibili, la Società prevede le seguenti attività, in caso di rapporti intrattenuti dalla Società con privati:
  - (i) la preventiva redazione, da parte della persona fisica che intrattiene il rapporto, di una agenda dell'incontro (indicante a titolo esemplificativo luogo, partecipanti, ecc.);
  - (ii) la formalizzazione di un memorandum interno al termine dell'incontro, contenente, tra le altre cose, i principali temi affrontati, le eventuali decisioni maturate, ecc.
- inoltre, la Società adotta una specifica procedura in cui sono disciplinate le attività relative alla partecipazione a gare e altre forme di confronto competitivo tra privati, in cui si prevedono, tra l'altro:
  - (i) i soggetti/funzioni coinvolte;
  - (ii) le modalità di gestione;
  - (iii) i ruoli e le responsabilità;
  - (iv) la documentazione a supporto;
  - (v) gli iter autorizzativi.

7.2. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- ***Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate***: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ***Tracciabilità: tracciabilità e verificabilità*** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali/informatici e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate
- ***Segregazione dei compiti***: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Esistenza di un ***sistema di deleghe coerente*** con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni. i poteri autorizzativi e di firma devono:
  - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

7.3. I contratti di servizio

Qualora alcune delle attività sensibili indicate siano gestite, in tutto o in parte, da personale di altra società in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

(i) Approvvigionamenti di beni e servizi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "*rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo)" già* individuati nel protocollo "*corruzione privata*" del presente modello alla quale si rimanda.
Inoltre, la regolamentazione dell'attività garantisce:

- la verifica, a cura delle strutture competenti, appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service, dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla società, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte" come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);
- la verifica, mediante richiesta di tutta la documentazione tecnica, commerciale e fiscale, che i beni usati eventualmente acquisti non siano frutto, provento o profitto di reato;
- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti;
- l'attribuzione alla struttura competente appartenente alla Società e alla società che svolge le attività in service, della responsabilità di definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
- l'identificazione di struttura della Società o della società che svolge le attività in service responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- l'adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

(ii) Gestione flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili *"Gestione incassi e pagamenti".* Inoltre, la regolamentazione dell'attività garantisce:

- la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine o il contratto ed il soggetto nei confronti del quale deve essere effettuato il pagamento;

- la verifica della coincidenza tra l'importo previsto da contratto e quanto incassato dalla Società e la previsione di regole specifiche per la gestione di eventuali anomalie (ad esempio nell'ipotesi in cui la Società riceva un bonifico di importo diverso e superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito);
- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo dei rimborsi spese, verificando che ogni richiesta sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa.

Inoltre, ai fini preventivi si ribadisce che:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla normativa anti-riciclaggio;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto previsto nell'ordine o nel contratto;
- i pagamenti non possono, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nell'ordine o nel contratto;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. ipotesi di cessione del credito o di pignoramento presso terzi);
- eventuali pagamenti su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali" deve debitamente motivato e seguito dalla comunicazione all'agenzia delle entrate delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei cd paesi della "black list";
- nessun pagamento può essere effettuato su conti correnti in favore di società off shore;
- tutti gli incassi devono essere supportati da un ordine/contratto e conseguentemente non devono essere accettati pagamenti, beni o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato e non vi devono essere anomalie al riguardo. Nel caso in cui sia necessario restituire una somma di denaro erroneamente incassata, occorre tenere traccia dei documenti giustificativi e restituire la somma esclusivamente sul conto corrente di provenienza;
- per tutti gli incassi deve essere emesso scontrino, ricevuta fiscale o fattura;
- deve essere eseguito giornalmente il controllo della corrispondenza degli incassi contanti dei negozi con la merce venduta e le risultanze contabili; il

controllo deve essere eseguito da soggetto a ciò incaricato diverso dal gestore del punto vendita.

(iii) Gestione Adempimenti Fiscali-Tributari

In merito a tale attività, è vietato:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- effettuare operazioni finanziarie prive di rapporto sottostante, debitamente formalizzato, od effettuare pagamenti, anticipi o rinunce a debiti a fronte di prestazioni inesistenti o fittizie.

(iv) Gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali.
- Gestione delle spese di rappresentanza.

La regolamentazione deve prevedere:

- Il divieto di ricevere/accettare degli omaggi, da clienti/fornitori/partner;
- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni e borse di studio;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari

delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi.

(v) Rapporti intragruppo.

In elazione ai rapporti intragruppo e in particolar modo nei confronti delle società controllanti, la regolamentazione deve prevedere:

- presenza di rapporti formalizzati che disciplinano i rapporti tra la Società e la controllante; in dettaglio è prevista una gestione da parte dell'Accounting;
- presenza di controlli formalizzati sulla compensazione di debiti/crediti;
- svolgimento di verifiche in relazione ai riaddebiti intercompany;
- adeguata approvazione delle fatture intercompany.

9. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle fattispecie di attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.
Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.
Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo.

10. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

11. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro

rev. novembre 2025

MADE

Sommario

1. Premesse 3
2. Elenco dei Reati Presupposto ex artt. 589-590 c.p. previsti dal d.lgs 231/2001 4
3. Principi di riferimento generali 8
   3.1. Il sistema organizzativo in generale 8
   3.2. Principi generali di comportamento 8
4. Destinatari 10
5. Fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività di impresa 11
   5.1. Premessa 11
   5.2. Identificazione dei rischi 14
   5.3. Attività a rischio infortunio e malattia professionale 14
   5.4. Le attività sensibili relative ai reati ex artt. 589-590 c.p. ai fini del d.lgs. 231/2001 15
6. La politica per l'ambiente, la salute e la sicurezza 16
7. L'organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 17
8. Principi di comportamento generali e standard di controllo generali 20
9. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili 28
10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 45
11. Diffusione e informazione 46
12. Sanzioni 47

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravati dalla violazione della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati ex artt. 589-590 c.p., l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;

(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);

(iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO EX ARTT. 589-590 C.P. PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, in base al quale:
"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:
- Se commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 TU 81/08: Fino a 1000 quote.
- Nelle altre ipotesi: da 250 a 500 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:
- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata minima di tre mesi ad un massimo di un anno.

Condotta:

- È punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Caratteristiche del reato

Le condotte che interessano la presente parte speciale sono descritte nell'art. 589 comma 2 c.p. che configura una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo; la stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.
La norma tutela l'integrità psico-fisica dei lavoratori, che trova molteplici punti di riferimento normativi sul piano sia dei principi costituzionali che della legislazione ordinaria e speciale. La Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.), afferma la salvaguardia della persona umana nella sua integrità psicofisica come principio assoluto, senza ammettere deroghe per ineluttabilità, fatalità, oppure condizioni di fattibilità economica e di convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa che sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso.
La locuzione "norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro" va intesa come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Osservazioni sull'imputabilità della responsabilità dell'ente ricorrendo le ipotesi di reato di cui all'art. 589 c.p.

Al fine di valutare l'imputabilità della responsabilità dell'ente in presenza di fattispecie di reato riconducibili all'art. 589 c.p. occorre esaminare nello specifico la formulazione dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, che, in proposito, prevede due differenti ipotesi di responsabilità.
La prima ipotesi di responsabilità dell'ente (art. 25 septies comma 1) riguarda le ipotesi di omicidio colposo a danno di uno o più lavoratori, che conseguono:

a. alla omessa valutazione dei rischi, ovvero alla mancata adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza di taluni elementi specificamente indicati;
b. al non aver adottato appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche utilizzate potessero causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
c. oppure al non aver aggiornato le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.

Se tali violazioni a norme antinfortunistiche riguardano particolari aziende ex art. 55 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 (aziende industriali che usano sostanze, miscele o preparati pericolosi; centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari e con radiazioni ionizzanti; aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; aziende le cui attività espongono i lavoratori a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, da atmosfere esplosive, da agenti cancerogeni e mutageni, da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; attività nei cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno).
In tal caso all'azienda nella quale il fatto si è verificato si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, unitamente alle sanzioni interdittive per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno.

Una seconda fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa riguarda i casi di omicidio colposo commessi "con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" non ricompresi nel I comma.
In siffatta ipotesi si applica all'ente una sanzione pecuniaria amministrativa in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, congiuntamente alle sanzioni interdittive menzionate per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno.

*

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) - *Chiunque cagiona ad altri per colpa una* ***lesione personale*** *è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:
- Fino a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:
- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

Condotta:
- È punita la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Caratteristiche del reato
Le lesioni contemplate nell'art. 25 septies configurano una circostanza aggravante del delitto di lesioni colpose gravi e gravissime. La stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la lesione derivi da una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Il concetto di lesione personale è descritto nell'art. **583 c.p**., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione (personale) dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Sono previste quattro tipi di lesioni:

a. lesione personale lievissima, se alla vittima deriva una malattia con durata non superiore ai 20 giorni;
b. lesione personale lieve se alla vittima deriva una malattia che ha una durata compresa tra i 21 e 40 giorni;
c. lesione personale grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un

tempo superiore ai 40 giorni; 2) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

d. lesione personale gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel reato ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 rilevano soltanto le ipotesi di cui alle lettere c) e d) del capoverso precedente, riguardante lesioni gravi e gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
3) il sistema disciplinare;
4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere*;*
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
h) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
i) il documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008;
j) il protocollo anticontagio Covid-19;
k) il manuale di informazione ai lavoratori sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008;
l) la norma UNI ISO 45001 del 2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso".

3.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa o assumere comportamenti potenzialmente a rischio in relazione alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che ineriscono la sicurezza sul lavoro, la sorveglianza sanitaria e la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2) osservare tutte le prescrizioni del presente protocollo e di tutte le procedure in materia di sicurezza sul lavoro.

4. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

5. FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

5.1. PREMESSA

Gli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. richiamati dal Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime ed abbia commesso tali reati violando le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.
La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale.
Essa è gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.
L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento).
Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel lavoratore subordinato che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.
Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono quelli realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate dall'esperienza pratica o dalla prassi e successivamente individuate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).
Sussiste una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto, tutte punite a titolo di dolo, ovvero quando il soggetto compie dette azioni con la coscienza e volontà di compierle, e non quindi per mera colpa.
In merito all' atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente.
Le norme individuano nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque

trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati.
Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere inoltre persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.
In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell'agente, affinché ascrivibile a MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la sicurezza sul lavoro.
Rileva il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma l, D.Lgs. 81/2008).
Ai fini del presente Modello si consideri inoltre quanto segue:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento (l'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell' eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza).

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato qui richiamate coloro che, in ragione della loro mansione, hanno attività sensibili in materia, quali ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria e altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione,

Le attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con

contestuale violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro previsti dall'art. 25-septies del Decreto sono state classificate in:

- attività a rischio di infortunio e malattia professionale;
- attività a rischio di reato.

Tale distinzione, è originata dal fatto che le prime sono le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni ovvero malattie professionali, mentre le seconde sono quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte dei membri dell'organizzazione, il reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche 'Modello') deve essere preceduta da una serie di attività.

Sotto il profilo generale, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. Di conseguenza, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, così come richiesto dal D.Lgs. 81/2008.

Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 costituiscono, infatti, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

In particolare, gli obblighi giuridici ex art. 30 del D.Lgs. il cui adempimento dev'essere assicurato da un sistema aziendale, che deriva un modello di organizzazione e di gestione efficacemente adottato ed attuato, sono:

1) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
2) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4) attività di sorveglianza sanitaria;
5) formazione e informazione dei lavoratori;
6) vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
8) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In linea generale, il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, secondo le previsioni dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- il programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

5.2. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

I rischi individuati sono il risultato del processo di valutazione dell'importanza del rischio stesso e della conseguente decisione se lo stesso possa essere considerato accettabile (ovvero ridotto ad un livello che sia coerente con quanto enunciato nella Politica della Organizzazione, nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili) da parte della Organizzazione e sono identificati attraverso l'analisi dei processi svolti dalle diverse figure dell'organizzazione nei luoghi di lavoro.
I rischi sono stati adeguatamente identificati nei **DVR aziendale** – qui espressamente richiamati e in particolare:

- Il DVR della Sede di Casorezzo;
- Il DVR della Sede di Cambiago;
- Il DVR della Sede di Ceriano Laghetto;
- Il DVR della Sede di Lissone;
- Il DVR della Sede di Milano Affori;
- Il DVR della Sede di Pianezza;
- Il DVR della Sede di Vercelli.

Gli stessi sono riassumibili in:

- Rischi di infortunio;
- Rischi per la salute dei lavoratori;
- Rischi connessi ad aspetti organizzativi generali.

Inoltre, per ogni caso in cui si verifichi su un cantiere o nelle sedi sociali la compresenza di altre impese, l'organizzazione elabora un documento di valutazione

dei rischi da interferenza (DUVRI) che indica che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

5.3. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono desunte dal Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR"), ove, attraverso attente indagini che interessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha individuato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il documento contiene altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento.
Per ciascuna delle categorie di rischio presenti nel DVR, trovano collocazione, opportunamente codificati, tutti i pericoli effettivamente applicabili.
Il Documento di Valutazione dei Rischi è costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione.

5.4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI EX ARTT. 589-590 C.P." AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati ex artt. 589-590 c.p. richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- ***(i) Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008***
- ***(ii) Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, movimentazioni carichi, etc.***
- ***(iii) Protezione collettiva e individuale***
- ***(iv) Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.)***
- ***(v) Aspetti organizzativi (deleghe, nomine di RSPP, RLS, budget e spese)***
- ***(vi) Sorveglianza sanitaria***
- ***(vii) Informazione e formazione dei lavoratori***
- ***(viii) Attività di vigilanza e controllo***
- ***(ix) Attività di cantiere***
- ***(x) Affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi***
- ***(xi) Salubrità dell'ambiente di lavoro, misure anticontagio e protocolli di prevenzione***
- ***(xii) Acquisti (forniture)***
- ***(xiii) Manutenzione***
- ***(xiv) Rischi particolari***
- ***(xv) Comunicazione e coinvolgimento del personale***

6. LA POLITICA PER L'AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA

MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. intende uniformarsi agli standard della norma UNI ISO 45001 del 2018 "*Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso*".
Il rispetto per l'ambiente e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, costituiscono per MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. elementi di priorità nella gestione e nella conduzione delle sedi di lavoro.
In tal senso, la Società richiede l'impegno costante di tutti i dipendenti, i fornitori e appaltatori, al fine di garantire il continuo miglioramento delle performance HSE (Salute, Sicurezza e Ambiente) necessario a ridurre l'impatto sull'ambiente e di ottimizzare il consumo delle risorse naturali e prevenendo incidenti e malattie professionali.
L'Organo Amministrativo e tutto il Personale della Società si impegnano quotidianamente, per quanto di propria competenza, a:

- svolgere le proprie attività in conformità a leggi, regolamenti locali e nazionali direttive comunitarie e standard aziendali in materia di Ambiente Sicurezza e Salute sul lavoro;
- responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti i collaboratori con una continua attività di formazione, addestramento e consultazione al fine di consolidare un sistema di gestione che consenta di controllare, mitigare e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ottimizzare il consumo di risorse naturali adottando le migliori tecnologie disponibili, ridurre al minimo tecnologicamente possibile la produzione di rifiuti e favorire, ove possibile, il riciclaggio degli stessi;
- coinvolgere, consultare e cooperare con gli Enti, con le Autorità pubbliche locali e con le associazioni cittadine al fine di creare e mantenere vivo un dialogo aperto e costruttivo sulle problematiche HSE e condividere con loro il nostro percorso di continuo miglioramento;
- avvalersi di fornitori e appaltatori che condividano e rispettino i nostri stessi principi ed instaurare con loro una continua cooperazione e confronto per crescere e percorrere insieme la strada del continuo miglioramento delle performance HSE;
- partecipare ad iniziative esterne sul tema della salvaguardia ambientale e riduzione degli infortuni e delle malattie professionali che possono contribuire ad ampliare le nostre conoscenze e a migliorare i nostri risultati;
- assicurare il continuo monitoraggio e valutazione delle proprie prestazioni HSE con l'intento di individuare eventuali punti di miglioramento;
- garantire una trasparente condivisione dei risultati HSE con gli Enti, le Autorità pubbliche locali e con le associazioni cittadine fornendo loro tutte le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente, sulla sicurezza e salute della attività svolta dalla Società.

7. L'ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Dal punto di vista dell'**organizzazione ai fini della sicurezza**, la Società si è strutturata in maniera tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, attraverso l'individuazione dei seguenti soggetti:

- il **Datore di Lavoro** ai sensi del TU 81/08. Tale figura è stata individuata nel Presidente **Gianluca Bellini**, dotato di poteri come da statuto al quale si rinvia per il dettaglio e che si intende qui integralmente richiamato.
- il **RSPP** (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) nella persona del **Dott. Arch. Antonello Ravetto;**
- il **Medico Competente** nella persona del **Dott. Nicola Moscato;**
- il **RLS** (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nella persona del signor **Matteo Garavaglia**;
- il **Responsabile HSE**, nella persona del **Dott. Matteo Morescalchi**;
- i **Preposti**, nella persona dei signori **Cristian Ussi** per la sede di Casorezzo, **Alessio Sironi** per la sede di Lissone, **Riccardo Riva** per la sede di Cambiago, **Gianfranco Serino** per la sede di Pianezza; **Luca Lopolito** per la sede di Milano Affori, **Maria Fatiga** per la sede di Ceriano Laghetto, **Massimo Palumbo** per la sede di Vercelli;
- gli addetti di primo soccorso e antincendio;
- i **Lavoratori**;
- i **Terzi Destinatari**, ovvero quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Di seguito l'organigramma dei soggetti delegati in materia di salute e sicurezza aggiornato alla data di redazione del presente documento:

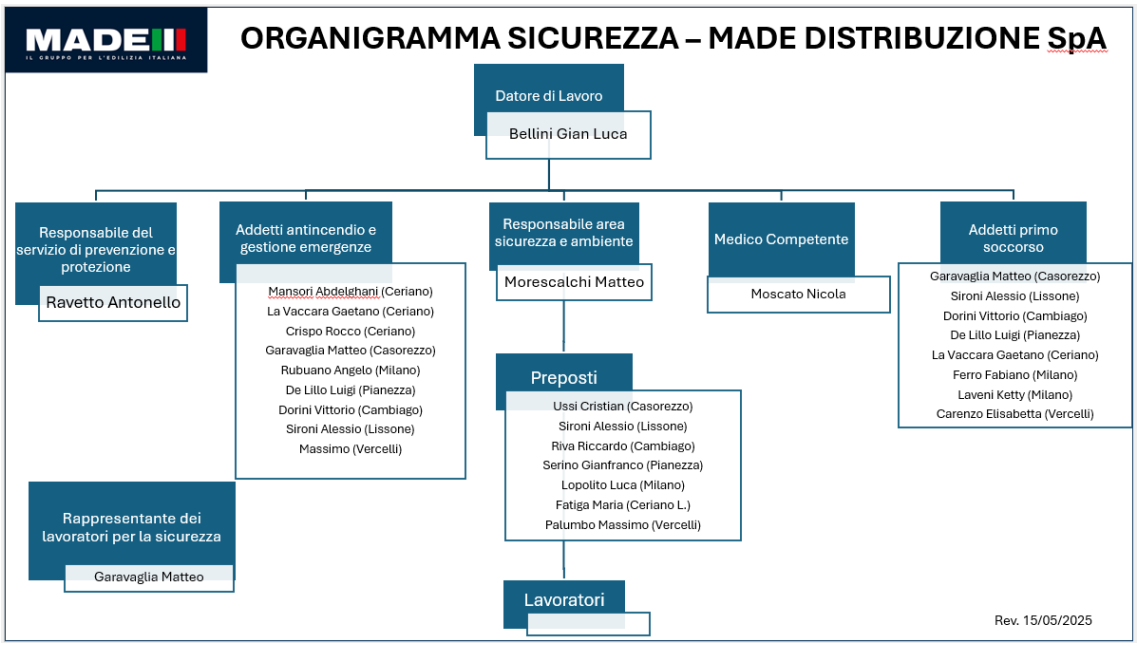

Gli aggiornamenti dell'organigramma verranno pubblicizzati tramite intranet aziendale e affissione nelle bacheche aziendali

Si sottolinea come per ciascuno dei soggetti individuati sia stato accertato il possesso dei necessari requisiti e le specifiche competenze in materia.

Per ogni unità aziendale sono stati formati più addetti antincendio e primo soccorso in modo da assicurarne la continuativa presenza presso ogni singola unità aziendale.

In materia di gestione della sicurezza, la Società ha regolarmente incaricato un **Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione** che provvede allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 33 D.lgs. 81/08 del 09/04/2008 ed in particolare:

- Svolgimento del ruolo e delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con sopralluoghi periodici presso la sede di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. per la verifica della corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite nel documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto, ed eventuale aggiornamento del documento stesso;
- Organizzazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi generali dell'azienda ed i rischi specifici delle mansioni svolte, azioni di indirizzo in materia di sicurezza;
- Individuazione dei fattori di rischio ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; con aggiornamento dei seguenti documenti:
    - DVR-Generale;
    - DVR-Lavoratrici Madri;
    - DVR-Stress lavoro-correlato;
    - DVR rischio da Movimentazione Manuale dei carichi;
    - DVR rischio da movimento ripetitivo;
    - DVR rischio VDT;
    - DVR rischio posturale;
    - DVR rischio rumore (con acquisizione dati storici e aggiornamento);
    - DVR rischi da vibrazioni (con acquisizione dati storici e aggiornamento);
    - DVRI ex D.M. 3/09/2021;
    - PEE ex D.M. 2/09/2021;
    - DUVRI;
- Controllo stato avanzamento lavori di messa a norma;
- Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrity degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- Aggiornamento regolamento per uso Dispositivi di Protezione Individuate;
- Organizzazione e direzione della riunione annuale del Servizio di Prevenzione Protezione, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/08;
- Aggiornamento procedura contratti di appalto ed opera per il rispetto dell'art. 26 D.Lgs. 81/08;
- Aggiornamento procedura per piano di emergenza;
- Prova annuale di evacuazione emergenza;

- Analisi degli infortuni, coordinamento e controllo dell'applicazione reale della sicurezza;
- Mantenimento dei rapporti e coordinamento con gli Organi di Vigilanza preposti al controllo ed assistenza in caso di sopralluogo degli stessi; collaborazione con il Medico Competente;
- Mantenimento dei rapporti e coordinamento con i soggetti interni del sistema di sicurezza: datore di lavoro, collaboratori al servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e lavoratori addetti al gruppo emergenza (antincendio, primo soccorso ed evacuazione);
- Partecipazione ai corsi di aggiornamento per addetti antincendio, aggiornamento per addetti al primo soccorso, aggiornamenti sull'utilizzo di attrezzature di lavoro e aggiornamento RLS.

Accanto a ciò la figura interna di **responsabile HSE** prevede, nello specifico:

- Coordinamento RSPP esterno;
- Sorveglianza attività RSPP esterno;
- Sopralluoghi presso le sedi aziendali;
- Elaborazione linee guida/procedure di gruppo;
- Elaborazione istruzioni operative;
- Formazione/aggiornamento HSE dei lavoratori;
- Gestione tematiche ambientali (rifiuti);
- Coordinamento sicurezza appalti;
- Consulenza ai Preposti Aziendali per ciò che riguarda le procedure di accesso ditte esterne, cantieri temporanei e mobili, valutazione dei prodotti utilizzati;
- Verifica conformità normativa (in ausilio al RSPP esterno);
- Verifica correttezza formazione Sicurezza e sorveglianza sanitaria;
- Gestione Rapporti con fornitori (per sicurezza e ambiente), consulenti, P.A. e Enti di Controllo;
- Gestione progetti speciali HSE;
- Due diligence HSE per nuove aperture.

Le incombenze affidate ai medici del lavoro nell'ambito dell'attività di **sorveglianza sanitaria** sono nello specifico:

- Visita agli ambienti di lavoro;
- Collaborazione alla programmazione e alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori;
- Collaborazione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- Collaborazione alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- Collaborazione all'attività di informazione dei lavoratori in occasione della visita medica;
- Istituzione del programma di sorveglianza sanitaria;
- Istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
- Partecipazione alla riunione periodica annuale (laddove prevista dal D.lgs. 81/2008);

- Supporto nell'istituzione dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni-mutageni (laddove previsti);
- Accertamenti consistenti nella visita medica completa e negli ulteriori accertamenti sanitari stabiliti dal medico competente nel Piano di Sorveglianza Sanitaria sulla base dei rischi cui i singoli lavoratori risultano esposti.

8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs 81/08);
- la normativa italiana applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro";
- tutte le procedure adottate dalla Società.

In particolare, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

Per la materia in esame, le procedure "ad hoc" sono dettate direttamente dal Testo Unico 81/2008 del 9 aprile 2008 che disciplina in materia dettagliata gli adempimenti, in capo alle società.

È fatto espresso **obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne relative alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, in tutte le attività;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 81/2008;
- effettuare i corsi formativi e informativi necessari;
- rispettare tutte le indicazioni, la cartellonistica, le procedure e le indicazioni, anche verbali, che di volta in volta sono emesse in tema di igiene e sicurezza sul lavoro (ivi comprese quelle relative alla dotazione di mezzi di sicurezza personali);

- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 81/2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **obbligo** in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

Prescrizioni.

- Sono disciplinati ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;
- Sono definiti criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate;
- Sono disciplinati ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, sicurezza igiene sul lavoro in coerenza con la politica e linee guide aziendali;
- Sono definite le modalità di gestione, archiviazione, e conservazione della documentazione prodotta.

Organizzazione e responsabilità (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione - RSPP).

- è prevista una sua formale designazione;
- sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- è prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- è prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

Organizzazione e responsabilità: addetti del servizio di prevenzione e protezione - SPP.

- è prevista una formale designazione;
- sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- è prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- è prevista la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

Organizzazione e responsabilità: Medico competente.

- è prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- è definita la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
- è prevista la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

Disposizioni normative.

- Sono disciplinati ruoli, responsabilità, e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- Sono disciplinate le modalità di definizione e approvazione del budget di spese;
- Sono disciplinate le modalità di rendicontazione delle spese;
- È disciplinata la tracciabilità delle attività effettuate.

Sistema di deleghe di funzioni.

- È garantita la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- È garantita la sussistenza di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo riscoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- È garantita la sussistenza di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Valutazione dei rischi: "Ruoli e Responsabilità".

- Sono disciplinati ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- Sono identificate le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- Sono identificate modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- È prevista, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- È prevista, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio; pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- È prevista, se necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- È previsto, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- È prevista l'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa o prescrizioni vigenti.

Documento di valutazione dei rischi.

- Il DVR contiene il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- Il DVR contiene l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- Il DVR contiene il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei tempi nei livelli di sicurezza;
- Il DVR è messo a disposizione dell'RLS per la consultazione come da normativa vigente.

Organizzazione e Responsabilità: "Incaricati Emergenze".

- È prevista una formale designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente;
- Sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- È prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- È prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

Organizzazione e Responsabilità: "Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili".

- È prevista una formale designazione nell'ambito delle attività in appalto del Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della normativa vigente;
- Sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure;
- È prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- È prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori;
- È stato approntato, viene mantenuto aggiornato e viene fornito alle imprese appaltatrici il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

Controllo operativo: "Affidamento Compiti".

- Sono definiti ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Sono definite le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità di lavoratori;

- È prevista la tracciabilità delle attività di assessment management svolte a tale scopo.

Controllo Operativo: "Misure di prevenzione e protezione".

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modifica per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- È prevista la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

Gestione delle emergenze.

- Sono definiti ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- Sono definite le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- Sono definite le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- Sono individuati i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- Sono definite le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- È definito l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Consultazione e Comunicazione.

- Sono previste riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e l'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

Diffusione delle informazioni.

- Sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- è disciplinata l'identificazione l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Formazione sensibilizzazione e competenze.

- Sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori sui rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- Sono disciplinati i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;

- È disciplinato l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- Sono disciplinati i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base della modalità e dei criteri definiti.

Rapporti con fornitori e contrattisti: "Informazione e coordinamento".

- Sono definiti ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure di adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti;
- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti "qualifica".

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- È previsto che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- È previsto che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Rapporti con fornitori e contrattisti "clausole contrattuali".

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

Rapporti con fornitori e contrattisti "Monitoraggio dei fornitori".

- Sono identificati ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuata nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette alternative.

Gestione degli asset.

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset, in termini di manutenzione ed ispezione affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Sono previste periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- È prevista la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Misura e monitoraggio delle prestazioni: infortuni e incidenti.

- Sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- Sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- Sono disciplinate le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- Sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni: "altri dati".

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda;
- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per altri dati diversi da infortuni e incidenti al fine di identificare le aree di maggior rischio.

Audit sulla Sicurezza sul Lavoro.

- È definita la tempistica per la programmazione delle attività di audit;
- Sono definite le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto dell'audit;
- Sono definite le modalità di registrazione degli audit;
- Sono definite le modalità di individuazione e applicazione delle azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- Sono definite le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- Sono definite le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit alla Direzione aziendale.

Reporting.

È garantita la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione e sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti:

a. agli scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
b. ai risultati degli audit;
c. al risultato del monitoraggio delle performance del sistema di gestione della salute, sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica;

d. alle spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

Conduzione del processo di riesame.
Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica aziendale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a. analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
b. analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
c. individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, della sicurezza, e igiene in azienda;
d. tracciabilità delle attività effettuate.

9. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

(i) Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e Protezione ai sensi del d. 81/2008

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di identificazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.
La normativa ne attribuisce la competenza al datore di lavoro, che si avvale del supporto di altri soggetti, quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tutti i dati e le informazioni utili alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione attuale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.
I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da esso individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale.
A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.
La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro, e deve essere effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente costituenti integrazione di detta documentazione; i criteri di valutazione dei rischi contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- attività di routine e non routine;
- attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi gli esterni);
- comportamento umano;
- pericoli provenienti dall'esterno;
- pericoli legati alle lavorazioni o creati nell'ambiente circostante;
- infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- modifiche apportate ai processi ed al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
- procedure operative e di lavoro.

In particolare:

1) Devono essere oggetto di attenta valutazione tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori a causa ed in occasione dello svolgimento delle mansioni attribuite.
2) Deve essere predisposto, approvato ad attuato il DVR che deve necessariamente contenere:
   - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
   - l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
   - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
   - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
   - l'indicazione del nominativo del RSPP e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
3) Il DVR deve altresì rispettare le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei rischi ove concretamente applicabili.
4) Ai fini della redazione del DVR deve essere in ogni caso previamente consultato il RLS.
5) Il DVR deve essere custodito nelle aree operative alle quali si riferisce la valutazione dei rischi.
6) La valutazione dei rischi deve essere aggiornata costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
7) Il DVR deve essere consegnato o comunque messo a disposizione del personale interessato per la parte di competenza.
8) Devono essere adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR.
9) Le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
10) Devono essere forniti ai lavoratori necessari e idonei DPI, sentito il RSPP.
11) La consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata.
12) I DPI devono essere sottoposti a manutenzione periodica ovvero tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.
13) Tutta l'attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione deve essere documentata, tracciata e conservata.

Ai fini dello sviluppo del modello di prevenzione, con riferimento alla presente rilevantissima famiglia di reati, si considerino inoltre gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/2008 (i quali costituiscono la cornice imprescindibile del sistema afferente la

sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro aziendali), ai fini di individuare via via lo stato attuale delle misure attivate da parte di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. con riferimento all'attività svolta dai propri **dipendenti.**

Dato normativo	Adempimento MADE DISTRIBUZIONE
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili *1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:* *a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;*	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha sviluppato e mantiene aggiornato il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha nominato il proprio Responsabile (RSPP), avente le qualifiche e le esperienze richieste dalla legge.
Art. 18 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente *1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:* *a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.*	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha nominato il proprio Medico Competente, avente le qualifiche e le esperienze richieste dalla legge.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha approvato il proprio apposito organigramma, che individua tutte le figure sopra previste, con riferimento a ciascuna sede nella quale l'attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. viene svolta; tutte le figure sono state formalmente incaricate.
b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha già nominato i preposti con lettera di nomina
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., in sede di assunzione del lavoratore ed in corrispondenza di ogni affidamento/cambiamento di mansione, verifica lo stato psico–fisico del lavoratore stesso, a mezzo dell'attività del Medico Competente, ed attribuisce coerentemente la mansione specifica, salva l'emersione di specifiche problematiche (con particolare riferimento all'eventuale gradazione di idoneità).
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale [DPI], sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., nel proprio DVR, ha individuato i DPI associati a ciascuna mansione specifica, DPI che vengono obbligatoriamente forniti al lavoratore, a mezzo di scheda/verbale di

	consegna.
e) prendere le misure appropriate affinché' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;	al riguardo si rinvia al DVR aggiornato, nonché all'organigramma aziendale in materia di salute e sicurezza
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha proceduto alla formazione dei Preposti (come da citato organigramma aziendale), al fine di vigilare sull'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. gestisce, di concerto con il Medico Competente (che ha definito il piano di sorveglianza sanitaria con la frequenza delle visite per ciascuna mansione), lo scadenziario delle visite previste per la sorveglianza medica per ciascuna mansione.
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; *h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha approvato il piano di emergenza per l'evacuazione dei lavoratori nei gravi casi sopra citati sia per la sede sociale sia per le altre sedi di lavoro; ai lavoratori è stata fornita adeguata formazione.
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; *l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*	Nell'ambito della periodicità e dei contenuti dell'informazione e della formazione previsti dalla legge e dalla normativa, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha definito il proprio scadenziario della formazione in materia di sicurezza, da cui si deriva il piano di formazione annuale, che si attua attraverso i concreti eventi formativi in corso d'anno.
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; *n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza [RLS], l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;* *o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda*	È stato nominato il RLS, il quale ha ricevuto adeguata formazione, è stato consultato ai fini della redazione del DVR, accede liberamente ai luoghi di lavoro, partecipa alla riunione periodica ed ai sopralluoghi previsti dal Servizio Prevenzione e Protezione.

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;	
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. presidia periodicamente la coerenza dei provvedimenti in questione nelle sedi di lavoro in cui si generano rischi per la popolazione
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. provvede coerentemente a quanto previsto
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. provvede coerentemente a quanto previsto
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;	Si rinvia a quanto già sopra esposto con riferimento al piano di sicurezza ed alla nomina delle figure preposte; MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. verifica periodicamente l'efficienza dei presidi antiincendio e di primo soccorso
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. richiede sistematicamente, in sede di assegnazione di un appalto a terzi, che siano rispettati gli obblighi di cui si discute; il Coordinatore della Sicurezza (o i Preposti) verificano il rispetto di quanto sopra direttamente in cantiere o presso il luogo di svolgimento dell'appalto
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. provvede con redazione di specifico verbale

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. recepisce le innovazioni tecniche ed i propri mutamenti organizzativi all'interno del proprio DVR
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;	MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. provvede come da legge
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.	Il Medico Competente trasmette gli esiti delle visite effettuate al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale ai fini di cui si discute

Per quanto riguarda i rischi relativi in subappaltatori si veda infra sub (ix) e (x)

(ii) Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, movimentazioni carichi, etc.

1) Devono essere adottate procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza delle attrezzature e dei luoghi di lavoro; in particolare le procedure devono riguardare:
   - la manutenzione, pulitura e controllo periodico dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
   - le norme generali di igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
   - le vie di circolazione e le uscite di emergenza;
   - il dispositivo antincendio;
   - la fuoriuscita di sostanze liquide, gassose;
   - le misure di primo soccorso;
   - l'utilizzo e la manutenzione dei DPI;
   - le modalità di archiviazione e stoccaggio di prodotti e merci;
2) la manutenzione e le attività di controllo devono essere documentate e archiviate;
3) devono essere adottate procedure finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori con riferimento all'esposizione a specifici rischi tra cui:
   - videoterminali;
   - agenti fisici;
   - agenti chimici;
   - agenti biologici;
   - agenti cancerogeni;
   - atmosfere esplosive;
   - movimentazione manuale dei carichi;
4) tutta l'attività deve essere documentata e tracciata;

5) devono essere adeguatamente conservati i relativi documenti.

(iii) Protezione collettiva e individuale

In base agli esiti della valutazione dei rischi, devono essere individuati i necessari presidi e dispositivi atti a tutelare il lavoratore.
Le misure di protezione di tipo collettivo sono definite nell'ambito della valutazione dei rischi e delle scelte relative, ad esempio, a luoghi di lavoro e attrezzature e macchinari.
Le misure di protezione di tipo individuale (DPI), finalizzate al controllo del rischio residuo, sono identificate e gestite in base a criteri di scelta che assicurano:

- l'adeguatezza dei DPI alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione;
- la conformità alle norme tecniche vigenti (ad esempio marcatura CE);
- la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
- il controllo del mantenimento dei requisiti di protezione (es. controllo delle scadenze).

(iv) Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.)

Sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli.
Il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.
Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in un numero sufficiente e sono preventivamente formati secondo i requisiti di legge.
Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi, scelti per tipologia e numero, in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio, ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente.
La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di Salute e Sicurezza;
- pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

In particolare:

1) Devono essere individuati i piani di intervento in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori (es. evacuazione, pronto soccorso, gestione incendi, zone di pericolo, etc.).
2) Deve essere specificatamente regolamentata la gestione delle cassette di pronto soccorso o dei kit di primo soccorso indicando i ruoli e le funzioni all'interno della società.

3) Il materiale di primo soccorso deve essere costantemente reintegrato in modo tale da garantire in ogni momento la completa ed efficace composizione delle dotazioni.
4) Devono essere allestiti presidi antincendio adeguati ad evitare l'insorgere di un incendio e a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, ovvero a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
5) I presidi antincendio devono essere soggetti a controlli periodici e sottoposti ad idonea manutenzione.
6) Deve essere predisposto un piano di evacuazione attraverso la programmazione degli interventi e l'adozione di provvedimenti/istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.
7) Tutta l'attività di gestione delle emergenze (es. prove di evacuazione, controlli sui presidi antincendio, etc.) deve essere documentata, tracciata e conservata.

(v) Aspetti organizzativi (deleghe, nomine di RSPP, RLS, budget e spese)

Per tutte le figure, individuate per la gestione di problematiche inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono definiti requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi.
Tali requisiti, che devono essere mantenuti nel tempo, sono in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi.
L'attribuzione di specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza avviene, in forma scritta e con data certa, definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.
Allo scopo di garantire un'efficace attribuzione di responsabilità in relazione ai ruoli ed alle funzioni aziendali:

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- si impedisce che vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- i soggetti preposti o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

In particolare:

1) Devono essere formalmente individuati i soggetti destinatari di deleghe nel settore della sicurezza e salute dei lavoratori o comunque coloro cui sono attribuite specifiche responsabilità in materia.
2) Deve essere preventivamente verificata l'idoneità tecnica e professionale dei soggetti interni od esterni cui sono demandati gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e dei DPI.
3) Devono essere istituiti specifici canali di reporting tra i deleganti ed i delegati.
4) Devono essere istituiti specifici canali di reporting con le unità periferiche, nazionali ed internazionali.
5) Devono essere conferiti poteri di spesa adeguati a far fronte alle esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà aziendale complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
6) Nei casi di urgenza e di improcrastinabilità dell'intervento deve essere espressamente prevista per il delegato la possibilità di impegnare la società anche per un importo superiore al proprio limite di spesa, purché tale impegno sia tempestivamente comunicato al superiore gerarchico con adeguata e formale motivazione.
7) Deve essere annualmente previsto un budget destinato alla sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà aziendale complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
8) Nei casi di urgenza e di improcrastinabilità dell'intervento deve essere espressamente prevista una procedura che consenta di operare anche oltre i limiti del budget predefinito, purché la richiesta di spese extra budget sia adeguatamente e formalmente motivata.
9) Tutti i documenti relativi al sistema organizzativo in materia di sicurezza e salute (deleghe/procure, organigramma, mansionari, report, etc.) devono essere aggiornati e conservati.

(vi) Sorveglianza sanitaria

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi.
La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle attività / lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione.
In ragione della tipologia dell'attività/lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare il Medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

Il protocollo sanitario è periodicamente aggiornato in base a nuove prescrizioni legislative, modifiche nelle attività e nei processi, identificazione di nuovi rischi per la salute dei lavoratori.
In particolare:

1) Deve essere elaborato un programma generale di accertamenti periodici per verificare lo stato di salute e l'idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione affidata.
2) Deve essere elaborato un programma di accertamenti periodici per i lavoratori esposti a rischi specifici.
3) Deve essere istituito uno specifico canale di informazione verso i singoli lavoratori finalizzato a comunicare tempestivamente il programma individuale di visite.
4) Devono essere previste adeguate misure nel caso in cui il lavoratore, tempestivamente avvisato, non si sottoponesse alla visita periodica programmata.
5) Laddove, a seguito dell'accertamento sanitario, il lavoratore risultasse inidoneo o parzialmente idoneo a svolgere la mansione affidatagli, deve essere assicurata allo stesso la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in termini conformi al proprio stato di salute.
6) Devono essere pianificati incontri periodici con il RSPP.
7) Tutta l'attività relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere documentata, tracciata e correttamente conservata.

(vii) Informazione e formazione dei lavoratori

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato.
Di tale formazione o addestramento è prevista una verifica documentata.
Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (es. formazione frontale, comunicazioni scritte ecc.) definite sia da scelte di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. sia da quanto previsto dalla normativa vigente.
La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.
La documentazione inerente alla formazione del personale è depositata presso l'ufficio del personale ed è valutata ed impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.
L'attività di formazione ha lo scopo di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;

- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.

In particolare:

1) Devono essere organizzati specifici corsi di formazione aventi ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori.
2) I corsi di formazione hanno carattere periodico e sono soggetti ad una programmazione annuale (ivi compresi corsi di formazione per i neoassunti).
3) I corsi di formazione devono avere ad oggetto:
    - i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in funzione delle mansioni svolte;
    - il corretto utilizzo di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
    - le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Ente;
    - processi produttivi;
    - schemi organizzativi;
    - norme interne e procedure operative;
    - piani di emergenza.
4) Deve essere eseguito l'addestramento del personale consistente in una prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento deve consistere, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
5) Deve essere elaborato un sistema di rilevazione delle presenze idoneo a monitorare che la formazione coinvolga tutti i dipendenti.
6) Al termine del corso di formazione deve essere somministrato un test finalizzato a verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.
7) Ove la verifica di apprendimento dovesse risultare insufficiente devono essere organizzati corsi di formazione di "recupero".
8) I lavoratori devono essere informati circa i soggetti responsabili in materia di sicurezza e salute o chiunque altro abbia incarichi specifici al riguardo nonché le modalità di comunicazione con questi ultimi.
9) Devono essere definite ed attuate specifiche modalità di comunicazione su obiettivi, programmi e risultati fissati al fine di dare attuazione alla politica aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
10) Devono essere predisposti specifici canali di informazione che consentano ai lavoratori, ovvero ai loro rappresentanti, di prospettare eventuali questioni afferenti la sicurezza e salute.
11) Deve essere prevista altresì una opportuna comunicazione rivolta ai soggetti che occasionalmente accedono presso i luoghi di lavoro ed in particolare a:
    - personale esterno (fornitori, committenti, collaboratori esterni);
    - pubblico (clienti, visitatori, etc.);
    - autorità.

12) Tutta l'attività di formazione ed informazione deve essere documentata, tracciata e conservata;

In ragione della complessità della lavorazione, possono essere previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, devono essere accessibili al lavoratore.

(viii) Attività di vigilanza e controllo

1) Deve essere previsto un piano di audit annuale finalizzato a verificare l'adeguatezza dei presidi antinfortunistici.
2) Deve essere definito un piano correttivo qualora, a seguito delle verifiche effettuate, emergessero carenze o, comunque, margini di miglioramento.
3) Tutte le persone (delegati e preposti) che coordinano l'attività di altri lavoratori devono costantemente verificare:
   - la presenza e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione;
   - il corretto utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione;
   - l'adeguatezza nel tempo delle procedure/piani di intervento adottati per la prevenzione infortuni;
   - che ai lavoratori siano stati forniti adeguati DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati;
   - che gli stessi utilizzino correttamente i DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati.
4) Devono essere adeguatamente considerate le segnalazioni fatte dai RLS.
5) Qualora, a seguito delle segnalazioni effettuate dai RLS, si ritenessero non necessari interventi correttivi deve essere fornita idonea motivazione a margine della richiesta stessa.
6) Tutta l'attività di vigilanza e controllo deve essere documentata, tracciata e conservata.

(ix) attività di cantiere
(x) Affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi

MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. non esegue abitualmente attività operative in cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/2008.
Fermo quanto sopra, oltre che relativamente ai dipendenti diretti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ed al correlato rischio di reato, va evidenziato che la prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, che la stessa MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. deve esercitare, può estendersi entro limiti determinati anche all'attività svolta dai propri **appaltatori.**
Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA.

Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.).
L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Art. 26 D.Lgs. 81/2008
(*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a. *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) [*DPR 177/2011]*, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione … la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*
   1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
   2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*
b. *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività*.

MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. verifica, in fase di elaborazione degli atti delle gare d'appalto, nonché in fase di aggiudicazione, il possesso dei requisiti sopra previsti, attraverso la presentazione di idonea documentazione (es possesso delle certificazioni formative dei dipendenti adibiti alle specifiche lavorazioni).
Inoltre, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. mantiene aggiornato e fornisce alle imprese appaltatrici il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui a seguire.

*… 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 [*omissis]*, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché' di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle*

*organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [*oggi D.Lgs. 36/2023]*, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto*.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato …

… 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

… 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. deve operare nel rispetto di quanto sopra esposto; inoltre, nei casi in cui l'appaltatore operi con cantiere temporaneo mobile, si applica il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, il quale prevede la nomina di figure specifiche in materia di sicurezza (in particolare, il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione).

Inoltre:

1) Deve essere verificata - secondo le modalità di legge – l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
2) Deve essere assicurata la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3) Deve essere elaborato il documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
4) Deve essere formalizzata apposita procedura che consenta di individuare in maniera adeguata i costi della sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ipotesi di affidamento di lavori a soggetti terzi (imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi).

(xi) Salubrità dell'ambiente di lavoro, misure anticontagio e protocolli di prevenzione

Durante il periodo di pandemia Covid-19:

1) è stato predisposto apposito protocollo anticontagio contro le infezioni Covid-19 ai sensi e per gli effetti del DPCM 26.4.2020 e del DPCM 17.5.2020 e ss.mm.ii.;
2) tale protocollo è stato redatto di concerto tra datore di lavoro, RLS, RSPP e medico competente;
3) in tale protocollo sono state previste:
   - le modalità di informazione in relazione a rischi da contagio e alle misure di sicurezza da adottare;
   - le modalità di ingresso e di uscita;
   - le procedure e la periodicità della pulizia e della sanificazione;
   - le precauzioni igieniche personali da adottarsi;
   - i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla normativa;
   - le modalità di gestione degli spazi comuni;
   - le regole sugli spostamenti interni, le riunioni, gli eventi interni e la formazione;
   - la procedura per la gestione di persona sintomatica in azienda;
   - le procedure di sorveglianza sanitaria per l'individuazione dei lavoratori fragili;
   - le responsabilità interne;
   - idonea cartellonistica.
4) è stato costituito il Comitato interno per l'applicazione e la verifica del protocollo.

Attualmente il contenuto del protocollo, revocato lo stato di pandemia, è sospeso.
La società potrà agevolmente ristabilire la vigenza del protocollo anticontagio, eventualmente aggiornato, in caso di nuova declaratoria di stato di emergenza.

(xii) Acquisti (forniture)

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza.
Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.).
Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.
Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.
Le attività di acquisto sono gestite in modo tale che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- siano definite le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione della conformità dei requisiti di salute e sicurezza;
- siano previsti, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, delle verifiche iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

(xiii) Manutenzione

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti.
Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.
Le attività di manutenzione sono gestite in modo tale da garantire:

- che siano definite le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
- la registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

(xiv) rischi particolari

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere.

Sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.
Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.
Il DVR ha previsto anche la valutazione del rischio connesso allo stress lavoro correlato con conseguente applicazione delle necessarie misure preventive.
La società si impegna a eseguire una mappatura e valutazione per:

- la valutazione dei rischi da differenze linguistiche e culturali;
- la valutazione dei rischi derivanti da eventuali molestie sessuali sul luogo di lavoro.

(xv) Comunicazione e coinvolgimento del personale

MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. adotta idonei mezzi finalizzati a garantire, ai fini delle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- la comunicazione interna trai vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- la comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso: il coinvolgimento degli stessi nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi, definizione di misure di tutela; il coinvolgimento dei lavoratori nelle indagini in caso di incidente; la preventiva consultazione degli stessi in caso di cambiamenti strutturali o organizzativi incidenti in termini rilevanti in materia di salute e sicurezza.

10. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati di cui agli artt. 589 c.p. 590 c.p. che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.
Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.
L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

11. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

12. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati informatici e di trattamento illecito di dati

Rev. novembre 2025

Sommario

1. Premesse 3
2. Elenco dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati previsti dal d.lgs 231/2001 4
3. Funzione della parte speciale - delitti informatici e di trattamento illecito di dati 12
4. Principi di riferimento generali 13
   4.1. Il sistema organizzativo in generale 13
   4.2. Principi generali di comportamento 14
5. Le attività sensibili ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati ai fini del d.l.231/01 16
   5.1. Principi generali di controllo 16
6. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole attività sensibili 17
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 21
8. Diffusione e informazione 22
9. Sanzioni 23

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati informatici e in tema di trattamento illecito di dati. L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati informatici e in tema di trattamento illecito di dati, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;

(ii) le macroaree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);

(iii) i potenziali enti pubblici coinvolti (a livello esemplificativo);

(iv) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) – "*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici e le scritture private"*

Questo reato si realizza nel caso di compimento di una condotta illecita di falso relativamente a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. In particolare, le falsità concernenti documenti e atti informatici rilevano ai fini del d. lgs. 231/2001, se riferite alle disposizioni indicate dal capo stesso e riferite agli atti pubblici e alle scritture private, che per semplicità, si riportano di seguito.

- ***art. 476 c.p. - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:*** *vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.*
- ***art. 477 c.p. - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative:*** *vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- ***art. 478 c.p. - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti:*** *vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.*
- ***art. 479 c.p. - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:*** *vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476*
- ***art. 480 c.p. - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative:*** *vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.*
- ***art. 481 c.p. - falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità:*** *vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 51,00 a Euro 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.*
- ***art. 482 c.p. - falsità materiale commessa dal privato:*** *se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.*
- ***art. 483 c.p. - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico:*** *vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.*

- ***art. 484 c.p. - falsità in registri e notificazioni:*** *vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 309,00.*
- ***art. 485 c.p. - falsità in scrittura privata:*** *vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.*
- ***art. 486 c.p. - falsità in foglio firmato in bianco. atto privato:*** *vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.*
- ***art. 487 c.p. - falsità in foglio firmato in bianco. atto pubblico:*** *vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.*
- ***art. 488 c.p. - altre falsità in foglio firmato in bianco. applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali:*** *ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.*
- ***art. 489 c.p. uso di atto falso:*** *vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.*
- ***art. 490 c.p. soppressione, distruzione e occultamento di atti veri:*** *vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.*
- ***art. 492 c.p. copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti:*** *agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.*
- ***art. 493 c.p. - falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico:*** *le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.*

*

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) – "*[1] Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

[2] La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2) *se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

[3] Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque

di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.
[4] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Questo reato si realizza tramite la condotta di un soggetto che si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- per la fattispecie sopraccitata, la pena è generalmente della reclusione fino a tre anni e il delitto si punisce a querela della persona offesa;
- la pena è, invece, della reclusione da uno a cinque anni e si procede d'ufficio:
  1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato*;*
  3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti*;*

I numeri 2 e 3 del comma 2 sono stati modificati dalla legge 90/2024 che ha altresì inasprito le pene previste dalla norma

*

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) – "*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.*
La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma".

La fattispecie si concretizza allorquando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.
Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore.
La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'articolo 615 ter, sanzionando infatti la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui".
Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di procurarsi un profitto, di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.
Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

*

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) – "*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) [ABROGATO]".

Tale reato consiste nell'intercettazione, nell'impedimento o nell'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni; salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle sopraccitate comunicazioni;
- i delitti sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

*

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) – "*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni".

Questo reato condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) –"*[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.*
[2] La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2) *se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato".*

Il reato condanna la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui.
Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la fattispecie aggravata è stata modificata dalla Legge 90/2024 che ha altresì inasprito le pene previste dalla norma.

*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.) – "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.*
La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2) *se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
3) *se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.*

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)".

Tale condotta criminosa consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici pubblici o di interesse pubblico.
Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

*

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) – "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.*
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato".

Tale delitto punisce la condotta del soggetto che, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

*

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) – "*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.".

La legge 90/2024 ha abrogato l'art. 615-quinquies e riprodotto al comma 1 dell'art. 635 quater.1 c.p. la medesima fattispecie
Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore.
La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'articolo 615 ter, sanzionando infatti la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui".
Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.
Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.
La legge 90/2024 ha inoltre introdotto delle fattispecie aggravate ai commi 2 e 3.

*

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) – *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.*
La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2) *se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
3) *se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.*

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)".

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che le sopraccitate condotte sono dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque, salve le ipotesi aggravate del co. 2.
Le pene sono state inasprite dalla legge 90/2024.

*

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) – "*[1] Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro*"

Il reato si concretizza qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
Si precisa che la pena è della reclusione fino a tre anni e della multa da 51 a 1.032 euro.

*

Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1 co. 11 D.lgs 105/2019) – "*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni*".

Il reato si concretizza con la fornitura di dati non corrispondenti al vero al fine di ostacolare le procedure connesse alla sicurezza Cibernetica come meglio definite nella norma citata e gestite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

*

Estorsione informatica (art. 629 co. 3 c.p.c. come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera m) della L. 28 giugno 2024, n. 90) - "*Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità*".

Il resto è stato introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera m) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione di un comma 3.
Trattasi di una fattispecie specifica di estorsione commessa attraverso i reati (anche se solamente minacciati) di:

- accesso abusivo a sistema informatico o telematico;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

L'ipotesi aggravata ricorre se:

- la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
- la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte di un'associazione per delinquere di tipo mafioso;
- il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità;
- la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.

Esistono anche delle circostanze attenuanti, previste all'art. 639-ter c.p.:

- la pena è diminuita fino ad un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
- la pena è diminuita dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso.

A seguito dell'entrata in vigore della legge cybersicurezza costituisce reato-presupposto soltanto l'estorsione qualificata da una particolare modalità di condotta, quella integrante le fattispecie di reato informatico sopra menzionate.

La legge vuole intervenire in maniera decisa sulla c.d. *cyber extortion,* che si propone di bloccare o limitare le funzioni di un dispositivo finché non si paga un riscatto.

Si può trattare, per esempio, di divulgazione di informazioni sensibili dei dipendenti di un'azienda o dei suoi clienti ovvero di dati confidenziali che, se divulgati, potrebbero danneggiare la reputazione di un soggetto o di un'azienda.

Il nuovo reato di estorsione informatica viene inserito, dunque, all'art 24-bis d.lgs. 231/2001, e potrebbe condurre all'affermazione di responsabilità dell'ente a vantaggio del quale viene commessa, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Generalmente in relazione all'estorsione informatica è normale pensare all'azienda in qualità di vittima; tuttavia, è altresì possibile, ed anzi probabile, che sussista una finalità di vantaggio concorrente dell'ente, ad esempio, quando la condotta ha lo scopo accedere abusivamente al sistema informatico di un concorrente.

La durata delle sanzioni interdittive è prevista in misura non inferiore a due anni, che equivale alla durata massima delle interdittive secondo il d.lgs. 231/2001: nemmeno per reati gravi quali i delitti di criminalità organizzata e i delitti contro la personalità individuale è prevista una sanzione così rigida.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
3) il sistema disciplinare;
4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, qui integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
i) il progetto di protezione dati personali adottato dalla società.

Si precisa che MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha delegato a un Responsabile IT interno la gestione dei sistemi informativi aziendali, l'implementazione, il monitoraggio e la corretta applicazione delle relative procedure di controllo.
MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., inoltre, adotta tutte le misure di cui al successivo paragrafo, garantendo piena conformità dei servizi erogati rispetto ai criteri stabiliti all'interno dei contratti ed essendo pertanto responsabile di eventuali inadempienze.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1) impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);
2) attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
3) accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile IT Governance, alla modifica periodica della password;
4) astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
5) assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

a) intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
b) installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile IT Governance;
c) accedere alla rete aziendale attraverso una connessione alternativa rispetto a quella messa a disposizione da parte dell'Azienda, al fine di eludere il sistema di accesso protetto implementato;
d) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e che operano per conto o nell'interesse di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 garantendo il medesimo livello di protezione e sicurezza dei dati personali che deve essere garantito da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto);

- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

5. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Delitti informatici e di trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

(i) ***Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore (con particolare riferimento alle occasioni di reato "Gestione delle informazioni relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici" e "Invio telematico di atti, documenti e scritture");***
(ii) ***Invio di newsletter;***
(iii) ***Navigazione sul sito web aziendale;***
(iv) ***Attività di E-commerce;***
(v) ***Gestione del sito web e dei canali social per la Società e per le rivendite;***
(vi) ***Utilizzo e gestione degli altri software e piattaforme in uso all'azienda.***

5.1. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- ***segregazione delle attività:*** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ***esistenza di procedure/norme/circolari:*** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ***poteri autorizzativi e di firma:*** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ***tracciabilità:*** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al precedente paragrafo 5.1, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

(i) Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore (con particolare riferimento alle occasioni di reato "Gestione delle informazioni relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici" e "Invio telematico di atti, documenti e scritture")*;*

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'implementazione di un approccio di governance dei sistemi informativi aziendali improntato al rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati. In particolare, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha implementato un sistema centralizzato per la gestione delle componenti software, che, pertanto, non possono essere aggiornate o modificate in alcun modo da parte del singolo utente;
- la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dall'Azienda. Per i sistemi di identificazione e accesso MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha definito un iter tale per cui ogni utente ha necessità di inserire una password - costituita da un codice alfanumerico con un numero minimo di caratteri - per "loggarsi" e accedere ai sistemi;
- l'obbligo di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, e la periodicità di modifica della suddetta password a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo della stessa. In particolare, il sistema informativo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. prevede che ciascun utente modifichi la propria password periodicamente e comunque non oltre 90 giorni dalla registrazione. Qualora l'utente non provveda alla modifica di propria iniziativa, il sistema è strutturato in modo da inviare in automatico alert preliminari alcuni giorni prima che la password scada. Decorso anche questo termine, il sistema obbliga l'utente al cambio password per poter accedere al sistema;
- il monitoraggio, con frequenza periodica, di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa.
- MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. prevede una lista con un elenco dettagliato di siti inaccessibili ai propri utenti;
- la registrazione e la verifica di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale da remoto, nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa. In particolare, gli utenti autorizzati da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. hanno la

possibilità di accedere alla rete da remoto tramite check-point VPN - previa espressa autorizzazione del Responsabile gerarchico, oppure utilizzando esclusivamente la mail, con l'autorizzazione del Responsabile gerarchico e dopo aver seguito un corso sulla sicurezza informatica;

- Inoltre, l'Ufficio del Personale comunica tutte le assunzioni e le cessazioni, nonché tutti i passaggi di stato/mansioni che possono impattare sulla gestione delle utenze informatiche, in modo che vengano attivate tutte le utenze necessarie. Si sottolinea che, al fine di abilitare le utenze, è necessaria l'autorizzazione del diretto superiore dell'utente richiedente;
- La cessazione dei rapporti lavorativi comporta la disattivazione delle utenze e l'approntamento di un messaggio di avviso della disattivazione della casella con indicazione dell'indirizzo a cui inoltrare le comunicazioni. Non viene applicato alcun *redirect* ad altra casella;
- l'adeguata formazione di ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

Per la gestione adempimenti in materia di tutela della privacy, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003:

- predispone idonee informative al fine di acquisire il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato, informandolo sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, la natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati e delle conseguenze del negato consenso, gli estremi identificativi del Titolare del trattamento, e di eventuali Responsabili, e i diritti di cui l'interessato dispone (articoli 13 e 7 del D. Lgs. 196/2003);
- implementa un'idonea procedura di gestione delle istanze dell'interessato, qualora questo decida di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy come la richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione dei dati in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ovvero l'opposizione per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. A tal fine MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. deve agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, semplificare le modalità e ridurre i tempi per il riscontro al richiedente;
- predispone informative diverse in base alle diverse categorie di interessati destinatari delle stesse (informative diverse per Clienti, Fornitori, Dipendenti, Collaboratori/Professionisti, ecc.);
- archivia copia dell'informativa consegnata all'interessato e modulo di conferimento del consenso al trattamento dei dati acquisito in forma scritta;
- nomina formalmente per iscritto, sulla base della struttura aziendale, i c.d. "Responsabili esterni" - nel caso in cui dati acquisiti da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. vengano trattati anche da terzi - impartendo a tal fine opportune ed idonee istruzioni. Una lista con indicazione dei Responsabili esterni è sempre accessibile da parte degli interessati e consultabile sul sito istituzionale della Società;

- nomina in forma scritta "Incaricati" per il trattamento tutti coloro che effettuano materialmente le operazioni di trattamento. Ogni persona fisica dipendente o collaboratore della Società deve essere incaricata per iscritto con la specificazione delle modalità cui deve attenersi nel trattamento dei dati personali, anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte;
- archivia copia controfirmata per accettazione delle nomine a "Responsabili" ed "Incaricati";
- adotta idonee misure di sicurezza sia per gli archivi cartacei che per quelli elettronici, implementando un sistema di autenticazione informatica che consenta l'accesso solamente agli utenti dotati delle necessarie credenziali di autenticazione; una serie di requisiti per le credenziali di autenticazione; la presenza di un sistema di autorizzazione per l'assegnazione di diritti diversi agli utenti in funzione dell'attività svolta; la presenza di strumenti elettronici (firewall e antivirus), da aggiornare almeno semestralmente, che proteggano i dati personali dal rischio di intrusioni; l'aggiornamento di programmi (patch) per la prevenzione della vulnerabilità degli strumenti elettronici utilizzati (da aggiornare almeno annualmente o semestralmente nel caso di trattamento di dati sensibili); il salvataggio (backup) dei dati con cadenza almeno settimanale; la cifratura o separazione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute dagli altri dati personali dell'interessato; la cifratura dei dati sensibili eventualmente trasferiti;
- verifica ogni anno l'elenco dei trattamenti svolti e gli strumenti utilizzati, la ripartizione di compiti e responsabilità derivanti dalla normativa sulla privacy, l'analisi dei rischi che incombono sui dati (e imputabili a comportamenti degli operatori, agli strumenti, al contesto fisico-ambientale), le modalità di ripristino dei dati in caso di distruzione o danneggiamento, la previsione di interventi formativi sul personale - al momento dell'assunzione, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, descrizione delle modalità di gestione dei dati affidati all'esterno, individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato;
- segnala con affissione di appositi cartelli la presenza all'interno della sede di eventuali aree sottoposte a videosorveglianza, avendo altresì cura di predisporre una informativa per i visitatori, specificando che eventuali immagini registrate sono conservate per motivi di sicurezza.

Solo il personale autorizzato può avere accesso a tali immagini, con specifiche indicazioni a riguardo contenute nella nomina ad "Incaricato".

(ii) Invio di newsletter;
(iii) Navigazione sul sito web aziendale;
(iv) Attività di E-commerce;
(v) Gestione del sito web e dei canali social per la Società e per le rivendite;
(vi) Utilizzo e gestione degli altri software e piattaforme in uso all'azienda.

Con particolare riferimento alla navigazione sul sito web aziendale, la società applica, in aggiunta a quanto già previsto al punto precedente i seguenti accorgimenti:

- la navigazione sul sito web aziendale avviene sempre previa possibilità all'utente di:
  a) esame della informativa sul trattamento dati personali per la navigazione del sito;
  b) esame dell'informativa cookies;
  c) scelta tra il rifiuto e/o l'accettazione totale o selettiva della politica dei cookies adottata;
- non viene eseguita profilazione delle attività di navigazione sul sito web aziendale. Nel caso venisse avviata una attività di profilazione la stessa dovrà avvenire solo dietro consenso espresso dell'interessato;
- la cessione dei dati degli interessati avviene sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e quindi, la cessione dei dati basata su obbligo di legge o contrattuale è sempre consentita per quei trattamenti le cui finalità ineriscono adempimenti di obblighi normativi o contrattuali, mentre la cessione dei dati per finalità di marketing dovrà essere basata su consenso dell'interessato;
- conseguentemente potranno essere inviate newsletter con finalità commerciali o di marketing unicamente agli interessati che abbiano manifestato consenso in tal senso;
- le pubblicazioni e in generale la gestione del sito web e dei canali social per conto della società e delle rivendite affiliate vengono svolte solo dietro formale nomina a incaricato o responsabile in ottemperanza al dettato del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR;
- la società, per il tramite del responsabile IT Governance, tiene traccia dei consensi forniti e delle revoche dei consensi ricevute, provvedendo a escludere dall'invio delle newsletter gli interessati che abbiano revocato i consensi;
- MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. garantisce agli interessati, da parte del provider dello spazio web su cui sono caricati il proprio sito web, la piattaforma E-procurement e la piattaforma Whistleblowing, le stesse garanzie organizzative e tecnico-informatiche dalla stessa applicate in ottemperanza al dettato del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Delitti informatici e di trattamento illecito di dati che sono stati inclusi nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.
Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle fattispecie di attività sensibili.
L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, schiavitù e intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro

rev. novembre 2025

Sommario

1. Premesse 3
2. Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, schiavitù e intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro previsti dal d.lgs 231/2001 4
3. Funzione della parte speciale 9
4. Principi di riferimento generali 10
   4.1. Il sistema organizzativo in generale 10
   4.2. Principi generali di comportamento 10
5. Le attività sensibili relative al reato di impiego di cittadini irregolari, schiavitù e intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro ai fini del d.l. 231/01 11
   5.1. Principi generali di controllo 11
6. Principi di riferimento relativi alle regolamentazione delle singole attività sensibili 12
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 14
8. Diffusione e informazione 15
9. Sanzioni 16

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati di:

1) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
2) reati in tema di riduzione in schiavitù (600, 601 e 602 c.p.);
3) intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

Con specifico riferimento al reato di cui sopra, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
(iii) i potenziali enti pubblici coinvolti (a livello esemplificativo);
(iv) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. I REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, SCHIAVITÙ E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DI LAVORO PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito la descrizione del reato richiamato dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

L'art. 22 comma 12 d.lgs. 286/1998 prevede che "*il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato*".
La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il d.lgs. 109/2012.
Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sussistono se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex art. 22 co. 12 d.lgs. 286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato.
Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.
Nel tipizzare la nuova aggravante, il legislatore ha ripreso letteralmente la formulazione della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p. cui la nuova norma fa espresso riferimento alla lettera c), ove si prevede che la definizione delle "condizioni lavorative di particolare sfruttamento" è quella contenuta al co. 3 dell'art. 603 bis c.p., secondo cui comporta un aggravamento di pena "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche della prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".
La tecnica di rinviare all'art. 603 bis, per definire la nozione di sfruttamento non fornisce all'interprete un'indicazione contenutistica, quanto i due parametri da tenere in considerazione nello svolgere tale valutazione: la caratteristica della prestazione e le condizioni di lavoro.

*

Procurato ingresso illecito (art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter d.lgs. 286/1998)
"*3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

a. *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
b. *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
c. *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
d. *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
e. *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a. *sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
b. *sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto*".

Sotto il profilo soggettivo, i delitti di cui al comma 3 si configurano dopo la riforma del 2009 (L. n. 94/2009) quali reati a dolo generico. Il fine di profitto non costituisce più infatti, elemento di differenziazione tra le fattispecie ma circostanza aggravante delle ipotesi di favoreggiamento.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di commettere atti diretti a procurare l'ingresso.
Il soggetto deve anche rappresentarsi l'illegalità dell'ingresso, configurando la stessa una ipotesi di illiceità speciale.
Trattandosi di un delitto di attentato, in analogia con il tentativo, si dubita della sua compatibilità con il dolo eventuale
Per i delitti in esame sono previste, dai co. 3° bis e 3° ter dell'art. 12, alcune aggravanti speciali. L'aggravante di cui al c. 3-bis si applica solo all'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui al 3° co.
Per tutte le aggravanti speciali sopramenzionate (c. 3-bis e c. 3-ter) è esclusa, ai sensi del 3° co. quater, la possibilità del giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.

*

Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12 co. 5 d.lgs. 286/1998) - "*5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà*".

La fattispecie di cui all'art. 12, comma 5 si configura al di fuori delle ipotesi criminose sopra menzionate e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a carico di chiunque favorisca la permanenza dello straniero in Italia – in violazione delle disposizioni del t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità o nell'ambito delle attività punite a norma del medesimo art. 12. La suddetta norma,

quindi, punisce chiunque agevoli in qualsiasi forma la permanenza illegale dello straniero sul nostro territorio a fini di ingiusto profitto.
La disposizione mira a criminalizzare le condotte posteriori all'ingresso in Italia e distanti spazialmente e temporalmente dall'ingresso, così da costituire una norma di chiusura rispetto al 1° e 3° co..
Integra il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale degli stranieri nel territorio dello Stato anche il fatto di contrarre, verso corrispettivo in danaro, matrimonio con cittadino extracomunitario presente irregolarmente nel territorio dello Stato, al fine di fargli conseguire la cittadinanza italiana e così di consentirgli di restare in Italia.

In aggiunta, si ritiene di trattare nel presente protocollo anche alcuni reati richiamati dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 e segnatamente quegli articoli di legge che mirano a contrastare la riduzione in schiavitù e gli abusi di carattere lavorativo, ossia:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l´autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all´articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all´accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell´articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all´aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
3) *l´aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

La norma mira a reprimere il fenomeno del c.d. "caporalato".

Con tale termine si indicano genericamente forme di sfruttamento con metodi illegali dell'altrui attività lavorativa, spesso collegate a organizzazioni criminali. In tale nozione si fa rientrare sia la mera intermediazione illegale sia altre manifestazioni di illecito sfruttamento della manodopera, comprendenti anche l'uso della violenza e la violazione dei diritti fondamentali del lavoratore.

Prima dell'introduzione dell'art. 603 bis, il fenomeno del caporalato non era specificamente considerato in alcuna fattispecie delittuosa. Le forme più gravi di sfruttamento e violenza nei confronti dei lavoratori potevano essere ricondotte in alcune disposizioni del codice penale, come nei casi di riduzione in schiavitù, violenza privata, estorsione o lesioni personali, ma tutta la restante casistica di sfruttamento dell'altrui attività lavorativa rimaneva priva di adeguata tutela. Il fenomeno del caporalato era, infatti, considerato soltanto nell'art. 18, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 (c.d. legge Biagi), come modificato dal D.Lgs. 6.10.2004, n. 251; tale norma, tuttora vigente, si limita a prevedere alcune ipotesi contravvenzionali in caso di violazione delle condizioni soggettive ed oggettive entro le quali il citato decreto autorizza lo svolgimento da parte dei privati dell'intermediazione nelle prestazioni di lavoro e della somministrazione di manodopera; la sanzione prevista è assai modesta, è soltanto a carattere pecuniario e consente di accedere all'oblazione ex art. 162. La riforma del mercato del lavoro ha, inoltre, determinato l'abrogazione delle più severe fattispecie di reato previste agli artt. 1 e 2, L. 23.10.1960, n. 1369 e, precedentemente, all'art. 27, L. 29.4.1949, n. 264.

Un'ulteriore ipotesi di reato applicabile al fenomeno del caporalato è contenuta all'art. 12, co. 3 ter, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, che stabilisce la pena detentiva, congiunta a quella pecuniaria, nei confronti di chi favorisca l'ingresso nel territorio dello Stato di stranieri clandestini allo scopo, tra l'altro, di reclutare persone da destinare allo sfruttamento lavorativo o al fine di trarne profitto, anche indiretto.

L'introduzione dell'art. 603 bis c.p. è avvenuta inserendo direttamente nel testo del D.L. 13.8.2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011, n. 148), tra le misure a sostegno dell'occupazione, la nuova fattispecie di reato.

Dopo soli cinque anni dalla sua introduzione nel codice penale, il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro altrui è stato profondamente modificato dalla L. 29.10.2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» (pubblicata sulla G.U. n. 257 del 3.11.2016 ed entrata in vigore il 4.11.2016). La riforma normativa persegue l'obiettivo di rendere più efficace la repressione del fenomeno del caporalato e di superare le difficoltà applicative della previgente disposizione. Oltre alla riformulazione dell'art. 603 bis, all'introduzione della circostanza attenuante della collaborazione processuale di cui all' art. 603 bis.1 e alla previsione di una ipotesi speciale di confisca ai sensi dell' art. 603 bis.2, occorre segnalare l'inserzione dell'art. 603 bis tra i reati in relazione ai quali, in caso di accertata sproporzione tra reddito e patrimonio, è applicabile la c.d. confisca "allargata" di cui

all'art. 12 sexies, D.L. 8.6.1992, n. 306 (art. 5) e la previsione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro come reato-presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25 quinquies, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (art. 6). Le vittime del caporalato sono state inserite tra coloro che possono accedere al Fondo per le misure antitratta di cui all'art. 12, L. 11.8.2003, n. 228 (art. 7, L. 26.10.2016, n. 199). Per i profili processuali della riforma v. infra par. 5.
La condanna del datore di lavoro per il delitto di cui all'art. 603 bis negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., è ostativa alla ammissibilità della richiesta di emersione del lavoro irregolare, disciplinata all'art. 103, D.L. 19.5.2020, n. 34.
La collocazione della fattispecie tra i delitti contro la personalità individuale indica il bene giuridico tutelato dalla norma nello *status libertatis* dei lavoratori, il cui sfruttamento nelle prestazioni di lavoro è configurato dal legislatore come forma di annullamento della personalità del singolo. La ratio della norma consente di escludere dall'ambito di applicazione della stessa le condotte di mera inosservanza di singole disposizioni normative che autorizzano lo svolgimento di attività di mediazione nel mercato del lavoro, che rimangono riconducibili nella residuale previsione di cui all'art. 18, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.
La L. 26.10.2016, n. 199 ha riformulato la disposizione, tentando di semplificare la struttura del reato ed ampliando il novero dei soggetti attivi del reato non solo a chi svolga l'attività di illecita intermediazione (il caporale), ma anche a chi (in particolare, il datore di lavoro) si avvalga di manodopera sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando del suo stato di bisogno.
Il vigente comma 1 della norma individua due distinte fattispecie:

1. il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento;
2. l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, con sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento.

In entrambi i casi la condotta deve essere realizzata approfittando dello stato di bisogno del lavoratore. Non è, invece, più richiesta la sussistenza di un'attività organizzata, con conseguente rilevanza penale anche di condotte poste in essere da un singolo o comunque da soggetti privi di stabile organizzazione di mezzi e di persone, ed è stato altresì eliminato il riferimento alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione, quali necessarie modalità di realizzazione dello sfruttamento del lavoratore. La violenza e la minaccia sono ora considerate nella circostanza aggravante prevista al comma 2.
Lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
L'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori può ricavarsi dalla condizione di clandestinità degli stessi, che li rende disposti a lavorare in condizioni disagevoli
Il comma 3 della norma individua quattro situazioni che, per espressa valutazione legislativa, costituiscono indice di sfruttamento del lavoratore. Esse concernono:

a. il rapporto tra la qualità e quantità del lavoro prestato e la retribuzione («la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato»);
b. le condizioni contrattuali («la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie»);
c. la sicurezza nei luoghi di lavoro («la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro»);
d. le condizioni di lavoro e di vita del lavoratore («la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti»).

L'elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
3) il sistema disciplinare;
4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere*;*
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-duodecies e 25-quinquies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

5. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, SCHIAVITÙ E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DI LAVORO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'art. 25-duodecies e ai reati di tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, riduzione in schiavitù e intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, richiamato dall'art. 25-quinques del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

(i) Procedure di assunzione del personale
(ii) Affidamento servizi e appalti a imprese terze

5.1. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- ***segregazione delle attività:*** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ***esistenza di procedure/norme/circolari:*** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ***poteri autorizzativi e di firma:*** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ***tracciabilità:*** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5.1, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

(i) Procedure di assunzione del personale
(ii) Affidamento servizi e appalti a imprese terze

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi generali di controllo, ai fini della prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dei delitti in tema di schiavitù e del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, la regolamentazione dell'attività prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti coinvolti nelle attività di selezione e assunzione del personale, nonché dei responsabili delle divisioni aziendali di:

1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;
2) assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

i. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
ii. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
iii. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate sopra indicate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

a) i lavoratori assunti direttamente da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. a tempo determinato o indeterminato, compresi gli stagionali e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;
b) qualora la Società si avvalga di somministrazione di manodopera, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;

c) qualora la Società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso officine e/o cantieri propri, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante;
d) tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita dalla Società in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di trattamento dati personali;
e) in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso cantieri di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. deve essere esplicitamente indicato, tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
f) inoltre, se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati a MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., dovrà trasmettere preventivamente alla Società la documentazione relativa al lavoratore medesimo;
g) la Società effettua un controllo in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato;
h) per quanto riguarda i controlli in loco, i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso la Società, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza;
i) allorché la Società effettuasse lavori presso cantieri o sedi di terzi, generalmente l'accesso alle aree di cantiere è pregiudizialmente filtrato dalla necessità di disporre di un badge di accesso personale rilasciato dall'azienda committente ai singoli lavoratori: conseguentemente, la Società sensibilizzerà i propri lavoratori sull'utilizzo corretto e sulla custodia di tale badge di accesso.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che sia incluso nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.
Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.
L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Delitti contro la personalità individuale

rev. novembre 2025

Sommario

1. Premesse 3
2. I delitti contro la personalità individuale previsti dal d.lgs 231/2001 4
3. Funzione della parte speciale 7
4. Principi di riferimento generali 8
   4.1. Il sistema organizzativo in generale 8
   4.2. Principi generali di comportamento 8
5. Le attività sensibili relative ai delitti contro la personalità individuale ai fini del d.l. 231/01 9
   5.1. Principi generali di controllo 9
6. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole attività sensibili 10
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 11
8. Diffusione e informazione 12
9. Sanzioni 13

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001.
L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
Con specifico riferimento al reato di cui sopra, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
(iii) i potenziali enti pubblici coinvolti (a livello esemplificativo);
(iv) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito la descrizione del reato richiamato dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001.

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) *recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
2) *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

* * *

I delitti richiamati dall'art. 25 quinquies d.lgs. 231/2001 possono suddividersi in 2 categorie:

a) i delitti che mirano a contrastare gli abusi di carattere sessuale:
   - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
   - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
   - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
   - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
   - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
   - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)
b) i delitti che mirano a contrastare la riduzione in schiavitù e gli abusi di carattere lavorativo:
   - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
   - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
   - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
   - Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)

I delitti della seconda categoria sono trattati – per affinità di materia - nel separato protocollo inerente i reati di impiego personale senza permesso di soggiorno, riduzione in schiavitù e sfruttamento di lavoro.

In questa sede vengono invece trattati i delitti della prima categoria, relativi agli abusi di carattere sessuale in senso lato.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti contro la personalità individuale.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
3) il sistema disciplinare;
4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere*;*
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) il Modello Organizzativo Privacy per la tutela del trattamento dei dati personali della società;
i) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai delitti contro la personalità individuale dall'art. 25-quinques del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

(i) Navigazione on line tramite browser
(ii) Archiviazione file digitali
(iii) Viaggi

5.1. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- ***segregazione delle attività:*** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ***esistenza di procedure/norme/circolari:*** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ***poteri autorizzativi e di firma:*** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ***tracciabilità:*** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5.1, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

(i) Navigazione on line tramite browser
(ii) Archiviazione file digitali
(iii) Viaggi

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi generali di controllo, ai fini della prevenzione dei delitti contro la personalità individuale, la regolamentazione dell'attività prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti coinvolti nelle attività di selezione e assunzione del personale, nonché dei responsabili delle divisioni aziendali di:

1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;
2) assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

i. navigare tramite browser su piattaforme, siti o social network a contenuto sessuale;
ii. visionare, trasferire, archiviare o comunque eseguire qualsivoglia attività o trattamento su materiale di qualsiasi tipo (immagini, video, audio o altro) a contenuto sessuale;
iii. visionare, trasferire, archiviare o comunque eseguire qualsivoglia attività o trattamento su materiale di qualsiasi tipo (immagini, video, audio o altro) che riguardino minori senza che ciò avvenga: a) con il consenso dell'avente diritto; b) per finalità lavorativa;
iv. intrattenere rapporti con minori senza che ciò avvenga: a) con il consenso dell'avente diritto; b) per finalità lavorativa;

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate sopra indicate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche indicate:

- nel protocollo di prevenzione dei reati informatici;
- nel Modello organizzativo Privacy a tutela del trattamento dei dati personali e segnatamente nel regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici;

documenti che devono intendersi qui integralmente richiamati.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti contro la personalità individuale, che sia incluso nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

Il Responsabile IT è incaricato di monitorare che in sede di navigazione on line e in sede di archiviazione sui device e sui server aziendali non vengano poste in essere condotte come quelle previste nel presente protocollo e che comunque non vengano trattati dati a contenuto sessuale.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati contro l'industria e il commercio

rev. novembre 2025

MADE

Sommario

1. Premesse 3
2. Elenco dei Reati Presupposto contro l'industria e il commercio previsti dal d.lgs 231/2001 4
3. i reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell'ingegno 8
   3.1. La normativa di riferimento 8
   3.2. Marchio, Ditta e Segni distintivi 8
   3.3. Invenzioni industriali (brevetti) 9
   3.4. Reati agroalimentari 10
   3.5. Le sanzioni del d.lgs 231/2001 10
4. I principi di riferimento generali 11
   4.1. Il sistema organizzativo in generale 11
   4.2. Principi generali di comportamento 11
5. Le attività sensibili relative ai reati contro industria e commercio ai fini del d.l. 231/2001 13
   5.1. Mappatura delle aree sensibili 13
   5.2. Destinatari 13
   5.3. Principi di riferimento 14
   5.4. Standard di controllo aziendali 14
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 17
7. Diffusione e informazione 18
8. Sanzioni 19

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati contro l'Industria e il Commercio.
L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
Con specifico riferimento ai reati contro l'Industria e il Commercio, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche e a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
(iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-bis e dall'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001.

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 26-bis e art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
[1] Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. [2] Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. [3] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali.
La giurisprudenza ha indicato che si può intendere l'attività di contraffazione, in tema di marchi, come quelle operazioni che «fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei compratori», mentre l'alterazione può essere considerata come una più semplice modificazione parziale di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui, peraltro, possono anche essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini.
La stessa giurisprudenza, peraltro, ritiene comunque che in entrambe le condotte esposte l'imitazione che si pone in essere debba essere di un elevato livello, in mancanza del quale, si ritiene, non può esserci lesione della buona fede del consumatore, bene che la norma mira a tutelare.
Per il caso dei brevetti, invece, la giurisprudenza considera integrata la condotta di "contraffazione" non solo quando c'è una «riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento per i quali è stato concesso il brevetto» ma anche quando solamente non sia presente una «idea inventiva priva del carattere di concreta novità» e che si limiti a «riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la struttura generale oggetto del brevetto, non apportando alcun elemento di concreta novità». In relazione, invece, al significato di uso di marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti, deve intendersi l'apposizione del marchio o del segno distintivo su un determinato prodotto, ovvero lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno tutelata da brevetto.
Con l'introduzione, nella riformulazione dell'articolo del 2009, della locuzione "*potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale*", diventa necessario per le aziende, ogniqualvolta debbano registrare un marchio, logo o brevettare una qualsiasi opera dell'ingegno, compiere complete e penetranti ricerche sulla possibile esistenza anteriore di segni distintivi già registrati o opere dell'ingegno già brevettate.

*

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
[1] Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. [2] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [3] I

delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
La condotta descritta dalla norma dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato per tranne profitto, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.
Anche per quanto riguarda questo reato, è necessario che i marchi e i segni distintivi (contraffatti) siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale o internazionale.
Affinché si integri la condotta del reato, è necessario che chi lo commette abbia come fine il raggiungimento di un "profitto".
E' da intendersi come "profitto" ogni vantaggio economico, o economicamente valutabile, che una persona, fisica o giuridica, può ottenere, in qualsiasi modo, anche, ad esempio, sotto forma di mancata spesa.

*

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
[1] Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il reato in esame tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale, visto che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

*

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
[1] Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. [2] La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tale fattispecie mira a punire chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o minacce. L'articolo prevede delle aggravanti qualora tali atti riguardino attività finanziate, anche solo parzialmente, dallo Stato o da altri enti pubblici.

*

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
[1] Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. [2] Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Questo reato, punisce chi ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Questa ipotesi, peraltro, dà rilievo non solo ai marchi e segni distintivi registrati secondo la normativa nazionale od internazionale, ma anche a quelli che non lo sono, sancendo, quindi, un'ampia protezione del bene tutelato.

*

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
[1] Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. [2] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 10.

L'articolo in esame prevede che sia punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie trova il proprio fondamento nell'esistenza di un contratto tra due parti.

*

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
[1] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Questa fattispecie punisce chiunque ponga in vendita come genuine sostanze alimentari non genuine.
Ciò può avvenire ad esempio:

- Immettendo in commercio prodotti scaduti quando gli stessi abbiano perso le loro originarie caratteristiche organolettiche (perdita di genuinità);
- Immettendo in commercio prodotti con presenza di additivi non dichiarati in etichetta o in misura superiore a quanto prescritto dalla legge.

Il delitto in questione mira a tutelare la buona fede negli scambi commerciali.
È da sottolineare, come la condotta così formulata, comprenda un'ampia gamma di fattispecie ipotizzabili, visto che possono essere punite sia condotte poste in essere a titolo oneroso che quelle a titolo gratuito.
Importante risulta, invece, precisare che la dottrina e la giurisprudenza hanno accolto due nozioni di genuinità: una sostanza alimentare si intende, infatti, "genuina" dal punto di vista del diritto penale, quando non abbia subìto alterazioni o mutamenti rispetto al suo stato naturale (c.d. genuinità "naturale")
V'è da dire, però, anche che, qualora ci si trovi in presenza di una normativa che regoli, tramite parametri, le caratteristiche di tale sostanza definendone le caratteristiche, si può intendere come genuina la sostanza che sia conforme alle regole poste dal legislatore, a prescindere dal suo stato naturale (c.d. genuinità "formale").

*

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
[1] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

L'art. 517 c.p. punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., affinché il reato in esame venga ad esistenza, non è necessario che i nomi, i marchi, i segni distintivi industriali siano registrati secondo le normative nazionali ed internazionali. Il bene tutelato, in questo caso, non è la fede pubblica, come si è potuto riscontrare in molti dei reati esaminati, ma l'ordine economico in senso generale, e quindi il potenziale acquirente dei beni messi in commercio secondo le modalità esposte.
Il delitto non richiede, peraltro, che i segni in questione siano contraffatti, ma semplicemente che questi possano indurre in errore i contraenti: sono sufficienti, quindi, anche solo pochi tratti di somiglianza con quelli originali, se idonei a trarre in inganno la controparte.

*

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
[1] Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [2] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. [3] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. [4] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'articolo in esame, introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato,

o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta altrimenti in circolazione gli stessi oggetti o i suddetti beni.
La fattispecie, peraltro, prevede delle aggravanti qualora "gli oggetti o altri beni" realizzati secondo la condotta esposta, siano alimenti o bevande tutelati dalle norme che disciplinano le denominazioni di origine e geografica.
Anche in questo caso, si prevede espressamente che i diritti e i titoli di proprietà industriale tutelati dalla norma siano solo quelli regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale.

*

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
[1] Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [2] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. [3] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. [4] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La fattispecie punisce l'utilizzo di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari alterate o contraffatte rispetto a quelle effettive.

3. I REATI DI CONTRAFFAZIONE A TUTELA DEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELLE OPERE DELL'INGEGNO

Con i termini "proprietà industriale", si fa riferimento genericamente ad un concetto di proprietà che è il risultato della creatività degli uomini.
La proprietà industriale è una delle possibili espressioni che si può ricondurre al più ampio *genus* della proprietà intellettuale.
Rientrano nell'ambito della proprietà industriale i marchi e i brevetti.

3.1. La normativa di riferimento

Il legislatore ha raccolto, in un unico complesso normativo, gran parte delle norme sostanziali e procedurali concernenti i diritti di proprietà industriale: il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della Proprietà Industriale).
All'art. 1, il decreto specifica che la nozione di "proprietà industriale" comprende i concetti di:

(i) marchio e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli;
(ii) invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (brevetti).

Alle disposizioni del decreto citato, vanno aggiunte anche le normative di origine internazionale e comunitaria, tra cui la Convenzione di Parigi del 1883 e il Regolamento Comunitario sul marchio n. 40 del 1994.
A completamento del panorama legislativo concernente la ditta e l'insegna, è da ricordare, infine anche la disciplina posta dal codice civile, ai Capi III e IV, del Titolo VIII del Libro Quinto, di cui agli artt. 2563 – 2574 c.c.

3.2. Marchio, ditta e segni distintivi

Per "marchio" si intende il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa, avente le seguenti principali funzioni:

- differenziazione dei prodotti di un'impresa da quelli dei concorrenti;
- indicazione della provenienza del prodotto (riconducibilità ad uno specifico produttore);
- garanzia di qualità del prodotto, come conseguenza di politica e serietà aziendale.

La tutela del marchio può essere ottenuta dal titolare del medesimo attraverso la registrazione presso le autorità competenti (per l'Italia Ufficio Marchi e Brevetti; possono essere effettuate anche registrazioni comunitarie e internazionali per le quali sono previste apposite procedure).
Attraverso la registrazione viene riconosciuto, in via di estrema sintesi, al titolare del marchio il diritto esclusivo di utilizzarlo e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi utilizzino il marchio stesso.
Affinché un marchio possa essere registrato validamente, deve possedere i seguenti requisiti:

- *liceità:* ovvero, la sua non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;
- *verità:* non deve contenere al suo interno segni idonei ad ingannare il pubblico;
- *originalità:* composto, cioè, in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti quelli dello stesso genere presenti sul mercato;
- *novità:* aspetto complementare all'originalità, ma da questa distinto, concernente la sua distinguibilità da altri marchi già esistenti.

La ditta, sebbene non espressamente inclusa nel novero degli strumenti giuridici tutelati dalle norme in esame, viene, comunque, ricondotta alla più ampia categoria dei segni distintivi: essa ha il compito di individuare e distinguere l'imprenditore.

3.3. Invenzioni industriali (brevetti)

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica, consistendo nella soluzione originale ad un problema tecnico, suscettibile di applicazione concreta nel settore della produzione di beni o servizi.
Il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione.
Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive raggruppabili in tre macro-categorie:

(i) *invenzioni di prodotto:* che hanno ad oggetto un nuovo prodotto materiale;
(ii) *invenzioni di procedimento:* che consistono in un nuovo metodo di fabbricazione di prodotti già inventati, mediante, ad esempio, un nuovo processo di lavorazione;
(iii) *invenzioni derivate:* che sono elaborate partendo dalla base di una precedente invenzione.

Affinché un'invenzione industriale possa essere brevettata deve avere le seguenti caratteristiche:

- *industrialità:* l'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale;
- *novità:* l'invenzione deve innovare il panorama tecnico di riferimento (cd stato della tecnica);
- *liceità:* intesa, anche in questo caso, come non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Situazione peculiare rivestono i *modelli di utilità,* i quali, consistendo in un *quid* volto a dare maggiore efficacia all'impiego di macchinari e prodotti già esistenti, presuppongono un'invenzione già esistente a cui possano essere applicati.
Diversa è, ancora, la funzione dei *disegni e modelli:* il brevetto, in questo caso, fornisce tutela ad alcune categorie di prodotti industriali consistenti in uno speciale ornamento, peculiare per la forma o per una particolare combinazione di linee e colori.
Il brevetto mira a tutelare l'inventore sia sotto un profilo morale (essere riconosciuto autore dell'invenzione) che patrimoniale (essere riconosciuto titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione).
La concessione di un brevetto, da parte delle competenti Autorità (in particolare per l'Italia l'Ufficio Brevetti e Marchi), avviene a fronte dello svolgimento di una specifica

procedura (c.d. procedura di brevettazione).
È importante, quindi, che nell'ambito dello svolgimento dell'attività aziendale, con specifico riferimento al processo produttivo e industriale, non vegano violati brevetti di terzi, intendendo per tale sia la realizzazione di prodotti coperti da brevetto che di processi industriali oggetto di privativa.

3.4. Reati agroalimentari

Discorso in parte diverso meritano invece i seguenti reati:

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) -
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) -
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Tali fattispecie non appaiono conferenti alla attività specifica di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. e infatti la mappatura dei rischi non ne ha fatto emergere la ragionevole possibilità di commissione.

3.5. Le sanzioni del d.lgs. n. 231/2001

Il decreto legislativo 231/2001, stabilisce diverse sanzioni nei confronti degli enti che vengono giudicati responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Tali sanzioni, quindi, si vanno a sommare alle tutele civilistiche e penali esperibili nei confronti della persona fisica che commette materialmente la condotta descritta dalla norma. In particolare, il decreto prevede:

a) per quanto concerne i reati di cui al 473 e 474 c.p., elencati all'art. 25-b*is* del decreto:
    - la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
    - sanzioni interdittive non superiori ad un anno;
b) per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e *517-quater* c.p., previsti dal decreto all'art. *25-bis.1* :
    - la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per i reati di cui agli artt. 513-bis e 517:
    - la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
    - sanzioni interdittive.
d) per i reati di cui agli artt. 440, 442 e 444 c.p.:
    - la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
    - sanzioni interdittive.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
3) il sistema disciplinare;
4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere*;*
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
i) il documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008;
j) il manuale di informazione ai lavoratori sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti*/Partner* di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti*/Partner* di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'Organismo di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

a) verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o, comunque, di qualsiasi altra opera dell'ingegno, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario.
b) ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza.
c) non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e di cui non possiede licenza d'uso.
d) non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende.
e) non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.
f) non utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza (con particolare riguardo ai brevetti di processo);
g) verificare la provenienza delle materie prime utilizzate.

5. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO" AI FINI DEL D.LGS.231/2001

5.1. Mappatura delle aree sensibili

Applicando il descritto approccio metodologico per tutte le fattispecie di reato sopra descritte si è giunti a delineare una "mappa" delle aree/processi/attività sensibili maggiormente a rischio in relazione alla commissione dei reati in esame:

(i) Approvvigionamento materie prime
(ii) Distribuzione e vendita
(iii) Selezione e controllo dei fornitori
(iv) Marketing e pubblicità
(v) Etichettatura
(vi) Gestione procedure di rintracciabilità
(vii) Gestione procedure ritiro/richiamo
(viii) Gestione della logistica (trasporto, stoccaggio)
(ix) Progettazione e ideazione marchi aziendali
(x) Ricerche di anteriorità, confondibilità e ingannevolezza (rapporti con la società incaricata)
(xi) Attivazione delle procedure per la registrazione del marchio.
(xii) Gestione delle licenze

Per ognuno dei processi sensibili come sopra individuati sono stati valutati i seguenti rischi (anche se, a fronte delle procedure interne già adottate, gli stessi si appalesano assai remoti):

- Non adeguatezza e/o mancanza di trasparenza della struttura organizzativa;
- Assenza di un efficace controllo sui prodotti finiti e commercializzati;
- Assenza di un efficace controllo sui prodotti a marchio aziendale fabbricati da terzi a marchio dell'azienda;
- Assenza di un efficace controllo sui prodotti a marca privata (private label);
- Mancata gestione degli acquisti di materie prime;
- Mancata gestione delle attività produttive svolte negli stabilimenti dell'azienda;
- Assenza o non adeguatezza del sistema di rintracciabilità;
- Assenza o non adeguatezza delle procedure per approvazione etichettatura e pubblicità dei prodotti a proprio marchio e marca privata;
- Assenza o non adeguatezza dell'aggiornamento normativo;
- Assenza o non adeguatezza della procedura di gestione dei marchi e degli altri segni distintivi;
- Mancata gestione dei marchi e degli altri segni distintivi;
- Mancato controllo delle scadenze delle licenze.

5.2. Destinatari

La presente parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di dipendenti, collaboratori, appaltatori, fornitori, terzisti, clienti o altro e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio.
L'obiettivo è quello di far sì che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/2001.

5.3. Principi di riferimento

MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. riconosce e garantisce agli acquirenti dei propri prodotti, siano essi operatori commerciali o consumatori finali, il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto.
La Società rifiuta e mira a prevenire:

a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;
b) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il cliente/consumatore.

La Società vieta qualsiasi tipo di pratica commerciale scorretta e/o ingannevole, anche in forma omissiva e/o aggressiva e, si fa garante dei diritti e interessi, individuali e collettivi, dei consumatori, ai quali riconosce come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali.

5.4. Standard di controllo aziendali

I protocolli per la formazione e attuazione della volontà aziendale nelle aree a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis e 25 bis 1 D.Lgs. 231/01 si basano sui seguenti standard di controllo.

Politica della sicurezza	▪ Definizione della politica aziendale sulla qualità e sulla sicurezza che preveda la posizione aziendale in materia e gli impegni assunti ▪ Divulgazione della politica aziendale.
Struttura organizzativa	▪ Definizione dell'organigramma. ▪ Definizione del mansionario. ▪ Conferimento di deleghe di funzioni in materia di sicurezza, tutela della qualità del prodotto, etichettatura e comunicazione pubblicitaria. ▪ Formalizzazione dei compiti in materia di sicurezza a tutti i soggetti con competenze specifiche in materia.
Acquisti di materie prime	• procedura di abilitazione e valutazione dei fornitori. ▪ Formalizzazione di contratti e capitolati tecnici. ▪ Svolgimento di audit presso il fornitore. ▪ Effettuazione di analisi di autocontrollo. ▪ Acquisizione di dichiarazioni sull'origine, composizione del prodotto e ogni altra informazione che possa avere incidenza sul prodotto finito. • Controllo schede tecniche per la formalizzazione dell'etichettatura e la pubblicità del prodotto finale (procedura di

	etichettatura).
Attività produttive svolte negli stabilimenti dell'azienda	▪ Pianificazione delle attività di autocontrollo. ▪ Effettuazione di audit interni. ▪ Gestione delle non conformità sulla base di apposita procedura. ▪ Formazione del personale. ▪ Informazione per i terzi che accedono agli stabilimenti. • Procedura per la gestione delle autorizzazioni.
Rintracciabilità	▪ Applicazione del sistema della tracciabilità ▪ Svolgimento di test e verifiche sul sistema. ▪ Procedura di ritiro e richiamo e richiamo dei prodotti. • Previsione di un comitato di crisi per la gestione delle allerte o delle altre situazioni di crisi.
Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti a marchio proprio e private label	• Procedura per l'approvazione delle etichette e della comunicazione pubblicitaria. ▪ Identificazione dei casi di acquisizione di un parere legale esterno.
Aggiornamento normativo	• Monitoraggio continuo sull'evoluzione normativa nazionale e comunitaria
Marchi e segni distintivi	• Procedura di gestione dei marchi e degli altri segni distintivi. ▪ Effettuazione ricerche di anteriorità tramite società di consulenza specializzate. ▪ Verifica della confondibilità e ingannevolezza del marchio. • Acquisizione di pareri legali.
Controllo metrologico	• Procedura per lo svolgimento di controlli metrologici • Verifica e controllo periodico degli strumenti di pesatura.
Produzione per conto terzi (private label)	• Esistenza di contratti e capitolati tecnici. • Linee guida sulla gestione dell'etichettatura e la pubblicità dei prodotti a marca privata.
Prodotti finiti e commercializzati	• Procedura Valutazione dei fornitori; • Definizione dei contratti
Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	• Definizione delle attività di monitoraggio di 2° livello da parte dell'Organismo di Vigilanza. ▪ Riesame periodico delle procedure e delle istruzioni operative.
Gestione della documentazione	• Definizione delle modalità di registrazione ed archiviazione della documentazione relativa alle attività di gestione delle attività di sistema sopra identificate con individuazione dei soggetti responsabili.
Riesame	• Verifiche periodiche per il controllo dell'adeguatezza ed efficacia delle procedure ed istruzioni adottate. • Riesame a seguito di cambiamenti organizzativi, violazioni di norme o altri mutamenti che rendano necessaria una rivisitazione delle procedure e delle istruzioni del sistema di gestione.
Responsabilità del sistema	• Individuazione delle figure responsabili della predisposizione e gestione delle singole procedure ed istruzioni.
Segregazione delle funzioni	• Individuazione di sistemi di contrapposizione di funzioni idonei ad evitare che i processi sensibili siano gestiti in autonomia da una singola figura.

In attuazione dei sovratrascritti principi MADE DISTRIBUZIONE segue specifiche procedure in tema di:

- Addestramento nuovi dipendenti;
- Gestione documenti;
- Analisi dati e miglioramento;
- Approvvigionamento;
- Tarature;
- Reclami;
- Gestione delle non conformità;
- Azioni correttive e preventive;
- Gestione delle verifiche ispettive;

- Gestione merce incarti non conformi;
- Gestione rifiuti;
- Controllo merce in arrivo;
- gestione resi;
- Gestione del personale;
- Gestione delle cooperative;
- Organizzazione delle fiere;
- Creazione e controllo schede prodotti private label;
- Sorveglianza sanitaria;
- Stoccaggio campioni;
- Gestione lotti;
- Disinfestazione;
- Assunzione;
- Confezionamento;
- Pulizia macchinari;
- Rientro al lavoro;
- Gestione materiali per le pulizie;
- Gestione cassetta pronto soccorso;
- Gestione impianti e attrezzature;
- Valutazione rischio associato a materie prime;
- Analisi rischio sabotaggi;
- Prodotti a marchio;
- Procedure di richiamo;
- Procedure sangue e vomito.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati in tema di proprietà intellettuale che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.
Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.
L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo di Gestione.

7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

8. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. .

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati in materia di violazione del diritto d'autore

rev. novembre 2025

Sommario

1. Premesse 3
2. Elenco dei Reati Presupposto di violazione del diritto d'autore previsti dal d.lgs 231/2001 4
3. Funzione della parte speciale -delitti in materia di violazione del diritto d'autore 8
4. I principi di riferimento generali 10
   4.1. Il sistema organizzativo in generale 10
   4.2. Principi generali di comportamento 10
5. Le attività sensibili relative alle violazioni del diritto d'autore ai fini del d.l. 231/2001 13
   5.1. Mappatura delle aree sensibili 13
   5.2. Destinatari 13
   5.3. Principi generali di controllo 13
6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili 15
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 17
8. Diffusione e informazione 18
9. Sanzioni 19

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore.
L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..
Con specifico riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, l'analisi del contesto aziendale di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha consentito di identificare:

(i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
(ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche e a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
(iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-novies e del d.lgs. 231/2001.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in

movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Al fine di rendere maggiormente comprensibile la presente parte speciale da parte di tutti i destinatari della stessa, si riporta di seguito una breve esemplificazione delle opere protette dalla Legge 633/1941, che disciplina il diritto d'autore.
La sopraccitata normativa genericamente protegge:

- tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Più dettagliatamente, sono comprese nella protezione:

a) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
b) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
c) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
d) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
e) i disegni e le opere dell'architettura;
f) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
g) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
h) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;

i) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
j) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A.;
3) il sistema disciplinare;
4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
b) le previsioni dello Statuto sociale;
c) il Codice etico;
d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere*;*
f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
i) il documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008;
j) il manuale di informazione ai lavoratori sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti*/Partner* di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti*/Partner* di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate

(art. 25-novies del d.lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla tutela del diritto d'autore, della funzione IT e dell'Organismo di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua l'accesso. Accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e comunque rivestono il carattere di occasionalità;
- effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della password, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modifica.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

a) installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile Sistemi Informativi;
b) duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
c) diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
d) concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
e) mettere in atto pratiche di *file sharing*, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo *peer to peer*;
f) tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore e che operano per conto o nell'interesse di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;

- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

5. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO" AI FINI DEL D.LGS.231/2001

5.1. Mappatura delle aree sensibili

Applicando il descritto approccio metodologico per tutte le fattispecie di reato sopra descritte si è giunti a delineare una "mappa" delle aree/processi/attività sensibili maggiormente a rischio in relazione alla commissione dei reati in esame:

(i) ***Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore (con particolare riferimento alle occasioni di reato "Gestione delle attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore" e "Gestione delle attività connesse all'implementazione e/o aggiornamento del sito internet e, più in generale, utilizzo della rete telematica aziendale);***

(ii) ***Gestione delle attività di presentazione dell'Azienda al pubblico.***

5.2. Destinatari

La presente parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di dipendenti, collaboratori, appaltatori, fornitori, terzisti, clienti o altro e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio.
L'obiettivo è quello di far sì che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli artt. 25-novies d.lgs. 231/2001.

5.3. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- ***segregazione delle attività:*** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ***esistenza di procedure/norme/circolari:*** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ***poteri autorizzativi e di firma:*** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ***tracciabilità:*** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere

adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5.3, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

(i) utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dell'attività sensibile "Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore" identificata nella Parte Speciale "Delitti informatici e di trattamento illecito di dati", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la necessaria autorizzazione preventiva da parte del diretto responsabile nel caso di download di documenti protetti dal diritto di autore. Qualora il diretto responsabile non sia nelle condizioni di autorizzare il download a causa di mancanza di informazioni sufficienti in merito alla tutela del documento in oggetto, l'autorizzazione deve essere richiesta al Responsabile IT. In ogni caso, sono assolutamente vietati download di files non attinenti all'attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione dallo stesso ricoperta. MADE DISTRIBUZIONE S.p.A., al fine di ridurre al minimo l'esposizione al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale implementa dei sistemi atti a limitare/escludere il download di file o programmi aventi particolari caratteristiche;
- il costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di software/banche dati;
- l'espresso divieto di utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza ovvero nel caso in cui la stessa sia anche solamente scaduta. Nel caso in cui, qualsivoglia imprevisto/impedimento abbia reso impossibile il tempestivo rinnovo delle suddette licenze, è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del software/banca dati sino alla comunicazione del Responsabile IT attestante l'avvenuta sottoscrizione del nuovo contratto di licenza;
- l'obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito internet aziendale, di diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di dati/documenti.

(ii) gestione delle attività di presentazione dell'azienda al pubblico

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- un'attenta verifica e un'idonea analisi, prima della loro diffusione, di tutte le

informazioni utilizzate per la promozione dell'immagine aziendale;

- l'obbligo di utilizzare, nelle attività di presentazione dell'immagine aziendale (anche a fini non commerciali), informazioni complete, veritiere e corrette;
- l'obbligo di un controllo da parte della Funzione Marketing e ogni volta che le diverse funzioni predispongono (o richiedono la predisposizione di) materiale informativo da utilizzare per pubblicizzare le attività della Società, così come nel corso di convegni/congressi/conferenze;
- l'espletamento di un'apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui, dall'attività di verifica si evinca l'esistenza di qualsivoglia diritto d'autore, deve essere istituito l'obbligo di rivolgersi al titolare dello sfruttamento, al fine di ottenere il diritto ad utilizzare l'opera o parte della stessa.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati in tema di proprietà intellettuale che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

6. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, MADE DISTRIBUZIONE S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da MADE DISTRIBUZIONE S.p.A..

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Made Distribuzione S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità
(*Whistleblowing Policy*)

Rev. novembre 2025

Sommario

1 Scopo ... 3
2 Soggetti e oggetto della segnalazione ... 4
2.1 I segnalanti ... 4
2.2 Le violazioni oggetto di segnalazione ... 4
3 Canali di segnalazione ... 6
3.1 Canali di segnalazione interna - modalità di segnalazione e destinatari ... 6
3.2 Contenuto delle segnalazioni ... 8
3.3 Attività istruttoria conseguente alle segnalazioni ... 8
3.4 Riscontro delle segnalazioni ... 9
3.5 Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali ... 9
3.6 Canali di segnalazione esterna ... 10
4 Responsabilità ... 11
5 Misure di protezione del segnalante ... 12
5.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante ... 12
5.2 Rivelazione di notizie o discriminazione ... 13
5.3 Divieto di ritorsione o discriminazione ... 13
6 Diffusione e recepimento ... 15
7 Archiviazione e conservazione ... 16
8 Riferimenti legislativi e normativi ... 17
9 Documenti, modelli e files correlati ... 18

1. SCOPO

L'approvazione definitiva del *Whistleblowing* ha segnato una svolta non indifferente per una diffusione più pervasiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni con riguardo al settore privato con rilevanti modifiche al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in merito alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e introduce specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione 231, estendendo di fatto l'ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.
Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Scopo del presente processo e quello di tutelare coloro che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro e a promuovere "una "coscienza sociale" all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa:

- la procedura da seguire;
- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici, etc.
- l'eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

In tale prospettiva, il proposito perseguito dalla presente procedura e quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte nel nostro ordinamento.

2. SOGGETTI E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

2.1. I segnalanti

La procedura di whistleblowing si applica (art. 3 D.lgs. 24/2023) ai:

a) dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
b) dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
c) lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
d) lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
e) lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
f) liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
g) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
h) azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

2.2. Le violazioni oggetto di segnalazione

La segnalazione, da parte dei soggetti di cui sopra, deve comunque essere basata sulla buona fede o su una ragionevole convinzione, di segnalazioni circostanziate di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Le segnalazioni devono avere ad oggetto “violazioni”, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in (v. art. 2 co. 1 lett. a) d.lgs. 24/2023):

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

3. CANALI DI SEGNALAZIONE

I canali di segnalazione possono essere:

1) *interni* ai sensi degli artt. 4-5 del d.lgs 24/2023
2) *esterni* ai sensi degli artt. 6-7 del d.lgs 24/2023

3.1. Canali di segnalazione interna - modalità di segnalazione e destinatari

Il segnalante devo sempre privilegiare, ove possibile, i canali di segnalazione interni.
La Società mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- la presente procedura operativa;
- il modulo per la segnalazione delle violazioni (Allegato 14.2).

Procedura, modulo e informativa, sono mantenuti aggiornati dall'Organismo di Vigilanza, e resi disponibili e trasmessi dal Servizio Amministrazione a tutti i dipendenti della Società.
La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile:

a) nell'intranet aziendale all'interno dello spazio appositamente dedicato;
b) in cartaceo nei locali-bacheca delle rivendite, dei punti vendita, dei magazzini e dei poli logistici;
c) in apposita sezione sul sito web della società (https://www.gruppomade.com/), anche a beneficio degli esterni.

Viene inoltre affissa sulla bacheca aziendale informativa in ordine alla presente procedura, alla sua finalità e ai canali di segnalazione utilizzabili.
La segnalazione deve essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza.
La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro soggetto deve essere, in originale con gli eventuali allegati, inoltrata (con contestuale avviso al segnalante) entro 7 giorni dal ricevimento all'Organismo di Vigilanza cui è affidata la protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo Registro delle segnalazioni - Whistleblowing (Allegato 14.1).
La gestione della segnalazione è in capo all'Organismo di Vigilanza.
L'identità del segnalante viene conservata agli atti a disposizione delle Autorità Giudiziarie.
La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.
Con l'ottica di garantire quanto più possibile la riservatezza del segnalante e di tutelare quest'ultimo da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, la Società ha predisposto più canali che consentono di presentare segnalazioni circostanziate di condotte corruttive o violazioni, rilevanti ai sensi della presente Procedura, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
I canali di segnalazione predisposti sono i seguenti:

a) tramite invio di messaggio tramite sito web (https://www.gruppomade.com/) protetto da crittografia;
b) tramite la casella mail dell'Organismo di Vigilanza (odv@gruppomade.com) le cui userid e password sono a conoscenza esclusiva dello stesso ODV;

c) tramite raccomandata da inviare presso la sede legale aziendale all'attenzione dell'ODV (Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*riservata/personale*");
d) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dall'ODV.

La massima riservatezza viene garantita dal canale di cui alla lettera a) in relazione al quale il sistema di segnalazione tramite sito web permette di inviare un messaggio crittografato coi propri dati o con uno pseudonimo anonimo. Nel form può inoltre essere inserita la descrizione dei fatti e possono essere inviati documenti tramite upload. I dati inseriti nel form verranno registrati nel database e potranno essere solo aumentati e non modificati.
Il denunciante riceverà una conferma in ordine alla registrazione e un codice di accesso, tramite il quale potrà aggiornare i dati o comunicare.
È assicurata al denunciante la massima confidenzialità e protezione dei dati.
Appena la segnalazione viene registrata, l'Organismo di Vigilanza riceve un avviso. L'Organismo di Vigilanza decide se la segnalazione deve essere considerata. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è responsabile della confidenzialità dei dati contenuti nella segnalazione.
Se il denunciante è disponibile a collaborare ulteriormente, potrà far pervenire dati o documenti ulteriori (anche in forma anonima).
A discrezione dell'Organismo di Vigilanza, il denunciante può essere reso edotto dello stato della procedura. I contatti vengono mantenuti tramite il sito web.
Dopo l'archiviazione del caso, i dati verranno cancellati automaticamente entro 2 anni.

In alternativa al canale di cui alla lettera a), il segnalante che opti per uno degli altri canali di segnalazione vedrà in ogni caso garantita la riservatezza dell'identità nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione sulla base degli obblighi normativi in capo all'ODV quale gestore della segnalazione.
Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare, oltre che con la modalità a), anche mediante le modalità b) e c) espresse *supra*:

- non compilando la sezione "*anagrafica segnalante*" del modulo;
- non sottoscrivendo tale modulo;
- non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.

Per ogni segnalazione pervenuta l'Organismo di Vigilanza informerà entro 7 giorni il segnalante:

- dell'avvenuta presa in carico della segnalazione;
- della eventualità di essere ricontattato per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini;
- della possibilità di integrare o aggiornare i fatti oggetto della segnalazione iniziale, se venuto a conoscenza di ulteriori informazioni.

Il monitoraggio sulla funzionalità dei suddetti canali di comunicazione è garantito dall'Organismo di Vigilanza.

3.2. Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.
A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

a) (eventualmente) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione;
b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
c) circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
d) altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
e) l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
f) l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3.3. Attività istruttoria conseguente alle segnalazioni

Qualora l'Organismo di Vigilanza non ritenga la segnalazione manifestamente infondata, è tenuto ad avviare un'attività istruttoria interna che preveda:

a) la richiesta di eventuali chiarimenti al segnalante, ove necessario;
b) l'assunzione di informazioni da parte di soggetti che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetti della segnalazione;
c) la richiesta ai settori interessati di eventuale documentazione inerente i fatti oggetto di segnalazione;
d) l'assunzione di informazioni e/o documentazione anche all'esterno dell'Ente, ove possibile;
e) l'invio di una relazione conclusiva all'Organo Amministrativo (o, nel caso la segnalazione riguardi un comportamento di un amministratore agli altri amministratori o, in mancanza, ai soci) che esponga le conclusioni dell'Organismo di Vigilanza e proponga – nel rispetto delle procedure giuslavoristiche - eventuali provvedimenti disciplinari ovvero interventi tesi alla rimozione dei fatti fonte di violazione.

3.4. Riscontro delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

3.5. Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 24/2023:

a) nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (ovvero fino alla permanenza del segreto degli atti nella fase di indagini preliminari);
b) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
c) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

3.6. Canali di segnalazione esterna

I canali di segnalazione esterna devono essere utilizzati solo in subordine a quelli interni.
In particolare, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 24/2023;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 24/2023, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna raggiungibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.
Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

4. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità del processo sono demandate all'Organismo di Vigilanza quale destinatario delle segnalazioni per:

- Protocollare le comunicazioni in entrata e tenere aggiornato il Registro delle segnalazioni - Whistleblowing (Allegato 14.1);
- Garantire la conservazione e la privacy della documentazione originale inerente le segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con opportuni standard di sicurezza/riservatezza resi disponibili;
- Monitorare i canali di comunicazione (mail dedicate e strumenti di comunicazione internet, nella fattispecie il canale di segnalazione crittografato, posta ordinaria e raccomandate);
- Valutare approvazione delle richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie;
- Aggiornare e mettere a disposizione i moduli per la segnalazione delle violazioni - Whistleblowing (Allegato 14.2);
- Segnalare, valutata la sussistenza degli elementi, l'ipotesi di discriminazione all'Organo Amministrativo.

5. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

5.1. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

L'organizzazione assicura che le informazioni raccolte, relative alla segnalazione, rimangano riservate fatta eccezione per i casi in cui:

- il segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione (trattamento) dei propri dati personali;
- sia richiesta dalla normativa (ad esempio, se sia necessario coinvolgere le Autorità);
- sia finalizzata alla salvaguardia della salute o della sicurezza delle persone;
- risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini della presentazione di memorie difensive; l'indispensabilità deve essere motivata e dimostrata;
- sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare:

1) Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
2) Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
3) Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Procedura.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

5.2. Rivelazione di notizie o discriminazione

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti di seguito descritti, la Società riconosce al personale ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.
Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.
La scriminante non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza all'Organizzazione ovvero nel caso in cui il segreto sia rivelato al di fuori degli specifici canali di comunicazione.

5.3. Divieto di ritorsione o discriminazione

Per "ritorsive" e/o "discriminatorie" si intendono le misure e le azioni poste in essere nei confronti del dipendente che ha segnalato, in particolare:

- le azioni disciplinari ingiustificate (degradazione, mancata promozione, trasferimento, licenziamento, etc.);
- le molestie sul luogo di lavoro (mobbing, persecuzione, etc.);
- ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili (isolamento, minacce, etc.)

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023 costituiscono ritorsioni:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'elencazione ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

La Società non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente che effettua una segnalazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il segnalante, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, la Società deve provvedere al soddisfacimento di dette richieste.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti della Società e operino nella medesima divisione.

Il dipendente, che ritenga di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione, riferisce i fatti all'ODV il quale, valutata la sussistenza degli elementi, segnalano l'ipotesi di discriminazione al Direttore ovvero se la discriminazione sia a quest'ultimo imputabile, all'Organo Amministrativo, che valutano tempestivamente:

- l'opportunità/necessità di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione e/o a rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Le richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie sono di competenza dell'Organo Amministrativo per approvazione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.

Le misure di protezione si applicano anche:

a) ai facilitatori;
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo odi parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6. DIFFUSIONE E RECEPIMENTO

La Società mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- la presente procedura operativa;
- il modulo per la segnalazione delle violazioni (Allegato 14.2);

Procedura, modulo e informativa, sono mantenuti aggiornati dall'Organismo di Vigilanza, e resi disponibili e trasmessi dal Servizio Amministrazione a tutti i dipendenti della Società.

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile:

a) nell'intranet aziendale all'interno dello spazio appositamente dedicato;
b) in cartaceo nei locali-bacheca delle rivendite, dei punti vendita, dei magazzini e dei poli logistici;
c) in apposita sezione sul sito web della società (https://www.gruppomade.com/), anche a beneficio degli esterni.

Viene inoltre affissa sulla bacheca aziendale informativa in ordine alla presente procedura, alla sua finalità e ai canali di segnalazione utilizzabili.

Il Servizio Amministrazione assicura:

- la disponibilità, la tenuta e l'aggiornamento di tale documentazione;
- la trasmissione della presente procedura operativa, del modulo di segnalazione e l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

La presente Procedura di segnalazione whistleblowing è inviata a ogni membro del personale della Società, a mezzo mail aziendale, oppure consegnate con utilizzo di un apposito verbale di consegna dalla Funzione incaricata.

Nel caso di nuove assunzioni, il Servizio Amministrazione assicura la consegna ed il recepimento della presente procedura da parte del candidato all'atto dell'assunzione, con l'ausilio, ove opportuno, del Responsabile di riferimento.

7. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza aggiorna il registro delle segnalazioni (Allegato 14.1) assicurando la conservazione e l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto originale inerente alle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza.
A tal proposito l'accesso a tali documenti è segregato e garantito dall'Organismo di Vigilanza stesso.
I dati personali raccolti nell'ambito di una segnalazione, interna ed esterna, e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.
Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

8. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

La normativa e la prassi di riferimento è rappresentata da:

- D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – allegato 14.3);
- Direttiva UE 2019/1937 del 23.10.2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – allegato 14.4);
- La norma UNI ISO 37002 del novembre 2021 Sistemi di gestione per il whistleblowing – Linee Guida – allegato 14.5);
- Le Linee Guida ANAC (delibera 311 del 12.7.2023 contenente "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" – allegati 14.6.1 e 14.6.2).

.

9. DOCUMENTI, MODELLI E FILES CORRELATI

Allegato 14.1	Registro delle Segnalazioni;
Allegato 14.2	Modulo per le Segnalazioni delle Violazioni;
Allegato 14.3	D.lgs. 10.3.2023 n. 24;
Allegato 14.4	Direttiva UE 2019/1937 del 23.10.2019;
Allegato 14.5	Norma UNI ISO 37002 del novembre 2021.
Allegato 14.6.1	Linee Guida ANAC (delibera 311 del 12.7.2023) versione integrale.
Allegato 14.6.2	Linee Guida ANAC (delibera 311 del 12.7.2023) schematizzate.

Allegato 14.2

Modulo segnalazione

DATI DEL SEGNALANTE (il segnalante ha diritto di ometterli)	
Cognome	
Nome	
Qualifica	
Ruolo	
Unità organizzativa di riferimento	
Impresa di riferimento (se fornitore)	
Recapiti (indirizzo email. Telefono)	
DESCRIZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE	
Data/periodo di riferimento	
Luogo	
Descrizione del fatto commesso o tentato	
Autore/Autori del fatto	
Unità organizzativa a cui si può riferire il fatto	
Eventuali imprese o soggetti privati coinvolti	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto	

Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione (DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE)	
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:	☐ penalmente rilevanti; ☐ illeciti amministrativi; ☐ illeciti contabili; ☐ illeciti civili; ☐ poste in essere in violazione del Modello 231, del Codice Etico o di altre disposizioni le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare; ☐ suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale alla Società ☐ suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine della Società ☐ suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente; ☐ suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società; ☐ altro (specificare) _____ _____ _____ _____ _____
SEGNALAZIONE EFFETTUATA PRESSO ALTRI SOGGETTI **(DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SEGNALAZIONE GIA' PRESENTATA AD ALTRI SOGGETTI)**	
Soggetto presso cui è stata effettuata la segnalazione	☐ Autorità giudiziarie ☐ ANAC ☐ Corte dei Conti ☐ Altre _____
Dati di segnalazione	
Esito della segnalazione (ove disponibile)	
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'	
Sono consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Luogo e data _____ Firma _____	

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, avendo letto l'allegata informativa:

- ☐ Fornisce il consenso
- ☐ Non fornisce il consenso

ai sensi della normativa privacy vigente, al trattamento dei dati forniti, per le finalità previste dalla Procedura Whistleblowing, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del d.lgs 24/2023

Luogo e data _____

Firma _____

TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Il/La sottoscritto/a, avendo letto l'allegata informativa:

- ☐ Fornisce il consenso
- ☐ Non fornisce il consenso

alla comunicazione della propria identità a persona diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla presente segnalazione.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegare la copia di un documento di riconoscimento del Segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della Segnalazione.
Il presente modulo rappresenta un canale alternativo di Segnalazione e può essere oggetto di:

1) invio tramite sito web (https://www.gruppomade.com/) protetto da crittografia;
2) invio tramite la casella mail dell'Organismo di Vigilanza (odv@gruppomade.com) le cui userid e password sono a conoscenza esclusiva dello stesso ODV;
3) invio tramite raccomandata da inviare presso la sede legale aziendale all'attenzione dell'ODV (Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale");
4) comunicazione verbale, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dall'ODV.

INFORMATIVA AL SEGNALANTE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Made Distribuzione S.r.l. - c.f. 10126430965, con sede in Milano Corso di Porta Nuova 11 (pec madedistribuzionesrl@pecplus.it – email amministrazione@gruppomade.com) in persona del suo Organismo di Vigilanza (E-mail odv@gruppomade.com - di seguito per brevità anche il "Titolare"), ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni:

TIPI DI DATI

1. **Dati personali -** I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email, etc), sono quelli che saranno forniti al momento della segnalazione o successivamente ad essa.
2. **Particolari categorie di dati (dati sensibili) -** Tra i dati conferiti possono figurare anche i dati di cui all'art. 9 GDPR (categorie particolari di dati), ossia i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute della persona.

TIPI E FINALITÀ DI TRATTAMENTO

3. **Finalità del trattamento** – La finalità del trattamento è quella di dare seguito alle segnalazioni di violazioni ai sensi del d.lgs. 24/2023 (normativa whistleblowing).
4. **Tipi di trattamento** – I tipi di trattamento sono tutti quelli necessari nell'ambito della procedura whistleblowing, ivi comprese le cessioni dei dati a enti, autorità o altri soggetti coinvolti nella procedura stessa.
5. **Base giuridica del trattamento** – La base giuridica del trattamento è duplice
   - da una parte il consenso dell'interessato alla comunicazione della propria identità, laddove la normativa tutela l'anonimato del segnalante;
   - dall'altra un obbligo di legge, laddove la normativa consente il trattamento dei dati del segnalante a prescindere dal suo consenso.
6. **Definizione di trattamento -** Il «trattamento» di dati personali è definito dall'art. 4 GDPR come "*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*" e ricomprende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione dei dati stessi.
7. **Trattamento di particolari categorie di dati (dati sensibili) -** I dati particolari ex art. 9 GDPR ossia i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute della persona non rientrano di norma nel trattamento sopra descritto e verranno utilizzati unicamente dietro consenso dell'interessato.
8. **Trattamento di dati giudiziari -** I dati giudiziari, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, non verranno trattati, se non nei casi stabiliti dalla legge.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

9. I dati personali forniti (comuni, sensibili e giudiziari) potranno essere oggetto di comunicazione a tutti i dipendenti e collaboratori coinvolti, nonché a Enti esterni, nel compimento delle attività che precedono, e ai soggetti esterni che interagiscono con il titolare, sempre ed esclusivamente per attività funzionali alle finalità sopra descritte; tali categorie sono:
   A. Autorità Pubbliche o di vigilanza (ad es. ANAC, Corte di Conti ecc.)
   B. Autorità Giudiziaria
   C. Società operanti nel campo E.D.P., anche residenti all'estero, per la cura dell'information management del titolare, della sicurezza e della riservatezza dei dati.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

10. **Principi -** Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
11. **Strumenti -** Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Non esistono processi decisionali automatizzati e/o sistemi di profilazione dei dati gestiti dal titolare.
12. **Cessione dei dati all'estero –** Non è di regola prevista la cessione dei dati all'estero e al di fuori dell'Unione Europea salvo che per la conservazione dei dati su server esteri (Microsoft Office 365, Dropbox e similari).

TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI

13. I dati personali vengono conservati in caso di archiviazione della segnalazione per massimo 2 mesi, oppure, in assenza di archiviazione, fino al termine della procedura di segnalazione e comunque per un periodo di 5 anni successivi o nel maggior termine prescrizionale normativamente previsto per l'esercizio di qualsivoglia diritto connesso al rapporto intercorso tra le parti, anche al fine della possibile necessità di prova della regolarità delle prestazioni in sede giudiziale o stragiudiziale.

CONSENSO DELL'INTERESSATO

14. Si informa in particolare che:
    a) è **obbligatorio** fornire i dati per il trattamento per le finalità di gestione della segnalazione;
    b) è **facoltativo** il consenso alla cessione dei dati a soggetti diversi da coloro che, ai sensi della normativa (d.lgs. 24/2023), devono necessariamente conoscere l'identità del segnalante.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

15. Ella potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
    a. di **accesso** ai dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR;
    b. di ottenere la **rettifica** ai sensi dell'art. 16 GDPR, la **cancellazione** degli stessi ai sensi dell'art. 17 GDPR o la **limitazione** del trattamento che lo riguardano ai sensi dell'art. 18 GDPR;
    c. di **opporsi** al trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR;
    d. alla **portabilità** dei dati ai sensi dell'art. 20 GDPR;
    e. di **revocare** il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca ai sensi dell'art. 7 co. 3 GDPR;
    f. di proporre **reclamo** all'autorità di controllo (Garante Privacy).

    L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail all'indirizzo odv@gruppomade.com.
    La revoca del consenso, la richiesta di cancellazione, l'opposizione e la richiesta di portabilità dei dati comporterà l'impossibilità di proseguire nella procedura di segnalazione.

DATI DEL TITOLARE

Il Titolare del trattamento dati è **MADE DISTRIBUZIONE S.R.L.** - c.f. 10126430965, con sede in Milano Corso di Porta Nuova 11 (pec madedistribuzionesrl@pecplus.it – email amministrazione@gruppomade.com) in persona del suo Organismo di Vigilanza (E-mail odv@gruppomade.com). La persona cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all'indirizzo e-mail: odv@gruppomade.com.

Il titolare
Made Distribuzione S.p.A.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032)

(GU n.63 del 15-3-2023)

Vigente al: 30-3-2023

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e, in particolare, l'articolo 13;

Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) che ha rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le

politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

a) informazioni classificate;

b) segreto professionale forense e medico;

c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresi' ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresi' ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonche' di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e

gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformita' dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonche' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle societa' o i meccanismi il cui fine e' ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalita' della normativa applicabile in materia di imposta sulle societa';

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalita' delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonche' gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;

e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;

f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «contesto lavorativo»: le attivita' lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attivita', una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile;

l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione e' attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o puo' provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui e' affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le societa' a controllo pubblico e le societa' in house, cosi' come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

Art. 3

Ambito di applicazione soggettivo

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorita' giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorita' giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorita' giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorita' giudiziaria o contabile o divulgano

pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonche' i dipendenti delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle societa' in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonche' i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attivita' lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attivita' lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attivita' presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attivita' presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non e' ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprieta' della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonche' agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Capo II

Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche

Art. 4

Canali di segnalazione interna

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

2. La gestione del canale di segnalazione e' affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero e' affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalita' informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 5

Gestione del canale
di segnalazione interna

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali e' affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attivita':

a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonche' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un

rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Art. 6

Condizioni per l'effettuazione
della segnalazione esterna

1. La persona segnalante puo' effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non e' prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o, anche se attivato, non e' conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

b) la persona segnalante ha gia' effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 7

Canali di segnalazione esterna

1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC e' trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 8

Attivita' svolte dall'ANAC

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attivita':

a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonche' sulle misure di protezione di cui al capo III;

b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identita' della persona segnalante;

c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che puo' consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorita' competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorita' amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e da' contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorita' amministrativa competente svolge l'attivita' di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;

b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;

c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonche' gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC puo' trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

5. L'ANAC puo' non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entita' e procedere alla loro archiviazione.

Art. 9

Informazioni pubblicate
sul sito istituzionale dell'ANAC

1. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:

a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;

b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;

c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;

d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;

e) le modalita' con le quali puo' chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonche' i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC puo' dare ad una segnalazione esterna;

f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonche' i loro contatti.

Art. 10

Adozione di linee guida

1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorita' competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 11

Disposizione relativa al personale dell'ANAC
ed alla piattaforma informatica

1. Al fine di avviare un'azione di rafforzamento delle strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e delle attivita' delineate dal presente decreto, la dotazione organica dell'ANAC e' integrata di complessive ventidue unita' di personale, di cui diciotto unita' del ruolo dei funzionari e quattro unita' del ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Capo e' autorizzata la spesa quantificata come segue:

a) il costo per il personale: euro 1.147.004 per l'anno 2023, euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025, euro 2.398.788 per l'anno 2026, euro 2.526.719 per l'anno 2027, euro 2.629.043 per l'anno 2028, euro 2.790.224 per l'anno 2029, euro 2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per l'anno 2031 ed euro 3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032;

b) il costo per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonche' per i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze: euro 250.000 per l'anno 2023, euro 250.000 per l'anno 2024, euro 250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno 2026, euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

Obbligo di riservatezza

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identita' della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui puo' evincersi, direttamente o indirettamente, tale identita' non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' della persona segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' della persona segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' della persona segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identita'.

6. E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonche' nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identita' della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 e' indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonche' le autorita' amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identita' delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta puo' essere sentita, ovvero, su sua richiesta, e' sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorita' competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea e' effettuata in conformita' del regolamento (UE) 2018/1725.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualita' di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonche' adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.

5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilita' in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 14

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante puo' verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione e' documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione e' effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Art. 15

Divulgazioni pubbliche

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalita' previste dagli articoli 4 e 7 e non e' stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Capo III

Misure di protezione

Art. 16

Condizioni per la protezione della persona segnalante

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica e' stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando e' accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante e' irrogata una sanzione disciplinare.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante e' stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonche' nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformita' alle condizioni di cui all'articolo 6.

Art. 17

Divieto di ritorsione

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia e' a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorita' giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono

ritorsioni:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunita' economiche e la perdita di redditi;

n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che puo' comportare l'impossibilita' per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 18

Misure di sostegno

1. E' istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalita' di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonche' sulle modalita' e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

3. L'autorita' giudiziaria ovvero l'autorita' amministrativa cui la persona segnalante si e' rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni puo' richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonche' di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 19

Protezione dalle ritorsioni

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria

competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC puo' avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'autorita' giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullita' degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Art. 20

Limitazioni della responsabilita'

1. Non e' punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile e' stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, e' esclusa altresi' ogni ulteriore responsabilita', anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilita', anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilita' penale e ogni altra responsabilita', anche di natura civile o amministrativa, non e' esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 21

Sanzioni

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione e' stata ostacolata o che si e' tentato di ostacolarla o che e' stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate

procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non e' conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonche' quando accerta che non e' stata svolta l'attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

Art. 22

Rinunce e transazioni

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 23

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Art. 24

Disposizioni transitorie
e di coordinamento

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorita' giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017.

2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attivita' sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai

sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, e' nullo.».

4. All'articolo 2-undecies, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) alla riservatezza dell'identita' della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).».

Art. 25

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

Parte I

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonche' per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

ii) decreto legislativo15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);

iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);

vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13

agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);

vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);

viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);

ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;

xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate;

xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);

xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione (solvibilita' II);

xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei

depositi;

xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformita' dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformita' per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);

3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante

attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilita' dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;

v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita';

vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. norme su ambiente e clima, di cui a:

i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante

modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

6. norme su protezione della natura e della biodiversita', di cui a:

i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attivita' di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009;

v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);

vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento

europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare:

norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattivita' per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al

fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le

operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;

iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualita' e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali;

ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualita' e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009;

iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;

vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori:

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio

2003, n. 229;

ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;

iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.;

iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;

vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Parte II

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della

legge 6 febbraio 1996, n. 52;

ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);

v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65(UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);

ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante

attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

ii) regolamento (UE) 2015/847 del Palamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2019

riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 50, l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 91, 100 e 114, l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 169, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 325, paragrafo 4, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del 30 novembre 2018 del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([3]),

considerando quanto segue:

(1) Chi lavora per un'organizzazione pubblica o privata o è in contatto con essa nello svolgimento della propria attività professionale è spesso la prima persona a venire a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito. Nel segnalare violazioni del diritto unionale che ledono il pubblico interesse, tali persone (gli «informatori - whistleblowers») svolgono un ruolo decisivo nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni e nella salvaguardia del benessere della società. Tuttavia, i potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. In tale contesto, l'importanza di garantire una protezione equilibrata ed efficace degli informatori è sempre più riconosciuta a livello sia unionale che internazionale.

(2) A livello di Unione le segnalazioni e le divulgazioni pubbliche degli informatori costituiscono uno degli elementi a monte dell'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione. Essi forniscono ai sistemi di contrasto nazionali e dell'Unione informazioni che portano all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme dell'Unione, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità.

(3) In determinati settori, le violazioni del diritto dell'Unione, indipendentemente dal fatto che ai sensi del diritto nazionale siano qualificate quali violazioni amministrative, penali o di altro tipo, possono arrecare grave pregiudizio al pubblico interesse, creando rischi significativi per il benessere della società. Laddove siano state individuate carenze nell'applicazione del diritto in tali settori, e gli informatori si trovano di solito in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni, è necessario rafforzare l'applicazione del diritto introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e garantendo una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni.

(4) Attualmente la protezione garantita agli informatori nell'Unione non è uniforme tra gli Stati membri e non è armonizzata tra i vari settori. Le conseguenze delle violazioni del diritto dell'Unione aventi una dimensione transfrontaliera comunicate dagli informatori dimostrano come l'assenza di un livello di protezione sufficiente in un dato Stato membro può avere conseguenze negative sul funzionamento delle politiche dell'Unione non solo al suo interno ma anche in altri Stati membri e nell'Unione nel suo insieme.

(5) Dovrebbero applicarsi norme minime comuni atte a garantire una protezione efficace degli informatori con riguardo agli atti e ai settori in cui occorre rafforzare l'applicazione delle norme, l'insufficiente segnalazione da parte degli informatori è un fattore chiave che incide negativamente su tale applicazione, e le violazioni del diritto dell'Unione possono arrecare grave pregiudizio al pubblico interesse. Gli Stati membri potrebbero decidere di estendere l'applicazione delle disposizioni nazionali ad altri settori al fine di garantire un quadro completo e coerente di protezione degli informatori a livello nazionale.

([1]) GU C 405 del 9.11.2018, pag. 1.
([2]) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 155.
([3]) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2019.

(6) La protezione degli informatori è necessaria per rafforzare l'applicazione del diritto dell'Unione nel settore degli appalti pubblici. È necessario non solo prevenire e accertare le frodi e la corruzione connesse agli appalti pubblici nell'ambito dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, ma anche affrontare il rispetto inadeguato delle norme relative agli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nazionali e degli enti aggiudicatori riguardo all'esecuzione di opere, alla fornitura di prodotti o di servizi. Le violazioni di tali norme hanno per effetto di creare distorsioni della concorrenza, aumentare i costi operativi per le imprese, danneggiare gli interessi degli investitori e degli azionisti e, in generale, diminuire l'attrattiva degli investimenti creando disparità di condizioni per le imprese nell'Unione e compromettendo così il corretto funzionamento del mercato interno.

(7) Nel settore dei servizi finanziari il legislatore dell'Unione ha già riconosciuto il valore aggiunto della protezione degli informatori. In seguito alla crisi finanziaria che ha messo in evidenza gravi carenze nell'applicazione delle norme pertinenti, sono state introdotte norme per la protezione degli informatori, compresi canali di segnalazione interna ed esterna e un divieto esplicito di ritorsioni, in un numero significativo di atti legislativi nel settore dei servizi finanziari, come indicato nella comunicazione della Commissione, dell'8 dicembre 2010, dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari». In particolare, nell'ambito del quadro prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento, la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) prevede la protezione degli informatori, che si applica nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

(8) Per quanto concerne la sicurezza dei prodotti immessi nel mercato interno, le imprese che intervengono nella catena di produzione e di distribuzione sono la principale fonte di raccolta di prove con il risultato che sono particolarmente preziose le segnalazioni degli informatori che si trovano vicino alle informazioni di eventuali pratiche illecite di fabbricazione, importazione o distribuzione di prodotti non sicuri. Di conseguenza, vi è la necessità di introdurre una protezione degli informatori in relazione alle prescrizioni di sicurezza applicabili sia ai prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) che in relazione ai requisiti relativi alla sicurezza generale dei prodotti di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]). La protezione degli informatori di cui alla presente direttiva sarebbe inoltre fondamentale per evitare lo sviamento delle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, e di prodotti destinati alla difesa, in quanto incoraggerebbero la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione, quali le frodi documentali, la falsificazione delle etichette e l'acquisizione fraudolenta di armi da fuoco all'interno dell'Unione, laddove le violazioni spesso comportano uno sviamento dal mercato legale a quello illegale. La protezione degli informatori di cui alla presente direttiva contribuirebbe inoltre a prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali, contribuendo alla corretta applicazione delle restrizioni e dei controlli sui precursori di esplosivi.

(9) L'importanza della protezione degli informatori per la prevenzione e la dissuasione delle violazioni delle norme dell'Unione in materia di sicurezza dei trasporti che possono mettere in pericolo vite umane è stata già riconosciuta negli atti settoriali dell'Unione in materia di sicurezza aerea, vale a dire nel regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]), e in materia di sicurezza dei trasporti marittimi, vale a dire nelle direttive 2013/54/UE ([9]) e 2009/16/CE ([10]) del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevedono misure specifiche di protezione degli informatori e appositi canali di segnalazione. Tali atti dispongono anche la protezione contro le ritorsioni dei lavoratori che segnalano propri errori commessi in buona fede, la cosiddetta

([4]) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

([5]) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

([6]) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

([7]) Disciplinati dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

([8]) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

([9]) Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1).

([10]) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

«cultura dell'equità». È necessario completare gli elementi già esistenti di protezione degli informatori in questi due ambiti e garantire protezione in altri modi di trasporto, vale a dire al trasporto per vie navigabili interne, stradale e ferroviario, per rafforzare l'applicazione delle norme di sicurezza relativamente a tali modi di trasporto.

(10) Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, la raccolta di prove, la prevenzione, l'accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei comportamenti illeciti rimangono aspetti problematici e devono essere rafforzate le azioni a tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2018, dal titolo «Azioni dell'UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali». Considerato che prima dell'entrata in vigore della presente direttiva le sole norme di protezione degli informatori esistenti in materia di tutela dell'ambiente sono previste in un atto settoriale, vale a dire nella direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]), l'introduzione di una tale protezione è necessaria per garantire l'efficace applicazione dell'acquis ambientale dell'Unione, le cui violazioni possono arrecare pregiudizio al pubblico interesse, con possibili effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali. L'introduzione di tale protezione è altresì pertinente per i prodotti non sicuri che possono causare danni ambientali.

(11) Rafforzare la protezione degli informatori contribuirebbe inoltre a prevenire e scoraggiare le violazioni delle norme della Comunità europea per l'energia atomica in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Rafforzerebbe anche l'applicazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio ([12]) in materia di promozione e rafforzamento della cultura della sicurezza nucleare efficace e, in particolare, dell'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, che richiede, tra l'altro, che l'autorità di regolamentazione competente istituisca sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovano, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l'efficace realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti e di segnalare prontamente problemi di sicurezza.

(12) L'introduzione di un quadro di protezione degli informatori contribuirebbe anche a rafforzare l'esecuzione delle disposizioni esistenti e a prevenire le violazioni delle norme dell'Unione, nel settore della filiera alimentare e, in particolare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e della salute, della protezione e del benessere degli animali. Le diverse norme dell'Unione in questi settori sono strettamente collegate tra loro. Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]) stabilisce i principi e i requisiti generali che sono alla base di tutte le misure dell'Unione e nazionali relative ai prodotti alimentari e ai mangimi, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare, al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e l'efficace funzionamento del mercato interno. Tale regolamento stabilisce, tra l'altro, che agli operatori del settore alimentare e dei mangimi è vietato scoraggiare i propri dipendenti dal cooperare con le autorità competenti ove tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un alimento. Il legislatore dell'Unione ha adottato un approccio analogo per la sanità animale nel regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) che fissa norme per prevenire e controllare malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e nel settore della protezione e del benessere degli animali per scopi agricoli, utilizzati per fini scientifici, degli animali durante il trasporto e degli animali durante l'abbattimento mediante la direttiva 98/58/CE del Consiglio ([15]) e la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]) nonché i regolamenti (CE) n. 1/2005 ([17]) e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio ([18]).

([11]) Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

([12]) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

([13]) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

([14]) Regolamento (UE) 2016/429, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

([15]) Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

([16]) Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

([17]) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

([18]) Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

(13) Le segnalazioni delle violazioni da parte degli informatori possono essere decisive per individuare e prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute pubblica e la tutela dei consumatori derivanti dalle violazioni delle norme dell'Unione che non verrebbero altrimenti alla luce. In particolare la tutela dei consumatori è anche strettamente collegata ai casi in cui prodotti non sicuri possono arrecare gravi danni ai consumatori.

(14) Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, in quanto diritti fondamentali previsti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), sono altri settori in cui gli informatori possono contribuire a segnalare le violazioni che possono ledere il pubblico interesse. Gli informatori possono altresì aiutare a svelare le violazioni della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ([19]) sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che introduce il requisito della segnalazione degli incidenti, compresi quelli che non compromettono i dati personali e i requisiti di sicurezza per gli operatori di servizi essenziali in numerosi settori, per esempio energia, sanità, trasporti, e banche, per i fornitori di servizi digitali essenziali, per esempio i servizi di cloud computing, e per i fornitori di servizi di base quali acqua, elettricità e gas. Le segnalazioni degli informatori in questo settore sono particolarmente utili al fine di prevenire gli incidenti di sicurezza che potrebbero compromettere attività economiche e sociali fondamentali e servizi digitali di vasta utilizzazione, nonché per prevenire qualsiasi violazione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati. Tali segnalazioni contribuiscono a garantire la continuità dei servizi essenziali per il funzionamento del mercato interno e il benessere della società.

(15) Inoltre, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che interessa la lotta contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione, la raccolta delle entrate e i fondi o gli attivi dell'Unione, è un settore in cui l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere rafforzata. Il rafforzamento della protezione degli interessi finanziari dell'Unione è pertinente anche per l'esecuzione del bilancio dell'Unione in relazione alle spese effettuate sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom). La mancanza di un'applicazione efficace delle norme riguardanti la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, anche in materia di prevenzione della frode e della corruzione a livello nazionale, conduce a una perdita di entrate per l'Unione e a un uso improprio dei fondi dell'Unione che possono falsare gli investimenti pubblici, impedire la crescita e minare la fiducia dei cittadini nell'azione dell'Unione. L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) impone all'Unione e agli Stati membri di combattere contro la frode e alle attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Le misure dell'Unione pertinenti a tale riguardo comprendono, in particolare, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ([20]) e il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([21]).Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è integrato, per i tipi di condotte fraudolente più gravi, dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]) e dalla convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995 ([23]), compresi i relativi protocolli del 27 settembre 1996 ([24]), del 29 novembre 1996 ([25]) e del 19 giugno 1997 ([26]). Tale convenzione e tali protocolli rimangono in vigore per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva (UE) 2017/1371).

(16) È altresì opportuno stabilire norme minime comuni per la protezione degli informatori per quanto concerne le violazioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE. In aggiunta, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (la «Corte»), le misure dell'Unione volte a instaurare o assicurare il funzionamento del mercato interno sono destinate a contribuire all'eliminazione degli ostacoli esistenti o emergenti alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi, e a contribuire all'eliminazione di distorsioni della concorrenza.

(17) Nello specifico, la protezione degli informatori intesa a rafforzare l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione, anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato, permetterebbe di salvaguardare il funzionamento efficace dei mercati nell'Unione, di garantire parità di condizioni per le imprese e di apportare benefici ai consumatori. Per quanto riguarda le norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, l'importanza delle segnalazioni dall'interno per accertare violazioni del diritto della concorrenza è già stata riconosciuta nella

([19]) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

([20]) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

([21]) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

([22]) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

([23]) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

([24]) GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2.

([25]) GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2.

([26]) GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2.

politica di trattamento favorevole dell'Unione perseguita dalla Commissione a norma dell'articolo 4 *bis* del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione ([27]) e tramite la recente introduzione di uno strumento di informazione anonima da parte della Commissione. Le violazioni riguardanti il diritto della concorrenza e le norme sugli aiuti di Stato interessano gli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 TFUE nonché le norme di diritto derivato adottate per la loro applicazione.

(18) Le violazioni del diritto in materia di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale ed eludere gli obblighi giuridici, vanificando così l'obiettivo o la finalità della normativa in materia di imposta sulle società vigente, compromettono il corretto funzionamento del mercato interno. Tali violazioni e meccanismi possono dare luogo a una concorrenza fiscale sleale e a un'evasione fiscale di vasta portata, falsando le condizioni di equità per le società e riducendo le entrate fiscali per gli Stati membri e per il bilancio dell'Unione nel suo insieme. La presente direttiva dovrebbe prevedere la protezione dalle ritorsioni per le persone che segnalano tentativi di evasione e/o meccanismi abusivi che altrimenti potrebbero passare inosservati, allo scopo di rafforzare la capacità delle autorità competenti di salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno ed eliminare le distorsioni e gli ostacoli al commercio che compromettono la competitività delle imprese nel mercato interno, e che sono direttamente legati alle norme sulla libera circolazione e sono altresì pertinenti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. La protezione degli informatori di cui alla presente direttiva si aggiungerebbe alle recenti iniziative della Commissione volte a migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni nel settore della fiscalità e a creare un ambiente più equo per l'imposta sulle società all'interno dell'Unione, onde aumentare l'efficacia degli Stati membri nell'individuare i tentativi di evasione e/o i meccanismi abusivi, e contribuirebbe a dissuadere tali meccanismi. Tuttavia, la presente direttiva non armonizza le disposizioni – sostanziali o procedurali – in materia di imposte e non mira a rafforzare l'applicazione delle norme nazionali in materia di tassazione delle società, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di utilizzare le informazioni rilevate a tale scopo.

(19) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), definisce l'ambito di applicazione materiale della presente direttiva mediante un riferimento a un elenco di atti dell'Unione di cui all'allegato. Ciò implica che, laddove tali atti dell'Unione definiscano a loro volta il proprio ambito di applicazione materiale in riferimento ad atti dell'Unione elencati nei rispettivi allegati, detti atti rientrano altresì nell'ambito di applicazione materiale della presente direttiva. Inoltre, il riferimento agli atti di cui all'allegato dovrebbe essere inteso come comprensivo di tutti i provvedimenti nazionali e unionali – di esecuzione o delegati – adottati a norma di tali atti. Oltre a ciò, il riferimento agli atti dell'Unione di cui all'allegato deve essere inteso come un riferimento dinamico, conformemente a un sistema di riferimento comune per gli atti giuridici dell'Unione. Pertanto, se l'atto dell'Unione di cui all'allegato è stato o è modificato, il riferimento riguarda l'atto modificato; se l'atto dell'Unione di cui all'allegato è stato o è sostituito, il riferimento riguarda il nuovo atto.

(20) Taluni atti dell'Unione, in particolare nel settore dei servizi finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([28]) e la direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 ([29]) della Commissione adottata sulla base del suddetto regolamento, contengono già disposizioni dettagliate sulla protezione degli informatori. Eventuali norme specifiche al riguardo, di cui a tale legislazione vigente dell'Unione, compreso l'elenco degli atti dell'Unione che figura nella parte II dell'allegato della presente direttiva, a misura dei pertinenti settori, dovrebbero essere mantenute. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per stabilire quali soggetti giuridici del settore dei servizi finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo siano attualmente tenuti a stabilire canali di segnalazione interna. Nel contempo, al fine di garantire coerenza e certezza del diritto in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le materie non disciplinate dagli atti settoriali specifici, e pertanto dovrebbe integrare tali atti, in modo che siano pienamente allineati alle norme minime. In particolare, la presente direttiva dovrebbe precisare ulteriormente la progettazione dei canali di segnalazione interna ed esterna, gli obblighi delle autorità competenti, come pure le specifiche forme di protezione dalle ritorsioni da prevedere a livello nazionale. A tale riguardo, l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([30]) dispone che gli Stati membri possono istituire un canale di segnalazione interna nel settore contemplato da detto regolamento. Per ragioni di coerenza con le norme minime stabilite dalla presente direttiva, l'obbligo di istituire canali di segnalazione interna di cui alla presente direttiva, dovrebbe applicarsi altresì per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1286/2014.

([27]) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

([28]) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

([29]) Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).

([30]) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(21) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la protezione garantita ai lavoratori che segnalano violazioni del diritto del lavoro dell'Unione. In particolare nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio ([31]) impone già agli Stati membri di garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti non siano penalizzati a causa delle loro richieste al datore di lavoro di prendere misure adeguate per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare le cause di pericolo. I lavoratori e i loro rappresentanti hanno il diritto, ai sensi di tale direttiva, di rivolgersi all'autorità competente se ritengono che le misure adottate e i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute.

(22) Gli Stati membri potrebbero decidere di prevedere la possibilità che le segnalazioni riguardanti vertenze interpersonali che interessano esclusivamente la persona segnalante, in particolare vertenze riguardanti conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore, possano essere trattate nell'ambito di altre procedure disponibili.

(23) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la protezione garantita dalle procedure per la segnalazione di possibili attività illecite, ivi compresi una frode o un atto di corruzione, che sono pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione, o per la segnalazione di una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea istituiti ai sensi degli articoli 22 *bis*, 22 *ter* e 22 *quater* dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ([32]). La presente direttiva dovrebbe applicarsi laddove i funzionari e gli altri agenti dell'Unione segnalino violazioni che si verificano in un contesto lavorativo che esula dal loro rapporto di lavoro con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione.

(24) La sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle segnalazioni di violazioni riguardanti appalti in materia di difesa o di sicurezza, qualora tali materie rientrino nell'articolo 346 TFUE, in conformità della giurisprudenza della Corte. Se gli Stati membri decidono di estendere la protezione prevista dalla presente direttiva ad altri settori o ad altri atti che non rientrano nel suo ambito di applicazione materiale, essi dovrebbero poter adottare disposizioni specifiche per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza nazionale a tale riguardo.

(25) La presente direttiva dovrebbe altresì far salva la protezione delle informazioni classificate che, in virtù del diritto dell'Unione o delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello Stato membro interessato, devono essere protette per motivi di sicurezza dall'accesso non autorizzato. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ([33]) o dalla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ([34]).

(26) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal diritto dell'Unione, in conformità della giurisprudenza della Corte. Inoltre, la direttiva non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria, compresi i terapisti, e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»), come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione.

(27) Coloro che esercitano professioni diverse da quelle di avvocati e operatori sanitari dovrebbero poter beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva allorché comunicano informazioni protette dalle norme professionali applicabili, a condizione che tale comunicazione sia necessaria per rivelare una violazione rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(28) Pur prevedendo, a determinate condizioni, un esonero limitato dalla responsabilità - compresa la responsabilità penale - in caso di violazione della riservatezza, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali di procedura penale, in particolare quelle volte a salvaguardare l'integrità delle indagini e dei procedimenti o i diritti della difesa delle persone coinvolte. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'introduzione di misure di protezione in altri tipi di diritto procedurale nazionale, in particolare l'inversione dell'onere della prova nei procedimenti nazionali amministrativi, civili o del lavoro.

(29) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori in ordine all'informazione, alla consultazione, nonché alla partecipazione alla contrattazione collettiva e alla difesa dei diritti dei lavoratori. Questo non dovrebbe pregiudicare il livello di protezione offerto dalla presente direttiva.

([31]) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

([32]) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

([33]) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

([34]) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(30) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai casi in cui persone che, avendo fornito il loro consenso informato, sono state identificate come informatori o registrate come tali in banche dati gestite dalle autorità designate a livello nazionale, quali le autorità doganali, e segnalino violazioni alle autorità di contrasto dietro compenso o corrispettivo. Tali segnalazioni sono effettuate secondo procedure specifiche volte a garantire l'anonimato di tali persone al fine di proteggerne l'integrità fisica e che sono distinte dai canali di segnalazione previsti dalla presente direttiva.

(31) Coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione. Il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Di conseguenza, la presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) relativa al diritto alla libertà di espressione e ai principi elaborati su tale base dal Consiglio d'Europa nella raccomandazione sulla protezione degli informatori adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 30 aprile 2014.

(32) Per beneficiare della protezione della presente direttiva, le persone segnalanti dovrebbero avere ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispongono al momento della segnalazione, che i fatti che segnalano sono veri. Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione. Al tempo stesso, tale requisito assicura che la persona segnalante continui a beneficiare della protezione laddove abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede. Analogamente, le persone segnalanti dovrebbero poter beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva se hanno fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nel suo ambito di applicazione. I motivi che hanno indotto le persone segnalanti a effettuare la segnalazione dovrebbero essere irrilevanti al fine di decidere sulla concessione della protezione.

(33) Le persone segnalanti si sentono di norma più a loro agio a effettuare una segnalazione interna, a meno che non abbiano motivi per effettuare una segnalazione esterna. Studi empirici mostrano che la maggior parte degli informatori tende a effettuare segnalazioni all'interno dell'organizzazione presso la quale lavora. La segnalazione interna è anche il modo migliore per far giungere le informazioni alle persone che possono contribuire ad affrontare in modo rapido ed efficace i rischi per il pubblico interesse. Allo stesso tempo, la persona segnalante dovrebbe poter scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso. Inoltre, è necessario proteggere la divulgazione pubblica tenendo conto di principi democratici come la trasparenza e la responsabilità e di diritti fondamentali come la libertà di espressione e la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione, bilanciando nel contempo l'interesse dei datori di lavoro a gestire le loro organizzazioni e tutelare i loro interessi, da un lato, e con la tutela del pubblico interesse, dall'altro, conformemente ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della CEDU.

(34) Fatti salvi gli obblighi vigenti di prevedere la segnalazione anonima in virtù del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico e del settore privato e le autorità competenti devono accettare le segnalazioni anonime di violazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e vi danno seguito. Tuttavia, le persone che hanno segnalato o reso pubbliche in forma anonima informazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che ne soddisfano le condizioni dovrebbero beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva qualora siano successivamente identificate e subiscano ritorsioni.

(35) La presente direttiva dovrebbe disporre la concessione della protezione allorché le persone effettuano una segnalazione, ai sensi della normativa dell'Unione, a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, per esempio in caso di frode relativamente al bilancio dell'Unione.

(36) È necessario assicurare una protezione giuridica specifica alle persone quando acquisiscono le informazioni che segnalano nell'ambito delle loro attività professionali e sono quindi esposte al rischio di ritorsioni legate al lavoro (per esempio in caso di violazione dell'obbligo di lealtà e riservatezza). Il motivo principale della protezione a tali persone è la loro posizione di vulnerabilità economica nei confronti della persona da cui dipendono, di fatto, per il lavoro. Laddove non vi sia un siffatto squilibrio di potere legato al lavoro, come nel caso di una normale denuncia o di ordinari cittadini, non è necessaria una protezione contro le ritorsioni.

(37) Ai fini dell'applicazione efficace del diritto dell'Unione la protezione dovrebbe essere concessa al maggior numero possibile di categorie di persone che, cittadini dell'Unione o di paesi terzi, per le loro attività professionali, indipendentemente dal tipo e se si tratti di attività remunerate o meno, hanno un accesso privilegiato a informazioni sulle violazioni che è nell'interesse del pubblico segnalare e che sono a rischio di ritorsioni in caso di segnalazione. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché la necessità della protezione sia stabilita tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e non solo della natura della relazione, così da coprire l'insieme delle persone collegate in senso ampio all'organizzazione in cui si è verificata la violazione.

(38) La protezione dovrebbe applicarsi, in primo luogo, alle persone aventi la qualifica di «lavoratore» ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, come interpretato dalla Corte, vale a dire la persona che fornisce, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione. La protezione dovrebbe quindi essere concessa anche ai lavoratori con contratti atipici, compresi i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori con contratti a tempo determinato, nonché alle persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, che sono tipi di rapporti di lavoro precari cui è spesso difficile applicare forme standard di protezione contro il trattamento iniquo. Il concetto di «lavoratore» comprende anche i dipendenti pubblici, impiegati di servizio pubblico, nonché qualsiasi altra persona che lavori nel settore pubblico.

(39) La protezione dovrebbe essere estesa anche alle categorie di persone fisiche che, pur non essendo «lavoratori» ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, possono svolgere un ruolo chiave nella esposizione di violazioni del diritto dell'Unione e che possono trovarsi in una situazione di vulnerabilità economica nell'ambito delle loro attività professionali. Per esempio, con riguardo alla sicurezza dei prodotti i fornitori sono molto più vicini alla fonte di informazione delle possibili pratiche illecite di fabbricazione, importazione o distribuzione di prodotti non sicuri; e con riguardo all'esecuzione dei fondi dell'Unione, i consulenti che prestano i loro servizi sono in una posizione privilegiata per richiamare l'attenzione sulle violazioni di cui sono testimoni. Tali categorie di persone, che includono i lavoratori autonomi che prestano servizi, i lavoratori indipendenti, i contraenti, i subappaltatori e i fornitori, sono generalmente esposte a ritorsioni che possono, per esempio, prendere la forma di risoluzione o annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, perdita di opportunità commerciali, perdita di reddito, coercizione, intimidazioni o vessazioni, inserimento nelle liste nere o boicottaggio o danni alla reputazione. Anche gli azionisti e le persone negli organi direttivi possono subire ritorsioni, per esempio in termini finanziari o sotto forma di intimidazioni o vessazioni, inserimento nelle liste nere o danni alla reputazione. La protezione dovrebbe inoltre essere concessa alle persone il cui rapporto di lavoro è terminato e ai candidati in vista di un'assunzione o della prestazione di servizi a un'organizzazione, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni, per esempio sotto forma di referenze di lavoro negative, di inserimento nelle liste nere oppure boicottaggio.

(40) Proteggere efficacemente gli informatori significa estendere la protezione anche alle categorie di persone che, pur non dipendendo dalle loro attività lavorative dal punto di vista economico, rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni. Tra le forme di ritorsione contro i volontari e i tirocinanti retribuiti o non retribuiti: non avvalersi più dei loro servizi, dare loro referenze di lavoro negative, danneggiarne in altro modo la reputazione o le prospettive di carriera.

(41) Dovrebbe essere concessa una protezione dalle misure di ritorsione non solo direttamente contro le persone segnalanti stesse, ma anche le azioni intraprese indirettamente nei confronti dei facilitatori, dei colleghi di lavoro o dei parenti della persona segnalante che sono in una relazione di lavoro con il datore di lavoro della persona segnalante o il suo cliente o destinatario dei servizi. Fatta salva la protezione di cui i rappresentanti sindacali o i rappresentanti dei lavoratori beneficiano, in quanto tali, in virtù di altre norme dell'Unione e nazionali, la protezione prevista dalla presente direttiva dovrebbe essere loro applicabile sia se effettuano una segnalazione in qualità di lavoratori, sia se forniscono consulenza e sostegno alla persona segnalante. La ritorsione indiretta comprende anche le misure che possono essere intraprese contro il soggetto giuridico di cui la persona segnalante è proprietaria, per cui lavora o a cui è altrimenti connessa in un contesto lavorativo, come l'annullamento della fornitura di servizi, l'inserimento in una lista nera o il boicottaggio.

(42) Ai fini dell'individuazione e prevenzione efficaci di un grave pregiudizio al pubblico interesse, la nozione di violazione include anche le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte, ovvero gli atti o le omissioni che pur non risultando irregolari dal punto di vista formale vanificano l'oggetto o la finalità del diritto.

(43) Per prevenire efficacemente le violazioni del diritto dell'Unione, la protezione deve essere concessa alle persone che forniscono le informazioni necessarie per rivelare violazioni che sono già state commesse, violazioni che non sono ancora state commesse ma molto verosimilmente potrebbero esserlo, atti od omissioni che la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni. Per gli stessi motivi la protezione è giustificata anche per le persone che non forniscono prove certe, ma espongono ragionevoli preoccupazioni o sospetti. Allo stesso tempo, la protezione non dovrebbe applicarsi alla segnalazione di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, di notizie prive di fondamento e di voci di corridoio.

(44) Dovrebbe esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il maltrattamento subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, in quanto tale maltrattamento sia considerato una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto segnalante possa beneficiare di protezione giuridica a tale riguardo. Una protezione efficace delle persone segnalanti quale mezzo per migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione presuppone una definizione ampia del concetto di ritorsione, in cui rientri qualsiasi azione od omissione che si verifica nel contesto lavorativo e che arreca pregiudizio agli informatori. La presente direttiva non dovrebbe, tuttavia, impedire ai datori di lavoro adottino decisioni di natura lavorativa non determinate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica.

(45) La protezione dalle ritorsioni quale mezzo per salvaguardare la libertà di espressione e la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione dovrebbe essere assicurata sia alle persone che segnalano informazioni riguardanti atti od omissioni all'interno di un'organizzazione («segnalazione interna») o a un'autorità esterna («segnalazione esterna») che alle persone che rendono tali informazioni disponibili al pubblico dominio, per esempio direttamente al pubblico mediante piattaforme web o social media, ai mezzi di informazione, ai rappresentanti eletti, alle organizzazioni della società civile, ai sindacati o alle organizzazioni imprenditoriali e professionali.

(46) Gli informatori costituiscono in particolare un'importante fonte per i giornalisti d'inchiesta. Il fatto di garantire una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni accresce la sicurezza giuridica dei potenziali informatori e di conseguenza incoraggia anche le segnalazioni mediante i mezzi di informazione. A tale riguardo la protezione degli informatori quali fonte giornalistica è fondamentale per salvaguardare la funzione di vigilanza del giornalismo d'inchiesta nelle società democratiche.

(47) Per accertare e prevenire efficacemente le violazioni del diritto dell'Unione è essenziale che le informazioni pertinenti giungano rapidamente ai soggetti più vicini all'origine del problema, che sono i più atti a indagare e hanno i mezzi per porvi eventualmente rimedio. In linea di principio, le persone segnalanti dovrebbero pertanto essere incoraggiate a utilizzare in primo luogo i canali di segnalazione interni e a rivolgersi al loro datore di lavoro, ove tali canali siano disponibili e si possa ragionevolmente presumere che funzionino. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui le persone segnalanti ritengano che la violazione possa essere affrontata efficacemente all'interno dell'organizzazione interessata e che non vi sia alcun rischio di ritorsioni. Di conseguenza, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico dovrebbero stabilire procedure interne appropriate per il ricevimento delle segnalazioni e il relativo seguito. Detto incoraggiamento interessa anche i casi in cui tali canali sono stati istituiti senza che ciò fosse imposto dal diritto dell'Unione o nazionale. Si tratta di un principio che dovrebbe favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa all'interno delle organizzazioni nel cui ambito le persone segnalanti sono considerate elementi che contribuiscono in modo significativo all'autocorrezione e all'eccellenza.

(48) Per i soggetti giuridici del settore privato, l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni dovrebbe essere commisurato alle dimensioni e al livello di rischio che le loro attività comportano per il pubblico interesse. Tutte le imprese che hanno 50 o più lavoratori dovrebbero essere soggette all'obbligo di istituire canali di segnalazione interni, indipendentemente dalla natura delle loro attività, in funzione del loro obbligo di riscuotere l'IVA. A seguito di un'opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono altresì esigere che altre imprese istituiscano canali di segnalazione interna in casi specifici, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalla loro attività.

(49) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di incoraggiare i soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori a istituire canali interni per la segnalazione e il relativo seguito, anche prevedendo per detti canali requisiti meno prescrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva, purché tali requisiti garantiscano la riservatezza e il seguito diligente della segnalazione.

(50) L'esenzione delle piccole e micro imprese dall'obbligo di istituire canali di segnalazione interna non dovrebbe applicarsi alle imprese private tenute a stabilire canali di segnalazione interna in virtù degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato.

(51) Dovrebbe essere chiaro che, nel caso di soggetti giuridici del settore privato che non istituiscono canali di segnalazione interna, le persone segnalanti dovrebbero poter effettuare la segnalazione all'esterno alle autorità competenti e che tali persone dovrebbero beneficiare della protezione contro le ritorsioni prevista dalla presente direttiva.

(52) Per garantire, in particolare, il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici nel settore pubblico, l'obbligo di istituire canali di segnalazione interna dovrebbe applicarsi a tutte le autorità aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori a livello locale, regionale e nazionale in funzione delle loro dimensioni.

(53) A condizione che sia garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, spetta a ciascun soggetto giuridico del settore pubblico e privato definire il tipo di canali di segnalazione da istituire. Nello specifico, i canali di segnalazione dovrebbero consentire alle persone di segnalare per iscritto e di trasmettere le segnalazioni per posta, mediante cassetta per i reclami o mediante piattaforma online (piattaforma intranet o Internet), o di segnalare oralmente mediante linea telefonica gratuita o altro sistema di messaggistica vocale, o entrambi. Su richiesta della persona segnalante, tali canali dovrebbero anche consentire di segnalare mediante incontri diretti entro un termine ragionevole.

(54) Anche terzi potrebbero essere autorizzati a ricevere le segnalazioni di violazioni per conto di soggetti giuridici del settore pubblico e del settore privato, purché offrano adeguate garanzie di rispetto dell'indipendenza, riservatezza, protezione dei dati e segretezza. Tali terzi possono essere i fornitori di piattaforme per la comunicazione esterna, consulenti esterni, revisori, rappresentanti sindacali o rappresentanti dei lavoratori.

(55) Le procedure di segnalazione interna dovrebbero consentire ai soggetti giuridici del settore privato di ricevere ed esaminare nella massima riservatezza le segnalazioni dei loro lavoratori e di quelli delle consociate o affiliate («il gruppo»), ma anche, nella misura del possibile, degli agenti e dei fornitori del gruppo e di chiunque ottenga informazioni attraverso le sue attività professionali presso il soggetto e il gruppo.

(56) La scelta relativa alle persone o ai servizi più competenti all'interno di un soggetto giuridico del settore privato a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni dipende dalla struttura del soggetto stesso, di fatto però la loro funzione dovrebbe assicurare sempre l'indipendenza e l'assenza di conflitto di interesse. Nei soggetti più piccoli tale funzione potrebbe essere duplice e affidata a un funzionario che faccia capo direttamente al direttore organizzativo, come un responsabile della conformità o delle risorse umane, un responsabile dell'integrità, un responsabile delle questioni giuridiche o della privacy, un direttore finanziario, un revisore contabile capo o un membro del consiglio di amministrazione.

(57) Nell'ambito della segnalazione interna, informare nei limiti di legge e nel modo più completo possibile la persona segnalante circa il seguito dato alla segnalazione è fondamentale per aumentare la fiducia nell'efficacia di tutto il sistema di protezione degli informatori e ridurre il rischio di segnalazioni o divulgazioni pubbliche inutili. La persona segnalante dovrebbe essere informata entro un termine ragionevole delle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta di tale seguito dato. Il seguito potrebbe includere, per esempio, il rinvio ad altri canali o altre procedure in caso di segnalazioni che interessino esclusivamente i diritti individuali della persona segnalante, l'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta. In tutti i casi, la persona segnalante dovrebbe essere informata in merito all'andamento e all'esito dell'indagine. Dovrebbe essere possibile invitare tale persona a fornire ulteriori informazioni nel corso dell'indagine, senza tuttavia che sussista un obbligo di fornire dette informazioni.

(58) Un termine ragionevole per informare una persona segnalante non dovrebbe superare tre mesi. Se non è ancora stato deciso un seguito adeguato, la persona segnalante dovrebbe esserne informata, come anche degli eventuali ulteriori riscontri da attendersi.

(59) Le persone che intendano segnalare violazioni del diritto dell'Unione dovrebbero poter prendere una decisione informata sull'opportunità di presentare una segnalazione e sulle modalità e i tempi della presentazione. I soggetti giuridici del settore pubblico e del settore privato che hanno predisposto procedure di segnalazione interna dovrebbero fornire informazioni su tali procedure e sulle procedure per la segnalazione esterna alle autorità competenti interessate. È essenziale che tali informazioni siano chiare e facilmente accessibili, anche, per quanto possibile, a persone diverse dai lavoratori che sono in contatto con il soggetto nell'ambito delle loro attività professionali, quali prestatori di servizi, distributori, fornitori e partner commerciali. Tali informazioni potrebbero per esempio essere esposte in un luogo visibile, accessibile a tutte queste persone e sul sito web del soggetto in questione ed essere incluse nei corsi e nelle formazioni di etica e integrità.

(60) Per l'accertamento e la prevenzione efficaci delle violazioni del diritto dell'Unione i potenziali informatori devono potere facilmente e in piena riservatezza portare le informazioni di cui dispongono all'attenzione delle autorità competenti preposte a indagare e a risolvere il problema, ove possibile.

(61) In alcuni casi è possibile che non esistano canali interni oppure che questi siano stati utilizzati ma non abbiano funzionato correttamente, per esempio perché la segnalazione non è stata trattata con diligenza o entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione appropriata per affrontare la violazione, nonostante i risultati dell'inchiesta interna che confermino l'esistenza di una violazione.

(62) In altri casi si può ragionevolmente presumere che i canali interni non funzionino correttamente. Ciò vale soprattutto laddove le persone segnalanti abbiano validi motivi di ritenere che subirebbero ritorsioni legate alla segnalazione, anche a seguito di una violazione della riservatezza che spetta loro, o che le autorità competenti

sarebbero più indicate a intraprendere azioni efficaci per affrontare la violazione. Le autorità competenti sarebbero in una posizione migliore, per esempio, nel caso in cui il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione o vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte; o, più in generale, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa, per esempio, nel caso di segnalazioni relative ad accordi di cartello e ad altre violazioni delle norme in materia di concorrenza; o la violazione richiede un intervento urgente, per esempio per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente. In tutti i casi, dovrebbe essere garantita la protezione delle persone che effettuano una segnalazione esterna alle autorità competenti e, se del caso, alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe inoltre concedere protezione nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale imponga alle persone segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

(63) La scarsa fiducia nell'efficacia della segnalazione è uno dei principali elementi che scoraggiano i potenziali informatori. Di conseguenza, vi è la necessità di imporre un chiaro obbligo, per le autorità competenti, di stabilire adeguati canali di segnalazione esterna per garantire un seguito diligente alle segnalazioni ricevute e di dare un riscontro, entro un termine ragionevole, alle persone segnalanti.

(64) Dovrebbe spettare agli Stati membri designare le autorità competenti a ricevere le segnalazioni sulle violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e darvi un seguito adeguato. Tali autorità competenti possono essere autorità giudiziarie, organismi di regolamentazione o di vigilanza competenti negli specifici settori interessati, o autorità dotate di competenza più generale a livello centrale nell'ambito di uno Stato membro, servizi di contrasto, organismi anticorruzione o difensori civici.

(65) In qualità di destinatarie delle relazioni, le autorità designate come competenti dovrebbero disporre delle capacità e dei poteri necessari ad assicurare un seguito adeguato, tra l'altro valutando la sussistenza dei fatti segnalati e ponendo rimedio alle violazioni segnalate, tramite un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale o un'azione mirata al recupero dei fondi o altre misure correttive adeguate, conformemente al loro mandato. In alternativa, tali autorità dovrebbero disporre dei poteri necessari per rinviare la segnalazione a un'altra autorità che dovrebbe svolgere indagini sulla violazione segnalata, provvedendo al contempo a che quest'ultima assicuri un seguito adeguato. In particolare, qualora intendano istituire canali di segnalazione esterni a livello centrale, per esempio nel settore degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero predisporre garanzie adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e autonomia previsti dalla direttiva. L'istituzione di tali canali di segnalazione esterni dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri o della Commissione relative alla vigilanza nel settore degli aiuti di Stato e la presente direttiva dovrebbe altresì lasciare impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione in materia di dichiarazione di compatibilità delle misure di aiuto di Stato, in particolare ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Per quanto riguarda le violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, gli Stati membri dovrebbero designare come autorità competenti quelle di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ([35]), fatte salve le competenze della Commissione in materia.

(66) Le autorità competenti dovrebbero altresì fornire alle persone segnalanti un riscontro sulle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione, per esempio, il rinvio a un'altra autorità, l'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'indagine ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nonché sui motivi per la scelta di tale seguito dato. Le comunicazioni sull'esito finale delle indagini non dovrebbero pregiudicare le norme applicabili dell'Unione che prevedono eventuali restrizioni alla pubblicazione di decisioni in materia di regolamentazione finanziaria. Ciò dovrebbe valere, *mutatis mutandis*, nel campo della tassazione delle società, qualora il diritto nazionale applicabile preveda restrizioni analoghe.

(67) Il seguito e il riscontro dovrebbero essere dati entro un termine ragionevole, vista la necessità di affrontare rapidamente il problema che costituisce l'oggetto della segnalazione, e per evitare divulgazioni pubbliche inutili. Tale termine non dovrebbe superare i tre mesi ma potrebbe essere esteso a sei mesi, se giustificato dalle circostanze specifiche del caso e in particolare dalla natura e complessità dell'oggetto della segnalazione, che potrebbe richiedere lunghe indagini.

(68) Il diritto dell'Unione in settori specifici, come gli abusi di mercato, vale a dire il regolamento (UE) n. 596/2014 e la direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392, l'aviazione civile, vale a dire il regolamento (UE) n. 376/2014, o la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, vale a dire la direttiva 2013/30/UE, prevede già l'istituzione di canali di segnalazione interna ed esterna. Gli obblighi relativi all'istituzione di tali canali stabiliti dalla presente direttiva dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sui canali esistenti previsti da specifici atti dell'Unione.

([35]) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(69) La Commissione, come anche taluni organi e organismi dell'Unione, quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), dispongono di canali di segnalazione e procedure esterni per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che prevedono principalmente la riservatezza dell'identità della persona segnalante. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le procedure e i canali di segnalazione esterna, ove esistano, ma dovrebbe garantire che le persone che effettuano segnalazioni a istituzioni, organi e organismi dell'Unione beneficino di norme minime comuni di protezione in tutta l'Unione.

(70) Al fine di garantire l'efficacia delle procedure intese a dare seguito alle segnalazioni e ad affrontare le violazioni delle norme dell'Unione interessate, gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure destinate ad alleviare gli oneri per le autorità competenti derivanti da segnalazioni relative a lievi violazioni di disposizioni che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, a segnalazioni ripetute o a segnalazioni di violazioni di disposizioni accessorie, per esempio, disposizioni sulla documentazione o sugli obblighi di notifica. Tali misure potrebbero consistere nel consentire alle autorità competenti, previa debita valutazione della questione, di decidere che una violazione segnalata è chiaramente di lieve entità e non necessita di un ulteriore seguito ai sensi della presente direttiva, diverso dalla chiusura della procedura. Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri permettere alle autorità competenti di chiudere la procedura relativa a segnalazioni ripetute il cui contenuto non comporti nuove informazioni significative rispetto a una precedente segnalazione per la quale sono state concluse le pertinenti procedure, a meno che nuove circostanze di fatto o di diritto non giustifichino che si dia loro una forma diversa di seguito. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter consentire alle autorità competenti, in caso di alto afflusso di segnalazioni, di trattare in via prioritaria le segnalazioni relative a violazioni gravi o a violazioni di disposizioni essenziali che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva.

(71) Ove previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, le autorità competenti dovrebbero inoltrare i casi o le informazioni pertinenti sulle violazioni alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione competenti tra cui, ai fini della presente direttiva, l'OLAF e la procura europea (EPPO), ferma restando la possibilità per la persona segnalante di riferire direttamente a tali organi e organismi dell'Unione.

(72) In molti settori che rientrano nell'ambito d'applicazione materiale della presente direttiva esistono meccanismi di cooperazione grazie ai quali le autorità nazionali competenti scambiano informazioni e svolgono attività intese ad assicurare un seguito in relazione a violazioni delle norme dell'Unione aventi una dimensione transfrontaliera. Gli esempi includono l'assistenza amministrativa e il sistema di cooperazione istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione ([36]), per le violazioni transfrontaliere della legislazione dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare, la rete sulle frodi alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([37]), il sistema di informazione rapida sui prodotti non alimentari pericolosi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([38]), la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([39]), la rete per la conformità ambientale e il Forum sulla governance istituito con decisione della Commissione del 18 gennaio 2018 ([40]) e governance, la rete europea delle autorità garanti della concorrenza istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 e la cooperazione amministrativa nel settore fiscale ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio ([41]).Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente di detti meccanismi di cooperazione esistenti laddove siano utili nell'ambito dell'obbligo che loro incombe di dare seguito alle segnalazioni relative a violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Inoltre, le autorità degli Stati membri potrebbero altresì cooperare al di fuori dei meccanismi di cooperazione esistenti in caso di violazioni aventi una dimensione transfrontaliera in settori in cui non esistono simili meccanismi di cooperazione.

([36]) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 31).

([37]) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

([38]) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

([39]) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

([40]) Decisione della Commissione, del 18 gennaio 2018, che istituisce un gruppo di esperti in materia di conformità ambientale (GU C 19 del 19.1.2018, pag. 3).

([41]) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(73) Per consentire un'efficace comunicazione con il personale addetto al trattamento delle segnalazioni, è necessario che le autorità competenti abbiano a disposizione e ricorrano a canali di facile utilizzo, che siano sicuri, che garantiscano la riservatezza della ricezione e del trattamento delle informazioni fornite dalla persona segnalante, e che consentano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli ai fini di ulteriori indagini. Ciò potrebbe richiedere che tali canali siano separati dai canali generali attraverso cui le autorità competenti comunicano con il pubblico, quali i sistemi ordinari per le denunce pubbliche o i canali tramite i quali l'autorità competente comunica internamente e con terzi nell'ambito del normale svolgimento delle proprie attività.

(74) I membri del personale delle autorità competenti addetti al trattamento delle segnalazioni dovrebbero ricevere un'adeguata formazione professionale, anche sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati, al fine di trattare le segnalazioni e assicurare la comunicazione con la persona segnalante e dare un seguito adeguato alla segnalazione.

(75) Le persone che intendono fare una segnalazione dovrebbero essere in grado di prendere una decisione informata sull'opportunità, sulle modalità e sui tempi della presentazione. Le autorità competenti dovrebbero pertanto fornire informazioni chiare e facilmente accessibili circa la disponibilità di canali di segnalazione, le procedure applicabili e i membri del personale addetti al trattamento delle segnalazioni al loro interno. Tutte le informazioni relative alle segnalazioni dovrebbero essere trasparenti, facilmente comprensibili e affidabili, al fine di promuovere e non scoraggiare la segnalazione.

(76) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di adeguate procedure di tutela per il trattamento delle segnalazioni e per la protezione dei dati personali delle persone menzionate nella segnalazione. Tali procedure dovrebbero garantire che l'identità di ogni persona segnalante, di ogni persona coinvolta e dei terzi menzionati nella segnalazione, per esempio testimoni o colleghi, sia protetta in tutte le fasi della procedura.

(77) È necessario che sia il personale addetto al trattamento delle segnalazioni sia il resto del personale dell'autorità competente con diritto di accesso alle informazioni fornite dalla persona segnalante rispetti l'obbligo del segreto professionale e della riservatezza nel trasmettere i dati all'interno dell'autorità competente e a terzi, anche qualora un'autorità competente apra un'indagine o avvii inchieste interne o intraprenda attività di contrasto in relazione alle segnalazioni.

(78) Il riesame periodico delle procedure delle autorità competenti e lo scambio di buone prassi tra di esse dovrebbe garantire che tali procedure siano adeguate e quindi atte allo scopo.

(79) Dovrebbero poter beneficiare di protezione le persone che procedono a una divulgazione pubblica quando, nonostante una segnalazione interna e esterna, la violazione non è ancora stata affrontata, per esempio qualora la violazione non sia stata adeguatamente valutata o oggetto di indagine o non sia stata adottata una misura correttiva adeguata. L'adeguatezza del seguito dato dovrebbe essere valutata secondo criteri oggettivi, connessi all'obbligo delle autorità competenti di verificare la sussistenza dei fatti segnalati e porre fine a ogni eventuale violazione del diritto dell'Unione. L'opportunità del seguito dipenderà quindi dalle circostanze di ciascun caso e dalla natura delle norme che sono state violate. In particolare, una decisione delle autorità ai cui sensi una violazione è chiaramente di lieve entità e non richiede alcun ulteriore seguito diverso dall'archiviazione della procedura, può costituire un seguito adeguato ai sensi della presente direttiva.

(80) Dovrebbero ugualmente poter beneficiare di protezione le persone che effettuano direttamente una divulgazione pubblica qualora abbiano fondati motivi di ritenere che sussista un pericolo imminente o palese al pubblico interesse o un rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una persona.

(81) Le persone che effettuano direttamente una divulgazione pubblica dovrebbero altresì poter beneficiare di protezione se hanno fondati motivi di ritenere che in caso di segnalazione esterna sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie, come quelle nel caso in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure nel caso in cui un'autorità possa essere collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa.

(82) Per evitare ritorsioni è fondamentale salvaguardare, quale misura preventiva, la riservatezza dell'identità della persona segnalante durante il processo di segnalazione e le indagini avviate dalla segnalazione. Dovrebbe essere possibile divulgare l'identità della persona segnalante solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità o di procedimenti giudiziari, in particolare per salvaguardare i diritti della difesa di persone coinvolte. Un tale obbligo può derivare, in particolare, dalla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([42]). La protezione della riservatezza non dovrebbe applicarsi nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità nel contesto di una divulgazione pubblica.

([42]) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

(83) Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva, compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbero applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([43]) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ([44]).Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni da parte di istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell'Unione dovrebbe avvenire conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([45]). Particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai principi relativi al trattamento dei dati personali definiti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725, e al principio della protezione dei dati fin dalla fase di concezione e d'ufficio stabilito all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/680 e agli articoli 27 e 85 del regolamento (UE) 2018/1725.

(84) Le procedure stabilite nella presente direttiva e relative al seguito da dare a segnalazioni relative a violazioni del diritto dell'Unione nei settori che rientrano nel suo ambito di applicazione sono funzionali a un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione e degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, in quanto mirano a migliorare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in settori specifici in cui le violazioni possono arrecare un grave pregiudizio all'interesse pubblico. La protezione efficace della riservatezza dell'identità delle persone segnalanti è necessaria per la tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare quelli delle persone segnalanti, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la presente direttiva sia efficace, se necessario anche limitando, mediante misure legislative, l'esercizio di determinati diritti in materia di protezione dei dati di persone coinvolte, in linea con l'articolo 23, paragrafo 1, lettere e) e i), e con l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nella misura e finché necessario a evitare e affrontare i tentativi volti a ostacolare le segnalazioni e a impedire, vanificare o rallentare il seguito dato alle segnalazioni, in particolare le indagini, oppure i tentativi volti a scoprire l'identità delle persone segnalanti.

(85) La protezione efficace della riservatezza dell'identità delle persone segnalanti è parimenti necessaria per la tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare quelli delle persone segnalanti, laddove le segnalazioni siano trattate da autorità ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva (UE) 2016/680. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la presente direttiva sia efficace, se necessario anche limitando, mediante misure legislative, l'esercizio di determinati diritti in materia di protezione dei dati di persone coinvolte, in linea con l'articolo 13, paragrafo 3, lettere a) ed e), con l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) ed e), con l'articolo 16, paragrafo 4, lettere a) ed e), e con l'articolo 31, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/680, nella misura e finché necessario a evitare e affrontare i tentativi volti a ostacolare le segnalazioni e a impedire, vanificare o rallentare il seguito dato alle segnalazioni, in particolare le indagini, oppure i tentativi volti a scoprire l'identità delle persone segnalanti.

(86) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la documentazione relativa a tutte le segnalazioni di violazioni sia adeguatamente conservata, che ogni segnalazione sia consultabile e che le informazioni ricevute attraverso le segnalazioni possano, se del caso, essere utilizzate come elementi di prova ai fini di attività di contrasto.

(87) Le persone segnalanti dovrebbero essere protette da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, attuata, incoraggiata o tollerata da parte del loro datore di lavoro o cliente o destinatario di servizi e delle persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di quest'ultima, compresi i colleghi di lavoro e i dirigenti della stessa organizzazione o di altre organizzazioni con le quali la persona segnalante sia in contatto nell'ambito della sua attività professionale.

(88) Se non prevenuta e impunita, la ritorsione ha un effetto dissuasivo sui potenziali informatori. Un chiaro divieto legale di ritorsione avrebbe un effetto dissuasivo importante e sarebbe ulteriormente rafforzato da disposizioni sulla responsabilità personale e da sanzioni per gli autori delle ritorsioni.

([43]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

([44]) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

([45]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(89) I potenziali informatori che sono incerti sulle modalità della segnalazione o sulla loro protezione possono, in definitiva, essere scoraggiati dal segnalare. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano fornite informazioni pertinenti e accurate a tale riguardo in modo chiaro e facilmente accessibile al pubblico. Dovrebbe essere disponibile una consulenza individuale, imparziale e riservata a titolo gratuito, per stabilire per esempio se le informazioni in questione siano coperte dalle norme applicabili sulla protezione degli informatori, quale canale di segnalazione sia il più idoneo e se esistano procedure alternative nel caso in cui le informazioni non siano coperte dalle norme applicabili. L'accesso a questo tipo di consulenza può contribuire a far sì che le segnalazioni avvengano attraverso i canali appropriati, in modo responsabile, e che le violazioni siano individuate tempestivamente o persino impedite. Tale consulenza e informazioni potrebbero essere fornite da un centro di informazione o da un'autorità amministrativa unica e indipendente. Gli Stati membri potrebbero decidere di estendere tale consulenza alla consulenza legale. Ove tale consulenza sia fornita alle persone segnalanti da organizzazioni della società civile vincolate dall'obbligo di mantenere la natura riservata delle informazioni ricevute, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali organizzazioni non subiscano ritorsioni, per esempio sotto forma di pregiudizio economico mediante limitazione del loro accesso a finanziamenti o il loro inserimento in una lista nera suscettibile di impedire il corretto funzionamento dell'organizzazione.

(90) Le autorità competenti dovrebbero fornire alle persone segnalanti il sostegno necessario per accedere effettivamente alla protezione. In particolare, dovrebbero fornire prove o altri documenti necessari per confermare ad altre autorità o a giudici che ha avuto luogo una segnalazione esterna. Nell'ambito di alcuni quadri nazionali e in determinati casi le persone segnalanti possono ottenere una certificazione del fatto che soddisfano le condizioni delle norme vigenti. A prescindere da tali possibilità, dovrebbero avere un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale per cui spetta al giudice decidere, sulla base di tutte le circostanze del caso, se ricorrono le condizioni della normativa vigente.

(91) Non dovrebbe essere possibile far valere obblighi giuridici o contrattuali degli individui come le clausole di lealtà dei contratti o gli accordi di riservatezza o non divulgazione per impedire di effettuare una segnalazione, negare la protezione o penalizzare le persone segnalanti per aver effettuato una segnalazione o aver divulgato informazioni, se fornire le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tali clausole e accordi è necessario per rivelare la violazione. Se tali condizioni sono soddisfatte, le persone segnalanti non dovrebbero incorrere in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o lavorativa. È opportuno che ci sia protezione dalla responsabilità per la segnalazione o la divulgazione ai sensi della presente direttiva di informazioni in relazione alle quali la persona segnalante aveva fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non dovrebbe estendersi a informazioni superflue che la persona ha rivelato senza avere tali fondati motivi.

(92) Laddove abbiano acquisito od ottenuto accesso in modo lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti tali informazioni, le persone segnalanti dovrebbero godere di immunità dalla responsabilità. Ciò dovrebbe applicarsi sia nei casi in cui le persone segnalanti rivelano il contenuto di documenti cui hanno lecitamente accesso, sia nei casi in cui fanno copie di tali documenti o li rimuovono dai locali dell'organizzazione presso cui lavorano, in violazione di clausole contrattuali o di altro tipo che stipulano che i documenti in questione sono di proprietà dell'organizzazione. Le persone segnalanti dovrebbero godere di immunità dalla responsabilità anche nei casi in cui l'acquisizione delle informazioni o dei documenti in questione o l'accesso agli stessi solleva una questione di responsabilità civile, amministrativa o lavorativa. Tra gli esempi si possono citare casi in cui le persone segnalanti hanno acquisito le informazioni accedendo ai messaggi di posta elettronica di un collega di lavoro o a fascicoli che normalmente non utilizzano nell'ambito del loro lavoro, fotografando i locali dell'organizzazione o accedendo a luoghi a cui solitamente non hanno accesso. Se le persone segnalanti hanno acquisito od ottenuto l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, la loro responsabilità penale dovrebbe restare disciplinata dal diritto nazionale applicabile, fatta salva la protezione accordata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 7, della presente direttiva. Analogamente, qualsiasi altra eventuale responsabilità delle persone segnalanti derivante da atti od omissioni che non sono collegati alla segnalazione o non sono necessari per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva dovrebbe restare disciplinata dal diritto dell'Unione o nazionale applicabile. In tali casi, dovrebbe spettare ai giudici nazionali valutare la responsabilità delle persone segnalanti alla luce di tutte le informazioni fattuali pertinenti e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, comprese la necessità e la proporzionalità dell'atto o dell'omissione in relazione alla segnalazione o alla divulgazione.

(93) È possibile che per giustificare la ritorsione siano addotti motivi diversi dalla segnalazione, nel qual caso può essere molto difficile per le persone segnalanti dimostrare il nesso tra la segnalazione e la ritorsione, mentre gli autori delle ritorsioni possono disporre di maggiori poteri e risorse per documentare le loro azioni e le loro ragioni. Pertanto, una volta che la persona segnalante abbia dimostrato, prima facie, di avere effettuato una

segnalazione o divulgazione pubblica a norma della presente direttiva e di aver subito un danno, l'onere della prova dovrebbe spostarsi sulla persona che ha compiuto l'azione pregiudizievole, che dovrebbe quindi essere tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa non era in alcun modo connessa alla segnalazione o alla divulgazione pubblica.

(94) Al di là di un divieto esplicito di ritorsione previsto dal diritto, è fondamentale che le vittime di ritorsioni possano accedere a mezzi di ricorso e a un risarcimento. Per ciascun caso il mezzo di ricorso appropriato dovrebbe essere determinato dal tipo di ritorsione subita e il danno causato in tali casi dovrebbe essere risarcito integralmente in conformità del diritto nazionale. Il mezzo di ricorso appropriato potrebbe essere sotto forma di azioni per la reintegrazione, per esempio in caso di licenziamento, trasferimento o retrocessione di grado, sospensione di formazione o rifiuto di promozione, o per il ripristino di un permesso, di una licenza o di un contratto annullati; del risarcimento di perdite finanziarie attuali e future, per esempio perdita di retribuzioni passate ma anche di reddito futuro, costi connessi a un cambiamento di lavoro; nonché del risarcimento per altri danni economici come le spese legali e le spese mediche, e del danno morale, quale dolore e sofferenza.

(95) Mentre i tipi di azione legale possono variare da un sistema giuridico all'altro, essi dovrebbero garantire un risarcimento o un indennizzo reale ed efficace, in modo proporzionato al danno subito e dissuasivo. Rivestono rilevanza, in tale contesto, i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 7 secondo cui «prima del licenziamento, i lavoratori hanno il diritto di essere informati delle motivazioni e a ricevere un ragionevole periodo di preavviso. Essi hanno il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata». I mezzi di ricorso istituiti a livello nazionale non dovrebbero scoraggiare i potenziali informatori. Per esempio, prevedere un risarcimento come alternativa alla reintegrazione in caso di licenziamento potrebbe dar luogo a una pratica sistematica, in particolare da parte delle organizzazioni di grandi dimensioni, con un effetto dissuasivo sui futuri informatori.

(96) Le misure provvisorie sono particolarmente importanti per le persone segnalanti, in attesa di un giudizio che può richiedere molto tempo. In particolare, le persone segnalanti dovrebbero avere accesso anche ai provvedimenti provvisori previsti dal diritto nazionale per porre fine a minacce, tentativi di ritorsione o ritorsioni in atto, come le molestie, o per impedire forme di ritorsione, quali il licenziamento, che potrebbero essere difficili da revocare una volta trascorsi lunghi periodi e che possono causare la rovina della persona segnalante dal punto di vista finanziario. È questa una prospettiva che può seriamente scoraggiare i potenziali informatori.

(97) Le azioni intraprese contro le persone segnalanti al di fuori del contesto lavorativo, attraverso procedimenti per diffamazione, violazione del diritto d'autore, dei segreti commerciali, della riservatezza e della protezione dei dati personali, possono fortemente scoraggiare la segnalazione. In tali procedimenti le persone segnalanti dovrebbero poter invocare il fatto di avere effettuato una segnalazione di violazioni o una divulgazione pubblica a norma della presente direttiva per difendersi, a condizione che le informazioni segnalate o divulgate pubblicamente fossero necessarie per rivelare la violazione. In questi casi, dovrebbe spettare alla persona che ha avviato il procedimento dimostrare che la persona segnalante non soddisfa le condizioni di cui alla presente direttiva.

(98) La direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ([46]) stabilisce norme tese a garantire azioni civili riparatorie sufficienti e coerenti in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Stabilisce tuttavia anche che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale devono essere considerati leciti nella misura in cui siano autorizzati dal diritto dell'Unione. Le persone che divulgano segreti commerciali acquisiti in un contesto lavorativo dovrebbero beneficiare della protezione offerta dalla presente direttiva, anche in termini di esonero dalla responsabilità civile, solo se soddisfano le condizioni di cui alla presente direttiva, compresa quella relativa alla necessità della divulgazione per rivelare una violazione rientrante nell'ambito di applicazione materiale della presente direttiva. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, le divulgazioni di segreti commerciali sono da considerarsi «autorizzate» dal diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943. Inoltre, le due direttive dovrebbero essere considerate complementari e le azioni civili, le procedure e gli strumenti di tutela nonché le esenzioni previsti dalla direttiva (UE) 2016/943 dovrebbero restare applicabili a tutte le divulgazioni di segreti commerciali che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Le autorità competenti che ricevono informazioni su violazioni contenenti segreti commerciali dovrebbero assicurare che questi non siano utilizzati o divulgati per altri fini che vadano oltre quanto necessario per dare il seguito adeguato alle segnalazioni.

([46]) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(99) Le spese legali possono rappresentare un onere considerevole per le persone segnalanti che contestano le misure di ritorsione adottate nei loro confronti nell'ambito di un procedimento giudiziario. Sebbene possano recuperare tali spese alla fine del procedimento, potrebbero non essere in grado di farvi fronte all'inizio del procedimento, in particolare se sono disoccupati e inseriti nelle liste nere. L'assistenza nei procedimenti giudiziari penali, in particolare laddove le persone segnalanti soddisfino le condizioni della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio ([47]), e, più in generale, il sostegno a chi si trova in gravi difficoltà finanziarie potrebbero essere determinanti, in alcuni casi, per l'applicazione efficace dei loro diritti alla protezione.

(100) I diritti della persona coinvolta dovrebbero essere tutelati in modo da evitare danni alla sua reputazione o altre conseguenze negative. Inoltre i diritti della difesa e l'accesso ai mezzi di ricorso della persona coinvolta dovrebbero essere pienamente rispettati in ogni fase del procedimento che segue la segnalazione, conformemente agli articoli 47 e 48 della Carta. Gli Stati membri dovrebbero proteggere la riservatezza dell'identità della persona coinvolta e assicurare i diritti della difesa, compreso il diritto di accedere al fascicolo, il diritto di essere sentita e il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione che la riguarda, ai sensi delle vigenti procedure previste dalla legislazione nazionale nell'ambito di accertamenti o successivi procedimenti giudiziari.

(101) La persona che subisce un pregiudizio, direttamente o indirettamente, a seguito della segnalazione o della divulgazione pubblica di informazioni imprecise o fuorvianti dovrebbe conservare la protezione e i mezzi di ricorso di cui dispone in base alle norme del diritto nazionale ordinario. Nel caso in cui la segnalazione o divulgazione pubblica di informazioni imprecise o fuorvianti sia stata fatta volontariamente e scientemente, le persone coinvolte dovrebbero avere diritto a un risarcimento conformemente al diritto nazionale.

(102) Sono necessarie sanzioni penali, civili o amministrative per assicurare l'efficacia delle norme sulla protezione degli informatori. Le sanzioni nei confronti di quanti intraprendono misure di ritorsione o altre azioni avverse contro gli informatori possono scoraggiare ulteriori azioni di questo tipo. Le sanzioni contro le persone che segnalano o divulgano pubblicamente informazioni su violazioni che risultano scientemente false sono necessarie anche per prevenire ulteriori segnalazioni dolose e preservare la credibilità del sistema. La proporzionalità di tali sanzioni dovrebbe garantire che non abbiano un effetto dissuasivo sui potenziali informatori.

(103) Qualsiasi decisione adottata dalle autorità che leda i diritti conferiti dalla presente direttiva, in particolare le decisioni con cui le autorità competenti decidono di chiudere la procedura relativa a una violazione segnalata in quanto trattasi chiaramente di lieve entità, o di una segnalazione ripetuta, o decidono che una determinata segnalazione non merita trattamento prioritario, è sottoposta a controllo giurisdizionale conformemente all'articolo 47 della Carta.

(104) La presente direttiva introduce norme minime e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per la persona segnalante, purché non interferiscano con le misure per la protezione delle persone coinvolte. Il recepimento della presente direttiva non dovrebbe costituire in alcun caso motivo di riduzione del livello di protezione già garantito alle persone segnalanti dal diritto nazionale nei settori a cui essa si applica.

(105) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno deve comportare uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la circolazione libera delle merci e dei servizi. Il mercato interno dovrebbe fornire ai cittadini dell'Unione un valore aggiunto migliorando la qualità e la sicurezza di beni e servizi, garantendo un elevato livello di salute pubblica e di protezione dell'ambiente, nonché la libera circolazione dei dati personali. Pertanto l'articolo 114 TFUE è la base giuridica adeguata per adottare le misure necessarie per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. In aggiunta all'articolo 114 TFUE, la presente direttiva dovrebbe avere ulteriori basi giuridiche specifiche per coprire i settori che si basano sull'articolo 16, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 50, l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 91 e 100, l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 169, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 325, paragrafo 4, TFUE nonché l'articolo 31 del trattato Euratom per l'adozione di misure dell'Unione.

(106) L'ambito di applicazione materiale della presente direttiva si basa sull'identificazione di settori in cui l'introduzione della protezione degli informatori risulta giustificata e necessaria visti i dati attualmente disponibili. Tale ambito di applicazione materiale potrebbe essere esteso ad altri settori o atti dell'Unione, se necessario per rafforzarne l'applicazione alla luce di prove che potrebbero emergere in futuro o sulla base della valutazione del funzionamento della presente direttiva.

(107) Ogni qual volta siano adottati futuri atti legislativi pertinenti ai settori disciplinati dalla presente direttiva, essi dovrebbero specificare, ove opportuno, che la presente direttiva è di applicazione. Ove necessario l'ambito di applicazione materiale della presente direttiva dovrebbe essere adattato e il relativo allegato dovrebbe essere modificato di conseguenza.

([47]) Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

(108) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il rafforzamento, mediante una protezione efficace degli informatori, dell'applicazione della legge in determinati settori e atti in cui le violazioni del diritto dell'Unione possano arrecare un grave pregiudizio al pubblico interesse, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono da soli o senza coordinamento, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione stabilendo norme comuni minime per la protezione degli informatori e dato che solo un'azione dell'Unione può garantire la coerenza e armonizzare le norme attuali dell'Unione sulla protezione degli informatori, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(109) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta, in particolare il suo articolo 11. Di conseguenza, è essenziale che la presente direttiva sia applicata conformemente a tali diritti e principi garantendo il pieno rispetto, tra l'altro, della libertà di espressione e d'informazione, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto a un livello elevato di protezione dei consumatori, il diritto a un livello elevato di protezione della salute umana, il diritto a un livello elevato di protezione ambientale, il diritto alla buona amministrazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa.

(110) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI PROTEZIONE

Articolo 1

Scopo

Lo scopo della presente direttiva è rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione materiale

1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano le seguenti violazioni del diritto dell'Unione:

a) violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato relativamente ai seguenti settori:

i) appalti pubblici;

ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

iii) sicurezza e conformità dei prodotti;

iv) sicurezza dei trasporti;

v) tutela dell'ambiente;

vi) radioprotezione e sicurezza nucleare;

vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;

viii) salute pubblica;

ix) protezione dei consumatori;

x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione;

c) violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

2. La presente direttiva non pregiudica il potere degli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati dal paragrafo 1.

Articolo 3

Relazione con altri atti dell'Unione e con le disposizioni nazionali

1. Laddove siano previste norme specifiche sulla segnalazione delle violazioni negli atti settoriali dell'Unione elencati nella parte II dell'allegato, si applicano tali norme. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da tali atti settoriali dell'Unione.

2. La presente direttiva non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale né il loro potere di tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza. In particolare, non si applica alle segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell'Unione.

3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale concernente una delle seguenti:

a) la protezione delle informazioni classificate;

b) la protezione del segreto professionale forense e medico;

c) la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari;

d) norme di procedura penale.

4. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali relative all'esercizio da parte dei lavoratori dei loro diritti di consultare i propri rappresentanti o sindacati, alla protezione contro eventuali misure lesive ingiustificate determinate da tali consultazioni, nonché all'autonomia delle parti sociali e al loro diritto di stipulare accordi collettivi. Questo non pregiudica il livello di protezione offerto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Ambito di applicazione personale

1. La presente direttiva si applica alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, compresi almeno:

a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici;

b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 49 TFUE;

c) gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;

d) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

2. La presente direttiva si applica altresì alle persone segnalanti qualora segnalino o divulghino informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato.

3. La presente direttiva si applica inoltre alle persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.

4. Le misure intese a proteggere le persone segnalanti di cui al capo VI si applicano altresì, ove opportuno:

a) ai facilitatori;

b) a terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti; e

c) ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «violazioni»: atti od omissioni che:

   i) sono illeciti e che sono relativi agli atti dell'Unione e ai settori che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di cui all'articolo 2; oppure

   ii) vanificano l'oggetto o la finalità delle norme previste negli atti dell'Unione e nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di cui all'articolo 2;

2) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, o in altra organizzazione con la quale la persona segnalante è o è stata in contatto nell'ambito della sua attività professionale, nonché tentativi di occultare tali violazioni;

3) «segnalazione» o «segnalare»: a eccezione dei fini di cui all'articolo 27, la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

4) «segnalazione interna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni all'interno di un soggetto giuridico del settore pubblico o del settore privato;

5) «segnalazione esterna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni alle autorità competenti;

6) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni;

7) «persona segnalante»: la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali;

8) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata;

9) «contesto lavorativo»: le attività lavorative presenti o passate svolte nel settore pubblico o privato attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;

10) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione o divulgazione come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata;

11) «ritorsione»: qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante;

12) «seguito»: l'azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione o da un'autorità competente, allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi o l'archiviazione della procedura;

13) «riscontro»: una comunicazione alla persona segnalante di informazioni sull'azione prevista o adottata per dar seguito alla loro segnalazione e sui motivi del seguito dato;

14) «autorità competente»: l'autorità nazionale designata a ricevere le segnalazioni conformemente al capo III e a dare un riscontro alla persona segnalante e/o designata per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle segnalazioni.

Articolo 6

Condizioni per la protezione delle persone segnalanti

1. Le persone segnalanti beneficiano di protezione a norma della presente direttiva, a condizione che:

a) abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e

b) abbiano effettuato una segnalazione internamente a norma dell'articolo 7 o esternamente a norma dell'articolo 10, ovvero abbiano effettuato una divulgazione pubblica a norma dell'articolo 15.

2. Fatti salvi gli obblighi vigenti di prevedere la segnalazione anonima in forza del diritto dell'Unione, la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o del settore privato e le autorità competenti debbano accettare le segnalazioni anonime di violazioni e darvi seguito.

3. Le persone che hanno segnalato o divulgato pubblicamente informazioni su violazioni in forma anonima, ma che successivamente sono state identificate e hanno subito ritorsioni, possono nondimeno beneficiare della protezione prevista ai sensi del capo VI, a condizione che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1.

4. Le persone che hanno segnalato alle istituzioni, agli organi o agli organismi competenti dell'Unione violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono beneficiare della protezione da questa prevista alle stesse condizioni di persone che hanno effettuato una segnalazione esterna.

CAPO II

SEGNALAZIONE INTERNA E SEGUITO

Articolo 7

Segnalazione attraverso canali di segnalazione interni

1. In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali di segnalazione e le procedure interni di cui al presente capo.

2. Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interni prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.

3. Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all'uso dei canali di segnalazione interni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Obbligo di istituire canali di segnalazione interni

1. Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.

2. I canali e procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono consentire ai lavoratori del soggetto di effettuare segnalazioni sulle violazioni. Essi possono consentire che la segnalazione sia effettuata anche da altre persone, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 4, paragrafo 2, che sono in contatto con il soggetto nell'ambito della loro attività professionale

3. Il paragrafo 1 si applica ai soggetti giuridici del settore privato con almeno 50 lavoratori.

4. La soglia di cui al paragrafo 3 non si applica ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato.

5. I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione esternamente da terzi. Le garanzie e i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono applicarsi anche ai terzi cui è affidato il compito di gestire il canale di segnalazione per conto di un soggetto giuridico del settore privato.

6. I soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni e delle eventuali indagini da svolgere. Ciò non pregiudica l'obbligo imposto a tali soggetti dalla presente direttiva di mantenere la riservatezza, di fornire un riscontro e di affrontare la violazione segnalata.

7. In seguito a un'adeguata valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei soggetti e del conseguente livello di rischio, in particolare per l'ambiente e la salute pubblica, gli Stati membri possono chiedere ai soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori di stabilire canali e procedure di segnalazione interna a norma del capo II.

8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le decisioni che adottano per richiedere ai soggetti giuridici del settore privato di stabilire canali di segnalazione interna ai sensi del paragrafo 7. Tale notifica comprende i motivi della decisione e i criteri utilizzati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 7. La Commissione comunica detta decisione agli altri Stati membri.

9. Il paragrafo 1 si applica a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti.

Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di cui al paragrafo 1 i comuni con meno di 10 000 abitanti, o meno di 50 lavoratori, o altri soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo con meno di 50 lavoratori.

Gli Stati membri possono prevedere che i canali di segnalazione interna possano essere condivisi tra comuni o possano essere gestiti da autorità comunali congiunte in conformità del diritto nazionale, purché i canali di segnalazione interna condivisi siano distinti e autonomi rispetto ai pertinenti canali di segnalazione esterna.

Articolo 9

Procedure per la segnalazione interna e relativo seguito

1. Le procedure per le segnalazioni interne e per il seguito di cui all'articolo 8 comprendono i seguenti elementi:

a) canali per ricevere le segnalazioni che siano progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l'accesso da parte del personale non autorizzato;

b) un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento;

c) la designazione di una persona o di un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni che potrebbe essere la stessa persona o lo stesso servizio che riceve le segnalazioni e che manterrà la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiederà ulteriori informazioni e fornirà un riscontro a quest'ultima;

d) un seguito diligente da parte della persona designata o del servizio designato di cui alla lettera c);

e) un seguito diligente, se previsto dal diritto nazionale, per quanto riguarda le segnalazioni anonime;

f) un termine ragionevole per dare un riscontro, non superiore a tre mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della segnalazione;

g) fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare segnalazioni esterne alle autorità competenti a norma dell'articolo 10 e, se del caso, a istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. I canali previsti al paragrafo 1, lettera a), consentono segnalazioni in forma scritta od orale. Le segnalazioni orali sono possibili attraverso linee telefoniche o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.

CAPO III

SEGNALAZIONE ESTERNA E RELATIVO SEGUITO

Articolo 10

Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni

Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali interni di segnalazione, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterni.

Articolo 11

Obbligo di istituire canali di segnalazione esterna e di seguito alle segnalazioni

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere, fornire un riscontro e dare seguito alle segnalazioni e le dotano di risorse adeguate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti:

a) stabiliscano canali di segnalazione esterna indipendenti e autonomi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni sulle violazioni;

b) diano tempestivamente un avviso di ricevimento delle segnalazioni, in ogni caso entro sette giorni dal loro ricevimento, salvo esplicita diversa richiesta della persona segnalante o tranne se l'autorità competente ritiene ragionevolmente che confermare il ricevimento della segnalazione metta a repentaglio la protezione dell'identità della persona segnalante;

c) diano diligentemente seguito alle segnalazioni;

d) diano un riscontro alla persona segnalante entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi, o sei mesi in casi debitamente giustificati;

e) comunichino alla persona segnalante l'esito finale delle indagini avviate dalla segnalazione secondo le procedure di cui al diritto nazionale;

f) trasmettano a tempo debito le informazioni contenute nella segnalazione alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione, se del caso, per ulteriori indagini ove previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti, dopo aver debitamente esaminato la questione, possano decidere che una violazione segnalata è chiaramente di lieve entità e non necessita di un ulteriore seguito ai sensi della presente direttiva. Ciò non pregiudica altri obblighi o altre procedure applicabili per affrontare la violazione segnalata né la protezione offerta dalla presente direttiva relativamente alla segnalazione interna o esterna. In tal caso, le autorità competenti comunicano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione.

4. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano decidere di chiudere le procedure riguardanti le segnalazioni ripetute che non contengono nuove informazioni significative sulle violazioni rispetto a una precedente segnalazione per la quale le pertinenti procedure sono state concluse, a meno che nuove circostanze di fatto o di diritto non giustifichino che si dia loro un seguito diverso. In tal caso, tali autorità competenti notificano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione.

5. Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di alto afflusso di segnalazioni, le autorità competenti possano trattare in via prioritaria le segnalazioni relative a violazioni gravi o a violazioni di disposizioni essenziali che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 2, lettera d).

6. Gli Stati membri assicurano che l'autorità che ha ricevuto una segnalazione, ma non è competente ad affrontare la violazione segnalata, la trasmetta all'autorità competente entro un termine ragionevole e in modo sicuro, e che la persona segnalante sia informata di tale trasmissione senza indugio.

Articolo 12

Progettazione dei canali di segnalazione esterna

1. I canali di segnalazione esterna sono considerati indipendenti e autonomi a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a) siano progettati, stabiliti e gestiti in modo da garantire la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e impediscano l'accesso da parte del personale non autorizzato dell'autorità competente;

b) permettano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, conformemente all'articolo 18, per consentire l'effettuazione di ulteriori indagini.

2. I canali di segnalazione esterna consentono che la segnalazione sia effettuata in forma scritta e orale. Le segnalazioni orali sono possibili tramite telefono o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.

3. Le autorità competenti assicurano che, qualora una segnalazione sia ricevuta attraverso canali diversi dai canali di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 2 o da personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al personale che la riceve sia proibito divulgare qualsiasi informazione che consenta di identificare la persona segnalante o coinvolta e trasmetta la segnalazione, senza indugio e senza modifiche, al personale addetto al trattamento delle segnalazioni.

4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designino di personale addetto al trattamento delle segnalazioni, e in particolare di:

a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sulle procedure per la segnalazione;

b) ricevere le segnalazioni e dare loro seguito;

c) mantenere i contatti con la persona segnalante al fine di fornire un riscontro e chiedere ulteriori informazioni, se necessario.

5. Il personale addetto di cui al paragrafo 4 riceve una formazione specifica ai fini del trattamento delle segnalazioni.

Articolo 13

Informazioni sul ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, almeno le seguenti informazioni:

a) le condizioni per beneficiare di protezione ai sensi della presente direttiva;

b) i dati di contatto per i canali di segnalazione esterna di cui all'articolo 12, in particolare gli indirizzi postali ed elettronici e i numeri di telefono per tali canali, indicando se le conversazioni telefoniche sono registrate;

c) le procedure applicabili alle segnalazioni di violazioni, comprese le modalità con cui l'autorità competente può chiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni comunicate o di fornire ulteriori informazioni, il termine per fornire un riscontro nonché il tipo e contenuto di tale riscontro;

d) il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni, in particolare alle informazioni relative al trattamento dei dati personali conformemente all'articolo 17 della presente direttiva, agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi;

e) il tipo di seguito da dare;

f) i mezzi di ricorso e le procedure di protezione contro le ritorsioni e la disponibilità di una consulenza riservata per le persone che intendano effettuare una segnalazione;

g) una dichiarazione che spieghi chiaramente le condizioni alle quali le persone che effettuano segnalazioni all'autorità competente siano protette dall'incorrere in responsabilità per violazione della riservatezza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; e

h) le informazioni di contatto del centro d'informazione o dell'autorità amministrativa indipendente unica di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se del caso.

Articolo 14

Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti

Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito. Nell'ambito di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza.

CAPO IV

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Articolo 15

Divulgazioni pubbliche

1. Una persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente direttiva se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha prima segnalato internamente ed esternamente, o direttamente esternamente conformemente ai capi II e III, ma non è stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d); oppure

b) la persona segnalante aveva fondati motivi di ritenere che:

   i) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; oppure

   ii) in caso di segnalazione esterna, sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui un'autorità possa essere collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa.

2. Il presente articolo non si applica a casi in cui una persona divulghi direttamente informazioni alla stampa conformemente a specifiche disposizioni nazionali che stabiliscono un sistema di protezione relativo alla libertà di espressione e d'informazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Articolo 16

Obbligo di riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante.

2. In deroga al paragrafo 1, la divulgazione dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione di cui al paragrafo 1 è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.

3. La divulgazione fatta conformemente alla deroga di cui al paragrafo 2 è oggetto di adeguate garanzie ai sensi delle norme unionali e nazionali applicabili. In particolare, le persone segnalanti sono informate prima della divulgazione della loro identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. Quando informa le persone segnalanti, l'autorità competente invia loro una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono segnalazioni con informazioni sulle violazioni che comprendono segreti commerciali non li utilizzino o divulghino per altri fini che vadano oltre quanto necessario per dare seguito adeguato.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva, compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. Lo scambio e la trasmissione di informazioni da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

Articolo 18

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti conservino la documentazione inerente a ogni segnalazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui all'articolo 16. Le relazioni sono conservate soltanto per il tempo ritenuto necessario e proporzionato per conformarsi all'obbligo imposto dalla presente direttiva o ad altri obblighi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.

2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, subordinatamente al consenso della persona segnalante, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale:

a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni; o

b) mediante una trascrizione completa e accurata della conversazione effettuata dal personale addetto al trattamento della segnalazione.

I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti consentono alla persona segnalante di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della chiamata mediante l'apposizione della propria firma.

3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale mediante un resoconto dettagliato della conversazione scritto dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il resoconto della conversazione mediante l'apposizione della propria firma.

4. Se una persona chiede un incontro con il personale dei soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico o delle autorità competenti ai fini di una segnalazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti assicurano, subordinatamente al consenso della persona segnalante, che sia conservata una documentazione completa e accurata di tale incontro su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni.

I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare l'incontro:

a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni; o

b) mediante un verbale dettagliato dell'incontro redatto dal personale addetto al trattamento della segnalazione.

I soggetti giuridici del settore privato e pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il verbale dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma.

CAPO VI

MISURE DI PROTEZIONE

Articolo 19

Divieto di ritorsione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4, comprese minacce e tentativi di ritorsione, inclusi in particolare:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione;

e) note di merito o referenze negative;

f) l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;

j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;

l) l'inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto per beni o servizi;

n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

o) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Articolo 20

Misure di sostegno

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all'articolo 4 abbiano accesso, a seconda dei casi, a misure di sostegno, sin particolare:

a) a informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta;

b) a un'assistenza efficace da parte delle autorità competenti dinanzi a qualsiasi autorità pertinente associata alla loro protezione dalle ritorsioni, compreso, ove previsto dal diritto nazionale, la certificazione del fatto che possono beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva; e

c) al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero conformemente alle direttive (UE) 2016/1919 e 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([48]), nonché, in conformità del diritto nazionale, al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di ulteriori procedimenti e a consulenze legali o altri tipi di assistenza legale.

([48]) Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).

2. Gli Stati membri possono prevedere misure di assistenza finanziaria e sostegno, anche psicologico, per le persone segnalanti nell'ambito dei procedimenti giudiziari.

3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo possono essere fornite, a seconda dei casi, da un centro d'informazione o da un'autorità amministrativa indipendente unica e chiaramente identificata.

Articolo 21

Misure di protezione dalle ritorsioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone di cui all'articolo 4 siano protette dalle ritorsioni. Tali misure comprendono, in particolare, quelle di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora le persone effettuino una segnalazione o una divulgazione pubblica conformemente alla presente direttiva non sono considerate responsabili di aver violato eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni né incorrono in alcun tipo di responsabilità in relazione a tale segnalazione o divulgazione pubblica, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che detta segnalazione o divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.

3. Le persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l'acquisizione delle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente né per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato. Nel caso in cui l'acquisizione o l'accesso costituisca di per sé un reato, la responsabilità penale deve continuare a essere disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

4. Qualsiasi altra eventuale responsabilità delle persone segnalanti derivante da atti od omissioni che non sono collegati alla segnalazione o alla divulgazione pubblica o che non sono necessari per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva continua a essere disciplinata dal diritto dell'Unione o nazionale applicabile.

5. Nei procedimenti dinanzi a un giudice o un'altra autorità relativi a un danno subito dalla persona segnalante, e a condizione che tale persona dimostri di aver effettuato una segnalazione oppure di aver effettuato una divulgazione pubblica e di aver subito un danno, si presume che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In questi casi, spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi debitamente giustificati.

6. Le persone di cui all'articolo 4 hanno accesso a misure correttive adeguate contro le ritorsioni, compresi provvedimenti provvisori in attesa della definizione dei procedimenti giudiziari, conformemente al diritto nazionale.

7. Nei procedimenti giudiziari, compreso per diffamazione, violazione del diritto d'autore, violazione degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o per richieste di risarcimento fondate sul diritto privato, sul diritto pubblico o sul diritto del lavoro collettivo, le persone di cui all'articolo 4 non incorrono in alcun tipo di responsabilità per effetto di segnalazioni o divulgazioni pubbliche a norma della presente direttiva. Tali persone hanno il diritto di invocare tale segnalazione o divulgazione per chiedere il non luogo a procedere, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.

Ove una persona segnali o divulghi pubblicamente informazioni relative a violazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e tali informazioni comprendano segreti commerciali e ove tale persona soddisfi le condizioni della presente direttiva, tale segnalazione o divulgazione pubblica è considerata lecita alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943.

8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che vi siano, conformemente al diritto nazionale, misure correttive e un risarcimento integrale per i danni subiti dalle persone di cui all'articolo 4.

Articolo 22

Misure per la protezione delle persone coinvolte

1. Gli Stati membri assicurano che, in conformità della Carta, le persone coinvolte godano pienamente del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, compreso il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere al proprio fascicolo.

2. Le autorità competenti provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché l'identità delle persone coinvolte sia tutelata fintanto che sono in corso indagini avviate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica.

3. Le norme di cui agli articoli 12, 17 e 18 relative alla protezione dell'identità delle persone segnalate si applicano anche alla tutela dell'identità delle persone coinvolte.

Articolo 23

Sanzioni

1. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che:

a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;

b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4;

c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all'articolo 4;

d) violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti di cui all'articolo 16.

2. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false. Gli Stati membri prevedono anche misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni conformemente al diritto nazionale.

Articolo 24

Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché i diritti e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva non possano essere oggetto di rinuncia o limitazione in virtù di accordi, regimi, forme o condizioni di lavoro, compreso un accordo arbitrale precontenzioso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Trattamento più favorevole e clausola di non regressione

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi l'articolo 22 e l'articolo 23, paragrafo 2.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applica la presente direttiva.

Articolo 26

Recepimento e periodo transitorio

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2021.

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.

3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 27

Relazioni, valutazione e revisione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva entro il 17 dicembre 2023.

2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative alle segnalazioni di cui al capo III, preferibilmente in forma aggregata, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:

a) numero di segnalazioni ricevute dalle autorità competenti;

b) numero di indagini e procedimenti avviati a seguito di tali segnalazioni e relativo esito; e

c) se accertati, i danni finanziari stimati e gli importi recuperati a seguito di indagini e procedimenti legati alle violazioni segnalate.

3. Entro il 17 dicembre 2025 e tenendo conto della sua relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 e delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva. La relazione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche al fine di estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva ad altri settori o atti dell'Unione, in particolare il miglioramento dell'ambiente di lavoro allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e le condizioni di lavoro.

Oltre alla valutazione di cui al primo comma, la relazione valuta il modo in cui gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi di cooperazione esistenti quale parte dei loro obblighi di dare seguito alle relazioni riguardanti le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, più in generale, le modalità di cooperazione da essi seguite in caso di violazioni con dimensione transfrontaliera.

4. La Commissione rende pubbliche e facilmente accessibili le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2019

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*La presidente*
D. M. SASSOLI	T. TUPPURAINEN

ALLEGATO

Parte I

A. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) – appalti pubblici:

1. Norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

   i) direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1);

   ii) direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65);

   iii) direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243);

   iv) direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

2. Procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

   i) direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14);

   ii) direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

B. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

Norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), di cui a:

   i) direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, 10.10.2009, pag. 7);

   ii) direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1);

   iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);

   iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);

vi) direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);

vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);

viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);

ix) direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35);

x) direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12);

xi) direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17);

xii) direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38);

xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);

xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

xv) direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1);

xvi) direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190);

xvii) direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del'11.2.2003, pag. 1);

xviii) direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149);

xix) direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22);

xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

C. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii) – sicurezza e conformità dei prodotti

1. Requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

   i) direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4);

   ii) normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

   iii) direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

2. Norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

   i) direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1);

   ii) direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51);

   iii) regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

D. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv) – sicurezza dei trasporti

1. Requisiti di sicurezza nel settore ferroviario di cui alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

2. Requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

3. Requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

   i) direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59);

   ii) direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39);

   iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

4. Requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

   i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

   ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

   iii) direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146);

iv) direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114);

v) direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33);

vi) direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35);

vii) direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9).

5. Requisiti di sicurezza disciplinati dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

E. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell'ambiente

1. Qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28) o qualunque illecito che costituisca una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. Norme su ambiente e clima, di cui a:

i) direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32);

ii) direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16);

iii) direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1);

iv) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13);

v) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

3. Norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3);

ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60);

4. Norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

i) direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16);

ii) direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22);

iii) direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12);

iv) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

v) direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56);

vi) direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11);

vii) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

viii) direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5);

ix) regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1);

x) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

xi) direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GU L 285, del 31.10.2009, pag. 36);

xii) regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1);

xiii) direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1);

xiv) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

xv) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).

5. Norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

i) direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27);

ii) direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84);

iii) direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

6. Norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

ii) regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12);

iii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

iv) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

v) direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);

vi) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);

vii) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

7. Norme su sostanze chimiche, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

8. Norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto vi) – radioprotezione e sicurezza nucleare

Norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

i) direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18);

ii) direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12);

iii) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1);

iv) direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48);

v) direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21);

vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto vii) – sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali

1. Norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

2. Salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1);

ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

3. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

4. Norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

i) direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23);

ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1);

iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1);

iv) direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24);

v) direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

H. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto viii) – salute pubblica

1. Misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30);

ii) direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48);

iii) direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14).

2. Misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1);

ii) direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67);

iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121);

vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

3. Diritti dei pazienti di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

4. Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

I. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ix) – protezione dei consumatori

Diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

i) direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27);

ii) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1);

iii) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28);

iv) direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12);

v) direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16);

vi) direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22);

vii) direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66);

viii) direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64);

ix) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

J. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto x) – tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

i) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37);

ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);

iii) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Parte II

L'articolo 3, paragrafo 1, fa riferimento alla seguente legislazione dell'Unione:

A. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. Servizi finanziari

i) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32);

ii) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37);

iii) direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87);

iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);

v) direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338);

vi) direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349);

vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);

ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

x) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19);

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

2. Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

i) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73);

ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

B. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv) – sicurezza dei trasporti

i) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

C. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell'ambiente

i) Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

NORMA
ITALIANA

UNI ISO 37002

ICS 03.100.02
03.100.01
03.100.70

NOVEMBRE 2021

Sistemi di gestione per il whistleblowing – Linee guida

Whistleblowing management systems – Guidelines

TESTO INGLESE

La presente norma è l'adozione nazionale in lingua inglese della norma internazionale ISO 37002 (edizione luglio 2021).

UN MONDO FATTO BENE

© Copyright UNI - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

La norma specifica linee guida per istituire, attuare e mantenere un efficace sistema di gestione per il whistleblowing basato sui principi di fiducia, imparzialità e protezione nelle seguenti quattro fasi:

a. ricezione del rapporto di illeciti;
b. valutazione del rapporto di illeciti;
c. trattamento del rapporto di illeciti;
d. chiusura del caso di whistleblowing.

Le linee guida specificate nel documento sono di tipo generale e sono previste per essere applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni, dalla natura dell'attività, così come dal fatto che l'organizzazione stessa provenga dal settore pubblico, privato o no-profit.

PREMESSA NAZIONALE

La presente norma costituisce l'adozione nazionale, in lingua inglese, della norma internazionale ISO 37002 (edizione luglio 2021) che assume così lo status di norma nazionale italiana.

La norma internazionale ISO 37002 è stata elaborata dal Comitato Tecnico ISO/TC 309, "Governance of organizations".

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI

Gestione per la qualità e metodi statistici

che ha giudicato la norma ISO 37002 rispondente, da un punto di vista tecnico, alle esigenze nazionali e ne ha proposto alla Commissione Centrale Tecnica dell'UNI l'adozione nella presente versione in lingua inglese.

La Commissione Centrale Tecnica dell'UNI ha dato la sua approvazione il 22 ottobre 2021.

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 4 novembre 2021.

© UNI
Riproduzione vietata. Legge 22 aprile 1941 N° 633 e successivi aggiornamenti.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell'UNI.

© UNI
All rights reserved. Legge 22 aprile 1941 N° 633 and subsequent amendments.
Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior written UNI permission.

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

INTERNATIONAL STANDARD

ISO 37002

First edition
2021-07-27

Whistleblowing management systems — Guidelines

Systèmes de management des alertes — Lignes directrices

Reference number
ISO 37002:2021(E)

© ISO 2021

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT

© ISO 2021, Published in Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

Contents

Page

Foreword ..... **v**

Introduction ..... **vi**

1 Scope **1**

2 Normative references **1**

3 Terms and definitions **1**

4 Context of the organization **7**
4.1 Understanding the organization and its context 7
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties 8
4.3 Determining the scope of the whistleblowing management system 8
4.4 Whistleblowing management system 9

5 Leadership **9**
5.1 Leadership and commitment 9
5.1.1 Governing body 9
5.1.2 Top management 10
5.2 Whistleblowing policy 10
5.3 Roles, responsibilities and authorities 11
5.3.1 Top management and governing body 11
5.3.2 Whistleblowing management function 12
5.3.3 Delegated decision-making 12

6 Planning **13**
6.1 Actions to address risks and opportunities 13
6.2 Whistleblowing management system objectives and planning to achieve them 13
6.3 Planning of changes 14

7 Support **14**
7.1 Resources 14
7.2 Competence 14
7.3 Awareness 15
7.3.1 General 15
7.3.2 Personnel training and awareness measures 15
7.3.3 Training for leaders and other specific roles 16
7.4 Communication 17
7.5 Documented information 18
7.5.1 General 18
7.5.2 Creating and updating documented information 18
7.5.3 Control of documented information 18
7.5.4 Data protection 19
7.5.5 Confidentiality 19

8 Operation **20**
8.1 Operational planning and control 20
8.2 Receiving reports of wrongdoing 22
8.3 Assessing reports of wrongdoing 23
8.3.1 Assessing the reported wrongdoing 23
8.3.2 Assessing and preventing risks of detrimental conduct 24
8.4 Addressing reports of wrongdoing 25
8.4.1 Addressing the reported wrongdoing 25
8.4.2 Protecting and supporting the whistleblower 26
8.4.3 Addressing detrimental conduct 26
8.4.4 Protecting the subject(s) of a report 27
8.4.5 Protecting relevant interested parties 27
8.5 Concluding whistleblowing cases 27

9 Performance evaluation **28**

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation ... 28
9.1.1 General ... 28
9.1.2 Indicators for evaluation ... 28
9.1.3 Information sources ... 29
9.2 Internal audit ... 30
9.2.1 General ... 30
9.2.2 Internal audit programme ... 30
9.3 Management review ... 30
9.3.1 General ... 30
9.3.2 Management review inputs ... 30
9.3.3 Management review results ... 31

10 Improvement ... 31
10.1 Continual improvement ... 31
10.2 Nonconformity and corrective action ... 31

Bibliography ... 32

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www.iso.org/iso/foreword.html.

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 309, *Governance of organizations*.

Any feedback or questions on this document should be directed to the user's national standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

Introduction

Whistleblowing is the act of reporting suspected wrongdoing or risk of wrongdoing. Studies and experience demonstrate that a large proportion of wrongdoing comes to the attention of the affected organization via reports from persons within or close to the organization.

Organizations are increasingly considering introducing or improving internal whistleblowing policies and processes in response to regulation or on a voluntary basis.

This document provides guidance to organizations for establishing, implementing, maintaining and improving a whistleblowing management system, with the following outcomes:

a) encouraging and facilitating reporting of wrongdoing;

b) supporting and protecting whistleblowers and other interested parties involved;

c) ensuring reports of wrongdoing are dealt with in a proper and timely manner;

d) improving organizational culture and governance;

e) reducing the risks of wrongdoing.

Potential benefits for the organization include:

— allowing the organization to identify and address wrongdoing at the earliest opportunity;

— helping prevent or minimize loss of assets and aiding recovery of lost assets;

— ensuring compliance with organizational policies, procedures, and legal and social obligations;

— attracting and retaining personnel committed to the organization's values and culture;

— demonstrating sound, ethical governance practices to society, markets, regulators, owners and other interested parties.

An effective whistleblowing management system will build organizational trust by:

— demonstrating leadership commitment to preventing and addressing wrongdoing;

— encouraging people to come forward early with reports of wrongdoing;

— reducing and preventing detrimental treatment of whistleblowers and others involved;

— encouraging a culture of openness, transparency, integrity and accountability.

This document provides guidance for organizations to create a whistleblowing management system based on the principles of trust, impartiality and protection. It is adaptable, and its use will vary with the size, nature, complexity and jurisdiction of the organization's activities. It can assist an organization to improve its existing whistleblowing policy and procedures, or to comply with applicable whistleblowing legislation.

This document adopts the "harmonized structure" (i.e. clause sequence, common text and common terminology) developed by ISO to improve alignment among International Standards for management systems. Organizations may adopt this document as stand-alone guidance for their organization or along with other management system standards, including to address whistleblowing-related requirements in other ISO management systems.

Figure 1 is a conceptual overview of a recommended whistleblowing management system showing how the principles of trust, impartiality and protection overlay all elements of such a system.

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

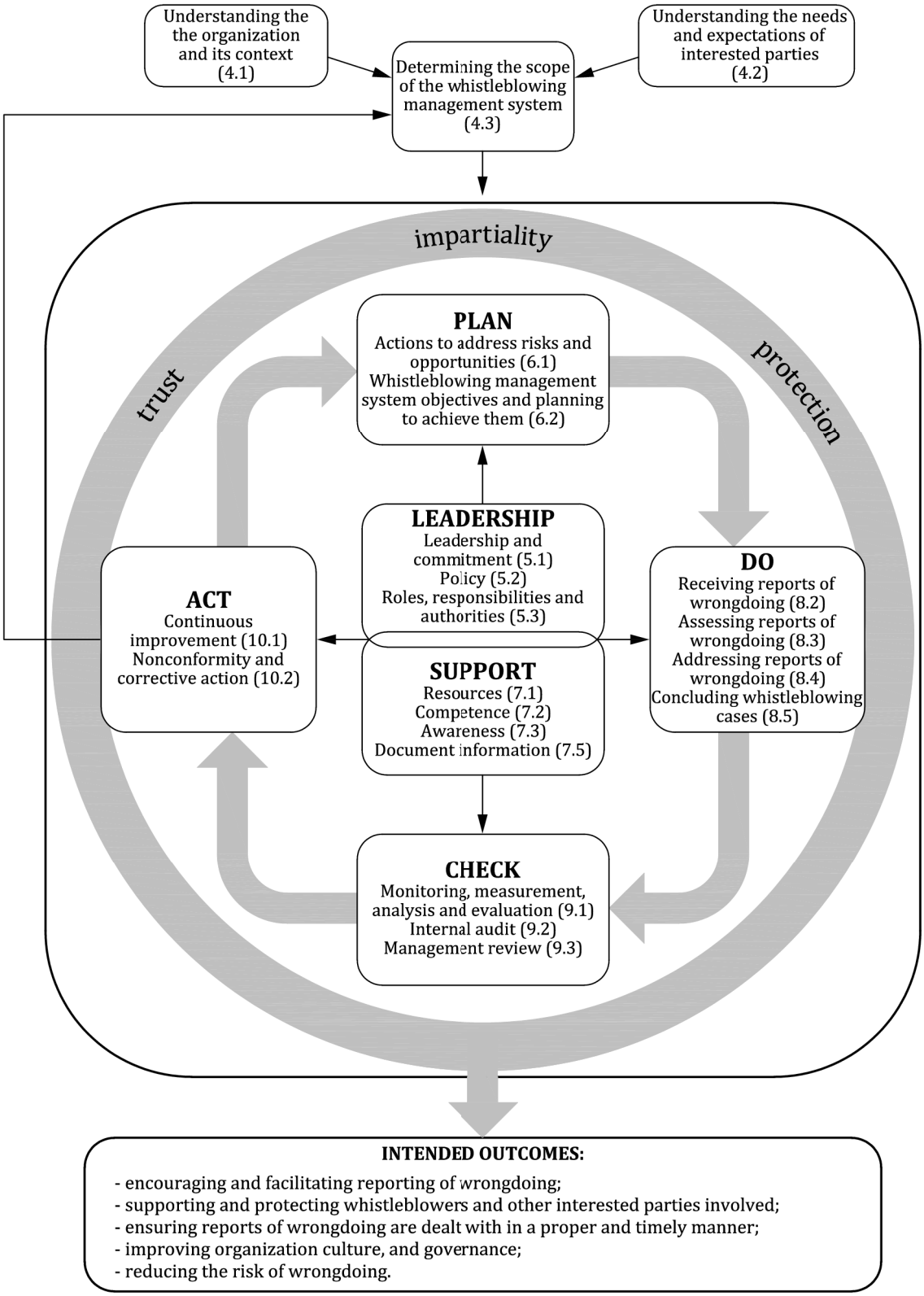

Figure 1 — Overview of a whistleblowing management system

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

Whistleblowing management systems — Guidelines

1 Scope

This document gives guidelines for establishing, implementing and maintaining an effective whistleblowing management system based on the principles of trust, impartiality and protection in the following four steps:

a) receiving reports of wrongdoing;

b) assessing reports of wrongdoing;

c) addressing reports of wrongdoing;

d) concluding whistleblowing cases.

The guidelines of this document are generic and intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size, nature of activity, and whether in the public, private or not-for profit sectors.

The extent of application of these guidelines depends on the factors specified in 4.1, 4.2 and 4.3. The whistleblowing management system can be stand-alone or can be used as part of an overall management system.

2 Normative references

There are no normative references in this document.

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

— ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/

3.1
management system
set of interrelated or interacting elements of an *organization* (3.2) to establish *policies* (3.7) and *objectives* (3.25), as well as *processes* (3.27) to achieve those objectives

Note 1 to entry: A management system can address a single discipline or several disciplines.

Note 2 to entry: The management system elements include the organization's structure, roles and responsibilities, planning and operation.

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

3.2
organization
person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its *objectives* (3.25)

Note 1 to entry: The concept of organization includes, but is not limited to, sole-trader, company, corporation, firm, enterprise, authority, partnership, charity or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private.

Note 2 to entry: If the organization is part of a larger entity, the term "organization" refers only to the part of the larger entity that is within the scope of the *whistleblowing* (3.10) *management system* (3.1).

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.3
personnel
organization's (3.2) directors, officers, employees, temporary staff or workers, and volunteers

[SOURCE: ISO 37001:2016, 3.25, modified — Notes 1 and 2 to entry have been deleted.]

3.4
interested party (preferred term)
stakeholder (admitted term)
person or *organization* (3.2) that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision or activity

Note 1 to entry: An interested party can be internal or external to the organization.

Note 2 to entry: Interested parties can include, but are not limited to, those who make reports, any subjects of those reports, witnesses, *personnel* (3.3), worker representatives, suppliers, third parties, public, media, regulators and the organization as a whole.

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards. The original definition has been modified by adding Notes 1 and 2 to entry.

3.5
top management
person or group of people who directs and controls an *organization* (3.2) at the highest level

Note 1 to entry: Top management has the power to delegate authority and provide resources within the organization.

Note 2 to entry: If the scope of the *management system* (3.1) covers only part of an organization, then top management refers to those who direct and control that part of the organization.

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.6
governing body
person or group of people who have ultimate *accountability* (3.30) for the whole *organization* (3.2)

Note 1 to entry: Every organizational entity has one governing body, whether or not it is explicitly established.

Note 2 to entry: A governing body can include, but is not limited to, a board of directors, committees of the board, a supervisory board or trustees.

[SOURCE: ISO/IEC 38500:2015, 2.9, modified — The words "have ultimate accountability for" have replaced "accountable for the performance and conformance of" and Notes 1 and 2 to entry have been added.]

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

3.7
policy
intentions and direction of an *organization* (3.2) as formally expressed by its *top management* (3.5)

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.8
wrongdoing
action(s) or omission(s) that can cause harm

Note 1 to entry: Wrongdoing can include, but is not limited to, the following:

— breach of law (national or international), such as fraud, corruption including bribery;

— breach of the *organization's* (3.2) or other relevant code of conduct, breach of organization *policies* (3.7);

— gross negligence, bullying, harassment, discrimination, unauthorized use of funds or resources, abuse of authority, conflict of interest, gross waste or mismanagement;

— actions or omissions resulting in damage or risk of harm to human rights, the environment, public health and safety, safe work-practices or the public interest.

Note 2 to entry: Wrongdoing or the resulting harm can have happened in the past, is currently happening or can happen in the future.

Note 3 to entry: Potential harm can be determined by reference to a single event or series of events.

3.9
whistleblower
person who reports suspected or actual *wrongdoing* (3.8), and has reasonable belief that the information is true at the time of reporting

Note 1 to entry: Reasonable belief is a belief held by an individual based on observation, experience or information known to that individual, which would also be held by a person in the same circumstances.

Note 2 to entry: Examples of whistleblowers include, but are not limited to, the following:

— *personnel* (3.3) within an *organization* (3.2);

— personnel within external parties, including legal persons, with whom the organization has established, or plans to establish, some form of business relationship including, but not limited to, clients, customers, joint ventures, joint venture partners, consortium partners, outsourcing providers, contractors, consultants, sub-contractors, suppliers, vendors, advisors, agents, distributors, representatives, intermediaries and investors;

— other persons such as union representatives;

— any person formerly or prospectively in a position set out in this definition.

3.10
whistleblowing
reporting of suspected or actual *wrongdoing* (3.8) by a *whistleblower* (3.9)

Note 1 to entry: A report of wrongdoing can be verbal, in person, in writing or in an electronic or digital format.

Note 2 to entry: It is common to distinguish:

— open whistleblowing, where the whistleblower discloses information without withholding their identity or requiring that their identity be kept secret;

— confidential whistleblowing, where the identity of the whistleblower and any information that can identify them is known by the recipient but is not disclosed to anyone beyond a need to know basis without the whistleblower's consent, unless required by law;

— anonymous whistleblowing, where information is received without the whistleblower disclosing their identity.

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

Note 3 to entry: *Organizations* (3.2) can use an alternative term such as "speak up" or "raise a concern", or an equivalent.

3.11
whistleblowing management function
person(s) with the responsibility and authority for the operation of the *whistleblowing* (3.10) *management system* (3.1)

3.12
triage
assessment of the initial report of *wrongdoing* (3.8) for the purposes of categorization, taking preliminary measures, prioritization and assignment for further handling

Note 1 to entry: The following factors can be considered: likelihood and severity of impact of wrongdoing or suspected wrongdoing on the *personnel* (3.3), *organization* (3.2) and *interested party* (3.4), including reputational, financial, environmental, human or other damages.

3.13
detrimental conduct
threatened, proposed or actual, direct or indirect act or omission that can result in harm to a *whistleblower* (3.9) or other relevant *interested party* (3.4), related to *whistleblowing* (3.10)

Note 1 to entry: Harm includes any adverse consequence, whether work-related or personal, including, but not limited to, dismissal, suspension, demotion, transfer, change in duties, alteration of working conditions, adverse *performance* (3.26) ratings, disciplinary proceedings, reduced opportunity for advancement, denial of services, blacklisting, boycotting, damage to reputation, disclosing the whistleblower's identity, financial loss, prosecution or legal action, harassment, isolation, imposition of any form of physical or psychological harm.

Note 2 to entry: Detrimental conduct includes retaliation, reprisal, retribution, deliberate action or omissions, done knowingly or recklessly to cause harm to a whistleblower or other relevant parties.

Note 3 to entry: Detrimental conduct also includes the failure to prevent or to minimize harm by fulfilling a reasonable standard of care at any step of the whistleblowing *process* (3.27).

Note 4 to entry: Action to deal with a whistleblower's own *wrongdoing* (3.8), performance or management, unrelated to their role in whistleblowing, is not detrimental conduct for the purposes of this document.

Note 5 to entry: Other relevant interested parties can include prospective or perceived whistleblowers, relatives, associates of a whistleblower, persons who have provided support to a whistleblower, and any person involved in a whistleblowing process, including a legal entity.

3.14
investigation
systematic, independent and documented *process* (3.27) for establishing facts and evaluating them objectively to determine if *wrongdoing* (3.8) has occurred, is occurring or is likely to occur, and its extent

Note 1 to entry: An investigation can be an internal investigation or an external investigation. It can be a combined investigation.

Note 2 to entry: An internal investigation is conducted by the *organization* (3.2) itself, or by an external party on its behalf.

Note 3 to entry: An investigation can also be imposed on the organization by external parties.

3.15
audit
systematic and independent *process* (3.27) for obtaining evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled

Note 1 to entry: An audit can be an internal audit (first party) or an external audit (second party or third party), and it can be a combined audit (combining two or more disciplines).

Note 2 to entry: An internal audit is conducted by the *organization* (3.2) itself, or by an external party on its behalf.

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

Note 3 to entry: "Audit evidence" and "audit criteria" are defined in ISO 19011.

Note 4 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.16
competence
ability to apply knowledge and skills to achieve intended results

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.17
conformity
fulfilment of a *requirement* (3.28)

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.18
nonconformity
non-fulfilment of a *requirement* (3.28)

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.19
corrective action
action to eliminate the cause of a *nonconformity* (3.18) and to prevent recurrence

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.20
continual improvement
recurring activity to enhance *performance* (3.26)

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.21
documented information
information required to be controlled and maintained by an *organization* (3.2) and the medium on which it is contained

Note 1 to entry: Documented information can be in any format and media, and from any source.

Note 2 to entry: Documented information can refer to:

— the *management system* (3.1), including related *processes* (3.27);

— information created in order for the organization to operate (documentation);

— evidence of results achieved (records).

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.22
effectiveness
extent to which planned activities are realized and planned results are achieved

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

3.23
measurement
process (3.27) to determine a value

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.24
monitoring
determining the status of a system, a *process* (3.27) or an activity

Note 1 to entry: To determine the status, there can be a need to check, supervise or critically observe.

Note 2 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.25
objective
result to be achieved

Note 1 to entry: An objective can be strategic, tactical or operational.

Note 2 to entry: Objectives can relate to different disciplines (such as finance, health and safety and environment) They can be, for example, organization-wide or specific to a project, product, service or *process* (3.27).

Note 3 to entry: An objective can be expressed in other ways, e.g. as an intended result, a purpose, an operational criterion, as a *whistleblowing* (3.10) objective, or by the use of other words with similar meaning (e.g. aim, goal, or target).

Note 4 to entry: In the context of whistleblowing *management systems* (3.1), whistleblowing objectives are set by the *organization* (3.2), consistent with the whistleblowing *policy* (3.7), to achieve specific results.

Note 5 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.26
performance
measurable result

Note 1 to entry: Performance can relate either to quantitative or qualitative findings.

Note 2 to entry: Performance can relate to managing activities, *processes* (3.27), products, services, systems or *organizations* (3.2).

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.27
process
set of interrelated or interacting activities that uses or transforms inputs to deliver a result

Note 1 to entry: Whether the result of a process is called output, product or service depends on the context of the reference.

Note 2 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.28
requirement
need or expectation that is stated, generally implied or obligatory

Note 1 to entry: “Generally implied” means that it is custom or common practice for the *organization* (3.2) and *interested parties* (3.4) that the need or expectation under consideration is implied.

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

Note 2 to entry: A specified requirement is one that is stated, e.g. in *documented information* (3.21).

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards.

3.29
risk
effect of uncertainty on *objectives* (3.25)

Note 1 to entry: An effect is a deviation from the expected — positive or negative.

Note 2 to entry: Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or likelihood.

Note 3 to entry: Risk is often characterized by reference to potential events (as defined in ISO Guide 73) and consequences (as defined in ISO Guide 73), or a combination of these.

Note 4 to entry: Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood (as defined in ISO Guide 73) of occurrence.

Note 5 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the harmonized structure for ISO management system standards. The original definition has been modified by adding "on objectives" to the definition.

3.30
accountability
obligation to another for the fulfilment of a responsibility

4 Context of the organization

4.1 Understanding the organization and its context

The organization should determine external and internal issues that are relevant to its purpose and that affect its ability to achieve the intended result(s) of its whistleblowing management system.

These issues may include, but are not limited to, the following factors:

a) the size and structure of the organization;

b) the locations and sectors in which the organization operates or anticipates operating;

c) the nature, culture, scale and complexity of the organization's activities and operations;

d) the nature and needs of personnel;

e) the organization's business model;

f) the entities over which the organization has control and entities which exercise control over the organization, including beneficial owner(s) of the organization;

g) the organization's business associates;

h) the organization's exposure to public interest obligations or issues;

i) applicable statutory, regulatory, contractual and other obligations and duties.

NOTE An organization has control over another organization if it directly or indirectly controls the management of the organization.

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

The organization should determine:

a) the interested parties that are relevant to the whistleblowing management system;

b) the relevant requirements of these interested parties;

c) which of these requirements will be addressed through the whistleblowing management system.

4.3 Determining the scope of the whistleblowing management system

The organization should determine the boundaries and applicability of the whistleblowing management system to establish its scope.

When determining this scope, the organization should consider:

a) the external and internal issues referred to in 4.1;

b) the requirements referred to in 4.2;

c) who can report (internal/external interested parties), from where (regions/geographic) and what types of wrongdoing are covered by the system (see Figure 2);

d) the outcomes of any compliance risk assessment or equivalent, as available.

Organizations can reference ISO 37301 for compliance risk assessment and ISO 31000 for risk management.

The types of wrongdoing that can be addressed through the whistleblowing management system, if reported, are important to its scope. Not all reports made to the whistleblowing management system will be within its scope, and a single report can include information about multiple types of wrongdoing, some within scope and others outside of scope. The organization should identify what other processes, existing or planned, will be used to resolve reported wrongdoing that is not within the scope of the whistleblowing management system (e.g. complaints, grievances) and how this will be coordinated.

This is illustrated in Figure 2.

The scope should be available as documented information.

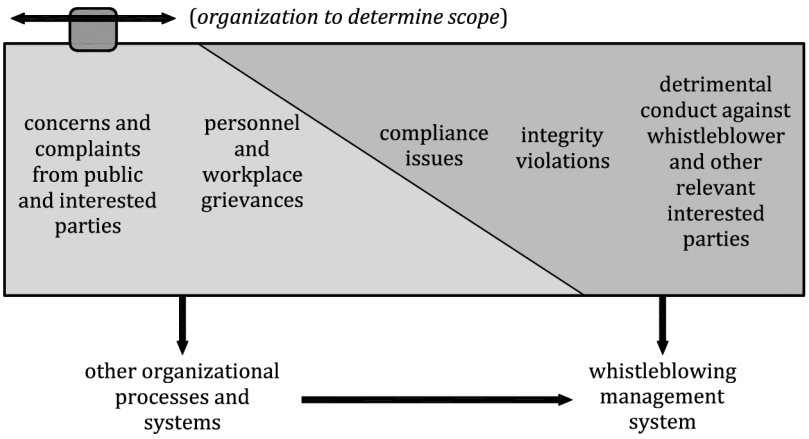

Figure 2 — Relationship between the whistleblowing management system and other organizational processes and systems

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

4.4 Whistleblowing management system

The organization should establish, implement, maintain and continually improve a whistleblowing management system, including the processes needed and their interactions, in accordance with the recommendations of this document.

The whistleblowing management system should apply the principles of trust, impartiality and protection, and should ensure appropriate feedback throughout the entire process. The whistleblowing management system should support all steps of the whistleblowing process.

a) Receiving reports of wrongdoing: the whistleblowing management system should specify how reports can be made and received, taking into consideration the factors included in 4.3.

b) Assessing reports of wrongdoing (triage): the whistleblowing management system should specify the process of assessing received reports, including aspects such as priority, completeness and relevance of the information. At the same time, the whistleblowing management system should provide for an assessment of the risk of detriment to and the level of protection and support required for whistleblowers and others involved.

c) Addressing reports of wrongdoing: the whistleblowing management system should provide for an impartial and timely investigation, as well as effective and timely protective and support measures and monitoring as appropriate for the whistleblower and others involved, including those who are subject of the report. Those protective measures can prevent and contain, as well as remediate detriment.

d) Concluding whistleblowing cases**:** the whistleblowing management system should provide a mechanism to close investigations and take action in response to recommendations and decisions based on the outcomes of the addressing step. It should also ensure that protective and support measures can continue and will be monitored as appropriate. Outcomes may be used for management reporting, organizational learning and other actions (e.g. mitigation remedies).

The steps of the whistleblowing process are specified in 8.2 to 8.5.

5 Leadership

5.1 Leadership and commitment

5.1.1 Governing body

The governing body should:

a) set objectives for an effective whistleblowing management system and monitor top management with respect to these;

b) approve the organization's whistleblowing policy and communicate clear messages about its existence, importance and use;

c) demonstrate that commitment by embracing the policy and the whistleblowing management system;

d) at planned intervals, receive and review information about the content and operation of the organization's whistleblowing management system;

e) ensure that adequate and appropriate resources needed for effective operation of the whistleblowing management system are allocated and assigned;

f) exercise adequate oversight of the implementation, integrity and improvement of the organization's whistleblowing management system.

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

5.1.2 Top management

Top management should demonstrate leadership and commitment with respect to the whistleblowing management system by:

a) ensuring that the whistleblowing policy and whistleblowing management system objectives are established and are compatible with the values, objectives and strategic direction of the organization;

b) approving the organization's whistleblowing policy;

c) ensuring the accessibility of the whistleblowing management system and encouraging its use;

d) ensuring the integration of the whistleblowing management system requirements into the organization's business processes, including management systems;

e) ensuring that the resources needed for the whistleblowing management system are available, adequate, appropriate and deployed;

f) communicating the importance of effective whistleblowing management and of conforming to the organization's established whistleblowing management system requirements;

g) communicating the whistleblowing policy internally and externally (see 7.4);

h) ensuring that the whistleblowing management system achieves its intended result(s) (see 6.1);

i) directing and supporting persons to contribute to the effectiveness of the whistleblowing management system;

j) promoting continual improvement;

k) supporting other relevant roles to demonstrate their leadership as it applies to their areas of responsibility;

l) committing to, promoting and practising a speak-up/listen-up culture within the organization, e.g. by actively participating in relevant staff training sessions and, with their consent, publicly commending organization's whistleblowers;

m) ensuring that whistleblowers and others involved will not suffer detriment by the organization in relation to whistleblowing;

n) at planned intervals, receiving and reviewing reports on the operation, and performance of, the whistleblowing management system;

o) ensuring an impartial investigation of matters reported using the system, regardless of the identity of the whistleblower, the subject of the report and the implications of the issues identified.

NOTE 1 Reference to "business" in this document can be interpreted broadly to mean those activities that are core to the purposes of the organization's existence.

NOTE 2 A speak-up/listen-up culture means to provide a trustworthy two-way environment where any relevant party is sufficiently confident and encouraged to raise concerns about wrongdoing or suspected wrongdoing, and the organization demonstrates its commitment to receiving, assessing, addressing and concluding whistleblowing cases.

Trustworthiness of the whistleblowing management system depends on whether interested parties perceive that management is committed to the system and will follow procedures.

5.2 Whistleblowing policy

Top management should establish a whistleblowing policy that:

a) is appropriate to the purpose of the organization;

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

b) provides a framework for setting whistleblowing management system objectives;

c) explains the scope of the whistleblowing management system (see 4.3);

d) includes a commitment to meet applicable requirements;

e) includes a commitment to the continual improvement of the whistleblowing management system;

f) prohibits detrimental conduct;

g) clearly commits to a speak-up/listen-up culture;

h) provides guidance, in easily understandable language, on how to report and where to seek support or advice on the whistleblowing process;

i) includes a commitment to trust, impartiality and protection throughout the whistleblowing process;

j) provides for the protection of confidentiality in reporting of wrongdoing;

k) explains the authority and independence of the whistleblowing management function;

l) explains the consequences of non-compliance with the whistleblowing policy, e.g. making knowingly false reports and taking detrimental conduct can warrant disciplinary action;

m) makes reference to alternative reporting channels available outside the organization, such as regulators;

n) makes reference to applicable law;

o) outlines key steps of the whistleblowing management systems, including how reports will be received, assessed, addressed and concluded;

p) does not restrict reporting based on contractual obligations such as non-disclosure agreements, or clauses such as commercial-in-confidence and employee-in-confidence, etc.;

q) provides information about the organization's data retention policy.

The whistleblowing policy should:

— be developed in participation with personnel and other interested parties, as appropriate;

— be in line with other policies;

— be readily available as documented information;

— be regularly communicated in appropriate languages within and outside the organization;

— be available to interested parties, as appropriate, with due regard to aspects such as age, language, disabilities, etc.;

— be reviewed at planned intervals.

5.3 Roles, responsibilities and authorities

5.3.1 Top management and governing body

Top management should ensure that the responsibilities and authorities for relevant roles are assigned and communicated within the organization.

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

Top management should assign the responsibility and authority to the whistleblowing management function for:

a) ensuring that the whistleblowing management system conforms to the recommendations of this document;

b) reporting on the performance of the whistleblowing management system to the governing body and top management.

Top management can assign some or all of the whistleblowing management function to persons external to the organization. If it does, top management should ensure that designated personnel within the organization have responsibility for, and authority over, those externally assigned parts of the function.

The governing body, top management and all other personnel should be responsible for understanding, conforming to and applying the whistleblowing management system recommendations, as it relates to their role in the organization.

5.3.2 Whistleblowing management function

The whistleblowing management function should have the responsibility and authority for:

a) the design, implementation, operation and improvement of the whistleblowing management system;

b) ensuring that the whistleblowing management system is designed and resourced to ensure comprehensive assessment of reports and the risks of detriment, impartial and timely investigations of reports and protection and support arrangements;

c) ensuring, to the maximum extent possible in the organization, that investigation and protection functions are delivered independently (i.e. provided by different persons or areas), while recognizing that each may be assigned to existing functions;

d) providing advice and guidance on the whistleblowing management system and issues relating to reporting wrongdoing;

e) reporting on a planned and ad hoc basis on the performance of the whistleblowing management system to the governing body, top management and other relevant functions, such as the compliance function, as appropriate.

The whistleblowing management function should be adequately resourced (see 7.1) and assigned to personnel who have the appropriate competence (see 7.2), integrity, authority and independence. This should include direct, unrestricted access to adequate resources as necessary to ensure the impartiality, integrity and transparency of the whistleblowing management system and its processes.

The whistleblowing management function should have direct, unrestricted and confidential access to top management and the governing body.

NOTE Organizations that do not have a person dedicated solely to this function can appoint one or more persons to fulfil that function, in addition to other responsibilities, as long as there are no conflicts of interests or trust and impartiality issues.

5.3.3 Delegated decision-making

Top management can delegate authority for decisions as part of the whistleblowing process, such as receiving the reports of wrongdoing, making assessments, implementing protection and support arrangements, conducting investigations and concluding cases. The organization should establish and maintain an appropriate decision-making process (including policies and controls) which includes that decision-makers have an appropriate level of authority and are free of actual or potential conflicts of interest.

Top management should ensure that these processes are reviewed periodically as part of its role and responsibility for the implementation of, and compliance with, the whistleblowing management system.

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

6 Planning

6.1 Actions to address risks and opportunities

When planning for the whistleblowing management system, the organization should consider its existing policies, processes and functions (compliance, legal, reporting, procurement, disclosure, communication etc.), the issues referred to in 4.1 and the needs and expectations referred to in 4.2 and determine the risks and opportunities that need to be addressed to:

— give assurance that the whistleblowing management system can achieve its intended result(s), i.e.:

  — encourage and facilitate reporting of wrongdoing;

  — support and protect whistleblowers and other relevant interested parties involved;

  — ensure reports of wrongdoing are dealt with in a proper and timely manner;

  — improve organizational culture and governance;

  — reduce the risks of wrongdoing;

— prevent, or reduce, undesired effects;

— achieve continual improvement.

The organization should plan:

a) actions to address these risks and opportunities;

b) how to:

  — integrate and implement the actions into its whistleblowing management system processes;

  — evaluate the effectiveness of these actions;

  — involve relevant personnel and relevant interested parties in the planning of the whistleblowing management system;

  — address instances where wrongdoing is reported outside the organization (e.g. to relevant authorities);

  — define the degree of confidentiality, support and protection that the organization can provide within the whistleblowing management system;

  — provide feedback to and collect feedback from the whistleblower and other relevant interested parties.

6.2 Whistleblowing management system objectives and planning to achieve them

The organization should establish its whistleblowing management system objectives at relevant functions and levels.

The whistleblowing management system objectives should:

a) be consistent with the whistleblowing policy;

b) be measurable (if practicable);

c) take into account applicable requirements;

d) be monitored;

e) be evaluated;

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

f) be communicated;

g) be updated and/or revised as appropriate;

h) ensure the early detection and prevention of wrongdoing;

i) be available as documented information.

When planning how to achieve its whistleblowing management system objectives, the organization should determine:

— what will be done;

— what resources will be required;

— who will be responsible;

— when it will be completed;

— how the results will be monitored and evaluated;

— how it will be updated as appropriate;

— how the results will be communicated.

6.3 Planning of changes

When the organization determines the need for changes to the whistleblowing management system, the changes should be carried out in a planned manner (see 10.1).

7 Support

7.1 Resources

The organization should determine and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the whistleblowing management system and in meeting its objectives.

Resources may include, but are not limited to, financial and human resources, IT solutions, specialized skills, organizational infrastructure, investigators, contemporary reference material on whistleblowing, legal expertise, and professional development and training. These resources may be provided internally or externally.

NOTE Depending on the organization's size, complexity, structure, operations and other considerations referred to in 4.1, 4.2 and 4.3, organizations can outsource certain functions of the whistleblowing management system. Organizations can outsource the collection, processing and investigation of whistleblower reports to independent third parties or external service providers such as whistleblowing solution providers, consulting services, organization's ombudsman, etc. However, if the organization wishes to handle all of these aspects internally, it can do so also in consideration of the possible limitations and constraints caused by its size and structure.

7.2 Competence

The organization should:

— determine the necessary competence of person(s) doing work under its control that affects the whistleblowing management system, its performance and operations;

— ensure that these persons are competent on the basis of appropriate education, training, or experience;

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

— ensure that, where relevant, the personnel are able to work with the appropriate level of impartiality;

— where applicable, take actions to acquire the necessary competence, and evaluate the effectiveness of the actions taken.

Appropriate documented information should be available as evidence of competence.

NOTE Applicable actions can include, for example, the provision of training to, the mentoring of, or the re-assignment of currently employed persons; or the hiring or contracting of competent persons.

Those responsible for carrying out activities related to protection, support and investigation should display, among others, the following characteristics:

— trustworthiness;

— emotional intelligence;

— diplomacy;

— impartiality;

— integrity;

— leadership;

— confidentiality;

— sound judgement.

7.3 Awareness

7.3.1 General

Persons doing work under the organization's control should be aware of:

— the whistleblowing policy (see 5.2);

— the whistleblowing management system objectives (see 6.2);

— their contribution to the effectiveness of the whistleblowing management system, including the benefits of improved performance of the whistleblowing management system (see 10.2);

— the implications of not conforming with the whistleblowing management system requirements.

7.3.2 Personnel training and awareness measures

The organization should provide appropriate awareness measures and training to personnel. Such training should address the following issues:

a) the organization's whistleblowing management system, policy, processes, procedures, tools and duty to comply;

b) their contribution to the effectiveness of the whistleblowing management system;

c) how to recognize wrongdoing;

d) how and to whom they can report suspected wrongdoing;

e) how and to whom they can ask questions regarding the whistleblowing management system;

f) how they can help prevent, avoid and protect from detrimental conduct;

g) information on available support and resources;

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

h) the protections available when using the whistleblowing management system;

i) the provisions provided for under relevant local legislation;

j) the impact of not reporting wrongdoing and its potential consequences;

k) information for potential whistleblowers about independent confidential advice available

l) the organization's code of conduct or code of ethics or equivalent where it exists;

m) explain the consequences of non-compliance with the whistleblowing policy, e.g. how making knowingly false reports and detrimental conduct can warrant disciplinary action;

All personnel should understand that:

— while it can often be desirable or necessary for individuals to first report wrongdoing to their manager, it can also be desirable or necessary to report wrongdoing via other channels provided by the organization, especially if a manager fails to act appropriately or is conflicted;

— the whistleblowing policy is not a substitute for managers taking responsibility for their workplace;

— the whistleblowing management system provides complementary reporting channels and protections, and managers are instrumental to its implementation;

— the whistleblowing policy does not prevent an individual reporting to the relevant authorities;

— the whistleblowing management system is not a substitute for local legal obligations to report to the relevant authorities, when applicable.

Personnel should be provided with whistleblowing awareness measures and training at their induction and on a regular basis (at planned intervals determined by the organization), as appropriate to their roles, the risks of non-compliance to which they are exposed and any changing circumstances. The awareness measures and training programmes should be periodically updated as necessary to reflect any relevant new information.

The organization should implement procedures addressing awareness measures and training for business associates acting on its behalf or for its benefit. These procedures should identify the business associates for which such awareness measures and training is necessary, its content and the means by which the training should be provided.

The organization should retain documented information that training has taken place.

7.3.3 Training for leaders and other specific roles

The governing body, top management, the whistleblowing management function, managers and any person(s) having roles, responsibilities and authorities within the whistleblowing management system should be trained in the operation of the policy and in how to handle reports of wrongdoing.

Training should cover such issues as:

a) the scope of wrongdoing within the whistleblowing policy;

b) what is wrongdoing and what is not;

c) channels to report wrongdoing;

d) what a whistleblower can expect from the whistleblowing policy, in terms of communication and processes, and how the report of wrongdoing will be assessed and addressed;

e) what processes are in place to ensure trust, impartiality and protection;

f) what confidentiality is, its importance and how to maintain it;

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

g) the concept and types of detrimental conduct(s), how to prevent it and address it, including what the consequences are for the person responsible for it and remediation available for the person that suffered from detrimental conduct.;

h) how to receive reports of wrongdoing;

i) how to assess reports of wrongdoing;

j) how to address reports of wrongdoing;

k) how to give feedback to the whistleblower;

l) what interactions with whistleblowers can look like and how to respond appropriately;

m) the importance of a fair and impartial investigation, including that the subjects of the reports are presumed innocent;

n) how and when corrective actions should be taken;

o) the implications when reports of wrongdoing are not managed in compliance with the whistleblowing policy;

p) how to make and keep (i.e. retaining or maintaining, as appropriate) documentation relating to the whistleblowing management system.

7.4 Communication

The organization should determine the internal and external communications relevant to the whistleblowing management system, including:

a) on what it will communicate;

b) when to communicate;

c) with whom to communicate;

d) how to effectively communicate;

e) who communicates;

f) the language(s) in which to communicate.

When the policy is introduced or updated, the following actions should be taken.

— Personnel should be briefed on the key points/changes. The involvement of their managers:

  — helps ensure that managers have a clear role in the arrangements and their role is widely understood;

  — communicates the message from managers themselves that it is safe and acceptable for their personnel to report wrongdoing by those above them.

— A communication should be sent from the governing body or top management (e.g. personalized letter, a newsletter or a post on the intranet, etc.). This will give the initiative credibility across the organization and is an effective way to demonstrate leadership (see 5.1).

Organizations should consider to what extent other interested parties should receive this communication.

The whistleblowing policy and information on the whistleblowing management system should be effectively communicated to new personnel and included, when it exists, in the new employee information package delivered when joining the organization.

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

The organization should use its usual communication channels, such as newsletters, email, posters, intranet or internet posts, personnel meetings, town halls, training courses, internal bulletin boards or hand-held flyers, brochures, wallet cards, social media, in person and any other appropriate communications vehicles.

7.5 Documented information

7.5.1 General

The organization's whistleblowing management system should include:

a) documented information recommended by this document;

b) documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of the whistleblowing management system.

NOTE The extent of documented information for a whistleblowing management system can differ from one organization to another due to:

— the size of the organization and its type of activities, processes, products and services;

— the complexity of processes and their interactions;

— the competence of persons.

7.5.2 Creating and updating documented information

When creating and updating documented information, the organization should ensure appropriate:

— identification and description (e.g. a title, date, author, or reference number);

— format (e.g. language, software version, graphics) and media (e.g. paper, electronic);

— review and approval for suitability and adequacy;

— data protection measures.

NOTE It is helpful to set up a regular review system of all unresolved reports, depending on the size and complexity of the organization. In addition, ensuring that all cases are dealt with in accordance with the whistleblowing policy is helpful to identify trends and areas for improvement.

7.5.3 Control of documented information

Documented information required by the whistleblowing management system and recommended by this document should be controlled to ensure:

a) it is available and suitable for use, where and when it is needed;

b) it is adequately protected (e.g. from loss of confidentiality, improper use, or loss of integrity).

For the control of documented information, the organization should address the following activities, as applicable:

— distribution, access, retrieval and use;

— storage and preservation, including preservation of legibility;

— control of changes (e.g. version control);

— retention and disposition.

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

Documented information of external origin determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the whistleblowing management system should be identified as appropriate, and controlled.

The whistleblowing management function should ensure documented information is kept and maintained in accordance with the organization's data retention policy (see also data protection in 7.5.4), including:

— all reports of wrongdoing, as outlined in 8.2;

— action taken;

— outcomes of investigations undertaken;

— other relevant documentation.

NOTE Access can imply a decision regarding the permission to view the documented information only, or the permission and authority to view and change the documented information.

7.5.4 Data protection

Data protection should be considered as it can have an impact on identified aspects of the whistleblowing management system. Examples of impacted areas include, but are not limited to, the following:

a) identification of who can access the relevant data and who approves such access;

b) data management (security, retention, deletion, access, modification of personal identifiable information and international data transfers);

c) data protection rights of the whistleblower, any subject(s) of the report and other interested parties implicated in the wrongdoing;

d) notice regarding collected data;

e) whistleblowing management system scope;

f) whether anonymity is permitted or not.

When an organization is considering outsourcing to an external whistleblowing provider, sufficient due diligence should be done to ensure the highest available data protection standards are applicable by default and by design.

7.5.5 Confidentiality

Processes should be put in place to ensure that all interested parties including the whistleblower and any subjects of the report are afforded confidentiality. The identity of the whistleblower and relevant interested parties should not be disclosed to anyone beyond a need-to-know basis without their consent. Where it is likely that a whistleblower's identity is known (because they have previously openly raised concerns or the nature of the information means they are easily identifiable) or needs to be revealed by law, the whistleblower should be notified beforehand, and potentially additional steps should be taken to protect them from detriment.

When establishing processes, including procedures and tools, to ensure the confidentiality of a whistleblower and other interested parties implicated in the whistleblowing process, including any subject(s) of the report, organizations should consider the following:

a) a number of characteristics can inadvertently identify a person (name, voice, gender, job description, department, etc.);

b) the circumstances of the reported wrongdoing can inadvertently lead to the identification of the whistleblower;

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

c) the way an organization investigates the report of wrongdoing can also inadvertently identify the whistleblower;

d) the way an outcome is reported can also identify the whistleblower;

e) the way an organization collects data on indicators for evaluation (9.1.2) can inadvertently identify whistleblowers who have reported confidentially;

f) making whistleblowers aware that when confidential or anonymous reporting is allowed, disclosing their identity during the investigation can be required to proceed further;

g) making whistleblowers aware that when anonymous reporting is allowed, anonymous reporting can limit the ability to both investigate and protect the individual;

h) when anonymity is permitted, organizations may define mechanisms to enable communication with the whistleblower.

Procedures should include how to deal with instances where confidentiality has been breached or an attempt has been made to identify the whistleblower or relevant interested parties. This includes providing support and taking disciplinary measures.

8 Operation

8.1 Operational planning and control

Organizations should ensure their whistleblowing management system includes the following processes as shown in Figure 3:

— receiving reports of wrongdoing;

— assessing how best to deal with reports of wrongdoing, and protect and support the whistleblower;

— addressing the reports of wrongdoing, and the protection and support needs of persons involved;

— concluding whistleblowing cases.

Providing feedback to whistleblowers can help to build and maintain trust, and provide an opportunity for the whistleblower to communicate additional information. Feedback should manage expectations and be made in an empathetic tone. It should include:

a) information about the status of the report;

b) next steps (if any).

Feedback should be provided at each step of the whistleblowing process (see Figure 3).

Acknowledgement of receipt should be timely (for example an immediate automated acknowledgement of receipt, followed by a personalised message within three working days). If a particular step is taking longer than expected, intermediate feedback should be made to the whistleblower to update the time frame.

The level of detail provided to the whistleblower on actions taken by the organization as a result of the whistleblowing that can be given in feedback can be limited to avoid compromising any investigation.

EXAMPLE Feedback can include:

— reassurance [e.g. “thank you, we are taking your report seriously” (receipt); “information is useful however [question]” (assessment); “we will start an investigation, would you be happy to talk to an investigator directly?” (assessment); “Do you want to provide additional information?” (assessment)];

— establish channels for further communication (offer possibility to continue or change way of communicating, e.g. report was made online but whistleblower prefers to continue in person);

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

— next steps in the process and possible outcomes;

— time frame for next steps (when can they expect further feedback);

— reasons for the limited detail of feedback;

— information on available support and measures taken for their protection, including measures to protect their identity or their anonymity;

— information on the responsibilities of the organization;

— information on the responsibilities of the whistleblower.

Organizations should ensure that each step of the whistleblowing process is started without undue delay and is completed within a reasonable time frame (see Figure 3).

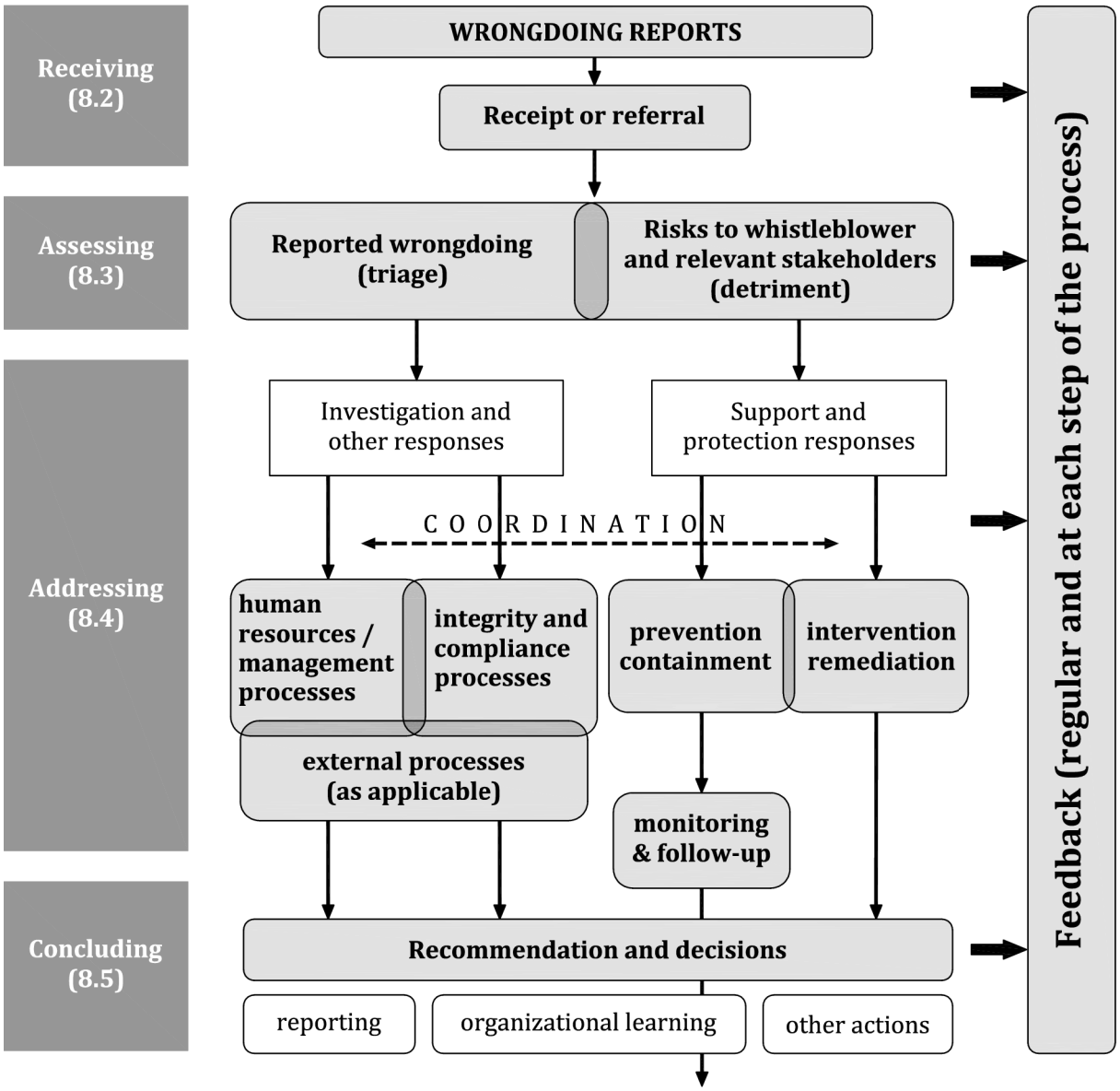

Figure 3 — Operational steps of the whistleblowing management system

The organization should plan, implement and control the processes needed to meet recommendations, and to implement the actions determined in Clause 6, by:

— establishing criteria for the processes;

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

— implementing control of the processes in accordance with the criteria.

Documented information should be available to the extent necessary to have confidence that the processes have been carried out as planned.

The organization should control planned changes (see 6.3) and review the consequences of unintended changes, taking action to mitigate any adverse effects, as necessary.

The organization should ensure that externally provided processes, products or services, that are relevant to the whistleblowing management system are controlled.

8.2 Receiving reports of wrongdoing

Organizations should identify, implement, communicate and maintain visible, accessible and secure reporting channels. To the extent possible, at least one channel should be distinct from the management hierarchy. Reporting channels can be alternative internal reporting channels or reporting channels operated by an outsourced whistleblowing service provider.

NOTE Visible and accessible means that whistleblowers can easily find and use the available reporting channels.

Common methods for receiving reports can include in person conversations, the use of internal or external telephone lines, online, email, digital or mobile application reporting, by post or internal letterbox.

EXAMPLE 1 In person channels, including reporting to different management functions (e.g. line manager, top management, governing body, data protection officer, environmental and/or health safety officer, compliance officer or an organization's ombudsman):

— ensure conversations are held in a location where confidentiality is ensured;

— clarify and capture more useful information from the whistleblower, as well as build trust and rapport.

EXAMPLE 2 For telephone channels, the following elements can increase accessibility and trustworthiness:

— dedicated toll-free number;

— multi-language capable where relevant;

— availability outside the normal business hours of the organization;

— use of a human operator, who can clarify and capture more useful information from the whistleblower as well as build trust and rapport;

— a physically secure location for operators, which can also increase confidentiality;

— that the conversation is not recorded without the consent of the whistleblower.

EXAMPLE 3 Web-based online, digital or mobile application reporting channels can:

— facilitate two-way secured anonymous or confidential communication;

— offer the whistleblower the option to upload attachments;

— be multi-language capable where relevant.

EXAMPLE 4 Reports by post can be directed to a dedicated address that is treated securely. When internal letter boxes are used as a channel in a whistleblowing management system, it is important that organizations ensure they are able to maintain anonymity or confidentiality, e.g. that they are not in range of any security camera to avoid inadvertently identifying the whistleblower.

Regardless of the channel:

— organizations may suggest a structure of a report without being prescriptive;

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

— information should be treated as in accordance with 7.5.

Managers should be trained to appropriately identify and deal with reports of wrongdoing (see 7.3).

NOTE Information to ask the whistleblower can include the following.

— Where did the wrongdoing take place (jurisdiction)?

— When did the wrongdoing take place (past, current, future, ongoing)?

— Who is involved in the wrongdoing?

— Have you reported this previously? If so, what, when and to whom? What action did they take?

— What is the impact for the organization from your view?

— Is management involved or aware of the wrongdoing?

— Are there any risks to you or others?

— Do you have any documents or other evidence such as pictures to support the report?

— Is there anyone else with first-hand knowledge we can contact?

— Have I understood your concerns correctly?

— Has anyone tried to hide this, or tried to discourage you from sharing your concern? If so, please tell us who, and how.

The whistleblower's expectations should be managed. Whistleblowers should not be asked to proactively gather further evidence of wrongdoing. The whistleblower should be informed about what can be expected in terms of feedback, time of response, operational and legal provisions and limitations (e.g. scope, confidentiality and anonymity). An appropriate channel for further communication should be agreed with the whistleblower.

8.3 Assessing reports of wrongdoing

8.3.1 Assessing the reported wrongdoing

The organization should identify, implement and maintain (a) process(es) that ensure(s) the impartial assessment, triage and management of the reports of wrongdoing(s). The assessment decisions should be documented (see 7.5).

Reports should be sorted and prioritized based on risk (i.e. the likelihood of the wrongdoing and its potential impact).

NOTE When assessing reports, the following aspects can be considered.

— Is the wrongdoing within the scope of the whistleblowing policy? If not, does it need to be dealt with in accordance with another procedure or addressed in another way (see 4.3)?

— Is the wrongdoing a criminal offence? Does the wrongdoing need to be referred to law enforcement or regulatory authorities?

— When did the wrongdoing happen or is it about to happen?

— Is there an immediate need to stop or suspend business activities?

— Is there an immediate risk to health and safety?

— Is there an immediate risk to human rights or the environment?

— Is there an immediate need to secure and protect evidence before being deleted or destroyed?

— Is there a risk to the organization's functions, services and/or reputation?

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

— Will business continuity be affected by the report being investigated?

— Could there be media interest in the report of wrongdoing?

— How can this assessment process be managed, while ensuring trust, protection and impartiality?

— Is further corroborating information available?

— What is the nature of the wrongdoing (i.e. type, frequency, prevalence, role and seniority of subjects of the reports)?

— What is the likelihood of the wrongdoing being reported outside of the organization?

— Has the wrongdoing been reported previously?

— How did the whistleblower obtain the information: is the information first-hand or hearsay?

The outcome of assessing the report of wrongdoing may include doing one or more of the following:

a) engage with other functions (e.g. human resources, legal, internal audit, compliance, health and safety, finance), if needed, and if this does not compromise the trust, impartiality and protection of the investigation, to support the investigation;

b) gather further information;

c) take preliminary measures (e.g. suspension of the subject of the report, secure evidence);

d) investigate the report of wrongdoing;

e) refer to or coordinate with other procedures;

f) inform relevant authorities (e.g. law enforcement or regulatory body);

g) conclude the case (see 8.5).

The decision, and where possible the reasons for it, should be communicated to the whistleblower (see 8.1).

8.3.2 Assessing and preventing risks of detrimental conduct

When a report is made, organizations should assess the risk of detriment to the whistleblower and other relevant interested parties, by considering for example the following.

a) What is the likelihood of confidentiality being maintained? (e.g. Who else knows? Who else have they told? Does the nature of the information reveal their identity? Are they the only person who has access to the information? Is this a criminal offence where evidence will need to be revealed as well as the whistleblower's identity?).

b) Is the whistleblower anxious about detriment? Has detrimental conduct already occurred or are they aware of any immediate threat?

c) Is the whistleblower involved in the wrongdoing or is it directed at them?

d) Does the report involve multiple types of wrongdoing?

e) How did the whistleblower obtain the information?

f) What is the whistleblower's relationship with the subject of the report?

g) What is the whistleblower's relationship with the organization?

Depending on the identified risks, organizations should identify and implement strategies and actions to prevent detriment against the whistleblower and other relevant interested parties, for example:

— protecting their identity;

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

— sharing information on a strictly need-to-know basis;

— providing support throughout the process, including regular communication, with special consideration and systems towards vulnerable people (e.g. children, young people, migrant workers, those with mental health issues or learning difficulties and older persons);

— changing workplace or reporting arrangements;

— warning subject(s) of the report or interested parties that detrimental conduct or breach of confidentiality can be a disciplinary offence.

The level of protection and related actions taken are dependent on the type and timing of whistleblowing and the potential consequences of wrongdoing(s) (e.g. on subject(s) of the report and other relevant interested parties).

Risks should be monitored and reviewed at various points in the process, such as when a decision is made to investigate, during the investigation into the report and once the outcome of an investigation is known, as well as, where appropriate, after the case has been closed.

8.4 Addressing reports of wrongdoing

8.4.1 Addressing the reported wrongdoing

Organizations should identify, implement, communicate and maintain a process that ensures investigations are conducted impartially by suitably qualified personnel. They should be fair and impartial to the business unit concerned, the whistleblower and the subject of the report.

Due process should be observed in any investigation arising out of a whistleblower report. For example, the investigation should be conducted without bias and the subject of the report of wrongdoing should be given the right to respond as required and given the option to be assisted.

In the interest of both the perception and reality of impartiality, consideration should be given as appropriate to employing outside investigators at arms' length from the organization, particularly where specialist investigative skills are not available internally or where the impartiality of an internal investigator is not ensured. To the extent possible, a multi-disciplinary approach should be taken where required. Professional investigation management includes but is not limited to the following principles.

a) Investigations should be adequately resourced.

b) Clear terms of reference and scope should be defined and documented.

c) The investigation process should be robust enough to withstand administrative, operational and legal review. An audit trail should be maintained relating investigation activities back to approved plans. The investigation should consider any subject of a report as being presumed innocent.

d) The investigation should not directly or indirectly interfere with a judicial investigation. It should cooperate where appropriate or required.

e) The investigation should secure and protect evidence.

f) The personal data should be managed in line with 7.5.4 (data protection).

g) The investigation should protect any information that could identify any subject of a report.

h) All investigations should be able to scale and adapt as the circumstances can change as the investigation progresses.

i) Communication should be clear and unambiguous, balancing the interests of organizations and the whistleblowers.

j) Organizations should communicate regularly, including at material progress steps, in the form of feedback to the whistleblower.

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

8.4.2 Protecting and supporting the whistleblower

Protection and practical support should be afforded to the whistleblower. Protection and support should begin as soon as a report of wrongdoing is received and continue throughout and following the reporting process. Responsibility should be clearly assigned within the organization for protection and support.

The organization should protect whistleblowers from detriment for reporting wrongdoing internally or externally to a relevant authority. Any policy should make clear that seeking to identify the whistleblower or detrimental conduct in connection with a whistleblower report is not tolerated and is a disciplinary matter.

Protection involves taking all reasonable steps to prevent detriment from occurring or contain identified detriment to prevent further harm. The strategies implemented will depend on the likely sources of harm identified through the assessment of risk (see 8.3.2).

Practical support involves encouraging and reassuring the whistleblower of the value of reporting wrongdoing and taking steps to assist their wellbeing. Support can be emotional, financial, legal or reputational.

Top management is accountable for ensuring support and protection. The whistleblowing management function (see 5.3.2) is responsible for ensuring that support and protection measures are implemented in the organization.

8.4.3 Addressing detrimental conduct

Whistleblowers can report detrimental conduct via the channels outlined in 8.2, as well as to the personnel responsible for supporting and protecting them.

If an organization becomes aware of, or suspects that a whistleblower is facing detrimental conduct, it should assess what action should be taken. Such assessment should take into account special consideration towards vulnerable people (e.g. children, young people, migrant workers, older persons).

If the detrimental conduct warrants investigation, this should be conducted by impartial personnel.

If it is established that detrimental conduct is occurring or has occurred, the organization should take reasonable steps to stop and address the detrimental conduct and support the whistleblower and other relevant interested parties.

Remediation can be needed. To the greatest extent possible, the whistleblower should be restored to a situation that would have been theirs had they not suffered detriment. For example:

a) reinstating the whistleblower in the same or equivalent position, with equal salary, responsibilities, working position and reputation;

b) fair access to promotion, training, opportunities, benefits, and entitlements;

c) restoration to the previous commercial position relative to the organization;

d) withdrawing litigation;

e) apologies given for any detriment suffered;

f) compensation for damage.

The organization should take appropriate disciplinary action against anyone found to be responsible for detrimental conduct.

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

8.4.4 Protecting the subject(s) of a report

Organizations should identify and implement strategies to protect the subject(s) of the report, for example:

a) protecting identity (to the extent possible);

b) conducting investigations in a manner that preserves confidentiality to the extent possible and appropriate to ensure that the subject(s) are not exposed to reputational harm (information is shared on a strictly need-to-know basis);

c) ensuring due process, including a timely, fair, impartial, confidential investigation and assistance;

d) providing support throughout the process, including regular communication;

e) if no evidence of wrongdoing was found, additional remedial measures can be considered, e.g. reputational, financial, employment status.

8.4.5 Protecting relevant interested parties

Relevant interested parties can include witnesses, others assisting or involved in a report of wrongdoing, internal investigators, family members, trade union representatives or others supporting the whistleblower, or those who are wrongly suspected of reporting wrongdoing. They should be protected from detriment, to the extent possible in the capacity, capability, and competence of the organization.

8.5 Concluding whistleblowing cases

Concluding a whistleblowing case designates the end of the processing of the report of wrongdoing.

A whistleblowing case will move into the concluding phase where no action is considered necessary in response to a report, where fact-finding determines no further investigation is warranted, where the report is referred to another process to be dealt with, or at the end of any investigation (whether or not wrongdoing is found).

Concluding whistleblowing cases can involve:

a) concluding an investigation, including issuing findings;

b) taking action in response to any recommendations (e.g. policy review, disciplinary actions);

c) communication to personnel responsible for supporting and protecting the whistleblower and other relevant interested parties;

d) identifying any ongoing protection measures;

e) collecting feedback from the whistleblower and other relevant interested parties;

f) identifying lessons learnt, as well as controls that need to be improved for policy, procedures or practices;

g) considering how, and in what form, a report of wrongdoing can be used for organizational learning as a case study;

h) retaining documented information (see 7.5) regarding concluding of the case, including date of closing, who approved closing and what action was taken.

Where wrongdoing is found, the organization should:

— take the appropriate measures to resolve the wrongdoing and to continuously monitor the effectiveness of those measures, in accordance with the appropriate organizational policies;

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

— administer appropriate sanctions;

— refer matters to the relevant authorities where appropriate and monitor the results or decisions made.

The organization may wish to consider how to acknowledge and give recognition to the whistleblower for reporting wrongdoing, with prior consent of the whistleblower (including, but not limited to, expressing gratitude and public commendation by top management).

The actions planned and taken, and any findings should be communicated in a timely manner to the whistleblower and relevant interested parties. This should include any independent avenues available to review the handling of the whistleblowing case.

Where there are legal restrictions on what can be communicated about the actions and findings (e.g. when the wrongdoing constitutes a criminal offence), the whistleblower should be notified of the reasons, where possible, of the limited communication.

NOTE It can be necessary to re-open a case where warranted.

9 Performance evaluation

9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation

9.1.1 General

The organization should determine:

— what needs to be monitored and measured;

— who is responsible for monitoring;

— the methods for monitoring, measurement, analysis and evaluation, as applicable, to ensure valid results;

— when the monitoring and measuring should be performed;

— when the results from monitoring and measurement should be analysed and evaluated;

— to whom and how such information should be reported.

Documented information should be available as evidence of the results.

The organization should evaluate the performance and the effectiveness of the whistleblowing management system.

9.1.2 Indicators for evaluation

Organizations may consider how they can monitor and measure their whistleblowing management system performance by reference to several quantitative and qualitative indicators. The following is intended as a non-exhaustive list of examples of matters that can be monitored and measured by an organization in the context of its whistleblowing management system:

a) the number of reports of wrongdoing received by country, region and department;

b) the nature of the wrongdoing reported;

c) the time taken to acknowledge receipt of an initial report of wrongdoing;

d) for each step in the process, the time taken for completion;

e) the relative proportions over time of reports received via normal reporting lines, any internal alternative reporting systems and any external alternative reporting systems;

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

f) whistleblower feedback including satisfaction with the whistleblowing management system and suggestions for improvement;

g) periodic survey of personnel about awareness of and trust in the whistleblowing management system;

h) the proportion of reports that are sustained by an investigation against those that are not sustained;

i) the proportion of reports that fall outside of the scope of the whistleblowing management system;

j) the proportion of reports where the information provided was knowingly false;

k) the employment outcomes for whistleblowers (e.g. monitoring the proportion of whistleblowers who depart the organization after having made a report of wrongdoing and the reasons for their departure);

l) the proportion of reports resulting in corrective actions;

m) average time taken to investigate/close cases;

n) seriousness of issues raised;

o) the effectiveness and value of corrective actions taken.

An organization may compare its whistleblowing management system performance for each of its elements against a range of indicators in different reporting periods to aid continual improvement (see 10.2). When evaluating the indicators, careful consideration should be paid before arriving at conclusions (e.g. the numbers of reports received is not always a true reflection of the level of wrongdoing occurring; the absence of reports should lead to questions about the system's effectiveness).

9.1.3 Information sources

Information sources for the evaluation of the whistleblowing management system can include:

a) incoming reports;

b) investigation case files;

c) survey data;

d) feedback from whistleblowers and relevant interested parties such as subjects of the reports, witnesses, investigators, management, etc.;

e) indicator analysis;

f) other relevant available documentation.

Monitoring and measuring of performance is a continuous process which will vary depending on the organization and includes:

— qualitative assessment of the operation of the organization's whistleblowing management system;

— periodic quantitative assessment of performance indicators (in accordance with the examples set out in 9.1.1).

The process should maintain confidentiality.

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

9.2 Internal audit

9.2.1 General

The organization should conduct internal audits at planned intervals to provide information on whether the whistleblowing management system:

a) conforms to:

— the organization's own requirements for its whistleblowing management system;

— the recommendations of this document;

b) is effectively implemented and maintained.

9.2.2 Internal audit programme

The organization should plan, establish, implement and maintain (an) audit programme(s), including the frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting.

When establishing the internal audit programme(s), the organization should consider the importance of the processes concerned and the results of previous audits.

The organization should:

a) define the audit objectives, criteria and scope for each audit;

b) select auditors and conduct audits to ensure objectivity and the impartiality of the audit process;

c) ensure that the results of the audits are reported to relevant managers;

d) ensure that the results of the audit are considered and acted upon as appropriate.

Documented information should be available as evidence of the implementation of the audit programme(s) and the audit results.

9.3 Management review

9.3.1 General

Top management should review the organization's whistleblowing management system and report its findings to the governing body, at planned intervals, to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness.

9.3.2 Management review inputs

The management review should include:

a) the status of actions from previous management reviews;

b) changes in external and internal issues that are relevant to the whistleblowing management system;

c) changes in needs and expectations of interested parties that are relevant to the whistleblowing management system;

d) information on the whistleblowing management system performance, including trends in:

— nonconformities and corrective actions;

— monitoring and measurement results;

— audit results;

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

e) opportunities for continual improvement and learning;

9.3.3 Management review results

The results of the management review should include decisions related to continual improvement opportunities and any need for changes to the whistleblowing management system.

Documented information should be available as evidence of the results of management reviews.

10 Improvement

10.1 Continual improvement

The organization should continually improve the suitability, adequacy and effectiveness of the whistleblowing management system. When an organization determines that there is a need for change to the whistleblowing management system, such change should be carried out in a planned manner (see 6.3) and should include consideration of the following:

a) the purpose of the changes and their potential consequences;

b) the integrity of the whistleblowing management system;

c) the availability of resources;

d) the allocation or reallocation of responsibilities and authority;

e) the rate, extent and time frame of implementing the changes;

f) the scope of the whistleblowing management system.

10.2 Nonconformity and corrective action

When a nonconformity with the whistleblowing management system occurs, the organization should:

a) react to the nonconformity and, as applicable:

   — take action to control and correct it;

   — deal with the consequences;

b) evaluate the need for action to eliminate the cause(s) of the nonconformity, in order that it does not recur or occur elsewhere, by:

   — reviewing the nonconformity;

   — determining the causes of the nonconformity;

   — determining if similar nonconformities exist, or can potentially occur;

c) implement any action needed;

d) review the effectiveness of any corrective action taken;

e) make changes to the whistleblowing management system, if necessary.

Corrective actions should be appropriate to the effects of the nonconformities encountered.

Documented information should be available as evidence of:

— the nature of the nonconformities and any subsequent actions taken;

— the results of any corrective action.

© ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

Bibliography

[1] ISO 19011, *Guidelines for auditing management systems*

[2] ISO/IEC 27001, *Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements*

[3] ISO/IEC 27018, *Information technology — Security techniques — Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors*

[4] ISO 31000, *Risk management — Guidelines*

[5] ISO 37001:2016, *Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use*

[6] ISO 37301, *Compliance management systems — Requirements with guidance for use*

[7] ISO/IEC 38500:2015, *Information technology — Governance of IT for the organization*

[8] ISO Guide 73, *Risk management — Vocabulary*

 © ISO 2021 – All rights reserved

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

STUDIO LEGALE ALIVERTI REDAELLI CARMELI CREMONESI AVVOCATI ASSOCIATI
UNIstore - 2022 - 2022/326678

UNI – Ente Italiano di Normazione è l'Organismo Nazionale di Normazione notificato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1025/2012, attuato con il Decreto Legislativo 223/2017.

UNI è una associazione senza scopo di lucro che studia, elabora, approva, pubblica e diffonde documenti di applicazione volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento – per la produzione di beni materiali e immateriali che garantiscano prestazioni certe, sicurezza, qualità, rispetto per l'ambiente da parte di prodotti, servizi, organizzazioni e professioni in tutti i settori economici, produttivi e sociali.

I principi propri dell'attività UNI e dei suoi meccanismi di funzionamento sono la coerenza, la trasparenza, l'apertura, la democraticità, la consensualità, la volontarietà e - soprattutto - l'indipendenza da interessi di parte.

L'attività UNI introduce riferimenti certi e condivisi negli ambiti privi di riferimenti cogenti, nonché semplifica il quadro regolamentare con appropriate integrazioni applicative, fornendo gli strumenti di supporto all'innovazione tecnologica, alla competitività delle imprese e alla tutela dei consumatori.

UNI coordina i lavori di normazione all'interno di un sistema articolato costituito da commissioni tecniche interne e presso gli Enti Federati, con il supporto di competenza ed esperienza di esperti messi a disposizione su base volontaria dai Soci propri e degli Enti Federati (industrie; micro, piccole e medie imprese; professionisti; mondo accademico e della ricerca; pubbliche amministrazioni; enti locali; consumatori; rappresentanze dei lavoratori; terzo settore, ambientalisti e volontariato).

UNI opera in un contesto globale e nell'ambito del mercato unico dell'Unione Europea. È membro italiano dell'ISO – Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione e del CEN – Comitato Europeo di Normazione.

Le norme UNI sono strumenti di trasferimento tecnologico semplici e convenienti: rendere conforme a norma prodotti, servizi, organizzazioni e professioni, costituisce un passo importante nel cammino dell'innovazione e della qualificazione delle imprese. Perciò il possesso legale delle norme UNI è un diritto degli Organismi Nazionali di Normazione e un dovere degli utilizzatori, considerando che contribuisce in modo determinante a generare le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'UNI in Italia, per consentire la difesa della produzione e della creatività nazionale, e la massima diffusione della conoscenza e dell'esperienza per "fare bene le cose".

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire sug-gerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.
Si richiama l'attenzione sulla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possono essere oggetto di brevetti. UNI non deve essere ritenuto responsabile di aver citato tali brevetti.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.
È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.
Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

UNI
UN MONDO FATTO BENE

Via Sannio, 2 - 20137 Milano
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma
www.uni.com

Riproduzione vietata
Legge 22 aprile 1941 N° 633
e successivi aggiornamenti.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023

SOMMARIO

PREMESSA 7

PARTE PRIMA – AMBITO DI APPLICAZIONE 9

1. Ambito soggettivo 10

1.1 Gli enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina 10

1.2 I soggetti che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nell'ambito del settore pubblico 12

1.3 Gli enti del settore privato tenuti a rispettare la disciplina 16

1.4 I soggetti che godono della protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nel settore privato 18

1.5 I soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche 20

2. Ambito oggettivo – la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia - la comunicazione di ritorsioni. 24

2.1 L'oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia 24

2.1.1 Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul *whistleblowing* 27

2.1.2 L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante 31

2.1.3 L' irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante 31

2.1.4 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni 31

2.2 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione 32

2.3 Le comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC 33

3. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni 35

3.1 I canali interni 35

3.2 Il canale esterno presso ANAC 42

3.3 La divulgazione pubblica 43

3.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria 45

3.5 Differenze tra i soggetti pubblici e quelli privati nell'uso dei canali e del tipo 45

di violazioni che possono essere segnalate 45

4. Le tutele e le misure di sostegno 48

4.1 La tutela della riservatezza 49

4.1.1 La tutela della riservatezza del segnalante 49

4.1.2. La tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti 54

4.1.3. Il trattamento dei dati personali 56
4.2 La tutela da ritorsioni 62
4.2.1 Le ritorsioni 62
4.2.2 Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni 64
4.2.3 La protezione dalle ritorsioni 66
4.3 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni 68
pubbliche 68
4.4 Le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore 71

PARTE SECONDA - IL CANALE ESTERNO E IL RUOLO DI ANAC NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 72

1. La presentazione e la gestione delle segnalazioni 73
1.1 La gestione delle segnalazioni 76
1.2 Le segnalazioni relative a magistrati 78
1.3 Le segnalazioni di violazioni di lieve entità 78

2. Le attività di Anac per la gestione delle comunicazioni di ritorsioni 80
2.2 Informativa al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Ispettorato nazionale del 81
lavoro 81

3. La trasmissione delle informazioni alla commissione europea 82

4. Le soluzioni tecnologiche di Anac: la piattaforma informatica 83

PARTE TERZA - LA DISCIPLINA SANZIONATORIA 86

1. I poteri sanzionatori di Anac. Le diverse fattispecie sottoposte a sanzione 87

PARTE QUARTA - IL REGIME TRANSITORIO 88

1. Il regime transitorio 89

Allegati i seguenti documenti:

All. n°1 “*Elenco degli atti dell'UE e delle disposizioni attuative nazionali rilevanti per l'ambito soggettivo del d.lgs. 24 del 2023*”

All. n°2 “*Istruzioni sulla trasmissione di segnalazioni*”

All. n°3 “*Istruzioni sull’acquisizione di segnalazioni*”

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*» e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 19, co. 15, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 - «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179 «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*»;

VISTO l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*» come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017;

VISTA la delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing*)»;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing*)»;

VISTO, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che prevede che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche*

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche;

VISTA la decisione del Consiglio dell'Autorità del 30 maggio 2023 con cui è stato approvato lo schema delle «*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*» e disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC per la consultazione pubblica dal 1° al 15 giugno 2023;

VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti nella consultazione;

CONSIDERATE le informazioni pervenute sul parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali;

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ

approva in via definitiva con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC e l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2023
Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente

PREMESSA

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Le presenti Linee guida sono volte a dare indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, visto il termine stringente per loro adozione disposto dal legislatore. Giova sottolineare che tali Linee Guida

forniscono indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo. Si fa presente che, laddove possibile, i contenuti della nuova disciplina sono stati messi a confronto con quella previgente al fine di consentire agli interessati di poter valutare le principali innovazioni introdotte a seguito della Direttiva (UE) 2019/1937.

Le presenti LLGG sono da intendersi sostitutive delle LLGG adottate dall'Autorità con Delibera n. 469/2021, fatto salvo quanto precisato nella Parte Quarta relativa al regime transitorio.

PARTE PRIMA – Ambito di applicazione

Parte prima – Ambito soggettivo

1. Ambito soggettivo

Il decreto legislativo n. 24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi rispetto alla precedente normativa. Vi sono ricompresi, tra l'altro, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

La persona segnalante è quindi la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo[1].

Quanto agli enti tenuti ad applicare la disciplina e a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala gli illeciti, la norma si riferisce sia a soggetti del "settore pubblico", che a quelli del "settore privato".

Si forniscono di seguito indicazioni, sia con riferimento ai soggetti direttamente tutelati, sia agli enti tenuti a predisporre al proprio interno misure di protezione ai segnalanti o a coloro che effettuano una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria[2].

1.1 Gli enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina

È stato ampliato, rispetto alla precedente normativa, il novero degli enti del settore pubblico tenuti a predisporre canali di segnalazione ed attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti[3].

Enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina in materia di *whistleblowing*	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. **n. 165/2001 ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es. le Autorità di sistema Portuale) e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001** **Autorità amministrative indipendenti** **Enti pubblici economici** **Società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate** **Società *in house* anche se quotate** **Altri enti di diritto privato in controllo pubblico** (associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 **Società meramente partecipate ed enti di diritto privato,** di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n.	**Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs.** **n. 165/2001** ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es. le Autorità di sistema Portuale) **e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001** **Autorità amministrative indipendenti** **Enti pubblici economici** **Società in controllo pubblico** ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 **anche se quotate** **Società *in house* anche se quotate** **Altri enti di diritto privato in controllo pubblico** (associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. 33/2013

[1] Cfr. art. 2, co.1, lett. g) del d.lgs. n. 24/2023.
[2] Si precisa che nel testo delle presenti linee guida l'espressione "Autorità giudiziaria" ricomprende anche la Corte dei Conti o Autorità contabile cui fa riferimento espressamente il d.lgs. n. 24/2023 in diverse disposizioni ad esempio negli artt. 3 e 12.
[3] Cfr. art. 2, co. 1, lett. p) del d.lgs. n. 24/2023.

33/2013, **fornitori di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica**	**NOVITA'** **Organismi di diritto pubblico** **Concessionari di pubblico servizio**

Approfondimenti sull'ambito soggettivo – Gli enti del settore pubblico

Di seguito si descrivono in dettaglio gli enti del settore pubblico tenuti ad applicare il nuovo d.lgs. n. 24/2023.

- **Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001[4].** Nella norma vi è l'elenco di pubbliche amministrazioni. Con riferimento agli enti pubblici non economici è comunque necessario considerare le disposizioni normative e statutarie, nonché gli indici elaborati dalla giurisprudenza (ad esempio gli ordini professionali ove qualificati come tali a livello legislativo; le Autorità di sistema Portuale, definite dall'art. 6, co. 5 della legge n. 84/1994 come modificato dal d.lgs. n. 169/2016, "enti pubblici non economici");

- **Le Autorità amministrativa indipendenti**. Si tratta, in particolare, di: Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per le società e la borsa, Banca d'Italia, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

- **Gli enti pubblici economici.** Giova ricordare che ad essi si applica la disciplina sulla prevenzione della corruzione e trasparenza al pari delle pubbliche amministrazioni, con il limite della compatibilità.

- **Gli organismi di diritto pubblico** ossia qualsiasi soggetto, anche aventi forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico[5].

- **I concessionari di pubblico servizio.** Si tratta dei soggetti cui è affidata da un soggetto pubblico la gestione di un servizio pubblico con assunzione in capo ai concessionari di un rischio operativo[6].

---

[4] Si tratta di amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni; istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; Amministrazioni, aziende e enti del SSN; ARAN; Agenzie fiscali di cui al d. l. 300/1999; CONI.

[5] Si rappresenta che con l'adozione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la definizione di organismo di diritto pubblico occorre fare riferimento all'art.1, lett e) dell'Allegato I.1 "*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*" del Libro I del nuovo codice appalti che in parte modifica la precedente definizione di cui al citato art. 3, co. 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016.

[6] A tal fine cfr. il combinato disposto delle seguenti disposizioni del nuovo codice appalti che:

- all'art. 1, lett. b) dell'Allegato I.1 "*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*" del Libro I, fornisce la definizione di "ente concedente" come, qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- all'art. 2, lett. c) definisce i contratti di concessione quali "*i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo*";
- all'art. 177, co. 1, precisa che "*L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato, alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi*".

- **Gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del c.c.** Si può trattare di enti che rivestono forma "societaria" o di altri enti, ad esempio associazioni o fondazioni.
  In particolare:

  Le società a controllo pubblico che coincidono con quelle disciplinate dall'apposito Testo Unico n. 175 del 19 agosto 2016 (in particolare dall'art. 2, co. 1, lett. m)[7].
  Rientrano nell'ambito di applicazione del decreto anche le società a controllo pubblico quotate, ossia quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati[8].

  Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del c.c.
  Il nuovo decreto, all'art. 3, co. 3, lett. b), fa espresso riferimento anche ad "*enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del c.c.*". L'Autorità ritiene che si possa fare riferimento per la loro individuazione all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, norma cardine sul perimetro di applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Vi rientrano associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti: a) bilancio superiore a cinquecentomila euro; b) attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; c) totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo designata da pubbliche amministrazioni.

  Le società *in house*, cioè le società nelle quali:

  - un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto[9];
  - la partecipazione di capitali privati avviene in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società;
  - oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci[10].

  Tali società sono incluse nell'ambito di applicazione del decreto n. 24/2023 anche se emettono azioni quotate in mercati regolamentati o hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

1.2 I soggetti che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nell'ambito del settore pubblico

---

[7] Tale disposizione definisce "*società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*". In base all'art. 2, co, 1, lett. b) del TUSP il controllo corrisponde alla situazione descritta nell'art. 2359 c.c. rubricato in "*Società controllate e società collegate*". Tale ultima disposizione contempla tre ipotesi di "controllo", considerando come "controllate":

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Secondo l'orientamento del MEF del 15 febbraio 2018 nella nozione di controllo di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), del TUSP, rientra anche il controllo indiretto e, cioè, quello esercitato tramite una società controllata o soggetto diverso.
Le società in controllo pubblico sono già state ricomprese nell'ambito di applicazione delle norme in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 2-bis, co. 2, lett. b), del d.lgs. 33/2013. L'Autorità ha dato indicazioni per la corretta individuazione di tali società nella Delibera n. 1134/2017 (§ 2.1), e, con riferimento alle società in controllo pubblico congiunto, nella Delibera n. 859 del 25 settembre 2019, cui si rinvia.

[8] A tali società non si applica la normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza (cfr. sul punto Delibera 1134/2017).

[9] Ai sensi dell'art. 2, lett. c) del d.lgs. 175/2016 il «controllo analogo» è la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.

[10] Cfr. artt. 2, co. 1, lett. o) e 16, co. 1 e 3, del d.lgs. n. 175/2016.

Parte prima – Ambito soggettivo

Il nuovo decreto amplia notevolmente, rispetto alla precedente normativa, i soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria.

Soggetti tutelati del settore pubblico	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico **Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti** **Dipendenti degli enti pubblici economici** **Dipendenti società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate** **Dipendenti delle società *in house* anche se quotate** **Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013.**	**Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico** **Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti** **Dipendenti degli enti pubblici economici** **Dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate** **Dipendenti delle società *in house* anche se quotate** **Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013** **NOVITA'** **Dipendenti degli organismi di diritto pubblico** **Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio** **Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico** **Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi** **Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico** **Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico** **Azionisti (persone fisiche)** **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico** **Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico**

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Il decreto indica, infatti, che la tutela si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico (art. 3, co. 4).

Il decreto fa anche riferimento a lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.

Approfondimenti sull'ambito soggettivo - I soggetti tutelati nel settore pubblico

Di seguito si forniscono ulteriori dettagli in merito ad alcuni soggetti tutelati del settore pubblico.

- **Dipendenti delle pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. elenco sopra, § 1.1.);
- **Dipendenti in regime di diritto pubblico** di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, ovvero: avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato o determinato[11].

  L'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 include, nella categoria dei dipendenti con rapporto di lavoro pubblicistico, anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

  Ciò fa nascere perplessità sulle effettive modalità di applicazione della disciplina in parola anche a tali soggetti. Il rapporto di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, infatti, è regolato anche da norme di rango costituzionale (art. 101 e ss. Cost.), che prevedono, fra l'altro, competenze esclusive attribuite agli organi di autogoverno[12].

  ANAC, tenuto conto della lacunosità della norma nonché dell'inquadramento costituzionale della magistratura, ritiene di escludere le segnalazioni proposte da magistrati o relative a magistrati (seppure proposte da dipendenti pubblici). Ciò al fine di non interferire con le competenze proprie dell'organo di autogoverno. Resta fermo che, laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, ANAC e gli altri soggetti del settore pubblico e del settore privato inviano le segnalazioni eventualmente ricevute direttamente alle Autorità giudiziarie competenti.

  Tale posizione troverebbe conferma nella nuova disciplina laddove l'art. 1, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023 fa salve le disposizioni in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, di funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario.

  Diversamente, ANAC valuta la comunicazione alla stessa[13] dell'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti di chi segnala violazioni attribuibili a magistrati. L'Autorità considera, senz'altro, quelle che riguardano i segnalanti/dipendenti pubblici "non magistrati" [14] che

[11] Il decreto fa riferimento anche ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (personale del Comitato interministeriale per il credito e il Risparmio), disposizione tuttavia abrogata dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[12] In questa prospettiva si evidenzia che la legge n. 190/2012 sulla prevenzione della corruzione non risulta applicabile alla magistratura ordinaria, né contabile, né amministrativa così come il d.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

[13] Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 24/2023.

[14] Ad esempio, tutti i dipendenti in servizio presso il Ministero della Giustizia, i Tar, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i Tribunali militari e, presso gli organi di autogoverno delle varie magistrature, il CSM, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e di quella Contabile, il Consiglio Superiore della magistratura militare.

hanno subito, a causa della predetta segnalazione, una ritorsione. A tali soggetti, infatti, va assicurata la tutela dalle ritorsioni eventualmente subite in ragione della segnalazione, come previsto dalla legge.

ANAC, invece, ritiene di non poter intervenire in caso di comunicazione di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione nei confronti del segnalante "magistrato". Ciò al fine di non interferire con l'organo di autogoverno della magistratura. In simili casi, dunque, non può che delinearsi un parziale vuoto di tutela.

L'Autorità auspica di poter attivare protocolli d'intesa con gli Organi di autogoverno delle magistrature, al fine di assicurare la compatibilità delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023 con le garanzie di autonomia costituzionalmente assicurata alle magistrature.

- **Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione,** come indicate al citato § 1.1;

- **Lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore pubblico come elencati al § 1.1, ivi compresi:
  - Lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo codice civile.
  - Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, quali i rapporti indicati al n. 3 della disposizione appena citata: rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato come ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore pubblico organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato);
  - Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che consistono in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano organizzate mediante piattaforme digitali.

- **Liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico. Proprio questi soggetti potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni. Si considerino, ad esempio, i consulenti che forniscono supporto alle amministrazioni e agli enti nell'attuazione di progetti finanziati con fondi dell'Unione europea.

- **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico. Vi rientrano, tra l'altro, anche i dottorandi e gli assegnisti di ricerca in quanto assimilabili ai tirocinanti. Le ritorsioni contro i volontari e i tirocinanti potrebbero concretizzarsi, ad esempio, nel non avvalersi più dei loro servizi, nel dare loro referenze di lavoro negative, nel danneggiarne in altro modo la reputazione o le prospettive di carriera[15].

- **Azionisti,** da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore pubblico[16], ove questi ultimi assumano veste societaria, es. società in controllo pubblico, società *in house*, società cooperativa etc. Si tratta di coloro che siano venuti a

[15] Cfr. Considerando n. 40 della Direttiva (UE) 2019/1937.
[16] Cfr. art. 2, co. 1, lett. p) del d.lgs. n. 24/2023.

conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella società.

- **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli Organismi interni di valutazione (OIV) o degli Organismi di vigilanza (ODV) nonché i rappresentanti della componente studentesca negli organi universitari.

1.3 Gli enti del settore privato tenuti a rispettare la disciplina

Il d.lgs. n. 24/2023 include anche enti di diritto privato tra quelli tenuti a dare attuazione alla disciplina.

Rispetto alla precedente normativa si tratta di una più ampia categoria di enti specificamente individuati con riferimento a diversi criteri, relativi alla consistenza del personale, all'adozione o meno del MOG 231 nonché allo svolgimento di attività nei settori disciplinati dal diritto dell'UE.

Enti del settore privato tenuti a rispettare la disciplina in materia di *Whistleblowing*	
Disciplina precedente **(L. n.179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Imprese private fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica **Enti privati che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001**	NOVITA' **Soggetti privati che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)** **Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)** **Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)** Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori

	subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)

Computo della media dei lavoratori impiegati nei soggetti del settore privato

Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato, **occorre fare riferimento, di volta in volta, all'ultimo anno solare precedente a quello in corso**[17], salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l'anno in corso.

Approfondimenti sull'ambito soggettivo – Gli enti del settore privato

Di seguito si descrivono le tipologie di enti del settore privato tenuti al rispetto della disciplina in materia di protezione del segnalante.

- **Soggetti che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta** lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (art. 2, lett. q), n. 1);
- **Soggetti che, pur non avendo** impiegato nell'ultimo anno la **media di almeno cinquanta** lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tuttavia, **rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione** di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 del decreto n. 24/2023 (cfr. Allegato 1" *Elenco degli atti dell'UE e delle disposizioni attuative nazionali rilevanti per l'ambito soggettivo del d.lgs. 24 del 2023*") ossia nel settore **dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei trasporti** (art. 2, co. 1, lett. q), n. 2). Ciò che rileva principalmente, quindi, non è la consistenza dei lavoratori impiegati, quanto piuttosto **i settori in cui operano.**

- **Altri enti di diritto privato** che, diversi dai quelli indicati al citato art. 2, co. 1, lett. q) n. 2, **rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti** se nell'ultimo anno **hanno impiegato la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

- **Altri enti del settore privato che, diversi** da quelli indicati al citato art. 2, co. 1, lett. q) n. 2, **rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001, adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti**, ma nell'ultimo anno **non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato[18].

  Tali soggetti sono tenuti ad osservare le disposizioni sul *Whistleblowing*, anche se impiegano meno di cinquanta dipendenti, ma solo se adottano i modelli di organizzazione e gestione già previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001. Ciò, come chiarito nella Relazione illustrativa allo schema del decreto n. 24/2023, al fine di non pregiudicare le tutele in questa materia già previste da tale normativa, allo stato, assicurate anche agli enti con meno di cinquanta dipendenti. Giova evidenziare, al riguardo, che il decreto n. 24/2023[19] modifica il d.lgs. n.

[17] Il primo anno da considerare è quello precedente all'entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati INPS) al 31/12 dell'anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l'impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell'ultima visura.
[18] Cfr. art. 2, co. 1, lett. q), n. 3.
[19] Cfr. in particolare l'art. 24 del decreto.

231/2001, precisando che nei modelli di organizzazione e gestione (che gli enti non sono obbligati ad adottare) debbano essere previsti canali di segnalazione interna.

1.4 I soggetti che godono della protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nel settore privato

Il novero dei soggetti del settore privato cui è assicurata la tutela nel nuovo decreto è molto più ampio rispetto alla precedente normativa.

Soggetti tutelati del settore privato	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Lavoratori e collaboratori di soggetti privati, comprese le società meramente partecipate da PA, nella misura in cui siano fornitori di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione pubblica	**NOVITA'** **Formulazione diversa e innovativa per l'individuazione dei soggetti tutelati.** **Lavoratori subordinati** **Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato** **Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato** **Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato** **Azionisti (persone fisiche)** **Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.**
Soggetti presso gli enti privati che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 che: - rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; - esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; - sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.	**Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato**

Il decreto fa anche riferimento a lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.

Come già precisato per il settore pubblico, anche per i soggetti del settore privato, come sopra elencati, la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il

periodo di prova e anteriormente (ad esempio, nella fase precontrattuale) o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico (cfr. § 1.2 della presente parte).

Approfondimenti sull'ambito soggettivo – I soggetti tutelati nel settore privato

I soggetti del settore privato, ai quali sono riconosciute le tutele della nuova disciplina sono:

- **Lavoratori subordinati**, ivi compresi i:
  - Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio;
  - Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017).

- **Lavoratori autonomi**

  Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato, ivi compresi i:
  - Lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c.;

  - Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti indicati al n. 3 della disposizione appena citata, ossia i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato);

  - Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali.

- **Liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni.

- **Volontari e tirocinanti,** retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato che rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni. Le ritorsioni nei confronti di questi soggetti potrebbero concretizzarsi, ad esempio, nel non avvalersi più dei loro servizi, nel dare loro referenze di lavoro negative, nel danneggiarne in altro modo la reputazione o le prospettive di carriera.

- **Azionisti** persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria Si tratta di coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella società.

Parte prima – Ambito soggettivo

- **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso soggetti del settore privato. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli Organismi di vigilanza (ODV).

1.5 I soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Ulteriore novità del d.lgs. n. 24/2023 consiste nel fatto che la tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico e del settore privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante[20].

Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche	
Disciplina precedente (L. n. 179/2017)	**Disciplina attuale (D.lgs. n. 24/2023)**
Figure non previste e non tutelate	**Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
	Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono **legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**
	Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel **medesimo contesto lavorativo** della stessa e che hanno con detta persona un **rapporto abituale e corrente**
	Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
	Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d))
	Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

Approfondimenti sull'ambito soggettivo – Gli altri soggetti tutelati oltre al segnalante, a chi denuncia o chi effettua una divulgazione pubblica

Di seguito si forniscono chiarimenti in merito ai soggetti tutelati oltre al segnalante, a chi denuncia o chi effettua una divulgazione pubblica.

- **Il facilitatore**

[20] Cfr. art. 3, co. 5, lett. da a) a d), del d.lgs. n. 24/2023.

Nel decreto il facilitatore è definito come una "*persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata*"[21].
La norma, utilizzando il termine "*assistenza*", fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata[22] nel processo di segnalazione.
Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.

Tenuto conto che la *ratio* perseguita dal legislatore è quella di far emergere illeciti garantendo, fra l'altro, la libertà di espressione del segnalante anche mediante l'assistenza di altri soggetti, ne discende che la protezione debba essere garantita al facilitatore anche sotto il profilo della riservatezza. Ciò sia per quanto riguarda l'identità del facilitatore, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza. Tale esigenza di protezione si desume dalla formulazione della norma che prevede espressamente che "*l'assistenza deve essere mantenuta riservata*". D'altronde, escludendo tale tutela nei confronti del facilitatore, si potrebbe correre il rischio di disvelare l'identità dello stesso segnalante che si è avvalso dell'assistenza del primo.

- **Le persone del medesimo contesto lavorativo**

Come detto, la nuova legislazione ha esteso notevolmente il regime di tutele, ampliando la nozione di "*contesto lavorativo*". Tale concetto ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, in ragione delle quali, indipendentemente dalla loro natura, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile[23]. Deve, comunque, trattarsi di attività svolte dai soggetti che hanno instaurato con l'ente del settore pubblico o privato uno di quei rapporti di natura lavorativa o professionale espressamente indicati dal legislatore nel d.lgs. n. 24/2023[24].
L'espressione "*persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante*" si riferisce, quindi, a persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori[25].
Proprio in ragione di tale rete di rapporti e relazioni interpersonali, più persone potrebbero essere a rischio di subire ritorsioni in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata da un segnalante del medesimo contesto lavorativo.
Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che, a seguito di una procedura di mobilità interna, venga assegnato ad un nuovo ufficio ma che conserva un legame personale con il precedente ufficio ove lavora o presta la propria attività il segnalante.
Analogamente, anche un soggetto cessato dal servizio o dall'incarico che conserva un legame con il proprio contesto lavorativo potrebbe subire le conseguenze di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata da una persona operante all'interno di tale contesto.

[21] Cfr. art. 2, co. 1, lett. h) del citato decreto.
[22] Cfr. art. 2, co. 1, lett. h) d.lgs. 24/2023 ai sensi del quale l'assistenza del facilitatore deve essere "*mantenuta riservata*".
[23] Cfr. art. 2, co. 1, lett. i) del d.lgs. n. 24/2023.
[24] Si tratta dei rapporti di cui all' art. 3, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 24/2023.
[25] Cfr. art. 3, co. 5, lett. b), d.lgs. n. 24/2023.

Presupposto per l'applicazione delle tutele in tali casi è però l'esistenza di uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante stesso. Il legislatore ha quindi ancorato l'applicazione delle tutele all'esistenza di un legame qualificato.

Se non sussistono dubbi circa il legame di parentela che deve essere entro il quarto grado, più incerta appare la definizione di stabile legame affettivo.
Si ritiene che tale espressione potrebbe far riferimento, innanzitutto, a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante[26].
In linea con la *ratio* di estendere il più possibile la tutela avverso le ritorsioni si ritiene che la nozione di stabile legame affettivo possa intendersi, però, non solo come convivenza in senso stretto, bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita. Un legame affettivo che dunque coinvolge una persona specifica. Si pensi, ad esempio, ad un collega (o ex collega)
del segnalante che tuttavia intrattiene con lo stesso una relazione affettiva anche se la stessa non si concretizza in una vera e propria condivisione della stessa abitazione.

- **I colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante**

  Rientrano tra i colleghi di lavoro coloro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, divulgatore o denunciante e hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
  Diversamente da quanto visto sopra con riferimento alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, nel caso di colleghi di lavoro, il legislatore ha previsto che si tratti di coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che abbiano con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente.
  La norma si riferisce, quindi, a rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma attuali, protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tali da determinare un rapporto di "comunanza", di amicizia.

- **Gli enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti**

  Il legislatore ha esteso la protezione da ritorsioni anche agli enti di proprietà del segnalante (o della persona che denuncia all'Autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica) o per i quali gli stessi lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone.
  È infatti possibile che le ritorsioni siano poste in essere anche nei confronti di persone giuridiche di cui il segnalante è proprietario, per cui lavora o a cui è altrimenti connesso in un contesto lavorativo. Si pensi, ad esempio, all'annullamento della fornitura di servizi, all'inserimento in una *black list* o al boicottaggio[27].

  Stante la formulazione poca chiara della previsione in esame, sembra opportuno fornire alcune precisazioni.

  - *Enti di proprietà del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica*

  In primo luogo, con riferimento agli enti di proprietà del segnalante, nell'ottica di non svilire la *ratio* delle tutele e in ragione della diversa tipologia di enti che possono venire in rilievo,

[26] Questa interpretazione sembra trovare conferma nell'art. 1, co. 36, della l. n. 76/2016 (cd. legge Cirinnà). Detta norma ha infatti chiarito che "*due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile*" *configurano un rapporto di "conviventi di fatto".* Sul punto si è espressa più volte anche la giurisprudenza civile, precisando che perché vi sia convivenza è necessaria la presenza di una situazione interpersonale di natura affettiva con carattere di tendenziale stabilità, con un minimo di durata temporale e che si esplichi "in una comunanza di vita" e di interessi (cfr. ad esempio ordinanza Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2018, n. 9178; Cass. sentenza 7128, 21 marzo 2013, Cass. civ. Sez. II, sentenza 21 marzo 2013, n. 7214; Cass. civ. Sez. I, sentenza 8 agosto 2003, n. 11975).
[27] Cfr. ritorsioni applicabili alle persone giuridiche di cui all'art. 17, co. 4, ad esempio lett. o) e p) del d.lgs. n. 24/2023 e cfr. il § 4.2.1. delle presenti LLGG.

si ritiene che tale concetto possa intendersi in senso ampio ricomprendendo quindi sia i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi.

Ad esempio, nel caso di enti con veste societaria, si può parlare di enti di proprietà del segnalante quando quest'ultimo è titolare delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tenuto conto che tali quote definiscono la misura della partecipazione di un socio ad una società, e quindi il complesso di diritti e doveri, si può certamente affermare che il segnalante sia proprietario di una società laddove detenga tutte le quote sociali o la maggioranza di esse. Infatti, maggiore è la quota detenuta, maggiori sono i diritti sociali spettanti ad un socio e pertanto la capacità di esercitare un'influenza determinante sulle scelte relative alla società.

Diversamente, il segnalante, qualora detenga solo una quota minoritaria del capitale sociale non può esercitare una tale influenza sul complesso delle attività e dell'organizzazione sociale e quindi non può considerarsi proprietario dell'ente.

- *Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano*

Le medesime tutele sono garantite altresì a quegli enti presso i quali lavora chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, pur non essendone proprietario. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per un'amministrazione/ente segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultimo. Anche in tal caso, la ritorsione potrebbe essere attuata non nei confronti del segnalante o denunciante, ma nei confronti dell'impresa in cui questo opera, mediante, ad esempio, l'interruzione anticipata del contratto di fornitura.

- *Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica*

Il legislatore ha previsto l'estensione delle tutele anche per gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di colui che effettua una divulgazione pubblica, anche se non di proprietà dello stesso.
Si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, in cui non è riscontrabile un vero e proprio legame diretto con il segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest'ultimo vi presti lavoro o servizio.
In tal caso, tuttavia, un legame - seppure indiretto - con il segnalante può essere rintracciato nella circostanza per cui tali enti rientrano nel contesto lavorativo dello stesso.
Anche tra enti, infatti, può svilupparsi una fitta rete di rapporti e interconnessioni che si sostanziano, ad esempio, in accordi e collaborazioni, scambi e confronti. Ci si riferisce - a titolo esemplificativo - al settore pubblico ove un dipendente di uno dei comuni che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio, segnali violazioni compiute, nell'ambito della gestione dello stesso servizio, da un comune associato. In tali casi, il comune segnalato potrebbe attuare una misura ritorsiva nei confronti non del dipendente segnalante bensì del comune di appartenenza di quest'ultimo, interrompendo in via anticipata la convenzione. Analoga situazione potrebbe verificarsi nel settore privato nel caso di *partnership* fra imprese. Pertanto, indipendentemente dalla natura delle attività svolte dagli enti in questione, questi ultimi sono tutelati in quanto, in ragione della connessione e interrelazione con il segnalante o denunciante, potrebbero subire misure ritorsive a seguito di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Parte prima – Ambito oggettivo

2. Ambito oggettivo – La segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia - La comunicazione di ritorsioni.

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Nella nuova disciplina, il legislatore individua alcune tipologie di illeciti da considerare e solo queste rilevano perché una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia possano essere considerate ai fini dell'applicabilità della disciplina.

Nella trattazione sull'ambito oggettivo rientrano anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Anche in tal caso, la nuova disciplina si spinge in avanti rispetto alla precedente, in quanto fornisce un elenco, sia pure non tassativo, di misure ritorsive, oltre, come anticipato, ad estendere la tutela da ritorsioni anche a soggetti diversi dal segnalante, divulgatore e denunciante.

Di seguito si forniscono indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, evidenziando i casi in cui il decreto non trova applicazione, nonché sugli aspetti relativi alle comunicazioni di ritorsioni e sul trattamento delle segnalazioni anonime.

2.1 L'oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore [28] (cfr. § 2.1.2). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti[29]. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.

[28] Cfr. art. 2 co.1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023.
[29] Cfr. art. 2, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 24/2023.

Parte prima - Ambito oggettivo

Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Nessuna distinzione tra violazioni del diritto nazionale e del diritto dell'UE **Illeciti civili** **Illeciti amministrativi** **Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti** **Illeciti penali ->** limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale **Irregolarità** (le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico)	***Violazioni del diritto nazionale*** **Illeciti civili** **Illeciti amministrativi** **Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001** **NOVITA'** **Illeciti penali** **Illeciti contabili** **Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni** del diritto nazionale **ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici)** - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto ***Violazioni del diritto dell'UE*** **Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)** **Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)** **Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)** **Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)**

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili[30] le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Approfondimenti sull'ambito oggettivo – Le violazioni

Tenendo conto dell'ampiezza delle fattispecie che possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, indicando in modo dettagliato, anche se con una tecnica di rinvio piuttosto complessa, che cosa è qualificabile come violazione.
L'intento è di comprendere tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico o privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviino gli scopi o che minino il corretto agire dei soggetti pubblici o privati cui si applica la disciplina del *whistleblowing*.
Diversamente da quanto previsto nelle precedenti LLGG ANAC n. 469/2021, la violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità, come le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.
Tuttavia, le irregolarità possono costituire quegli "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al *whistleblower* che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto e di seguito indicate.
La *ratio* di fondo, anche in base alle nuove disposizioni, in linea con la l. n. 190/2012, è quella di valorizzare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. nonché quello della correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando i principi di legalità nonché della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza tutelati ai sensi dell'art. 41 Cost.

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea.

- *Violazioni delle disposizioni normative nazionali*[31]

In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite. In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001[32];
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.
  Si precisa che tali violazioni non integrano fattispecie di reato presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e attengono ad aspetti organizzativi dell'ente che li adotta.

- *Violazioni della normativa europea*[33]

Si tratta di:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa[34].

[30] Cfr. Considerando n. 43 della direttiva (UE) 1937/2019.
[31] Cfr. art. 2, co. 1, lett. a) n. 1 e 2, del d.lgs. n. 24/2023.
[32] Si tratta, ad esempio, dei seguenti reati: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (cfr. artt.24 e ss. d.lgs. n. 231/2001).
[33] Cfr. art. 2, co. 1, lett. a) n. 3, 4, 5 e 6, d.lgs. n. 24/2023.
[34] Cfr. considerando 19 Direttiva (UE) 1937/2019.

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
  Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
  Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.
  Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza) al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del d.lgs. n. 24/2023.

2.1.1 Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul *whistleblowing*

Per comprendere appieno quale può essere l'oggetto delle segnalazioni è indispensabile tener conto che il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia [35] . Tali esclusioni, pertanto, vanno tenute in debita considerazione dalle amministrazioni/enti del settore pubblico e privato, da ANAC e da parte dell'Autorità giudiziaria.

[35] Cfr. art. 1, co.2, del d.lgs. n. 24/2023.

Parte prima – Ambito oggettivo

D.lgs. n. 24/2023 art. 1 c. 2
COSA NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Approfondimenti sull'ambito oggettivo – Le segnalazioni escluse dall'applicazione della normativa

Sono escluse dall'applicazione della normativa in esame:

- *le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate*.
  Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;

- *le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.*
  Il d.lgs. n. 24/2023 non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione. L'Unione europea, infatti, ha da tempo riconosciuto in un numero significativo di atti legislativi, in particolare del settore dei servizi finanziari, il valore della protezione delle persone segnalanti con l'obbligo di attivare canali di segnalazione interna ed esterna ponendo altresì il divieto esplicito di ritorsioni.
  Si pensi ad esempio, alle procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio alla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione adottata sulla base del suddetto regolamento, che contengono già disposizioni dettagliate sulla protezione degli informatori; o ancora al caso, tra gli altri, della direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha previsto la protezione dei segnalanti nell'ambito del quadro prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento. In recepimento della citata direttiva[36], sono stati introdotti gli artt. 52-bis e 52-ter al Testo unico bancario[37] che contengono disposizioni sulle

[36] Cfr. decreto legislativo12 maggio 2015, n. 72 *Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*
[37] Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*".

segnalazioni di violazioni nel settore bancario e l'obbligo sia delle banche, e delle relative capogruppo, sia della Banca d'Italia, di garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione e di tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

Analogamente, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129[38], sono stati introdotti nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria[39] gli articoli 4-undecies "*Sistemi interni di segnalazione delle violazioni*" e 4-duodecies "*Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza*" che, anche in questo settore, introducono disposizioni dettagliate sulla protezione dei segnalanti.

La segnalazione di dette violazioni rimane, pertanto, esclusa dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2013, come anche quelle, come detto, previste in altre discipline speciali che regolano il *whistleblowing* in specifici settori[40].

Per quelle violazioni che non sono coperte dalla normativa speciale resta, naturalmente, ferma l'applicazione del d.lgs. n. 24/2023 anche nei predetti settori;

- *le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.*

  Essendo la sicurezza nazionale di esclusiva competenza degli Stati membri, la materia non è ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 e, di conseguenza, nel d.lgs. n. 24/2023 che ne dà attuazione. La disposizione, inoltre, da una parte, esclude le segnalazioni che attengono agli appalti relativi alla difesa o alla sicurezza, e quindi i contratti aggiudicati in quei settori. Dall'altra, tuttavia, nell'ultimo periodo, non contempla tale esclusione laddove detti aspetti siano disciplinati dal diritto derivato dell'Unione Europea che ricomprende regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

  Per l'individuazione delle fattispecie escluse dall'applicazione del d.lgs. 24/2023 occorre far riferimento quindi agli appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 24[41] e 25[42] del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva del 2009/81[43] e che sono esclusi anche dall'ambito di applicazione del codice appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che rinvia anche al d.lgs. n. 208/2011[44].

  Al contrario, il d.lgs. n. 24/2023 si applica ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e sicurezza diversi da quelli espressamente esclusi dalle sopra citate normative.

Il decreto non pregiudica inoltre l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE. In particolare[45]:

---

[38] Decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 "*Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016*".

[39] Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[40] Cfr. i settori di cui alla parte II dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 24/2023

[41] Art. 15 "*Difesa e sicurezza*" della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

[42] Art. 24 "*Difesa e sicurezza*" Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

[43] Art. 13 "*Esclusioni specifiche*" Direttiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[44] Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 delimita, in concreto, un ambito residuale di applicazione in materia di contratti nel settore della difesa e sicurezza, rinviando all'applicazione del decreto legislativo n. 208/2011 recante la "*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della Direttiva 2009/81/CE*". L'articolo 136, co. 1, di tale ultimo decreto prevede infatti*: "1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti: a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; b) ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011, in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto."* Si consideri, inoltre, che l'art. 346 TFUE consente agli Stati membri di escludere determinati appalti laddove sia necessario per la tutela dei propri interessi in materia di sicurezza.

[45] Cfr. art. 1, co. 2 – 4, del d.lgs. n. 24/2023.

Parte prima – Ambito oggettivo

Restano ferme le disposizioni nazionali o dell'UE su:
Informazioni classificate
Segreto professionale forense
Segreto professionale medico
Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
Norme di procedura penale
Autonomia e indipendenza della magistratura
Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
Esercizio dei diritti dei lavoratori

Approfondimenti sull'ambito oggettivo – Le discipline che continuano ad avere applicazione

Le discipline che continuano ad avere applicazione riguardano:

- *Informazioni classificate*. Le classifiche di segretezza, disciplinate nel nostro ordinamento dall'art. 42 della legge n. 124/2007, sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali. La *ratio* risiede, quindi, nella necessità di proteggere per motivi di sicurezza le informazioni classificate dall'accesso non autorizzato;
- *segreto professionale forense*. Si mira, in questo caso, a proteggere la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale[46];
- *segreto professionale medico*. Come disposto dal diritto nazionale[47] e dell'Unione sussiste l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»);
- *segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali* [48];
- *norme di procedura penale*. In particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p;
- *disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura*, sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario;
- disposizioni in materia di *difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica* di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- disposizioni in materia di esercizio del *diritto dei lavoratori* di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

---

[46] Si pensi, ad esempio, all'art. 200 c.p. p. "*Segreto professionale*"; art. 622 c.p. "*Rivelazione di segreto professionale*" nonché alle previsioni di cui agli artt. 13 "*Dovere di segretezza e riservatezza*" e 28 "*Riserbo e segreto professionale*" del Codice deontologico forense (da ultimo approvato nella G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014).

[47] Si veda, in particolare, art. 200 c.c.p. "*Segreto professionale*"; art. 622 c.p. "*Rivelazione di segreto professionale";* art. 326 c.p. "*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*"; art. 10 del Codice di Deontologia Medica "*Segreto professionale*".

[48] Cfr. ad es. l'art. 125, co. 4, c.p.p. che prevede che il giudice assuma le sue deliberazioni in segreto, nella camera di consiglio, senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. Il principio della segretezza è volto a garantire la serenità del giudizio e al contempo anche l'impersonalità della decisione. Si pensi ancora all'art. 276, co. 1, c.p.c. che sancisce il principio di segretezza della deliberazione ("*La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio*"), e esclude ogni forma di pubblicità della fase decisoria che si svolge in camera di consiglio. La segretezza vale non solo nei confronti del pubblico, ma soprattutto nei confronti delle parti, al fine di assicurare la libertà della decisione.

2.1.2 L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente [49].

Attinenza con contesto lavorativo
Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Nozione ampia di contesto lavorativo quindi non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo

In virtù delle disposizioni del decreto che individuano i soggetti legittimati a segnalare, divulgare, denunciare, l'accezione da attribuire al "*contesto lavorativo*" deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con l'organizzazione del settore pubblico o privato.
Occorre infatti considerare anche coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici. Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza[50]. Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso[51].
Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.
Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

2.1.3 L' irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di *whistleblowing* quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante (cfr. § 2.1.1 della presente parte).

2.1.4 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

[49] Art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023.
[50] Si tratta dei rapporti di cui all'art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 24/2023.
[51] Cfr. art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023.

Parte prima - Ambito oggettivo

Caratteristiche delle segnalazioni	
E' necessario risultino chiare:	- **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;** - **la descrizione del fatto;** - **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.**

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

2.2 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.
I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.
In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.

Le segnalazioni anonime	
L. n. 179/2017 - LLGG 469/2021	**D.lgs. n. 24/2023**
Nella legge non è regolamentata la tutela delle segnalazioni anonime. Nelle LLGG 469/2021 le segnalazioni anonime ricevute da ANAC da parte dei soggetti del settore pubblico sono equiparate a segnalazioni ordinarie, e non di *whistleblowing*, se circostanziate.	ANAC equipara le segnalazioni anonime ricevute a quelle ordinarie e le gestisce in conformità ai Regolamenti di vigilanza I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. **NOVITA'** **Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.**

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive[52].
Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa

[52] Cfr. 16, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023.

documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

2.3 Le comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC

Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni[53] che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

La comunicazione delle ritorsioni solo ad ANAC	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Soggetti che possono comunicare le ritorsioni ad ANAC Dipendente pubblico che segnala o denuncia condotte illecite Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione/ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere	**Soggetti che possono comunicare la ritorsione ad ANAC** **NOVITA'** **Ampliamento del novero dei soggetti del settore pubblico ed introduzione del settore privato** **Oltre ai segnalanti, i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo (cfr. §§ 1.2, 1.4, 1.5)** **Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere non possono darne comunicazione ad ANAC** **Necessaria consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.** Quindi il **segnalante fornisce ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità** tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Sulle modalità di presentazione delle comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC si rinvia alla Parte II § 2 delle presenti Linee guida.

Potrebbe capitare che la comunicazione sulle ritorsioni sia trasmessa a soggetti diversi da ANAC. In tal caso è necessario che la comunicazione sia correttamente trasmessa ad ANAC.

La comunicazione delle ritorsioni a soggetti diversi da ANAC	
Comunicazione ricevuta dai gestori delle segnalazioni nei canali interni	**Comunicazioni ricevute da soggetti pubblici e privati**

[53] In merito alla nozione di ritorsione cfr. § 4.2.1. della presente parte.

Qualora la comunicazione di misure ritorsive pervenga al soggetto deputato alla gestione della segnalazione interna, anziché ad ANAC, il medesimo offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata all'Autorità al fine di ottenere le tutele previste dalla normativa.	Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti pubblici o privati, invece che ad ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata

Approfondimenti sull'ambito oggettivo - Le comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC

Elemento di novità è che la nuova disciplina include tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC le presunte ritorsioni anche coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di: facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo (si tratta delle categorie di soggetti individuati al § 1.5 della presente parte).

Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC, in discontinuità con il passato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione/ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica [54].

Si sottolinea che deve esserci un nesso tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione[55].

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

È necessario, quindi, che i soggetti del settore pubblico e privato forniscano chiare indicazioni sul sito istituzionale a riguardo, affinché le comunicazioni siano correttamente inoltrate ad ANAC.

Sulle modalità di presentazione delle comunicazioni delle ritorsioni si rinvia alla Parte Seconda, § 2 delle presenti Linee guida.

[54] Per questo ultimo aspetto, cfr. Considerando n. 41, Direttiva (UE) 2019/1937.
[55] Cfr. Considerando n. 44 della Direttiva (UE) 2019/1937.

3. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Canali di segnalazione
Canale interni negli enti pubblici e privati – incoraggiati
Canale esterno presso ANAC
Divulgazione pubblica
Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.
La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.

Nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, si è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la divulgazione pubblica. Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti (cfr. § 3.4 della presente parte).

3.1 I canali interni

Gli enti del settore pubblico e di quello privato, come indicati nel § 1 "ambito soggettivo", sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.

Indicazioni sui canali interni	
Istituzione del canali	- Soggetti del settore pubblico. Definizione con atto organizzativo sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del d.lgs. n.81/2015; - Soggetti del settore privato. Definizione all'interno del MOG 231 o con atto organizzativo cui il MOG 231 rinvia sentite le rappresentanze o le organizzazioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n.81/2015;
Riservatezza	Garanzia della riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici: - della persona segnalante; - del facilitatore; - della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione; - del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Modalità di segnalazione	- in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); - in forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).

Gestione della segnalazione	è affidata, alternativamente: - a una persona interna all'amministrazione/ente; - a un ufficio dell'amministrazione/ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva; - a un soggetto esterno. Si deve trattare di soggetti autonomi, requisito che per ANAC va declinato come imparzialità e indipendenza. Negli enti del settore pubblico la gestione è affidata al RPCT ove tenuti a nominarlo. Negli enti del settore privato la scelta è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente.
Attività del gestore	- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; - mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante; - dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute; - fornisce un riscontro alla persona segnalante.
Gestione condivisa del canale	- per i comuni diversi dai capoluoghi di provincia; - per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, non superiore a duecentoquarantanove; - ad avviso di ANAC anche per le pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti come per il PIAO).
Informazioni da pubblicare sul sito e sulla pagina della piattaforma	- informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno presso ANAC - chiara indicazione che le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. -
Segnalazioni inviate ad un soggetto interno diverso da chi gestisce le segnalazioni	Se la segnalazione è considerata "segnalazione *whistleblowing*" va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
La mancata/non conforme istituzione del canale	ANAC può applicare una sanzione amministrativa.

Approfondimenti sui canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni - I canali interni

L'intento del legislatore è quello di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, ai canali interni all'ente a cui sono "collegati". Ciò in quanto una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all'origine delle violazioni stesse.
Tale principio, inoltre, è volto, da un lato, "*a favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa all'interno delle organizzazioni*", dall'altro, a fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione[56].

Di seguito, si illustrano alcuni profili relativi ai canali interni la cui trattazione più approfondita sarà oggetto di successive Linee guida.

[56] Cfr. Considerando 47 della Direttiva (UE) 1937/2019.

Parte prima – I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

- ***Istituzione dei canali di segnalazione***

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali[57], per acquisire eventuali osservazioni, definiscono in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione.
Nell'atto organizzativo, adottato dall'organo di indirizzo, è opportuno che almeno vengano definiti:
- il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni;
- le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di *whistleblowing* e alle disposizioni di legge.

Laddove gli enti privati adottino i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, i canali interni di segnalazione vanno previsti all'interno di tali modelli o nell'atto organizzativo cui il MOG 231 espressamente rinvia.

I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici:
- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Inoltre, al fine di agevolare il segnalante, a quest'ultimo va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:
- in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online). La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza. Qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali, da disciplinare nell'atto organizzativo, è opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa. Ad esempio, a tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.
- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

- ***I soggetti cui va affidata la gestione delle segnalazioni***

La gestione dei canali di segnalazione è affidata, alternativamente:
- a una persona interna all'amministrazione/ente;
- a un ufficio dell'amministrazione/ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva;
- a un soggetto esterno.

Si precisa che nei soggetti del settore pubblico tenuti a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)[58] la gestione del canale interno è affidata a quest'ultimo.

[57] Ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 81/2015, si tratta delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle rappresentanze sindacali aziendali di queste ultime ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

[58] Cfr. art. 1, co. 7 della l. n. 190/2012.

Chi gestisce le segnalazioni è necessario possieda il requisito dell'autonomia, che, ad avviso di ANAC, va declinato come imparzialità e indipendenza. Pertanto le amministrazioni/enti del settore pubblico e privato nell'affidare tale incarico devono valutare se il soggetto abbia le caratteristiche indispensabili per svolgere l'attività richiesta.

In particolare, i soggetti che gestiscono le segnalazioni devono:

- laddove si tratti di soggetti interni, essere autorizzati al trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni/enti e quindi essere destinatari di una specifica formazione in materia di privacy (cfr. per i dettagli § 4.1.3. della presente parte);
- nel caso di soggetti esterni, questi sono responsabili del trattamento in base ad un accordo appositamente stipulato con l'amministrazione/ente[59];
- ricevere un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del *whistleblowing*, anche con riferimento a casi concreti.

Nel settore privato, la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente, in considerazione delle esigenze connesse alle dimensioni, alla natura dell'attività esercitata e alla realtà organizzativa concreta. Ciò, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal legislatore. Tale ruolo, a meri fini esemplificativi, può essere affidato, tra gli altri, agli organi di *internal audit*, all'Organismo di vigilanza previsto dalla disciplina del d.lgs. n. 231/2001, ai comitati etici. Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito (cfr. § 3.2 della presente parte).

I canali interni devono essere progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato e rispettare la tutela della riservatezza e la disciplina sul trattamento dei dati personali (cfr. §§ 4.1 e 4.1.3 della presente parte).

- ***La segnalazione inviata ad un soggetto non competente***

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'amministrazione o ente (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche ad altro dirigente o funzionario in luogo del RPCT), laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione *whistleblowing*" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Il d.P.R. n. 62 del 2013 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico[60]. Quest'ultimo, ove il segnalante dichiari di volersi avvalere delle tutele come *whistleblower* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione al soggetto competente, entro sette giorni, come sopra indicato.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di *whistleblowing* anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da

[59] Cfr. art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e art. 18 del d.lgs. n. 51/2018.
[60] Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 "*Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza*".

comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di *whistleblowing o* dal richiamo alla normativa in materia).

- ***Le attività cui è tenuto chi gestisce le segnalazioni***

Chi gestisce le segnalazioni è tenuto al rispetto di indicazioni che il legislatore ha posto per assicurare sia una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione che la tutela delle persone segnalanti[61].
Chi gestisce le segnalazioni:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Per la valutazione dei suddetti requisiti, il soggetto che gestisce le segnalazioni può far riferimento agli stessi criteri utilizzati dall'Autorità, come elencati al § 1, Parte Seconda, delle presenti Linee Guida.
Ad esempio:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi[62].
All'esito dell'istruttoria, il gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante.
Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per "*riscontro*" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "*seguito*" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
Ciò premesso, occorre evidenziare che, per poter dare corretto "*seguito*" alla segnalazione, è opportuno anzitutto, come già detto, vagliarne l'ammissibilità. Ad avviso dell'Autorità, spetta poi a chi gestisce la segnalazione compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione.
Per lo svolgimento dell'istruttoria, il soggetto cui è affidata la gestione può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.
Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il

[61] Cfr. art 5 del d.lgs. n. 24/2023.
[62] Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice per la protezione dei dati personali di cui d.lgs. 196/2003) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice). Le attività istruttorie dovranno essere altresì espletate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.
Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.
Con riferimento al "*riscontro*" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.
Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

- ***Informazioni da inserire sul sito e sulla pagina della piattaforma per evitare errori da parte del segnalante***

Può essere utile per le amministrazioni e gli enti chiarire al proprio interno che chi intende presentare una segnalazione debba specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente [63], la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di *whistleblowing*. Ad esempio, se una segnalazione perviene in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una segnalazione di *whistleblowing*, colui che la riceve, senza aprirla, la trasmette tempestivamente ai soggetti competenti.

In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria. È necessario, quindi, che le amministrazioni e gli enti chiariscano bene, sul sito istituzionale e anche nella stessa pagina della piattaforma dedicata, quali sono le diverse conseguenze in caso di segnalazione ordinaria e di *whistleblowing*. Sarebbe utile anche che, negli stessi modelli per la trasmissione delle segnalazioni ordinarie, sia chiesto ai segnalanti di precisare se intendono o meno mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il *whistleblower*.

Inoltre, i soggetti che gestiscono il canale di segnalazione interno mettono a disposizione informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne nonché alle procedure.
Tali informazioni devono essere chiare e facilmente accessibili anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, siano legittimate a presentare segnalazioni di w*histleblowing*.
Vanno esposte, per esempio, nei luoghi di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte le suddette persone, nonché in una sezione apposita del sito web istituzionale dell'ente. Devono essere, altresì, oggetto di trattazione nei corsi e nelle formazioni su etica e integrità.

In ogni caso, le amministrazioni e gli enti possono prevedere nei propri Codici di comportamento o codici di condotta uno specifico dovere di trasmissione immediata, nel caso si riceva erroneamente una segnalazione di *whistleblowing*.

- ***La possibilità per alcuni enti di gestire in modo condiviso le segnalazioni***

[63] Cfr. art. 7 d.lgs. n. 24/2023.

Parte prima – I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

Al fine di ottimizzare e specializzare il lavoro sulle segnalazioni in esame, e anche in una logica di semplificazione degli adempimenti e di contenimento dei costi, il decreto consente ad enti di minori dimensioni di "condividere" il canale di segnalazione interna e la relativa gestione[64] (ad esempio potrebbero essere stipulati accordi/convenzioni per la gestione in forma associata delle segnalazioni *whistleblowing*). Ciò, naturalmente, senza pregiudicare l'obbligo di garantire la riservatezza, di fornire un riscontro e di gestire la violazione segnalata.

La condivisione del canale è prevista, in particolare, per:

- i comuni diversi dai capoluoghi di provincia;
- i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, non superiore a duecentoquarantanove.

Ad avviso di ANAC, in una logica di semplificazione degli oneri e considerato che il *whistleblowing* rientra fra le misure di prevenzione della corruzione, si può ritenere che anche le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di piccole dimensioni possano scegliere di condividere il canale interno di segnalazione e la relativa gestione. Per l'individuazione di tali enti appare ragionevole far riferimento alla soglia dimensionale di meno di cinquanta dipendenti indicata dal legislatore per l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) semplificato[65].

Ove vi sia questo tipo di condivisione del canale interno, si rammenta che gli enti coinvolti sono considerati contitolari del trattamento dei dati personali[66].
Si precisa che, nell'ipotesi in cui gli enti affidino ad uno stesso soggetto (esterno) la gestione delle segnalazioni, è necessario garantire che ciascun ente acceda esclusivamente alle segnalazioni di propria spettanza tenuto anche conto della attribuzione della relativa responsabilità. Pertanto, dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.

- ***La disciplina della procedura di gestione delle segnalazioni nel PIAO, PTPCT, MOG 231 o in altro atto organizzativo***

La tutela del *whistleblower* rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione.
Le amministrazioni e gli enti tenuti all'adozione del PIAO, del PTPCT o all'adozione delle misure integrative del MOG 231 ovvero del documento che tiene luogo del PTPCT[67] indicano, quindi, in questi piani le modalità con le quali l'ente intende attuare la disciplina in esame. È opportuno che negli stessi strumenti di programmazione vengano pianificate anche iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del *whistleblowing* e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, *newsletter* e portale *intranet*).

Tenuto conto tuttavia del fatto che - come sopra precisato- in base alla nuova disciplina, le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione vanno definite in un atto organizzativo apposito, i PIAO, i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 ovvero l'atto che tiene luogo del PTPCT possono rinviare a tale atto.

Naturalmente, tutti gli enti a cui non si applica la normativa anticorruzione e trasparenza sono tenuti ad adottare il solo atto organizzativo sentite le rappresentanze sindacali, come sopra visto (cfr. precedente punto su "*Istituzione dei canali di segnalazione*").

---

[64] Cfr. art. 4, co.4, del d.lgs. n. 24/2023.
[65] Cfr. art. 6 d.l. n. 80/2021.
[66] Cfr. art. 13, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023. Si rammenta che i contitolari del trattamento sono tenuti a stipulare un accordo interno ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 23 del d.lgs. n. 51/2018.
[67] Cfr. Delibera ANAC n. 1134/2017.

- ***La mancata istituzione dei canali interni e delle relative procedure o istituzione non conforme***

Si ricorda, da ultimo, che ANAC può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria ove accerti che non siano stati istituiti canali interni di segnalazione, che non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non sia conforme a quanto previsto dal decreto. La sanzione può essere irrogata da ANAC anche quando si accerti che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (cfr. § 1 della Parte Terza)[68].

3.2 Il canale esterno presso ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno - come chiarito sopra - il decreto prevede per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno[69]. ANAC, come meglio precisato nella seconda parte delle presenti Linee guida, è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia[70], la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC
1) Se il canale interno obbligatorio - non è attivo - è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito
3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Approfondimenti sui canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni – Il canale esterno presso ANAC

L'accesso al canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.
In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione a questo canale se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno, pur essendo obbligatorio non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati (cfr. §§ 4.1.1 e 4.1.2 della presente parte).
   Il decreto contempla anche l'ipotesi in cui non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna. Tale fattispecie, tuttavia, presenta delle difficoltà applicative in quanto, per come è strutturato il decreto, il soggetto è tutelato se l'ente presso cui lavora e/o collabora rientra tra quelli tenuti ad

[68] Cfr. art. 21, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 24/2023.
[69] Cfr. art. 7 del d.lgs. n. 24/2023.
[70] Cfr. § 4 Parte Seconda.

applicare la disciplina in questione. Quindi se il canale non è istituito perché l'ente non è obbligato, il segnalante non è considerato un *whisteblower* e non può trasmettere di conseguenza segnalazioni ad ANAC;

2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.
   Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta[71];
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna[72]:
   - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione, ad esempio il RPCT, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante. In tali casi sarà possibile accedere al canale esterno onde evitare che alla segnalazione non sia dato efficace seguito;
   - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza);
4. la persona segnalante ha fondato motivo – nei termini indicati al punto 3 - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

3.3 La divulgazione pubblica

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone[73].

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica
1) ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una **segnalazione esterna ad ANAC** la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.

[71] È sufficiente che anche solo una delle attività ivi indicate (verifica ammissibilità, svolgimento istruttoria, comunicazione esiti) non sia stata effettuata per poter ritenere integrato il "mancato seguito" e, quindi, per poter accedere legittimamente al canale esterno.
[72] Cfr. considerando 62 direttiva (UE) n. 1937/2019.
[73] Cfr. art. 2, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 24/2023.

2) la persona ha **già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC** la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.
3) la **persona effettua direttamente una divulgazione pubblica** in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.**
4) la **persona effettua direttamente una divulgazione pubblica** poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito**

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia[74]. La *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

Approfondimenti sui canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni – La divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio. La Direttiva europea e il legislatore nel prevedere la divulgazione pubblica tengono naturalmente conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione di massa, includendovi anche i s*ocial media* che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni[75].

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. a una **segnalazione interna,** a cui l'amministrazione/ente[76] non abbia dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), abbia fatto seguito una **segnalazione esterna ad ANAC** la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)[77] (cfr. § 1 della Parte Seconda);
2. la persona ha **già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC**[78] la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la **persona effettua direttamente una divulgazione pubblica** in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**. Si pensi, ad

[74] Cfr. art. 15, co. 2, del d.lgs. n. 24/2023.
[75] La direttiva include tra i canali attraverso cui effettuare una divulgazione pubblica anche la comunicazione ai rappresentanti eletti, alle organizzazioni della società civile, ai sindacati o alle organizzazioni imprenditoriali e professionali (cfr. considerando 45 direttiva (UE) 1937/2019).
[76] Cfr. art. 4 del d.lgs. n. 24/2023.
[77] Cfr. artt. 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 24/2023.
[78] Cfr. art. 7 del d.lgs. n. 24/2023 e Parte Seconda delle presenti LLGG.

esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;

4. la **persona effettua direttamente una divulgazione pubblica** poiché ha fondati motivi – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito** perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima (cfr. § 2.2 della presente parte) e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

3.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nel § 1 "ambito soggettivo" della presente parte.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.
Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

3.5 Differenze tra i soggetti pubblici e quelli privati nell'uso dei canali e del tipo di violazioni che possono essere segnalate

L'utilizzo dei canali interni/esterno/divulgazione pubblica sopra rappresentati per segnalare le violazioni varia a seconda che si tratti del settore pubblico o privato.
Inoltre una diversificazione vi è nell'ambito dello stesso settore privato, rispetto a ciò che si può segnalare e con quali canali.

Parte prima - I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

Il legislatore riconosce ai soggetti del settore pubblico la possibilità di segnalare ogni tipologia di violazione attraverso tutti i canali attivabili.

I soggetti del settore privato dispongono, invece, di poteri e di canali di segnalazione più limitati rispetto ai soggetti del settore pubblico. Il decreto, inoltre, differenzia il possibile oggetto di segnalazione in relazione alle caratteristiche dei diversi soggetti privati[79].

Ne risulta un quadro eterogeneo in termini di possibilità, sia sotto il profilo dell'oggetto delle segnalazioni che sotto il profilo dei canali di cui i soggetti tutelati dispongono per segnalare, divulgare e denunciare.
È fondamentale, pertanto, che tali soggetti operino nel pieno rispetto dei presupposti individuati dal legislatore e che gli enti mettano a disposizione dei potenziali segnalanti chiare informazioni al riguardo.

Nell'ottica di consentire - sia per i soggetti che per gli enti tenuti a garantire la tutela - una più immediata comprensione di tali presupposti, nella tabella che segue viene indicato ciò che i soggetti del settore pubblico e del settore privato possono segnalare e con quali canali.

Settore pubblico

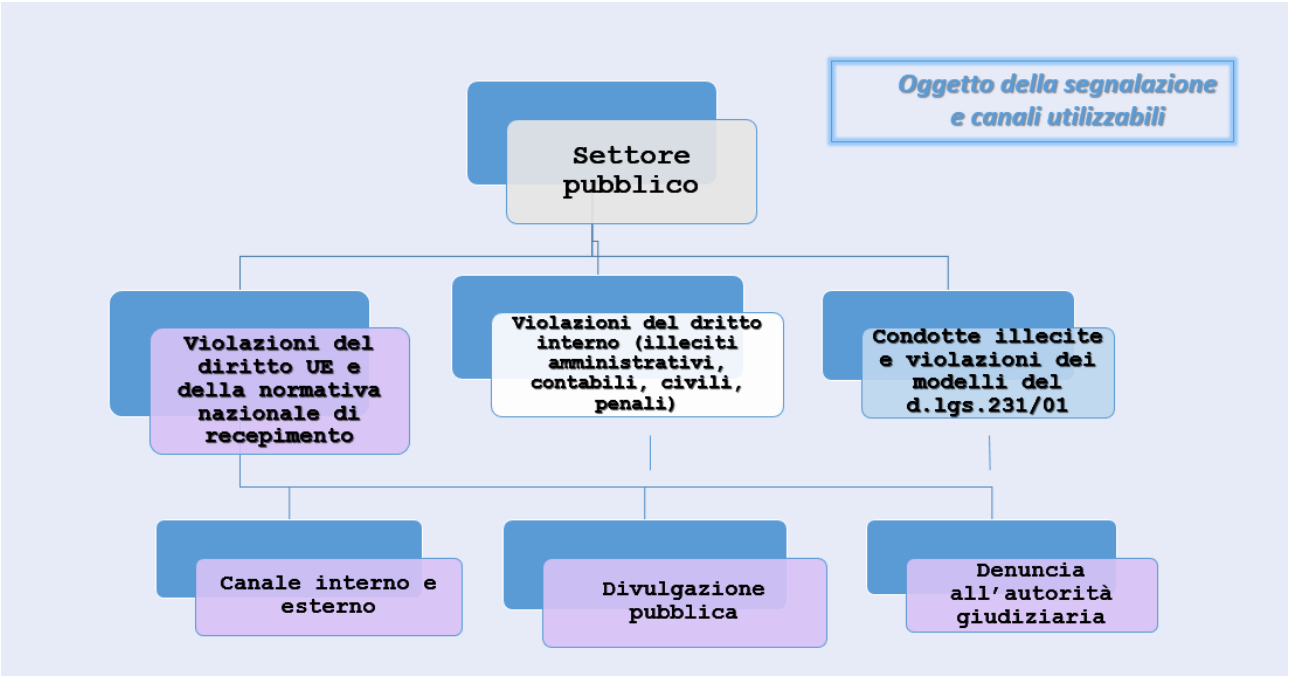

[79] Cfr. art. 2, co. 1, lett. q) d.lgs. 24/2023.

Settore privato

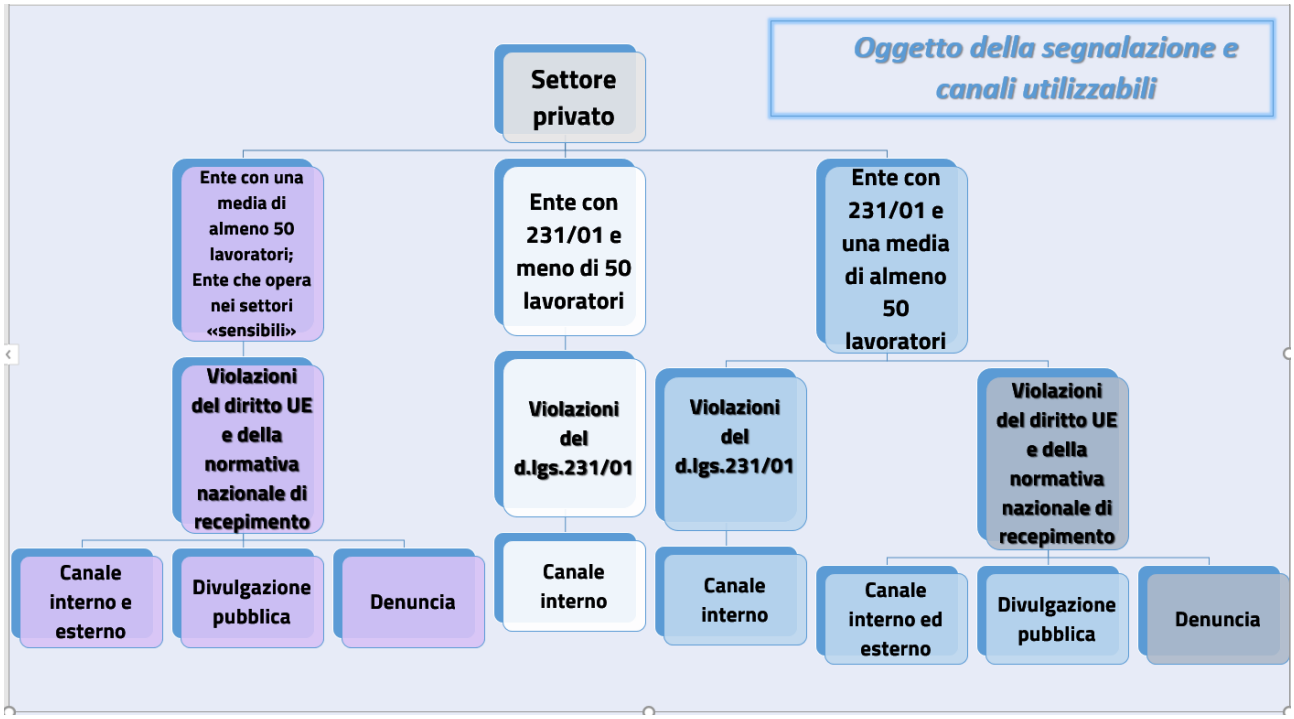

4. Le tutele e le misure di sostegno

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come già anticipato- si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende
La tutela della riservatezza (cfr. § 4.1) del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.
La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata (cfr. § 4.2) e le condizioni per la sua applicazione.
Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (cfr. § 4.3).

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (§ 4.4. della presente parte).

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta [80] - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower,* quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Divieto di rinunce e transazioni di diritti e mezzi di tutela	
Disciplina precedente (L. n. 179/2017 – LLGG 469/2021)	**Disciplina attuale (D.lgs. 24/2023)**
Non era previsto	**Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del codice civile**

Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno – Il divieto di rinunce e transazioni

Il divieto di rinunce e transazione è un principio innovativo, in quanto nella precedente normativa mancava una disposizione espressa che impedisse la restrizione, anche contrattuale, del diritto alla segnalazione e delle forme di tutele previste.
Ne consegue quindi che non sono validi *in primis* gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge. Analogamente, non è consentito imporre al *whistlebower*, così come agli altri soggetti tutelati, (cfr. § 1 della presente parte) di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, tutela da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla

[80] Si tratta degli accordi conclusi in sede giudiziale (art. 185 c.p.c); dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro (art.410 c.p.c); innanzi alle sedi di certificazione (art. 31, co. 13, L. 183/2010); innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412-ter c.p.c.); presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale (art. 412-quater c.p.c.).

segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste). A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.
La *ratio* sottesa a tali previsioni è quella di evitare che il segnalante e gli altri soggetti considerati dalla disciplina possano essere esposti al rischio di dismettere alcuni diritti - in costanza del rapporto di lavoro o anche prima dell'instaurazione dello stesso o successivamente allo scioglimento del rapporto - con il solo scopo di salvaguardare o ottenere l'occupazione, in assenza di una piena consapevolezza circa le norme di legge e i propri diritti o per via di una situazione di squilibrio o "timore", anche sotto il profilo di eventuali ritorsioni.
Occorre tuttavia precisare che quanto sopra detto non vale invece per le rinunce e transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali).
Il segnalante e gli altri soggetti tutelati, infatti, possono validamente rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, se ciò avviene nelle sedi protette indicate all'art. 2113 c.c.[81].
In questi casi, la circostanza che tali atti vengano conclusi dinanzi ad organismi che, per la loro composizione, assicurano autorevolezza ed imparzialità, consente di considerare maggiormente tutelata la posizione del soggetto che rinunzia o transige, anche in termini di maggiore genuinità e spontaneità del consenso.

4.1 La tutela della riservatezza

4.1.1 La tutela della riservatezza del segnalante

In conformità alla precedente normativa, il legislatore impone all'amministrazione/ente, che riceve e tratta le segnalazioni, e alla stessa ANAC di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.
Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati[82], il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

[81] Si tratta degli accordi conclusi in sede giudiziale (art. 185 c.p.c); dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro (art.410 c.p.c); innanzi alle sedi di certificazione (art. 31, co. 13, L. 183/2010); innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412-ter c.p.c.); presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale (art. 412-quater c.p.c.).
[82] Cfr. art. 5, par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016 e art. 3, lett. b) e c) d.lgs. n. 51/2018.

La tutela della riservatezza del segnalante	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 – LLGG n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
L'identità del segnalante non può essere rivelata. In base alle LLGG il divieto di rivelare l'identità del segnalante riguarda il nominativo del segnalante e tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito giurisdizionale?** ○ Nel procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. ○ Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo la suddetta chiusura, ad avviso di ANAC, l'identità del segnalante può essere svelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso. **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare?** ○ Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Ad avviso di ANAC il segnalante deve acconsentire espressamente alla rivelazione della propria identità. **I corollari della tutela della identità del segnalante:** a) gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia; b) sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e secondo ANAC dall'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013; c) rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.	L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito giurisdizionale?** ○ Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. ○ Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare?** ○ Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. **I corollari della tutela della identità del segnalante:** a) preferenza per la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia; b) sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l., n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013; c) rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

	NOVITA' **La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.** **La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione** **Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo** **In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:** ○ **nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;** ○ **nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.**

Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - La tutela della riservatezza del segnalante

L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.
È fondamentale, quindi, che le amministrazioni e gli enti in qualità di titolari del trattamento, autorizzino al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti coinvolti nel trattamento di tali dati i quali, come anticipato, devono ricevere un'adeguata formazione professionale, anche sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, al fine di trattare le segnalazioni[83].

[83] Cfr. le seguenti disposizioni: art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 "*Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento* " ai sensi del quale "*Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri*" ; art. 32, par. 4 del medesimo Regolamento ai sensi del quale: "*Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri*".; Art. 2-quaterdecies *"Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati" del* d.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. *"1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.*

A titolo esemplificativo, si pensi al RPCT dei soggetti del settore pubblico tenuti a nominarlo ai sensi dell'art. 1, co. 7, l. 190/2012, al personale degli uffici coinvolti nella gestione della segnalazione e, per quanto concerne ANAC al custode dell'identità.
Nel caso in cui siano chiamati a gestire le segnalazioni soggetti esterni, questi ultimi sono responsabili del trattamento in base ad un accordo appositamente stipulato con l'amministrazione/ente e devono offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate[84] nonché assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza (cfr. § 4.1.3 della presente parte).

Va anche precisato che il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.
Il trattamento di tutti questi elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al d.lgs. 24/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione (cfr. §§ 4.1.1. e 4.1.2 della presente parte)), qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.
Ciò vale anche nei casi in cui ANAC debba trasmettere la segnalazione ad altra autorità competente e viceversa (cfr. § 1.1 della Parte Seconda). L'esigenza di operare con particolare cautela al fine di evitare di rivelare l'identità del segnalante e di tutti gli altri soggetti tutelati appare ancor più evidente laddove si consideri che, come sopra chiarito, il legislatore ha introdotto nuove e ulteriori modalità di presentazione della segnalazione, non solo per iscritto o tramite piattaforma dedicata ma anche oralmente, ad esempio mediante linea telefonica gratuita o, in alternativa, con altro sistema di messaggistica vocale oppure anche mediante incontri diretti su richiesta del segnalante.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.
Analogamente a quanto già previsto dalla precedente normativa, il d.lgs. n. 24/2023 precisa, infatti, fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare debba essere garantita la riservatezza.

a) Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

b) Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso[85].

c) Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

Il decreto disciplina poi espressamente due casi in cui per rivelare l'identità del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante.

[84] Cfr. art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e art. 18 d.lgs. n. 51/2018.
[85] Cfr. art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*".

La prima ipotesi ricorre laddove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare. In tal caso, invero, come già sopra precisato, un obbligo di comunicazione era già previsto dalla precedente normativa ai sensi della quale l'identità del segnalante poteva essere disvelata solo dietro consenso dello stesso. Il d.lgs. n. 24/2023, oltre al previo consenso del segnalante, chiede anche di comunicare, sempre previamente, in forma scritta a quest'ultimo le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

La seconda ipotesi ricorre, invece, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario sia acquisire previamente il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

La *ratio* di tali disposizioni risponde, da un lato, all'esigenza che la segnalazione vada a buon fine e riceva un adeguato trattamento soprattutto laddove si tratti di casi gestiti dalle Autorità giurisdizionali competenti. Dall'altro, la previsione mira a far comprendere al segnalante le motivazioni che renderebbero necessario far conoscere la propria identità per consentire, eventualmente, di intervenire in casi in cui la difesa dell'incolpato potrebbe addurre fatti non conferenti o infondati a danno stesso del segnalante o tali da determinare una errata conclusione del procedimento attivato a seguito della segnalazione.

Dalla previsione dell'obbligo di riservatezza derivano una serie di corollari:

1. La prima importante conseguenza dell'obbligo di riservatezza è la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990. Il nuovo decreto dispone espressamente l'esclusione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata anche dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013[86].

2. In secondo luogo, il rispetto dell'obbligo di riservatezza impone che le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscano tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

   Ciò vale:

   - nell'ambito della gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC, ivi inclusi i casi in cui la stessa ANAC, ricevendo segnalazioni che non rientrano nella propria competenza, sia tenuta a trasmetterle all'autorità amministrativa competente (ad esempio all'Ispettorato della funzione pubblica, all'ACGM, all'ART). In tale ultimo caso, la stessa autorità amministrativa competente è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

   - nell'ambito della gestione delle segnalazioni interne da parte delle amministrazioni/enti.

3. Sul piano operativo, l'altro importante corollario dell'obbligo di riservatezza è la previsione - sia nell'ambito del canale interno di segnalazione che di quello esterno – di adeguate procedure per il trattamento delle segnalazioni anche mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse, che consentano di tutelare e mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, anche con il ricorso a strumenti di crittografia (cfr. § 4 della Parte Seconda).

[86] Tale sottrazione dall'accesso ricorre anche quando la segnalazione è gestita da un'altra Autorità competente *ratione materiae*. Conseguentemente ciascuna Autorità dovrà adeguare i propri regolamenti interni in materia di accesso.

4. La riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite dai soggetti del settore pubblico e privato e dalla stessa ANAC in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la segnalazione va trasmessa senza ritardo.

Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante ad esempio piattaforme *web* o *social media*. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia (cfr. § 3.3 della presente parte).

Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un *nickname* nel caso di *social*) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.
In quest'ottica, è opportuno che le divulgazioni pubbliche "anonime", ove possibile, (ad esempio da organi di stampa o piattaforme *web*), siano registrate/catalogate e conservate da parte dell'ente che ne ha conoscenza, rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni a seguito della divulgazione (cfr. § 2.2 della presente parte).

Si precisa, infine, che, a garanzia del rispetto dell'obbligo di riservatezza, il decreto prevede che, in caso di violazione di tale obbligo, ANAC applichi ai titolari del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nell'ambito del settore privato, il decreto dispone che gli enti e le persone con meno di 50 dipendenti, ma che abbiano istituito un modello 231, prevedano in esso sanzioni disciplinari tra l'altro nei confronti di coloro che accertano essere responsabili della violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni.

Ad avviso di ANAC, è opportuno che anche le amministrazioni ed enti del settore pubblico introducano nei codici di comportamento, adottati ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, forme di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

4.1.2. La tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti

Il decreto, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante.

La Tutela della riservatezza del soggetto segnalato e di altri soggetti	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Non è previsto nulla nella legge 179/2017 Solo ANAC nelle LLGG precisa che i dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati, sono comunque tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali. **La tutela della riservatezza di altri soggetti non è prevista**	**Tutela della riservatezza del segnalato (cd persona coinvolta)** NOVITA' Tutela della riservatezza del facilitatore che assiste il segnalante Tutela della riservatezza anche delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione, tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzino strumenti informatici.

	La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche: - **nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;** - **quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dalle amministrazioni/enti e da ANAC in conformità al decreto;** - **quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.** **La tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita da parte dei soggetti del settore pubblico e privato, di ANAC, nonché delle autorità amministrative cui vengono trasmesse le segnalazioni in quanto di loro competenza, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.** **La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.**

Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - La tutela della riservatezza del soggetto segnalato e di altri soggetti

Il decreto prevede espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). Pertanto, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dovranno adottare particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione/ente in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.
Si consideri, peraltro, che a sostegno della persona segnalata e del suo diritto di difesa, l'art. 12, co. 9 del d.lgs. 24/2023 ha altresì riconosciuto che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. La normativa non riconosce però al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

D'altro canto, il riconoscimento del diritto del segnalato ad essere sempre e comunque informato della segnalazione interna e/o esterna, oltre a non avere un chiaro appiglio normativo, rischierebbe di compromettere lo svolgimento dell'attività istruttoria con particolare riferimento alle successive/eventuali indagini penali.

Il legislatore ha poi ritenuto di garantire la riservatezza:

- al facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

La *ratio* della nuova disciplina va individuata nell'esigenza di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il CEO di un'azienda si ritrovi ad essere una persona segnalata. Il disvelamento dell'identità di quest'ultimo comporterebbe un danno notevole sia al soggetto - in termini di credibilità e affidabilità - sia all'azienda che, oltre al danno reputazionale potrebbe subire anche conseguenze negative dal punto di vista economico.

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Tenuto conto di quanto sopra, come già anticipato, si ribadisce che sia l'Autorità che le amministrazioni e gli enti del settore pubblico e privato devono quindi attivare canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità di tali soggetti anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove si utilizzino strumenti informatici. In ogni caso, la stessa riservatezza va garantita – come precisato sopra per il segnalante (cfr. *supra* § 4.1.1) - anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto nonché nei casi in cui la stessa perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento, al quale la stessa viene comunque trasmessa senza ritardo.

Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie. Ciò trova conferma nel fatto che il legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione[87].

La *ratio* di siffatta previsione risponde all'esigenza di consentire alle Autorità giudiziarie di procedere con le proprie indagini avendo un quadro completo del fatto segnalato e acquisendo quante più informazioni possibili per pronunciarsi sul caso di specie. A tal fine potrebbe rendersi necessario conoscere l'identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria debba sentire i testimoni sui fatti intorno ai quali è chiamata ad esprimersi. La mancata rivelazione dell'identità di questi ultimi priverebbe l'Autorità di uno degli elementi fondamentali per la risoluzione del caso.

4.1.3. Il trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o

[87] Cfr. art. 12, co. 3, 4 e 7, d.lgs. n. 24/2023.

denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali[88]. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali[89] da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725[90].

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione (cfr. §§ 4.1.1 e 4.1.2 della presente parte) in quanto "interessati"[91] dal trattamento dei dati.

Le qualifiche dei soggetti che trattano i dati personali	
Titolari del trattamento	- Soggetti pubblici e privati che istituiscono il canale interno - ANAC per il canale esterno - Altre autorità competenti a cui sono trasmesse le segnalazioni
Contitolari del trattamento	- Enti pubblici e privati che condividono il canale interno (art. 4, co. 4, d.lgs. 24/2023)
Responsabili del trattamento	- Soggetti esterni gestori delle segnalazioni (ove sia stata loro affidata la gestione) - Fornitori esterni
Persone autorizzate	- Persone espressamente designate dal titolare o dai contitolari del trattamento che gestiscono e trattano le segnalazioni

I titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare alcuni principi fondamentali.

Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali
Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente
Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce
Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati
Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati

[88] In particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. e al d.lgs. 51/2018 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".

[89] Per trattamento si intende "*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*" [87](cfr. Regolamento (Ue) 2016/679, art. 4. § 1, n. 2).

[90] Il regolamento riguarda la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.

[91] Cfr. art. 4, par. 1 Regolamento (UE) 679/2016 ai sensi del quale l'interessato è una "*persona fisica identificata o identificabile si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*".

Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personal, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali
Rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default
Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali)
Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento
Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione
Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo al titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa delle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento[92].
La responsabilità ricade in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.
In tali casi, il Garante per la protezione dei dati personali può adottare provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni amministrative pecuniarie [93]. Tali sanzioni amministrative non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario[94]. Le medesime violazioni possono inoltre rilevare sotto il profilo penale e dar luogo a responsabilità civile[95].

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata[96] - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento[97]). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali[114].

[92] Ciò salvo che, come sopra chiarito, questi ultimi non si siano limitati a trattare i dati in base alle indicazioni del titolare del trattamento e abbiano definito mezzi e finalità propri assumendo quindi la titolarità di tale trattamento.
[93] Cfr. artt. 58, co. 2 e 83 del Regolamento e art. 166 e ss. d.lgs. n. 196 del 2003.
[94] Cfr. art. 166, co. 10 d.lgs. 196/2003.
[95] Cfr. artt. 82 e 84 Regolamento (UE) 679/2016 e artt. 167 e ss. d.lgs. n. 196/2003.
[96] Ciò tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato di cui al comma 1 lett. [..] f) ai sensi dell"art. 2, unidicies co. 3 del d.lgs. n. 2023 n. 196.
[97] Si tratta nello specifico dei diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679

Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - Il trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Pertanto, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 sono titolari del trattamento i soggetti del settore pubblico e privato che istituiscono canali di segnalazione interni, ANAC nell'ambito del canale di segnalazione esterno e le autorità competenti cui le segnalazioni vengono trasmesse (cfr. § 4.1. della presente parte).

Gli enti che condividono il canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni sono contitolari del trattamento. Tali soggetti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Pertanto, essi sono tenuti a stabilire in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di tutela dei dati personali. L'accordo, il cui contenuto essenziale è messo a disposizione dei soggetti interessati (persona segnalante o denunciante, facilitatore, persona coinvolta o persona menzionata nella segnalazione), deve riflettere adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati[98].

La disciplina sulla tutela dei dati personali stabilisce che i titolari e i contitolari del trattamento prevedano, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità[99].
A tal riguardo, per la trattazione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, vanno individuate, come già anticipato, persone espressamente autorizzate[100] e previamente istruite dai titolari del trattamento[101].
Occorre avere riguardo all'assetto organizzativo interno di ogni ente in modo da prevedere che le autorizzazioni al trattamento dei dati siano tali da ricomprendere tutte le persone che sono coinvolte nella gestione delle segnalazioni (si pensi al caso in cui erroneamente la segnalazione invece di pervenire attraverso il canale interno pervenga tramite protocollo). Tali soggetti devono inoltre ricevere un'adeguata e specifica formazione professionale volta ad accrescerne le competenze specialistiche anche in materia di normativa sulla protezione dei dati personali, sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché in tema di addestramento relativamente alle procedure predisposte[102].

Inoltre, il decreto prevede che nell'ambito dei canali interni di segnalazione, i soggetti del settore pubblico e privato possono affidare la ricezione e la trattazione delle segnalazioni anche ad un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato.
Tale soggetto, ai sensi della normativa in materia della tutela dei dati personali, assume la qualifica di responsabile del trattamento[103] e, come anticipato, deve presentare garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza.
L'esecuzione dei trattamenti da parte dei responsabili del trattamento deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che preveda l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Peraltro, anche i responsabili del trattamento possono prevedere, sotto la propria

[98] Cfr. art. 13, co. 5 d.lgs. n. 24/2023 e artt. 26 Regolamento (UE) 679/2016 e 23 d.lgs. 51/2018.
[99] Art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
[100] Cfr. § 3.1 *supra*. Si consideri inoltre che i suddetti soggetti autorizzati operano sotto la direzione del titolare del trattamento eseguendo i compiti loro affidati. Non godono pertanto di apprezzabili margini di autonomia operativa nell'ambito dei trattamenti di dati personali che sono chiamati a svolgere. Resta fermo che le persone autorizzate sono comunque tenute a rispettare i principi fondamentali in materia di tutela dei dati personali.
[101] Ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.
[102] Tale specifica formazione deve inoltre avere i caratteri di effettività e concretezza e, al fine di tener conto delle novità o delle specifiche attività affidate ai soggetti in questione, i percorsi formativi necessitano di aggiornamenti e revisioni periodiche (facendo riferimento ad esempio a procedure adottate o in corso di adozione).
[103] Cfr. art. 28 Regolamento (UE) 679/2016 e art. 18 d.lgs. n. 51/2018.

responsabilità, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità[104].

Qualora i responsabili del trattamento non si limitino a trattare i dati in base alle indicazioni del titolare del trattamento e inizino a definire mezzi e finalità propri, sono considerati titolari rispetto a tale ultimo trattamento e possono pertanto essere soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Garante (cfr. *infra*).

Vale poi precisare che, laddove in esito alla valutazione di impatto (cfr. *infra*) si renda necessario il ricorso a misure tecniche e organizzative per ridurre un rischio per i diritti degli interessati, i titolari del trattamento, nell'individuazione e predisposizione di tali misure, possono eventualmente ricorrere a fornitori esterni[105] al fine di rendere più sicuro e adeguato il canale di gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce. Anche tali soggetti, che operano per conto dei titolari del trattamento, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, sono responsabili del trattamento.

I principi fondamentali da rispettare per il trattamento dei dati personali sono:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («**liceità, correttezza e trasparenza**»).

- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («**limitazione della finalità**»).

- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**»). A tal riguardo, il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio[106].

- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («**esattezza**»).

- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione[107] («**limitazione della conservazione**»). Per ANAC, tale termine decorre dalla chiusura del fascicolo sulla segnalazione da parte dell'ufficio UWHIB.

- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («**integrità, disponibilità e riservatezza**»). Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni e del canale esterno di segnalazione, è di regola da ritenersi una misura adeguata a

[104] Cfr. art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003 e artt. 29 e 32, par. 4 del Regolamento (UE) 679/2016.
[105] Cfr. art. 13, co. 6, d.lgs. n. 24/2023.
[106] In tal caso il soggetto deputato a valutare la manifesta inutilità dei dati è il titolare del trattamento, in persona di coloro che sono autorizzati a ricevere e a trattare le segnalazioni, sulla base di indicazioni impartite dallo stesso titolare e dalla normativa di settore in ogni caso si precisa che il principio di minimizzazione previsto dal decreto ai sensi dell'art. 13 comma 2 del dlgs 24/2023 debba essere interpretato in modo restrittivo limitando l'applicabilità della previsione ai soli casi sia palese la assoluta irrilevanza di parti della segnalazione che contengono dati personali rispetto alla vicenda segnalata restando salve le norme di settore in materia di conservazione degli atti.
[107] Cfr. art. 14, co. 1, d.lgs. 24/2023.

dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al predetto principio di integrità e riservatezza. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.

- Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali[108]. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti[109].

- Effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, **una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**[110] al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio[111].

- Rendere *ex ante* ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) **un'informativa sul trattamento dei dati personali**[112] mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative *ad hoc* ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa *ad hoc*[113].

- Assicurare l'aggiornamento del **registro delle attività di trattamento**[114], integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni[115].

- Garantire **il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione**. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali[116].

- **Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato** nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa

---

[108] Occorre in particolare adottare misure tecniche e organizzative fin dalla progettazione del canale di segnalazione (**privacy by design**) e garantire che per impostazione predefinita (**privacy by default**) siano trattati solo i dati personali strettamente necessari in relazione alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.
[109] Cfr. art. 25 Regolamento (UE) 679/2016.
[110] Cfr. l'art. 13, co. 6, del d.lgs. 24/2023, che espressamente prevede la necessità di una previa valutazione d'impatto.
[111] Ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento (UE) 679/2016.
[112] Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016. Tale informativa (che può essere, ad esempio, inclusa nell'atto organizzativo adottato dall'amministrazione/ente per la gestione delle segnalazioni ovvero pubblicata in un'apposita sezione dell'applicativo informatico utilizzato per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni), deve essere resa nel momento in cui i dati personali sono ottenuti e deve contenere una serie di indicazioni specifiche. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, all'identità e ai dati di contatto del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento, ove presente, e della persona autorizzata al trattamento, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; il periodo di conservazione dei dati personali.
[113] Ciò anche per evitare elevati flussi informativi dai quali è possibile dedurre il coinvolgimento della persona in una segnalazione vanificando le tutele per la riservatezza approntate dal decreto (v. anche 14, par. 5, lett. b) e d), del Regolamento (UE) 2016/679, che peraltro in taluni casi, che possono sussistere nel contesto di specie, esclude l'obbligo di fornire l'informativa quando i dati non sono raccolti presso l'interessato).
[114] Tale registro dovrà contenere, ad esempio, il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove presente, del contitolare del trattamento; una descrizione delle categorie di soggetti interessati e delle categorie di dati personali che vengono in rilievo; le autorità competenti a cui le segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, e quindi i dati personali in esse contenuti, sono stati o saranno comunicati.
[115] Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 679/2016.
[116] Ciò in quanto la registrazione e la conservazione (ad esempio, nei log degli apparati firewall), delle informazioni relative alle connessioni ai predetti canali di segnalazione consente la tracciabilità dei soggetti che utilizzano tale applicativo, tra i quali i segnalanti. Ciò, rende inefficaci le altre misure adottate per tutelare la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

ricondurre all'identità o all'attività del segnalante[117]. Spetta comunque al titolare del trattamento alla luce del principio di responsabilizzazione, individuare le misure di sicurezza idonee alla luce del rischio in concreto.

4.2 La tutela da ritorsioni

4.2.1 Le ritorsioni

Il decreto prevede[118], a tutela del *whistleblower*, il divieto di ritorsione definita come "*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*"[119].

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "*solo tentata o minacciata*".

Le ritorsioni	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Come può configurarsi una ritorsione o una misura discriminatoria Con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro	**Come può configurarsi una ritorsione** Con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, **anche solo tentati o minacciati**, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, **un danno ingiusto.** Necessità di un nesso/stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione. **NOVITA'** **La ritorsione può essere anche tentata o minacciata. La ritorsione provoca o può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto**
Quali sono le ritorsioni o le misure discriminatorie Sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento (ritorsioni espressamente menzionate dalla legge); Misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione che producono effetti di discriminazione o ritorsivi (riferimento a misure discriminatorie o ritorsive non tipizzate); Esemplificazioni di ritorsioni o misure discriminatorie proposte da ANAC a) irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate; b) proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate; c) graduale e progressivo svuotamento delle mansioni; d) pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;	**Quali sono le ritorsioni** **NOVITA'** **La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione** **Elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non esaustivo:** **a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;** **b) retrocessione di grado o mancata promozione;**

[117] Il tracciamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della l. n. 300/1970, può essere effettuato esclusivamente al fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati.
[118] Cfr. art. 2, co. 1, lett. m), d.lgs. n. 24/2023.
[119] Da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione.

e) valutazione della *performance* artatamente negativa; f) mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa; g) revoca ingiustificata di incarichi; h) ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; i) reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); j) sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.; k) mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art. 54-*bis*, co. 2, ultimo periodo, d.lgs. 165/2001). l) per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art. 54-*bis*, co.2, ultimo periodo d.lgs.n. 165/2001.	**c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;** **d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;** **e) note di demerito o referenze negative;** **f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;** **g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;** **h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;** **i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;** **j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;** **k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;** **l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;** **m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;** **n) annullamento di una licenza o di un permesso;** **o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.**

Approfondimento sulle tutele e misure di sostegno - La configurabilità di una ritorsione

La nuova disciplina fa riferimento unicamente alle ritorsioni, superando la suddivisione tra misure discriminatorie e ritorsioni presente nella l. n. 179/2017, e amplia notevolmente, seppure in modo non esaustivo, l'elencazione delle fattispecie che possono costituire ritorsioni. Oltre a quelle espressamente indicate nel d.lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della *performance* artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.
La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto *"tentata"* oppure *"minacciata"*.
Ciò comporta una estensione della protezione per i soggetti tutelati in quanto questi possono comunicare ad ANAC sia le ritorsioni già compiute nei loro confronti sia quelle tentate, anche se il comportamento non è stato posto in essere in modo compiuto, e quelle soltanto prospettate.
Si consideri, quale esemplificazione di una ritorsione tentata, il licenziamento come conseguenza di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica che il datore di lavoro non è riuscito a realizzare per un mero vizio formale commesso nella procedura di licenziamento; oppure, come esempio di minaccia, la prospettazione del licenziamento o del mutamento delle funzioni avvenuta nel corso di un colloquio che chi ha segnalato, denunciato o effettuato una divulgazione ha avuto con il proprio datore di lavoro. Nei casi di ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, nel comunicare ad ANAC la ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui poter desumere il *fumus* sulla effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo. A titolo esemplificativo, può darsi conto di una

riunione tenuta in presenza di più persone in cui si è discusso il licenziamento della persona segnalante. Se, in base agli elementi presentati, l'Autorità desume che il tentativo si è consumato o che la minaccia è effettiva, dà avvio al procedimento sanzionatorio. È onere del soggetto che ha tentato la ritorsione o l'ha minacciata dimostrare che i fatti allegati dal segnalante sono estranei alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

4.2.2 Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti.

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni
D.lgs. n. 24/2023
1) Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad **una convinzione ragionevole** che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano **veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.** 2) La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel **rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023**. 3) E' **necessario un rapporto di consequenzialità** tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite. 4) **Non sono sufficienti** invece i meri **sospetti** o le **"voci di corridoio"**. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica. In difetto di tali condizioni ○ le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica; ○ analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Per godere della protezione da ritorsioni:

1. I segnalanti o denuncianti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere[120]. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o "voci di corridoio" così come notizie di pubblico dominio.
   In altri termini, ciò che conta è che un soggetto abbia effettuato segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, in base ad una convinzione ragionevole che fossero veri (che un illecito stesse per verificarsi, ad esempio) a prescindere dal fatto che tali fatti possano essere successivamente accertati come errati. L'elemento della ragionevolezza rappresenta l'unico criterio alla stregua del quale valutare l'elemento soggettivo della segnalazione. La stessa rappresenta anche una salvaguardia essenziale contro le segnalazioni che, deliberatamente e

[120] Cfr. art. 16, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 24/2023.

consapevolmente, contengono informazioni errate, palesemente prive di fondamento o fuorvianti.

2. Le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.
   Infatti, tenuto conto che lo spirito della protezione è quello di incentivare la collaborazione sia all'interno delle amministrazioni/enti pubblici che negli enti privati, al fine di far emergere possibili illeciti, richiedere che questi dispongano di conoscenze giuridiche sufficienti a determinare le probabilità che un illecito venga commesso equivarrebbe di fatto a vanificare le finalità dell'istituto.

3. Allo stesso modo, chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore (cfr. § 2 della presente parte).

4. La segnalazione o la divulgazione pubblica, inoltre, devono essere effettuate utilizzando i canali e secondo le modalità previste dal decreto[121].

5. Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione (cfr. § 2.3 della presente parte).

Per godere della tutela, nessuna rilevanza assumono invece – come già anticipato - i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia. La focalizzazione sulle motivazioni infatti potrebbe rappresentare una strategia utilizzata per deflettere l'attenzione dai problemi segnalati e delegittimare, allo stesso tempo, chi segnala.

In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

➢ *Condizioni in cui la tutela dalle ritorsioni viene meno in caso di sentenza penale e civile*

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore[122], la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disciplina - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa[123].
Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare[124]. È necessario quindi che gli enti del settore pubblico o privato inseriscano nei codici di comportamento o nel MOG 231 questa specifica fattispecie sanzionabile.

[121] Cfr. in particolare artt. 4 e ss. d.lgs. n. 24/2023.
[122] Cfr. art. 20 d.lgs. n. 24/2023 e § 4.3. delle presenti LLGG.
[123] Cfr. art. 16, co. 3 d.lgs. n. 24/2023.
[124] Cfr. art. 16, co. 3 d.lgs. 24/2023.

Le condizioni in cui viene meno la tutela dalle ritorsioni	
Disciplina precedente (L. n. 179/2017 – LLGG n. 469/2021)	**Disciplina attuale (D.lgs. n. 24/2023)**
Le tutele previste dall'art. 54-bis nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. I cc.dd. *malicious reports*, cioè i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rilevare una notizia non vera, sono esclusi dal beneficio delle tutele previste dall'art. 54-bis.	Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. **NOVITA'** **In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.**

L'Autorità – conformemente a quanto indicato nelle LLGG n. 469/2021- ritiene opportuno precisare che laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia, concluso poi con archiviazione non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del segnalante o denunciante. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.

Inoltre, tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni.

4.2.3 La protezione dalle ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC (dai soggetti indicati al § 1 e nelle modalità descritte al § 3 della presente parte) alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea [125]. Con riferimento ai procedimenti di ANAC per l'accertamento delle ritorsioni si rinvia alla Parte Seconda, § 2 delle presenti Linee guida.

La protezione dalle ritorsioni
ANAC valuta l'intento ritorsivo in collegamento alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica
Inversione dell'onere della prova: - Per il solo segnalante, denunciante o divulgatore pubblico

[125] Al riguardo si consideri quanto precisato nel considerando n. 69 della Direttiva (UE) 2019/1937 *"[…]. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le procedure e i canali di segnalazione esterna, ove esistano, ma dovrebbe garantire che le persone che effettuano segnalazioni a istituzioni, organi e organismi dell'Unione beneficino di norme minime comuni di protezione in tutta l'Unione"*.

No inversione dell'onere della prova: - per gli altri soggetti tutelati dal decreto (facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante, denunciante o con chi effettua una divulgazione pubblica, colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, denunciante o con chi effettua una divulgazione pubblica, enti di proprietà o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica o in cui questi ultimi lavorano)
Se ANAC accerta la ritorsione: - nullità della misura ritorsiva e sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione - in caso di licenziamento, nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro

Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - La protezione dalle ritorsioni

L'Autorità ritiene che l'intento ritorsivo debba essere valutato in collegamento alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica. Tale intento può desumersi anche dall'infondatezza o dalla pretestuosità delle motivazioni poste a fondamento dell'adozione della ritorsione o anche dall'assenza di giustificazione per l'adozione dell'atto, provvedimento, comportamento, omissione ritenuti ritorsivi. La ritorsione non sussiste, ad esempio, allorquando la misura contestata dal segnalante, denunciante, o da chi ha effettuato una divulgazione pubblica sia motivata da ragioni estranee alle stesse, ovvero laddove risulti che la presunta ritorsione sia stata adottata non solo nei confronti del *whistleblower* ma anche di altri soggetti che non hanno presentato segnalazioni, denunce o fatto divulgazioni pubbliche. Inoltre, l'intento ritorsivo potrebbe non sussistere anche nella circostanza in cui il presunto responsabile abbia tenuto il medesimo comportamento anche in epoca antecedente alla segnalazione[126].

Il legislatore ha previsto un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il *whistleblower* dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione. È quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che la presunta ritorsione non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica. Ciò vale nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali. Anche in caso di domanda risarcitoria all'Autorità giudiziaria, la persona deve solo dimostrare di aver effettuato una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e di aver subito un danno. Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Deve tuttavia precisarsi che, non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova.

Il legislatore, infatti, ha escluso tale beneficio per alcuni specifici soggetti che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante, divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica, colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con chi segnala, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo[127] (cfr. § 1.5 della presente parte). Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

[126] Inoltre, la sussistenza di un atteggiamento del presunto autore della ritorsione che sia benevolo e favorevole agli interessi del segnalante nonché, in caso di adozione di un provvedimento disciplinare, la fondatezza della sanzione, la sua esiguità e la sua applicazione in modo proporzionato e ragionevole possono costituire elementi idonei ad escludere la sussistenza dell'intento ritorsivo.
[127] Cfr. art. 3, co. 5, d.lgs. n. 24/2023.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore pubblico e privato, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro (cfr. § 1 della Parte Terza).

Si precisa fin da ora che l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del *whistleblower*, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

Si evidenzia che il d.lgs. n. 24/2023 è intervenuto sostituendo l'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 "*Norme sui licenziamenti individuali*" prevedendo, tra i licenziamenti nulli, anche quelli conseguenti "*alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019*". Inoltre nel medesimo d.lgs. n. 24/2023 è precisato che i soggetti tutelati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. (rubricato in "*Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale*"). L'ordine di "reintegro", come anticipato, resta di esclusiva competenza della magistratura.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'ente indipendentemente dagli accertamenti di ANAC. Semmai, ove ANAC abbia ricevuto la comunicazione di misure ritorsive, l'annullamento in autotutela può essere valutato in sede di procedimento sanzionatorio.

4.3 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

Limitazioni di responsabilità penale, civile, amministrativa	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante: Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.); Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);	Reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a: Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.); Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);

Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).	Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.). **NOVITA'** **Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore** **Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali** **Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta**
Condizioni necessarie perché la scriminate operi: Il segnalante deve agire per tutelare l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, e per prevenire e reprimere le malversazioni; Il segnalante non deve aver appreso la notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata; Le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.	**NOVITA'** **Condizioni perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni -> presupposti diversi rispetto alla precedente disciplina.** **Devono ricorrere cumulativamente due condizioni:** **1) Fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione** **2) Effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele** **NOVITA'** **Esclusione di responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.** **NOVITA'** **Esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare** la violazione.

Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - Le limitazioni di responsabilità penale, civile, amministrativa

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

1. La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
2. La seconda condizione, invece, esige che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del decreto (cfr. § 3 della presente parte)).

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 24/2023).

Cause di giustificazione tali da escludere la responsabilità del segnalante nei casi di rivelazione e diffusione di informazioni erano già contenute nella precedente disciplina del *whistleblowing* anche se più limitate rispetto a quelle contemplate nel nuovo decreto e fondate su presupposti differenti.

Costituisce elemento di novità rispetto al passato la circostanza per cui per le limitazioni di responsabilità rileva il profilo dell'accesso "lecito" alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni che esonera dalla responsabilità.

E' aspetto innovativo anche l'aver previsto che la scriminante operi, non solo con riguardo alla rivelazione e diffusione di informazioni, ma anche rispetto a comportamenti, atti od omissioni compiuti da chi segnala, denuncia o divulga pubblicamente, purché collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e necessari a rivelare la violazione[128].

- ***Reati non configurabili se opera la scriminante nei casi di diffusione di informazioni***

La responsabilità penale e ogni altra ulteriore responsabilità anche civile, amministrativa, disciplinare è oggi esclusa, come già avveniva in passato, nei casi di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto. La formulazione utilizzata dal legislatore *"non è punibile l'ente o la persona […] che rilevi o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3"* conferisce all'esclusione una portata molto ampia. Si evidenzia che nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 24/2023 è precisato che si tratta, in particolare, del segreto d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.), della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.), espressamente indicati nella precedente disciplina. Non vi rientrano gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali (art. 1, co. 3, d.lgs. n. 24/2023).
Costituisce aspetto innovativo la circostanza che la scriminate operi anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali e quando le informazioni diffuse offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

- ***Modalità di accesso lecite/illecite alle informazioni segnalate o ai documenti che le contengono***

L'ente o la persona tutelata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca "di per sé" un reato (art. 20, co. 3, d.lgs. n. 24/2023). Ciò vale, quindi, ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.
La scriminante può applicarsi, ad esempio, sia se la persona ha rivelato il contenuto di documenti cui ha lecitamente accesso sia nei casi in cui fa copie di tali documenti o li rimuove dai locali dell'organizzazione presso cui lavora; se accede ai messaggi di posta elettronica di un collega di lavoro con il suo consenso; se fotografa i locali dell'organizzazione o accede a luoghi a cui solitamente non ha accesso. Tuttavia, ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia stato ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa e disciplinare. Spetta al giudice valutare la responsabilità della persona o dell'ente segnalante, denunciante, che ha effettuato la divulgazione pubblica alla luce di tutte le informazioni fattuali pertinenti e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso (cfr. considerando n. 92 della direttiva (UE) 2019/1937).

[128] Cfr. art. 20, co. 4 d.lgs. n. 24/2023.

- ***Condizioni perché la scriminante operi anche nei casi di compimento di comportamenti, atti o omissioni***

La scriminante opera con riguardo ai comportamenti, agli atti o alle omissioni poste in essere solo se collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione. Affinché le responsabilità non vengano in rilievo, quindi, deve, innanzitutto, aversi una stretta connessione tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica con quanto compiuto o omesso. Inoltre, il compimento degli atti, comportamenti, omissioni deve essere strettamente necessario, e quindi non superfluo, perché la violazione possa emergere.
In assenza di queste condizioni la responsabilità deve ritenersi non esclusa e potrà valutarsi dal giudice, caso per caso, considerando tutte le informazioni fattuali disponibili e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, comprese la necessità e la proporzionalità dell'atto o dell'omissione in relazione alla segnalazione, denuncia, o alla divulgazione.

4.4 Le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, il legislatore per la prima volta prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato[129].

Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata.

[129] Cfr. art. 18, d.lgs. 24/2023.

PARTE SECONDA - Il canale esterno e il ruolo di ANAC nella gestione delle segnalazioni

Parte Seconda – La presentazione e la gestione delle segnalazioni

1. La presentazione e la gestione delle segnalazioni

ANAC attiva un canale esterno per le segnalazioni che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce alle Autorità giudiziarie.

In via preliminare, ANAC, attraverso personale specificamente formato dell'Ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers* (UWHIB), si occupa di fornire informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali[130] nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023, rinviando ai contenuti delle presenti Linee Guida e a quelli di successivi eventuali atti di indirizzo.

Le segnalazioni *whistleblowing* possono essere trasmesse ad ANAC da parte dei soggetti legittimati come indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023. Si precisa che ai sensi dell'art. 2, co. 1, *lett. g)* per "*persona segnalante*" si intende "*la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo*": il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica.
Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto del *whistleblowing* è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in proprio, non spendendo la sigla sindacale[131]. In tale ultimo caso, le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa e, se relative a materie di competenza ANAC, sono trattate quali segnalazioni ordinarie.

Si rammenta che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-*undecies* co. 1 *lett. f)* del codice in materia di protezione dei dati personali.

Eventuali segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso da ANAC[132], che ritiene di non essere competente *ratione materiae*, devono essere trasmesse a quest'ultima, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al d.lgs. 24/2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione. La trasmissione va fatta entro sette giorni dalla data del ricevimento delle segnalazioni, dandone contestuale notizia alla persona segnalante. Tali segnalazioni sono considerate "segnalazioni *whistleblowing*" e pertanto sottratte all'accesso documentale e accesso civico o generalizzato[133].
Stesso discorso vale per le segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso da ANAC che ritiene di essere competente *ratione materiae*, le quali dovranno essere trasmesse a quest'ultima laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al d.lgs. 24/2023. L'ente che le ha ricevute le tratterà esclusivamente per la gestione dell'istruttoria. Anche tali segnalazioni sono considerate "segnalazioni *whistleblowing*" e sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 12, co. 8, d.lgs. 24/2023[134].
Questi soggetti dovranno trasferire tali segnalazioni ad ANAC tramite piattaforma informatica nelle modalità descritte nel successivo § 4, sezione "Acquisizione delle segnalazioni".

---

[130] Cfr. artt. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016.
[131] Laddove la persona agisse utilizzando la sigla sindacale, non assumerebbe la qualifica di segnalante e non beneficerebbe delle tutele prevista dal d.lgs. n. 24/2023 in quanto resterebbe ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.
[132] Si ribadisce che l'unico ente competente a ricevere le segnalazioni esterne è ANAC.
[133] Cfr. art. 12, co. 8, d.lgs. n. 24/2023.
[134] Si precisa che i soggetti del settore pubblico e privato dovranno modificare, ove necessario, i propri regolamenti interni in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Diversamente, nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa ad un soggetto diverso da ANAC e il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing*, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e, pertanto, non è più sottratta ad un eventuale accesso. Va da sé che, in questo caso, l'ente ricevente gestirà la segnalazione in conformità alla propria normativa di riferimento e non sarà tenuto a trasmettere la medesima aa ANAC.
In tale ultima ipotesi, quindi, qualora la segnalazione sia oggetto di istanza di ostensione, potranno trovare applicazione le discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi, documentale, civico o generalizzato). Sarà compito del soggetto sopra menzionato, cui viene presentata l'istanza di accesso, bilanciare gli interessi contrapposti e valutare, previa interlocuzione con i controinteressati, tra cui il segnalante, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e i limiti previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 o dalla l. n. 241/1990.

È molto importante quindi – come già evidenziato nel § 3.1. della Parte Prima - che i soggetti del settore pubblico e del settore privato forniscano, in conformità all'art. 5 del d.lgs. n. 24/2023, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti (si rinvia al successivo §. 4).
Si tratta di:

- Piattaforma informatica
- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole

La piattaforma informatica utilizza, sia per le segnalazioni che per le comunicazioni di ritorsioni, dei meccanismi di crittografia che meglio garantiscono sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione. In particolare, detti meccanismi di crittografia consentono di mantenere riservati tutti i dati della segnalazione. In aggiunta, i dati del segnalante vengono oscurati, segregandoli in apposita sezione della piattaforma, in modo da renderli inaccessibili anche all'ufficio istruttore di ANAC (Ufficio UWHIB). Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, l'utente inserisce nella Sezione "Identità" le informazioni che lo identificano in modo univoco. A tale riguardo, al fine di garantire la massima riservatezza dell'identità del segnalante, ANAC prevede la figura del Custode delle identità, confermando la scelta già effettuata nell'ambito delle previgenti Linee Guida n. 469/2021.
Il Custode dell'identità è il soggetto individuato da ANAC che, su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell'UWHIB, consente di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode, il quale, quindi, non è coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione.
Resta fermo che, sebbene quest'ultimo non tratti direttamente i dati relativi al segnalante e quelli contenuti nella segnalazione, lo stesso opera in qualità di "autorizzato" al trattamento (ai sensi degli artt. 4, par. 10, 29 e 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196 del 2003).
Per le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle sopra menzionate, ANAC garantisce comunque la riservatezza mediante l'acquisizione al protocollo, in apposito registro riservato.

Acquisita la segnalazione mediante i canali appositamente predisposti, l'UWHIB procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data della sua acquisizione, salvo esplicito rifiuto della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui ANAC ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante (si pensi, a tale riguardo, alle segnalazioni effettuate in forma orale mediante linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale).
Il dirigente dell'ufficio UWHIB procede preliminarmente a verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni previste per l'effettuazione della segnalazione esterna[135] (si rinvia al § 3.2. della Parte Prima).

[135] Cfr. art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

All'esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, l'UWHIB archivia la segnalazione poiché improcedibile.
Diversamente, l'Ufficio procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta dal Dirigente per i seguenti motivi:

a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a)[136];
b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
c) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
g) sussistenza di violazioni di lieve entità.

Nei casi di cui alle lett. d) e lett. f), l'UWHIB, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al *whistleblower* elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato.
L'UWHIB mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.
In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'UWHIB tratta le medesime secondo il seguente ordine di priorità:

1. le segnalazioni che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione Europea. Segnatamente, verranno trattate con priorità le segnalazioni che riportano violazioni che, per le modalità della condotta e/o per l'entità del danno o del pericolo, risultano avere un significativo impatto sull'interesse pubblico; in particolare, verrebbero in rilievo quelle violazioni inerenti a beni non suscettibili di appropriazione e di godimento esclusivi, fruibili da tutti (ambiente, paesaggio, patrimonio storico artistico, sicurezza stradale, concorrenza ecc.) e in relazione alla cui tutela emergerebbe un interesse pubblico. In merito alla lesione di principi di rango costituzionale e di diritto dell'Unione Europea, emblematici potrebbero essere i casi di violazioni concernenti rispettivamente il diritto alla salute e all'integrità della persona nonché i casi di trattamenti inumani o degradanti;
2. le segnalazioni da trasmettere agli Uffici di vigilanza competenti;
3. le segnalazioni che denunciano fattispecie delittuose, danni erariali o fattispecie di competenza delle altre autorità amministrative competenti;
4. le segnalazioni anonime, che saranno trattate quali segnalazioni ordinarie.

L'UWHIB dà corretto seguito alle segnalazioni ricevute attraverso le attività di seguito illustrate.

a) Fuori dai casi di inammissibilità, l'UWHIB trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo Regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia (si rinvia al § 2 della presente parte).
b) Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'UWHIB archivia la medesima perché inammissibile per manifesta incompetenza di ANAC e ne

[136] A titolo esemplificativo si pensi alle segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata (ad es. le segnalazioni concernenti i dati per i quali non è previsto, per legge, alcun obbligo di pubblicazione), ovvero a quelle aventi ad oggetto la violazione della normativa in tema di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato.

dispone l'immediata trasmissione, con nota a firma del Presidente dell'Autorità, alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.

c) Qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento di ANAC, bensì nella competenza di altra autorità amministrativa (a titolo meramente esemplificativo, l'Ispettorato della Funzione Pubblica, AGCM, ART) o di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione Europea, l'UWHIB ne dispone l'archiviazione perché inammissibile e la trasmissione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo cura di indicare che si tratta di segnalazione *whistleblowing* e che pertanto devono essere adottate tutte le cautele necessarie in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali.

In ogni caso, l'UWHIB provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.
Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per "*riscontro*" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "*seguito*" si intende l'azione intrapresa dall'ANAC per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

In altri termini, l'UWHIB entro tre/sei mesi comunica al segnalante:

- l'archiviazione predisposta o che si intende predisporre;
- la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che si intende effettuare;
- l'attività già svolta dall'Ufficio di vigilanza competente interno all'Autorità o che quest'ultimo intende svolgere.

Successivamente, laddove nell'arco temporale suddetto l'UWHIB non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che può consistere nell'archiviazione diretta, nelle risultanze istruttorie dell'Ufficio di vigilanza competente o nella trasmissione alle Autorità competenti.
Da ultimo, nell'ottica di privilegiare la volontà del segnalante, è sempre possibile per quest'ultimo ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa. In tale specifico caso, gli accertamenti eventualmente già avviati a seguito della segnalazione si arresteranno, salvo che si tratti di questioni procedibili d'ufficio.

1.1 La gestione delle segnalazioni

Come sopra anticipato, la gestione delle segnalazioni può riguardare materia di competenza di:
a) ANAC;
b) Autorità giudiziaria e/o altra Autorità amministrativa competente;
c) Istituzioni, organi od organismi dell'Unione europea.

a) La gestione delle segnalazioni relative a materie di competenza ANAC

Quando l'illecito segnalato attiene a materie di competenza dell'Autorità (ad esempio contratti pubblici, trasparenza, violazione delle norme anticorruzione, imparzialità dei pubblici funzionari), la segnalazione pervenuta e l'allegata documentazione vengono trasmesse agli Uffici di vigilanza competenti rispetto al caso di specie, provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Parte Seconda – La presentazione e la gestione delle segnalazioni

Le attività istruttorie necessarie a dare seguito alla segnalazione, incluse le audizioni e le acquisizioni documentali, spettano esclusivamente all'Ufficio di vigilanza competente, che procede ai sensi del Regolamento di vigilanza di settore, delle Linee guida di settore adottate dall'Autorità in materia nonchè nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali previste dal codice di settore. Al fine di consentire all'UWHIB di dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento, l'Ufficio di vigilanza competente fornisce all'UWHIB le informazioni necessarie relative al seguito che è stato dato o che si intende dare alla segnalazione.
Infine, l'UWHIB provvede a comunicare alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria dell'Ufficio di vigilanza competente, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione degli atti alle Autorità competenti[137] o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, tutte attività disposte dall'Ufficio interessato.

b) La gestione delle segnalazioni relative a violazioni di competenza di Autorità esterne

- In caso di fatti penalmente rilevanti o di competenza della Corte dei Conti

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'UWHIB provvede alla loro immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, nel rispetto della tutela della riservatezza come prevista dalla normativa. Giova evidenziare che, per i casi in parola, la normativa vigente non indica espressamente le modalità che ANAC è tenuta a seguire al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.
Si è ritenuto, quindi - pur nella consapevolezza degli obblighi di legge vigenti rispetto ai procedimenti penali e a quelli davanti alla Corte dei Conti espressamente richiamati al co. 3 e co. 4 dell'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 - che la trasmissione della segnalazione alla Autorità giudiziaria debba avvenire specificando che si tratta di una segnalazione di *whistleblowing*, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto.
Laddove l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, ANAC provvede a comunicare l'identità del medesimo.
È opportuno precisare che il segnalante è preventivamente avvisato, attraverso l'informativa presente in piattaforma informatica, o con un apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la piattaforma, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'ANAC provveda all'inoltro della segnalazione alla competente Procura, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse da quest'ultimo all'Autorità giudiziaria individuata.

- In caso di fatti per cui è competente altra Autorità amministrativa

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento di ANAC bensì nella competenza di altra autorità amministrativa (a titolo meramente esemplificativo, l'Ispettorato della Funzione Pubblica, AGCM, ART), l'UWHIB provvede a trasmettere la segnalazione per gli eventuali seguiti di competenza. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto profili di intervento di diverse autorità amministrative, ciascuna riceverà la medesima per i profili di competenza. L'autorità amministrativa competente che riceve la segnalazione svolge, nel rispetto delle normative di settore nazionale ed europee applicabili, le seguenti attività:

1. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

[137] Cfr. art. 8, co. 2, del d.lgs. n. 24/2023.

2. provvede a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di settore;
3. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
4. provvede a fornire il riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o sei mesi secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 1, lett. f del d.lgs. n. 24/2023, comunica alla persona segnalante l'esito finale dandone altresì notizia ad ANAC[138].

L'autorità amministrativa garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

c) La gestione delle segnalazioni in caso di fatti per cui sono competenti Istituzioni, organi o organismi dell'Unione Europea

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento di ANAC ma nella competenza di Istituzioni, organi o organismi dell'Unione Europea, l'UWHIB provvede a trasmettere a tali soggetti la segnalazione per gli eventuali seguiti di competenza (a titolo meramente esemplificativo si pensi al caso delle violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE). In tali casi la comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725[139].

Si ritiene che, in linea con la *ratio* della direttiva UE 1937/2019, anche tali soggetti siano tenuti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati e a garantire la tutela dei dati personali degli interessati anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia e modalità informatiche. Ne consegue che il sistema di trasmissione da e verso questi soggetti è analogo a quello previsto per le altre autorità amministrative.

1.2 Le segnalazioni relative a magistrati

Come chiarito nella Parte Prima delle presenti Linee guida, cui si rinvia, l'Autorità ritiene di non poter intervenire direttamente in caso di segnalazioni fatte da un magistrato o che riguardano i magistrati (né in caso di comunicazioni di misure ritenute ritorsive poste in essere nei confronti di un magistrato in ragione della segnalazione). Si tratta, infatti, di segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/2023.

Resta fermo che, laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni sono trasmesse direttamente, così come sono state acquisite, da ANAC alle Autorità giudiziarie competenti. Il soggetto che riceve le segnalazioni è responsabile dei dati in esse contenuti e del loro trattamento.

1.3 Le segnalazioni di violazioni di lieve entità

Va segnalata la novità introdotta dal comma 5 dell'art. 8 del d.lgs. n. 24/2023 rispetto al previgente assetto normativo e regolamentare, in quanto nella precedente disciplina[140] non era contemplata alcuna norma che consentisse esplicitamente di archiviare segnalazioni per "lieve entità" delle violazioni in esse denunciate.

Si pone, pertanto, la necessità di stabilire a priori, per quanto possibile, i criteri sottostanti all'applicazione della disposizione *de qua*, ciò sia al fine di garantire la *par condicio* dei segnalanti, sia per limitare gli ambiti di discrezionalità dell'Ufficio procedente, enucleando parametri cui ci si dovrà attenere nella gestione e nella valutazione delle segnalazioni.

Innanzitutto, va da subito sgombrato il campo da possibili equivoci riguardanti l'oggetto delle segnalazioni che ricadono nel regime normativo del comma 5 del citato art. 8. Si ritiene che rientrino nel campo di

[138] Ai fini della rendicontazione all'ANAC degli esiti istruttori non solo da parte delle Autorità amministrativa ma delle Autorità Esterne *lato sensu* intese si veda il § 3 della presente Parte delle Linee Guida.
[139] Cfr. art. 13, co. 1, secondo periodo del d.lgs. n. 24/2023.
[140] Cfr. art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001; Regolamento UWHIB adottato con delibera n. 690 del 1° luglio 2020 e LLGG n. 469/2021.

applicazione della norma solo quelle segnalazioni che riguardano violazioni e illeciti riconducibili al *core business* di ANAC, segnatamente la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché quella sulla trasparenza e anticorruzione in genere, ivi compresa quella sull'imparzialità dei pubblici funzionari.
Ne deriva che saranno oggetto di applicazione della norma solo quelle segnalazioni riferite agli ambiti di competenza istituzionale di ANAC, mentre tutte le altre seguiranno i criteri di valutazione e trattazione propri delle segnalazioni previste dal d.lgs. n. 24/2023.
Pertanto, laddove pervengano segnalazioni che evidenziano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto dall'art. 2 del decreto ma estraneo alle competenze di ANAC, si procederà al loro esame per le valutazioni da assumere circa le ulteriori iniziative d'ufficio, quindi all'archiviazione per incompetenza dell'Autorità accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi dell'A.G.O. e/o della Corte dei Conti e/o di altri organismi e amministrazioni di controllo (Dipartimento Funzione Pubblica, Ispettorato del lavoro, Autorità amministrative indipendenti, ecc.) secondo i criteri e le modalità stabilite nelle presenti Linee Guida.

Fatta questa premessa di carattere generale, si ritiene che per violazioni di lieve entità, suscettibili di condurre l'Ufficio procedente (UWHIB) a disporre l'archiviazione dell'esposto, quindi omettendo la rituale trasmissione dello stesso ai competenti Uffici interni di ANAC, debbano intendersi tutte quelle infrazioni caratterizzate da una "*limitata gravità della violazione e/o della esigua rilevanza degli interessi coinvolti*".
Nel concetto di segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità rientrano, inoltre, tutte quelle segnalazioni dalle quali può evincersi che, per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa all'interesse pubblico risulta essere di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
La violazione di lieve entità, pertanto, anche quando si estrinseca in una condotta antigiuridica, presenta un disvalore sociale di impatto contenuto, rispetto al quale si giustifica l'archiviazione, anche per economia di procedure in ragione di altre priorità connotate da maggiore gravità, che richiedono - per quanto possibile - un intervento tempestivo dell'Autorità.
In tale contesto si collocano anche quelle violazioni per le quali l'autore ha posto in essere spontaneamente condotte e iniziative tese a ripristinare la legalità, con conseguente sua riabilitazione, purché sia addivenuto alla riparazione del danno (eventuale) e/o alla rimozione della lesione all'interesse pubblico protetto dalla norma.
È evidente che l'indagine circa la lieve entità della violazione sarà condotta caso per caso, come desumibile dalla specifica casistica sottoposta ad ANAC, avuto riguardo all'oggetto della violazione e alle ricadute che questa ha prodotto o è suscettibile di produrre sull'interesse pubblico.

Restano valide e pienamente operative tutte le altre casistiche che consentono di pervenire all'archiviazione di segnalazioni e/o di comunicazioni di misure ritorsive in forza di altre cause e motivazioni estranee al concetto di "*lieve entità della violazione*", quali, ad esempio la manifesta infondatezza della segnalazione, la manifesta incompetenza di ANAC, la segnalazione generica e non circostanziata, la segnalazione anonima archiviabile.

2. Le attività di ANAC per la gestione delle comunicazioni di ritorsioni

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 24/2023, le persone segnalanti e gli altri soggetti di cui all'art. 3, co. 5, possono comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito.
Per quanto riguarda il concetto di ritorsione, si rinvia alla Parte Prima delle presenti Linee guida.
Compito di ANAC, come già precisato, è quello di accertare che la ritorsione sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione prevista dal legislatore.
Si sottolinea, in questa sede, che è essenziale che vi sia una precedente segnalazione di illeciti giacche è in relazione a tale segnalazione che va valutato l'intento ritorsivo del comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere.
Come già precisato, una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e di aver subito una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha compiuto tale azione (cfr. § 4.2.3 della Parte Prima). Detto in altri termini, spetta a chi ha adottato la misura l'onere di dimostrarne il carattere non ritorsivo.
Nel procedimento innanzi ad ANAC, quindi, l'intento ritorsivo si presume. Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio con ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.
L'inversione dell'onere della prova opera anche nel caso in cui la ritorsione sia solo tentata o minacciata. Tuttavia, al fine dell'avvio del procedimento, il segnalante che ritiene di aver subito una minaccia o un tentativo di ritorsione deve necessariamente fornire ad ANAC elementi da cui poter desumere quantomeno il *fumus* dell'avvenuto tentativo o dell'avvenuta minaccia.

Come già anticipato nella Parte Prima delle presenti Linee Guida, l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei seguenti soggetti: i facilitatori; le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone[141].
Ne deriva quindi che nell'ipotesi prospettata spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Resta fermo che avverso la decisione in ordine alla valutazione da parte di ANAC della sussistenza di una ritorsione, l'interessato può ricorrere dinanzi al giudice amministrativo.

2.1 L'iter procedimentale di gestione e analisi delle comunicazioni di misure ritorsive

In caso di comunicazione di ritorsioni, il dirigente dell'UWHIB procede al preliminare esame della comunicazione al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
La comunicazione è considerata inammissibile e l'ufficio procede alla sua archiviazione, da comunicare tramite piattaforma informatica, all'autore della medesima, nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
c) finalità palesemente emulativa[142];

[141] Art. 3, co. 5, d.lgs. n. 24/2023.
[142] A titolo esemplificativo si pensi all'ipotesi in cui il segnalante agisca in mala fede non ritenendo le informazioni riportate vere.

d) accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
e) produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione;
f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della comunicazione;
Laddove sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione, l'Ufficio può convocare in audizione i soggetti in possesso degli stessi ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale con assegnazione di un termine entro il quale fornire riscontro.
Una volta accertata l'ammissibilità della comunicazione e verificato il rapporto di successione temporale tra la segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica e la lamentata ritorsione, l'Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'autore della suddetta entro novanta giorni dalla acquisizione della comunicazione, salve specifiche esigenze del procedimento, quali ad esempio la necessità di integrazione documentale e/o chiarimenti.
Giova qui evidenziare che l'autore della comunicazione è tempestivamente informato dell'avvio del procedimento nonché della conclusione e degli esiti del suddetto secondo le modalità specificate nel Regolamento sanzionatorio.
In relazione agli atti del procedimento sanzionatorio, sia l'autore della comunicazione che il presunto responsabile che ha adottato, tentato o minacciato l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione, possono esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi, ciò al solo fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato. La comunicazione di misure ritorsive e la documentazione ivi allegata non sono sottratte all'accesso agli atti né all'accesso civico generalizzato[143].
Resta fermo che, laddove nella comunicazione vi siano riferimenti alla segnalazione, essi sono debitamente oscurati.
Si precisa che l'Autorità tratta altresì le comunicazioni di ritorsioni provenienti da soggetti che hanno presentato una segnalazione o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona è stata successivamente identificata, nonché nei casi di segnalazione presentata alle Istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.
Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 (cfr. § 1 della Parte Terza). Al fine di regolare tale collaborazione, ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro. Il procedimento condotto da ANAC si conclude con l'adozione di un provvedimento di archiviazione o, laddove sia accertata la "ritorsione", con un provvedimento sanzionatorio (da 10.000 a 50.000 euro) nei confronti del soggetto responsabile della medesima.
Per maggiori dettagli sull'*iter* procedimentale di gestione e analisi della comunicazione, si rinvia alle prescrizioni contenute nel Regolamento sanzionatorio.

2.2 Informativa al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Ispettorato nazionale del lavoro

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza[144].
Al riguardo, l'Autorità ritiene che la suddetta attività informativa debba svolgersi solo all'esito del procedimento sanzionatorio, qualora sia accertata la natura ritorsiva della misura adottata.

[143] Cfr. artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e art. 5 co. 2 d.lgs. n. 33/2013.
[144] Cfr. art. 19, co. 1, secondo periodo del d.lgs. n. 24/2023.

3. La trasmissione delle informazioni alla Commissione europea

ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;
b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

Per consentire di comunicare le suddette informazioni, le Autorità esterne, alle quali ANAC invia le segnalazioni che non rientrano nella propria competenza, sono tenute a comunicare a quest'ultima - mediante la piattaforma informatica – la tipologia dei procedimenti avviati e il relativo esito.

Parte Seconda – Le soluzioni tecnologiche di ANAC: la piattaforma informatica

4. Le soluzioni tecnologiche di ANAC: la piattaforma informatica

ANAC sta predisponendo una apposita piattaforma informatica (anche detta piattaforma, piattaforma online in questo documento o piattaforma ANAC) per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive (semplicemente segnalazioni d'ora in poi in questo paragrafo).

In questo documento, con il termine *piattaforma informatica o online* si intende genericamente una applicazione web accessibile tramite browser o app. La piattaforma ANAC è erogata in forma di applicazione web accessibile tramite browser.

La piattaforma ANAC consente l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo.

La piattaforma ANAC consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione, la gestione dell'istruttoria e l'eventuale inoltro ad altre Autorità competenti.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "*whistleblowing*" (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

Come già anticipato al § 1 della presente parte, l'invio delle segnalazioni può avvenire mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, in quanto la stessa, conformemente alla disposizione di cui all' art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023, utilizza strumenti di crittografia ed accesso con autenticazione informatica a più fattori. Ciò garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nel processo di segnalazione, ovvero, sia dei dati trasmessi e ricevuti che di quelli conservati dalla piattaforma.

Il segnalante può liberamente accedere alla apposita area della piattaforma ANAC per l'inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. In questa area visualizza il modulo di segnalazione da compilare e inviare. Il modulo prevede una apposita sezione "Identità" che il segnalante deve compilare per sottoscrivere la segnalazione. I dati inseriti in questa sezione, utili alla sua identificazione univoca, sono oggetto di oscuramento e quindi non accessibili ai componenti dell'ufficio che si occuperà dell'istruttoria salvo esplicita autorizzazione all'accesso concessa dal custode previa motivata richiesta.

L'interessato è tenuto, altresì, a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le rimanenti sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. La piattaforma informatica funge, di fatto da registro particolare e, pertanto, deve garantire l'integrità e l'immodificabilità della segnalazione. Nel caso in cui sia palese l'assoluta irrilevanza rispetto alla vicenda segnalata di parti della segnalazione, che contengono dati personali, ai sensi dell'art. 13, co. 2, tali parti saranno oggetto di "oscuramento" (equivalente a cancellazione logica) e non utilizzati per le successive attività di istruttoria. Nell'eventualità di trasmissione a terzi, la segnalazione dovrà essere epurata da elementi ritenuti non significativi o utili.

Il dirigente dell'Ufficio ANAC competente procede all'esame e all'assegnazione al personale autorizzato delle segnalazioni acquisite per la successiva trattazione.

La piattaforma informatica consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione fino a cinque anni successivi alla data di chiusura del fascicolo da parte di ANAC. Tale accesso avviene tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica e fornito al segnalante all'esito dell'inoltro della segnalazione. Tale codice consente al segnalante di monitorare lo svolgimento del procedimento amministrativo eventualmente avviato a seguito della segnalazione, integrare la stessa e dialogare (in modo anonimo e sicuro) con ANAC. In ogni caso, la piattaforma deve tracciare le operazioni svolte dagli utenti ai fini dell'attribuzione delle responsabilità delle operazioni eseguite.

Anche in questa sede, come già evidenziato nel Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018[145], si rappresenta la rilevanza di un comportamento collaborativo del segnalante, al quale si richiede, anche nel proprio interesse, di tenere costantemente aggiornata l'Autorità in ordine all'evoluzione delle proprie segnalazioni o comunicazioni di misure ritorsive, soprattutto quando queste non siano più connotate dal carattere di attualità.

---

[145] Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018 recante "*Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowers)*", punto 4, pubblicato sul sito istituzionale di ANAC.

Si precisa che, in caso di smarrimento del *key code*, il segnalante non può più effettuare l'accesso alla segnalazione e il *key code* non può essere replicato né riprodotto. È quindi onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del *key code*, ai soli fini di una interlocuzione con l'ufficio ANAC competente in merito alla segnalazione, il segnalante dovrà far presente, a detto ufficio, tale situazione, comunicando ogni eventuale informazione aggiuntiva utile riguardante la segnalazione di cui ha smarrito il *key code*.

- ***Le segnalazioni orali***

ANAC predispone un servizio telefonico con operatore che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali. L'operatore è un componente dell'Ufficio ANAC competente (detto operatore d'ora in poi in questo paragrafo). Questi acquisisce la segnalazione telefonicamente e la inserisce sulla piattaforma ANAC unitamente al file audio di registrazione della telefonata.

L'operatore, al termine dell'inserimento della segnalazione, acquisisce dalla piattaforma ANAC il codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (*key code*) di primo accesso, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica – detto *One Time Key Code* (OTKC) - che trasferisce contestualmente (durante la telefonata) e per via orale al segnalante. Il segnalante può utilizzare il OTKC per effettuare in autonomia il primo accesso alla segnalazione sulla piattaforma ANAC o telefonicamente tramite operatore che accede alla segnalazione sulla piattaforma ANAC per suo conto. Riguardo l'uso e le accortezze da prendere per il mantenimento del OTKC e del *key code* valgono le stesse considerazioni già riportate sopra.

Qualora il segnalante effettui il primo accesso tramite operatore telefonico, questi utilizzerà il OTKC specificato dal segnalante per accedere alla segnalazione per suo conto ed otterrà dalla piattaforma un nuovo OTKC che dovrà comunicare contestualmente al segnalante. Il segnalante può effettuare un successivo accesso alla segnalazione con il nuovo OTKC. In nessun caso l'operatore mantenerrà il OTKC della segnalazione. Si ritiene opportuno specificare che:

1. i segnalanti che abbiano inserito la segnalazione tramite piattaforma non possono successivamente accedervi tramite operatore;
2. il segnalante che effettua l'accesso alla segnalazione sulla piattaforma inserendo il OTKC, riceve il *key code* definitivo e da questo momento può accedere alla segnalazione esclusivamente tramite piattaforma inserendo tale *key code*;
3. l'operatore fornisce esclusivamente un supporto per l'inserimento della segnalazione, relativi contenuti ed accesso agli stessi.

- ***Segnalazioni raccolte tramite "Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole"***

Questa tipologia di segnalazioni viene acquisita mediante incontro diretto - previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa - tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica, analogamente a quanto previsto per le segnalazioni orali sopra descritte.

- ***La trasmissione delle segnalazioni***

ANAC, ai sensi del art. 8, co. 2, dispone l'invio delle segnalazioni alla competente autorità amministrativa o giudiziaria – detta anche *organizzazione esterna* – esponendogliele in visibilità sulla propria *piattaforma ANAC*. Questo processo prevede che l'organizzazione esterna effettui la procedura di accreditamento sulla *piattaforma ANAC* come descritto nell'Allegato 2 *"Istruzioni sulla trasmissione di segnalazioni"*.

Parte Seconda – Le soluzioni tecnologiche di ANAC: la piattaforma informatica

La procedura di accreditamento consente al personale autorizzato dell'*organizzazione esterna* di accedere, previa autenticazione informatica a più fattori, alla *piattaforma ANAC* per l'accesso alle *segnalazioni di loro competenza*.
L'*organizzazione esterna* destinataria della segnalazione:

a) può visualizzarne i contenuti tramite la *piattaforma ANAC*, non necessariamente scaricandoli sul proprio dispositivo. Qualora tali dati siano scaricati sul proprio dispositivo, l'organizzazione esterna dovrà adottare adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati personali acquisiti, anche eventualmente attraverso l'utilizzo di strumenti di cifratura;
b) è tenuta a fornire informazioni al segnalante per permettergli di mantenere il contatto ai sensi dell'art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023. Può farlo usando la funzionalità di invio messaggi al segnalante fornita in prima battuta dalla *piattaforma ANAC*. Nel formulare i messaggi per il segnalante, deve tenere in considerazione che il segnalante può solo leggerli ma non rispondere;
c) è tenuta ad usare la funzionalità di invio messaggi al segnalante esclusivamente per le finalità previste al punto precedente;
d) è tenuta a comunicare ad ANAC l'esito finale della sua istruttoria tramite apposite funzionalità messe a disposizione dalla *piattaforma ANAC*;
e) deve tener presente che ANAC, al momento della messa a disposizione della segnalazione mediante piattaforma, la considera archiviata per proprio conto e la renderà disponibile fino e non oltre il tempo massimo consentito dalla *policy di retention* (5 anni).

- ***Acquisizione delle segnalazioni***

L'ente che riceve una segnalazione esterna è tenuto a trasferirla ad ANAC, nei casi e nei modi descritti al § 1 della presente parte, inserendola in apposita sezione della piattaforma informatica di ANAC seguendo le istruzioni definite nell'Allegato 3 "*Istruzioni sull'acquisizione di segnalazioni*".
Per le pubbliche amministrazioni, l'inserimento della segnalazione sulla piattaforma ANAC, salvo diverse scelte organizzative, può avvenire ad opera del RPCT che può accedere utilizzando lo stesso account già accreditato presso ANAC. È cura delle pubbliche amministrazioni comunicare prontamente ad ANAC eventuali aggiornamenti riguardo la posizione del RPCT in modo che il relativo sistema di accreditamento ANAC sia aggiornato di conseguenza. Nei casi in cui una pubblica amministrazione deleghi l'inserimento della segnalazione sulla piattaforma ANAC ad un un soggetto diverso dal RPCT, può applicare la procedura descritta dall'allegato 3.

Al completamento della procedura di inserimento, la piattaforma restituisce un messaggio di conferma dell'inserimento contenente il OTKC analogamente a quanto previsto per le segnalazioni orali precedentemente descritte. L'ente che inserisce la segnalazione deve comunicare contestualmente all'inserimento il OTKC al segnalante.

La prima volta che il segnalante accede alla segnalazione sulla piattaforma ANAC deve inserire il OTKC, in cambio di tale codice gli viene comunicato il codice di accesso univoco definitivo di 16 caratteri, detto *key code*, con cui potrà accedere alla segnalazione da quel momento in poi. Per quanto riguarda l'importanza di una corretta gestione del *key code* valgono le stesse considerazioni già fatte sopra.

ANAC ha avviato il percorso di evoluzione della piattaforma informatica per poter implementare le funzionalità descritte in queste Linee Guida. Le nuove funzionalità saranno implementate seguendo un ciclo di sviluppo iterativo e rese disponibili all'utenza gradualmente.

PARTE TERZA - La disciplina sanzionatoria

Parte Terza – I poteri sanzionatori di ANAC

1. I poteri sanzionatori di ANAC. Le diverse fattispecie sottoposte a sanzione

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;

c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali[146];

d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;

g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Compatibilmente con le disposizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023, trova applicazione la L. n. 689/1981.

Per maggiori dettagli sull'iter dei singoli procedimenti sanzionatori, si rinvia all'apposito Regolamento sanzionatorio che ANAC sta predisponendo.

[146] cfr. Regolamento UE 2016/679 e Codice privacy di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

PARTE QUARTA - Il regime transitorio

Parte Quarta – Il regime transitorio

1. Il regime transitorio

Per consentire l'adeguamento alla nuova disciplina, è previsto che le disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 producano **effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 per:**

- **i soggetti del settore pubblico;**
- **i soggetti del settore privato** che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **superiore a duecentoquarantanove**;

Pertanto, le segnalazioni e le denunce all'autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e dalle Linee guida ANAC di cui alla delibera 469/2021[147].

La nuova disciplina produce effetti **dal 17 dicembre 2023** per i soli **soggetti del settore privato** che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **fino a duecentoquarantanove.**
Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendano adottarlo continuano a gestire i canali di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001[148].

[147] Si fa riferimento, per le pubbliche amministrazioni, all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per i soggetti privati all'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; all'art. 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179 sia per i soggetti pubblici che privati. Dette disposizioni sono state abrogate dal d.lgs. 23/2024 (art. 23) con decorrenza 15 luglio 2023, ad eccezione del comma 2-bis dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 che è stato riformulato dallo stesso d.lgs. 24/2023 (art. 24, co. 5) e, nella nuova formulazione, entrerà in vigore dal 17 dicembre 2023.

[148] Si tratta dei canali previsti dall'art. 6, co. 2-bis, lettere a) e b), del d.lgs. n. 231/2001 introdotte dalla legge 179/2017 e quindi nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal medesimo d.lgs. 24/2023. In particolare, le citate lettere a) e b) dell'art. 6, co. 2-bis, d.lgs. n. 231/2001 (dispongono che *"I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante".*

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023

SOMMARIO

PREMESSA 7

PARTE PRIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE 9

1. Ambito soggettivo 10

1.1 Gli enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina 10

1.2 I soggetti che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nell'ambito del settore pubblico 11

1.3 Gli enti del settore privato tenuti a rispettare la disciplina 12

1.4 I soggetti che godono della protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nel settore privato 13

1.5 I soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche 14

2. Ambito oggettivo - la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia - la comunicazione di ritorsioni. 16

2.1 L'oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia 16

2.1.1 Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul *whistleblowing* 18

2.1.2 L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante 19

2.1.3 L' irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante 19

2.1.4 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni 19

2.2 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione 20

2.3 Le comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC 21

3. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni 23

3.1 I canali interni 23

3.2 Il canale esterno presso ANAC 24

3.3 La divulgazione pubblica 25

3.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria 26

3.5 Differenze tra i soggetti pubblici e quelli privati nell'uso dei canali e del tipo 26

di violazioni che possono essere segnalate 26

4. Le tutele e le misure di sostegno 28

4.1 La tutela della riservatezza 28

4.1.1 La tutela della riservatezza del segnalante 28

4.1.2 La tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti 30

4.1.3. Il trattamento dei dati personali 32
4.2 La tutela da ritorsioni 34
4.2.1 Le ritorsioni 34
4.2.2 Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni 35
4.2.3 La protezione dalle ritorsioni 37
4.3 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche 38
4.4 Le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore 39

PARTE SECONDA - IL CANALE ESTERNO E IL RUOLO DI ANAC NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 40

1. La presentazione e la gestione delle segnalazioni 41
1.1 La gestione delle segnalazioni 44
1.2 Le segnalazioni relative a magistrati 46
1.3 Le segnalazioni di violazioni di lieve entità 46

2. Le attività di Anac per la gestione delle comunicazioni di ritorsioni 48
2.2 Informativa al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Ispettorato nazionale del 49
lavoro 49

3. La trasmissione delle informazioni alla Commissione europea 50

4. Le soluzioni tecnologiche di Anac: la piattaforma informatica 51

PARTE TERZA - LA DISCIPLINA SANZIONATORIA 54

1. I poteri sanzionatori di Anac. Le diverse fattispecie sottoposte a sanzione 55

PARTE QUARTA - IL REGIME TRANSITORIO 56

1. Il regime transitorio 57

Allegati i seguenti documenti:

All. n°1 “*Elenco degli atti dell'UE e delle disposizioni attuative nazionali rilevanti per l'ambito soggettivo del d.lgs. 24 del 2023*”

All. n°2 “*Istruzioni sulla trasmissione di segnalazioni*”

All. n°3 “*Istruzioni sull’acquisizione di segnalazioni*”

Gli Approfondimenti sono pubblicati nella pagina del portale istituzionale

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*» e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 19, co. 15, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 - «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179 «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*»;

VISTO l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*» come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017;

VISTA la delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing*)»;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing*)»;

VISTO, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che prevede che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche*

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche;

VISTA la decisione del Consiglio dell'Autorità del 30 maggio 2023 con cui è stato approvato lo schema delle «*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*» e disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC per la consultazione pubblica dal 1° al 15 giugno 2023;

VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti nella consultazione;

CONSIDERATE le informazioni pervenute sul parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali;

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ

approva in via definitiva con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC e l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2023
Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente

PREMESSA

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Le presenti Linee guida sono volte a dare indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, visto il termine stringente per loro adozione disposto dal legislatore. Giova sottolineare che tali Linee Guida

forniscono indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo. Si fa presente che, laddove possibile, i contenuti della nuova disciplina sono stati messi a confronto con quella previgente al fine di consentire agli interessati di poter valutare le principali innovazioni introdotte a seguito della Direttiva (UE) 2019/1937.

Le presenti LLGG sono da intendersi sostitutive delle LLGG adottate dall'Autorità con Delibera n. 469/2021, fatto salvo quanto precisato nella Parte Quarta relativa al regime transitorio.

PARTE PRIMA – Ambito di applicazione

Parte prima – Ambito soggettivo

1. Ambito soggettivo

Il decreto legislativo n. 24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi rispetto alla precedente normativa. Vi sono ricompresi, tra l'altro, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

La persona segnalante è quindi la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo[1].

Quanto agli enti tenuti ad applicare la disciplina e a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala gli illeciti, la norma si riferisce sia a soggetti del "settore pubblico", che a quelli del "settore privato".

Si forniscono di seguito indicazioni, sia con riferimento ai soggetti direttamente tutelati, sia agli enti tenuti a predisporre al proprio interno misure di protezione ai segnalanti o a coloro che effettuano una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria[2].

1.1 Gli enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina

È stato ampliato, rispetto alla precedente normativa, il novero degli enti del settore pubblico tenuti a predisporre canali di segnalazione ed attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti[3].

Enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina in materia di *whistleblowing*	
Disciplina precedente (L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)	**Disciplina attuale (D.lgs. n. 24/2023)**
Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es. le Autorità di sistema Portuale) e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 **Autorità amministrative indipendenti** **Enti pubblici economici** **Società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate** **Società *in house* anche se quotate** **Altri enti di diritto privato in controllo pubblico** (associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 **Società meramente partecipate ed enti di diritto privato,** di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n.	**Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001** ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es. le Autorità di sistema Portuale) **e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001** **Autorità amministrative indipendenti** **Enti pubblici economici** **Società in controllo pubblico** ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 **anche se quotate** **Società *in house* anche se quotate** **Altri enti di diritto privato in controllo pubblico** (associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. 33/2013

[1] Cfr. art. 2, co.1, lett. g) del d.lgs. n. 24/2023.
[2] Si precisa che nel testo delle presenti linee guida l'espressione "Autorità giudiziaria" ricomprende anche la Corte dei Conti o Autorità contabile cui fa riferimento espressamente il d.lgs. n. 24/2023 in diverse disposizioni ad esempio negli artt. 3 e 12.
[3] Cfr. art. 2, co. 1, lett. p) del d.lgs. n. 24/2023.

33/2013, **fornitori di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica**	NOVITA' Organismi di diritto pubblico Concessionari di pubblico servizio

Per maggiori indicazioni Cfr. 1. Approfondimenti sull'ambito soggettivo – Gli enti del settore pubblico

1.2 I soggetti che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nell'ambito del settore pubblico

Il nuovo decreto amplia notevolmente, rispetto alla precedente normativa, i soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria.

Soggetti tutelati del settore pubblico	
Disciplina precedente (L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)	**Disciplina attuale (D.lgs. n. 24/2023)**
Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico **Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti** **Dipendenti degli enti pubblici economici** **Dipendenti società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate** **Dipendenti delle società *in house* anche se quotate** **Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013.**	**Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico** **Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti** **Dipendenti degli enti pubblici economici** **Dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate** **Dipendenti delle società *in house* anche se quotate** **Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013** NOVITA' Dipendenti degli organismi di diritto pubblico Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico Azionisti (persone fisiche)

	Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.
Il decreto indica, infatti, che la tutela si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico (art. 3, co. 4).

Il decreto fa anche riferimento a lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.

Per maggiori indicazioni Cfr. 2. Approfondimenti sull'ambito soggettivo - I soggetti tutelati nel settore pubblico

1.3 Gli enti del settore privato tenuti a rispettare la disciplina

Il d.lgs. n. 24/2023 include anche enti di diritto privato tra quelli tenuti a dare attuazione alla disciplina.

Rispetto alla precedente normativa si tratta di una più ampia categoria di enti specificamente individuati con riferimento a diversi criteri, relativi alla consistenza del personale, all'adozione o meno del MOG 231 nonché allo svolgimento di attività nei settori disciplinati dal diritto dell'UE.

Enti del settore privato tenuti a rispettare la disciplina in materia di *Whistleblowing*	
Disciplina precedente (L. n.179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)	**Disciplina attuale (D.lgs. n. 24/2023)**
Imprese private fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica **Enti privati che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001**	NOVITA' Soggetti privati che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato) Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 al d.lgs. n.

	24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato) **Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)** Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)

Computo della media dei lavoratori impiegati nei soggetti del settore privato

Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato, **occorre fare riferimento, di volta in volta, all'ultimo anno solare precedente a quello in corso**[4], salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l'anno in corso.

Per maggiori indicazioni Cfr. 3. Approfondimenti sull'ambito soggettivo – Gli enti del settore privato

1.4 I soggetti che godono della protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nel settore privato

Il novero dei soggetti del settore privato cui è assicurata la tutela nel nuovo decreto è molto più ampio rispetto alla precedente normativa.

Soggetti tutelati del settore privato	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Lavoratori e collaboratori di soggetti privati, comprese le società meramente partecipate da PA, nella misura in cui siano fornitori di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione pubblica	**NOVITA'** **Formulazione diversa e innovativa per l'individuazione dei soggetti tutelati.** **Lavoratori subordinati** **Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato** **Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato**

[4] Il primo anno da considerare è quello precedente all'entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati INPS) al 31/12 dell'anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l'impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell'ultima visura.

Soggetti presso gli enti privati che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 che: - rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; - esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; - sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.	**Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato** **Azionisti (persone fisiche)** **Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.** **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato**

Il decreto fa anche riferimento a lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.

Come già precisato per il settore pubblico, anche per i soggetti del settore privato, come sopra elencati, la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (ad esempio, nella fase precontrattuale) o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico (cfr. 1.2 della presente parte).

Per maggiori indicazioni Cfr. 4. Approfondimenti sull'ambito soggettivo – I soggetti tutelati nel settore privato

1.5 I soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Ulteriore novità del d.lgs. n. 24/2023 consiste nel fatto che la tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico e del settore privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante[5].

Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche	
Disciplina precedente (L. n. 179/2017)	**Disciplina attuale (D.lgs. n. 24/2023)**

[5] Cfr. art. 3, co. 5, lett. da a) a d), del d.lgs. n. 24/2023.

Parte prima – Ambito soggettivo

Figure non previste e non tutelate	**Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
	Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono **legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**
	Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel **medesimo contesto lavorativo** della stessa e che hanno con detta persona un **rapporto abituale e corrente**
	Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
	Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d))
	Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

Per maggiori indicazioni Cfr. 5. Approfondimenti sull'ambito soggettivo – Gli altri soggetti tutelati oltre al segnalante, a chi denuncia o a chi effettua una divulgazione pubblica

Parte prima – Ambito oggettivo

2. Ambito oggettivo – La segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia - La comunicazione di ritorsioni.

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Nella nuova disciplina, il legislatore individua alcune tipologie di illeciti da considerare e solo queste rilevano perché una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia possano essere considerate ai fini dell'applicabilità della disciplina.

Nella trattazione sull'ambito oggettivo rientrano anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Anche in tal caso, la nuova disciplina si spinge in avanti rispetto alla precedente, in quanto fornisce un elenco, sia pure non tassativo, di misure ritorsive, oltre, come anticipato, ad estendere la tutela da ritorsioni anche a soggetti diversi dal segnalante, divulgatore e denunciante.

Di seguito si forniscono indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, evidenziando i casi in cui il decreto non trova applicazione, nonché sugli aspetti relativi alle comunicazioni di ritorsioni e sul trattamento delle segnalazioni anonime.

2.1 L'oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore [6] (cfr. § 2.1.2). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti[7]. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.

[6] Cfr. art. 2 co.1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023.
[7] Cfr. art. 2, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 24/2023.

Parte prima – Ambito oggettivo

Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Nessuna distinzione tra violazioni del diritto nazionale e del diritto dell'UE **Illeciti civili** **Illeciti amministrativi** **Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti** **Illeciti penali ->** limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale **Irregolarità** (le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico)	***Violazioni del diritto nazionale*** **Illeciti civili** **Illeciti amministrativi** **Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001** **NOVITA'** **Illeciti penali** **Illeciti contabili** **Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni** del diritto nazionale **ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici)** - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto ***Violazioni del diritto dell'UE*** **Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)** **Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)** **Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)** **Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)**

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Parte prima – Ambito oggettivo

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili [8] le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Per maggiori indicazioni Cfr. 6. Approfondimenti sull'ambito oggettivo – Le violazioni

2.1.1 Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul *whistleblowing*

Per comprendere appieno quale può essere l'oggetto delle segnalazioni è indispensabile tener conto che il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia [9]. Tali esclusioni, pertanto, vanno tenute in debita considerazione dalle amministrazioni/enti del settore pubblico e privato, da ANAC e da parte dell'Autorità giudiziaria.

D.lgs. n. 24/2023 art. 1 c. 2
COSA NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Per maggiori indicazioni Cfr. 7. Approfondimenti sull'ambito oggettivo – Le segnalazioni escluse dall'applicazione della normativa

Il decreto non pregiudica inoltre l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE. In particolare[10]:

Restano ferme le disposizioni nazionali o dell'UE su:
Informazioni classificate
Segreto professionale forense
Segreto professionale medico
Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
Norme di procedura penale
Autonomia e indipendenza della magistratura
Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
Esercizio dei diritti dei lavoratori

[8] Cfr. Considerando n. 43 della direttiva (UE) 1937/2019.
[9] Cfr. art. 1, co.2, del d.lgs. n. 24/2023.
[10] Cfr. art. 1, co. 2 – 4, del d.lgs. n. 24/2023.

Parte prima – Ambito oggettivo

Per maggiori indicazioni Cfr. 8. Approfondimenti sull'ambito oggettivo – Le discipline che continuano ad avere applicazione

2.1.2 L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente [11].

Attinenza con contesto lavorativo
Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Nozione ampia di contesto lavorativo quindi non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo

In virtù delle disposizioni del decreto che individuano i soggetti legittimati a segnalare, divulgare, denunciare, l'accezione da attribuire al "*contesto lavorativo*" deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con l'organizzazione del settore pubblico o privato.

Occorre infatti considerare anche coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici. Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza[12]. Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso[13].

Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

2.1.3 L' irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di *whistleblowing* quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante (cfr. § 2.1.1 sull'ambito oggettivo).

2.1.4 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

---

[11] Art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023.
[12] Si tratta dei rapporti di cui all'art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 24/2023.
[13] Cfr. art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023.

Parte prima – Ambito oggettivo

Caratteristiche delle segnalazioni	
E' necessario risultino chiare:	- **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;** - **la descrizione del fatto;** - **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.**

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

2.2 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.
I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.
In tali casi quindi le segnalazioni anonime gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.

Le segnalazioni anonime	
L. n. 179/2017 - LLGG 469/2021	**D.lgs. n. 24/2023**
Nella legge non è regolamentata la tutela delle segnalazioni anonime. Nelle LLGG 469/2021 le segnalazioni anonime ricevute da ANAC da parte dei soggetti del settore pubblico sono equiparate a segnalazioni ordinarie, e non di *whistleblowing*, se circostanziate.	ANAC equipara le segnalazioni anonime ricevute a quelle ordinarie e le gestisce in conformità ai Regolamenti di vigilanza I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. **NOVITA'** **Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.**

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive[14].
Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa

[14] Cfr. 16, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023.

documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

2.3 Le comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC

Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni[15] che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

La comunicazione delle ritorsioni solo ad ANAC	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Soggetti che possono comunicare le ritorsioni ad ANAC Dipendente pubblico che segnala o denuncia condotte illecite Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione/ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere	**Soggetti che possono comunicare la ritorsione ad ANAC** **NOVITA'** **Ampliamento del novero dei soggetti del settore pubblico ed introduzione del settore privato** **Oltre ai segnalanti, i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo (cfr. §§ 1.2, 1.4, 1.5)** **Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere non possono darne comunicazione ad ANAC** **Necessaria consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.** Quindi il **segnalante fornisce ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità** tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Sulle modalità di presentazione delle comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC si rinvia alla Parte Seconda § 2 delle presenti Linee guida.

Potrebbe capitare che la comunicazione sulle ritorsioni sia trasmessa a soggetti diversi da ANAC. In tal caso è necessario che la comunicazione sia correttamente trasmessa ad ANAC.

La comunicazione delle ritorsioni a soggetti diversi da ANAC	
Comunicazione ricevuta dai gestori delle segnalazioni nei canali interni	**Comunicazioni ricevute da soggetti pubblici e privati**

[15] In merito alla nozione di ritorsione cfr. § 4.2.1. della presente parte.

Qualora la comunicazione di misure ritorsive pervenga al soggetto deputato alla gestione della segnalazione interna, anziché ad ANAC, il medesimo offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata all'Autorità al fine di ottenere le tutele previste dalla normativa.	Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti pubblici o privati, invece che ad ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata

Per maggiori indicazioni Cfr. 9. Approfondimenti sull'ambito oggettivo – Le comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC

Parte prima – I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

3. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Canali di segnalazione
Canale interni negli enti pubblici e privati – incoraggiati
Canale esterno presso ANAC
Divulgazione pubblica
Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.
La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.

Nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, si è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la divulgazione pubblica. Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti (cfr. § 3.5 della presente parte).

3.1 I canali interni

Gli enti del settore pubblico e di quello privato, come indicati nel § 1 "ambito soggettivo", sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.

Indicazioni sui canali interni	
Istituzione del canali	- Soggetti del settore pubblico. Definizione con atto organizzativo sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del d.lgs. n.81/2015; - Soggetti del settore privato. Definizione all'interno del MOG 231 o con atto organizzativo cui il MOG 231 rinvia sentite le rappresentanze o le organizzazioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n.81/2015;
Riservatezza	Garanzia della riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici: - della persona segnalante; - del facilitatore; - della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione; - del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Modalità di segnalazione	- in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); - in forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).

Gestione della segnalazione	è affidata, alternativamente: - a una persona interna all'amministrazione/ente; - a un ufficio dell'amministrazione/ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva; - a un soggetto esterno. Si deve trattare di soggetti autonomi, requisito che per ANAC va declinato come imparzialità e indipendenza. Negli enti del settore pubblico la gestione è affidata al RPCT ove tenuti a nominarlo. Negli enti del settore privato la scelta è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente.
Attività del gestore	- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; - mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante; - dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute; - fornisce un riscontro alla persona segnalante.
Gestione condivisa del canale	- per i comuni diversi dai capoluoghi di provincia; - per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, non superiore a duecentoquarantanove; - ad avviso di ANAC anche per le pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti come per il PIAO).
Informazioni da pubblicare sul sito e sulla pagina della piattaforma	- informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno presso ANAC - chiara indicazione che le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. -
Segnalazioni inviate ad un soggetto interno diverso da chi gestisce le segnalazioni	Se la segnalazione è considerata "segnalazione *whistleblowing*" va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
La mancata/non conforme istituzione del canale	ANAC può applicare una sanzione amministrativa.

Per maggiori indicazioni Cfr. 10 Approfondimenti sui canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni – I canali interni

3.2 Il canale esterno presso ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno - come chiarito sopra - il decreto prevede per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno[16]. ANAC, come meglio precisato nella seconda parte delle presenti Linee guida, è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia[17], la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

[16] Cfr. art. 7 del d.lgs. n. 24/2023.
[17] Cfr. § 4 Parte Seconda.

Le condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC
1) Se il canale interno obbligatorio - non è attivo - è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito
3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Per maggiori indicazioni Cfr. 11. Approfondimenti sui canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni – Il canale esterno presso ANAC

3.3 La divulgazione pubblica

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone[18].

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica
1) ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una **segnalazione esterna ad ANAC** la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
2) la persona ha **già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC** la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.
3) la **persona effettua direttamente una divulgazione pubblica** in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.**
4) la **persona effettua direttamente una divulgazione pubblica** poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito**

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia[19]. La *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

Per maggiori indicazioni Cfr. 12. Approfondimenti sui canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni – La divulgazione pubblica

[18] Cfr. art. 2, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 24/2023.
[19] Cfr. art. 15, co. 2, del d.lgs. n. 24/2023.

3.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nel § 1 "ambito soggettivo" della presente parte.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.
Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

3.5 Differenze tra i soggetti pubblici e quelli privati nell'uso dei canali e del tipo di violazioni che possono essere segnalate

L'utilizzo dei canali interni/esterno/divulgazione pubblica sopra rappresentati per segnalare le violazioni varia a seconda che si tratti del settore pubblico o privato.
Inoltre una diversificazione vi è nell'ambito dello stesso settore privato, rispetto a ciò che si può segnalare e con quali canali.

Il legislatore riconosce ai soggetti del settore pubblico la possibilità di segnalare ogni tipologia di violazione attraverso tutti i canali attivabili.

I soggetti del settore privato dispongono, invece, di poteri e di canali di segnalazione più limitati rispetto ai soggetti del settore pubblico. Il decreto, inoltre, differenzia il possibile oggetto di segnalazione in relazione alle caratteristiche dei diversi soggetti privati[20].

Ne risulta un quadro eterogeneo in termini di possibilità, sia sotto il profilo dell'oggetto delle segnalazioni che sotto il profilo dei canali di cui i soggetti tutelati dispongono per segnalare, divulgare e denunciare.
È fondamentale, pertanto, che tali soggetti operino nel pieno rispetto dei presupposti individuati dal legislatore e che gli enti mettano a disposizione dei potenziali segnalanti chiare informazioni al riguardo.

Nell'ottica di consentire - sia per i soggetti che per gli enti tenuti a garantire la tutela - una più immediata comprensione di tali presupposti, nella tabella che segue viene indicato ciò che i soggetti del settore pubblico e del settore privato possono segnalare e con quali canali.

[20] Cfr. art. 2, co. 1, lett. q) d.lgs. 24/2023.

Settore pubblico

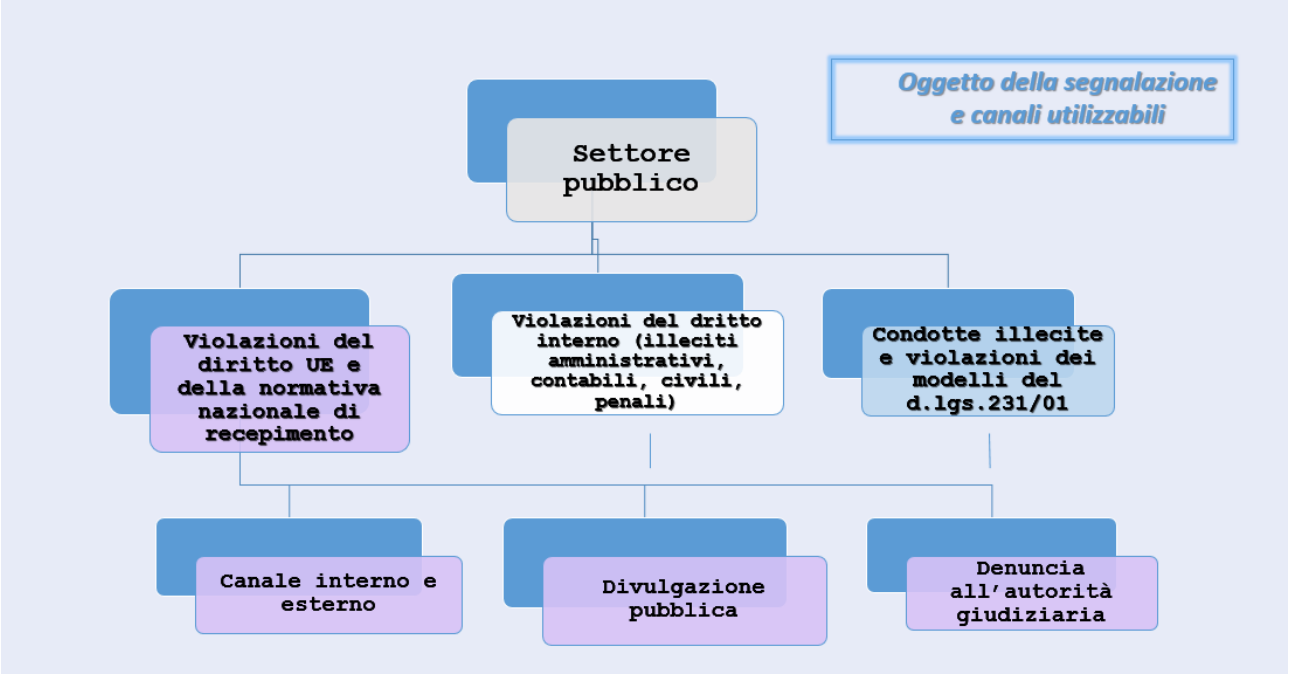

Settore privato

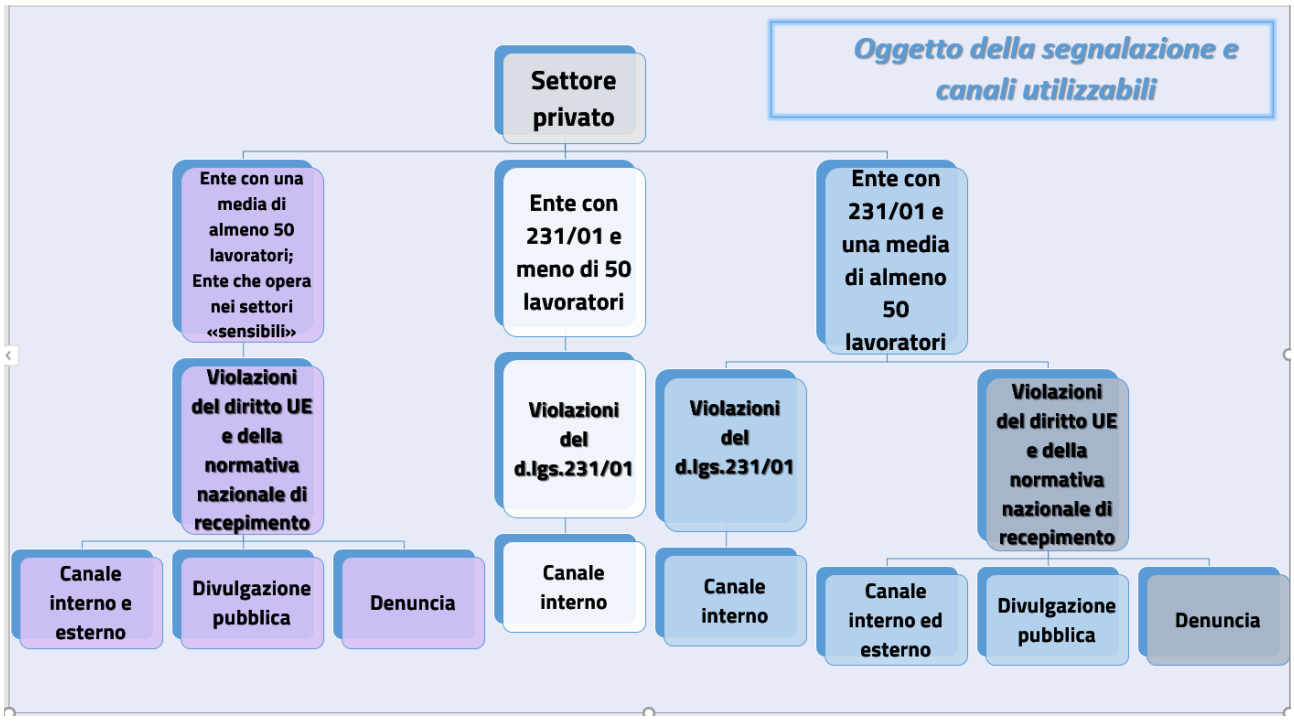

Parte prima – Le tutele e le misure di sostegno

4. Le tutele e le misure di sostegno

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come già anticipato- si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende
La tutela della riservatezza (cfr. § 4.1) del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.
La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata (cfr. § 4.2) e le condizioni per la sua applicazione.
Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (cfr. § 4.3).

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (§ 4.4. della presente parte).

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta [21] - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower,* quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Divieto di rinunce e transazioni di diritti e mezzi di tutela	
Disciplina precedente (L. n. 179/2017 – LLGG 469/2021)	**Disciplina attuale (D.lgs. 24/2023)**
Non era previsto	**Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del codice civile**

Per maggiori indicazioni Cfr. 13. Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - Il divieto di rinunce e transazioni

4.1 La tutela della riservatezza

4.1.1 La tutela della riservatezza del segnalante

In conformità alla precedente normativa, il legislatore impone all'amministrazione/ente, che riceve e tratta le segnalazioni, e alla stessa ANAC di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

[21] Si tratta degli accordi conclusi in sede giudiziale (art. 185 c.p.c); dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro (art.410 c.p.c); innanzi alle sedi di certificazione (art. 31, co. 13, L. 183/2010); innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412-ter c.p.c.); presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale (art. 412-quater c.p.c.).

Parte prima – Le tutele e le misure di sostegno

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati[22], il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

La tutela della riservatezza del segnalante	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 – LLGG n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
L'identità del segnalante non può essere rivelata. In base alle LLGG il divieto di rivelare l'identità del segnalante riguarda il nominativo del segnalante e tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito giurisdizionale?** ○ Nel procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. ○ Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo la suddetta chiusura, ad avviso di ANAC, l'identità del segnalante può essere svelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso. **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare?** ○ Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Ad avviso di ANAC il segnalante deve acconsentire espressamente alla rivelazione della propria identità. **I corollari della tutela della identità del segnalante:** a) gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia; b) sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli	L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito giurisdizionale?** ○ Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. ○ Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare?** ○ Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. **I corollari della tutela della identità del segnalante:** a) preferenza per la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia; b) sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di

[22] Cfr. art. 5, par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016 e art. 3, lett. b) e c) d.lgs. n. 51/2018.

artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e secondo ANAC dall'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013; c) rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.	accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l., n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013; c) rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali. **NOVITA'** **La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.** **La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione** **Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo** **In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:** ○ **nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;** **nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.**

Per maggiori indicazioni Cfr. 14. Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - La tutela della riservatezza del segnalante

4.1.2 La tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti

Il decreto, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante.

La Tutela della riservatezza del soggetto segnalato e di altri soggetti

Parte prima – Le tutele e le misure di sostegno

Disciplina precedente (L. n. 179/2017 – LLGG n. 469/2021)	Disciplina attuale (D.lgs. n. 24/2023)
Non è previsto nulla nella legge 179/2017 Solo ANAC nelle LLGG precisa che i dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati, sono comunque tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali. **La tutela della riservatezza di altri soggetti non è prevista**	**Tutela della riservatezza del segnalato (cd persona coinvolta)** NOVITA' Tutela della riservatezza del facilitatore che assiste il segnalante Tutela della riservatezza anche delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione, tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzino strumenti informatici. La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche: - nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; - quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dalle amministrazioni/enti e da ANAC in conformità al decreto; - quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo. La tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita da parte dei soggetti del settore pubblico e privato, di ANAC, nonché delle autorità amministrative cui vengono trasmesse le segnalazioni in quanto di loro competenza, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Per maggiori indicazioni Cfr. 15. Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - La tutela della riservatezza del soggetto segnalato e di altri soggetti

4.1.3. Il trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali[23]. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali[24] da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725[25].

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione (cfr. §§ 4.1.1 e 4.1.2 della presente parte) in quanto "interessati"[26] dal trattamento dei dati.

Le qualifiche dei soggetti che trattano i dati personali	
Titolari del trattamento	- Soggetti pubblici e privati che istituiscono il canale interno - ANAC per il canale esterno - Altre autorità competenti a cui sono trasmesse le segnalazioni
Contitolari del trattamento	- Enti pubblici e privati che condividono il canale interno (art. 4, co. 4, d.lgs. 24/2023)
Responsabili del trattamento	- Soggetti esterni gestori delle segnalazioni (ove sia stata loro affidata la gestione) - Fornitori esterni
Persone autorizzate	- Persone espressamente designate dal titolare o dai contitolari del trattamento che gestiscono e trattano le segnalazioni

I titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare alcuni principi fondamentali.

Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali
Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente
Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce

[23] In particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. e al d.lgs. 51/2018 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".

[24] Per trattamento si intende "*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*" [87](cfr. Regolamento (Ue) 2016/679, art. 4. § 1, n. 2).

[25] Il regolamento riguarda la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.

[26] Cfr. art. 4, par. 1 Regolamento (UE) 679/2016 ai sensi del quale l'interessato è una "*persona fisica identificata o identificabile si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*".

Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati
Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati
Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personal, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali
Rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default
Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali)
Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento
Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione
Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo al titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa delle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento[27].
La responsabilità ricade in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.
In tali casi, il Garante per la protezione dei dati personali può adottare provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni amministrative pecuniarie[28]. Tali sanzioni amministrative non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario[29]. Le medesime violazioni possono inoltre rilevare sotto il profilo penale e dar luogo a responsabilità civile[30].

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata[31] - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento[32]). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella

[27] Ciò salvo che, come sopra chiarito, questi ultimi non si siano limitati a trattare i dati in base alle indicazioni del titolare del trattamento e abbiano definito mezzi e finalità propri assumendo quindi la titolarità di tale trattamento.
[28] Cfr. artt. 58, co. 2 e 83 del Regolamento e art. 166 e ss. d.lgs. n. 196 del 2003.
[29] Cfr. art. 166, co. 10 d.lgs. 196/2003.
[30] Cfr. artt. 82 e 84 Regolamento (UE) 679/2016 e artt. 167 e ss. d.lgs. n. 196/2003.
[31] Ciò tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato di cui al comma 1 lett. [..] f) ai sensi dell"art. 2, unidicies co. 3 del d.lgs. n. 2023 n. 196.
[32] Si tratta nello specifico dei diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679

segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali[114].

Per maggiori indicazioni Cfr. 16. Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - Il trattamento dei dati personali

4.2 La tutela da ritorsioni

4.2.1 Le ritorsioni

Il decreto prevede[33], a tutela del *whistleblower*, il divieto di ritorsione definita come "*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*"[34].

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "*solo tentata o minacciata*".

Le ritorsioni	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Come può configurarsi una ritorsione o una misura discriminatoria Con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro	**Come può configurarsi una ritorsione** Con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, **anche solo tentati o minacciati,** che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, **un danno ingiusto.** Necessità di un nesso/stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione. **NOVITA'** **La ritorsione può essere anche tentata o minacciata. La ritorsione provoca o può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto**
Quali sono le ritorsioni o le misure discriminatorie Sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento (ritorsioni espressamente menzionate dalla legge); Misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione che producono effetti di discriminazione o ritorsivi (riferimento a misure discriminatorie o ritorsive non tipizzate); Esemplificazioni di ritorsioni o misure discriminatorie proposte da ANAC a) irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;	**Quali sono le ritorsioni** **NOVITA'** **La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione** **Elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non esaustivo:**

[33] Cfr. art. 2, co. 1, lett. m), d.lgs. n. 24/2023.
[34] Da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione.

b) proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate; c) graduale e progressivo svuotamento delle mansioni; d) pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; e) valutazione della *performance* artatamente negativa; f) mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa; g) revoca ingiustificata di incarichi; h) ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; i) reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); j) sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.; k) mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art. 54-*bis*, co. 2, ultimo periodo, d.lgs. 165/2001). l) per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art. 54-*bis*, co.2, ultimo periodo d.lgs.n. 165/2001.	a) **licenziamento, sospensione o misure equivalenti;** b) **retrocessione di grado o mancata promozione;** c) **mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;** d) **sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;** e) **note di demerito o referenze negative;** f) **adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;** g) **coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;** h) **discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;** i) **mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;** j) **mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;** k) **danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;** l) **inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;** m) **conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;** n) **annullamento di una licenza o di un permesso;** o) **richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.**

Per maggiori indicazioni Cfr. 17. Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - La configurabilità di una ritorsione

4.2.2 Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti.

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni
D.lgs. n. 24/2023
1) Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica **in base ad <u>una convinzione ragionevole</u>** che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano **veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.** 2) La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel **rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023**. 3) È **necessario un rapporto di consequenzialità** tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

4) **Non sono sufficienti** invece i meri **sospetti** o le **"voci di corridoio"**.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Per maggiori indicazioni Cfr. 18. Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - Le condizioni per l'applicazione della tutela delle ritorsioni

➢ *Condizioni in cui la tutela dalle ritorsioni viene meno in caso di sentenza penale e civile*

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore[35], la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disciplina - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa[36].
Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare[37]. È necessario quindi che gli enti del settore pubblico o privato inseriscano nei codici di comportamento o nel MOG 231 questa specifica fattispecie sanzionabile.

Le condizioni in cui viene meno la tutela dalle ritorsioni	
Disciplina precedente (L. n. 179/2017 - LLGG n. 469/2021)	**Disciplina attuale (D.lgs. n. 24/2023)**
Le tutele previste dall'art. 54-bis nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. I cc.dd. *malicious reports*, cioè i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rilevare una notizia non vera, sono esclusi dal beneficio delle tutele previste dall'art. 54-bis.	Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. **NOVITA'** **In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.**

L'Autorità – conformemente a quanto indicato nelle LLGG n. 469/2021- ritiene opportuno precisare che laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della

[35] Cfr. art. 20 d.lgs. n. 24/2023 e § 4.3. delle presenti LLGG.
[36] Cfr. art. 16, co. 3 d.lgs. n. 24/2023.
[37] Cfr. art. 16, co. 3 d.lgs. 24/2023.

sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia, concluso poi con archiviazione non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del segnalante o denunciante. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.

Inoltre, tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni.

4.2.3 La protezione dalle ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC (dai soggetti indicati al § 1 e nelle modalità descritte al § 3 della presente parte) alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea[38]. Con riferimento ai procedimenti di ANAC per l'accertamento delle ritorsioni si rinvia alla Parte Seconda, § 2. delle presenti Linee guida.

La protezione dalle ritorsioni
ANAC valuta l'intento ritorsivo in collegamento alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica
Inversione dell'onere della prova: - Per il solo segnalante, denunciante o divulgatore pubblico **No inversione dell'onere della prova:** - per gli altri soggetti tutelati dal decreto (facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante, denunciante o con chi effettua una divulgazione pubblica, colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, denunciante o con chi effettua una divulgazione pubblica, enti di proprietà o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica o in cui questi ultimi lavorano)
Se ANAC accerta la ritorsione: - nullità della misura ritorsiva e sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione - in caso di licenziamento, nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro

Per maggiori indicazioni Cfr. 19. Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - La protezione dalle ritorsioni

[38] Al riguardo si consideri quanto precisato nel considerando n. 69 della Direttiva (UE) 2019/1937 *"[…]. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le procedure e i canali di segnalazione esterna, ove esistano, ma dovrebbe garantire che le persone che effettuano segnalazioni a istituzioni, organi e organismi dell'Unione beneficino di norme minime comuni di protezione in tutta l'Unione*".

4.3 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

Limitazioni di responsabilità penale, civile, amministrativa	
Disciplina precedente **(L. n. 179/2017 - LLGG ANAC n. 469/2021)**	**Disciplina attuale** **(D.lgs. n. 24/2023)**
Reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante: Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.); Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.); Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).	Reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a: Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.); Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.); Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.). **NOVITA'** **Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore** **Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali** **Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta**
Condizioni necessarie perché la scriminate operi: Il segnalante deve agire per tutelare l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, e per prevenire e reprimere le malversazioni; Il segnalante non deve aver appreso la notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata; Le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.	**NOVITA'** **Condizioni perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni -> presupposti diversi rispetto alla precedente disciplina.** **<u>Devono ricorrere cumulativamente due condizioni</u>:** **1) Fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione** **2) Effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele** **NOVITA'** **Esclusione di responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.** **NOVITA'**

	Esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

Per maggiori indicazioni Cfr. 20. Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - Le limitazioni di responsabilità penale, civile, amministrativa

4.4 Le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, il legislatore per la prima volta prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato[39].

Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata.

[39] Cfr. art. 18, d.lgs. 24/2023.

PARTE SECONDA - Il canale esterno e il ruolo di ANAC nella gestione delle segnalazioni

Parte Seconda – La presentazione e la gestione delle segnalazioni

1. La presentazione e la gestione delle segnalazioni

ANAC attiva un canale esterno per le segnalazioni che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce alle Autorità giudiziarie.

In via preliminare, ANAC, attraverso personale specificamente formato dell'Ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers* (UWHIB), si occupa di fornire informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali[40] nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023, rinviando ai contenuti delle presenti Linee Guida e a quelli di successivi eventuali atti di indirizzo.

Le segnalazioni *whistleblowing* possono essere trasmesse ad ANAC da parte dei soggetti legittimati come indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023. Si precisa che ai sensi dell'art. 2, co. 1, *lett. g)* per "*persona segnalante*" si intende "*la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo*": il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica.
Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto del *whistleblowing* è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in proprio, non spendendo la sigla sindacale[41]. In tale ultimo caso, le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa e, se relative a materie di competenza ANAC, sono trattate quali segnalazioni ordinarie.

Si rammenta che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-*undecies* co. 1 *lett. f)* del codice in materia di protezione dei dati personali.

Eventuali segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso da ANAC[42], che ritiene di non essere competente *ratione materiae*, devono essere trasmesse a quest'ultima, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al d.lgs. 24/2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione. La trasmissione va fatta entro sette giorni dalla data del ricevimento delle segnalazioni, dandone contestuale notizia alla persona segnalante. Tali segnalazioni sono considerate "segnalazioni *whistleblowing*" e pertanto sottratte all'accesso documentale e accesso civico o generalizzato[43].
Stesso discorso vale per le segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso da ANAC che ritiene di essere competente *ratione materiae*, le quali dovranno essere trasmesse a quest'ultima laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al d.lgs. 24/2023. L'ente che le ha ricevute le tratterà esclusivamente per la gestione dell'istruttoria. Anche tali segnalazioni sono considerate "segnalazioni *whistleblowing*" e sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 12, co. 8, d.lgs. 24/2023[44].
Questi soggetti dovranno trasferire tali segnalazioni ad ANAC tramite piattaforma informatica nelle modalità descritte nel successivo § 4, sezione "Acquisizione delle segnalazioni".

---

[40] Cfr. artt. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016.
[41] Laddove la persona agisse utilizzando la sigla sindacale, non assumerebbe la qualifica di segnalante e non beneficerebbe delle tutele prevista dal d.lgs. n. 24/2023 in quanto resterebbe ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.
[42] Si ribadisce che l'unico ente competente a ricevere le segnalazioni esterne è ANAC.
[43] Cfr. art. 12, co. 8, d.lgs. n. 24/2023.
[44] Si precisa che i soggetti del settore pubblico e privato dovranno modificare, ove necessario, i propri regolamenti interni in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Diversamente, nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa ad un soggetto diverso da ANAC e il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing*, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e, pertanto, non è più sottratta ad un eventuale accesso. Va da sé che, in questo caso, l'ente ricevente gestirà la segnalazione in conformità alla propria normativa di riferimento e non sarà tenuto a trasmettere la medesima aa ANAC.
In tale ultima ipotesi, quindi, qualora la segnalazione sia oggetto di istanza di ostensione, potranno trovare applicazione le discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi, documentale, civico o generalizzato). Sarà compito del soggetto sopra menzionato, cui viene presentata l'istanza di accesso, bilanciare gli interessi contrapposti e valutare, previa interlocuzione con i controinteressati, tra cui il segnalante, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e i limiti previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 o dalla l. n. 241/1990.

È molto importante quindi – come già evidenziato nel § 3.1. della Parte prima - che i soggetti del settore pubblico e del settore privato forniscano, in conformità all'art. 5 del d.lgs. n. 24/2023, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti (si rinvia al successivo §. 4).
Si tratta di:

- Piattaforma informatica
- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole

La piattaforma informatica utilizza, sia per le segnalazioni che per le comunicazioni di ritorsioni, dei meccanismi di crittografia che meglio garantiscono sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione. In particolare, detti meccanismi di crittografia consentono di mantenere riservati tutti i dati della segnalazione. In aggiunta, i dati del segnalante vengono oscurati, segregandoli in apposita sezione della piattaforma, in modo da renderli inaccessibili anche all'ufficio istruttore di ANAC (Ufficio UWHIB). Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, l'utente inserisce nella Sezione "Identità" le informazioni che lo identificano in modo univoco. A tale riguardo, al fine di garantire la massima riservatezza dell'identità del segnalante, ANAC prevede la figura del Custode delle identità, confermando la scelta già effettuata nell'ambito delle previgenti Linee Guida n. 469/2021.
Il Custode dell'identità è il soggetto individuato da ANAC che, su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell'UWHIB, consente di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode, il quale, quindi, non è coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione.
Resta fermo che, sebbene quest'ultimo non tratti direttamente i dati relativi al segnalante e quelli contenuti nella segnalazione, lo stesso opera in qualità di "autorizzato" al trattamento (ai sensi degli artt. 4, par. 10, 29 e 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196 del 2003).
Per le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle sopra menzionate, ANAC garantisce comunque la riservatezza mediante l'acquisizione al protocollo, in apposito registro riservato.

Acquisita la segnalazione mediante i canali appositamente predisposti, l'UWHIB procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data della sua acquisizione, salvo esplicito rifiuto della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui ANAC ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante (si pensi, a tale riguardo, alle segnalazioni effettuate in forma orale mediante linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale).
Il dirigente dell'ufficio UWHIB procede preliminarmente a verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni previste per l'effettuazione della segnalazione esterna[45] (si rinvia al § 3.2. Parte prima).

[45] Cfr. art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

All'esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, l'UWHIB archivia la segnalazione poiché improcedibile.
Diversamente, l'Ufficio procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta dal Dirigente per i seguenti motivi:

a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a)[46];
b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
c) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
g) sussistenza di violazioni di lieve entità.

Nei casi di cui alle lett. d) e lett. f), l'UWHIB, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al *whistleblower* elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato.
L'UWHIB mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.
In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'UWHIB tratta le medesime secondo il seguente ordine di priorità:

1. le segnalazioni che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione Europea. Segnatamente, verranno trattate con priorità le segnalazioni che riportano violazioni che, per le modalità della condotta e/o per l'entità del danno o del pericolo, risultano avere un significativo impatto sull'interesse pubblico; in particolare, verrebbero in rilievo quelle violazioni inerenti a beni non suscettibili di appropriazione e di godimento esclusivi, fruibili da tutti (ambiente, paesaggio, patrimonio storico artistico, sicurezza stradale, concorrenza ecc.) e in relazione alla cui tutela emergerebbe un interesse pubblico. In merito alla lesione di principi di rango costituzionale e di diritto dell'Unione Europea, emblematici potrebbero essere i casi di violazioni concernenti rispettivamente il diritto alla salute e all'integrità della persona nonché i casi di trattamenti inumani o degradanti;
2. le segnalazioni da trasmettere agli Uffici di vigilanza competenti;
3. le segnalazioni che denunciano fattispecie delittuose, danni erariali o fattispecie di competenza delle altre autorità amministrative competenti;
4. le segnalazioni anonime, che saranno trattate quali segnalazioni ordinarie.

L'UWHIB dà corretto seguito alle segnalazioni ricevute attraverso le attività di seguito illustrate.

a) Fuori dai casi di inammissibilità, l'UWHIB trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo Regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia (si rinvia al par. 2 della presente parte).

[46] A titolo esemplificativo si pensi alle segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata (ad es. le segnalazioni concernenti i dati per i quali non è previsto, per legge, alcun obbligo di pubblicazione), ovvero a quelle aventi ad oggetto la violazione della normativa in tema di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato.

b) Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'UWHIB archivia la medesima perché inammissibile per manifesta incompetenza di ANAC e ne dispone l'immediata trasmissione, con nota a firma del Presidente dell'Autorità, alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.
c) Qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento di ANAC, bensì nella competenza di altra autorità amministrativa (a titolo meramente esemplificativo, l'Ispettorato della Funzione Pubblica, AGCM, ART) o di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione Europea, l'UWHIB ne dispone l'archiviazione perché inammissibile e la trasmissione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo cura di indicare che si tratta di segnalazione *whistleblowing* e che pertanto devono essere adottate tutte le cautele necessarie in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali.

In ogni caso, l'UWHIB provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.
Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per "*riscontro*" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "*seguito*" si intende l'azione intrapresa dall'ANAC per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

In altri termini, l'UWHIB entro tre/sei mesi comunica al segnalante:
- l'archiviazione predisposta o che si intende predisporre;
- la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che si intende effettuare;
- l'attività già svolta dall'Ufficio di vigilanza competente interno all'Autorità o che quest'ultimo intende svolgere.

Successivamente, laddove nell'arco temporale suddetto l'UWHIB non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che può consistere nell'archiviazione diretta, nelle risultanze istruttorie dell'Ufficio di vigilanza competente o nella trasmissione alle Autorità competenti.
Da ultimo, nell'ottica di privilegiare la volontà del segnalante, è sempre possibile per quest'ultimo ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa. In tale specifico caso, gli accertamenti eventualmente già avviati a seguito della segnalazione si arresteranno, salvo che si tratti di questioni procedibili d'ufficio.

1.1 La gestione delle segnalazioni

Come sopra anticipato, la gestione delle segnalazioni può riguardare materia di competenza di:
a) ANAC;
b) Autorità giudiziaria e/o altra Autorità amministrativa competente;
c) Istituzioni, organi od organismi dell'Unione europea.

a) La gestione delle segnalazioni relative a materie di competenza ANAC

Quando l'illecito segnalato attiene a materie di competenza dell'Autorità (ad esempio contratti pubblici, trasparenza, violazione delle norme anticorruzione, imparzialità dei pubblici funzionari), la segnalazione pervenuta e l'allegata documentazione vengono trasmesse agli Uffici di vigilanza competenti rispetto al caso di specie, provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire

l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.
Le attività istruttorie necessarie a dare seguito alla segnalazione, incluse le audizioni e le acquisizioni documentali, spettano esclusivamente all'Ufficio di vigilanza competente, che procede ai sensi del Regolamento di vigilanza di settore, delle Linee guida di settore adottate dall'Autorità in materia nonchè nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali previste dal codice di settore. Al fine di consentire all'UWHIB di dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento, l'Ufficio di vigilanza competente fornisce all'UWHIB le informazioni necessarie relative al seguito che è stato dato o che si intende dare alla segnalazione.
Infine, l'UWHIB provvede a comunicare alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria dell'Ufficio di vigilanza competente, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione degli atti alle Autorità competenti[47] o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, tutte attività disposte dall'Ufficio interessato.

b) La gestione delle segnalazioni relative a violazioni di competenza di Autorità esterne

- In caso di fatti penalmente rilevanti o di competenza della Corte dei Conti

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'UWHIB provvede alla loro immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, nel rispetto della tutela della riservatezza come prevista dalla normativa. Giova evidenziare che, per i casi in parola, la normativa vigente non indica espressamente le modalità che ANAC è tenuta a seguire al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.
Si è ritenuto, quindi - pur nella consapevolezza degli obblighi di legge vigenti rispetto ai procedimenti penali e a quelli davanti alla Corte dei Conti espressamente richiamati al co. 3 e co. 4 dell'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 - che la trasmissione della segnalazione alla Autorità giudiziaria debba avvenire specificando che si tratta di una segnalazione di *whistleblowing*, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto.
Laddove l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, ANAC provvede a comunicare l'identità del medesimo.
È opportuno precisare che il segnalante è preventivamente avvisato, attraverso l'informativa presente in piattaforma informatica, o con un apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la piattaforma, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'ANAC provveda all'inoltro della segnalazione alla competente Procura, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse da quest'ultimo all'Autorità giudiziaria individuata.

- In caso di fatti per cui è competente altra Autorità amministrativa

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento di ANAC bensì nella competenza di altra autorità amministrativa (a titolo meramente esemplificativo, l'Ispettorato della Funzione Pubblica, AGCM, ART), l'UWHIB provvede a trasmettere la segnalazione per gli eventuali seguiti di competenza. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto profili di intervento di diverse autorità amministrative, ciascuna riceverà la medesima per i profili di competenza. L'autorità amministrativa competente che riceve la segnalazione svolge, nel rispetto delle normative di settore nazionale ed europee applicabili, le seguenti attività:

[47] Cfr. art. 8, co. 2, del d.lgs. n. 24/2023.

1. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
2. provvede a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di settore;
3. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
4. provvede a fornire il riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o sei mesi secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 1, lett. f del d.lgs. n. 24/2023, comunica alla persona segnalante l'esito finale dandone altresì notizia ad ANAC[48].

L'autorità amministrativa garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

c) La gestione delle segnalazioni in caso di fatti per cui sono competenti Istituzioni, organi o organismi dell'Unione Europea

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento di ANAC ma nella competenza di Istituzioni, organi o organismi dell'Unione Europea, l'UWHIB provvede a trasmettere a tali soggetti la segnalazione per gli eventuali seguiti di competenza (a titolo meramente esemplificativo si pensi al caso delle violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE). In tali casi la comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725[49].
Si ritiene che, in linea con la *ratio* della direttiva UE 1937/2019, anche tali soggetti siano tenuti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati e a garantire la tutela dei dati personali degli interessati anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia e modalità informatiche. Ne consegue che il sistema di trasmissione da e verso questi soggetti è analogo a quello previsto per le altre autorità amministrative.

1.2 Le segnalazioni relative a magistrati

Come chiarito nella Parte Prima delle presenti Linee guida, cui si rinvia, l'Autorità ritiene di non poter intervenire direttamente in caso di segnalazioni fatte da un magistrato o che riguardano i magistrati (né in caso di comunicazioni di misure ritenute ritorsive poste in essere nei confronti di un magistrato in ragione della segnalazione). Si tratta, infatti, di segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/2023.
Resta fermo che, laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni sono trasmesse direttamente, così come sono state acquisite, da ANAC alle Autorità giudiziarie competenti. Il soggetto che riceve le segnalazioni è responsabile dei dati in esse contenuti e del loro trattamento.

1.3 Le segnalazioni di violazioni di lieve entità

Va segnalata la novità introdotta dal comma 5 dell'art. 8 del d.lgs. n. 24/2023 rispetto al previgente assetto normativo e regolamentare, in quanto nella precedente disciplina[50] non era contemplata alcuna norma che consentisse esplicitamente di archiviare segnalazioni per "lieve entità" delle violazioni in esse denunciate.
Si pone, pertanto, la necessità di stabilire a priori, per quanto possibile, i criteri sottostanti all'applicazione della disposizione *de qua*, ciò sia al fine di garantire la *par condicio* dei segnalanti, sia per limitare gli ambiti di discrezionalità dell'Ufficio procedente, enucleando parametri cui ci si dovrà attenere nella gestione e nella valutazione delle segnalazioni.

[48] Ai fini della rendicontazione all'ANAC degli esiti istruttori non solo da parte delle Autorità amministrativa ma delle Autorità Esterne *lato sensu* intese si veda il § 3 della presente Parte delle Linee Guida.
[49] Cfr. art. 13, co. 1, secondo periodo del d.lgs. n. 24/2023.
[50] Cfr. art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001; Regolamento UWHIB adottato con delibera n. 690 del 1° luglio 2020 e LLGG n. 469/2021.

Parte Seconda – La presentazione e la gestione delle segnalazioni

Innanzitutto, va da subito sgombrato il campo da possibili equivoci riguardanti l'oggetto delle segnalazioni che ricadono nel regime normativo del comma 5 del citato art. 8. Si ritiene che rientrino nel campo di applicazione della norma solo quelle segnalazioni che riguardano violazioni e illeciti riconducibili al *core business* di ANAC, segnatamente la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché quella sulla trasparenza e anticorruzione in genere, ivi compresa quella sull'imparzialità dei pubblici funzionari.
Ne deriva che saranno oggetto di applicazione della norma solo quelle segnalazioni riferite agli ambiti di competenza istituzionale di ANAC, mentre tutte le altre seguiranno i criteri di valutazione e trattazione propri delle segnalazioni previste dal d.lgs. n. 24/2023.
Pertanto, laddove pervengano segnalazioni che evidenziano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto dall'art. 2 del decreto ma estraneo alle competenze di ANAC, si procederà al loro esame per le valutazioni da assumere circa le ulteriori iniziative d'ufficio, quindi all'archiviazione per incompetenza dell'Autorità accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi dell'A.G.O. e/o della Corte dei Conti e/o di altri organismi e amministrazioni di controllo (Dipartimento Funzione Pubblica, Ispettorato del lavoro, Autorità amministrative indipendenti, ecc.) secondo i criteri e le modalità stabilite nelle presenti Linee Guida.

Fatta questa premessa di carattere generale, si ritiene che per violazioni di lieve entità, suscettibili di condurre l'Ufficio procedente (UWHIB) a disporre l'archiviazione dell'esposto, quindi omettendo la rituale trasmissione dello stesso ai competenti Uffici interni di ANAC, debbano intendersi tutte quelle infrazioni caratterizzate da una "*limitata gravità della violazione e/o della esigua rilevanza degli interessi coinvolti*".
Nel concetto di segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità rientrano, inoltre, tutte quelle segnalazioni dalle quali può evincersi che, per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa all'interesse pubblico risulta essere di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
La violazione di lieve entità, pertanto, anche quando si estrinseca in una condotta antigiuridica, presenta un disvalore sociale di impatto contenuto, rispetto al quale si giustifica l'archiviazione, anche per economia di procedure in ragione di altre priorità connotate da maggiore gravità, che richiedono - per quanto possibile - un intervento tempestivo dell'Autorità.
In tale contesto si collocano anche quelle violazioni per le quali l'autore ha posto in essere spontaneamente condotte e iniziative tese a ripristinare la legalità, con conseguente sua riabilitazione, purché sia addivenuto alla riparazione del danno (eventuale) e/o alla rimozione della lesione all'interesse pubblico protetto dalla norma.
È evidente che l'indagine circa la lieve entità della violazione sarà condotta caso per caso, come desumibile dalla specifica casistica sottoposta ad ANAC, avuto riguardo all'oggetto della violazione e alle ricadute che questa ha prodotto o è suscettibile di produrre sull'interesse pubblico.

Restano valide e pienamente operative tutte le altre casistiche che consentono di pervenire all'archiviazione di segnalazioni e/o di comunicazioni di misure ritorsive in forza di altre cause e motivazioni estranee al concetto di "*lieve entità della violazione*", quali, ad esempio la manifesta infondatezza della segnalazione, la manifesta incompetenza di ANAC, la segnalazione generica e non circostanziata, la segnalazione anonima archiviabile.

2. Le attività di ANAC per la gestione delle comunicazioni di ritorsioni

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 24/2023, le persone segnalanti e gli altri soggetti di cui all'art. 3, co. 5, possono comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito.
Per quanto riguarda il concetto di ritorsione, si rinvia alla Parte Prima delle presenti Linee guida.
Compito di ANAC, come già precisato, è quello di accertare che la ritorsione sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione prevista dal legislatore.
Si sottolinea, in questa sede, che è essenziale che vi sia una precedente segnalazione di illeciti giacche è in relazione a tale segnalazione che va valutato l'intento ritorsivo del comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere.
Come già precisato, una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e di aver subito una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha compiuto tale azione (cfr. Parte prima, § 4.2.3). Detto in altri termini, spetta a chi ha adottato la misura l'onere di dimostrarne il carattere non ritorsivo.
Nel procedimento innanzi ad ANAC, quindi, l'intento ritorsivo si presume. Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio con ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.
L'inversione dell'onere della prova opera anche nel caso in cui la ritorsione sia solo tentata o minacciata. Tuttavia, al fine dell'avvio del procedimento, il segnalante che ritiene di aver subito una minaccia o un tentativo di ritorsione deve necessariamente fornire ad ANAC elementi da cui poter desumere quantomeno il *fumus* dell'avvenuto tentativo o dell'avvenuta minaccia.

Come già anticipato nella Parte Prima delle presenti Linee Guida, l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei seguenti soggetti: i facilitatori; le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone[51].
Ne deriva quindi che nell'ipotesi prospettata spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Resta fermo che avverso la decisione in ordine alla valutazione da parte di ANAC della sussistenza di una ritorsione, l'interessato può ricorrere dinanzi al giudice amministrativo.

2.1 L'iter procedimentale di gestione e analisi delle comunicazioni di misure ritorsive

In caso di comunicazione di ritorsioni, il dirigente dell'UWHIB procede al preliminare esame della comunicazione al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
La comunicazione è considerata inammissibile e l'ufficio procede alla sua archiviazione, da comunicare tramite piattaforma informatica, all'autore della medesima, nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
c) finalità palesemente emulativa[52];

[51] Art. 3, co. 5, d.lgs. n. 24/2023.
[52] A titolo esemplificativo si pensi all'ipotesi in cui il segnalante agisca in mala fede non ritenendo le informazioni riportate vere.

d) accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
e) produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione;
f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della comunicazione;
Laddove sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione, l'Ufficio può convocare in audizione i soggetti in possesso degli stessi ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale con assegnazione di un termine entro il quale fornire riscontro.
Una volta accertata l'ammissibilità della comunicazione e verificato il rapporto di successione temporale tra la segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica e la lamentata ritorsione, l'Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'autore della suddetta entro novanta giorni dalla acquisizione della comunicazione, salve specifiche esigenze del procedimento, quali ad esempio la necessità di integrazione documentale e/o chiarimenti.
Giova qui evidenziare che l'autore della comunicazione è tempestivamente informato dell'avvio del procedimento nonché della conclusione e degli esiti del suddetto secondo le modalità specificate nel Regolamento sanzionatorio.
In relazione agli atti del procedimento sanzionatorio, sia l'autore della comunicazione che il presunto responsabile che ha adottato, tentato o minacciato l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione, possono esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi, ciò al solo fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato. La comunicazione di misure ritorsive e la documentazione ivi allegata non sono sottratte all'accesso agli atti né all'accesso civico generalizzato[53].
Resta fermo che, laddove nella comunicazione vi siano riferimenti alla segnalazione, essi sono debitamente oscurati.
Si precisa che l'Autorità tratta altresì le comunicazioni di ritorsioni provenienti da soggetti che hanno presentato una segnalazione o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona è stata successivamente identificata, nonché nei casi di segnalazione presentata alle Istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.
Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 (Cfr. § 1, Parte Terza). Al fine di regolare tale collaborazione, ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro. Il procedimento condotto da ANAC si conclude con l'adozione di un provvedimento di archiviazione o, laddove sia accertata la "ritorsione", con un provvedimento sanzionatorio (da 10.000 a 50.000 euro) nei confronti del soggetto responsabile della medesima.
Per maggiori dettagli sull'*iter* procedimentale di gestione e analisi della comunicazione, si rinvia alle prescrizioni contenute nel Regolamento sanzionatorio.

2.2 Informativa al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Ispettorato nazionale del lavoro

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza[54].
Al riguardo, l'Autorità ritiene che la suddetta attività informativa debba svolgersi solo all'esito del procedimento sanzionatorio, qualora sia accertata la natura ritorsiva della misura adottata.

[53] Cfr. artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e art. 5 co. 2 d.lgs. n. 33/2013.
[54] Cfr. art. 19, co. 1, secondo periodo del d.lgs. n. 24/2023.

3. La trasmissione delle informazioni alla Commissione europea

ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;
b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

Per consentire di comunicare le suddette informazioni, le Autorità esterne, alle quali ANAC invia le segnalazioni che non rientrano nella propria competenza, sono tenute a comunicare a quest'ultima - mediante la piattaforma informatica – la tipologia dei procedimenti avviati e il relativo esito.

Parte Seconda – Le soluzioni tecnologiche di ANAC: la piattaforma informatica

4. Le soluzioni tecnologiche di ANAC: la piattaforma informatica

ANAC sta predisponendo una apposita piattaforma informatica (anche detta piattaforma, piattaforma online in questo documento o piattaforma ANAC) per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive (semplicemente segnalazioni d'ora in poi in questo paragrafo).

In questo documento, con il termine *piattaforma informatica o online* si intende genericamente una applicazione web accessibile tramite browser o app. La piattaforma ANAC è erogata in forma di applicazione web accessibile tramite browser.

La piattaforma ANAC consente l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo.

La piattaforma ANAC consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione, la gestione dell'istruttoria e l'eventuale inoltro ad altre Autorità competenti.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "*whistleblowing*" (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

Come già anticipato al § 1 della presente parte, l'invio delle segnalazioni può avvenire mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, in quanto la stessa, conformemente alla disposizione di cui all' art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023, utilizza strumenti di crittografia ed accesso con autenticazione informatica a più fattori. Ciò garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nel processo di segnalazione, ovvero, sia dei dati trasmessi e ricevuti che di quelli conservati dalla piattaforma.

Il segnalante può liberamente accedere alla apposita area della piattaforma ANAC per l'inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. In questa area visualizza il modulo di segnalazione da compilare e inviare. Il modulo prevede una apposita sezione "Identità" che il segnalante deve compilare per sottoscrivere la segnalazione. I dati inseriti in questa sezione, utili alla sua identificazione univoca, sono oggetto di oscuramento e quindi non accessibili ai componenti dell'ufficio che si occuperà dell'istruttoria salvo esplicita autorizzazione all'accesso concessa dal custode previa motivata richiesta.

L'interessato è tenuto, altresì, a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le rimanenti sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. La piattaforma informatica funge, di fatto da registro particolare e, pertanto, deve garantire l'integrità e l'immodificabilità della segnalazione. Nel caso in cui sia palese l'assoluta irrilevanza rispetto alla vicenda segnalata di parti della segnalazione, che contengono dati personali, ai sensi dell'art. 13, co. 2, tali parti saranno oggetto di "oscuramento" (equivalente a cancellazione logica) e non utilizzati per le successive attività di istruttoria. Nell'eventualità di trasmissione a terzi, la segnalazione dovrà essere epurata da elementi ritenuti non significativi o utili.

Il dirigente dell'Ufficio ANAC competente procede all'esame e all'assegnazione al personale autorizzato delle segnalazioni acquisite per la successiva trattazione.

La piattaforma informatica consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione fino a cinque anni successivi alla data di chiusura del fascicolo da parte di ANAC. Tale accesso avviene tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica e fornito al segnalante all'esito dell'inoltro della segnalazione. Tale codice consente al segnalante di monitorare lo svolgimento del procedimento amministrativo eventualmente avviato a seguito della segnalazione, integrare la stessa e dialogare (in modo anonimo e sicuro) con ANAC. In ogni caso, la piattaforma deve tracciare le operazioni svolte dagli utenti ai fini dell'attribuzione delle responsabilità delle operazioni eseguite.

Anche in questa sede, come già evidenziato nel Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018[55], si rappresenta la rilevanza di un comportamento collaborativo del segnalante, al quale si richiede, anche nel proprio interesse, di tenere costantemente aggiornata l'Autorità in ordine all'evoluzione delle proprie segnalazioni o comunicazioni di misure ritorsive, soprattutto quando queste non siano più connotate dal carattere di attualità.

[55] Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018 recante "*Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowers)*", punto 4, pubblicato sul sito istituzionale di ANAC.

Si precisa che, in caso di smarrimento del *key code*, il segnalante non può più effettuare l'accesso alla segnalazione e il *key code* non può essere replicato né riprodotto. È quindi onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del *key code*, ai soli fini di una interlocuzione con l'ufficio ANAC competente in merito alla segnalazione, il segnalante dovrà far presente, a detto ufficio, tale situazione, comunicando ogni eventuale informazione aggiuntiva utile riguardante la segnalazione di cui ha smarrito il *key code*.

- ***Le segnalazioni orali***

ANAC predispone un servizio telefonico con operatore che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali. L'operatore è un componente dell'Ufficio ANAC competente (detto operatore d'ora in poi in questo paragrafo). Questi acquisisce la segnalazione telefonicamente e la inserisce sulla piattaforma ANAC unitamente al file audio di registrazione della telefonata.

L'operatore, al termine dell'inserimento della segnalazione, acquisisce dalla piattaforma ANAC il codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (*key code*) di primo accesso, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica – detto *One Time Key Code* (OTKC) - che trasferisce contestualmente (durante la telefonata) e per via orale al segnalante. Il segnalante può utilizzare il OTKC per effettuare in autonomia il primo accesso alla segnalazione sulla piattaforma ANAC o telefonicamente tramite operatore che accede alla segnalazione sulla piattaforma ANAC per suo conto. Riguardo l'uso e le accortezze da prendere per il mantenimento del OTKC e del *key code* valgono le stesse considerazioni già riportate sopra.

Qualora il segnalante effettui il primo accesso tramite operatore telefonico, questi utilizzerà il OTKC specificato dal segnalante per accedere alla segnalazione per suo conto ed otterrà dalla piattaforma un nuovo OTKC che dovrà comunicare contestualmente al segnalante. Il segnalante può effettuare un successivo accesso alla segnalazione con il nuovo OTKC. In nessun caso l'operatore mantenerrà il OTKC della segnalazione. Si ritiene opportuno specificare che:

1. i segnalanti che abbiano inserito la segnalazione tramite piattaforma non possono successivamente accedervi tramite operatore;
2. il segnalante che effettua l'accesso alla segnalazione sulla piattaforma inserendo il OTKC, riceve il *key code* definitivo e da questo momento può accedere alla segnalazione esclusivamente tramite piattaforma inserendo tale *key code*;
3. l'operatore fornisce esclusivamente un supporto per l'inserimento della segnalazione, relativi contenuti ed accesso agli stessi.

- ***Segnalazioni raccolte tramite "Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole"***

Questa tipologia di segnalazioni viene acquisita mediante incontro diretto - previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa - tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica, analogamente a quanto previsto per le segnalazioni orali sopra descritte.

- ***La trasmissione delle segnalazioni***

ANAC, ai sensi del art. 8, co. 2, dispone l'invio delle segnalazioni alla competente autorità amministrativa o giudiziaria – detta anche *organizzazione esterna* – esponendogliele in visibilità sulla propria *piattaforma ANAC*. Questo processo prevede che l'organizzazione esterna effettui la procedura di accreditamento sulla *piattaforma ANAC* come descritto nell'Allegato 2 *"Istruzioni sulla trasmissione di segnalazioni"*.

Parte Seconda – Le soluzioni tecnologiche di ANAC: la piattaforma informatica

La procedura di accreditamento consente al personale autorizzato dell'*organizzazione esterna* di accedere, previa autenticazione informatica a più fattori, alla *piattaforma ANAC* per l'accesso alle *segnalazioni di loro competenza*.
L'*organizzazione esterna* destinataria della segnalazione:

a) può visualizzarne i contenuti tramite la *piattaforma ANAC*, non necessariamente scaricandoli sul proprio dispositivo. Qualora tali dati siano scaricati sul proprio dispositivo, l'organizzazione esterna dovrà adottare adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati personali acquisiti, anche eventualmente attraverso l'utilizzo di strumenti di cifratura;
b) è tenuta a fornire informazioni al segnalante per permettergli di mantenere il contatto ai sensi dell'art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023. Può farlo usando la funzionalità di invio messaggi al segnalante fornita in prima battuta dalla *piattaforma ANAC*. Nel formulare i messaggi per il segnalante, deve tenere in considerazione che il segnalante può solo leggerli ma non rispondere;
c) è tenuta ad usare la funzionalità di invio messaggi al segnalante esclusivamente per le finalità previste al punto precedente;
d) è tenuta a comunicare ad ANAC l'esito finale della sua istruttoria tramite apposite funzionalità messe a disposizione dalla *piattaforma ANAC*;
e) deve tener presente che ANAC, al momento della messa a disposizione della segnalazione mediante piattaforma, la considera archiviata per proprio conto e la renderà disponibile fino e non oltre il tempo massimo consentito dalla *policy di retention* (5 anni).

- ***Acquisizione delle segnalazioni***

L'ente che riceve una segnalazione esterna è tenuto a trasferirla ad ANAC, nei casi e nei modi descritti al § 1 della presente parte, inserendola in apposita sezione della piattaforma informatica di ANAC seguendo le istruzioni definite nell'Allegato 3 "*Istruzioni sull'acquisizione di segnalazioni*".
Per le pubbliche amministrazioni, l'inserimento della segnalazione sulla piattaforma ANAC, salvo diverse scelte organizzative, può avvenire ad opera del RPCT che può accedere utilizzando lo stesso account già accreditato presso ANAC. È cura delle pubbliche amministrazioni comunicare prontamente ad ANAC eventuali aggiornamenti riguardo la posizione del RPCT in modo che il relativo sistema di accreditamento ANAC sia aggiornato di conseguenza. Nei casi in cui una pubblica amministrazione deleghi l'inserimento della segnalazione sulla piattaforma ANAC ad un un soggetto diverso dal RPCT, può applicare la procedura descritta dall'allegato 3.

Al completamento della procedura di inserimento, la piattaforma restituisce un messaggio di conferma dell'inserimento contenente il OTKC analogamente a quanto previsto per le segnalazioni orali precedentemente descritte. L'ente che inserisce la segnalazione deve comunicare contestualmente all'inserimento il OTKC al segnalante.

La prima volta che il segnalante accede alla segnalazione sulla piattaforma ANAC deve inserire il OTKC, in cambio di tale codice gli viene comunicato il codice di accesso univoco definitivo di 16 caratteri, detto *key code*, con cui potrà accedere alla segnalazione da quel momento in poi. Per quanto riguarda l'importanza di una corretta gestione del *key code* valgono le stesse considerazioni già fatte sopra.

ANAC ha avviato il percorso di evoluzione della piattaforma informatica per poter implementare le funzionalità descritte in queste Linee Guida. Le nuove funzionalità saranno implementate seguendo un ciclo di sviluppo iterativo e rese disponibili all'utenza gradualmente.

PARTE TERZA - La disciplina sanzionatoria

Parte Terza – I poteri sanzionatori di ANAC

1. I poteri sanzionatori di ANAC. Le diverse fattispecie sottoposte a sanzione

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;

c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali[56];

d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;

g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Compatibilmente con le disposizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023, trova applicazione la L. n. 689/1981.

Per maggiori dettagli sull'iter dei singoli procedimenti sanzionatori, si rinvia all'apposito Regolamento sanzionatorio che ANAC sta predisponendo.

[56] cfr. Regolamento UE 2016/679 e Codice privacy di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

PARTE QUARTA - Il regime transitorio

Parte Quarta – Il regime transitorio

1. Il regime transitorio

Per consentire l'adeguamento alla nuova disciplina, è previsto che le disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 producano **effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 per:**

- **i soggetti del settore pubblico;**
- **i soggetti del settore privato** che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **superiore a duecentoquarantanove**;

Pertanto, le segnalazioni e le denunce all'autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e dalle Linee guida ANAC di cui alla delibera 469/2021[57].

La nuova disciplina produce effetti **dal 17 dicembre 2023** per i soli **soggetti del settore privato** che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **fino a duecentoquarantanove**.
Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendano adottarlo continuano a gestire i canali di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001[58].

[57] Si fa riferimento, per le pubbliche amministrazioni, all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per i soggetti privati all'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; all'art. 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179 sia per i soggetti pubblici che privati. Dette disposizioni sono state abrogate dal d.lgs. 23/2024 (art. 23) con decorrenza 15 luglio 2023, ad eccezione del comma 2-bis dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 che è stato riformulato dallo stesso d.lgs. 24/2023 (art. 24, co. 5) e, nella nuova formulazione, entrerà in vigore dal 17 dicembre 2023.

[58] Si tratta dei canali previsti dall'art. 6, co. 2-bis, lettere a) e b), del d.lgs. n. 231/2001 introdotte dalla legge 179/2017 e quindi nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal medesimo d.lgs. 24/2023. In particolare, le citate lettere a) e b) dell'art. 6, co. 2-bis, d.lgs. n. 231/2001 (dispongono che *"I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante".*